VIRGILIO ILARI

STORIA DEL SERVIZIO MILITARE IN ITALIA

Volume Terzo

«NAZIONE MILITARE» e «FRONTE DEL LAVORO»

(1919-1943)

CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI

RIVISTA MILITARE

RIVISTA MILITARE

Direttore Responsabile

Pier Giorgio Franzosi

© 1990
Proprietà letteraria artistica
e scientifica riservata

VIRGILIO ILARI

STORIA DEL SERVIZIO MILITARE IN ITALIA

Volume Terzo

«NAZIONE MILITARE» e «FRONTE DEL LAVORO»

(1919-1943)

CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI

RIVISTA MILITARE

INDICE DEL PRIMO VOLUME

PARTE I - LE MILIZIE NAZIONALI (1506-1799)

I. La difesa dello stato e la creazione delle milizie contadine nell'Italia del XVI secolo

II. Milizia e coscrizione negli Stati italiani del XVII e XVIII secolo

PARTE II - COSCRIZIONE OBBLIGATORIA E GUARDIA NAZIONALE (1796-1870)

III. Coscrizione obbligatoria e milizia nazionale in Italia nel periodo napoleonico (1796-1815)

IV. Coscrizione obbligatoria e milizia nazionale in Europa dal 1815 al 1870

V. Coscrizione obbligatoria e milizie provinciali nell'Italia della restaurazione (1814-1848)

VI. Dal «sistema prussiano perfezionato» di Carlo Alberto all'«esercito di qualità» di tipo francese di La Marmora e Fanti

VII. L'esercito dell'utopia: i modelli militari «alternativi» della sinistra risorgimentale e la questione della guardia nazionale (1821-1882)

INDICE DEL SECONDO VOLUME

PARTE III - LA «NAZIONE ARMATA» (1871-1918)

VIII. La «nazione armata» nell'esperienza degli Stati Europei (1871-1918)

IX. L'identificazione della «Nazione armata» nell'Esercito permanente dalle riforme di Ricotti al 1914

X. Il sistema di reclutamento e di mobilitazione dal 1871 al 1914

XI. Assolvimento degli obblighi di leva e discriminazione sociale dal 1861 al 1914. Volontariato di un anno, III categoria, riforme, progetti di tassa militare, giurisdizione speciale di leva, leva di mare

XII. Rifiuto e consenso al servizio militare. Renitenza, disagio nelle caserme, azione antimilitarista, educazione del soldato

XIII. La Grande Guerra 1915-18: mobilitazione militare e mobilitazione civile dal 1911 al 1921

Parte quarta

LA «NAZIONE MILITARE» (1919-1943)

«Tutte le dispute sulla guerra futura ipotetica sono il terreno di una 'guerra' reale attuale tra vecchie e nuove strutture militari».

Antonio Gramsci, *Quaderni dal carcere*, 1932.

«Né può dirsi che questa cifra di oltre *9 milioni e mezzo di uomini* rappresenti lo sforzo massimo di cui sia capace l'Italia in caso di lunga o grande guerra. Essa rappresenta il 20% della nostra popolazione. Ma — se necessario — si può mobilitare alle armi fino al 25% della popolazione per varie considerazioni: precipua quella della estensione — sempre più vasta, organica e illuminata — della educazione fisica e della preparazione militare di cui sono oggetto i giovani sin dall'ottavo anno di età. E possiamo dire, anche prima di tale età, per le vigili cure e le varie provvidenze del governo per la sanità fisica della razza; il che si traduce a suo tempo in maggior gettito di idonei alle armi dato da ciascuna classe di leva».

Walter Giorgi-Alberti, *s. v.* «Mobilitazione» in *Nuovo digesto italiano*, 1938, VIII, p. 673-674.

«E nel gennaio 1923 il nuovo ordinamento ridette alla ferma di leva la durata di diciotto mesi; si rinnovò la elencazione dei titoli di famiglia per l'ascrizione alla ferma ridotta a tre mesi...; e, per evitare, in dipendenza della maggiore durata della ferma, che la spesa superasse la disponibilità del bilancio, si conferirono speciali facoltà al ministro della guerra per concedere dispense ad abbreviazioni di servizio».

P.C., in *Esercito e Nazione*, giugno 1927, p. 492.

XIV

DALLA «NAZIONE ARMATA» ALLA «NAZIONE ORGANIZZATA PER LA GUERRA».

L'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO DAL 1919 AL 1926: LA DIFESA DELLA TRADIZIONALE STRUTTURA «A LARGA INTELAIATURA» DA PARTE DEI «GENERALI DELLA VITTORIA» (DIAZ E GIARDINO), I PROGETTI DI «ESERCITO SCUDO E LANCIA» (GASPAROTTO E DI GIORGIO) E LA SOLUZIONE DI COMPROMESSO (ORDINAMENTO CAVALLERO-BADOGLIO)

Verso l'elaborazione di nuovi concetti: dalle ambiguità sulla «nazione armata» alle formule innovatrici della «nazione organizzata per la guerra» e dell'esercito «scudo e lancia»

Il volume dedicato nel 1967 da Giorgio Rochat alla storia dell'Esercito italiano dal 1919 al 1926[1], forse il più importante dei suoi numerosi contributi alla storia della politica militare italiana, costituisce uno degli esempi più felicemente riusciti di storiografia politica delle istituzioni militari, e resta ancora lo studio fondamentale e imprescindibile in argomento, anche se ultimamente integrato per alcuni aspetti tecnici e di dettaglio dai lavori di Vincenzo Gallinari[2] e del generale Filippo Stefani[3].

Gran parte del volume è dedicata alla ricostruzione del dibattito politico sul nuovo ordinamento dell'Esercito e della difesa nazionale, e all'analisi delle ragioni politiche e strutturali che determinarono il rapido esaurirsi delle spinte innovatrici e il fallimento dei radicali progetti di riforma del modello militare italiano, fino alla sostanziale riconferma, con limitati adeguamenti tecnici, della struttura d'anteguerra.

Dalla ricostruzione di Rochat emerge l'inadeguatezza tecnica e l'ambiguità politica dei concetti cui fecero inizialmente ricorso i propugnatori di un modello militare diverso da quello prebellico. Sostanzialmente non si trovò nulla di meglio che rispolverare la contrapposizione ottocentesca tra «esercito permanente» e «nazione armata»: un'espressione, quest'ultima, divenuta talmente vaga ed evanescente da poter veicolare i contenuti più disparati e addirittura opposti.

La sinistra risorgimentale vi aveva cercato la legittimazione di una forza militare a disposizione del partito democratico, o almeno relativamente indipendente dalla Corona: pronunciava «nazione armata» e intendeva «volontari» o «guardia nazionale», e aveva in mente una sorta di contropotere territoriale *ante litteram*, suggestivamente evocato dalla milizia cantonale elvetica come dai Rifle Clubs britannici.

I militari riformisti di fine Ottocento vi avevano visto l'occasione di un sovvertimento gerarchico, guardando ai generali e allo stato maggiore come i parroci di campagna ribelli ai vescovi e alla curia.

Qualche militare politico come Pelloux aveva cercato di teorizzarla, seguendo l'esempio prussiano, come lo strumento per la militarizzazione della società e per il riconoscimento di un ruolo politico dell'istituzione militare nel processo di costruzione della coscienza nazionale attraverso lo Stato.

Perfino i militari più conservatori avevano scoperto abbastanza presto l'utilità di invocarla a giustificazione della coscrizione obbligatoria, considerata come l'unica concreta e possibile incarnazione della «nazione armata».

Il socialismo riformista aveva cercato di individuarvi un modello «alternativo» di «difesa difensiva», in una prospettiva di «transarmo»: una via stretta sempre più tra la spirale «offensivista» della corsa al riarmo e il crescente massimalismo pacifista e antimilitarista.

Nel dopoguerra, come ha sottolineato Rochat, i socialisti lasciarono cadere del tutto quella che era stata la loro parola d'ordine più caratteristica nel settore della politica militare, facendo dell'antimilitarismo e dell'agitazione politica all'interno dell'esercito a scopo rivoluzionario la loro idea guida[4].

Nel 1919 «nazione armata» entrò a far parte delle parole d'ordine del movimento dei combatenti, perchè suonava polemica nei confronti della rigida disciplina subita, del «cadornismo», del Comando supremo, del «proclama di Caporetto», e al tempo stesso orgogliosa rivendicazione del ruolo determinante avuto nella vittoria dai sacrifici dei cittadini-soldati, e del loro primato morale e in un certo senso anche tecnico-militare

nei confronti dell'elemento professionale dell'esercito. È questo che spiega perchè la formula fosse inserita nel discorso del re in apertura della legislatura del 1919, di fronte ad una Camera in cui sedevano 32 deputati eletti nelle liste o con l'appoggio dell'Associazione Nazionale Combattenti[5], e figurasse nel programma sansepolcrista dei fasci di combattimento[6] come in quello del Gruppo di rinnovamento nazionale e del Partito della democrazia liberale[7]. Sorprende semmai che dagli ambienti democratici politicamente più maturi potessero provenire critiche razionali alla «nazione armata», e difese dell'esercito professionale, come quelle di Guglielmo Ferrero e di Novello Papafava, «esperto militare del movimento salveminiano»[8]: soprattutto se si riflette a quanto distante fosse l'interpretazione «interventista» e «risorgimentale» della grande guerra più tardi data da altri esponenti del pensiero democratico come Adolfo Omodeo e Piero Pieri, cui si deve il più autorevole accreditamento della tesi secondo la quale vera artefice della tenuta morale dell'esercito, se non della stessa vittoria, sarebbe stata, attraverso gli ufficiali di complemento, la borghesia nazionale[9].

Rochat ha sottolineato che la nazione armata era, nel dibattito politico del 1919-1922, soprattuto un mito retrospettivo dei combattenti, incapace di tradursi in un preciso programma, «uno stimolo ad un rinnovamento dell'esercito, ma non un'alternativa concreta». A suo avviso «le forze più aperte della borghesia si rivelarono incapaci di legare questi due momenti» (il «mito» e l'«impegno» riformista), «di utilizzare cioè le aspirazioni dei reduci per una coraggiosa politica militare. Il mito della nazione armata fu quindi progressivamente ridotto a copertura demagogica del ritorno a soluzioni conservatrici e più tardi sostituito dai miti fascisti sulla guerra; mentre lo slancio riformatore si esaurì dopo aver condotto e perso una serie di battaglie»[10].

In effetti il riferimento alla «nazione armata» da parte dei militari che intervennero sulla riforma dell'esercito è abbastanza scarso e marginale. Non stupisce che un «uomo bruciato», come Rochat definisce il generale Capello, vi facesse un accenno nella sua polemica contro la «classe militare dominante» e

la «psicologia dello stato maggiore»[11]; né che vi tornasse nel 1920, in modo più esplicito e accentuato, un autore come il generale e deputato Fortunato Marazzi che a questo tema, nel 1901, aveva già dedicato un famoso intervento[12].

Ben più indicative del reale peso che la questione della «nazione armata» poté avere nel dibattito sul nuovo modello di esercito, sono le prese di posizione più o meno apertamente critiche. Rochat vi identifica «tre diversi atteggiamenti, che differiscono nella valutazione della nazione armata e nella utilizzazione del suo mito, ma giungono sempre alle medesime conclusioni»: a) l'accettazione verbale del principio, che tuttavia veniva identificato con l'assetto esistente o con le limitate riforme apportatevi dai governi nittiani (riduzione della ferma a otto mesi ed estensione del contingente incorporato); b) la sua desiderabilità in linea di principio, ma la sua non attuabilità nelle condizioni politiche, economiche e sociali dell'Italia; c) il diretto ed aperto rifiuto per ragioni politiche[13].

Il primo atteggiamento, che Rochat esemplifica con alcuni articoli del generale Luigi Segato[14], ripete lo schema argomentativo consolidato nella pubblicistica militare conservatrice già dagli anni ottanta del secolo precedente: e cioè che la nazione armata, lungi dall'essere di per sé incompatibile con l'esercito permanente, rappresenta l'obiettivo finale di quest'ultimo, realizzato attraverso la coscrizione obbligatoria, unico modo di «educare» militarmente i cittadini di un paese «amilitare» come l'Italia (e tale considerato dalla pubblicistica militare anche nel secondo dopoguerra), privo, diversamente dalla Svizzera, di strutture pubbliche diverse dall'esercito in grado di assumersi il compito dell'educazione patriottica e militare delle truppe e tecnico-professionale dei quadri. «Naturalmente — esclama Rochat — un esercito del genere nulla ha a che vedere con la nazione armata democratica! Tanto che il Segato destina 60 mila uomini a guardia dei confini e 90 mila a tutela dell'ordine pubblico, sufficienti, dice, se impiegati con energia». Purtroppo Rochat è caduto qui in un grossolano equivoco: una forza bilanciata di soli 150 mila uomini con ferma di 8 mesi, suddivisa in due aliquote, la minore (2/5) destinata a formare 6-12

Divisioni di «copertura» delle frontiere, e la maggiore (3/5) destinata ad alimentare l'«intelaiatura» di mobilitazione (54 Brigate, ognuna con una «tranche» di 1500 uomini circa, cioè un battaglione attivo per ogni reggimento), era infatti l'obiettivo comunemente sostenuto, con varianti di dettaglio, da tutta la corrente riformista (identiche sono le cifre di Pentimalli e Bencivenga, e quelle del progetto di nazione armata elaborato nel 1920 dalla segreteria tecnica, composta di ufficiali riformisti, della Commissione parlamentare Perla). Quanto all'impiego dell'esercito in ordine pubblico, si trattava di un compito *normale* in tempo di pace, prima della guerra (del resto nel 1914 c'erano solo 30 mila carabinieri, mentre nel 1919 la forza dell'Arma fu radoppiata a 60 mila uomini, cui dovevano aggiungersi 25 mila guardie regie): naturale quindi che Segato prevenisse l'obiezione che su questo punto potevano avanzare gli oppositori della «nazione armata», sostenendo che anche con la ferma breve le forze necessarie al rinforzo dei carabinieri in servizio di ordine pubblico sarebbero state comunque assicurate.

La complementarietà tra esercito permanente e forza in congedo organizzata, invocata talora a scopo sanzionatorio della struttura prebellica (basata sulla coscrizione selettiva e sulla ferma relativamente lunga), venne più spesso addotta nel 1921-1922 a sostegno di ipotesi riformiste, tali però da non mettere in questione né l'esercito permanente, né i criteri fondamentali che ne ispiravano la struttura prebellica. Così il generale Segato proponeva di passare dalla tradizionale intelaiatura di pace «larga» (54 Brigate e 386 battaglioni attivi e quadro, contro un indice di mobilitazione di 60 Divisioni ternarie e 558 battaglioni, esclusi quelli territoriali), ad una «larghissima» (100 brigate e 1.000 battaglioni), addirittura superiore allo stesso indice di mobilitazione, costituendo fin dal tempo di pace perfino i quadri dei battaglioni territoriali. L'ordinamento dell'Esercito che più si avvicinò in concreto alle cifre proposte da Segato, fu quello del 1940, che prevedeva 67 divisioni binarie (equivalenti a Brigate) e 430 battaglioni, più 132 di camicie nere[15].

Altri interventi, come quelli di Italo Chittaro sulla *Tribuna*, e dei generali Carlo Alberto Corsi su *L'Esercito italiano* e Fi-

liberto Sardagna sulla *Rassegna Nazionale*, utilizzavano l'argomento in appoggio alla politica dei governi nittiani, presentando la riduzione della ferma a 8 mesi e l'aumento del contingente incorporato a 200 mila uomini come la concreta attuazione della nazione armata[16].

Gli altri due atteggiamenti sembrano sostanzialmente coincidenti, salvo il *lip-homage* alla desiderabilità teorica della nazione armata che ricorre nell'intervento di Angelo Gatti[17], nella sostanza tuttavia ache più duro ed esplicito sull'irrealizzabilità pratica e sulla pericolosità politica del principio, di altri interventi ugualmente contrari, come quelli del deputato nazionalista Paolo Greco[18], del pubblicista Aldo Valori[19] e del tenente colonnello Francesco Roluti («Wolfder»), esperto militare della *Rassegna italiana*[20]. L'atteggiamento comune a questi interventi consiste nel non negare, anzi nell'accentuare, la contrapposizione tra «nazione armata» ed esercito permanente, mettendone in risalto non tanto le differenze, quanto le differenti implicazioni politiche e sociali. Gatti sottolineava che la nazione armata era «il rovesciamento dell'attuale sistema militare»: per non ridursi ad un semplice disarmo dell'esercito (obiettivo a suo avviso lucidamente perseguito dalle forze sovversive e antipatriottiche), la nazione armata avrebbe dovuto poggiare su un livello di autodisciplina e di civismo dei cittadini, e di organizzazione e autorevolezza dello Stato ben più alto di quanto poteva rinvenirsi nella società italiana. Valori revocava in dubbio la pretesa democraticità della nazione armata: una seria applicazione del principio non avrebbe escluso il militarismo, ma lo avrebbe servito «in pillole o col contagocce invece che in una dose sola», con chiara allusione al sistema dei richiami a scadenza periodica previsti dall'esercito di milizia svizzero, archetipo della nazione armata «democratica». Un rilievo già fatto dalle correnti antimilitariste dell'Internazionale socialista[21], e sostanzialmente condiviso da Piero Gobetti e dal movimento salveminiano, che vedeva in questo mito politico sostenuto dal movimento dei combattenti e da quello fascista i germi di una organizzazione autoritaria della società civile e la radice degli orrori della guerra totale[22]. Ma naturalmente

la vera preoccupazione di Valori era che la nazione armata potesse accentuare la crisi della «gerarchia» sociale indotta dal «carattere democratico» della grande guerra, che aveva richiesto la «collaborazione» di tutte le forze e di tutti gli strati sociali», innescando aspettative e rivendicazioni in precedenza sopite e controllate[23]. L'onorevole Greco paventava alla Camera che la nazione armata, mettendo le armi in mano a cittadini sottratti ad ogni forma di inquadramento e di controllo, potesse dare alimento ai germi di «guerra civile» che non si può negare in quel momento serpeggiassero nel paese. A queste critiche di carattere essenzialmente politico si aggiungevano quelle di carattere più propriamente militare, che si ritrovano sinteticamente esposte in una lettera del generale Cadorna citata in un opuscolo del comandante Alfredo Baistrocchi[24]. «Io credo — scriveva Cadorna — che la nazione armata ci condurrà alla nazione disarmata. Siamo bensì arrivati nella grande guerra ad applicare la Nazione armata, ma dopo due anni dalla nostra entrata in guerra, a grado a grado, creando ogni anno un certo numero di nuove unità (150 battaglioni all'incirca) i quali si innestavano in unità vecchie agguerrite e perciò diventavano in breve tempo di guerra eguali alle medesime. Ma il voler passare in brevissimo tempo dopo la dichiarazione di guerra alla Nazione Armata senza alcuna consistenza di quadri, di truppa, di disciplina, di esperienza, ecc., io credo che potrà esporci a terribili disillusioni».

La differenza che Rochat crede di individuare tra le proposte del generale Segato e la nazione armata «democratica », è in realtà la differenza tra un esercito-milizia privo di un corpo di ufficiali di carriera (modello svizzero) e un esercito ad intelaiatura di pace sempre più larga, anch'esso di mobilitazione, inquadrato da un numero di ufficiali effettivi sufficienti ad assicurare l'inquadramento non solo delle unità di pace ma anche di quelle da costituire in caso di mobilitazione (unità-quadro e unità di costituzione «successiva», incluse quelle «territoriali» e «territoriali mobili»). In estrema sintesi, le caratteristiche salienti di quest'ultimo modello consistono nel mantenere in vita fin dal tempo di pace una intelaiatura di inquadramento pari ad almeno la metà all'incirca delle unità previste dall'«indice di

mobilitazione». È questo rapporto dunque (tra intelaiatura di pace e indice di mobilitazione) che esprime la struttura di un esercito, assai più dell'entità della forza bilanciata e della durata della ferma. Queste ultime sono fissate in relazione alle esigenze di funzionamento dell'intelaiatura di pace, oltre che del puro e semplice addestramento militare. Gli eserciti «a larga intelaiatura» sono per definizione dipendenti dalla mobilitazione: le uniche unità dotate di una relativa «prontezza operativa» sono quelle destinate ai compiti di «copertura» delle frontiere per il tempo necessario al completamento della «mobilitazione» e della «radunata».

Il vero discrimine tra riformisti e tradizionalisti era costituito, negli anni Venti come negli anni Trenta, dal fatto che i secondi difendevano il tradizionale ordinamento «a larga intelaiatura», mentre i primi volevano contrarre l'intelaiatura di pace per recuperare risorse da destinare al potenziamento e all'ammodermamento. Gli uni difendevano le ragioni del numero, gli altri quelle della qualità.

L'inversione delle posizioni datava dal 1871-1876, epoca durante la quale i sostenitori del numero (Ricotti e soprattutto Mezzacapo e Pelloux) prevalsero sui sostenitori della qualità (La Marmora). D'altra parte la struttura «a larga intelaiatura» non fu solo conseguenza di una teoria ordinativa, ma anche il prodotto di condizionamenti politici, finanziari e corporativi che imposero il mantenimento di una intelaiatura di pace strutturalmente sovradimensionata rispetto alle effettive disponibilità finanziarie del paese. La storia dell'Esercito italiano dal 1870 al 1940 illustra chiaramente questa affermazione. L'aumento della forza bilanciata era una *conditio sine qua non* della vasta intelaiatura, perché doveva assicurare un livello minimo di forza organica alle unità minori allo scopo di consentire loro sia l'addestramento sia l'impiego in ordine pubblico, cioè la normale operatività del tempo di pace (era questa la ragione delle compagnie a «quota 100», considerata irrinunciabile dal «numerista» moderato Ricotti)[25]. Ma l'aumento degli stanziamenti di bilancio e conseguentemente della forza bilanciata venne costantemente vanificato da un più che proporzionale au-

mento del numero delle unità costituite fin dal tempo di pace. Ciò avvenne nel 1882 (con l'aumento di due corpi d'Armata), nel 1910 (con l'aumento delle aliquote di artiglieria e logistiche), nel 1934 (con la creazione dell'aliquota mobile motocorazzata), nel 1938 (con l'aumento di 4 corpi d'armata). In effetti il governo e il Tesoro consentirono ad aumenti delle spese militari solo quando furono sollecitati a farlo dalla situazione strategica internazionale, e non quindi in relazione alle esigenze della pianificazione militare, articolata in fasi decennali, molto più lunghe e stabili delle fasi della politica internazionale.

La struttura a larga intelaiatura è la più consona ad un paese che conservi un'autonoma iniziativa di guerra, anche se intende condurla con una strategia di «difesa attiva». È largamente dipendente dalla mobilitazione, perché si ritiene di avere tutto il tempo di poterla realizzare nel periodo che va dalla decisione di entrare in guerra all'inizio delle ostilità.

Tale struttura però ha la tendenza a produrre la lievitazione delle spese di funzionamento e la compressione delle spese di investimento, anche se in teoria è adottata proprio allo scopo opposto.

Infatti l'esercito a larga intelaiatura non è un vero esercito permanente, bensì un compromesso tra questo e l'esercito di mobilitazione: è in sostanza una milizia scarsamente addestrata (data l'irrilevenza dei periodi di richiamo dopo il congedo illimitato), che però viene trattenuta alle armi altre il periodo di istruzione basica allo scopo di mantenere una certa operatività all'intera intelaiatura; integrata inoltre da un corpo ufficiali di carriera.

Stava qui il vero nodo politico e tecnico-militare della contrapposizione tra nazione armata «democratica» ed esercito a larga intelaiatura. Non si trattava tanto di stabilire forza bilanciata e durata della ferma, quanto di stabilire se il corpo ufficiali di carriera dovesse essere mantenuto al livello prebellico (o addirittura aumentato di circa il 20 per cento, come di fatto poi avvenne)[26], oppure potesse essere radicalmente ridimensionato nel numero (Marazzi proponeva, come già nel 1901, di conservare solo 7 mila ufficiali, meno della metà di quelli del

1914 e circa un terzo di quelli previsti dall'ordinamento Diaz del 1923), e inoltre riqualificato nelle funzioni, non più di comando, bensì di «istruzione» delle reclute.

Nonostante il mito, comune sia al movimento dei combattenti e alla sinistra democratica che al fascismo, degli ufficiali di complemento come struttura portante dell'esercito mobilitato, e della guerra diretta in realtà dai quadri civili che avevano vestito il grigioverde, era del tutto impensabile che la piccola borghesia e soprattutto la borghesia italiane fossero in condizioni di esprimere ufficiali *part-time* sul tipo di quelli che rendono possibile e credibile l'esercito di milizia svizzero o norvegese, o la Guardia Nazionale degli Stati Uniti. Né si vede in cosa vi avrebbe guadagnato la democrazia, dal momento che una corporazione di ufficiali di milizia *part-time* avrebbe potuto esercitare un'influenza politica occulta, e comunque assai meno controllabile di quella, in Italia marginale, esercitata dagli ufficiali di carriera. Nonostante le suggestioni che l'ipotesi di una severissima selezione dei quadri Ufficiali per ridurne il numero a pochi eletti destinati all'alta direzione della guerra, poteva esercitare su qualche giovane ufficiale che si sentiva chiamato a un singolare destino, era del tutto impensabile che il corpo Ufficiali, e i generali che ne traevano autorità morale e perfino politica, potessero restare inerti di fronte a una simile prospettiva malthusiana.

Per queste ragioni la vera questione fu appena sfiorata, quasi soltanto da Marazzi, e immediatamente lasciata cadere. Ma se si rinunciava a porre la questione dei quadri del nuovo esercito, dando per scontato che dovessero essere di carriera, tutto il dibattito sulla nazione armata veniva fatalmente ricondotto alla pura e semplice questione sulla durata della ferma: e in questa prospettiva non si può negare che il punto di vista di Segato, il quale identificava in sostanza la nazione armata con l'esercito a larga intelaiatura e a ferma infra-annuale, cioè di fatto con quello previsto dagli ordinamenti postbellici, fosse pienamente legittimo.

Ancorato com'era ad una terminologia ambigua e obsoleta, irrimediabilmente condizionato da una interpretazione ideolo-

gica e storicamente erronea degli insegnamenti militari della prima guerra mondiale, il dibattito sulla nazione armata non poteva che sfociare nella pura e semplice riconferma dei fondamentali criteri ordinativi del passato; soffocando gli sforzi degli autentici riformatori dell'Esercito, fossero essi pubblicisti come Gatti, Pentimalli, Bencivenga, Zaccaria o responsabili della politica militare, come i generali Di Giorgio, Ferrari e Grazioli, i quali non soltanto seppero mettere a fuoco una corretta lettura della recente esperienza bellica, ma misero in questione il dogma «numerista», accettando di commisurare l'intelaiatura di pace alle effettive disponibilità finanziarie anche a costo di dover perciò ridimensionare l'indice di mobilitazione di 60 divisioni[60].

L'eccessiva focalizzazione sugli aspetti politici della questione dell'ordinamento, e la sottovalutazione degli aspetti tecnici, hanno impedito a Rochat di cogliere il filo conduttore che lega tra loro gli interventi sopra ricordati e il progetto di ordinamento Di Giorgio, che, come più avanti si dirà, egli mostra di avere complessivamente frainteso.

L'idea di fondo del pensiero militare riformista degli anni venti, non soltanto italiano, era che la guerra totale avesse dimostrato l'obsolescenza della mobilitazione militare, scopo determinante degli ordinamenti prebellici. Da una lato la pianificazione incentrata sulla mobilitazione aveva condotto alla guerra di trincea, ossia alla neutralizzazione reciproca degli eserciti di massa, togliendo alle operazioni ogni dimensione strategica e ogni carattere risolutivo, e trasformando il conflitto in una insostenibile guerra d'usura: con la conseguenza di azzerare le superiorità tecnico-militari e di potenziare quelle economiche, segnando in tal modo la sorte delle nazioni povere e non autosufficienti, destinate alla sicura sconfitta e alla rivoluzione interna, come gli Imperi centrali, oppura costrette, come l'Italia, ad un ruolo subordinato nel campo delle potenze economiche occidentali. Dall'altro lato la mobilitazione militare si era rivelata concorrenziale con quella civile, sottraendole risorse, capitale e forza lavoro (di ciò costituiva un riflesso la questione degli esoneri e della militarizzazione). Mentre la mo-

bilitazione civile, cioè la razionale massimizzazione delle capacità economiche e produttive nazionali resa indispensabile dalla guerra totale, aveva dovuto essere improvvisata conflitto durante, con conseguente spreco di tempo e di risorse, duramente pagato in termini di efficacia dello strumento operativo e di tenuta degli assetti sociali.

In questa prospettiva gli eserciti di mobilitazione, sia quelli di milizia che quelli «a larga intelaiatura», apparivano del tutto inadeguati alle esigenze strategiche delle nazioni europee, nessuna delle quali, come notava Gatti, avrebbe potuto sostenere i costi economici e sociali di una nuova guerra d'usura.

Era il principio stesso della «nazione armata», qualunque ne fosse l'accezione, a venir messo radicalmente in questione: nella guerra dell'età industriale il potenziale da convertire in forza bellica e da gettare immeditamente nel conflitto precedendo la mobilitazione altrui, in modo da ottenere rapidamente la vittoria, non era più quello militare, bensì quello produttivo. Alle forze militari competevano due funzioni distinte e complementari: da un lato quella di neutralizzare l'offesa avversaria portata contro l'apparato produttivo e la volontà politica di resistenza, cioè la difesa militare della mobilitazione civile: e dall'altro lato quella di ottenere la decisione del conflitto attraverso la sorpresa e il potenziamento della capacità operative. Alle due funzioni corrispondevano due aliquote, di entità e configurazione diversa: più tradizionale quella difensiva, basata sul numero anziché sulla qualità, predisposta fin dal tempo di pace ma attivata soltanto in caso di guerra; di tipo completamente nuovo quella offensiva, di dimensioni ridotte ma qualitativamente efficiente, operativa fin dal tempo di pace e pronta ad azioni offensive immedite fin dall'inizio delle ostilità, relativamente svincolata dalla mobilitazione generale.

Sulla configurazione di questa seconda aliquota le idee degli innovatori erano ancora confuse: ne sono state tentate varie classificazioni, tra cui quelle assai penetranti proposte nel 1932 dal tenente colonnello Rocco Morretta in un libro che ebbe diffusione anche all'estero[28]. Sostanzialmente a questa prospettiva possono essere ricondotte tre correnti di pensiero, le prime

due caratteristiche degli anni Venti, e la terza degli anni Trenta, benché anch'essa risalente al decennio precedente: a) la teoria del potere aereo, o del bombardamento strategico aerochimico, che assegnava alle forze armate «di superficie» (terrestri e navali) la funzione esclusivamente difensiva: una teoria legata ai nomi di tecnici come Mitchell e Trenchard e di amatori come Douhet o de Seversky[29]; b) la teoria del doppio esercito, o esercito «lancia e scudo», che assegnava il ruolo decisivo a una forza professionale di ridotte dimensioni (costituita da militari di carriera oppure da coscritti a ferma lunga), traeva esempio dalla *Reichswehr* di von Seeckt, fu proposta in Francia soprattutto da De Gaullle[30], e costituiva il filo conduttore del pensiero militare riformista italiano dei primi anni venti; c) la teoria del piccolo esercito meccanizzato, che deriva in parte dalla precedente e in parte dagli studi sull'impiego operativo dei carri armati, diffusa da autori come Liddell Hart e Fuller[31], presente anche in Francia e in Italia nel dibattito che oppose i fautori della «meccanizzazione» a quelli della «motorizzazione»[32], e tradotta in concreto modello ordinativo e dottrina d'impiego, basata sulla cooperazione aeroterrestre (binomio stuka-panzer), da Guderian[33].

Tre furono i concetti nuovi coniati dal pensiero militare riformista italiano dei primi anni Venti: quello di «nazione organizzata per la guerra», sostituito a quello ormai obsoleto e ambiguo di «nazione armata»; quello di «difesa nazionale», come responsabilità del Governo e non più del Comando supremo; e quello di «esercito lancia e scudo».

Il primo di questi concetti, che corrisponde a quello di «nazione preparata» utilizzato da Douhet nel 1923, ricorre nel titolo di un volume pubblicato nel 1922, «con ritardo di alcuni mesi», dal tenente colonnello Natale Pentimalli[34], e ricevette consacrazione ufficiale nella legislazione sulla «organizzazione della nazione per la guerra» promossa dal generale Di Giorgio, la cui importanza è del tutto sfuggita a Rochat[35]. Il criterio informatore della «nazione organizzata» consisteva nella predisposizione fin dal tempo di pace degli strumenti giuridici e statistici che consentissero una ordinata e integrale mobilita-

zione civile, con il passaggio non solo dell'Esercito e della Marina, ma di tutti i settori della pubblica amministrazione e dell'economia nazionale dallo stato di pace allo stato di guerra. Come diceva efficacemente il maggiore Amedeo Zaccaria[36], all'obbligo generale del servizio militare, presupposto dalla nazione armata, la nazione organizzata sostituiva l'obbligo generale di concorrere alla difesa nazionale, senza particolari limitazioni di sesso, di età e di specifica idoneità fisica al servizio militare: «ogni cittadino mobilitato deve essere assegnato, in caso di guerra, al posto in cui egli può essere impiegato con maggiore utilità per la difesa nazionale». Anche nell'aliquota più direttamente destinata a impieghi militari, secondo Pentimalli, le caratteristiche industriali assunte dalla moderna guerra «di macchine» avevano ridotto la specificità dell'addestramento militare: l'esercito poteva infatti avvalersi di molte specializzazioni tecniche proprie delle attività civili, senza dover provvedere in proprio alla formazione degli specialisti.

Veniva meno la funzione dell'esercito come «scuola di guerra della nazione», e si ridimensionava l'esigenza dell'«educazione militare», in nome delle quali si erano tradizionalmente giustificati la ferma lunga e l'elevato livello della forza bilanciata. Sia la ferma che la forza bilanciata potevano, in questa nuova prospettiva, essere ridotte a livelli compatibili con la riduzione delle spese militari, imposta dalla riconversione della spesa pubblica a scopi di sviluppo economico e di redistribuzione sociale.

Pur mettendo in rilievo la fondamentale differenza del pensiero di Pentimalli rispetto a quello dei nostalgici della nazione armata, come Marazzi, Ferruccio Botti ricorda come anche Pentimalli dedicasse molte pagine alla celebrazione dell'esercito di milizia basato sulle ferme puramente addestrative: ma avanza «la legittima ipotesi» che anche Pentimalli, come altri esponenti del pensiero militare riformista del periodo, «desse alla nazione armata soltanto un rilievo verbale, in omaggio al dibattito politico allora in corso nel paese, e la cui influenza egli voleva utilizzare in apppoggio alle proprie idee»[37]. Rilievo analogo a quello fatto da Rochat a proposito del lip-homage alla

nazione armata prestato da altri autori, come Angelo Gatti e Roberto Bencivenga[38], nonché dallo stesso generale Di Giorgio[39].

L'esercito di mobilitazione a larga intelaiatura, con reggimenti-quadro attivati solo 4 mesi all'anno nel periodo estivo con l'afflusso della massa di reclute, di fatto non più soggette a richiami periodici, era concepito, secondo l'efficace formula coniata dal generale Bencivenga[40], esclusivamente come uno «scudo» cioè come l'elemento difensivo della complessa macchina militare. Di Giorgio si spingeva certo ad affermare, nel corso dell'accesa polemica sollevata dall'establishment militare contro il suo progetto di ordinamento, che in condizioni di assoluta sicurezza internazionale, legate anche all'esito delle iniziative di disarmo collettivo in Europa, l'intero ordinamento di pace dell'Esercito avrebbe potuto coincidere con l'aliquota dello «scudo»[41]; affermazione teoricamente ineccepibile, ma che appare diretta soprattutto a guadagnare al proprio progetto di ordinamento il sostegno di immagine che egli, forse intempestivamente, credeva che ancora nell'inverno 1924-1925 potesse derivare dal mito della nazione armata.

In realtà il vero elemento innovatore di quelle proposte e di quel progetto stava nella richiesta di affiancare allo «scudo» l'altra indispensabile componente dell'Esercito, che Bencivenga chiamava la «lancia»: una aliquota pari da un quarto alla metà delle forze esistenti, composta da Divisioni e reggimenti operativi fin dal tempo di pace, in cui concentrare la maggior parte delle risorse finanziarie e l'élite degli ufficiali di carriera, reclutandone il personale di truppa mediante la coscrizione selettiva a ferma lunga, o relativamente lunga. La «lancia» non avrebbe dovuto avere soltanto meri compiti di «copertura» della mobilitazione: stanziata in prossimità delle frontiere, esonerata dai compiti territoriali, di presidio e di ordine pubblico, provvista di scorte sufficienti e con organici poco al di sotto di quelli di guerra, avrebbe dovuto costituire una forza di «difesa avanzata», utilizzabile per azioni rapide a carattere preventivo, secondo concetti che in qualche modo prefiguravano già quelli adottati negli anni Cinquanta dalla NATO.

La relativa assenza di minacce potenziali immediate alle

frontiere alpine consentiva di pianificare l'entità della «lancia» in riferimento non tanto ad immediate esigenze operative quanto alle disponibilità effettive di bilancio, e dunque secondo un embrionale criterio di costo-efficacia che avrebbe potuto invertire l'opposta tendenza della pianificazione militare italiana.

Due erano gli orientamenti sul rapporto ottimale tra «scudo» e «lancia» nell'ordinamento di pace. Quello più conseguente, sostenuto da Gatti e Bencivenga, era di mantenere in vita in tempo di pace, concentrandovi quasi tutta la forza bilanciata disponibile (calcolata a 150 mila uomini, pari a un contingente di circa 240-210 mila uomini con ferma di 8-9 mesi), esclusivamente la «lancia», lasciando allo «scudo» esclusivamente pochi nuclei di mobilitazione delle riserve (istruite o semplicemente arruolate), da attivare saltuariamente e parzialmente per qualche esercitazione, e mobilitare in caso di guerra. A questo orientamento potevano essere ricondotti i generali, non solo dichiaratamente e attivamente fascisti, come Asclepia Gandolfo, comandante generale della MVSN[42], ma anche di sentimenti democratici, come Luigi Capello[43], Pietro Gramantieri[44] e Fulvio Zugaro[45], che salutarono l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale come «non superabile applicazione del concetto mazziniano della Nazione Armata». Nella loro prospettiva la MVSN, attenuando progressivamente la sua caratteristica di «partito armato» del fascismo, si sarebbe trasformata in una sorta di nuova Guardia Nazionale a reclutamento volontario, che avrebbe dovuto svolgere in tempo di pace, praticamente senza costo alcuno, le funzioni dello «scudo», o esercito territoriale, e riconfluire ordinatamente in caso di guerra, a norma dell'art. 7 del decreto istitutivo 14 gennaio 1923 n. 31, in seno alle Forze Armate. Questa funzione di «supplenza» dell'elemento «scudo» in tempo di pace svolta dalla MVSN, avrebbe consentito all'Esercito di dedicare tutte le proprie risorse all'elemento «lancia». L'argomento fu effettivamente invocato nel 1926-1927 per risolvere il nodo della difesa contraerea territoriale, che il capo di S. M. dell'Esercito, generale Ferrari, calcolava avrebbe assorbito i due terzi o i tre quarti delle risorse finanziarie e di personale dell'Eser-

cito, e il cui onere fu invece assunto dalla MVSN, con una pseudo-soluzione di facciata, anche se in fondo meno dannosa di quanto poteva apparire nell'immediato.

L'esercito tutto «lancia» presentava però una contraddizione di fondo: data una forza bilanciata di 150 mila uomini e un contingente pari a circa la metà del gettito di leva (240-210 mila uomini), essa avrebbe dovuto reclutare la componente truppa tra coscritti a ferma ridotta a soli 8 o 9 mesi. Il presupposto del piccolo esercito era che fosse «di qualità»: quello di La Marmora, di forza analoga, si basava su una ferma di 5 anni e su una aliquota non indifferente di soldati «d'ordinanza» con ferma di 8 e anche più anni. Anche tenuto conto della migliore qualità delle reclute degli anni Venti rispetto a quelle di sessant'anni prima, indubbiamente 8 o 9 mesi erano pochi per consentire l'addestramento di 2° e 3° ciclo e determinare l'effetto «educazione militare».

Il modello incontestato di esercito «tutto lancia» era a quell'epoca la *Reichswehr* di von Seeckt, la cui struttura non era stata liberamente scelta dalla Germania ma imposta nel trattato di pace di Versailles, che aveva obbligato la Germania a rinunciare alla coscrizione obbligatoria e aveva cercato di prevenire una riedizione del vecchio trucco del «Krümpersystem» escogitato dalla Prussia nel 1808 per eludere i limiti stabiliti dalla Convenzione di Parigi, obbligandola a formare l'esercito con volontari vincolati a una ferma di ben 12 anni, in modo da privarla di riserve addestrate. Tuttavia la Germania disponeva, oltre all'esercito «tutto lancia», anche di uno «scudo», di fatto costituito dai 300 mila uomini dei *Freikorps* (disciolti solo sulla carta) e delle organizzazioni paramilitari, la cosiddetta «Reichswehr nera». È possibile che i generali Capello, Gramantieri e Zugaro considerassero la MVSN come l'equivalente italiano della «Reichswehr nera», destinata a supplire all'impossibiltà (giuridica in Germania, e finanziaria in Italia) di mantenere in vita anche la componente «scudo» dell'Esercito. Bencivenga, e soprattutto Gatti, consideravano un errore degli Alleati, come avrebbe più tardi rilevato anche Liddell Hart, l'aver imposto alla Germania quel tipo di esercito, «spingendola così a mo-

dernizzare le strutture del vecchio esercito imperiale, e a creare le migliori premesse per preparare con quei 100 mila uomini vincolati al servizio per tanto tempo, altrettanti ottimi ufficiali e sottufficiali».

Come la «lancia» italiana coi suoi 8-9 mesi di ferma e i suoi 20 mila ufficiali potesse avvicinarsi per qualità alla «lancia» tedesca formata di 100 mila professionisti e 4 mila selezionatissimi ufficiali, Gatti e Bencivenga non dicevano. Sta di fatto che di una possibile abolizione della coscrizione obbligatoria in tempo di pace, o almeno di una sua integrazione con una aliquota di militari di truppa a lunga ferma, in Italia allora nessuno parlava. Perfino la Marina, cioè la Forza Armata che attraverso il Corpo Reale Equipaggi Militari disponeva di una consistente aliquota di militari di truppa a lunga ferma, considerava irrinunciabile la coscrizione obbligatoria, fino al punto di farne una delle quattro «condizioni» dell'adesione italiana alle riduzioni del naviglio di guerra in discussione a Washington[46]. Il volontariato era divenuto estraneo alla tradizione militare e al costume sociale italiani dopo le riforme di Ricotti e di Mezzacapo. Perfino i carabinieri e i sottufficiali erano stati mantenuti fino ai primi anni del dopoguerra nella condizione del «precariato» militare, attraverso il sistema delle ferme speciali e delle rafferme con o senza premio, e solo negli anni Venti si fece il gran passo di prevedere specifici ruoli organici e una specifica progressione di carriera, unendovi lo stato giuridico e il trattamento di quiescenza assicurato. Dall'esercito smobilitato si sarebbero forse potuti attingere un po' di volontari: ma una aliquota consistente fu assorbita dall'aumento degli organici dei carabinieri, della guardia di finanza e delle guardie di città, nonché dalla creazione della Regia guardia per la pubblica sicurezza e dall'Aeronautica. Inoltre nelle condizioni finanziarie era del tutto impensabile che la mano d'opera a basso costo fornita dalla coscrizione obbligatoria potesse essere rimpiazzata da mano d'opera volontaria, che avrebbe dovuto essere retribuita a livelli tali da incentivare il reclutamento, anche se non necessariamente competitivi con quelli di altri impieghi.

Oltre alla scarsa qualificazione militare conseguibile con una ferma di 8-9 mesi, altro motivo di squilibrio del modello italiano di esercito «tutto lancia» era costituito dall'eccessivo numero degli ufficiali di carriera, la cui proporzione rispetto alla forza bilanciata era il triplo di quella della *Reichswehr*, e che era il doppio del numero commisurato alle esigenze di inquadramento delle poche unità destinate a rimanere in vita, e di funzionamento dei nuclei di mobilitazione della componente «scudo». Nelle condizioni politiche dell'Italia non era seriamente pensabile di poter procedere a severe riduzioni dei quadri e al blocco delle carriere. Queste ultime resero anzi necessario trasformare la tradizionale piramide in un cilindro, e ricorrere ad aumenti degli organici per completare i quadri inferiori.

Questi squilibri spiegano come potesse determinarsi un diverso orientamento in merito all'ordinamento di pace del modello «lancia» e «scudo». Anziché concentrare tutte le risorse finanziarie e di personale sull'elemento «lancia», questo secondo orientamento pensava di suddividerle più o meno al cinquanta per cento tra le due componenti, creando per così dire un «esercito a due velocità». In questo modo l'aliquota di ufficiali esuberante rispetto alle esigenze di inquadramento delle unità «lancia», dimezzate rispetto a quanto previsto dall'ordinamento «tutto lancia», avrebbe potuto essere destinato all'inquadramento delle unità «scudo», attivate soltanto nei mesi estivi e per il restante periodo tenute in posizione «quadro». Il sistema, che prevedeva la ferma differenziata (con funzione anche operativa per le unità «lancia», e con funzione solo addestrativa per le unità «scudo»), era indubbiamente meno razionale e più costoso di quello suggerito da Gatti e Bencivenga, ma indubbiamente più realistico, tenuto conto dei concreti condizionamenti.

L'idea era stata avanzata nel 1920 dal progetto, definito ufficialmente di «nazione armata», messo a punto dalla Commissione parlamentare consultiva per la riforma dell'esercito, presieduta dall'onorevole Gasparotto. Prevedeve una forza bilanciata di 150 mila uomini, di cui 80 mila per le forze di co-

pertura equivalenti a 8 Divisioni, e 70 mila per 18 centri di istruzione e mobilitazione da attivare solo nel periodo estivo. Alle forze di copertura dovevano essere destinati ogni anno 160 mila coscritti con ferma semestrale, e alle forze di istruzione 70 mila coscritti con ferma di soli due mesi.

Sostanzialmente analogo il progetto di Pentimalli, che tuttavia elevava a 9 mesi la ferma nelle forze di copertura (prevedeva 12 divisioni di 6 mila uomini) e a tre mesi la ferma nei campi di istruzione (che voleva ridotti a 10). Bencivenga invece proponeva 15 divisioni di 10 mila uomini, con ferma unica di 9 mesi e senza ferme ridotte.

Il progetto Di Giorgio, sul quale ritorneremo più oltre, prevedeva invece una ferma molto più differenziata: 18 mesi nelle forze «lancia» e 4 mesi nei reggimenti «scudo». Inoltre non specificava il numero delle unità operative, lasciandolo alla discrezionalità del governo, a seconda delle risorse e della forza bilanciata disponibile, in modo da eludere il controllo parlamentare sulla pianificazione militare determinato dalla riserva di legge sull'ordinamento dell'Esercito.

Vedremo adesso, nei successivi paragrafi, contro quali difficoltà queste idee e questi progetti si scontrarono e come concretamente si sviluppò la questione dell'ordinamento dell'Esercito.

I criteri della pianificazione militare e gli ordinamenti dell'Esercito dal 1919 al 1922: gli ordinamenti «provvisori» (Albricci e Bonomi), il progetto della commissione parlamentare consultiva (Perla) e il progetto Gasparotto

Fino al 1940 la pianificazione delle forze terrestri, differentemente da quella delle forze navali ed aeree, è stata risultante dall'interazione tra un elemento «rigido» (l'ordinamento dell'Esercito, includente anche la determinazione del numero delle unità e delle tabelle organiche del personale di carriera), e un elemento «flessibile» (la forza bilanciata, cioè l'entità del personale di leva alle armi, e i programmi di armamento, general-

mente realizzati attraverso finanziamenti straordinari aggiuntivi al bilancio ordinario, concepito come bilancio di puro e semplice «mantenimento»): relativamente stabile nel tempo il primo elemento, variabile di anno in anno il secondo, entrambi formalmente sottoposti al controllo politico e parlamentare attraverso la la riserva di legge sull'ordinamento e sul bilancio, per quanto di fatto il controllo politico, o almeno quello più propriamente parlamentare, avesse modo di esercitarsi solo in limiti contenuti, e quasi esclusivamente in riferimento all'elemento «rigido». (Il controllo politico sull'elemento «flessibile» era invece esercitato dal Consiglio dei ministri, attraverso il bilanciamento delle diverse esigenze rappresentate dai ministri della Guerra e delle Finanze).

Non v'è dubbio che nella politica militare italiana il peso determinante fosse tradizionalmente esercitato dall'elemento «rigido» della pianificazione. La riserva di legge sul numero delle unità (dal Corpo d'Armata al Reggimento, e talora perfino alle minori unità di livello compagnia), che datava dal 1873, costituiva una garanzia più per gli enti responsabili della pianificazione tecnica (Ministero della guerra e poi, in misura crescente dopo le riforme del 1908, lo Stato Maggiore dell'Esercito), che per il controllo parlamentare. Ancora nel 1924, come meglio vedremo più avanti, il generale Di Giorgio sottolineava il condizionamento determinante esercitato (a suo avviso negativamente) sulla pianificazione militare successiva dall'aumento del 20 per cento delle Grandi unità-base (due corpi d'Armata) deciso nel 1882[47].

Il ruolo determinante dell'elemento «rigido» su quello «flessibile», cioè il condizionamento esercitato dall'ordinamento sulla forza bilanciata e sui programmi, non rispondeva tanto ad esigenze tecniche e strategiche, quanto ad esigenze di rafforzamento politico dell'istituzione militare nei confronti del parlamento, e soprattutto del governo. Le esigenze di carattere tecnico e strategico avrebbero imposto semmai di accrescere la «flessibilità» della pianificazione, riducendone gli elementi di «rigidità», come si proponeva appunto il progetto di ordinamento Di Giorgio che esamineremo più avanti in questo stesso

capitolo, e come in effetti sarebbe avvenuto nel secondo dopoguerra, con la sostanziale abrogazione della riserva di legge sul numero delle unità operative dell'Esercito, analogamente al criterio da sempre in vigore per quelle della Marina e dall'Aeronautica (queste ultime, ad alta intensità di capitale e bassa intensità di mano d'opera, sono state sempre determinate dal numero dei sistemi d'arma approvvigionabili, in modo da imporre necessariamente la coincidenza tra pianificazione operativa e programmazione finanziaria).

In realtà il fatto che le leggi di ordinamento dell'Esercito fissassero il numero delle unità operative da mantenere in tempo di pace, e perfino (fino all'ordinamento Spingardi del 1910) quello delle unità di M.M. e M. T. da costituire per mobilitazione, appare diretto soprattutto a vincolare governo e parlamento alla concessione dei crediti necessari al mantenimento di una forza bilanciata e all'approvvigionamento di sistemi d'arma a livelli adeguati all'entità delle forze previste dalla legge di ordinamento. In pratica si scelse, tra il 1873 e il 1940, di adottare un doppio regime per giungere all'approvazione definitiva della pianificazione, uno «rigido», dato dalla legge di ordinamento, relativamente alla pianificazione operativa, e uno «flessibile», derivante dal bilancio ordinario e straordinario, relativamente alla programmazione finanziaria. Si trattò di una sorta di «politica del carciofo», consistente nel far approvare dal governo e ratificare dal parlamento anzitutto gli elementi meno contestabili, in quanto determinati da criteri tecnici e strategici difficilmente valutabili da profani, e rinviare al meccanismo di formazione del bilancio annuale la determinazione degli oneri finanziari, nella speranza (più che nel vero e proprio convincimento) di poter mettere governo e parlamento di fronte a scelte obbligate. Anche se le uniche consistenti resistenze alle richieste di finanziamento presentate dal ministro della Guerra vennero costantemente, nella politica militare italiana, dal ministro delle Finanze, mentre dal parlamento venne semmai un sensibile appoggio al richiesto aumento delle spese militari (talora determinato anche dal lobbismo dell'industria militare), era fatale che le aspettative del ministro della Guerra restassero

più o meno costantemente e largamente deluse dal livello dei crediti effettivamente concessi per la forza bilanciata e per i programmi di armamento. E poiché da una parte non c'era modo di ridimensionare l'entità delle forze se non attraverso una complessa modifica legislativa, e dall'altro non si voleva, permanendo la speranza che il prossimo governo e la futura congiuntura economica avrebbero consentito in un avvenire indeterminato di raccordare le intenzioni con le effettive disponibilità, si credeva possibile per l'immediato mantenere una struttura sovradimensionata rispetto alle risorse, cronicizzando così una situazione perennemente transitoria.

Che questo fosse effettivamente il calcolo dei pianificatori militari lo suggerisce abbastanza esplicitamente l'affermazione, contenuta in uno dei documenti preparatori del primo ordinamento «provvisorio» del dopoguerra, quello che va sotto il nome del ministro Albricci, secondo la quale la determinazione del numero di unità da tenere in vita in tempo di pace era «relativamente indipendente» dal livello della forza bilanciata e dalla durata della ferma[48]; due variabili che invece avrebbero dovuto essere tenute presenti accanto all'altra variabile, l'unica ad essere stata presa in considerazione, costituita dal rapporto ottimale (calcolato pari a 2:1) tra unità da tenere in vita e unità aggiuntive da costituire in caso di mobilitazione per raggiungere un obiettivo di forza corrispondente al livello massimo di mobilitazione raggiunto durante il recente conflitto.

Naturalmente non mancano argomenti, anche di notevole peso, per sostenere che la pianificazione operativa, essendo dettata da ragioni di carattere strategico (obiettivi nazionali e minaccia potenziale), dovesse in linea di principio condizionare il livello delle risorse umane e finanziarie ad essa destinabili. Ed è anche evidente che una automatica riduzione delle forze unicamente rapportata alle risorse concesse dal governo e dal parlamento avrebbe innescato una spirale politica di riduzioni progressive, a meno di ottenere una sensibilizzazione della classe politica e dell'opinione pubblica, altamente improbabile e incerta in tempo di pace, e soprattutto in un momento in cui la fluidità della situazione internazionale rendeva molto difficile

determinare in modo obiettivo e quasi «scientifico» le esigenze strategiche da soddisfare.

Del resto l'equilibrio strategico (basato prima della grande guerra sulla corsa al riarmo, e nel primo decennio postbellico sul negoziato per il disarmo) sembrava rendere assai remota l'ipotesi di un attacco di sorpresa, assicurando al governo ampi margini di iniziativa politica e militare per rafforzare all'occorrenza l'esercito attraverso la mobilitazione. In questa situazione appariva, ed era in gran parte realmente accettabile una struttura a «larga intelaiatura», derivante dal sovradimensionamento delle unità attive rispetto alla forza bilanciata disponibile.

Una struttura di questo tipo avrebbe potuto conservare una relativa efficienza, ma a condizione che all'enfasi sulla mobilitazione si accompagnassero provvedimenti adeguati per renderla possibile, in particolare approvvigionando scorte logistiche e armamenti adeguati per le unità semiattive e per quelle da costituire alla mobilitazione. Ma di fatto la struttura «a larga intelaiatura» finiva per consumare risorse, penalizzando le esigenze della mobilitazione e, circostanza ancora più grave, quelle dell'ammodernamento e del potenziamento. In pratica lo strumento militare tendeva a ridursi alla semplice facciata.

Giorgio Rochat ha sostenuto che l'ordinamento «provvisorio» del 1919 riconfermava immutato il vecchio esercito «di caserma» d'anteguerra, e non si proponeva «affatto di creare un esercito per la guerra», bensì di far riprendere all'esercito «la sua tradizionale funzione di tutore dell'ordine pubblico»[49].

Questa tesi suscita tre rilievi. Anzitutto uno di carattere terminologico: Rochat infatti usa l'espressione «esercito di caserma» come sinonimo del più generico «esercito permanente», attribuendogli implicitamente una connotazione lievemente dispregiativa, quasi a suggerire che si trattava di una struttura costosa e al tempo stesso militarmente inefficiente. Nel linguaggio tecnico-militare dell'Ottocento, «esercito di caserma» era invece sinonimo di «esercito di qualità», di dimensioni relativamente ridotte, con organici di pace relativamente vicini a quelli di guerra, relativamente indipendente dalla mobilitazione e pronto a operare con scarso preavviso, basato su personale volon-

tario o di leva a lunga ferma: l'espressione connotava il modello «francese», e veniva riferita in particolare all'esercito di Napoleone III e a quello di La Marmora (1854-1871). In questa accezione, moderni eserciti «di caserma» sono quelli dei paesi europei continentali dell'alleanza atlantica concepiti per la «difesa avanzata». Come abbiamo visto, la struttura assunta dall'esercito italiano con le riforme di Ricotti e Mezzacapo era invece quella di un esercito di mobilitazione sia pure del tipo «a larga intelaiatura» (cioè con un corpo di ufficiali di carriera a organico rinforzato e una ferma non esclusivamente addestrativa) anziché del tipo «esercito-milizia».

Il secondo rilievo riguarda la tesi della «continuità» tra la struttura d'anteguerra e quella postbellica. Indubbiamente entrambe erano ispirate al medesimo principio dell'esercito «di mobilitazione» a larga intelaiatura. Ma nel dopoguerra questa caratteristica fu ulteriormente esasperata, perché il numero delle unità di base (2.012 compagnie-squadroni-batterie nell'ordinamento del 1910) fu incrementato inizialmente del 25 per cento (ordinamento del 1919), mentre il livello della forza bilanciata (che aveva raggiunto i 250 mila uomini nell'esercizio finanziario 1913-1914 e i 275 mila in quello successivo) fu, almeno teoricamente, ridotto del 16 per cento (a 210 mila uomini) e si arrivò a ipotizzarne una riduzione addirittura del 30 per cento (a 175 mila uomini). Con il risultato che la forza media delle minori unità, che nell'anteguerra era poco al disopra dei 100 uomini (pari a metà degli organici di guerra), avrebbe dovuto scendere, secondo i progetti del 1919, a circa 50-70 uomini, cioè a circa un terzo o un quarto degli organici di guerra. Inoltre doveva essere profondamente modificato anche il sistema di reclutamento, perché si doveva passare da una coscrizione selettiva (in cui veniva incorporata meno di metà degli idonei) e da un sistema di ferme differenziate con un massimo di 24 mesi (con due classi di leva contemporaneamente alle armi), ad una coscrizione generalizzata (con l'incorporazione di tutto il gettito utile di leva) e ad una ferma unica di otto mesi, con l'abolizione delle categorie e dei titoli per l'ammissione alla ferma

ridotta, integrata dall'istruzione «premilitare» obbligatoria o almeno il più possibile estesa.

Ciò avrebbe determinato, e in parte determinò effettivamente, rilevanti mutamenti nella struttura e nelle funzioni dell'esercito e del servizio militare. Da un lato, con otto mesi di ferma e con la riduzione della forza media delle minori unità a un terzo o a un quarto degli organici di guerra, tutta l'attività dell'esercito avrebbe dovuto essere diretta unicamente all'addestramento e alla produzione di riserve istruite per la mobilitazione. Dall'altro la forza alle armi in tempo di pace non sarebbe stata più disponibile per l'impiego in compiti extramilitari, e in primo luogo per l'impiego in ordine pubblico. Che l'esercito fosse definitivamente esonerato da questo compito, salvo ovviamente circostanze straordinarie ed eccezionali, era del resto una delle precise ed esplicite condizioni poste dai vertici militari, assieme a quella dell'istruzione «premilitare» obbligatoria, per accettare la riduzione della ferma[50]. E questa richiesta fu in parte soddisfatta con l'aumento degli organici dell'Arma dei carabinieri ad un livello doppio di quello d'anteguerra e con l'istituzione della Regia Guardia per la pubblica sicurezza, con un organico di 25 mila uomini[51]. Non si può dunque concordare con Rochat — ed è questo il terzo rilievo alla sua tesi — che l'esercito di mobilitazione delineato dai progetti del 1919 fosse stato concepito per la tutela dell'ordine pubbblico e non per la guerra. La struttura delineata nel 1919 era di fatto radicalmente diversa da quella del 1910, quando si pensava ad una mobilitazione limitata a un milione di uomini. L'obiettivo dichiarato e oggettivamente perseguito dal nuovo ordinamento di pace era quello di riprodurre fin dal momento iniziale della mobilitazione l'esercito di oltre due milioni di uomini del 1918: non era il modello dell'esercito d'anteguerra a condizionare i programmi del 1919, quanto l'esigenza di razionalizzare l'eredità della recente mobilitazione.

L'ordinamento del 1919 era dichiaratamente «provvisorio», come del resto quello del 1920: ma è chiaro che le scelte da esso operate avrebbero condizionato ogni futura evoluzione.

Le scelte fondamentali presero corpo già durante la guerra,

probabilmente durante il 1917, quando si cominciarono a delineare le dimensioni che avrebbe dovuto assumere il corpo ufficiali con il ritorno sul piede di pace. Tuttavia il parametro fondamentale, cioè l'entità dell'«indice di mobilitazione», fu fissato ufficialmente da Diaz nel febbraio 1919[52].

Come si è detto, l'indice di mobilitazione prevedeva 60 Divisioni ternarie (su 3 reggimenti e 9 battaglioni), corrispondenti a una forza di circa 2 milioni di uomini: il doppio di quello previsto nel 1915, e corrispondente al massimo dello sforzo bellico italiano raggiunto nel 1917, allo scopo di gettare fin dall'inizio del conflitto l'intero potenziale militare nazionale sul piatto della bilancia, e di risolvere così il più rapidamente possibile la guerra.

Fin dal periodo 1870-1914 in tutti gli eserciti europei si considerava che il rapporto ottimale tra l'intelaiatura di pace e l'indice di mobilitazione fosse di 2 a 1: ad ogni Corpo d'Armata su 2 Divisioni doveva corrispondere una Divisione di milizia mobile o di Landwehr. L'indice di mobilitazione a 60 Divisioni comportava pertanto una intelaiatura di pace di 40 divisioni ternarie, più le truppe di copertura (alpini) calcolate pari ad altre 3 Divisioni ternarie.

Ora le 43 Divisioni ternarie corrispondevano a 129 reggimenti, 9 in più di quelli previsti dall'ordinamento Spingardi del 1910. Per non mutare la tradizione ordinativa dell'Esercito, articolata per «Brigate» di 2 reggimenti, e per non aumentare eccessivamente il numero dei comandi, si pensò che in tempo di pace i 129 reggimenti potessero essere raggruppati in 30 divisioni «quaternarie» (54 Brigate di fanteria e 12 reggimenti bersaglieri), più i 9 reggimenti alpini. Si sarebbero così avuti in tutto 69 nuclei di mobilitazione (60 Brigate f. e b., e 9 reggimenti alpini).

È difficile stabilire fino a che punto l'indice di mobilitazione avesse condizionato le dimensioni numeriche del corpo ufficiali effettivi che era destinato a inquadrarlo, oppure non fosse invece a sua volta condizionato da queste ultime.

È questa la tesi di fondo di Rochat, il quale ha giustamente sottolineato come l'elevato numero di ufficiali in S. A. P. in

servizio al termine del conflitto fosse conseguenza della politica delle promozioni e dei reclutamenti di nuovi subalterni praticata durante il conflitto dal Comando Supremo, scartando le diverse soluzioni attuate negli eserciti inglese e americano (promozioni provvisorie per la durata della guerra) e in quelli tedesco e — in misura inferiore — francese (conferimento provvisorio di funzioni di comando superiori al grado)[53].

Così l'esercito che era entrato in guerra con 15.858 ufficiali in S. A. P. (di cui 178 generali e 2.176 ufficiali superiori) ne uscì con un corpo ufficiali di carriera di ben 21.926 unità (di cui 513 generali e 6.387 ufficiali superiori), nonostante i 3.400 ufficiali caduti e gli altri 4 mila che avevano lasciato il servizio attivo durante il conflitto per inidoneità fisica o tecnico-professionale[54], con un aumento di 6.068 unità, pari al 38,3 per cento. Il che poi avrebbe costretto ad operare una delicata e impopolare selezione, soprattutto degli alti gradi: tuttavia, nonostante che nei due anni successivi ben 5.900 ufficiali fossero collocati «in ausiliaria»[55], non si potè evitare il blocco degli avanzamenti e l'invecchiamento del corpo ufficiali, cui pose rimedio soltanto la legge Baistrocchi del 1934.

È chiara la ragione per la quale il Comando Supremo cercò di precostituire fin dal tempo di guerra un aumento di oltre un terzo degli organici dei quadri di carriera. Lo scopo era quello di eliminare una delle cause del ritardo e dell'eccessiva gradualità con i quali l'Esercito italiano potè mobilitare l'intero potenziale militare della nazione, e cioè la mancanza di un numero di ufficiali di carriera adeguato alle esigenze di inquadramento delle nuove unità. La pretesa che la soluzione stesse negli ufficiali di complemento, come sostenevano gli esponenti dell'interventismo democratico (era questa ad esempio la tesi sostenuta da Ferruccio Parri in una «testimonianza» resa a Rochat), era ovviamente fuor di posto: ovvio che tra gli ufficiali di complemento, anche forse soprattutto tra quelli che non scelsero di transitare nei ruoli effettivi, vi fossero persone capaci di comandare battaglioni e reggimenti, e forse perfino Grandi Unità: ma a meno di non istituzionalizzare la figura dell'ufficiale *part-time*, prevalentemente dedito ad attività e professioni ci-

vili ma comunque impegnato in un costante rapporto organico di servizio con l'Esercito (periodi di comando e frequentazione di corsi di livello via via superiore), non ci si poteva attendere di trovare tra gli ufficiali di complemento, all'atto della mobilitazione, un adeguato numero di buoni comandanti di compagnia e di battaglione.

D'altra parte è vero anche che l'«infornata» di subalterni e ufficiali di grado intermedio operata nel corso della guerra non poteva non paralizzare la necessaria selezione dei quadri di carriera, e non ripercuotersi sugli stessi parametri dell'ordinamento di pace. Non è un caso che gli innovatori non dessero all'indice di mobilitazione tutta l'importanza che gli attribuivano invece non solo i tradizionalisti, ma più in generale tutti coloro che avevano concrete responsabilità politiche, e che dovevano anche tener conto delle implicazioni sociali, in termini di occupazione militare, di una eventuale contrazione dell'intelaiatura di pace.

Passarono otto mesi tra le decisioni sui parametri del nuovo ordinamento e la sua concreta traduzione nel regio decreto 21 novembre 1919 n. 2143 (ordinamento denominato «Albricci» dal nome del ministro proponente). Il tempo trascorso si spiega con la resistenza opposta dal governo Nitti, per ragioni finanziarie e politiche, ad accettare una intelaiatura di pace superiore di circa il 10 per cento a quella dell'ordinamento Spingardi.

L'ordinamento prevedeva infatti un bilancio di 1.5 miliardi, una forza bilanciata di 210 mila uomini e una ferma di 12 mesi (sia pure con l'impegno ad una eventuale riduzione a soli 8 mesi). Tutti e tre i parametri erano più elevati di quelli fissati dagli impegni politici (contenimento del bilancio a 1,2 miliardi e della forza bilanciata a 150 mila uomini, riduzione della ferma a 8 mesi e aumento del contingente a 250 mila uomini, corrispondenti all'intero gettito utile di una classe di leva, allo scopo di preparare la transizione alla «nazione armata»).

I Comandi di Grande Unità in tempo di pace avrebbero conservato funzioni miste, territoriali e operative, con l'aumento dei Corpi d'armata da 12 a 15 (essenzialmente per le esigenze territoriali delle regioni annesse: Trentino , Venezia Giulia e

Dalmazia) e delle Divisioni da 25 a 30. Queste ultime avrebbero conservato la struttura «quaternaria» a 2 Brigate, sdoppiandosi alla mobilitazione in 2 Divisioni ternarie. La cavalleria, che allora non si pensava ancora di meccanizzare, fu dimezzata, riducendone le Divisioni da 4 a 2. Le truppe alpine, non comprese nelle 60 Divisioni, restavano ai livelli d'anteguerra, con l'aumento di un battaglione e 3 batterie[56].

La fanteria era incrementata dell'11,7 per cento (da 350 a 391 battaglioni): la cavalleria dimezzata (da 145 a 80 squadroni). L'artiglieria da campagna (ippotrainata) e pesante campale (a traino meccanico) era quasi triplicata dalle 201 batterie (su sei pezzi) dell'ordinamento 1910, a ben 232 gruppi (con 12 pezzi), mentre quella da montagna passava da 24 a 27 batterie e immutato restava il numero di quelle pesanti e da costa. Più o meno raddoppiato anche il genio, che passava da 74 compagnie a 52 battaglioni. I distretti salivano da 88 a 130, venivano istituiti due nuovi corpi (automobilistico e aeronautico) e due nuove specialità della fanteria (carri armati) e dell'artiglieria (antiaerea), mentre i reparti del treno già appartenenti all'artiglieria e al genio erano riuniti in un nuovo Corpo[57]. Complessivamente il numero delle minori unità delle quattro armi e del treno passavano da 2.012 (Spingardi) a oltre 2.500, con un aumento del 25 per cento.

Ma a fronte dell'aumento delle minori unità, si registrava una netta diminuzione della forza bilanciata, imposta dalle restrizioni finanziarie del dopoguerra e dall'impegno del governo Nitti a ridurre la durata della ferma, passando dal sistema delle ferme diffrenziate a seconda delle categorie, alla ferma unica di otto mesi per tutto il gettito utile di leva. In tal modo, come si è detto, veniva teoricamente esasperata la struttura a larga intelaiatura. Va detto però che la riduzione della forza bilanciata e della ferma di fatto erano rinviate al futuro completamento della smobilitazione, mentre l'ordinamento Albricci entrava immediatamente in vigore, potendo avvalersi ancora della ferma biennale e della presenza di una considerevole forza alle armi (490 mila uomini, di cui 266 mila in zona territoriale e 224 mila mobilitati, al 31 dicembre 1919, e 460 mila nel marzo 1920).

Nel febbraio 1919 il Comando supremo sembrava considerare pienamente compatibili una struttura a 60 Brigate e una forza bilanciata di soli 175 mila uomini, cioè il 30 per cento in meno che nel 1914. Il livello della forza bilanciata non era rapportato alla struttura ordinativa o alla disponibilità finanziaria, ma soltanto all'impegno del governo di ridurre la ferma a 8 mesi. Calcolando prudenzialmente il gettito utile di una intera classe di leva, senza più esoneri e sconti di ferma, a circa 250-260 mila uomini, si arrivava, con ferma di otto mesi, a una forza bilanciata di 175 mila uomini.

Secondo Rochat ancora nel luglio 1919 la forza bilanciata di 175 mila uomini non veniva ufficilmente messa in discussione[58]. Purtroppo non è possibile datare con precisione il momento in cui il capo di S. M. dell'Esercito, generale Diaz, si convinse che quel livello era incompatibile con la struttura a 60 Brigate, e, giudicando che quest'ultima non fosse comprimibile, richiese che la forza bilanciata fosse elevata a 210 mila uomini. Questo livello più elevato poneva un delicato problema politico, perché comportava un maggior onere finanziario e al tempo stesso metteva in questione l'obiettivo del governo di ridurre la ferma a 8 mesi: difatti per poter assicurare una forza bilanciata di 210 mila uomini con una ferma di 8 mesi sarebbe stato necessario reclutare ogni anno 315 mila uomini, mentre si calcolava che il gettito utile di ogni classe fosse mediamente di soli 250 mila uomini.

Il definitivo «progetto di ordinamento provvisorio», che giudicava irrinunciabile una forza bilanciata di 210 mila uomini, formulava due ipotesi. La prima, politicamente sgradita, era di adottare la ferma di 12 mesi, riducendola a 8 per alcune aliquote di un contingente calcolato a 230 mila uomini, e di prevedere una spesa ordinaria di 858 milioni. La seconda soluzione, politicamente più praticabile, era di variare nel corso dell'anno la forza dell'esercito, mettendo per quattro mesi all'anno metà dei reggimenti o dei battaglioni in posizione «quadro»: così, con la ferma unica di 8 mesi, una spesa contenuta a soli 726 milioni e un contingente di 255 mila uomini, si sarebbe potuto assicurare una forza bilanciata di 210 mila corrispon-

dente a otto mesi di «forza massima» (225 mila uomini) e quattro mesi di «forza minima» (122 mila uomini). Il progetto osservava che qualora le disponibilità finanziarie fossero risultate inferiori anche ai 726 milioni, si sarebbero dovute prevedere altre economie, quali una ulteriore riduzione della ferma e dei mesi di forza massima, una diminuzione del contingente annuo istruito, la sostituzione di talune scuole d'addestramento, l'abolizione della cavalleria[59]. Da rilevare che in nessun caso si prevedeva di contrarre la struttura a 60 Brigate, ma solo la temporanea riduzione a quadro di un certo numero di reggimenti, a rotazione, nei mesi di forza minima. Il documento suggeriva di escludere dalla fanteria gli «alloglotti», reclutati nei territori di recente annessione, considerati infidi e incontrollabili, e di estendere anche agli alpini il sistema di reclutamento nazionale. Come durante la guerra, il sistema di mobilitazione doveva restare regionale, per accrescerne la rapidità, ma l'afflusso dei complementi mobilitati doveva restare su scala nazionale, in modo da impedire la progressiva «regionalizzazione» dei reggimenti[60].

Il governo Nitti accettò alla fine l'ordinamento proposto dal ministro Albricci: nella relazione che lo accompagnava si faceva riferimento alla ferma a «12-8» mesi, senza ulteriori specificazioni[61]. In effetti la questione era in quel momento piuttosto teorica, dato che l'ordinamento «provvisorio» andava in vigore mentre restavano alle armi ancora 500 mila uomini e l'incerta situazione internazionale non consentiva di fissare scadenze precise per il completamento della smobilitazione.

L'ordinamento Albricci era evidentemente diseconomico. Le dimensioni dell'intelaiatura di pace subivano un aumento, rispetto all'ordinamento Spingardi del 1910, di circa il 10 per cento: infatti il dimezzamento della cavalleria (due comandi di Divisione e 14 reggimenti in meno) era più che compensato dall'aumento dei comandi (3 di corpo d'armata e 5 di Divisione) e delle unità (41 battaglioni di fanteria, 9 reggimenti d'artiglieria, unità contraeree, del genio nonché tutta l'aviazione e gli automobilisti). Al tempo stesso la forza bilanciata era ridotta del 16 per cento (40 mila uomini), e in misura anche più rile-

vante, del 22,2 (60 mila uomini) rispetto alla forza bilanciata dell'E. f. 1914-1915 (270 mila uomini). La forza media subiva così una riduzione complessiva di circa un terzo, scendendo al disotto del limite di operatività per addestramento e ordine pubblico. Il bilancio era invero triplicato (da 425 milioni a 1,5 miliardi): ma evidentemente era un aumento in termini correnti, mentre l'inflazione produceva in realtà un decremento in termini reali. Con tutto ciò l'onere finanziario continuava ad eccedere del 25 per cento le disponibilità (300 milioni in più rispetto ai 1.200 disponibili) e la forza bilanciata ad eccedere del 40 per cento quella corrispondente allo stanziamento di 1.200 milioni (210 mila uomini contro 150 mila).

Ben si comprende quindi perché, nonostante l'approvazione dell'ordinamento Albricci, il ministero e lo stato maggiore proseguissero gli studi per la messa a punto di un secondo ordinamento, che presentasse, al tempo stesso, elementi «definitivi» (stabilità all'intelaiatura di pace) e «provvisori» (bilancio e forza bilanciata). Il criterio fondamentale della nuova intelaiatura doveva essere quello del «ritorno dell'Esercito ad ordinamenti e a proporzioni prossimi a quelli del periodo anteriore alla guerra»[62], attraverso la compensazione dell'aumento di alcune armi e servizi (artiglieria, genio, aviazione, automobilisti e servizi) con la riduzione di alcune altre (cavalleria) o dei comandi territoriali, ripristinando per la fanteria un numero di battaglioni complessivamente identico a quello del 1910 (in effetti l'ordinamento Bonomi ne previde uno solo, di alpini, in più rispetto a quello del 1910). Ma siccome anche questa intelaiatura avrebbe eccedute le immediate disponibilità finanziarie, gli studi prevedevano un secondo criterio, nel quale doveva concretarsi, secondo le intenzioni, il carattere «provvisorio» dell'ordinamento: e cioè la collocazione, che si sperava temporanea, di un certo numero di battaglioni e batterie in posizione «quadro». Queste unità avevano fin dal tempo di pace non solo l'armamento e l'equipaggiamento, ma anche un nucleo di inquadramento permanente, e potevano essere attivati durante i periodi di «forza massima», in corrispondenza delle esercitazioni estive, o con il richiamo di aliquote in congedo, oppure

con le reclute astrette a ferma abbreviata trimestrale avvero mediante la contemporanea presenza ai reggimenti di due classi di leva (quella di prossimo congedamento e quella delle reclute). I battaglioni quadro, dunque, pur non essendo attivi, erano costituiti fin dal tempo di pace, il che li differenziava dai battaglioni di prevista mobilitazione in caso di guerra (di linea, «territoriali mobili» e «territoriali»).

Si comprendono le esitazioni di Albricci ad accettare il livello invero minimo di bilancio fissato dal Tesoro e sostenuto da Nitti. L'ordinamento provvisorio del 1919 comportava una spesa pro capite di 7.143 lire: che fosse del tutto inadeguata è dimostrato dal fatto che sia gli ordinamenti proposti nel 1920-1921 sia l'ordinamento Diaz prevedevano un spesa pro capite di 8 mila lire, e che questa stessa non era ancora sufficiente a impedire che per assicurare il funzionamento dell'esercito si fosse costretti ad intaccare le scorte di mobilitazione, attingendo al surplus accumulato durante la guerra. Solo a partire dall'ordinamento del 1926, che comportava una spesa pro capite di 9.420 lire, si potè nuovamente fissare il principio razionale dell'«intangibilità» delle scorte di mobilitazione. Se si fosse dovuta adeguare la forza bilanciata di 210 mila uomini alla spesa pro capite di 8 mila lire, il bilancio di Albricci avrebbe dovuto essere addirittura aumentato di 180 milioni, anziché diminuito di 300, come voleva Nitti.

Un bilancio di 1,2 miliardi avrebbe consentito, a 8 mila lire di spesa pro capite, una forza bilanciata di soli 150 mila uomini, pari al 55 per cento di quella necessaria per far funzionare una intelaiatura di pace di dimensioni pari a quella prebellica.

Ciò avrebbe comportato dunque la necessità di collocare in posizione «quadro» poco meno della metà dei 350 battaglioni previsti dal nuovo ordinamento «provvisorio» che doveva prendere il posto di quello del 1919. La conseguenza non sarebbe stata tanto il collocamento in ausiliaria di un corrispondente numero di ufficiali (che sarebbero rimasti in servizio per l'inquadramento delle unità temporaneamente disattivate), quanto la compromissione dell'indice di mobilitazione a 60 Divisioni ternarie. Infatti il complesso dei battaglioni attivi, che secondo

gli intendimenti avrebbe dovuto equivalere a una forza di 40 Divisioni ternarie (alpini inclusi) sarebbe sceso ad appena 20 Divisioni ternarie, e il rapporto tra unità di mobilitazione «immediata» (quelle attive fin dal tempo di pace) e unità di mobilitazione «successiva» (da costituire ex novo mediante il richiamo delle classi in congedo) sarebbe passato dal valore 2:1 al valore 1:2. Di fatto l'indice di mobilitazione sarebbe stato anch'esso dimezzato, riducendosi da 60 Divisioni ad appena 30 Divisioni.

Stava appunto nella valutazione della relativa importanza dell'indice di mobilitazione a 60 Divisioni la discriminazione tra i conservatori «numeristi» e gli innovatori «qualitativisti». I primi lo consideravano tanto importante da essere disposti a sacrificargli il livello minimo di spesa pro capite, accettando un livello più basso a spese delle scorte di mobilitazione (il che era alla lunga contraddittorio con il loro stesso intento); gli altri erano, al contrario, disposti ad accettare una contrazione molto rilevante della intelaiatura di pace per accrescere l'efficienza e salvaguardare le scorte di mobilitazione.

Albricci delineò una soluzione di compromesso: la fissazione di un livello di forza bilanciata intermedio (175 mila uomini) per limitare a un terzo soltanto le unità da collocare in posizione «quadro», ma con l'impegno del governo al temporaneo aumento di questa forza di altre 30 mila unità, per far fronte ad imprecisate «esigenze straordinarie».

L'irremovibiltà di Albricci da questa soluzione, che in pratica equivaleva a congelare il bilancio a 1,5 miliardi, costituisce la spiegazione più ovvia della sua sostituzione con Ivanoe Bonomi, il secondo civile ad assumere il dicastero della Guerra dopo il senatore Casana nel 1907: sostituzione decisa da Nitti nel rimpasto ministeriale del marzo 1920[63].

Come sottolinea Rochat, il ruolo di Bonomi nella presentazione del nuovo ordinamento fu tuttavia esclusivamente notarile[64]: non si spiegherebbe altrimenti il fatto che solo poche settimane dopo l'assunzione del Ministero fosse in grado di presentare in consiglio dei ministri i tre progetti di ordinamento provvisorio, di riduzione della ferma a 8 mesi e di revisione

degli organici degli ufficiali in S. A. P.. Evidentemente gli schemi di tutti e tre i provvedimenti erano già stati messi a punto durante la gestione Albricci: il che significa che il contrasto con Nitti non verteva sulla riduzione, ma sull'entità della forza bilanciata e del bilancio.

Bonomi accettò la soluzione peggiore: la riduzione del bilancio a 1,2 miliardi per accontentare il Tesoro, e la forza bilanciata al livello intermedio di 175 mila uomini per accontentare la richiesta dei militari di porre in posizione quadro soltanto un terzo e non la metà dei battaglioni, in modo che il rapporto tra unità attive e unità da costituire successivamente in caso di mobilitazione si situasse al livello intermedio di 1:1 anziché precipitare a quello, considerato inaccettabile, di 1:2. Soluzione attuata a scapito dell'efficienza, perché fece scendere la spesa pro capite al minimo di 6.857 lire, aggravando la compromissione delle scorte di mobilitazione.

I tre progetti furono contestualmente approvati con i regi decreti 20 aprile 1920 nn. 451, 452 e 453. Il primo decreto manteneva la struttura a 60 Brigate, ma includendovi le truppe alpine, che l'ordinamento Albricci aveva considerato a parte, e riduceva del 30 per cento il numero dei comandi di Corpo d'armata (da 15 a 10), con i relativi supporti di artiglieria, genio e servizi: soprattutto riduceva sia il numero dei reggimenti di fanteria (da 108 a 104) sia il numero dei battaglioni, ponendone 108 su 351 in posizione «quadro». Complessivamente l'ordinamento Bonomi riduceva i battaglioni attivi dai 391 dell'ordinamento Albricci a soli 243: gli squadroni da 80 a 60: i gruppi di campagna, pesanti campali, a cavallo, autoportati e da montagna da 241 a 221, lasciando invariati i 10 reggimenti da costa e pesanti (che peraltro esistevano solo sulla carta). Diminuivano anche i battaglioni del genio (da 52 a 42), i distretti (da 130 a 106), le unità contraeree, automobilistiche e del treno (previste non più per 15 ma per soli 10 Corpi d'armata). Le minori unità scendevano da 2750 a 2001, con una riduzione del 27,2 per cento, superiore a quella della forza bilanciata (che era di 35 mila uomini, pari al 16,7 per cento). La forza media delle unità saliva perciò da 70-75 a 80-87 uomini, restando comun-

que inferiore al limite minimo accettabile, calcolato a 100-110 uomini.

Il decreto n. 453 riduceva drasticamente del 20,5 per cento gli organici degli ufficiali, da 18.880 a 15.002 (di cui 156 generali contro 190, e 2.593 ufficiali superiori contro 3.178), elevando a quasi 5.900 il numero degli ufficiali in S. A. P. in servizio nel dicembre 1918 costretti in seguito all'esodo e al collocamento nella «posizione ausiliaria speciale». Significativamente, alla drastica riduzione degli organici degli ufficiali effettivi, si accompagnava, nel decreto relativo al nuovo ordinamento, la previsione di speciali «scuole allievi ufficiali e sottufficiali di complemento», dirette a formare in modo sistematico i quadri inferiori del nuovo esercito di mobilitazione, secondo uno dei postulati della «nazione armata».

Il decreto n. 452 mutava radicalmente il sistema di reclutamento dell'Esercito, sostituendo alla coscrizione selettiva e alla ferma differenziata per aliquote contingentate («categorie») la coscrizione estesa a tutto il gettito utile di leva e la ferma breve a scopo prevalentemente addestrativo, secondo l'altro postulato fondamentale della «nazione armata». La durata della ferma era fissata a 8 mesi, secondo l'impegno assunto dal governo, ma si continuava a prevedere, sia pure solo sulla carta, anche una ferma ridotta di soli 3 mesi per le reclute che si trovavano in particolari situazioni di famiglia, purché avessero frequentato i corsi di istruzione «pre-militare».

Quest'ultimo provvedimento aveva tuttavia una portata esclusivamente programmatica, e in definitiva propagandistica: l'articolo 19 del decreto n. 452 stabiliva infatti che la riduzione della ferma doveva avvenire «gradualmente prolungando, in quanto (fosse) strettamente indispensabile, l'obbligo del servizio alle armi, dei militari delle classi che si trovassero o che (sarebbero venute) alle armi», con modalità da stabilirsi, sentito il consiglio dei Ministri, con decreto reale. In tal modo la sua concreta applicazione veniva indefinitamente procrastinata, e lasciata alla discrezionalità politica del Governo, o meglio del ministro della Guerra. Due settimane dopo la teorica riduzione della ferma a 8 mesi, il regio decreto 3 maggio 1920 ne

escluse le classi già alle armi, e attribuì al ministro la facoltà di trattenere in servizio, anche in tempo di pace, i contingenti alle armi oltre il termine stabilito dalla legge, e cioè non solo oltre gli 8 mesi ma anche oltre i 24 mesi previsti dal precedente testo unico. In pratica si continuava con il vecchio sistema, basato sulla suddivisione del contingente in categorie e sulle ferme scalari, e sulla non attivazione dell'obbligo concernente le ferme ridotte. Così l'Esercito, che a metà del 1920 contava tre intere classi di leva alle armi, ancora alla fine dell'anno ne contava quasi tre (i due terzi della classe 1899, l'intera classe 1900 e la I e II categoria del 1901), con una forza di 380 mila soldati di leva[65].

Nella relazione che accompagnava l'ordinamento Bonomi, quest'ultimo veniva definito «provvisorio» e «primo avvio alla definitiva adozione della nazione armata», con l'esplicito impegno del governo, che fu completamente disatteso, a provvedere entro la fine dell'anno alla «soluzione definitiva dei problemi della difesa nazionale»[66].

Rientrava nella politica del governo Nitti un più ampio coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di politica militare, anche allo scopo di guadagnare consensi e sostegno nel gruppo «del Rinnovamento», formato il 7 dicembre 1919 dai deputati «eletti dall'Associazione Combattenti o col concorso di essa», che aveva iscritto tra i propri impegni programmatici l'attuazione della «nazione armata». La stessa scelta di Bonomi come ministro della Guerra andava in questa direzione, perché Bonomi aveva tenuto i contatti, in rappresentanza dei riformisti, con il gruppo del Rinnovamento in vista di un comune schieramento parlamentare dei vari gruppi democratici, radicali e riformisti[67].

Era logico che dal gruppo di Rinnovamento giungesse un avallo, peraltro condizionato, al pacchetto dei provvedimenti varato il 20 aprile. Uno dei principali esponenti del gruppo, Luigi Gasparotto, molto legato a Bonomi, delineò le linee della riforma definitiva che gli ex-combattenti si attendevano dal governo Nitti in materia militare, nella non convenzionale relazione parlamentare sul bilancio della Guerra tenuta alla Camera il 5 maggio 1920[68]. Gasparotto non avanzava proposte precise

sulla durata della ferma, pur lasciando intendere di ipotizzare un'ulteriore riduzione rispetto agli 8 mesi teoricamente già decisi e polemizzando col sistema degli esoneri e le ferme lunghe: insisteva invece sulla necessità dell'istruzione «premilitare» incentrata sulla scuola pubblica, sulla formazione degli ufficiali di complemento, che dovevano diventare il nuovo canale di reclutamento di quelli effettivi, ridotti essenzialmente alla funzione di «istruttori» della forza di mobilitazione, e sull'affidamento dei compiti di protezione delle frontiere ai corpi di polizia militarizzata (carabinieri, guardia di finanza e guardia regia) e a poche unità di cavalleria formate di volontari con 18 mesi di ferma. Gasparotto avanzava invece cifre più dettagliate sull'intelaiatura di pace, che a suo avviso doveva essere limitata a 21 Divisioni, con un complesso di 90 reggimenti di fanteria e alpini, 8 di cavalleria e 21 di artiglieria, più i supporti di Corpo d'Armata.

L'iniziativa del Parlamento sulla pianificazione militare era destinata in quel particolre momento politico ad accentuarsi, per la crisi che aveva investito il vertice tecnico-militare. Le polemiche contro il Comando supremo per le responsabilità di Caporetto avevano condotto alla demolizione dello stato maggiore a tutto vantaggio della «lobby» dei «generali della Vittoria» che premevano per il ritorno della formula ottocentesca del vertice collegiale formato da tutti i generali più elevati in grado. L'ordinamento Albricci aveva istituito due nuovi organi, l'Ispettore generale dell'Esercito (presidente della commissione d'avanzamento e del consiglio degli ispettori generali d'arma) e il consiglio dell'Esercito, organo di consulenza del ministro (che lo presiedeva senza diritto di voto), composto dall'ispettore generale con funzioni di vicepresidente e dal capo di S. M. dell'Esercito, posto su un piano di parità con i generali d'armata e designati d'armata, anch'essi membri dell'organo collegiale. L'ordinamento Bonomi aveva sciolto il Corpo di S. M., sostituendolo con un modesto «servizio di S. M.», pur lasciando al capo di S. M. dell'Esercito l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra, ma nel gennaio 1921 quest'ultima funzione venne devoluta al consiglio dell'Esercito e il capo di

S. M. dell'Esercito fu nuovamente posto, come prima delle riforme del 1906-1908, alle dipendenze del ministro della Guerra, specificandosi che le funzioni di Comandante supremo in guerra sarebbero state assunte dall'Ispettore generale[69].

Queste misure dissennate (che sarebbero state opportunamente smantellate da provvedimenti del 1923-1927) costituirono premessa allo sconsiderato tentativo compiuto nell'estate 1920 da Bonomi di investire direttamente il Parlamento dei poteri di proposta sulla pianificazione militare in quel momento ancora formalmente attribuiti dalla legge al capo di S. M. dell'Esercito e pochi mesi più tardi trasferiti al Consiglio dell'Esercito.

L'iniziativa avvenne non più nel contesto politico dei governi Nitti (nell'ultimo dei quali Bonomi era stato sostituito, per sole tre settimane, da Giulio Rodinò), bensì in quello del nuovo governo Giolitti, insediatosi il 15 giugno 1920, nel quale Bonomi riebbe il ministero della Guerra.

Poche settimane più tardi, il 25 luglio 1920, Bonomi insediava una «commissione parlamentare consultiva» incaricata di «coadiuvare» il ministro, con poteri non solo di consulenza ma anche di proposta, nella preparazione dei disegni di legge relativi all'ordinamento definitivo dell'Esercito, al reclutamento delle truppe e alla preparazione militare nella scuola e fuori: Bonomi la sollecitava «a esprimere un orientamento proprio, se non addirittura un disegno di legge», come scrive Rochat[70], entro il successivo 30 novembre, in modo da consentire al governo Giolitti di rispettare l'impegno assunto in aprile dal governo Nitti. È probabile che la nomina della Commissione fosse considerata da Giolitti una manovra dilatoria, analoga a quella attuata nell'estate 1907 con la nomina della Commissione Taverna, che in effetti consentì allora al governo presieduto da Giolitti di doppiare tranquillamente la congiuntura critica che aveva investito la sua politica militare. Tuttavia la Commissione del 1907 aveva esclusivamente poteri inquirenti (era una «commissione d'inchiesta», tra l'altro, «*per*» e non «*sull'*Esercito») mentre quella del 1920 aveva, come si è detto, un com-

pito propositivo in materia strettamente tecnico-militare, e termini molto ravvicinati.

I componenti della Commissione, presieduta dal senatore Raffaele Perla, non avevano oltretutto la necessaria qualificazione o la necessaria autorevolezza: la componevano 10 senatori e 11 deputati, tra cui quattro «generali in pensione non tra i più noti» (il generale d'esercito Caneva e i tenenti generali Grandi, Mazza e Zupelli, quest'ultimo ministro della guerra durante il conflitto) e alcuni uomini politici abbastanza noti (come Federzoni, Treves, Turati, Rodinò, ministro della guerra uscente), tra i quali spiccava per competenza Gasparotto, il vero punto di riferimento di Bonomi in una commissione che appare calibrata sulla sua caratura politica e diretta ad accreditarlo come l'«esperto» militare per eccellenza dello schieramento democratico.

Ma il vero centro motore dell'attività della Commissione che venne in seguito modificata in parte nella sua composizione, consisteva nella sua «segreteria tecnica», retta da un vice direttore generale del ministero della Guerra e composta da alcuni dei principali estensori dei progetti di ordinamento provvisorio poi sanzionati dai decreti Albricci e Bonomi. Nella segreteria figuravano tre funzionari civili, due tenenti colonnelli e quattro maggiori: ma il personaggio di maggior spicco era l'allora maggiore Efisio Marras, il quale fu in seguito capo della segreteria del maresciallo Badoglio al Viminale e concluse la sua carriera come capo di S. M. dell'Esercito (1947-1950) e successivamente della difesa (1950-1954)[71]. Può darsi che Bonomi ritenesse la segreteria tecnica una sorta di «anti-Stato Maggiore» composto di uomini fedeli al ministro, la cui autorità era coperta dall'avallo politico fornito dalla commissione parlamentare, il cui compito non era, in sostanza, che di ratificare e fare proprie le proposte elaborate dalla segreteria. In realtà il legame personale tra Marras e Badoglio (che in quel momento era capo di S. M. dell'Esercito) lascia supporre che le proposte della segreteria esprimessero in qualche misura le opinioni di Badoglio: del resto uno dei documenti elaborati dalla segrete-

ria afferma esplicitamente che il capo di S. M. *pro tempore* era favorevole alla ferma di otto mesi[72].

Come sottolinea Rochat la commissione rimase del tutto inattiva fintanto che la segreteria tecnica non le ebbe trasmesso la documentazione tecnica (cinque fascicoli trasmessi il 25 ottobre e gli ultimi due in novembre), riunendosi per la prima volta il 23 novembre solo allo scopo di discutere, e approvare quattro giorni più tardi, il progetto di riforma dell'alto comando, volto a sottoporre il capo di S. M. al ministro della guerra, presentato da Bonomi. Dell'ordinamento dell'esercito praticamente non si discusse, perché non appena il ministro sollevò l'argomento del dilemma «esercito permanente-nazione armata» la commissione nominò un comitato ristretto e aggiornò i lavori a febbraio[73].

Alcuni dei documenti elaborati o trasmessi dalla segreteria tecnica alla Commissione Perla sono stati esaminati da Gallinari[74].

Uno è uno studio redatto, sembra a titolo personale, dal tenente colonnello di S. M. Mario Berti. Proponeva un obiettivo di 80 Divisioni ternarie per la mobilitazione, e un ordinamento di pace che assegnava alle brigate la funzione esclusiva di «nuclei di istruzione e mobilitazione »: a seconda delle ipotesi se ne proponevano 60 oppure 40 di fanteria, ciascuna con un reggimento fanteria a tre battaglioni e 15 compagnie, e uno d'artiglieria a 3 gruppi e 6 batterie. In più gli alpini, 9 reggimenti-nuclei di mobilitazione nella prima ipotesi, e 12 nella seconda. Uniche forze di copertura tre Brigate celeri su tre reggimenti cavalleria e uno ciclisti, e l'aviazione. Alle forze di copertura dovevano essere destinati 10 mila volontari a lunga ferma (probabilmente biennale: ma per gli automobilisti si consideravano sufficienti 15 mesi): altri 20-22 mila volontari dovevano essere destinati ai compiti di istruzione delle reclute (sottufficiali istruttori). La forza bilanciata doveva esssere di 175 mila uomini, esclusi i volontari, con un contingente di 240 mila uomini e una ferma di 8 mesi, riducibili a 3 per quanti avessero frequentato almeno i 4/5 di un corso di istruzione premilitare (50 lezioni nei tre mesi estivi) e riportato il brevetto finale. Gli

ufficiali di complemento dovevano essere reclutati dai 40 mila diplomati annualmente forniti dalle classi di leva, nella misura di 10-12 mila all'anno, in modo da averne 200 mila alla mobilitazione. La spesa prevista da Berti era di 1.045 milioni, contro i 1.700 del bilancio 1920-21 (che era tuttavia rapportato ad un esercito non ancora del tutto smobilitato).

Altri due documenti, rispettivamente intitolati *La durata della ferma in relazione ai vari tipi di ordinamento* e *Circa una nazione armata di tipo italiano*, sono con tutta evidenza frutto della segreteria tecnica, e sicuramente almeno in parte riflettono le idee di Badoglio e dello S. M. dell'Esercito. Entrambi i documenti prevedono la tipica struttura «lancia e scudo», distinguendo tra un nucleo di «forze di copertura» molto consistente, composto di almeno 80 mila uomini e articolato in 6 Divisioni ternarie e 1 Divisione celere, e l'intelaiatura delle Brigate-centri di istruzione e mobilitazione. Entrambi prevedevano un nucleo di volontari in ferma biennale, 30 mila il primo e 25 mila il secondo, da impiegare per un terzo nei compiti specialistici e per due terzi come sottufficiali o graduati istruttori. Entrambi, a differenza del progetto di Berti, includevano i volontari nel livello della forza bilanciata: il primo progetto la limitava a soli 150 mila uomini (30 mila volontari e 240 mila coscritti con ferma unica di sei mesi) mentre il secondo conservava il livello di 175 mila dell'ordinamento Bonomi (25 mila volontari a ferma biennale, 210 mila reclute con ferma di 8 mesi e 40 mila con ferma ridotta a 3 mesi, da concedersi ai sostegni unici di famiglia in possesso di brevetto della «premilitare»).

Com'è facile osservare, questi progetti, e in particolare il secondo, erano del tutto analoghi alla proposta avanzata nell'inverno 1920-21 da Pentimalli e Bencivenga. Pentimalli proponeva di articolare in 12 divisioni di 6 mila uomini, anziché in 6 Divisioni di 12-15 mila uomini, le forze di copertura, di elevare la ferma a 9 mesi e di incentrare i centri di istruzione-mobilitazione sui 10 Corpi d'armata anziché sulle 54-60 Brigate. Sensibilmente diverso, invece, il progetto di esercito «lancia-e-scudo» delineato da Bencivenga: a suo avviso tutta la forza bilanciata (150 mila uomini) doveva essere utilizzata per la «lan-

cia», elevando le forze di copertura a 15 divisioni di 10 mila uomini, e lasciando perdere la «scudo», da organizzare esclusivamente in caso di mobilitazione .

Come si è detto la Commissione Perla non ebbe tuttavia l'occasione di esaminare e discutere questi progetti, per l'inerzia del ministro della Guerra. Bonomi passò al Tesoro nell'aprile 1921, venendo ancora una volta sostituito dal popolare Rodinò: il 4 luglio fu tuttavia nominato presidente del Consiglio e chiamò, come c'era da attendersi, Gasparotto al dicastero della Guerra.

Prendendo per buono quanto affermato da Gasparotto in un libro di memorie pubblicato nel 1945, Rochat sostiene che il ministro avrebbe elaborato il suo progetto di ordinamento definitivo dell'Esercito «con un ristretto gruppo di giovani ufficiali del suo gabinetto, senza passare attraverso lo stato maggiore»: anzi, ne avrebbe data comunicazione a quest'ultimo, in ottobre, solo dopo averlo presentato alla stampa[75].

Questa affermazione ha tutta l'aria di una spocchiosa vanteria, in perfetta linea con il comportamento demagogico tenuto da Gasparotto durante la sua gestione del dicastero della Guerra: sospetta è anche la data della testimonianza (il 1945): anche allora Gasparotto stava insegnando il mestiere ad uno stato maggiore (quello dell'Aeronautica, stavolta, di cui resse il dicastero nel secondo governo Bonomi): più tardi fu anche il primo ministro della Difesa (nel terzo governo De Gasperi).

Del resto il progetto Gasparotto non risulta affatto «ambizioso» (come ha affermato Rochat), e tanto meno originale. In realtà era una via di mezzo tra l'ordinamento Bonomi (struttura a 30 Divisioni quaternarie) e i progetti della segreteria tecnica parlamentare (struttura a 10-15 Divisioni ternarie), dal momento che ne prospettava una a 20 Divisioni. Il principale elemento di novità rispetto all'ordinamento Bonomi consisteva nella riduzione di un terzo dei reparti attivi, passando da 30 Divisioni a 8 battaglioni a 20 Divisioni a 9 battaglioni. In pratica ogni Divisione avrebbe ricevuto 3 Brigate, ciascuna Brigata avrebbe mantenuto attivo, in pace, un solo reggimento, riducendo l'altro in posizione «quadro». Si sarebbero avuti così

68 reggimenti attivi (8 alpini, 1 granatieri, 53 fanteria, 6 di bersaglieri) e 60 reggimenti «quadro», destinati all'istruzione premilitare a all'addestramento dei militari astretti a ferma trimestrale. I progetti di esercito «lancia e scudo» elaborati dalla segreteria tecnica della commissione parlamentare prevedevano una forza di 8 Divisioni ternarie con 72 battaglioni (9 di alpini). Il progetto Gasparotto ne prevedeva 20 con 206 battaglioni (26 alpini), riducibili a 146 qualora fosse stato ridotto a posizione quadro anche uno dei tre battaglioni dei reggimenti attivi. In sostanza una riduzione variabile dal 15,2 al 39,4 per cento rispetto ai 243 battaglioni previsti dall'ordinamento Bonomi. Le divisioni avrebbero compreso in tempo di pace 3 Brigate, con 9 o 6 battaglioni attivi e 9 o 12 «quadro». Uno schema sostanzialmente identico a quello che sarebbe stato poi previsto dal progetto Di Giorgio del 1924. Le operazioni di mobilitazione sarebbero restate di competenza dei 128 depositi reggimentali. In tempo di pace ogni reggimento attivo avrebbe alimentato con i propri congedati due depositi reggimentali, il proprio e quello del reggimento quadro gemellato.

La componente «lancia» prevista dal progetto Gasparotto prevedeva un numero di reggimenti attivi quasi triplo rispetto a quello previsto dal progetto della commissione parlamentare: 68 reggimenti contro 24 (in particolare 8 reggimenti alpini con 26 battaglioni contro 3 con 9 battaglioni: un reggimento granatieri contro uno, 54 reggimenti di fanteria contro 18, e 6 reggimenti bersaglieri a un solo battaglione attivo contro 2 a 3 battaglioni attivi). Se il confronto viene condotto in riferimento al numero dei battaglioni attivi, il progetto Gasparotto risultava però prevedere una struttura di pace leggermente inferiore al doppio di quella prevista dalla Commissione parlamentare: 140 battaglioni (di cui 26 alpini e 65 di bersaglieri) contro 72 battaglioni (di cui 9 alpini e 4 bersaglieri). Cambiava anche la struttura di mobilitazione: non più 54 «centri» corrispondenti alle Brigate di fanteria (come previsto dalla commissione parlamentare) composti in pace da un nucleo di 32 ufficiali e 200-250 sottufficiali e volontari «istruttori» a lunga ferma (1.728 ufficiali e circa 12 mila sottufficiali e istruttori), bensì un com-

plesso di 246 battaglioni-quadro (66 dipendenti dai reggimenti attivi e 180 dai reggimenti-quadro), ciascuno con un nucleo di 8 ufficiali e 50 istruttori (1.968 ufficiali e 12.300 sottufficiali e volontari). Col sistema previsto dalla Commissione Perla si potevano istruire, presso ciascun «centro», due battaglioni di reclute, uno per ciascun reggimento della vecchia brigata associata ad ogni centro. In guerra ogni centro doveva mobilitare 3 reggimenti, cioè 9 battaglioni, mediante il richiamo di 4 classi e mezza.

La forza bilanciata finale avrebbe dovuto essere quella fissata dall'ordinamento Bonomi (175 mila uomini), ma il progetto Gasparotto prevedeva che nella prima fase avrebbe dovuto essere più elevata (193 mila uomini), tenuto conto delle perduranti «esigenze straordinarie». Il progetto non riteneva possibile applicare la ferma unica di 8 mesi: proponeva una riedizione del sistema delle ferme «scalari», sia pure con durata massima di 12 mesi, riducibili a 9 mesi per le reclute con brevetto della «premilitare» (in pratica una giustificazione del congedamento anticipato) e a 3 o 4 per quelle che oltre al brevetto avessero una particolare situazione di famiglia. In ogni caso si calcolava che non tutto il contingente (250 mila uomini) avrebbe potuto essere incorporato, e che circa 30 mila uomini di ciascuna classe avrebbero dovuto essere esentati, mediante una più accurata selezione medica. Con la forza bilanciata di 193 mila uomini, si sarebbero avuti 10 mila permanenti, 160 mila con ferma di 12 mesi, 20 mila con ferma di 9 e 40 mila con ferma di tre mesi. Più tardi, scendendo alla forza bilanciata di 175 mila, ci sarebbero stati 10 mila militari a lunga ferma, 80 mila con ferma di 12 mesi, 100 mila con ferma di 9 e 40 mila con ferma di 4[76].

In definitiva, come osserva Rochat, il progetto Gasparotto aveva un carattere «di compromesso», non tale però da conciliargli il favore politico dei diversi schieramenti. Sulla stampa lo sostennero ovviamente Bencivenga (dato che vi sono molti punti di contatto tra il suo progetto e quello di Gasparotto), Chittaro (sulla *Tribuna*), e il colonnello Giglio, membro della segreteria tecnica e del gabinetto di Gasparotto (sul *Messagge-*

ro, con lo pseudonimo di «Izar»), ma ebbe valutazioni positive anche da Capello (*Il resto del Carlino*), Gandolfo (*La Preparazione* e *L'idea Nazionale*) e Barone (*Il popolo Romano*). Critiche vennero invece da Angelo Gatti (*Il Corriere della Sera*) e Francesco Roluti («Wolfder», sulla *Rassegna Italiana*), e, più in generale, dalla stampa nazionalista e moderata (*L'idea nazionale*, *il Giornale d'Italia*, *Il Mondo*), mentre il Partito nazionalista vi dedicò una relazione in cui si considerava «pericolosissima» l'attuazione della riforma proposta[77].

Il 23 novembre 1921 Gasparotto presentava il suo progetto alla commissione Perla con un'ampia relazione, pubblicata più tardi da Angelo Gatti nel suo *Tre anni di vita militare italiana*[78]. La commissione si riunì il 25 e 26 novembre e il 1° e 3 dicembre, dando alla fine al progetto Gasparotto «un'approvazione generica, temperata però dal rifiuto di prendere posizione su alcuni punti e dal rinvio alle decisioni degli organi tecnici, cioè del Consiglio dell'esercito, su alcuni altri»[79].

Il Consiglio dell'Esercito oppose una tattica temporeggiatrice, cercando di evitare il conflitto diretto con il ministro nell'attesa che tramontasse il suo mandato: come scrisse Gatti, «si valsero della loro scienza tecnica per non dire chiaramente, ma mostrare coi fatti, che non erano d'accordo col ministro»[80]. Naturalmente questo atteggiamento fu stigmatizzato dai giovani riformisti militari, come Bencivenga, che avevano sperato di imporre le proprie idee innovatrici attraverso un compiacente ministro: ma questo modo di procedere del tutto contrario alle regole a alla ripartizione delle competenze istituzionali finiva per far schierare dalla parte dei conservatori anche gli innovatori più equilibrati e realisti, come Gatti. Quest'ultimo infatti non mancò di rilevare — ed è difficile dargli torto — che «fino a quando ci sono un Consiglio dell'Esercito e uno stato maggiore, tocca a questi decidere della forma del riordinamento dell'esercito»[81].

La contrapposizione tra il ministro della Guerra e l'organo collegiale tecnico di consulenza non ebbe tuttavia modo di ufficializzarsi, perché tre mesi dopo la trasmissione del progetto Gasparotto al Consiglio dell'Esercito per l'acquisizione del pa-

rere, nel febbraio 1922, cadde il governo Bonomi, sostituito da Facta. Nel nuovo governo a Gasparotto subentrò il moderato Lanza di Scalea, il quale lasciò di fatto cadere il progetto del suo predecessore, e restituì al vertice tecnico-militare la funzione di proporre le linee fondamentali del nuovo ordinamento.

La riaffermazione dell'esercito «a larga intelaiatura» (1922-1923): la «relazione» del Consiglio dell'Esercito, il compromesso fissato dall'ordine del giorno 30 ottobre 1922, l'esclusione di un ruolo militare della MVSN, l'ordinamento Diaz e la fissazione della ferma ordinaria a 18 mesi

Giorgio Rochat ha scritto che il consiglio dell'Esercito «aveva inziato i suoi lavori sei mesi dopo la costituzione, cioè nel giugno 1921»[82]. In realtà sembra piuttosto che il più alto organo di consulenza del ministro della Guerra si sia attivato in corrispondenza con la successione di Gasparotto a Bonomi, nel luglio 1921. È infatti a quest'epoca che Angelo Gatti fa risalire la «richiesta » avanzata dal consiglio di elevare il bilancio del dicastero a 2 miliardi, di cui presumibilmente 1,6 miliardi per spese ordinarie e 0,4 per spese straordinarie, come sarebbe stato specificato nella successiva «relazione» presentata dal Consiglio nel giugno 1922 al successore di Gasparotto, Lanza di Scalea[83].

Sembra quindi di capire che il consiglio avesse messo a punto un proprio progetto di ordinamento, o almeno le sue linee fondamentali, ben prima che Gasparotto lo investisse dell'esame di quello elaborato dal gabinetto del ministro, reso noto in ottobre e sottoposto alla Commissione Perla e al Consiglio dell'Esercito in novembre.

Tuttavia, come si è detto nel precedente paragrafo, il Consiglio temporeggiò, riuscendo ad evitare di esprimere ufficialmente un parere negativo sul progetto Gasparotto: e solo quattro mesi dopo la sostituzione del ministro e l'insabbiamento del progetto, nel giugno 1922, presentò a Lanza di Scalea una «relazione» in cui si riassumevano i suggerimenti dell'organo collegiale relativi all'ordinamento definitivo dell'esercito[84].

Tenuto conto della configurazione del territorio e dei confini e del potenziale militare e operativo delle potenze confinanti, la relazione giudicava necessario, per l'esercito mobilitato, l'ormai consolidato obiettivo di forza di 60 Divisioni ternarie (3 reggimenti e 15 batterie), di cui però 36 rapidamente attestabili alla frontiera alpina.

Da questo parametro fondamentale si calcolava l'intelaiatura di pace, incentrata su 52 Brigate di fanteria e 3 di cavalleria, nuclei di mobilitazione di altrettante Divisioni, più le truppe alpine (da trasformare in «truppe di alta montagna» articolate in Brigate di 3-5 battaglioni e altrettante batterie, e da reclutarsi esclusivamente in regioni montane). Incerta la sorte dei bersaglieri, da impiegare per metà come ciclisti nelle Divisioni celeri e il resto come «truppe d'assalto».

L'intelaiatura «larga» veniva preferita a quella ristretta (incentrata su un minor numero di unità attive ad organici più vicini a quelli di guerra) per rendere più facile l'inquadramento dei reparti di guerra, e più rapida la mobilitazione, assicurando maggiormente la copertura e ottimizzando lo sfruttamento della rete ferroviaria, e inoltre per diminuire la vulnerabilità ad un attacco volto a «disarmare» in un sol colpo il Paese.

La relazione riteneva però che l'intelaiatura proposta non potesse funzionare se la forza bilanciata, esclusi i richiamati, non fosse stata elevata almeno a 250 mila uomini, e, conseguentemente, il bilancio ordinario non fosse stato elevato ad almeno 1.570 milioni, cioè 290 in più di quello previsto dall'ordinamento Bonomi. Tenuto conto di altri 400 milioni di spese straordinarie, il bilancio annuale avrebbe dovuto toccare i 2 miliardi.

Sulla base del rendimento della leva sulla classe 1902 (503 mila iscritti, 262 mila idonei a incondizionato servizio, più 47 mila con titolo a ferma ridotta e 7 mila idonei limitatamente), la relazione sosteneva che la durata della ferma non potesse essere inferiore ai 12 mesi, pur prevedendosi la ferma abbreviata di 3 mesi per i sostegni di famiglia e la riduzione a 9 mesi per coloro che avessero frequentato i corsi «premilitari».

Anche gli organici degli ufficiali in S. A. P. dovevano essere

aumentati, in modo da assicurare che nell'esercito mobilitato vi fossero almeno un subalterno effettivo per ciascuna compagnia, 3 capitani di carriera su 5 e che tutti gli ufficiali superiori fossero in S. A. P.

La relazione sosteneva che «non concedendo la forza bilanciata richiesta, si sarebbe messo l'Esercito in condizioni di non poter più rispondere alle richieste di truppa per i servizi non militari» (cioè per l'impiego in ordine pubblico), mentre una riduzione dell'intelaiatura proposta avrebbe compromesso la «rapidità» e la «regolarità» della mobilitazione.

Il precipitare della crisi politica fece passare in secondo piano il problema dell'ordinamento dell'Esercito e le richieste dell'organo che riuniva i principali esponenti dell'establishment militare: lo stesso Lanza di Scalea lasciò il posto, il 1° agosto 1922, a Marcello Soleri nel secondo gabinetto Facta.

Il consiglio dell'esercito continuò tuttavia a riunirsi anche nel cruciale mese di ottobre : in una relazione parlamentare presentata il 30 gennaio 1925 uno dei suoi componenti, il generale Giardino, fa cenno alle riunioni dei giorni 19, 20 e 23 e riporta il testo dell'ordine del giorno approvato nella seduta del 30 ottobre, alla vigilia dell'insediamento del primo governo Mussolini e dello stesso vicepresidente dell'organo collegiale, generale Diaz, in qualità di ministro della Guerra[85].

L'ordine del giorno, che reca le firme di Diaz, Pecori Giraldi, Giardino, Badoglio, Tassoni, Grazioli, Ponzio e Vaccari, appare diretto a fissare un vincolo delle gerarchie militari sulla politica militare del governo Mussolini, nella cui compagine erano rappresentate da Diaz. Da un lato, infatti, il consiglio, «richiamandosi alle sue precedenti discussioni e deliberazioni», riproponeva «l'inquadramento già studiato e concretato... come progetto d'ordinamento meglio rispondente alle esigenze della mobilitazione e della difesa», aggiungendo di ritenerlo «appena sufficiente e soltanto accettabile» per il fatto di avere «disponibili classi in congedo che hanno fatto la guerra», e fintanto che queste ultime fossero rimaste tali. Dall'altro lato, pur ritenendo inaccettabili «sensibili riduzioni» dell'ordinamento proposto, il consiglio ammetteva, qualora lo avessero

«assolutamente» imposto «esigenze di forza o di bilancio», e in via «transitoria», la riduzione in posizione «quadro» di un «ristretto numero» di unità di livello inferiore al reggimento o al gruppo d'artiglieria, «fermo restando che ogni reggimento deve avere almeno un battaglione effettivo».

È da notare che nell'ordine del giorno non si accennava all'aumento della forza bilanciata a 250 mila uomini e del bilancio a 2 miliardi, cioè ai punti qualificanti del progetto di ordinamento redatto dal Consiglio dell'Esercito. In questo modo si evitava di mettere subito in difficoltà il governo dal quale si attendeva la restaurazione dell'ordine sociale e del prestigio delle forze armate, ma che pure era sottoposto alle medesime costrizioni finanziarie di quelli che l'avevano preceduto. Tuttavia si chiedeva comunque il suo impegno a garantire la sopravvivenza di un ordinamento a larga intelaiatura, e soprattutto ad adeguare gli organici degli ufficiali in S. A. P. al numero delle unità mantenute in vita (comprese quelle in posizione «quadro»), riportando il livello dai 15 mila previsti dall'ordinamento Bonomi ai 18-19 mila dell'ordinamento Albricci.

Il ritorno al livello organico fissato dall'ordinamento del 1919 costituiva del resto una aspettativa fondamentale degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale per riduzione quadri: non tanto per ragioni economiche (dato che agli ufficiali in P. A. S. veniva comunque garantito un livello retributivo solo di poco inferiore a quello precedentemente goduto), quanto soprattutto per ragioni morali e di carriera. Lo scontento per il collocamento in ausiliaria, proposto dai pianificatori militari ma comunque attuato dai governi democratici, aveva indotto numerosi ufficiali in ausiliaria ad aderire o almeno simpatizzare con il fascismo: il generale Emilio De Bono, anch'egli appartenente alla categoria e «quadrumviro» della marcia su Roma, affermava che almeno l'80 per cento degli ufficiali in ausiliaria erano «fascisti»[86]. Era dunque naturale che si attendessero dal governo Mussolini l'opportunità di un reinserimento attivo nell'Esercito.

Questa aspettativa andò delusa. Nonostante l'ampliamento degli organici deciso dal governo Mussolini, quelli in ausiliaria

non furono riammessi in servizio attivo, a cominciare dallo stesso De Bono, che pure aveva avanzato una precisa richiesta in tal senso[87]. È molto probabile che una delle ragioni che determinarono l'istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale fosse costituita appunto dal desiderio di venire incontro all'aspettativa degli ufficiali in ausiliaria più attivi nel movimento fascista, di essere comunque impiegati, sia pure in un organismo diverso dall'Esercito e dalla natura istituzionale scarsamente definita come la MSVN: lo stesso De Bono ne divenne il primo comandante generale.

La decisione di istituire la MVSN con elementi selezionati dallo squadrismo come forza volontaria alle dirette dipendenze del governo, fu presa dal gran consiglio del fascismo nella notte dal 15 al 16 dicembre 1922. Come vedremo meglio più avanti, un certo numero di pubblicisti militari, non solo fascisti come il generale Gandolfo, ma anche democratici come i generali Gramantieri, Zugaro e Capello, presentarono sulla stampa la MVSN come un primo passo verso l'attuazione della «nazione armata». Sembra di comprendere che essi la considerassero una sorta di «Reichswehr nera» che avrebbe dovuto costituire l'elemento «scudo» del nuovo modello militare, consentendo all'esercito regolare di trasformarsi nell'elemento «lancia». Tornava così a riproporsi, sia pure in formula diversa, l'ipotesi ordinativa suggerita dal generale Bencivenga e dal colonnello Pentimalli e in parte recepita nel progetto Gasparotto.

Si spiega dunque che il nuovo ministro della Guerra, generale Diaz, interprete dell'opposta linea decisa dal consiglio dell'Esercito, prendesse l'iniziativa di recarsi da Mussolini il 26 dicembre 1922 per chiedere assicurazioni circa l'impegno del governo ad approvare il progetto di ordinamento «a larga intelaiatura» e a limitare le funzioni della MVSN a quelle extramilitari (polizia politica e ordine pubblico).

Verosimilmente nacquero da questo colloquio le linee decise dal consiglio dei ministri del 28 dicembre relative al nuovo ordinamento dell'Esercito e alle caratteristiche istituzionali della milizia. Relativamente a quest'ultima, il regio decreto 14 gennaio 1923 n. 31 ne limitava sostanzialmente i compiti al sem-

plice «concorso» con l'esercito e i corpi di pubblica sicurezza nel mantenimento dell'ordine pubblico, anche se aggiungeva che la MVSN «prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo». Una formula la cui evidente ambiguità nasconde la preoccupazione di escludere ogni attribuzione di carattere propriamente militare. L'art. 7 specificava inoltre che in caso di mobilitazione generale e di richiamo parziale i componenti della milizia (definita, in questo punto del decreto, « fascista», anziché «volontaria per la sicurezza nazionale»), rientravano nelle forze armate regolari «a seconda degli obblighi e dei gradi militari» rispettivi.

Il nuovo ordinamento dell'esercito proposto dal ministro Diaz e approvato con decreto legge 7 gennaio 1923 n. 12, riproduceva, con qualche lieve variante tecnica, la struttura del precedente ordinamento Bonomi, fissando il numero dei reggimenti a 125 di fanteria e specialità, 12 di cavalleria, 45 di artiglieria, più 10 gruppi contraerei e 31 battaglioni genio. Tuttavia, diversamente dall'ordinamento Bonomi, l'ordinamento Diaz accresceva la discrezionalità del ministro nella determinazione delle unità di livello battaglione e gruppo d'artiglieria da tenere in vita a seconda delle disponibilità di bilancio: invece di fissare il rapporto 2:1 tra battaglioni attivi e «quadro», stabiliva infatti che i reggimenti di fanteria e bersaglieri si componevano in pace «di un numero variabile di battaglioni» (in pratica rispettivamente due e uno), mentre quelli d'artiglieria, prima fissati a 5 gruppi, prevedevano adesso anche un minimo di tre gruppi. Di fatto il numero di battaglioni attivi restava immutato rispetto al precedente ordinamento Bonomi (208 di granatieri e fanteria, 12 di bersaglieri e 27 di alpini), mentre venivano sciolti i battaglioni «quadro» che comportavano un'inutile dispersione di personale, prevedendo però al loro posto una aliquota di ufficiali in soprannumero, assegnati ad ogni reggimento per l'inquadramento del terzo battaglione.

L'ordinamento Diaz rispettava dunque pienamente l'indirizzo fissato nell'ordine del giorno 30 ottobre 1922 del Consiglio dell'Esercito, la cui preoccupazione fondamentale era quella di salvaguardare il numero dei reggimenti previsto dall'or-

dinamento Bonomi. Gli organici degli ufficiali venivano incrementati mediamente del 19 per cento: in maniera più sensibile quelli dei gradi di maggiore (+ 24,9) e di subalterno (+ 20,8), inferiore quelli dei gradi di capitano (+ 14,7), tenente colonnello (+ 13,3) e colonnello (+ 12,2). I nuovi posti in organico servivano a rafforzare l'inquadramento delle minori unità, ad assicurare i quadri dei battaglioni e dei gruppi temporaneamente ridotti in posizione «quadro» e ad accrescere il tasso di avanzamento al grado superiore. La proporzione degli ufficiali superiori, che era nell'ordinamento del 1910 del 12,9 per cento del totale degli ufficiali in S.A.P. (esclusi i generali), era infatti salita al 17 per cento nell'ordinamento del 1919, al 17,46 in quello del 1920 e al 17,94 in quello del 1923. Ciò da un lato veniva incontro alle aspettative del corpo ufficiali, assicurando maggiori opportunità di carriera (resa adesso quasi automatica fino al grado di tenente colonnello), e dall'altro consentiva di limitare l'impiego di ufficiali di complemento fino al grado di capitano, assicurando che tutte le unità di prevista mobilitazione fossero inquadrate esclusivamente da ufficiali superiori effettivi.

Il punto maggiormente qualificante del modello di esercito disegnato da Diaz era tuttavia costituito dalla definitiva rinuncia al principio ispiratore della «nazione armata», cioè alla ferma breve (annuale o infra-annuale) e al contingente massimo (corrispondente all'intero gettito utile di leva).

La ferma breve infra-annuale a scopo quasi esclusivamente addestrativo (8 mesi) e il contingente massimo erano stati accolti dalle gerarchie militari, come si è visto, fin dal febbraio 1919, anche se in seguito si era prospettata l'esigenza di elevare la durata della ferma ordinaria a 12 mesi, con la possibilità di riduzione a 9 per le reclute che avessero frequentato con esito positivo i corsi «premilitari». Il R. D. L. 20 aprile 1920 n. 452 aveva ufficialmente introdotto la ferma di 8 mesi, che avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dalla prima classe chiamata in servizio dopo la guerra, cioè il 1901. Ciò non avvenne, perché il ministro della Guerra fu successivamente autorizzato a trattenere in servizio per particolari esigenze, dopo il compi-

mento della ferma, i militari della classe 1901 (R. D. 12 giugno 1921 n. 722), i quali finirono di fatto per svolgere una ferma di 20-22 mesi. Una misura analoga fu disposta con R. D. 15 settembre 1922 n. 1253 nei confronti dela classe 1902, autorizzando il ministro a trattenerla in servizio fino al 14° mese di servizio, mentre la «relazione» del Consiglio dell'Esercito del giugno 1922 stimava indispensabile fissare a 12 mesi la durata della ferma ordinaria, termine accolto nel progetto Gasparotto.

Ma ferma breve e contingente massimo derivavano da una scelta politica, subita più che condivisa dalle gerarchie militari, la cui preferenza andava ad un sistema di reclutamento più selettivo e ad una ferma ordinaria che rendesse disponibile una aliquota di personale di leva sufficientemente addestrato allo scopo di conferire la necessaria efficienza operativa ai reparti. La formazione del governo Mussolini, che prometteva una politica di restaurazione anche se non ancora autoritaria, e si fondava su un compromeso politico con la corona e le gerarchie militari, faceva venir meno il condizionamento politico sulla durata della ferma esercitato dai governi parlamentari, e rimetteva dunque in discussione ferma breve e contingente massimo.

La riduzione della ferma ordinaria applicata concretamente per la classse 1912 (la quale finì per essere congedata dopo 12 mesi e mezzo di servizio) aveva inoltre imposto la sostituzione del tradizionale sistema di chiamata «annuale» con quello della chiamata «semestrale», in modo da evitare che per alcuni mesi dell'anno i reparti disponessero esclusivamente di reclute prive di addestramento. Questa misura era stata accolta dal corpo ufficiali con una diffidenza e un malcontento probabilmente eccessivi, e che Rochat è incline ad attribuire ad «un malinteso attaccamento alla tradizione ad al ritmo più calmo e sonnolento che ne derivava alla vita dei reparti e degli ufficiali stessi»[88].

Il sistema della chiamata semestrale non era del resto privo di effettivi inconvenienti: come metteva in risalto la relazione Diaz, ai reparti non restava disponibile per l'addestramento che il semestre di reclute, mentre quello già addestrato era pressoché interamente assorbito «dai servizi interni ed esterni (militari ed extra-militari)»[89]. In realtà l'inconveniente avrebbe po-

tuto essere ovviato con la chiamata quadrimestrale, e con la riduzione del ciclo addestrativo di base da 6 a 4 mesi: un sistema che era stato del resto proposto nei progetti basati sulla ferma di 8 mesi e che sarebbe stato poi applicato dopo la seconda guerra mondiale.

Ma il cattivo funzionamento della chiamata semestrale era solo un argomento aggiuntivo per sostenere la necessità di prolungare la ferma ordinaria oltre l'anno: la vera ragione stava nel convincimento, esposto da Diaz, che era «meglio disporre di un personale non molto considerevole, ma fornito di un sufficiente grado di istruzione (quale è richiesto dalla tattica e dalla tecnica moderna) ed atto perciò alla formazione di unità di guerra, piuttosto che di una grande massa con istruzione assolutamente insufficiente e perciò di dubbia consistenza»[90].

Di conseguenza il regio decreto 7 gennaio 1923 n. 3 (approvato contestualmente con quello relativo all'ordinamento, ma formalmente distinto) fissava a 18 mesi la durata della ferma ordinaria, e a 15 quella ridotta per le reclute che avessero frequentato con esito positivo i corsi della «premilitare».

Anche tenendo conto del teorico aumento della forza bilanciata a 250 mila uomini reclamato dal Consiglio dell'Esercito, la ferma di 18 mesi (corrispondente a quella media in vigore prima della guerra) imponeva però il ritorno al reclutamento selettivo, dal momento che il gettito utile di leva, anche depurato dell'aliquota avente diritto alla ferma abbreviata trimestrale, superava mediamente le 250 mila unità. Per ragioni di immagine non si ritenne opportuno rinunciare formalmente al principio della «categoria unica» istituita, ma solo nominalmente, dall'art. 4 del RDL 20 aprile 1920 n. 452. Di fatto tuttavia le vecchie categorie furono ripristinate sotto altro nome, come vedremo in un successivo capitolo: altro non era del resto che una riedizione della III categoria l'aliquota del contingente ammessa alla ferma ridotta trimestrale per ragioni di famiglia. La ferma trimestrale in pratica non venne attivata, la casistica dei titoli di ammissione venne costantemente allargata, e negli anni successivi furono previste ferme ridotte di 12 e 6 mesi per le reclute che si trovassero in determinate condizioni. Contem-

poraneamente fu reso più selettivo il controllo sanitario, prevedendosi anche la ridotta attitudine militare, mentre fu notevolmente ampliata la concessione del rinvio del servizio militare per ragioni di studio (che cominciò ad incidere sensibilmente anche in conseguenza del crescente livello di istruzione delle reclute). La sostanza era tuttavia quella di una riedizione, ulteriormente accentuata, del sistema socialmente abbastanza iniquo delle «ferme scalari» in vigore prima della guerra.

In conclusione l'ordinamento Diaz ricalcava, accentuandone molti aspetti negativi, i criteri ispiratori dell'esercito d'anteguerra.

Gli effetti perversi del sovradimensionamento dell'esercito rispetto alle risorse disponibili indotti dall'ordinamento Diaz: la rinuncia agli investimenti e all'ammodernamento, il consumo delle scorte di mobilitazione, la riduzione della prontezza operativa, del livello addestrativo e del tasso di produzione di riserve addestrate

L'allungamento della ferma ordinaria era giustificato anche da ragioni economiche: nel 1922 si era infatti calcolato che il costo medio annuo di un soldato fosse di 3.400 lire con ferma di 12 mesi e di 3.100 lire con ferma di 18 mesi, che consentiva un più lungo ammortamento del costo del corredo[91].

Questo modesto risparmio dell'8,8 per cento sul costo procapite dei militari di leva era tuttavia ben lontano dal poter compensare i maggiori oneri finanziari imposti dall'ordinamento Diaz. Il preventivo per l'esercizio finanziario 1923-1924, presentato nel novembre 1922 ma elaborato durante il governo Facta dai ministri del Tesoro Tangorra e della Guerra Soleri, ammontava infatti a 2,2 miliardi compresi 116 milioni per l'aviazione: mentre su *Il Mondo* del 20 febbraio 1923 il generale Zugaro calcolava che l'ordinamento Diaz, con le sue 30 Divisioni e la ferma di 18 mesi, imponesse una forza bilanciata di almeno 300 mila uomini (cioè il 20 per cento in più di quella calcolata dal consiglio dell'Esercito), e un corrispondente incremento del 43 per cento delle spese preventivate in novem-

bre, portando il bilancio della Guerra (compresa l'aviazione) a 3,15 miliardi, riducibili di circa il 10 per cento solamente nel primo anno di applicazione. Zugaro aggiungeva giustamente che se non si voleva o non si poteva accettare l'aumento del bilancio ad oltre tre miliardi, era giocoforza rifiutare l'ordinamento Diaz «nel suo principio informatore e quindi in tutte le sue modalità»[92].

Il governo Mussolini non seguì però né l'una né l'altra strada: non solo non incrementò, ma addirittura ridusse le spese militari, e tuttavia non osò mettere in discussione l'ordinamento Diaz.

Per ragioni generali di politica finanziaria nel maggio 1923 il governo decise un «taglio» di circa il 10 per cento delle spese per la difesa nazionale (esercito, marina , aeronautica e milizia) rispetto ai 3.338 milioni complessivamente preventivati in novembre per l'esercizio 1923-1924. Leggermente inferiore, pari al 9 per cento, fu il «taglio» del bilancio dell'Esercito (da 2.830,4 a 1.897,5 milioni). La riduzione fondamentale, pari al 24 per cento, riguardò il preventivo per «truppa e sottufficiali», cioè per la forza bilanciata (ridotto da 740 a 560 milioni). Riduzioni inferiori alla media riguardavano il preventivo per il personale effettivo (ufficiali e impiegati), pari al 5,4 per cento, e quello per «addestramento e servizi» (pari al 5,7). Furono invece accresciuti i preventivi per i «quadrupedi» (dall'8,1 per cento) e per i carabinieri (del 9,8 per cento, cioè da 463 a 508 milioni), mentre rimasero invariati i modesti preventivi per le pensioni («debito vitalizio») e le «costruzioni e fortificazioni».

Da osservare che in questo bilancio, come già nel preventivo di novembre, non figurava più il capitolo «dotazioni di mobilitazione», presente nei bilanci d'anteguerra, e le spese di investimento («costruzioni e fortificazioni») erano ridotte appena allo 0,3 per cento del totale (5,9 milioni). Tutto il resto era assorbito dalle spese per il personale e per il funzionamento. Oltre un quarto (26,8 per cento) era assorbito dall'Arma dei carabinieri, oltre un quinto dalle spese per ufficiali e impiegati (17,1) e per le pensioni (4,4), più di un ventesimo (5,9) per i quadrupedi: alla forza bilanciata era destinato appena il 29,5

per cento, e all'addestramento e ai servizi il 14,2[93]. Questo evidente squilibrio fu ulteriormente aggravato dall'adeguamento degli stipendi degli ufficiali attuato nel novembre 1923, con aumenti fortemente differenziati a seconda del grado e più sensibili per quelli più elevati[94].

Il trend negativo, imposto dalle caratteristiche dell'ordinamento Diaz, si accentuò fortemente nel preventivo del 1924-1925: fermo restando il livello degli stanziamenti (1.897,5 milioni), crebbe ulteriormente la già anomala incidenza delle spese per ufficiali ed impiegati (19,6), pensioni (5,6), quadrupedi (6,2) e carabinieri (27,8), mentre le spese per la forza bilanciata si ridussero a poco più di un terzo (il 24,2 per cento per sottufficiali e truppa e l'11,5 per cento per addestramento e servizi). Le spese di investimento scomparvero quasi del tutto, limitandosi ad un derisorio 0,01[95].

Il preventivo del novembre 1922 prometteva una forza bilanciata di 215 mila uomini: con il taglio del 24 per cento delle somme stanziate per questa esigenza deciso nel maggio 1923, sia pure lievemente compensato dalla riduzione dell'8,8 per cento nel costo pro-capite derivante dalla ferma di 18 mesi, si stabilì una forza bilanciata inferiore di circa il 15 per cento, pari a 185 mila uomini.

In realtà, come i 740 milioni previsti a questo titolo nel preventivo del novembre 1922 erano insufficienti ad assicurare 215 mila uomini di forza bilanciata, così i 560 milioni del preventivo 1923 e a maggior ragione i 476 del preventivo 1924 erano insufficienti ad assicurare una forza bilanciata di 185 mila uomini. Nella relazione parlamentare al bilancio del 9 marzo 1925 il generale Nicola Vacchelli metteva in risalto l'incongruenza delle cifre relative ai costi, notevolmente superiori alle corrispondenti stanziate in bilancio. Mentre il ministero denunciava per il solo corredo iniziale una spesa di 838 lire pro-capite, pari a 160 milioni per le 190 mila reclute previste, il capitolo per le spese di vestizione recava un preventivo di soli 61 milioni: il costo di una razione giornaliera, senza tener conto dell'inflazione, era calcolato a 3,89 lire, pari, sempre per 190 mila uomini di forza bilanciata, a 270 milioni, mentre in bilancio se ne prevedevano

178. Evidentemente, come avveniva per l'artiglieria, anche per la forza bilanciata si pensava di ricorrere alle scorte di vestiario, viveri e munizioni destinate alla mobilitazione[96].

Il mantenimento di una forza bilanciata di 185 mila uomini (almeno il doppio di quanto sarebbe stato consentito dagli stanziamenti disponibili) era dunque assicurato a spese non più soltanto degli investimenti e del potenziamento, ma anche a spese dell'ammortamento e delle scorte di mobilitazione. Senza che ciò fosse imposto da esigenze belliche o da congiunture internazionali, si continuava anche in tempo di pace, come si era stati costretti a fare in guerra, a consumare il capitale residuo per mantenere in vita una struttura sovradimensionata.

Ma in questo modo si comprometteva, anche nel breve termine, l'efficienza dello strumento. La forza bilanciata di 185 mila uomini era pur sempre inferiore del 28 per cento rispetto al livello di 250 mila considerato necessario dal Consiglio dell'Esercito, e addirittura del 40 per cento rispetto al livello di 300 mila che il generale Zugaro considerava il minimo necessario per il funzionamento di una struttura come quella prevista dall'ordinamento Diaz. Era dunque inevitabile arrivare ad un funzionamento intermittente di quest'ultima, durante i soli mesi estivi (maggio-agosto) in cui si svolgevano le esercitazioni, accontendandosi negli altri mesi di un livello minimo incompatibile con l'impiego non solo bellico, ma anche in ordine pubblico.

Nel biennio 1923-1924 si verificò tuttavia un solo periodo di forza minima, corrispondente a 125 mila uomini del II e III quadrimestre della classe 1903, dal febbraio all'aprile 1924, e si ebbero invece due periodi di forza massima, uno di 280 mila uomini (secondo semestre della classe 1902 e intera classe 1903) dal marzo all'agosto 1923, e uno di 300 mila uomini (II e III quadrimestre 1903 e intera classe 1904) dal maggio all'agosto 1924. Nei restanti mesi fu assicurata una forza alle armi di 180-185 mila uomini. L'incidenza sull'addestramento delle minori unità nei periodi di forza minima (125 mila uomini) e nei periodi di forza intermedia (185 mila uomini) è messa in risalto dalla seguente tabella, che desumiamo da Rochat[97]:

	Periodi di forza minima (125 mila uomini)		Periodi di forza media (185 mila uomini)	
	Forza media	Disponibili	Forza media	Disponibili
Compagnie fanteria*	69	16	111	48
Squadroni cavalleria	93	22	143	57
Batterie artiglieria	68	15	90	32

* Escluse quelle alpini, a organici rinforzati.

La diminuzione della forza bilanciata e l'elevazione della ferma ordinaria a 18 mesi ridussero inoltre il tasso di incorporati rispetto al gettito utile di leva.

Nel 1922, con ferma di 12 mesi e forza bilanciata di 215 mila uomini, si potevano incorporare 200 mila uomini della classe 1902, pari al 65 per cento degli idonei a incondizionato servizio e al 76,3 per cento di quelli soggetti a ferma ordinaria (restando esenti i 47 mila astretti a ferma ridotta trimestrale). Nelle due classi successive, 1903 e 1904, astrette a ferma di 18 mesi, il contingente incorporato scese del dieci per cento, a 180 mila uomini: la proporzione rispetto agli idonei ad incondizionato servizio scese nelle due classi, rispettivamente, al 76 e al 68 per cento, mentre quella rispetto ai soli soggetti a ferma ordinaria scese al 59.

Naturalmente la ferma di 18 mesi, anziché di 12, rendeva incompatibile un livello di incorporati esattamente corrispondente alla forza bilanciata, mentre avrebbe dovuto essere inferiore alla metà, pari cioè a soli 120 mila uomini. Fu dunque necessario ricorrere alla vecchia prassi del congedamento anticipato di un terzo di ogni classe al compimento dei primi 12 mesi di ferma: così 60 mila uomini (il I quadrimestre della classe 1903) furono congedati dopo un anno di ferma nel febbraio 1924. La prassi dei congedamenti anticipati ripristinava di fatto il sistema tradizionale delle ferme differenziate, senza risolvere il problema dei criteri in base ai quali procedere all'identificazione degli individui cui concedere lo sconto di ferma.

In definitiva la linea decisa dal Consiglio dell'Esercito e pragmaticamente realizzata da Diaz si rivelava erronea e dannosa per l'immediato e priva di prospettive per il futuro, dal mo-

mento che anche un governo sensibile alle richieste dei militari come quello di Mussolini, non appariva disposto, e comunque non era nelle condizioni, di assicurare nel prevedibile futuro i finanziamenti necessari per il mantenimento di un minimo di efficienza all'ordinamento su 30 divisioni.

L'ultima battaglia dei riformisti (1924-25): il progetto di esercito «lancia e scudo» del ministro Di Giorgio e il parere negativo del Consiglio dell'Esercito

Il fallito tentativo di riforma dell'esercito compiuto nel 1924-1925 dal successore di Diaz al ministero della Guerra, generale Antonino Di Giorgio, costituisce uno degli snodi fondamentali della politica militare italiana, del quale ancora negli anni Cinquanta la storiografia militare ufficiale sembrava parlare con qualche imbarazzo[98].

Non pienamente persuasiva è l'interpretazione datane da Rochat. Si avverte in essa un certo pregiudizio nei confronti dell'uomo che aveva aperto i magazzini dell'esercito alla Milizia — allora in gran parte ancora disarmata — all'indomani dell'assassinio di Matteotti: un pregiudizio che induce lo storico valdese a svalutare la portata innovatrice di una riforma sostenuta da Mussolini e avversata da quei «generali della vittoria» cui i governi democratici del 1920-21 avevano attribuito un incongruo potere di controllo dell'Esercito, e ai quali una parte dell'opposizione aventiniana si ostinava a guardare come ai possibili restauratori della legalità costituzionale.

Rochat mette giustamente in rilievo la preminenza assunta dall'aspetto politico della vicenda nel determinare gli schieramenti pro e contro la riforma, pubblicamente avversata anche da quanti, come il generale Bencivenga, avrebbero pure dovuto riconoscervi precise sintonie con le tesi riformiste da tempo sostenute. Tuttavia la tesi di Rochat è che il progetto Di Giorgio, pur intendendo prenderne teoricamente le distanze, di fatto non si discostava dalla linea segnata dall'ordinamento Diaz. Cercheremo invece di mettere in risalto la differenza rispetto a que-

st'ultimo, e l'analogia riscontrabile, almeno per quanto riguarda la struttura ordinativa, con il progetto Gasparotto.

Poco persuasiva è anche la tesi, sostenuta sia da Rochat che dal generale Stefani, che Di Giorgio fosse isolato, e l'Esercito gli fosse contrario. Contrari furono, come si è detto, i «generali della vittoria», capofila Giardino: ma favorevole gli fu indubbiamente il capo dello «S. M. centrale» (denominazione assunta in quel periodo dallo S. M. dell'Esercito), generale Giuseppe Francesco Ferrari, non certo casualmente sostituito un mese dopo la caduta del ministro. In realtà una delle ragioni, e forse addirittura la principale, della dura opposizione dei senatori militari al progetto Di Giorgio fu che il disegno di legge prevedeva la ricostituzione del Corpo di Stato Maggiore, della carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e degli ispettorati d'Arma e la soppressione della carica (allora vacante) di ispettore generale dell'Esercito, ripristinando così il vertice gerarchico al posto di quello collegiale.

Rochat ha anche svalutato, fino ad accennarvi appena, in nota[99], l'importanza delle norme relative all'«organizzazione della nazione per la guerra», l'unico dei tre disegni di legge presentati da Di Giorgio ad essere approvato. Ma queste norme mostrano quale fosse l'importante premessa teorica da cui nasceva il progetto di ordinamento «lancia e scudo»: e cioè che la mobilitazione intesa in senso puramente militare avesse ormai fatto il suo tempo, e che all'obiettivo di «armare» la nazione dovesse sostituirsi ormai quello, appunto, di «organizzarla per la guerra», anche e in primo luogo nelle sue componenti civili e industriali. Con l'implicita conseguenza che l'esercito doveva puntare più alla qualità che alla quantità, accentuando la propria professionalità (donde la ferma lunga e l'incremento degli ufficiali di carriera) e destinando una quota di risorse agli investimenti (donde la riduzione della forza bilanciata e dell'intelaiatura di pace).

Un altro collegamento che sembra essere sfuggito a Rochat, è quello tra la questione dell'ordinamento e quella, discussa proprio negli stessi mesi, del cosiddetto «ingranamento» della Milizia nell'Esercito, cioè dell'attribuzione di funzioni militari

ausiliarie alla MVSN, in contrasto con l'impegno assunto da Mussolini nei confronti di Diaz il giorno di Santo Stefano del 1922 e ratificato nel decreto istitutivo della MSVN. L'idea sostenuta dai generali dell'Esercito impiegati nella Milizia, e avversata non solo dai «generali della vittoria», ma anche dallo stesso Di Giorgio, era di stabilire tra Esercito e Milizia una sorta di ripartizione dei compiti, facendo del primo l'elemento «lancia» e della seconda l'elemento «scudo» del nuovo modello di difesa: quasi prendendo a modello il sistema militare tedesco coevo, in cui accanto ai 100 mila volontari della «Reichswehr» c'erano, ben dissimulati in vari organismi istituzionali, i 300 mila uomini della cosiddetta «Reichswehr nera». Tra l'altro la questione della Milizia ebbe il suo peso, come accenna anche lo stesso Rochat, nella polemica di Giardino contro Di Giorgio e poi nel repentino abbandono di Di Giorgio da parte dei fascisti.

l'arrivo di Di Giorgio al ministero della Guerra fu determinato essenzialmente dalla questione del mancato aumento del bilancio militare. Che l'ordinamento Diaz fosse sovradimensionato rispetto al livello del bilancio militare deciso nel maggio 1923 non poteva non apparire evidente anche al ministro che lo aveva proposto, e allo stesso consiglio dell'Esercito del quale egli aveva attuato le direttive in modo quasi notarile. Per alcuni mesi i generali conservatori si illusero che la diminuzione del bilancio fosse una misura transitoria, e che presto sarebbe stato possibile ottenere il consenso del ministro del Tesoro ad un congruo aumento. Quando apparve chiaro che questa aspettativa sarebbe andata delusa, Diaz si dimise, sia pure posticipando il gesto alla fine dell'aprile 1924, dopo le elezioni, perché non assumesse un valore politico, e motivandolo ufficialmente con ragioni di salute.

Per la successione si fecero i nomi di Giardino, già membro del Consiglio dell'Esercito e principale ispiratore dell'ordinamento Diaz, e Cavallero: ma entrambi posero come condizione per accettare la nomina l'aumento del bilancio militare, cui Cavallero aggiunse quella di sostituire il capo dello S. M. centrale, generale Ferrari, in carica dal maggio 1923, con il generale Badoglio. Non essendo possibile accogliere la richiesta relativa al

bilancio, la scelta di Mussolini cadde sul generale Di Giorgio, forse su suggerimento dello stesso Diaz. Di Giorgio si dichiarò disposto ad accettare il livello di spese militari consentito dalla situazione finanziaria, e a ridimensionare la struttura di pace.

Deputato nazionalista nel 1913 e nel 1919, e successivamente eletto come indipendente nelle liste fasciste, Di Giorgio era stato comandante del Corpo d'armata speciale che aveva ristabilito la situazione dopo Caporetto. Come ebbe a dichiarare il 13 dicembre 1924 alla Camera, aveva accettato il dicastero «unicamente per attuare quel complesso di idee che da quasi trent'anni (andava) sostenendo e agitando prima nella stampa e poi nella tribuna parlamentare». Rochat afferma che «si pose subito al lavoro, con pochi ufficiali a lui devoti, evitando di ricorrere allo stato maggiore»[100]: la tesi dell'esclusione dello stato maggiore «dagli studi e dall'elaborazione del nuovo ordinamento» è sostenuta anche da Stefani[101], ma sembra contrastare con la sintonia oggettivamente risultante tra Di Giorgio e Ferrari. Quest'ultimo, membro di diritto del Consiglio dell'Esercito, fu l'unico a votare a favore del progetto ministeriale, e il 4 maggio 1925, cioè un mese dopo le dimissioni del ministro, fu inviato al comando di un Corpo d'armata, mentre la carica fu assorbita in quella di Capo di S. M. generale assunta da Badoglio.

Che fin dall'inizio, man mano che si andava delineando il piano di ridimensionamento dell'Esercito elaborato dal ministro, si manifestassero resistenze, lo si può desumere dal riserbo ufficiale e dell'accorta opera di preparazione dell'opinione pubblica compiuta nell'estate 1924 sulla stampa da pubblicisti militari in gran parte evidentemente vicini al ministro.

Il 18 luglio il tenente colonnello Carlo Romano gettava il primo «ballon d'essai» sostenendo su *L'idea nazionale* la necessità di ridurre di un terzo il numero dei reggimenti per riportarli a 3 battaglioni e ad almeno 1500 uomini (con compagnie di 120 uomini), e teorizzando il criterio della pianificazione «a tetto» finanziario, inviso al Consiglio dell'Esercito: non si dovrà commettere il grave errore, come si è fatto finora, di fissare aprioristicamente il numero di reggimenti... e ripartire poi tra essi il contingente, ma sarà indispensabile fare il cammino

a ritroso». Su *Il Mondo* del 25 luglio e del 20 agosto Bencivenga invitava il ministro a rendere noto il suo programma, e il 1° settembre, in un discorso sul Tonale, Di Giorgio attaccava per la prima volta pubblicamente l'ordinamento Diaz: «gli ordinamenti attuali — affermava — sono in sostanza quelli del 1914, riesumati ed imposti, anche dopo il cataclisma della guerra, da quel medesimo complesso di pregiudizi, di errori, di interessi, che ora vorrebbero tenerli in piedi». Il 10 settembre su *Il Corriere della sera* Angelo Gatti sosteneva la necessità di dedicare metà delle spese militari agli approvvigionamenti di armi e mezzi, e il 2 ottobre su *La Tribuna* Italo Chittaro esponeva le linee di riforma decise da Di Giorgio pretendendo di desumerle unicamente dalle precedenti prese di posizione del ministro.

Evidentemente era in atto in quel momento, dopo il discorso del Tonale, una dura contrapposizione tra il ministro, costretto a ritardare la presentazione del proprio progetto, e il Consiglio dell'Esercito. Ne sono una riprova gli interventi de *La Stampa* (14 settembre), di Bencivenga su *Il Mondo* (14 e 28 ottobre) e de *Il Secolo* (6 agosto e 11 e 20 novembre) in cui si reclamava «la nomina di un capo militare responsabile, che affiancasse il ministro nella preparazione del nuovo ordinamento», e in particolare quella dell'«ispettore generale», carica prevista dall'ordinamento Diaz ma vacante[102]. A questa richiesta si contrapponeva il disegno di Di Giorgio di ripristinare la carica di Capo di S. M. dell'Esercito, sia pure in posizione subordinata rispetto a quella del ministro, com'era prima delle riforme del 1908, e di sostituire un vertice militare gerarchico a quello collegiale istituito dalle riforme del 1920-21. Come avrebbe affermato il 13 dicembre alla Camera lo stesso ministro, «il disegno di un ordinamento è, e dovrebbe essere, una opera d'arte, e perciò come tutte le opere d'arte non può essere concepito e concretato che da una sola persona, da una sola mente».

A Di Giorgio giunse un importante sostegno, evidentemente concordato, da parte dell'onorevole Giuseppe Belluzzo, professore al politecnico di Milano e futuro ministro dell'economia nazionale, nella sua relazione del 31 ottobre sul bilancio preventivo del 1924-1925, che Rochat riferisce senza coglierne

il collegamento con lo scontro in atto tra il ministro e il proprio organo di consulenza[103].

Nella relazione, sulla cui attualità ha richiamato l'attenzione in tempi recenti Carlo Jean[104], si sottoponeva il bilancio e l'ordinamento Diaz ad una analisi «aziendalistica» che ne metteva in luce gli evidenti squilibri. Gli ufficiali assorbivano il 28 per cento del bilancio, gli impiegati il 4, complessivamente quasi un terzo, mentre la forza bilanciata ne assorbiva appena il 30 per cento: ma nell'industria la spesa per i dirigenti era appena un quinto di quella per gli operai, e un decimo della spesa totale. Belluzzo rilevava come l'esercito fosse ad altissima intensità di mano d'opera e a bassissima intensità di capitale, praticamente privo di investimenti e di ammortamenti, e proponeva drastiche riduzioni della struttura logistica e territoriale, con trasferimento dei servizi sanitari e di commissariato e in particolar modo dell'«area industriale» dell'esercito (arsenali e officine) a strutture civili. Erano le idee sostenute da tutti i riformisti degli anni Venti, e che sostanziavano il progetto di «nazione organizzata per la guerra» messo a punto da Di Giorgio contestualmente con il progetto di nuovo ordinamento. L'idea di fondo era che la preparazione alla guerra e la mobilitazione fossero divenute una responsabilità di tutta la società, e che dunque all'esercito spettassero compiti specializzati, essenzialmente di carattere operativo, lasciando tutti quelli di sostegno e di produzione bellica al ben più complesso meccanismo della mobilitazione industriale.

Il consiglio dell'Esercito discusse il progetto Di Giorgio nelle tre sedute del 10, 11 e 12 novembre 1924. L'11, parlando ai deputati della maggioranza, lo stesso Mussolini affermò in tono conciliativo che il progetto di nuovo ordinamento non doveva considerarsi «un annullamento, sibbene un miglioramento di quello precedente». Tuttavia, sebbene parzialmente modificato nella composizione rispetto al 1922, l'organo consultivo del ministro, pur evitando un parere seccamente negativo, respinse il progetto, «condizionando la sua approvazione a modifiche radicali»: a favore votò soltanto il capo dello S. M. centrale, generale Ferrari: contro, il presidente, duca d'Aosta, e

gli altri membri, i generali Giardino e Tassoni (che appartenevano al consiglio già nel 1922), Caviglia, Montuori e Petitti di Roreto[105].

La formalizzazione del contrasto tra il ministro e l'organo consultivo fu sottolineata dagli oppositori del progetto, e il 15 novembre Di Giorgio dovette riferirne alla Camera: ricordò anzitutto che il parere, pur obbligatorio, non era certo vincolante, e si sforzò poi di relativizzare le divergenze, riducendole a «riserve» su alcuni punti e richieste di «varianti» su altri, fino ad affermare che complessivamente il parere era stato «favorevole». Tuttavia la stampa del giorno successivo arrivò a parlare di «siluramento» del progetto da parte del Consiglio dell'Esercito[106].

In ogni caso, forte del sostegno politico di Mussolini, il progetto di ordinamento fu approvato il 17 novembre dal consiglio dei Ministri e presentato alla Camera il 5 dicembre unitamente ad altri due progetti di legge, relativi a «modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento» e all'«organizzazione della nazione per la guerra». Nella relazione ministeriale, unica per i tre disegni di legge, Di Giorgio affermava che «da oltre quarant'anni una crisi profonda travaglia l'esercito e ne turba la vita», individuandone la «ragione prima ed essenziale» nella «disarmonia fra organici e forza bilanciata», e l'«origine» nell'«aumento di due corpi d'armata avvenuto nel 1882». Di conseguenza, «la storia della politica militare italiana degli ultimi quarant'anni è la storia dello sforzo angoscioso per uscire da questa crisi», senza tuttavia potervi riuscire, dal momento che ci si era prefissi uno «scopo irraggiungibile», cioè «quello di tenere un esercito per le necessità della mobilitazione a vasta intelaiatura, coi corpi tutti in permanente efficienza, con ferme successivamente sempre più brevi e con modesti bilanci»[107].

Come si è detto, Rochat nega al progetto un'effettiva portata innovatrice, sull'assunto — del tutto erroneo, come tra poco si vedrà — che il disegno di legge contraddicesse l'intento riduzionista espresso nella relazione ministeriale, e anzi, rendendo «vastissima» la già vasta intelaiatura di pace prevista dal

precedente ordinamento, accentuasse «proprio quella crisi che Di Giorgio denunciava». Rochat scrive che il suo «giudizio è in definitiva negativo»: il progetto, definito «miscuglio di idee di diversa provenienza», è accusato da Rochat di aver cercato «di superare la crisi con mezzi puramente tecnici», attraverso «un semplice rimaneggiamento interno», dal quale a suo avviso non poteva nascere alcuna «vera riforma». Ma Rochat non sa poi indicare quali avrebbero dovuto essere invece i mezzi non «puramente tecnici» e i contenuti di una «vera riforma», onde apodittica suona l'affermazione che «nella forma in cui fu presentato, l'ordinamento Di Giorgio non era realizzabile ed avrebbe comunque accresciuto la crisi dell'esercito»[108].

Diverso il giudizio del generale Stefani, il quale motiva il proprio giudizio, anch'esso negativo, sul progetto Di Giorgio proprio mettendo correttamente in risalto che esso era «ripetitivo nelle sue linee generali del progetto Gasparotto», e comportava «il rischio della novità che rivoluzionava un sistema... consolidato e tutto sommato... sufficientemente valido»[109].

Indubbiamento il progetto Di Giorgio non si fondava affatto sul principio della «nazione armata», per quanto allora molti lo affermassero. La differenza fondamentale stava nello scarsissimo conto che il ministro faceva degli ufficiali di complemento come elemento portante della mobilitazione: in piena conformità all'opinione tradizionale e maggioritaria, Di Giorgio riteneva che i quadri intermedi e superiori dell'esercito mobilitato dovessero essere di carriera, e pertanto non solo manteneva, ma addirittura aumentava sensibilmente le proporzioni del corpo ufficiali in S. A. P. fino a 20 mila unità (con l'aumento degli ufficiali delle varie armi da 12 mila a 13.200 unità). In tal modo in tempo di pace venivano mantenuti i nuclei di inquadramento della maggior parte (e in linea di principio anzi di tutte) le unità da costituire alla mobilitazione, il cui numero veniva anzi accresciuto, prevedendosi il terzo battaglione dei reggimenti di fanteria e l'aumento dell'artiglieria .

Né costituiva un'innovazione la distinzione del contingente di leva in due categorie, una a ferma intera (18 mesi) e una, costituita dai sostegni di famiglia in possesso del brevetto di

istruzione «premilitare», con ferma ridotta (3 mesi): era il tradizionale criterio adottato fin dal 1857 e sopravvissuto a tutti i tentativi di introdurre la «categoria unica» e la ferma breve unica per tutto il contingente.

L'elemento veramente innovatore del progetto, come in quelli del 1920-1921, stava invece nel far corrispondere alle due categorie del contingente due diverse aliquote dell'Esercito di pace. Anziché ripartire uniformemente tra tutte le unità la categoria a ferma intera, quest'ultima sarebbe stata concentrata in un numero ridotto di unità mantenute in piena efficienza operativa, una parte delle quali (in particolare quelle alpine) con organici di guerra, in modo da assicurare la copertura e il pronto impiego. L'altra categoria sarebbe invece stata assegnata alle restanti unità, mantenute in vita con compiti addestrativi e di mobilitazione.

I reggimenti, ridenominati «centri», restavano in numero complessivamente identico all'ordinamento Diaz: ma solo alcuni (tra cui in primo luogo quelli alpini) sarebbero stati attivi permanentemente. Altri lo sarebbero stati solo per alcuni mesi dell'anno, in corrispondenza con le esercitazioni estive: altri ancora sarebbero stati trasformati in unità-scuola destinate alla formazione degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali, cioè dei quadri inferiori dell'esercito mobilitato.

Altra importante differenza rispetto all'ordinamento Diaz e agli altri precedenti, era l'«elasticità», sottolineata nella relazione ministeriale, di quello proposto: il disegno di legge fissava infatti solo il totale complessivo dei «centri», lasciando alla discrezionalità del ministro la determinazione, anno per anno, di quelli da mantenere attivi, rapportandone il numero alla situazione strategica e alle disponibilità finanziarie.

In tal modo veniva di fatto delegificata la pianificazione militare, più o meno negli stessi termini in cui ciò avvenne nel secondo dopoguerra , quando le dimensioni dell'esercito di pace furono ritagliate, a misura delle necessità e delle disponibilità, all'interno dei numeri massimi (largamenti esuberanti) di reggimenti delle varie armi e specialità previsti dall'ultima legge di ordinamento dell'Esercito, quella del 9 maggio 1940 n.

368, ancora formalmente in vigore nonostante le numerose modificazioni successive.

In linea di principio, affermava la relazione ministeriale, verificandosene i necessari presupposti strategici, si sarebbe potuto decidere in futuro di non attivare nessun «centro» in tempo di pace: come pure, ricorrendone la necessità, di attivarli tutti. Cadeva così la necessità di una forza bilanciata estesa al massimo delle possibilità finanziarie al solo scopo di assicurare un funzionamento minimo, e comunque sempre stentato e insufficiente, dei troppo numerosi reggimenti; e una parte del bilancio poteva tornare ad essere utilizzata per gli investimenti, in primo luogo l'ammodernamento del traino delle artiglierie, sostituendo il traino animale con quello meccanico per tutte le specialità, fatta eccezione per quelle someggiata e da montagna.

La relazione ministeriale non quantificava il livello della forza bilanciata e la rispettiva proporzione tra le due categorie a ferma differenziata che si aveva in animo di fissare nell'immediato, e tanto meno, neppure orientativamente, il numero dei «centri» che si intendeva mantenere attivi e semi attivi in tempo di pace.

È del tutto inverosimile che Di Giorgio non avesse fissato cifre precise, e che queste ultime fossero ignorate dai membri del Consiglio dell'Esercito e dai senatori militari. La reticenza del ministro sottolinea che quelle cifre erano importanti, perché consentivano di cogliere le vere caratteristiche del progetto. In mancanza di documenti in merito (che pure dovrebbero potersi rinvenire), possiamo però cercare di ricostruirle induttivamente.

La prima è quella della forza bilanciata. Senz'altro doveva essere inferiore a quella accettata da Diaz (210 mila uomini): ma verosimilmente non inferiore ai 175 mila uomini di cui si era già parlato. Di Giorgio aveva garantito che tutti gli idonei sarebbero stati incorporati: anche fissandone la cifra al livello molto selettivo di 220 mila uomini, una forza bilanciata di 175 mila corrispondeva ad appena 100 mila incorporati con ferma di 18 mesi e a 120 mila incorporati con ferma trimestrale. Come si sperasse di rendere automatica questa ripartizione del con-

tingente tra le due categorie resta un mistero: il criterio della riduzione di ferma per i sostegni di famiglia e per il fratello alle armi non poteva produrre un così alto numero di beneficiati. C'era poi da dubitare dell'effettiva intenzione del ministro di chiamare effettivamente alle armi gli arruolati in seconda categoria: veromilmente si sarebbe continuato a fare come prima, cioé ad esonerarli del tutto. In questo caso il contingente di prima categoria poteva salire a 120 mila uomini: e forse a 150 mila, considerando la possibilità di congedamenti anticipati. Si tornava così al tasso di reclutamento anteriore alle riforme Spingardi: d'altra parte era questa la logica dell'aver mantenuto la ferma di 18 mesi: quella cioé di rendere selettivo il reclutamento.

Circa il numero dei «centri» da mantenere attivi, si ricorderà le cifre previste dai due precedenti progetti di esercito «lancia e scudo» elaborati nel 1920 e nel 1921: quello della segreteria tecnica della Commissione parlamentare (Perla) prevedeva appena 24 reggimenti attivi di fanteria (con 72 battaglioni), mentre il progetto Gasparotto ne prevedeve 68 con 204 battaglioni: una struttura solo di poco inferiore a quella dell'ordinamento Diaz, che prevedeva, è vero, un numero quasi doppio di reggimenti — 125 — ma con solo 247 battaglioni. Ora è verosimile che il progetto Di Giorgio si avvicinasse più al livello previsto dal progetto Gasparotto che a quello della Commissione Perla. Del resto sappiamo che i «supporters» del ministro, come il tenente colonnello Romano, invocavano reggimenti di almeno 1.500 uomini: e tenuto conto delle esigenze delle altre armi, si può calcolare una «regimental slice» dei reggimenti di fanteria di circa 2 mila uomini. Con 120 mila uomini di I categoria se ne potevano mantenere attivi 60 per un periodo di diciotto mesi.

Un altro importante elemento di calcolo riguarda il numero dei «centri-scuola»: lo possiamo considerare corrispondente a quello delle dodici «scuole di reclutamento per allievi sottufficiali e allievi ufficiali di complemento» istituite, una per ogni Corpo d'armata, dai regi decreti 21 agosto e 28 ottobre 1921, nn. 1278 e 1596.

Possediamo adesso tutti gli elementi per azzardare una ricostruzione della struttura ordinativa prevista da Di Giorgio.

Dei 125 «centri» ereditati dall'ordinamento Diaz, un decimo veniva soppresso, mascherandone lo scioglimento mediante il trasferimento del nome e della bandiera ad altrettante scuole allievi. I nove reggimenti alpini venivano considerati a organici di guerra, assorbendo circa 15 mila uomini di I categoria (10 mila su ciascuna classe di leva). Dei restanti 104 reggimenti (2 di granatieri, 90 di fanteria e 12 di bersaglieri), uno su due (verosimilmente uno per brigata) veniva costantemente mantenuto attivo, e l'altro attivato solo per sei mesi. Con tutta evidenza questa sorte toccava a rotazione, un anno a uno e un anno all'altro reggimento della brigata. In tal modo il contingente di prima categoria di ciascuna classe di leva era ripartito solo fra metà dei reggimenti, senza peraltro rinunciare ad avere unità facilmente mobilitabili mediante trattenimento alle armi o richiamo della classe appena congedata.

La relazione sottolineava che in questo modo per un certo periodo (che possiamo calcolare di sei mesi ogni due anni) gli ufficiali avrebbero avuto il tempo di perfezionare la propria cultura professionale, anche mediante la frequenza di appositi corsi.

L'unica vera debolezza del progetto stava in realtà nella reintroduzione di un reclutamento selettivo limitato di fatto a meno di metà degli idonei, senza l'indicazione di un sicuro criterio per poter ascrivere automaticamente, cioè senza dover ricorrere al sorteggio, gli arruolati nell'una o nell'altra delle due categorie. Di modo che verosimilmente si sarebbe dovuto far ricorso al congedamento anticipato dopo soli 12 o 15 mesi di servizio, riducendo così a tre mesi o addirittura azzerando il periodo annuo di operatività previsto teoricamente per i reggimenti quadro.

L'ostruzionismo dei senatori militari, la polemica del ministro con la Milizia, l'attacco di Farinacci, il ritiro del progetto e le dimissioni di Di Giorgio, l'«interim» della Guerra a Mussolini e il riassetto del vertice politico militare (5 dicembre 1924-4 maggio 1925)

Avendo presentato l'ordinamento Di Giorgio come la sostanziale riconferma di quello vigente, salvo la disponibilità ad

una contrazione della forza bilanciata, Rochat deve dare conto delle ragioni delle forti opposizioni «sollevate da un ordinamento che in fondo era piuttosto conservatore», e suggerisce di «cercarne l'origine» anche in «campi» diversi dai veri e propri «dissensi tecnici».

Secondo Rochat l'opposizione dei senatori militari sarebbe stata«pregiudiziale e personale», diretta più contro il ministro che contro il progetto. I senatori, tra i quali numerosi ex-ministri della Guerra, si sarebbero sentiti «personalmente colpiti dalle aspre critiche di Di Giorgio», e avrebbero temuto che dall'approvazione del progetto potesse derivare «una patente di incapacità ai ... predecessori (del ministro), che avrebbero certamente perso la loro posizione di potere»[110].

Anche il generale Stefani, che pur sottolinea le ragioni sostanziali del dissenso contro un progetto caratterizzato a suo avviso da «eccesso di furore rinnovatore», include tra i «motivi che determinarono il rigetto», la mancanza di tatto e i «difetti di carattere» del ministro, e la «minaccia del Di Giorgio di mettere in vetrina 'quei padreterni' del Consiglio dell'esercito»[111].

In effetti non va dimenticato che sia il ministro (generale di Corpo d'Armata), sia il capo dello S. M. «centrale» (tenente generale) avevano nella scala gerarchica un grado inferiore a quello della maggior parte dei membri del Consiglio dell'Esercito e dei senatori militari (generali d'Armata e d'Esercito), e la loro presa di posizione poteva suonare in qualche modo «sovversiva» di regole non scritte ma tuttavia tradizionalmente osservate.

Ma a questo riguardo il progetto assumeva anche rilevanza sostanziale, perché prevedeva, come abbiamo accennato, il ripristino del corpo di Stato Maggiore e della carica di Capo di S. M. dell'Esercito, sia pure in posizione subordinata e non autonoma rispetto a quella del ministro della Guerra, e la soppressione della carica (vacante) di Ispettore generale dell'Esercito, con il conseguente ridimensionamento dell'eccessiva influenza assicurata ai generali anziani delle riforme del 1920-1921. E naturalmente anche e forse soprattutto su questo pun-

to si appuntarono gli strali del generale Giardino, capofila dei senatori militari contrari al progetto.

Rochat ha anche sottolineato la circostanza, non casuale, «che tutti i sostenitori del ministro avessero ormai lasciato l'esercito... mentre i suoi avversari fossero ancora in servizio attivo, ai più alti posti di comando»: ma non del tutto persuasiva è la sua supposizione che « evidentemente dietro a Di Giorgio si raggrupparono coloro che erano stati esclusi dalle prime file dell'esercito e speravano in un capovolgimento della situazione»[112]. In effetti non si comprende quali «ambizioni» potessero nutrire generali in ausiliaria, e quali fossero concretamente gli «alti posti di comando» detenuti dai membri del Consiglio dell'Esercito e dai senatori militari, che erano sì in servizio attivo, ma non appartenevano agli organi centrali responsabili della pianificazione militare. Né del tutto indicativo è il fatto che i due generali d'armata (Zoppi e Mambretti) e la decina di generali di corpo d'armata che presero pubblicamente posizione a favore del ministro sulle colonne di *Esercito e Marina* dal dicembre 1924 al marzo 1925 fossero in ausiliaria, dal momento che, come ricorda lo stesso Rochat, la presidenza dell'Unione militare, proprietaria del giornale, aveva deciso di escludere interventi di ufficiali in servizio attivo, «sia per omaggio al senso di sana disciplina militare, sia per non creare loro condizioni di disagio e anche di nocumento nella carriera»[113].

Come si è detto, il progetto fu presentato alla Camera il 5 dicembre 1924, e approvato dopo tre giorni di dibattito. Rochat giudica «quasi conciliante» il tono assunto dalla stessa opposizione, rappresentata dagli ex ministri Gasparotto e Soleri: il che non può sorprendere eccessivamente, quando si pensi alle indubbie analogie tra il progetto in discussione e quello predisposto nel 1921 da Gasparotto. Il 13 dicembre il presentatore dell'ordine del giorno che esprimeva il plauso della camera «all'indirizzo seguito dal ministro della Guerra nel governo dell'esercito» e « fiducia nella sua opera riformatrice», onorevole Lessona (PNF), ebbe « parole assai dure verso i generali della vittoria, accusati di seminare discordia e indisciplina tra tutti gli ufficiali a tutto profitto dei partiti d'opposizione»[114].

Ma immediatamente il fronte congiunto delle due opposizioni, tecnica e politica, aperse le ostilità. Sulla *Nuova Antologia* del 16 dicembre comparve un articolo del generale Cavallero (già dal 1920 uomo-chiave del «complesso militare industriale» terrestre), che Rochat giudica «una autocandidatura alla successione di Di Giorgio»[115], mentre su *Il Mondo* del 7 e del 13 dicembre il generale Bencivenga denunciava «l'insidioso intendimento di mettere l'esercito in minoranza numerica rispetto alla milizia» o addirittura di sostituirlo «gradualmente» con quest'ultima.

L'accusa, che faceva eco alla perentoria richiesta di rendere apolitica e di militarizzare la MSVN avanzata il 4 dicembre in Senato da Giardino (condivisa da Zupelli e Tassoni, che votarono contro il governo, e in parte anche da Caviglia e Pecori Giraldi, che si astennero), era particolarmente abile. Da un lato essa accreditava i «generali della vittoria» come i difensori dell'Esercito apolitico, facendo convergere su di essi il pieno sostegno dell'opposizione democratica. Dall'altro lato attribuiva a Di Giorgio un disegno del tutto contrario ai suoi intendimenti, mettendolo nell'alternativa di avallarla col silenzio e aggravare così il suo isolamento all'interno dell'Esercito, oppure di respingerla, ma attirandosi nuove ostilità anche da parte fascista, e comunque scoprendo l'intento normalizzatore che stava alla base dei progetti di «ingranamento» della milizia nell'Esercito.

In effetti Di Giorgio fu costretto a dichiarare alla Camera, il 13 dicembre, non solo l'incompetenza istituzionale del proprio dicastero a trattare le questioni relative alla milizia, ma anche la propria personale contrarietà «alla formazione per la guerra di corpi speciali di volontari», e la propria sfiducia nell'istruzione «premilitare», sulla quale dichiarò di non fare «alcun assegnamento»; ribadendo che l'Esercito doveva essere «il solo organismo militare della nazione in guerra» e che «l'istruzione prettamente militare» non poteva «essere data che nell'esercito»[116].

Era una sconfessione della riforma della milizia decisa dal Consiglio dei ministri del 1° agosto e tradotta nel regio decreto

4 agosto 1924 n. 1292, che, pur mantenendone la dipendenza per l'impiego dal governo, aveva inserito la milizia tra le forze armate dello Stato, con ciò trasferendone il comando al re, e le aveva affidato il compito dell'istruzione «premilitare». Ma questa sconfessione alienava a Di Giorgio l'appoggio anche dei vertici della Milizia, provenienti dai quadri regolari dell'Esercito in ausiliaria, che erano riusciti a strappare, dopo un lungo braccio di ferro con il partito, e solo in conseguenza della grave crisi politica seguita all'assassinio di Matteotti e alle violenze squadriste, il riconoscimento formale della MVSN come quarta forza armata dello Stato e l'affidamento di compiti militari. Mentre i generali della MVSN potevano apprezzare la più duttile posizione di Diaz, il quale, pur avendo posto il veto all'attribuzione di compiti militari alla MVSN, aveva poi autorizzato, pochi mesi più tardi, l'impiego di tre Legioni di formazione nelle operazioni militari per la riconquista della Libia, e incaricato il capo dello S.M. centrale, generale Ferrari, di predisporre, nel gennaio 1924, un piano di «ingranamento» della MVSN nell'Esercito[117].

Lo stesso giorno del successo alla Camera, il progetto Di Giorgio doveva registrare un primo e decisivo insuccesso al Senato, immediatamente sottolineato dalla stampa d'opposizione (in particolare *La Giustizia* e *Il Giornale d'Italia* del 14 dicembre). La commissione senatoriale per l'esame del progetto, eletta dagli Uffici del Senato col criterio di designarvi «semplicemente i più illustri tra i (rispettivi) membri militari», risultò infatti composta di dieci decisi oppositori (i civili Cassis e Peano, l'ammiraglio Sechi e i generali Ugo Brusati, Di Campello, Giardino, Morrone, Tassone, Albricci e Zupelli, gli ultimi due già ministri della Guerra), due sostenitori del ministro (Ettore Ciccotti, antico proponente del progetto socialista di «nazione armata» nel lontano 1902, e il generale Mario Di Robilant anch'egli di corpo d'armata come Di Giorgio) e due incerti (i generali Bonazzi e Gonzaga), successivamente passati alla maggioranza.

Rochat stigmatizza giustamente la «strumentalizzazione» opportunistica della politica militare compiuta dall'opposizione democratica, postasi «a rimorchio» di quel gruppo di «generali

della Vittoria» che Mussolini definiva, non senza efficacia, «l'ultimo soviet rimasto in Italia», e al cui interno, esitando tra Giardino e Caviglia, Amendola e la maggior parte degli aventiniani cercavano un possibile restauratore della legalità costituzionale[118].

Conscio della necessità di rompere l'isolamento politico del governo e di evitare nuove prove di dissenso da parte dei generali come quella data il 4 e 5 dicembre in Senato a proposito della MVSN e dell'invocata epurazione del PNF, nelle settimane successive al colpo di Stato del 3 gennaio 1925 Mussolini cercò di guadagnare al progetto Di Giorgio il sostegno dei membri della Commissione senatoriale di orientamento incerto, forse per farne il tramite di una mediazione. Ne sono testimonianza due lettere del 15 e 21 gennaio del generale Gonzaga a Mussolini, e un promemoria di Di Giorgio a Mussolini, presentato per il Consiglio dei ministri del 27 gennaio, nel corso del quale, nonostante il parere del ministro della Guerra, venne deciso di non porre la questione di fiducia sui tre disegni di legge, a condizione che l'opposizione fosse stata limitata al campo strettamente tecnico[119].

Si giunse così, il 30 gennaio, alla «Relazione Giardino», vera e propria requisitoria contro il progetto ministeriale, che faceva ampio ed esplicito riferimento al parere negativo del Consiglio dell'Esercito, tratto la cui scorrettezza istituzionale fu stigmatizzata dalla stampa filogovernativa[120].

Tre, secondo Rochat, gli ordini di argomenti contrari al progetto addotti nella relazione Giardino. Anzitutto gli argomenti tecnici, che in sostanza si risolvevano ad uno principale: e cioè che gli ufficiali dei reggimenti-quadro, lasciati senza soldati per sei mesi all'anno (in realtà, come si è suggerito, per sei mesi ogni due anni), avrebbero subito una dequalificazione dagli effetti demoralizzanti.

In secondo luogo quelle che Rochat definisce le «preoccupazioni costituzionali», relative al timore che il nuovo ordinamento desse al ministro un potere eccessivo». Non soltanto per effetto della propria riforma del vertice (che sarebbe tornato gerarchico cessando di essere collegiale), ma anche per effetto

dell'elasticità della forza bilanciata, da fissare annualmente dal parlamento con legge di bilancio, anziché di fatto dal ministro, fino a quel momento «arbitro dei congedamenti» anticipati «e quindi della forza alle armi». Come osservava giustamente Rochat, «Giardino e i suoi colleghi non intendevano accettare questa limitazione al potere dei generali a favore del parlamento e, rovesciando le posizioni, accusavano Di Giorgio di volersi creare un'autorità illimitata a costo di porre l'esercito in balia dei politici: con un governo ed un parlamento diversi, cosa sarebbe stato di un esercito sottratto alla tutela dei suoi capi?».

Il terzo ordine di argomenti, «più torbidi», mirava a scatenare i riflessi più ciechi e reazionari dell'opinione pubblica, agitando lo spauracchio di una nazione armata democratica, non più in grado di mantenere l'ordine interno, e contapponendo a questo angoscioso futuro la tranquillizzante sicurezza di un esercito di caserma[121].

Alla relazione Giardino si contrappose il 12 febbraio la relazione Di Robilant, favorevole al progetto: ma la prima prevalse in commissione con dodici voti contro due, e con la specificazione, ricordata e sottolineata dal generale Stefani[122], che l'opposizione era «al progetto e non al governo».

Il dibattito in aula avrebbe dovuto iniziare a metà febbraio, ma fu rinviato di un mese e mezzo per una provvida indisposizione di Mussolini. Nel frattempo proseguì il dibattito sulla stampa, con echi parlamentari.

Apertamente schierati a sostegno del ministro furono la cinquantina di articoli comparsi, in un arco di quattro mesi e mezzo, sulla già ricordata rivista dell'Unione militare, *Esercito e Marina*: oltre ai generali d'armata Zoppi e Mambretti e ad una decina di generali di Corpo d'armata, vi intervennero anche scrittori come Domenico Guerrini e Italo Chittaro. Di Giorgio ebbe anche il sostegno della stampa governativa, da *Il Popolo d'Italia* (con interventi, tra gli altri, di Paolo Orano e del generale Gramantieri) a *Critica fascista* (articoli del 1° dicembre, 15 gennaio e 15 marzo) e, sia pure più cautamente, de *L'idea nazionale* (la quale non affrontò il tema dopo dicembre). Sulla falsariga delle critiche all'ordinamento Diaz contenute nella ci-

tata Relazione Belluzzo del 31 ottobre 1924, favorevole alla riforma fu anche la Relazione Vacchelli sul bilancio di previsione per il 1925-26, presentata alla Camera il 9 marzo 1925[123].

Tuttavia il fronte degli oppositori fu improvvisamente rafforzato da un inatteso e decisivo intervento politico. Se scontate apparivano le critiche di «Wolfder» (Francesco Roluti) sulla *Rassegna italiana* e quelle esposte dal generale Bencivenga in un discorso all'Unione nazionale amendoliana pubblicato su *Il Mondo* del 4 febbraio, ben più minacciosi apparivano i tre articoli comparsi il 4, 5 e 7 febbraio su *Cremona nuova*, in cui Roberto Farinacci, pochi giorni dopo divenuto segretario del PNF, invitava il partito a non dare una valenza politica a una questione essenzialmente tecnica, e sosteneva l'opportunità di ritirare un progetto bocciato dalla Commissione senatoriale, negando che ciò potesse avere conseguenze per il governo. Rochat suggerisce che sull'intervento di Farinacci contro Di Giorgio potesse aver influito la brusca sostituzione del capo di gabinetto del ministro, un colonnello notoriamente fascista, avvenuta in dicembre[124]. Va anche osservato, però, che Farinacci stava allora per assumersi, fra l'altro, il compito di domare la «pentarchia» dei consoli della MVSN riottosi ai progetti di de-politicizzazione e riconversione a compiti militari della Milizia, e che Di Giorgio, noto per la scarsa flessibilità e per le aperte critiche al riassetto istituzionale della MVSN raggiunto in agosto, avrebbe potuto compromettere il successo dell'operazione di riassorbimento dell'estremismo fascista tentata da Farinacci.

Quando il 30 marzo, si aperse il dibattito in Senato sul progetto Di Giorgio, la sua sorte era già decisa. Contro parlarono tutti i generali più elevati in grado: i due marescialli d'Italia, non solo, ovviamente, Diaz, ma anche Cadorna, il quale in una lettera del novembre 1924 aveva pure espresso il proprio appoggio alla riforma, e che adesso usciva, per la prima e unica volta, dal riserbo per perorare un aumento di 200 milioni del bilancio. Parlarono anche tre dei cinque generali d'Esercito, Giardino, Caviglia e Pecori Giraldi: Badoglio era assente, ambasciatore in Brasile, e il duca d'Aosta non intervenne. Questo

deciso schieramento delle più alte gerarchie era di per sé tale da legittimare l'appassionata difesa della riforma condotta da due semplici generali di Corpo d'Armata come Di Giorgio e Di Robilant. Quello che avrebbe potuto essere, ed in fondo era, il «giovane» esercito, dovette capitolare di fronte all'esercito del passato.

Nell'intervento del 1° aprile Di Giorgio ribadì coraggiosamente la propria convinzione che un soldato non dovesse fare politica né iscriversi a un partito: e si lasciò sfuggire la tagliente osservazione che «di giuramenti il soldato non ne presta che uno». Evidente l'allusione al giuramento che il 28 ottobre 1924 gli ufficiali in ausiliaria in servizio nella MVSN avevano dovuto nuovamente prestare in conseguenza del decreto che aveva inserito la Milizia tra le Forze Armate dello Stato. Immediate le proteste per la «gratuita offesa» agli ufficiali della Milizia sollevate dal suo Comandante generale, Asclepia Gandolfo (giorni dopo Di Giorgio chiarì epistolarmente di non aver avuto alcuna intenzione di alludere agli ufficiali in ausiliaria, bensì soltanto a quelli in servizio effettivo). Su *Cremona nuova* del 2 aprile le parole di Di Giorgio offrirono il pretesto a Farinacci per un durissimo attacco, in cui si accusava il ministro di essere passato, nei confronti del fascismo, «dalla neutralità all'ostilità», e ne veniva diffamata la figura di soldato e di parlamentare.

Alla ripresa dei lavori, il 2 aprile, c'era in Senato viva attesa per un annunciato intervento di Mussolini, dal quale, secondo le voci circolate, ci si aspettava l'annuncio dell'improvvisa decisione del governo di accedere all'accorata richiesta di Cadorna e di aumentare il bilancio militare.

Invece l'atteso annuncio non vi fu. Il discorso, molto ben analizzato da Rochat[125], toccò tutti i punti sollevati nel dibattito: l'obsolescenza della mobilitazione puramente militare rispetto a quella civile, la necessità di dedicare una quota di bilancio agli investimenti, e di un sistema difensivo integrato nel quale le esigenze dell'Esercito fossero armonizzate con quella della Marina e dell'Aeronautica; la condanna della «nazione armata», che avrebbe dato luogo alla «nazione disarmata in tempo di guerra»; il riconoscimento del carattere «apolitico»

delle Forze Armate anche all'interno del nuovo sistema. Sembrò poi prospettare, verso la fine, una soluzione di compromesso circa la questione dell'ordinamento, cioé la approvazione del disegno di legge e la contestuale indicazione di un livello minimo di forza bilanciata (era una delle richieste del Consiglio dell'Esercito e della Relazione Giardino, osteggiata da Di Giorgio, nel timore di irrigidire in tal modo la vantata elasticità dell'ordinamento proposto). Ma la conclusione del discorso fu un vero colpo di scena: l'annuncio del ritiro del progetto per una pausa di riflessione, e l'impegno del governo a ripresentarlo, evidentemente modificato, entro un mese.

La reazione del Senato è una pagina di storia: l'aula e le tribune proruppero in fragorosi applausi, mentre Giardino si precipitava a stringere la mano a Mussolini, dicendogli: «Eccellenza, lei ha salvato l'Esercito!».

Il duce si alzò in piedi e gridò «viva l'Esercito!»: poi, mentre lasciava l'aula, accompagnato dagli applausi, seguirono altri quattro «evviva!» indirizzati, nell'ordine, alla marina, all'aviazione (e, significativamente, fu il ministro della Marina, grande ammiraglio Thaon di Revel, a gridarlo), al re (su iniziativa del generale Zupelli) e infine allo stesso Mussolini, salvatore dell'esercito.

I pesantissimi attacchi improvvisamente scatenati dalla stampa fascista dopo il discorso di Mussolini contro Di Giorgio, messo sotto accusa in particolar modo per le dichiarazioni sull'apoliticità dell'Esercito, non lasciavano dubbio alcuno che assieme al progetto si era deciso di sacrificare il ministro, il quale infatti presentò immediatamente le dimissioni.

Ma la soddisfazione di Giardino e degli altri generali fu di brevissima durata. Mussolini non aveva alcuna intenzione di aumentare il bilancio militare in una congiuntura finanziaria e politica così difficile, e tantomeno di riconsegnare l'Esercito in mano al «soviet dei generali», tanto più che aveva in Badoglio e Cavallero la soluzione alternativa rispetto sia al gruppo dei generali più elevati in grado che a quello formato dai seguaci di Di Giorgio.

Scaturì così, dall'ostruzionismo alla riforma, un completo

riassetto del vertice e una nuova mappa del potere militare. Dopo aver brevemente considerato e scartato la possibiltà di sostituire Di Giorgio con Badoglio, rientrato per l'occasione dal Brasile, il 4 aprile Mussolini decise di assumere personalmente l'interim del ministero della Guerra. Un mese più tardi il regio decreto 4 maggio 1925 n. 552 (seguito dalla legge n. 866 dell'8 giugno successivo) apportò le necessarie modifiche all'ordinamento per il ridisegno del vertice militare. Veniva istituita la carica di «capo di S. M. generale», con poteri più ampi di quelli in precedenza attribuiti al capo di S. M. dell'Esercito: era alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio, aveva l'incarico di predisporre un piano unico di guerra, poteri abbastanza generici di «coordinamento» interforze, e le funzioni di vice presidente della Commissione suprema di difesa incaricata del coordinamento interministeriale della mobilitazione civile. Il consiglio dell'Esercito era declassato da organo di consulenza del ministro a organo consultivo del capo di S. M. generale, oltretutto con parere esclusivamente facoltativo e non obbligatorio. Non fu costituito uno specifico S. M. «generale», perché si intendeva che tale funzione avrebbe dovuto essere svolta dallo S. M. «centrale» del ministero della Guerra (poi ridesignato S. M. dell'Esercito): la direzione effettiva di quest'ultimo organo fu assunta dal sottocapo di S. M. generale. Anche le funzioni effettive di ministro furono delegate al Sottosegretario alla Guerra, vero capo dell'amministrazione militare, ma non più politicamente responsabile e senza più competenze di indirizzo sullo S. M. dell'Esercito, con il quale doveva corrispondere per il tramite del ministro, cioé di Mussolini. Il 4 maggio Badoglio e Cavallero furono nominati, rispettivamente, capo di S. M. generale e sottosegretario: scartato Ferrari (che Badoglio aveva giudicato «troppo supino agli ordini del ministro Di Giorgio») nonché il nome proposto dallo stesso Badoglio (il «divisionario» Scipioni), la scelta di Mussolini per la carica di sottocapo di S. M generale cadde sul dinamico generale Francesco Saverio Grazioli.

Il riassetto del vertice dell'Esercito provocò, per una sorta di reazione a catena, anche quello delle altre due Forze Arma-

te: il 10 maggio Thaon di Revel si dimise, per protestare contro la nomina di un capo di S. M. «generale», giudicata un tentativo di subordinare la Marina all'Esercito. Così Mussolini assunse anche l'interim della Marina, e poi quello dell'Aeronautica. Anche in questi due dicasteri fu adottata la struttura basata sulla «diarchia» sottosegretario-capo di S. M., entrambi dipendenti da Mussolini. Le due coppie furono rispettivamente costituite dagli ammiragli Sirianni e Acton e dai generali Bonzani e Piccio[126].

La «memoria» Ferrari dell'aprile 1925 e il definitivo «ordinamento Mussolini» dell'11 marzo 1926, soluzione di compromesso tra l'«esercito a larga intelaiatura» e l'«esercito scudo e lancia». La «ferma ridotta» di 6 mesi, espediente per tornare al reclutamento selettivo (contingente minimo con ferma di 18 mesi)

Restava adesso da risolvere una volta per tutte la questione di un ordinamento compatibile con la riduzione del bilancio militare operata nel 1923 dopo l'approvazione dell'ordinamento Diaz. Riscontrando analogie tra le concrete soluzioni adottate nel 1926 e le proposte contenute nel citato articolo di Cavallero comparso sulla *Nuova Antologia* del 16 dicembre 1924, Rochat suggerisce che il vero ideatore dell'ordinamento del 1926 (che va, secondo la prassi ministeriale, sotto il nome di Mussolini, in quanto ministro *pro-tempore*), sia stato in definitiva il suo sottosegretario [127].

La monografia dell'Ufficio storico dello SME dedicata nel 1954 alla ricostruzione delle modifiche ordinative dell'Esercito tra il 1918 e il 1940, sottolinea invece che il più concreto punto di partenza dello schema di nuovo ordinamento fu costituito da una «relazione» dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione al capo dello «S. M. centrale», seguita da una più ampia «Memoria» sottoposta dal generale Ferrari direttamente a Mussolini e da questi «pienamente» approvata. La citata monografia asserisce che entrambi i documenti sono «andati distrutti», ma sintetizza comunque il contenuto della «Memoria». Circa la

datazione, si conosce soltanto l'anno in cui i due documenti furono redatti (il 1925): ma dal fatto che la «Memoria» fosse trasmessa direttamente da Ferrari a Mussolini e facile dedurre che fu predisposta nel mese che va dall'assunzione dell'interim da parte del duce (4 aprile) alla riforma del vertice che vide l'estromissione di Ferrari (4 maggio)[128]. Molto probabilmente la «Memoria» fu richiesta dallo stesso Mussolini, il quale, come abbiamo visto, si era impegnato in Senato, il 2 aprile, a presentare «entro un mese» (termine che Rochat ritiene «palesemente» irrealistico) il progetto di nuovo ordinamento.

Il contenuto della «Memoria» dimostra la piena sintonia esistente tra gli orientamenti dell'organo tecnico di pianificazione militare e il fondamentale intento «riduzionista» che aveva ispirato gli ordinamenti «lancia e scudo» di Gasparotto e Di Giorgio.

Come abbiamo ipotizzato, in definitiva il progetto Di Giorgio si sarebbe tradotto in una riduzione a «quadro» di circa metà, o poco meno, dei reggimenti previsti da Diaz, pur mantenendo (come faceva anche il progetto Gasparotto) il teorico obiettivo di forza di 60 divisioni per l'esercito mobilitato. Diciamo «teorico» perché con la ferma a 18 mesi e la prevedibile riduzione degli incorporati a metà o poco più degli idonei, la riserva di mobilitazione sarebbe stata nel lungo periodo insufficiente a costituire un così grande numero di unità.

La «Memoria» Ferrari sostituiva esplicitamente al sistema dei reggimenti quadro quello di sciogliere le unità esuberanti, pari a circa un quarto del totale. Una riduzione, quindi, più contenuta ma anche più drastica. Ma soprattutto proponeva di rinunciare all'obiettivo di forza di 60 Divisioni fissato nel febbraio 1919 per l'esercito mobilitato, che si era rivelato incompatibile con il livello di spesa militare consentito dalla situazione economico-finanziaria e dalle concorrenti esigenze delle altre due forze armate. Secondo la «Memoria», in guerra l'Esercito avrebbe dovuto contare lo stesso numero di grandi unità mantenuto in pace, cioè 30 Divisioni, da rendere «ternarie» anche nell'ordinamento di pace sciogliendo uno dei quattro reggimenti divisionali previsti dall'ordinamento vigente. In tal modo al-

l'atto della mobilitazione le Divisioni non avrebbero più dovuto sdoppiarsi e costituire nuovi reggimenti, ma semplicemente rinforzare gli organici per portarli a quelli di guerra. Meglio 30 Divisioni robuste e affiatate fin dal tempo di pace, piuttosto che 60 «livellate» ai valori inferiori da mutamenti organici che, sia pure prepianificati, avrebbero comunque dovuto essere attuati al momento della mobilitazione.

Questi criteri furono pienamente recepiti da Mussolini: il duce si limitò a raccomandare che i reggimenti fossero dislocati almeno uno per provincia, concentrando «quelli di supero» in Italia settentrionale: criterio evidentemente politico più che militare, non sappiamo se dettato dal desiderio di lasciare una porta aperta ad una eventuale futura regionalizzazione del servizio militare, oppure da considerazioni sull'importanza di una componente militare nella struttura periferica della pubblica amministrazione.

Sulla base di questi criteri gli organi tecnici dipendenti dal sottosegretario e dal capo e sottocapo di S. M. generale elaborarono nei mesi successivi lo schema di nuovo ordinamento. Nel gennaio 1926 Mussolini lo presentò al Parlamento nella sua qualità di ministro della Guerra, unitamente ad altri sei disegni di legge, di cui due relativi all'Esercito (avanzamento degli ufficiali) e all'Amministrazione centrale della Guerra (nuovo ordinamento delle direzioni generali e dei personali civili dipendenti) e quattro a carattere interforze (costituzione della dote per il matrimonio, e stato degli ufficiali delle tre Forze Armate, ruolo unico dei cappellani militari e procedure per gli accertamenti medico-legali): un complesso di disposizioni che la stampa del regime presentò enfaticamente, ma impropriamente, come lo «statuto dell'Esercito». Tutti i disegni di legge furono rapidamente approvati da un Parlamento ormai privo di opposizioni, e tradotti nelle sette leggi 11 marzo 1926 (quella relativa all'ordinamento ebbe il n. 396).

L'ordinamento, che prese tecnicamente il nome del ministro proponente, cioé Mussolini (e che impropriamente Rochat indica con i nomi del sottosegretario e del capo di S. M. generale pro tempore, cioé Cavallero e Badoglio), veniva esplicita-

mente presentato nella relazione come una soluzione di compromesso tra i due opposti modelli ordinativi («tendenze») dei quali si era dibattuto negli anni precedenti, cioé l'«esercito a larga intelaiatura» (tradotto nell'ordinamento Diaz) e l'«esercito lancia e scudo» (tradotto nei progetti di Gasparotto e di Di Giorgio, e caratterizzante anche la «memoria» Ferrari).

In effetti, pur essendo ispirato ai criteri della «Memoria» Ferrari, l'ordinamento Mussolini ne attenuava l'applicazione pratica, limitando al minimo le riduzioni e le variazioni rispetto all'ordinamento Diaz, di modo che le dimensioni dell'esercito di pace venivano ridotte, anziché di un quarto circa, come implicato dalla «Memoria» Ferrari, di meno di un sesto.

A livello dei comandi di Grande Unità si registrava addirittura un modesto incremento quantitativo, giustificato dalla rinuncia a costituirne di nuovi all'atto della mobilitazione, e compensato dal quasi dimezzamento dei comandi di Brigata di fanteria. I comandi a livello Corpo d'armata passavano da 10 a 11 (di cui uno denominato «truppe della Sicilia»), e nel 1927 ne veniva costituito anzi un dodicesimo. I comandi a livello di Divisione venivano di fatto aumentati di uno, perché si passava da 29 Divisioni effettivamente costituite, di cui una in Sardegna (sulla trenta previste nominalmente dall'ordinamento Diaz), a 29 Divisioni più un comando equivalente delle «truppe della Sardegna». Drastica invece la riduzione dei comandi di Brigata di fanteria, che passavano da 52 a 29, e da due a uno soltanto per ciascuna Divisione.

Una rigorosa applicazione dei criteri della «Memoria» Ferrari avrebbe dovuto comportare lo scioglimento di 29 reggimenti fanteria e bersaglieri, in ragione di uno per ciascuna delle Divisioni, che passavano dalla struttura quaternaria a quella ternaria. In realtà furono disciolti soltanto 15 reggimenti fanteria, con un saldo negativo però di soli 14 reggimenti, perché in compenso ne fu costituito uno nuovo (il 3° granatieri, per rendere omogenea, quanto a «specialità», la fanteria della Divisione di Roma). Fuori dagli organici divisionali furono conservati i 12 reggimenti bersaglieri e 3 reggimenti di fanteria (2 in Sardegna e uno, il 59°, come «reggimento di istruzione» della

Scuola centrale di fanteria a Civitavecchia). I reggimenti restavano su due battaglioni attivi e uno quadro.

Minime furono le variazioni quantitative delle altre armi (adeguamento dei reggimenti artiglieria da campagna e pesante campale e delle unità contraeree al numero delle Divisioni e dei Corpi d'armata: soppressione di un reggimento pesante e di uno da costa, sdoppiamento del reggimento radiotelegrafisti, aumento di due battaglioni zappatori e di tre centri automobilisti).

Le caratteristiche dell'ordinamento Mussolini risaltano dalla seguente tavola di raffronto dei dati più significativi rispetto all'ordinamento Diaz, alla «Memoria» Ferrari e ai progetti «scudo e lancia» (commissione parlamentare Perla, Gasparotto e Di Giorgio):

	Progetto Commiss. Parlament.	Progetto Gasparotto 1921	Ordin. Diaz 1923	Progetto Di Giorgio 1924*	«Memoria» Ferrari 1925*	Ordin. Mussolini 1926	Ordin. Mussolini 1927
Divisioni attive**	6½	20	30	(30)	30	30	30
Divisioni mobilitazione	54	40	30	(30)	–	–	–
Reggimenti attivi	24	68	125	(69)	(99)	111	111
Reggimenti «quadro»	–	60	–	(60)	–	–	–
«Centri» mobilitazione	54	–	–	–	–	–	–
Btg. copertura (alpini)	9	(26)	27	(27)	(27)	27	27
Btg. attivi (f. e b.)	63	(114)	220	(174)	(180)	192	130
Btg. «quadro» (f. e b.)	–	(246)	128	(174)	(90)	114	176
Rapporto btg. attivi/quadro	–	31-69	63-37	50-50	66-33	63-37	43-57
Btg. ordinam. di pace	72	(386)	375	375	297	333	333
Btg. da cost. per mobilit.	(486)	(172)	165	165	–	–	–
Rapporto pace/mobilit.	12-88	69-31	69-31	69-31	–	–	–

* Le cifre tra parentesi sono induttive;
** Le Divisioni attive erano previste su 4 reggimenti solo dall'ordinamento Diaz: l'ordinamento Mussolini e gli altri progetti le prevedevano su 3 soli reggimenti.

Come si vede dalla tavola di raffronto, il modello «a larga intelaiatura» (ordinamento Diaz) era caratterizzato da un rap-

porto di circa 2:1 tra le unità attive e quelle quadro (247 battaglioni contro 128), dal mantenimento in attività di tutti i comandi di reggimento, da un rapporto 69 a 31 tra le unità (attive e quadro) dell'esercito di pace e quelle da costituire ex-novo per mobilitazione, e di circa 1:1 tra le unità attive e il complesso delle unità quadro e delle unità da costituire per mobilitazione. Il modello di «nazione armata» elaborato nel 1920 dalla segreteria tecnica della Commissione Perla era caratterizzato dalla trasformazione della maggior parte dei reggimenti in meri centri di mobilitazione, e da un rapporto di 12 a 88 tra le unità operative fin dal tempo di pace e quelle da costituire per mobilitazione, senza la figura intermedia delle unità-quadro (caratterizzate dal fatto di avere un nucleo di inquadramento predisposto fin dal tempo di pace).

Sia il modello «lancia e scudo» (progetti Gasparotto e Di Giorgio),sia la «Memoria » Ferrari e l'ordinamento Mussolini, si collocano in posizione variamente intermedia tra questi due estremi. Balza evidente l'analogia tra i progetti Gasparotto e Di Giorgio: pressoché identico il numero dei reggimenti attivi, identica la previsione di «reggimenti-quadro», diverso solo il rapporto tra divisioni attive e Divisioni di mobilitazione (1:2 nel primo e 1:1 nel secondo), in entrambi i progetti corrispondente a quello rispettivamente fissato tra unità attive e unità quadro (il progetto Gasparotto prevedeva infatti battaglioni-quadro anche nei reggimenti attivi, mentre il progetto Di Giorgio prevedeva all'occorrenza una ulteriore riduzione dei reggimenti attivi pur di mantenerli tutti a tre battaglioni).

La «Memoria» Ferrari e l'Ordinamento Mussolini dimezzavano l'obiettivo di forza dell'Esercito mobilitato: ottenevano cioé un risparmio a spese della struttura «non visibile», in ciò contravvenendo ad uno dei postulati del modello «lancia e scudo». Mantenevano in tempo di pace lo stesso numero di unità da mobilitare in guerra, il che apparentemente era in linea con i principi della «larga intelaiatura»: ma in realtà si collocavano all'opposto, perché calibravano la struttura di mobilitazione non su un obiettivo di forza commisurato al potenziale demografico, bensì sulle effettive possibilità economiche. Più

o meno lo stesso principio ordinativo applicato nel secondo dopoguerra, con la rinuncia ad accrescere (se non in misura marginale) il numero delle Grandi Unità all'atto della mobilitazione. E tuttavia si trattava di un principio pericoloso, perché in seguito, come vedremo nei paragrafi successivi, indusse a tradurre le via via crescenti esigenze strategiche e operative che rendevano necessaria una espansione dell'esercito mobilitato, in una corrispondente espansione anche della struttura di pace. Col risultato che gli ordinamenti del 1938 (Pariani) e del 1940 previdero un ritorno della struttura ordinativa di pace più o meno ai livelli dell'ordinamento Diaz (nel 1938 si avevano 53 Divisioni binarie, più le aliquote alpine, celeri e corazzate, corrispondenti in termini quantitativi alle 52 Brigate dell'ordinamento Diaz).

Un altro dato interessante ricavato dalla tavola di confronto, è quello del numero di unità attive (incluse quelle alpine) previste dai vari progetti e ordinamenti: fatto uguale a 100 il numero dei battaglioni attivi previsto dal progetto elaborato dalla segreteria tecnica della Commissione Perla, gli indici dei progetti Gasparotto e Di Giorgio (analogo a quello della «Memoria» Ferrari) e degli ordinamenti Diaz e Mussolini risultano rispettivamente 194, 251, 343 e 300. Come si vede, dopo sei anni di tormentate vicende e di aspre contrapposizioni, la struttura di pace dell'Esercito si attestò su una dimensione tripla di quella invero minima prevista dal progetto di «nazione armata», mentre quella dell'esercito mobilitato si attestò su una dimensione dimezzata.

Restava tuttavia irrisolta la questione fondamentale che aveva determinato il progetto Di Giorgio, e cioé l'adeguamento dell'intelaiatura di pace agli stanziamenti di bilancio: un adeguamento che non poteva certo essere raggiunto attraverso lo scioglimento di soli 28 battaglioni attivi di fanteria (un taglio dell'intelaiatura di pace pari a circa il 10 per cento).

Il bilancio di previsione per l'E. F. 1926-27, presentato il 18 dicembre 1925, pur salito a 2,6 miliardi (di cui 0,5 per i carabinieri), restava in termini reali al livello di quelli precedenti: infatti, dei 400 milioni in aumento, una parte era stata assor-

bita dall'inflazione, e il resto (247 milioni) dall'indispensabile decisione di reintegrare le «scorte di mobilitazione», in particolare viveri e munizioni, intaccate negli anni precedenti per consentire una forza bilanciata superiore a quella compatibile con gli stanziamenti. L'unica razionalizzazione della pianificazione militare si riduceva così, per il momento, alla sanzione del principio di «intangibilità» delle scorte di mobilitazione (in seguito tuttavia nuovamente violato), mentre il livello delle spese «straordinarie», cioé degli investimenti, restava fermo a 200 milioni, insufficienti a garantire l'ammodernamento ed il potenziamento dell'Esercito[129].

Il bilancio di previsione prometteva sulla carta una forza bilanciata di 250 mila uomini, cioé quella per la quale si erano battuti gli avversari di Di Giorgio: ma si trattava di una promessa del tutto irrealizzabile, nel momento in cui, anche a prescindere dalla sanzioene del principio di «intangibilità» delle scorte di mobilitazione, i magazzini si trovavano ormai svuotati.

Così la forza effettiva alle armi scese notevolmente al di sotto di quella bilanciata, e cioé a meno di 200 mila uomini: di conseguenza si dovette ricorrere ai congedamenti anticipati e al collocamento in posizione quadro di 62 battaglioni di fanteria nei 6-8 mesi di «forza minima»: 54 dei 90 reggimenti di fanteria restarono così, come i 12 reggimenti bersaglieri, su un solo battaglione attivo. Il rapporto tra unità attive e unità quadro e semiattive (poste in posizione quadro solo per alcuni mesi l'anno) tornava quindi di fatto al livello intermedio (43 a 57) rispetto a quelli previsti dal progetto Gasparotto (31 a 69) e dal progetto Di Giorgio (circa 50 a 50, e tuttavia soggetto a variazioni a seconda delle circostanze).

I criteri fondamentali del progetto Di Giorgio, respinti dalla porta, finivano dunque per rientrare, almeno in parte, dalla finestra: e tuttavia con la rinuncia a concentrare la forza disponibile in un certo numero di robusti reggimenti attivi, in grado di coordinare l'attività addestrativa assai meglio di quanto fosse possibile fare a livello di battaglione. Il tributo formale che Cavallero e Badoglio avevano accettato di pagare alla ri-

gida intransigenza di principio dei generali anziani nel momento in cui costoro venivano in blocco estromessi in modo sostanzialmente definitivo dal potere, annacquava i vantaggi che sarebbero venuti all'efficienza dell'Esercito da una più chiara ed esplicita adozione del modello «scudo e lancia» secondo le linee indicate da Di Giorgio.

Venne tuttavia risolta la principale questione lasciata aperta da Di Giorgio, e cioé la determinazione di criteri relativamente automatici per rendere nuovamente selettivo, come nel periodo prebellico, il reclutamento, senza dover reintrodurre il sistema del sorteggio, in modo da contemperare una ferma di 18 mesi con un gettito utile di leva di ogni classe che superava di circa il 70 per cento la forza effettivamente incorporabile.

Come meglio si dirà nel prossimo capitolo, nonostante la più rigida selezione medico-legale avesse quasi radoppiato, nel giro di 5-6 anni, il numero dei riformati e dei rivedibili, e l'accresciuto tasso di istruzione del contingente avesse aumentato quello dei rinvii per motivi di studio, il numero degli idonei a incondizionato servizio aveva continuato ad aumentare, passando dai 309 mila della classe 1902 ai 350 mila della classe 1910, mentre la forza bilanciata e soprattutto quella effettiva alle armi aveva dovuto essere sensibilmente ridotta.

Si trattava dunque di prevedere un espediente che, sulla base delle proiezioni statistiche, consentisse di rendere automatica l'eliminazione di circa il 40 per cento o la metà del gettito utile. I casi previsti dalla legge del 1920 per l'assegnazione alla categoria a ferma ridotta erano stati rapportati all'ipotesi di una ferma intera di 12 mesi, e dunque erano insufficienti all'intento di una ulteriore selezione del contingente resa necessaria dall'aumento della ferma a 18 mesi. Oltretutto l'incidenza numerica di questi casi andò progressivamente diminuendo: erano 47 mila nella classe 1902 e arrivarono a 23 mila nella classe 1907. Ne vennero allora previsti altri dieci, anch'essi relativi a situazioni di famiglia, tuttavia meno gravi rispetto a quelle che davano diritto alla ferma ridotta di 3 soli mesi: il regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1806 previde in questi casi il titolo ad una ferma di sei mesi. Sulla classe 1906 rientrarono in

questa disposizione 73 mila idonei a incondizionato servizio, 77 mila in quella successiva e 96 mila nella classe 1908, scendendo nelle due successive a 67 e 57 mila. Per evitare che l'esenzione potesse risultare eccessiva e compromettere le esigenze di reclutamento dell'Esercito in caso di necessità, il regio decreto legge 10 gennaio 1926 n. 95 condizionò la concessione della speciale ferma abbreviata al requisito del brevetto di istruzione premilitare, dando tuttavia facoltà al ministro della Guerra di sospendere l'applicazione della norma alle prime due classi chiamate dopo l'entrata in vigore della legge.

La forza bilanciata di 250 mila uomini associata all'E.F. 1926-27 era calcolata su un contingente di 150 mila uomini ascritti a ferma di 18 mesi e 50 mila ascritti a ferma di 6 mesi, esonerando, come per il passato, quelli con ferma di 3 mesi. In pratica si rinunciò ad incorporare quelli con ferma semestrale, e si incorporarono, su ogni classe, da 180 a 200 mila uomini, di cui 10 mila circa per l'Aeronautica e il resto per l'Esercito. Ma si trattava pur sempre di una cifra esuberante, e per ridurla si adottò l'espediente di congedare dopo soli 12 o 14 mesi i militari rinviati da leve precedenti e quelli con brevetto premilitare: mentre gli altri ebbero il congedo anticipato dopo 16 o 17 mesi di servizio.

[1] Giorgio Rochat, *L'esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini (1919-1925)*, Laterza, Bari, 1967.

[2] Vincenzo Gallinari, *L'esercito italiano nel primo dopoguerra 1918-1920*, USSME, Roma, 1980.

[3] Filippo Stefani, *La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'esercito italiano*, vol. II, tomo 1°, USSME, Roma, 1985, in particolare cap. XXI («gli ordinamenti dell'Esercito italiano dal 1918 al 1926»), pp. 49-109. Relativamente alla questione dell'alto comando è tuttavia finora fondamentale il capitolo ad essa dedicato dal generale Mario Montanari, *L'esercito italiano alla vigilia della seconda guerra mondiale*, USSME, Roma, 1982, pp. 319-355. Gli studiosi non dovrebbero tuttavia esimersi da una consultazione, più puntuale di quanto non sia stato fatto, del pregevole saggio *L'esercito italiano tra la prima e la seconda guerra mondiale (novembre 1918-giugno 1940)*, USSME, 1954, nel quale, sia pure senza valutazioni interpretative, sono esposti in modo assai chiaro tutti i dati fondamentali del problema.

[4] Rochat, *Antimilitarismo e esercito rosso nella stampa socialista e comunista del primo dopoguerra*, in *Il movimento di liberazione in Italia*, 1964, n. 76, pp. 3-42, nonché *L'Esercito... (1919-1925)*, *cit.*, pp. 232-238, e passim (p. 194 nt. 3, p. 199).

[5] Rochat, *op. cit.*, p. 197. Il discorso della Corona conteneva questa frase: «Il governo ha disposto una serie di provvedimenti che avviano il paese verso il compimento dell'ideale democratico della nazione armata: il paese dovrà esaminare questo problema che interessa del pari la difesa nazionale e l'educazione popolare». Sull'Associazione Nazionale Combattenti e il suo ruolo politico, cfr. Giovanni Sabbatucci, *I combattenti nel primo dopoguerra*, Laterza, Roma-Bari, 1974, nonché Id., *La stampa del combattentismo (1918-1925)*, Cappelli, Bologna, 1980.

[6] Rochat, *op. cit.*, pp. 197-198, dove la questione è liquidata sbrigativamente in tre righe, sull'assunto aprioristico che anche sulla questione militare le prese di posizione del fascismo fossero ispirate al più disinvolto opportunismo. Così Rochat non si pone nemmeno il problema di verificare in quale misura le leggi sulla «nazione organizzata per la guerra» (1925) e sulla «nazione militare» (1933) configurassero invece una interpretazione (certamente «fascista» e diversa da quella «democratica») della «nazione armata», né di esaminare il rapporto tra l'esercito «a larghissima intelaiatura» delineato dal regime con gli ordinamenti del 1938 e 1940, e quello «di milizia» implicito nei progetti di nazione armata. Per una analisi della struttura dell'Esercito 1919-1940 cfr. più avanti, l'ultimo paragrafo del successivo capitolo XV, nonché l'intero capitolo XVII.

[7] Rochat, *op. cit.*, p. 198.

[8] Rochat, *op. cit.*, pp. 210-211.

[9] Cfr. *Storia del servizio militare in Italia*, vol. II, 447-448.

[10] Rochat, *op. cit.*, pp. 202-203.

[11] Rochat, *op. cit.*, pp. 199-200.

[12] Rochat, *op. cit.*, pp. 206-207; Ferruccio Botti e V. Ilari, *Il pensiero militare italiano dal primo al secondo dopoguerra (1919-1949)*, USSME, Roma, 1985, pp. 52-59 e *passim*. Sulle prese di posizione di Marazzi a cavallo del secolo, cfr. *Storia del servizio militare in Italia*, vol. II, pp. 168-170.

[13] Rochat, *op. cit.*, p. 214, cfr. Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 48-66.

[14] Rochat, *op. cit.*, pp. 214-215.

[15] Sul rapporto tra entità dell'intelaiatura di pace e indice di mobilitazione nei vari ordinamenti dell'Esercito adottati (1919, 1920, 1923, 1926, 1934, 1938, 1940) e proposti (nel 1920-21, 1925, 1928, 1930, 1933) cfr. *infra*, ultimo paragrafo del successivo capitolo XV.

[16] Rochat, *op. cit.*, pp. 207-208, (Chittaro) e 216 (Corsi e Sardagna).

[17] Rochat, *op. cit.*, pp. 216-218 e passim; Cfr. Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 60-65.

[18] Rochat, *op. cit.*, p. 219. Greco era tenente colonnello in S.A.P.

[19] Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 47-48. Cfr. Aldo Valori, *Problemi militari della nuova Italia*, Imperia, Milano 1923, pp. 45 e 51.

[20] Rochat, *op. cit.*, p. 222 nt. 58.

[21] *Storia del servizio militare in Italia*, vol. II, p. 11.

[22] Rochat, *op. cit.*, p. 213 nt. 36.

[23] Valori, *op. cit.*, p. 45.

[24] Alfredo Baistrocchi, *Per la pace dei nostri figli ricordiamoci della guerra*, Pierro, Napoli, 1923, *cit.* in Botti e Ilari, *op. cit.*, p. 47.

[25] *Storia del servizio militare in Italia*, vol. II, pp. 94-95 e 149-150.

[26] Rochat, *op. cit.*, p. 186, dal quale desumiamo la seguente tabella comparativa tra gli organici degli ufficiali in S.A.P. previsti dai vari ordinamenti:

	Previsti ordinam. 1910	Esistenti agosto 1914	Esistenti dicembre 1918	Previsti ordinam. 1919	Previsti ordinam. 1920	Previsti ordinam. 1923	Previsti ordinam. 1926
Generali	155	178	513	190	156	169	194
Colonnelli	305	354	1.308	610	478	538	549
Ten. colonnelli	512	658	1.700	953	872	1.054	1.825
Maggiori	912	1.144	3.379	1.615	1.243	1.654	1.695
(Totale uffic. super.)	(1729)	(2179)	(6387)	(3178)	(2593)	(3266)	(4114)
Capitani	4.313	5.326	8.241	6.238	4.977	5.831	6.219
Tenenti	7.412	4.192	5.961	9.264	7.276	9.104	5.283
Sottotenenti		3.986	781				
Totale ufficiali	13.509	15.858	21.926	18.880	15.002	18.370	15.806

[27] Per il confronto comparativo tra gli ordinamenti proposti e adottati tra le due guerre, cfr. *infra*, ultimo paragrafo del successivo capitolo XV.

[28] Rocco Morretta, *Come sarà la guerra di domani?*, Agnelli, Milano, 1932 (tradotto in tedesco, polacco, finlandese e russo, nel 1934, a cura delle Edizioni Militari di Stato di Mosca). Oggetto di una recensione che fu notata e commentata da Gramsci, e di una nota denigratoria di Canevari (in *Retroscena della disfatta*, Tosi, Roma, 1948, I, p. 219 nt. 1, lo definisce «libro portato alle stelle dagli scrittori aulici del ministero della Guerra... che sosteneva la impossibilità di prevedere il carattere della guerra futura e perciò la necessità di attenerci strettamente al passato... Le dottrine della guerra aerea erano trattate da lui come «estremismo» e «futurismo» privo di ogni realtà»). Per un esame più equilibrato del volume, cfr. Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 153-162 e 315.

[29] Cfr. David MacIsaac, *Voices from the Central Blue: The Air Power Theorists*, in Peter Paret (Ed.), *Makers of Modern Strategy*, Princeton U.P., Princeton, 1986, pp. 624-647.

[30] Brian Bond and Martin Alexander, *Liddell Hart and De Gaulle: The Doctrines of Limited Liability and Mobile Defense*, in Paret, *op. cit.*, pp. 598-623.

[31] Bond and Alexander, *op. cit.*, pp. 602 ss.

[32] Sul dibattito italiano, cfr. Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 163 ss.

[33] Cfr. Len Deighton, *La guerra lampo (Blitzkrieg, 1979)*, Longanesi, Milano, 1981; Heinz Guderian, *Ricordi di un soldato (Erinnerungen eines Soldaten)*, Baldini & Castoldi, Milano, 1962; Michael Geyer, *German Strategy in the Age of Machine Warfare, 1914-1945*, in Paret, *op. cit.*, pp. 527- 597.

[34] Su Pentimalli cfr. Rochat, *op. cit.*, pp. 380-385 e Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 50-52, 56-59 e 63. Sull'analogo concetto di «nazione preparata» utilizzato da Douhet ne *La difesa nazionale* (1923), cfr. F. Botti e Mario Cermelli, *La teoria della guerra aerea in Italia dalle origini alla seconda guerra mondiale (1884-1939)*, USSMA, Roma, 1989, pp. 333-342. Gli autori osservano che Douhet, contraddittoriamente con la teoria della guerra di macchine e di potenziale economico che costituisce la premessa al concetto di «nazione preparata», continuava nel 1923 a considerare le forze terrestri come massa immobilizzata nelle trincee, il cui unico elemento di mobilità era costituito dalle forze aeree. Solo nel 1928 Douhet mostrò di apprezzare le possibilità di un piccolo esercito offensivo tipo von Seeckt, purché il ruolo decisivo continuasse ad essere assegnato all'arma aerea.

[35] Rochat, *op. cit.*, p. 528 nt. 26: «Il terzo dei disegni di legge non aveva a che vedere con l'ordinamento, conteneva norme molto generiche che non sollevarono con-

trasti e fu facilmente approvato; pertanto non ce ne occuperemo». Ce ne occuperemo invece noi, e diffusamente, nel XVIII capitolo.

[36] Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 55-56 (a proposito di Amedeo Zaccaria, in *Rassegna Italiana*, ottobre 1924).

[37] Botti e Ilari, *op. cit.*, p. 58.

[38] Rochat, *op. cit.*, p. 217 (Gatti) e 228 (Bencivenga).

[39] «Nell'ipotesi invece — scriveva Di Giorgio — di una Italia pacificata e tranquilla, in una situazione internazionale normale, la forza bilanciata potrà ridursi a quel minimo richiesto dall'addestramento tecnico e l'esercito avviarsi automaticamente verso la forza limite della nazione armata... Io sono convinto che l'unico ostacolo all'adozione immediata della nazione armata sono le condizioni interne del paese» (*Relazione Di Robilant* del 12 febbraio 1925, pp. 17-31), *cit.* in Rochat, *op. cit.*, p. 535 nt. 32.

[40] Su Bencivenga, cfr. Rochat, *op. cit.*, pp. 224 ss.; Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 64-66.

[41] Cfr. *supra*, nt. 39.

[42] Gandolfo, *Fascismo e nazione armata*, in *Il Fascio* del 30 aprile 1921; *Alcune idee sull'organizzazione della nazione armata*, in *La Preparazione* del 19, 22 e 29 luglio 1921 (poi in *L'Idea nazionale* 20 dicembre 1921, 3 e 14 gennaio 1922). Rochat, *op. cit.*, p. 229 e 355, cfr. p. 519: «il gen. Gandolfo, succeduto a De Bono e Balbo nel comando della milizia, fa sua la richiesta di un esercito lancia e scudo, ma ne rovescia le conseguenze politiche. L'esercito deve avere una ventina di divisioni quasi pronte, raccolte in campi d'istruzione alla frontiera, intente solo all'addestramento bellico; alle loro spalle la milizia fascista provvede a mantenere l'ordine interno, appresta, in caso di mobilitazione, una trentina di divisioni di rincalzo e dirige in pace e in guerra lo sforzo militare del paese» (sintesi dell'articolo di Gandolfo *Il divenire della milizia volontaria nazionale*, in *Gerarchia*, aprile 1925, pp. 199-205).

[43] Luigi Capello, *Esercito e squadrismo*, in *Il popolo di Trieste*, novembre 1922, poi in *Rivista Massonica*, in Aldo A. Mola, *Luigi Capello. Un militare nella storia d'Italia*, Centro per la storia della Massoneria, L'Arciere, Cuneo, 1987, pp. 236-238; cfr. V. Ilari e Antonio Sema, *Marte in orbace. Guerra, esercito e milizia nella concezione fascista della nazione*, Casa Editrice Nuove Ricerche, Ancona, 1988, pp. 285-286. Cfr. Rochat, *op. cit.*, p. 355.

[44] Pietro Gramantieri, *Esercito e fascismo*, Botta, Torino, 1924 (ma scritto nel dicembre 1924): cfr. Ilari e Sema, p. 286; Rochat, *op. cit.*, pp. 430-431 («sotto lo stretto punto di vista della difesa nazionale, la organizzazione militare dei fasci offre la possibilità di potere ora finalmente addivenire in piena libertà al definitivo ordinamento dell'esercito»).

[45] Fulvio Zugaro, *Esercito regolare e milizia di partito*, in *Il Mondo*, 25 novembre 1922. Cfr. Rochat, *op. cit.*, p. 431 nt. 64 («la direzione del giornale non si associava al giudizio del suo esperto generale»); cfr. Ilari e Sema, *op. cit.*, p. 286.

[46] Giovanni Bernardi, *Il disarmo navale fra le due guerre mondiali (1919-1939)*, USMM, Roma, 1975, p. 48 (a proposito del «Promemoria n. 2294» del Capo di S.M. della Marina, ammiraglio De Lorenzi, e delle «Istruzioni» dal ministro della Marina, sen. Bergamasco, impartite alla delegazione della Marina alla conferenza di Washington in data 23 ottobre 1921, in cui si sottolineava che l'Italia aveva «già ridotto» unilateralmente Esercito e Marina riducendo la ferma nel primo da 2 anni a 8 mesi e nella seconda da 4 a 2 anni, e si affermava la necessità della coscrizione «per ragioni politiche, educative, finanziarie etc.»).

[47] «Da oltre quarant'anni — affermava Di Giorgio nella relazione ai tre disegni di legge presentati nel dicembre 1924 in Senato — una crisi profonda travaglia l'esercito e ne turba la vita... La crisi ebbe, per le note ragioni, un rincrudimento nel dopoguerra, ma esisteva anche prima della guerra. Trae la sua origine dall'aumento di due corpi d'armata avvenuto nel 1882 e dal graduale successivo allargamento degli organici, il

quale creò quella disarmonia fra organici e forza bilanciata che della crisi costituisce la ragione prima ed essenziale» (*cit.* in Rochat, *op. cit.*, p. 528).

[48] In AUSSME, racc. SP 93/1, «che raccoglie carte cedute dalla famiglia Albricci», cit. in Gallinari, *op. cit.*, p. 205; Stefani, p. 53.

[49] Rochat, *op. cit.*, pp. 133-134.

[50] Rochat, *op. cit.*, p. 215 nt. 9, ricorda che «i progetti allo studio presso il Comando supremo nell'inverno 1918-1919 sull'istruzione premilitare e sulla formazione degli ufficiali di complemento (testimonianza Parri) non uscirono dagli uffici competenti».

[51] All'entrata in guerra l'Arma dei Carabinieri contava 810 Ufficiali e 30.705 sottufficiali e truppa: nel 1916 era salita a poco più di 34 mila uomini, e solo nel 1917 a 1.077 Ufficiali e 51.313 uomini. L'organico di pace, fissato inizialmente a 45 mila uomini (il 50 per cento in più che nell'anteguerra) dal decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 494, fu poi portato a 60 mila (con 1.361 Ufficiali) dal regio decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 1892, con il quale si stabilì che i carabinieri facevano parte dell'Esercito del quale costituivano la prima Arma, attendendo al disimpegno di quei servizi per i quali erano più particolarmente indicati, e si previde inoltre l'eventuale costituzione di «battaglioni mobili di CC.RR.» per concorrere alla tutela dell'ordine pubblico. Il regio decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 1790 istituì il corpo della guardia regia per la pubblica sicurezza, al posto del preesistente Corpo delle guardie di città. Il nuovo corpo, al contrario del primo, faceva parte delle Forze Armate e doveva concorrere alla tutela dell'ordine pubblico nei centri di maggiore popolazione: la forza era di 377 ufficiali (di cui 4 generali e 10 colonnelli) e 25 mila sottufficiali e truppa, provenienti, oltre che dalle guardie di città, anche dal R.E. e dalla R.M. (personale in servizio e in congedo). Invisa sia ai carabinieri che alla milizia fascista, la «Guardia regia» fu sciolta con il regio decreto 31 dicembre 1922 n. 1680, concernente la riforma e l'unificazione dei corpi armati di polizia, con il quale fu stabilito che l'Arma dei CC.RR. costituisse l'unica forza armata in servizio permanente di Sicurezza pubblica. Pertanto il suo organico fu aumentato a 1.536 Ufficiali e 75 mila uomini (di cui 12 mila, provenienti dalla polizia, costituiti in ruolo a parte specializzato per i servizi tecnici, di vigilanza e di indagine in abito civile, alla diretta dipendenza delle autorità e degli ufficiali di P.S., con apposita scuola tecnica di polizia in Roma). Il numero dei battaglioni mobili autonomi di CC.RR., che era di 18 (2 a Torino, Milano e Napoli; 3 a Roma; 1 ad Alessandria, Genova, Verona, Firenze, Bologna, Ancona, Bari, Palermo e Catania), con 3 compagnie a piedi e 1 ciclisti e 1 o 2 sezioni mitragliatrici (e una forza di 743 o 764 uomini ciascuno a seconda del numero delle sezioni mitragliatrici), in base al decreto del Ministero della Guerra 2 maggio 1920, fu ridotto a 12 con il decreto n. 1680 del 1922. Il decreto di scioglimento della «guardia regia» provocò la ribellione armata di centinaia di poliziotti licenziati, tra il 31 dicembre e il 1°gennaio 1923. A Torino vi furono gli scontri più gravi (4 morti e decine di feriti) tra gli ammutinati e le camicie nere appoggiate da un battaglione di alpini con mitragliatrici e da autoblindo. Ma altri scontri a fuoco si ebbero a Genova, Milano, Brescia, Modena, Parma, Piacenza, Bologna, Firenze, L'Aquila, Napoli, Paola, Catania e Caltagirone. Cfr. Annibale Paloscia, *I segreti del Viminale*, Newton Compton Editori, Roma, 1989, pp. 56-57.

[52] Gallinari, *op. cit.*, pp. 200-211; *L'Esercito* (USSME 1954), *cit.*, pp. 26-35; Stefani, *op. cit.*, pp. 53- 56; Rochat, *op. cit.*, pp. 129-154.

[53] Rochat, *Gli ufficiali italiani nella prima guerra mondiale*, in Giuseppe Caforio e Piero Del Negro (cur.), *Ufficiali e società*, Angeli, Milano, 1988, pp. 241-242 e 236.

[54] Rochat, *op. cit.*, pp. 132 e 137-152 e 260-282. Cfr. pure *supra*, nt. 26.

[55] Rochat, *op. cit.*, p. 131.

[56] Gallinari, *op. cit.*, pp. 201-206; Rochat, *op. cit.*, pp. 131-132.

[57] Gallinari, *op. cit.*, pp. 206-211; *L'Esercito* (USSME, 1954), cit., pp. 30-34.

[58] Rochat, *op. cit.*, p. 131, argomentando da una lettera di Diaz ad Albricci in data 24 luglio 1919.

[59] L'Esercito (USSME, 1954), *cit.*, pp. 29 e 30 nt. 2.

[60] Gallinari, *op. cit.*, p. 205 (AUSSME, racc. SP 93/1). Sulla questione della mancata inclusione del reclutamento regionale tra le riforme proposte dai teorici della nazione armata «democratica» nel primo dopoguerra, cfr. Rochat, *op. cit.*, pp. 208-209: «Il fatto che (il reclutamento nazionale) non venne mai messo in discussione se non dai socialisti e da qualche isolato conferma la natura di classe dell'esercito italiano: ed il silenzio, su questo punto, dei democratici del 1919-22 ricorda i limiti della loro fiducia nel popolo».

[61] Rochat, *op. cit.*, p. 135.

[62] *L'Esercito*, (USSME, 1954), cit. p. 35.

[63] Rochat, *op. cit.*, pp. 154-164; Gallinari, *op. cit.*, p. 152.

[64] Rochat, *op. cit.*, pp. 164-165 e 167-168.

[65] Rochat, *op. cit.*, pp. 169 ss.; Gallinari, *op. cit.*, pp. 211-216; Stefani, *op. cit.*, pp. 57-58; *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, pp. 35-41.

[66] Rochat, *op. cit.*, p. 167.

[67] Sabbatucci, *op. cit.*, pp. 263-264; Rochat, *op. cit.*, p. 169; *L'Esercito* (USSME, 1954), p. 41.

[68] Gallinari, *op. cit.*, pp. 217-218.

[69] Montanari, *op. cit.*, pp. 319 ss.; Stefani, *op. cit.*, pp. 55, 71-72; Rochat, *op. cit.*, pp. 251-260.

[70] Rochat, *op. cit.*, pp. 169, 244-249; *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, p. 41; Gallinari, *op. cit.*, pp. 218- 222.

[71] Rochat, *op. cit.*, p. 247 nt. 15.

[72] *Circa una nazione armata tipo italiano* (AUSSME, racc. SP 92/3), *cit.*, in Gallinari, *op. cit.*, p. 222.

[73] Rochat, *op. cit.*, p. 248.

[74] Gallinari, *op. cit.*, pp. 218-222. Cfr. Rochat, *op. cit.*, p. 247 nt. 15 (dove si citano altri esemplari dei medesimi documenti conservati nel *Fondo* Grandi, «uno dei membri della Commissione parlamentare», presso l'ACS, scat. 6, fasc. 22).

[75] Rochat, *op. cit.*, p. 345, in base a L. Gasparotto, *Diario di un deputato. Cinquant'anni di vita politica italiana*, Dall'Oglio, Milano, 1945, pp. 167-168.

[76] Sul progetto Gasparotto, cfr. *L'Esercito*, (USSME, 1954), *cit.*, pp. 41-44; Stefani, *op. cit.*, pp. 59-61; Rochat, *op. cit.*, pp. 346-352.

[77] Rochat, *op. cit.*, pp. 353-356.

[78] Rochat, *op. cit.*, p. 346 nt. 40 (la relazione, compresi gli Allegati, è contenuta nel citato *Fondo Grandi*).

[79] Rochat, *op. cit.*, pp. 358-359.

[80] Angelo Gatti, ne *Il Corriere della Sera* 9 marzo 1922. Cfr. Rochat, *op. cit.*, p. 360.

[81] Cfr. il giudizio di Gatti su Gasparotto in *Tre anni di vita militare italiana, (novembre 1920- aprile 1924)*, Mondadori, Milano, 1924, pp. 79-83 condiviso e riprodotto da Emilio Canevari, *Retroscena della disfatta*, Tosi, Roma, 1948, I, pp. 71-74. Per una critica del giudizio di Gatti su Bonomi e Gasparotto, cfr. Rochat, *op. cit.*, pp. 330-333.

[82] Rochat, *op. cit.*, p. 356.

[83] Gatti, *op. cit.*,p. 182, cfr. Rochat, *op. cit.*, p. 357 nt. 63.

[84] Rochat, *op. cit.*, p. 365; *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, pp. 44-48; Stefani, *op. cit.*, pp. 61-63.

[85] Rochat, *op. cit.*, p. 464.

[86] Rochat, *op. cit.*, p. 473 nt. 21 (l'affermazione di De Bono è manoscritta sul retro di una lettera di Diaz a Mussolini in data 25 novembre 1922).

[87] Rochat, *op. cit.*, p. 386.

[88] Rochat, *op. cit.*, p. 467 nt. 12.

[89] Rochat, *op. cit.*, p. 466. Sulle valutazioni di Gatti e Bencivenga relative alla dispersione della forza alle armi nei servizi di guardia e di caserma, cfr. *ibidem*, pp. 303-304, nt. 124.

[90] Rochat, *op. cit.*, pp. 467-469.

[91] Rochat, *op. cit.*, p. 483, che trae i dati da un articolo di Gatti su *Il Corriere della Sera* del 7 settembre 1924.

[92] Rochat, *op. cit.*, p. 478 (Zugaro, in *Vita italiana*, marzo 1923).

[93] Rochat, *op. cit.*, pp. 476 ss. e tabella p. 481.

[94] Rochat, *op. cit.*, pp. 474-476.

[95] Rochat, *op. cit.*, p. 481 (tabella).

[96] Rochat, *op. cit.*, pp. 487-488.

[97] Rochat, *op. cit.*, pp. 489-490.

[98] *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, p. 56 nt. 1: «non è stato possibile consultare nel loro testo originale i disegni di legge relativi al progetto di ordinamento Di Giorgio. I dati su tale progetto sono stati desunti da pubblicazioni attendibili di carattere ufficioso». Sul progetto Di Giorgio, cfr. pure Stefani, *op. cit.*,pp. 63-65; Canevari, *op. cit.*, pp. 125-128. Il giudizio di Canevari su Di Giorgio è complessivamente negativo, il che sembra dipendere soprattutto dal legame dell'autore con Farinacci, che fu in definitiva l'ago che fece pendere la bilancia di Mussolini dalla parte degli avversari. Canevari riferisce anche i pettegolezzi dell'ex capo di gabinetto di Di Giorgio, il colonnello cremonese Ottorino Carletti, e le confidenze del capo del S.I.M., colonnello Attilio Vigevano, sull'ordine di introdurre un agente nel salotto della consorte del generale Giardino «in modo da provocare qualche imprudenza per compromettere politicamente il marito», ordine che Vigevano asserisce di aver ricevuto dal ministro e di aver disatteso, provocandone le ire, al punto di essere immediatamente destituito dall'incarico. Sulla base di questi giudizi Canevari sottolinea il «temperamento aggressivo, talvolta brutale » del ministro, e i «metodi di governo personalista e di basso spionaggio che purtroppo egli per primo instaurò nel ministero della guerra». Il «brutto carattere» di Di Giorgio è un *topos* raccolto anche da Rochat e da Stefani.

[99] Cfr. *supra*, nt. 35.

[100] Rochat, *op. cit.*, p. 525.

[101] Stefani, *op. cit.*, p. 64. Anche Canevari, *op. cit.*, p. 125, asserisce che il «temperamento» e i «metodi» di Di Giorgio «gli alienarono, fin dai primi giorni della sua amministrazione, gli alti funzionari e gran parte dello Stato Maggiore e, quel che più conta, il Consiglio dell'Esercito. Egli dichiarò, infatti, apertamente che ormai era lui che comandava, che avrebbe fatto interamente la sua volontà applicando riforme radicali che da lunghi anni aveva studiato e che attendevano solo di essere concretate in legge».

[102] Rochat, *op. cit.*, p. 526.

[103] Rochat, *op. cit.*, pp. 495-501 (senza mettere in rapporto l'attacco all'ordinamento Diaz contenuto nella relazione Belluzzo con la questione del conflitto Consiglio dell'Esercito- ministro della Guerra, e sottolineando semmai la circostanza estrinseca che per dovere d'ufficio toccò proprio a Di Giorgio difendere alla Camera, contro Belluzzo, i pregi relativi dell'ordinamento Diaz: evidentemente a ciò Rochat è stato indotto dal suo pregiudiziale convincimento che l'ordinamento Di Giorgio non si discostasse poi molto dall'ordinamento Diaz, il che è ovviamente erroneo). Belluzzo collaborò anche all'*Almanacco delle Forze Armate 1927* (Tipografia del Senato, Roma, 1927), con un articolo sull'agricoltura e sulle industrie agrarie (pp. 781-801). La collaborazione a quello che può essere definito il primo dei non pochi «libri bianchi» *ante litteram* nei quali il regime presentava con dovizia di particolari oggi preziosissimi la propria politica militare, testimonia il ruolo che in quegli anni anche Belluzzo svolse a sostegno della riforma militare.

[104] Carlo Jean, *La relazione Belluzzo*, in *Rivista Militare* n. 6/1978, pp. 13-17.

[105] Rochat, *op. cit.*, p. 527.

[106] Rochat, *op. cit.*, p. 527 nt. 22.

[107] Rochat, *op. cit.*, pp. 528-530.

[108] Rochat, *op. cit.*, pp. 532-533.

[109] Stefani, *op. cit.*, pp. 64-65. Rispettoso e sostanzialmente corretto è anche il giudizio di Canevari sul progetto (*op. cit.*, pp. 125 e 127): «nelle linee generali statuiva la abolizione della intelaiatura di pace dell'esercito stabilita da Diaz in 30 Divisioni e si limitava a preparare in tempo di pace i quadri e i materiali incidendo però sulla forza bilanciata in genere, e più specialmente sulla fanteria. In definitiva, con il progetto Di Giorgio si sarebbe dato attuazione ad un sistema per cui all'atto della mobilitazione le forze del paese avrebbero dovuto inquadrarsi in un considerevole numero di grandi unità da costituire quasi tutte ex novo, ma che avrebbero trovati pronti i quadri e i materiali. Di Giorgio giustificava il suo sistema affermando che occorreva finirla con la sistematica crisi di effettivi di cui il nostro esercito aveva sempre sofferto, a causa delle sempre insufficienti assegnazioni di bilancio. Il bilancio era quello che era: fra i tre elementi fondamentali: quadri, materiali, forza bilanciata egli intendeva dar incremento ai primi due più importanti, a scapito del terzo, tenendo presente che la guerra aveva dimostrato potersi in poche settimane addestrare sufficientemente le reclute». Omettendo di dire che Di Giorgio puntava sulla ferma lunga (18 mesi) e su un reclutamento selettivo quasi quanto quello che lo stesso Canevari avrebbe proposto nel 1933 (quando proponeva di ridurre il contingente a soli 135 mila uomini), Canevari aggiunge: «Questo in realtà era il tallone di Achille del suo progetto, poiché la nuova guerra di macchine abbisognava invece di soldati lungamente addestrati, almeno con due anni di ferma... Negli anni 1917 e 1918 quelle folle (grigie e amorfe) erano state facilmente sfondate da eserciti relativamente piccoli ma addestratissimi e forniti di armi, di macchine e di mezzi il più possenti... quella e non già la «nazione armata» era la lezione della guerra». Un giudizio che lo stesso Di Giorgio avrebbe pienamente sottoscritto, dal momento che suo obiettivo era non già la «nazione armata», bensì il «piccolo esercito addestratissimo e fornito di armi, di macchine e di mezzi il più possenti». Non a caso, come meglio diremo nel capitolo successivo, il progetto Di Giorgio erigeva i carri armati in «specialità» a sé, sottraendola alla dipendenza dall'Arma di Fanteria: questo fu uno dei punti sui quali fu attaccato da Giardino e difeso da Ferrari. La misura fu recepita anche nell'Ordinamento Mussolini: solo l'ordinamento Baistrocchi tornò a collocare i carri armati tra le specialità dell'Arma di Fanteria, come avevano fatto i primi tre ordinamenti postbellici del 1919, 1920 e 1923.

[110] Rochat, *op. cit.*, pp. 533-534.

[111] Stefani, *op. cit.*, p. 64. L'affermazione dipende evidentemente da Canevari (*op. cit.*, p. 127 nt. 1), il quale attribuisce la frase di Di Giorgio ad una intervista rilasciata dal ministro a un giornalista. Canevari commenta, con virtuosa indignazione: «quei 'padreterni' erano la aristocrazia dell'Esercito, tutti più elevati in grado e più anziani e gloriosi di lui e fra essi era il Duca d'Aosta che ne fu molto offeso. Allora l'Esercito sentiva ancora altamente la disciplina e il senso dell'onore militare non era vana parola: gli ufficiali ne furono stupiti e indignati». Nulla di buono poteva venire da chi non aveva esitato a far piangere il comandante della Terza Armata! Cose anche più pesanti aveva scritto Bencivenga (ne *Il Paese* del 13 dicembre 1921: Rochat, *op. cit.*, p. 360): «Uomini irrigiditi nelle forme del passato — così Bencivenga aveva definito i membri del Consiglio dell'Esercito — uomini maldisposti a riconoscere l'autorità di un ministro borghese, uomini divisi tra loro da rancori e gelosie, uomini militanti nella politica e perciò indotti a vedere le questioni deformate attraverso il prisma della politica, tali uomini, ripeto, non sono i più adatti per fare opera conclusiva ed utile in un consesso eminentemente tecnico». Schierandosi contro Di Giorgio, e tradendo così la linea riformista che aveva in passato sostenuto, fu proprio Bencivenga a dimostrare di vedere la questione «deformata attraverso il prisma della politica». Si ha l'impressione che la preconcetta «simpatia» di Rochat per il personaggio di Bencivenga (di cui apprezza l'anticadornismo e l'antifascismo) lo abbia indotto ad appiattire la propria in-

terpretazione del progetto Di Giorgio sulle valutazioni strumentali che il bizzoso generale democratico ne dava su *Il Mondo*. Tuttavia l'onestà intellettuale di Rochat gli impone di rilevare che nell'articolo su *Il Mondo* del 10 dicembre 1924 e nel discorso all'Unione nazionale tenuto il 4 febbraio 1925 ricorre un tono «insolitamente rispettoso per quegli alti generali, che (Bencivenga) aveva attaccato con tanta asprezza nel 1921-22 per la loro opposizione all'ordinamento Gasparotto» (Rochat, *op. cit.*, p. 541 nt. 49).

[112] Rochat, *op. cit.*, p. 538 nt. 40.

[113] Rochat, *ibidem*.

[114] Rochat, *op. cit.*, p. 546.

[115] Rochat, *op. cit.*, p. 542.

[116] Rochat, *op. cit.*, p. 523 nt.13.

[117] Ilari e Sema, *op. cit.*, pp. 288-301; cfr. Rochat, *op. cit.*, pp. 432 ss. e438 ss.

[118] Rochat, *op. cit.*, p. 445 nt. 93, 458 e 540-541.

[119] Rochat, *op. cit.*, p. 546 e nt. 62.

[120] Rochat, *op. cit.*, p. 536 nt. 34.

[121] Rochat, *op. cit.*, pp. 536-537.

[122] Stefani, *op. cit.*, p. 64 L'affermazione dipende evidentemente da Canevari, *op. cit.*, pp. 127-128: «Il gen. Giardino prese posizione di combattimento: egli si trovava in posizione di farlo perché era notoriamente filofascista e quindi la discussione non poteva essere interpretata come una opposizione politica: si trattava di divergenze fra tecnici. I nazionalisti e quasi tutti i generali del Senato si schierarono con Giardino che venne a disporre sicuramente di almeno 80 voti: se il progetto fosse stato portato alla votazione per volontà del capo del governo, sarebbe passato, ma con molto piombo nelle ali». La seconda affermazione contraddice palesemente la prima: se la discussione fosse stata una mera «divergenza fra tecnici», il «piombo nelle ali» non avrebbe certo preoccupato Mussolini. La minaccia velata di aprire una questione politica qualora si fosse insistito a oltranza con il progetto Di Giorgio era reale ed effettiva, come reali ed effettive erano le ambizioni politiche di Giardino, per velleitarie che retrospettivamente possano apparire. A buttare la questione in politica non fu certo Di Giorgio, bensì il fronte dei suoi avversari coalizzati: i riformisti democratici (come Bencivenga), per puro opportunismo politico; i tradizionalisti filofascisti (come Giardino) per convinzione, ma anche, almeno in parte, per un soprassalto dell'orgoglio di casta. Chiaro che a cose fatte la versione ufficiale sull'accaduto cercasse di ridimensionare il contrasto, riducendolo a «divergenza tecnica».

[123] Rochat, *op. cit.*, pp. 540-544 cfr. pp. 487-488.

[124] Sulla destituzione del colonnello cremonese Ottorino Carletti da capo di gabinetto di Di Giorgio, cfr. Canevari, *op. cit.*, p. 127 nt. 1. A detta di Carletti la destituzione sarebbe stata determinata dalla critica rivolta dal colonnello al ministro, su esplicita e insistita sollecitazione, per il «contegno... non disciplinato» tenuto «di fronte ai generali del Consiglio dell'Esercito». Provvide Farinacci a fare le vendette di Carletti. Cfr. Rochat, *op. cit.*, pp. 540 nt. 46 e 547-548.

[125] Rochat, *op. cit.*, pp. 548-555.

[126] Rochat, *op. cit.*, pp. 564-573. Cfr. Montanari, *op. cit.*, pp. 321-329; *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, pp. 62-64; Canevari, *op. cit.*, pp. 157-161.

[127] Rochat, *op. cit.*, p. 577 nt. 16.

[128] *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, pp. 67-69; Canevari, *op. cit.*, pp. 151-152.

[129] Rochat, *op. cit.*, pp. 579-580. Sull'ordinamento Mussolini, che Rochat preferisce chiamare «Cavallero-Badoglio», cfr. pure pp. 575-594, nonché Stefani, *op. cit.*, pp. 83-89; *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, pp. 65-77 (ordinamento Mussolini)e 77-82 (varianti e modifiche); Canevari, *op. cit.*, pp. 145-157.

XV

LA «MODERNIZZAZIONE» CONSERVATRICE.

LA «LOTTA PER MODERNIZZARE L'ESERCITO» CONDOTTA DA BALBO E GRAZIOLI (1927-1933), LA VITTORIA POLITICA DELLA LINEA MODERNISTA (1933) E IL FALLIMENTO DI BAISTROCCHI E PARIANI NELLA CREAZIONE DI UN ESERCITO «LANCIA E SCUDO» MECCANIZZATO INTEGRATIVO E NON SOSTITUTIVO DI QUELLO TRADIZIONALE «A LARGA INTELAIATURA» (1933-1939)

La «lotta per modernizzare l'Esercito» (1928-1934): la candidatura di Balbo alla direzione di una politica militare interforze, i piani di ristrutturazione dell'Esercito elaborati dal generale Grazioli (1930-31) e dal colonnello Canevari (1932-33) e la sconfitta della «linea di raccoglimento» (Badoglio) e dell'esercito di numero (Gazzera, Bonzani)

Rochat ha affermato che «l'iniziativa fascista nella crisi dell'esercito si risolse in definitiva in una politica di immobilismo», in quanto l'«adeguamento alle nuove esigenze» sarebbe d'ora in poi avvenuto «nella misura in cui le avessero percepite» i capi militari, «la cui indipendenza non sarebbe stata scalfita»[1].

Nella misura in cui intende contrapporre il processo decisionale della politica militare nel periodo anteriore alla svolta autoritaria del 1925 a quello del periodo successivo, questo giudizio è scarsamente condivisibile. Certamente cambiò la forma, perché cessarono l'indipendenza della stampa (sia militare che d'opinione) e del Parlamento, e gran parte della normativa in materia militare venne anche formalmente delegificata. Ma per affermare che si producesse una radicale differenza tra i due periodi anche sotto il profilo sostanziale, occorrerebbe dimostrare che la stampa politica e d'opinione, la pubblicistica militare e il dibattito parlamentare abbiano avuto nella prima metà degli anni Venti un'effettiva incidenza nel determinare i problemi e orientare le soluzioni. Poiché queste sono le fonti

privilegiate, se non uniche, di Rochat, è naturale che egli, non trovandone di analoghe nel periodo successivo al 1925, sia indotto a ritenere che anche il dibattito sia scomparso assieme ai canali che in precedenza lo segnalavano all'esterno.

Negli anni Venti si discusse pubblicamente, per la gioia del futuro storiografo politico, più ancora che dello storiografo militare, ma le decisioni sostanziali furono invece rinviate al decennio successivo. Del resto è inesatto che negli anni Trenta si interrompesse del tutto la discussione pubblica: piuttosto quest'ultima accentuò l'approccio allusivo e criptico, l'arte di dire e non dire, che in qualche misura si coglie del resto anche nella pubblicistica militare e politica degli anni Venti. La differenza tra i due periodi è soltanto che nel secondo si accentua la difficoltà di una corretta lettura delle fonti. Pure non mancano nella memorialistica postbellica concrete indicazioni interpretative: di particolare rilievo appaiono quelle del generale Emilio Canevari, soprattutto nel I volume di *Retroscena della disfatta*[2]: fonte ovviamente partigiana, ma nei confronti della quale la storiografia militare e la storiografia politica delle istituzioni militari, più che una puntuale verifica critica, sembrano aver praticato un'improduttiva *ars ignorandi*. E dire che ben prima che cominciassero ad aprirsi gli archivi, era già possibile disporre di un gran numero di riscontri concreti attraverso la pubblicistica militare e la produzione normativa del periodo.

Pur nell'isolamento del carcere di Trani, era bastato a Gramsci avere tra le mani una semplice recensione dell'importante libro di Rocco Morretta[3] nel quale si passavano in rassegna le teorie dei modernisti militari, per osservare acutamente che «tutte le dispute sulla guerra futura ipotetica sono il terreno di una 'guerra' reale attuale tra vecchie e nuove strutture militari»[4].

Oggi, a ventidue anni dal libro di Rochat, disponiamo degli elementi necessari per ricostruire, in certi casi anche nel dettaglio, il «buco nero» che gli anni Trenta sembrano aver finora rappresentato nella storia della politica militare italiana.

Errate valutazioni strategiche, pregiudizi di carattere tecnico, interessi industriali, rivalità personali tra i capi militari, eccessive concessioni alla politica-spettacolo e al clientelismo eser-

citarono indubbiamente un condizionamento negativo, più o meno rilevante, sulla preparazione e sull'efficienza delle Forze Armate: ma non perché questi condizionamenti impedissero di riconoscere i problemi, quanto perché determinarono soluzioni interlocutorie e compromissorie. Veramente decisiva, nel determinare la complessiva impreparazione bellica dell'Italia, appare retrospettivamente la mancata pianificazione interforze, nonostante il riassetto del vertice politico della difesa nazionale attuato con vari provvedimenti tra il 1925 e il 1936[5]. Per quanto riguarda l'Esercito, le correnti modernizzatrici finirono per prevalere grazie all'appoggio di Mussolini su quelle conservatrici: la svolta coincide con il riassetto del 1933-34 (riassunzione dell'*interim* della Guerra da parte di Mussolini, e sostituzione dei generali Gàzzera e Bonzani con il generale Baistrocchi, il quale arrivò a cumulare le cariche di sottosegretario e di capo di S.M. dell'Esercito).

Temporaneamente emarginata, ma non definitivamente eliminata, la corrente conservatrice riprese nuovamente il sopravvento pochi mesi prima dell'entrata in guerra. Dopo la sconfitta gli uomini legati a Badoglio riuscirono a far dimenticare le proprie responsabilità mettendo sotto accusa la politica militare degli anni Trenta che aveva visto prevalere i loro avversari. Pariani fu quasi ridicolizzato per il principio della «guerra di rapido corso», che era invece del tutto coerente con la situazione strategica dell'Italia e con l'orientamento da cui derivarono i successi del «Blitzkrieg», e il cui unico torto fu di non essere poi messo in pratica: e si fece responsabile di ogni male la struttura ordinativa basata sulla Divisione «binaria», omettendo di rilevare che in questa struttura la manovra non veniva più incentrata sulla Divisione bensì sul Corpo d'armata e che proprio attraverso di essa veniva correttamente riequilibrato, anche se non ancora in misura ottimale, il rapporto fanteria-artiglieria. A Baistrocchi andò anche peggio, perché si arrivò a metterlo sotto processo, sulla base di un libro dal generale Armellini, braccio destro di Badoglio, per l'innocua «fascistizzazione» di facciata propagandata a colpi di circolari del generale napoletano[6].

Accuse inconsistenti, requisitorie roboanti basate su dettagli insignificanti o addirittura pettegolezzi. Eppure, pare impossibile, la storiografia, tanto quella militare che quella politica delle istituzioni militari, sembra esserne stata fino a tempi recentissimi come affascinata: la prima, per una sorta di impropria reverenza istituzionale verso la linea interpretativa abilmente costruita nel dopoguerra dall'entourage badogliano. La seconda, per un complesso di fattori tra i quali la scarsa familiarità con gli aspetti più propriamente tecnici dell'organica e della tattica e il preconcetto ideologico che l'ha spesso inclinata ad una pregiudiziale svalutazione della qualità del «nuovo gruppo dirigente più sensibile alle esigenze del regime», come Rochat e Massobrio definiscono quello che aveva preso il sopravvento nel 1933-34 (e nel quale includono indebitamente anche Cavallero)[7].

Non è certamente nostra intenzione avallare giudizi assolutori o rivalutazioni di quel gruppo di generali dichiaratamente fascisti che fra il 1933 e il 1939 finì per prevalere sul gruppo che faceva capo a Badoglio, Cavallero, Gàzzera e Bonzani: ma semplicemente sottolineare che quest'ultimo comprendeva quanti si riconoscevano nella «linea di raccoglimento» suggerita da Badoglio, questa sì «immobilista», mentre nel primo gruppo si identificava la linea riformista, impegnata (per adoperare le parole di Canevari, che vi apparteneva) nella «lotta per modernizzare le Forze Armate»[8]. È innegabile che questa lotta abbia avuto riflessi politici. A differenza di Di Giorgio, che aveva pagato con il voltafaccia dei fascisti l'intransigente difesa dell'«apoliticità» dell'Esercito, i riformisti degli anni Trenta prevalsero sui conservatori anche perché presentarono (in buona fede, probabilmente) la «modernizzazione» come premessa e al tempo stesso conseguenza della «fascistizzazione» dell'Esercito. Verosimilmente con «fascistizzazione» non intendevano un particolare contenuto di una sostanziale «politicizzazione» dell'Esercito, bensì il convergere della pianificazione militare verso gli obiettivi di politica generale, interna e internazionale, del regime: o forse, più semplicemente e brutalmente, l'estromissione dei generali politicamente defilati e la ripresa di in-

fluenza, anche soltanto indiretta, dei generali che avevano lasciato il servizio attivo e si erano dati all'attività politica nelle varie istituzioni fasciste.

Nella sconfitta subita dalla «linea di raccoglimento» ebbe il suo peso l'ostinato rifiuto dei conservatori ad una consistente ristrutturazione dell'Esercito che consentisse di dedicare risorse all'ammodernamento e al potenziamento: rifiuto motivato da calcoli piuttosto astratti sul numero di Divisioni necessarie nell'ipotesi che l'Italia fosse costretta a sostenere una guerra su due fronti, a Occidente contro la Francia e ad Oriente contro la Jugoslavia.

Cessato lo sforzo bellico, per sette esercizi finanziari praticamente non vi furono più stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento (allora detti «straordinari»), ma i bilanci furono pressoché interamente assorbiti dalle spese di funzionamento, calcolate in difetto rispetto ai costi effettivi, dal momento che si attinse al surplus bellico e alle scorte di mobilitazione.

Quando si cercò di porvi rimedio, la situazione si era ormai incancrenita. Nel maggio 1923, non appena nominato capo dello S.M. centrale, il generale Ferrari presentò un programma di ammodernametno e potenziamento che prevedeva un fabbisogno di 11 miliardi di stanziamenti straordinari: cifra esorbitante, del tutto incompatibile poi con la decisione presa proprio in quel mese dal governo Mussolini di ridurre del 10 per cento le spese per la difesa nazionale, fissandole annualmente a 3 miliardi, di cui 1,8 per il solo Esercito. Solo nel 1926 vennero effettivamente concessi stanziamenti straordinari per 3 miliardi, sulla base del programma ridotto presentato dal maresciallo Badoglio. Nel 1927 il generale Ferrari (nuovamente capo di S.M. dell'Esercito) calcolò un fabbisogno di 1,5 miliardi per l'impianto di un completo sistema di difesa antiaerea territoriale, e di almeno 180 milioni per assicurare almeno le esigenze fondamentali[9].

Il 31 gennaio 1928, due settimane prima di lasciare nuovamente la carica, Ferrari presentò a Mussolini una nuova richiesta di aumento del bilancio ordinario (per 390 milioni) e di stan-

ziamenti straordinari per il triennio 1928-1931 per l'importo di 4,35 miliardi. Tenendo conto delle richieste relative al finanziamento dei «provvedimenti di 2° e di 3° tempo», il totale di stanziamenti straordinari richiesti da Ferrari ammontava complessivamente a 10,5 miliardi[10].

Ben poco, tuttavia, i provvedimenti suggeriti da Ferrari avevano a che fare con un effettivo ammodernamento e potenziamento qualitativo dell'Esercito. Ferrari metteva in questione, nel documento nel gennaio 1928, il dimezzamento della forza di mobilitazione da 60 a 31 Divisioni suggerito proprio da lui stesso, nella «Memoria» dell'aprile 1925 che recava ancora l'evidente impronta di Di Giorgio. Calcolando esclusivamente i battaglioni attivi, la forza dell'Esercito di pace equivaleva ad appena 21 Divisioni a organico completo (9 battaglioni, 12 batterie e 2 «coorti esploratori» della MVSN), di cui soltanto 7 «rinforzate», mentre l'«indice di mobilitazione» fissato nel 1926 prevedeva esclusivamente l'attivazione delle unità quadro, equivalenti ad altre 10 Divisioni. Calcolando necessarie almeno 15 Divisioni per la difesa delle Alpi occidentali e delle Isole, la forza residua sarebbe stata insufficiente ad assicurare l'iniziativa contro la Jugoslavia e la difesa della Tripolitania.

Ferrari proponeva pertanto di elevare l'indice di mobilitazione a 40 Divisioni, predisponendo armi ed equipaggiamento per costituirne altre 9 entro il 20°giorno, e di prevedere la possibilità di mobilitarne «in un terzo tempo» altre 20, in modo da «poter contare, fin dall'inizio del conflitto, sulla sicura costituzione, a breve scadenza, di tutte le 60 Divisioni che la disponibilità dei quadri e della forza in congedo... consent(ivano) di costituire».

Metà del richiesto aumento del bilancio ordinario (188 milioni) era destinata all'aumento della forza bilanciata, 126 milioni al richiamo delle classi e degli ufficiali in congedo, e il resto al maggior sviluppo dei campi d'arma e delle esercitazioni, al funzionamento delle nuove unità, all'aumento dei sottufficiali e allo sviluppo degli studi del servizio tecnico.

I «provvedimenti del primo tempo» riguardavano, in ordine decrescente di onerosità, l'approntamento delle 31 divisioni

(2,3 miliardi), la sistemazione difensiva delle frontiere e lo sviluppo delle reti stradali e ferroviarie (1,5), l'artiglieria da posizione (108 batterie), pesante campale (30 gruppi), a cavallo e autoportata (310 milioni), la difesa contraerea territoriale (210 milioni), la costituzione di 11 battaglioni di carri armati con 935 mezzi (185 milioni), e l'equipaggiamento di 80 coorti MVSN (80 milioni). I «provvedimenti del secondo tempo» riguardavano la predisposizione dei materiali per altre 9 divisioni (1,18 miliardi) e altre 342 batterie da posizione (200 milioni): quelli «del terzo tempo» la costituzione di altre 20 Divisioni (3,93 miliardi), la costituzione di una riserva d'artiglieria a disposizione delle grandi unità e del comando supremo (784 milioni) e un terzo lotto di 183 batterie da posizione (56 milioni).

I concetti informatori del progetto di pianificazione operativa e di ipotesi finanziaria presentato nel gennaio 1928 sono sostanzialmente identici a quelli dei successivi cinque progetti annuali presentati nel 1929-1933 dal successore di Ferrari, generale Pietro Gàzzera, e recentemente analizzati da Sergio Pelagalli[11]. Anche questi progetti, formalizzati in un documento annuale presentato nel mese di gennaio dal capo di S.M. dell'Esercito al re, a Mussolini e al ministro della Guerra, e successivamente comunicato per il parere al capo di S.M. generale e al Consiglio dell'Esercito, commisuravano l'obiettivo di forza dell'esercito mobilitato alla minaccia potenziale costituita dalle forze francesi e jugoslave, che si prevedeva di fronteggiare con una strategia difensiva a ridosso delle due frontiere, rinviando il passaggio all'eventuale controffensiva all'imprecisato momento in cui fosse stato possibile approntare le 20 Divisioni ulteriori. Nel documento presentato l'8 gennaio 1929 Gàzzera stimava che le dotazioni esistenti avrebbero consentito la mobilitazione immediata (cioè entro 15-20 giorni) di appena 21 Divisioni (per un totale di 260 battaglioni e 517 batterie): con gli stanziamenti disponibili sarebbe stato possibile approntare altre 4 Divisioni nel giugno 1931, ma si sarebbe rimasti ben lontani dall'obiettivo minimo irrinunciabile di 40 Divisioni (31 di costituzione immediata e 9 di costituzione successiva, operative due mesi dopo l'inizio della mobilitazione).

Per raggiungere quest'ultimo obiettivo (dotazioni per 40 Divisioni e altre truppe, pari a 491 battaglioni), e inoltre l'accantonamento dei materiali indispensabili per altre 20 Divisioni da costituire in un secondo momento nonché i lavori ferroviari e stradali per rafforzare la difesa a ridosso delle due frontiere, Gàzzera stimava ora sufficiente uno stanziamento straordinario di 8 miliardi in dieci anni, contro i quasi 11 miliardi calcolati l'anno prima da Ferrari.

Mussolini manifestò una iniziale disponibilità di principio a soddisfare questa richiesta, che avrebbe comportato un onere annuale aggiuntivo di 700-800 milioni: ma immediatamente emerse l'impossibilità finanziaria, per cui venne deciso, il 19 luglio 1929, uno stanziamento straordinario di un solo miliardo ripartito in cinque esercizi (1931-1936), con il quale sarebbe stato possibile approntare entro il 1936 altre 5 Divisioni, e finanziare altri programmi più urgenti. Nel maggio 1930 Gàzzera poteva tuttavia contare su 2,6 miliardi in cinque anni, tra fondi già stanziati e promessi, e su questa base riformulò un piano ridotto, che prevedeva 300 milioni per il 1930 e 700 milioni l'anno nel quinquennio 1931-36. Tuttavia già alla fine dell'anno anche questo piano dovette essere ulteriormente ridimensionato a causa della situazione finanziaria, che aveva imposto di ridurre di un miliardo le assegnazioni straordinarie, ora limitate a 2,5 miliardi.

Le carte Gàzzera e i documenti programmatici annuali sull'«efficienza complessiva dell'Esercito e sulle sue essenziali necessità», testimoniano l'ostinazione del capo di S.M. nel perseguire una pianificazione manifestamente sovradimensionata rispetto alle disponibilità finanziarie, riducendo progressivamente le dotazioni preventivate pur di non rimettere in questione l'obiettivo delle 40 + 20 Divisioni. Onde suona del tutto estrinseco e convenzionale il lusinghiero giudizio che di questa «onesta amministrazione» Sergio Pelagalli si sente in dovere di dare a conclusione del suo recente articolo (p. 1058).

Non si riesce a vedere quale credito sia possibile dare alla pianificazione di Gàzzera. Per cinque anni continuò a calcolare complessivamente in 8 miliardi il costo dell'intero programma,

ma ogni mese variavano le cifre relative ai provvedimenti più urgenti, da realizzare ora in un quinquennio, ora in un triennio. Gli vennero concessi fondi volta per volta, senza alcuna seria possibilità di programmazione, e in ogni caso gli stanziamenti effettivamente concessi non sembra che arrivassero neppure a un terzo di quelli previsti. Nel gennaio 1929 prevedeva che a stento si sarebbero potute approntare 25 Divisioni per l'estate 1931. Un anno più tardi asserì che già nell'estate 1930 ne sarebbero state pronte 29, e che sarebbero salite a 31 nell'estate 1931 e a 36 nell'estate 1936. Nei documenti successivi si davano per approntate 34 Divisioni al 1° luglio 1931, 37 alla fine del 1932, 40 al 1° luglio 1933, annunciandosi pertanto il completamento del programma con due o tre anni di anticipo rispetto alla scadenza preventivata, nonostante che gli stanziamenti fossero stati di fatto inferiori a quanto previsto anche per i programmi ridotti. È chiaro che l'approntamento era reso possibile da una progressiva riduzione degli standards qualitativi originariamente fissati, perfino per un esercito «tutto fanteria» come quello voluto da Gàzzera e Badoglio. Quasi inesistenti, nei documenti programmatici, gli accenni alle forze meccanizzate e alla motorizzazione. Alle due Divisioni celeri che figurano per la prima volta nel programma presentato il 27 gennaio 1931, erano attribuiti compiti esclusivamente di copertura delle frontiere, mentre della motorizzazione ci si limitava a ricordare che ne erano allo studio i criteri ispiratori.

Oltre allo stanziamento straordinario, Gàzzera continuava a chiedere l'aumento del bilancio ordinario: 411,5 milioni di aumento era la richiesta del gennaio 1929. Un anno più tardi la cifra era ridotta a 305,5 milioni, consolidati per un quinquennio: nei documenti successivi si manteneva come irrinunciabile un aumento di 240 milioni. L'aumento doveva servire ad accrescere il livello addestrativo, che era giudicato del tutto insufficiente: nel documento del 27 gennaio 1931 si considerava «sommario» l'addestramento della classe 1901, «molto deficiente» quello del 1902, «deficiente» quello del 1903, «appena sufficiente» quello delle quattro classi successive, e «normale» solo quello delle classi 1908 e 1909.

Gàzzera intendeva accrescere il livello addestrativo attraverso tre misure: l'aumento della forza bilanciata da 220 a 260 mila uomini, l'allungamento a due mesi dei campi di istruzione estivi, e il richiamo dal congedo per istruzione di una classe di truppa e una o più classi di ufficiali ogni anno.

L'aumento della forza bilanciata era ritenuto indispensabile perché, dato l'eccessivo numero dei reparti, con 220 mila uomini il periodo di forza massima (l'unico in cui fosse possibile svolgere attività addestrativa, dato che in quello di forza minima tutti gli effettivi erano assorbiti dai servizi ordinari) era di appena quattro mesi l'anno (da maggio ad agosto), di cui due e mezzo per l'istruzione delle reclute e il necessario allenamento fisico, e un solo mese e mezzo per l'addestramento vero e proprio. Inoltre il contingente incorporato, che Gàzzera calcolava a 170 mila uomini (150 mila con ferma intera e 20 mila con ferma ridotta di 9 o 6 mesi), pur essendo meno del 60 per cento degli arruolati, era pur sempre esuberante rispetto alla forza bilanciata, con la conseguenza che la chiamata veniva posticipata di due mesi, riducendo di fatto la ferma a soli 16 mesi.

Dei richiami per istruzione previsti, nonostante Mussolini fosse del tutto favorevole, probabilmente anche per ragioni ideologiche legate al concetto di pedagogia militare della nazione, si fece solo quello della classe 1901, limitatamente ai soli distretti settentrionali, con esiti sconfortanti. Quanto all'aumento della forza bilanciata, Mussolini si disse inizialmente contrario, ritenendo che fino al 1935-36 non vi fossero le condizioni per lo scoppio di una guerra europea: ma poi, man mano che ci si avvicinava alla scadenza fissata per il ritiro alleato dalla Saar (1933), autorizzò aumenti limitati di 15-20 mila uomini mediante l'anticipo di tre settimane della chiamata alle armi (che Gàzzera avrebbe voluto anticipare di due mesi, facendola svolgere a marzo). Di fatto la forza bilanciata fu, negli anni di Gazzera, di circa 235-240 mila uomini, e l'aumento fu finanziato prelevando fondi dagli stanziamenti straordinari.

L'orientamento ufficiale imposto all'Esercito da Badoglio e Cavallero, fedelmente interpretato prima da Ferrari e poi da Gàzzera, richiudeva così le timide aperture fatte dall'ordina-

mento del 1926, nella misura in cui aveva recepito alcuni elementi già contenuti nel progetto Di Giorgio (ad esempio la costituzione delle forze corazzate in autonoma specialità, non più organicamente inserita nell'Arma di Fanteria: ma il progetto di ammodernamento elaborato da Ferrari destinava poi loro appena l'1,8 per cento dei 10,8 miliardi richiesti).

Tuttavia, fra il 1928 e il 1930, di fronte all'involuzione e alla paralisi della politica militare imposta da Badoglio e Cavallero, tornò a coalizzarsi quel fronte unitario dei riformisti che non si era rivelato in grado di sostenere Di Giorgio.

Sul piano teorico le tesi dei riformisti ricevettero nuovo impulso dal pensiero militare riformista britannico, che fu attentamente studiato e diffuso in quegli anni: ma anche dalle concrete esperienze sovietiche, propagandate in Italia dal generale Grazioli, principale esponente della corrente «modernista» dell'Esercito.

Fin dal 1930, come tra poco si dirà, risulta definita la congiunzione fra i sostenitori del modello «scudo e lancia» e quelli della «meccanizzazione» (contrapposta alla «motorizzazione» delle singole armi, e in primo luogo dell'artiglieria). Ne derivò la definizione di un modello di esercito radicalmente nuovo, basato sulla rinuncia al numero in favore della qualità, fortemente meccanizzato e orientato all'offensiva e alla guerra rapida e manovrata.

Fu in una data precisa, l'estate del 1931, che il fronte dei riformisti scese in campo candidandosi ufficialmente alla conquista del potere militare. Ovviamente è vano sperare in fortunati ritrovamenti archivistici dei protocolli dei «congiurati»: di questo progetto non possono esserci prove documentali inoppugnabili. Ne esistono tuttavia numerosi e chiari indizi, che sta all'intelligenza dello storico collegare fra loro e interpretare. Tanto più che precise e puntuali indicazioni in tal senso provengono dalla diretta testimonianza, sia pure resa nel dopoguerra, da un «insider», per giunta acutissimo, come Canevari, il quale rivendica inoltre, probabilmente a ragione, un ruolo personale nell'offensiva politica dei «modernisti».

Rochat ha scritto nel 1979 che la testimonianza di Canevari

è «sempre bisognosa di riscontro»: regola che dovrebbe valere in generale, e a maggior ragione, per la memorialistica vera e propria, mentre i lavori di Canevari sembrano inscriversi più nella storiografia che nella memorialistica. Comunque, per quanto Canevari non possa certo essere annoverato nella categoria giudiziaria dei «pentiti», accetteremo di sottoporlo ad un particolare regime di «riscontri obiettivi».

Il più recente è un appunto di Gàzzera citato nell'articolo di Pelagalli (p. 1031), dove si annota l'accenno fattogli da Mussolini, nell'udienza concessa al capo di S.M. dell'Esercito il 1° giugno 1931, alle critiche espresse dai «generaloni» del Consiglio dell'Esercito all'ordinamento del 1926, giudicato «vecchio, superato, troppo statico». Mussolini avrebbe peraltro rassicurato Gàzzera di non condividere quel giudizio negativo su un ordinamento del quale si sentiva egli stesso «un po' padre», e che comunque ufficialmente portava il suo nome.

Non c'è davvero da stupirsi che le critiche cominciassero a giungere all'orecchio di Mussolini nel primo semestre del 1931: il progetto di aumento quantitativo dell'Esercito, a detrimento della qualità, era entrato in crisi vistosa proprio allora, quando il governo aveva detto chiaramente a Gàzzera di non farsi illusioni circa la reperibilità degli 8 miliardi.

Ma che per Badoglio e Gàzzera tirasse aria di fronda venne di lì a poco pubblicamente confermato dal clamoroso articolo del generale Grazioli sulla modernizzazione dell'Esercito.

Non si può certo dire che l'occultamento di ogni traccia della corrente riformista operato negli anni Quaranta dall'entourage badogliano non continui anche oggi a dare i propri frutti: stupisce che il più recente libro in tema di meccanizzazione dell'Esercito, che pure si voleva esaustivo e sostitutivo della letteratura precedente in argomento, taccia di questo articolo che costituisce la prima teorizzazione italiana del modello di piccolo esercito meccanizzato. Tanto più stupefacente il silenzio di Lucio Ceva e Andrea Curami[12] quando si pensi che all'articolo di Grazioli, oltre alle due fitte pagine di Canevari[13], sono state dedicate almeno tre approfondite analisi da Ferruccio Botti[14], Antonio Sema[15] e Luigi Emilio Longo[16]. Indubbia-

mente, nell'ottica prevalentemente «ricostruttiva» di Ceva e Curami le fonti «primarie» sono quelle archivistiche: ma un più puntuale ricorso alle fonti che essi giudicano «sacondarie», oltre che giovare ad una più chiara orditura del loro discorso, li avrebbe forse messi sulle tracce di altre fonti documentali.

Seguendo questa strada, Longo ha potuto ricostruire la genesi dell'articolo pubblicato da Grazioli nell'estate 1931[17]. Nell'ottobre 1930 Grazioli, generale d'armata, senatore e dal 1926 presidente dell'Ente Nazionale Educazione Fisica, sollecitato dal I volume delle *Rievocazioni e riflessioni di guerra* del maresciallo Giardino, scrisse un articolo in cui, prendendo spunto dalle considerazioni del principale esponente della linea conservatrice, criticava il principio imperante della «difesa a cordone trincerato», e gli contrapponeva «i vantaggi concreti della guerra dinamica sulla guerra statica», suggerendo «formazioni ed organizzazioni sempre più snelle e rapide, largamente sfruttanti le nuove possibilità automeccaniche».

Su «preghiera» del ministero Gàzzera, Grazioli rinunciò a pubblicare l'articolo, ma non a informare Mussolini della censura, e, a richiesta del duce, a inviargli l'articolo. Dopo un laconico e un po' evasivo biglietto di Mussolini, Grazioli si sentì incoraggiato ad alzare il tiro, e spedì al capo del governo il testo di un discorso che, asseriva, avrebbe potuto fare «quest'anno, al Senato, qualora (per pura ipotesi) avess(e) dovuto parlare sul bilancio della Guerra».

Il discorso e l'allegato erano una mistura esplosiva: una combinazione tra la «relazione Belluzzo» che aveva demolito l'ordinamento Diaz e il «progetto Di Giorgio» che intendeva ricostruire l'edificio: il gesto dell'invio a Mussolini per ottenere l'avallo ad una pubblica esposizione in Senato equivaleva ad una autocandidatura alla successione di Gàzzera.

Il discorso conteneva una durissima requisitoria contro l'inadeguato «apparecchio militare terrestre a tipo prebellico» e la «burocratizzazione» dell'Esercito. Ma ancora più pericoloso doveva apparire ai generali in carica il progetto di nuovo esercito allegato al discorso. Anticipando uno dei punti che avrebbero poi caratterizzato l'ordinamento del 1934 (Baistrocchi),

Grazioli suggeriva di selezionare drasticamente il corpo ufficiali, e in particolare i quadri superiori, distinguendo due distinte fasce, una per i compiti di comando e l'altra per quelli territoriali. Analogamente l'Esercito doveva essere rigorosamente diviso in due aliquote, una territoriale e una «di campagna». Quest'ultima doveva occuparsi esclusivamente dell'addestramento dei quadri e delle truppe. Le dimensioni avrebbero dovuto essere la metà di quelle esistenti: un solo Gruppo d'Armate, articolato su 2 Armate, una di 3 e una di 2 Corpi d'Armata di 3 Divisioni; in tutto 15 Divisioni di fanteria invece di 31 incomplete, più 2 Divisioni celeri, che non dovevano subire riduzioni ma anzi essere potenziate. L'organico di guerra doveva essere limitato a soli 335 mila uomini, più gli ufficiali: la forza di pace avrebbe dovuto essere pari ai 7/10 di quella di guerra (235 mila uomini) nei periodi di forza massima (due classi alle armi) e ai 4/10 (142 mila) in quelli di forza minima (una sola classe alle armi). La forza bilanciata era prevista in 260 mila uomini: il contingente incorporato di ciascuna classe doveva essere di 200 mila uomini, con ferma di 18 mesi, di cui i primi 3 in centri di addestramento reclute e gli altri 15 presso i reparti operativi. Grazioli caldeggiava poi un aumento dei compiti militari della MVSN e delle altre organizzazioni sulla cui base doveva essere imperniata la «nazione armata», cui si dovevano trasferire tutte le incombenze non di prima linea (difesa territoriale aerea e costiera, antisabotaggio, mobilitazione militare con invio di complementi e costituzione di nuove unità, coordinamento della mobilitazione civile e industriale).

Longo non è riuscito ad accertare l'esito dell'iniziativa di Grazioli. Fatto sta che Grazioli prese l'iniziativa di pubblicare un altro articolo, senza sottoporlo alla preventiva autorizzazione di Gàzzera, proprio nel momento in cui cominciava ad apparire l'evidente insostenibilità finanziaria del programma tracciato dal capo di S.M. dell'Esercito.

L'articolo apparve sulla *Nuova Antologia* del 1° luglio 1931. Riproponeva, precisandoli e ampliandoli, i criteri generali già esposti nell'articolo rimasto inedito: la creazione di un piccolo esercito meccanizzato, basato «più sulla qualità che sulla quan-

tità» e sull'integrazione interforze, orientato verso la manovra e la guerra rapida e decisiva, capace di coordinare «potenza» e «mobilità». Questo esercito doveva avere il proprio ferro di lancia nelle «grandi unità celeri, provvedute di tutti i mezzi offensivi moderni (aviazione compresa)», ed essere composto esclusivamente di «specialisti», svincolato dalla mobilitazione e ad elevato grado di prontezza operativa.

In difesa dell'esercito di numero e dell'orientamento difensivo, replicò sul numero seguente dell'autorevole rivista il generale Enrico Rovere. Il numero del 7 agosto pubblicò due interventi, uno di De Bono, di pieno sostegno a Grazioli, e uno di aperta critica e di difesa del modello in vigore. L'autore di questo secondo articolo, che si nascondeva dietro l'anonimato di tre asterischi, era forse lo stesso Gàzzera.

«Questo articolo — scrive Canevari — produsse una reazione vivissima da parte del binomio Gàzzera-Bonzani spalleggiati sicuramente dal capo di S.M.G. il quale però, come al solito, non si scoprì». Secondo Carnevari, Bonzani leggeva nell'articolo soprattutto un siluro alle «sue direttive, penosamente compilate, per 'la difensiva'», mentre Gàzzera «si inalberò all'idea di un esercito *di qualità*». Ma c'era forse dell'altro, perchè la coppia Grazioli-De Bono sembrava profilarsi come il possibile rimpiazzo di quella in carica, nel momento in cui Balbo bussava alla porta di Badoglio. Sempre secondo Canevari, Gàzzera sollecitò ripetutamente Grazioli a presentargli un «progetto concreto», forse alludendo a quello che il generale aveva trasmesso a Mussolini il 12 novembre 1930, il che comunque Grazioli non fece, «perchè avrebbe costituito il miglior appiglio per liquidarlo»[18].

Le ricerche archivistiche di Longo confermano alla lettera il resoconto di Canevari sulla richiesta, avanzata da Bonzani e Gàzzera, e non accolta da Mussolini, di immediato collocamento «in disponibilità» di Grazioli[19]. Da notare che Gàzzera coglieva esattamente il punto della questione, mostrando di conoscere bene il contenuto delle proposte di riforma avanzate da Grazioli nel novembre 1930, quando, a proposito dell'articolo del luglio 1931 affermava: «è, cammuffata (*sic*) con parole ef-

fervescenti, l'idea del V. Sekt (*sic*) presentata come soluzione geniale italiana»[20].

Che Grazioli fosse sceso quindi in campo aperto, lancia in resta, contro Badoglio e Gàzzera, riprendendo e aggiornando la vecchia polemica «modernista» contro l'esercito «di numeri», risulta quindi innegabile, confermando pienamente l'attendibilità di Canevari.

Si trattava di una iniziativa isolata? L'accenno fatto da Mussolini non solo ai «generaloni» (espressione che avrebbe anche potuto riferirsi al solo Grazioli, del quale aveva ricevuto il memoriale), ma anche al Consiglio dell'Esercito, lascerebbe intendere che né il duce né il suo interlocutore lo ritenessero.

Canevari afferma chiaramente, in vari passi, che il punto di riferimento politico dei riformisti era il ministro dell'Areonautica Italo Balbo, e che il piano di ristrutturazione e modernizzazione integrata delle tre Forze Armate (e in particolare dell'Esercito) era strettamente connesso con quello di affidare la suprema direzione della politica militare al Quadrumviro, o ponendolo a capo di quel «ministero unico della difesa nazionale» che i riformisti invocavano ormai da un ventennio, oppure nominandolo capo di stato maggiore generale, come numero due del duce.

Rochat sottolinea che «non esiste in merito una documentazione archivistica probante», ma concede l'ammissione con riserva della testimonianza di Canevari, in virtù della sola autorità di Renzo De Felice che l'ha invece «accettata e convalidata»[21].

Invero non si capiscono le ragioni di tanta cautela, per non dire esitazione, nell'accogliere la precisa testimonianza di Canevari. Risulta che la candidatura di Balbo a supremo responsabile della politica militare fosse avanzata in ambienti fascisti, e formalmente dal segretario del PNF Giuriati, proprio in quell'estate del 1931 in cui compariva l'articolo di Grazioli. Emilio De Bono accennava alle voci di una candidatura di Balbo a ministro unico della difesa nazionale ovvero a capo di stato maggiore generale nel suo diario, rispettivamente alle date del 15 dicembre 1932 e 29 luglio 1933. Come ricorda Gregory Alegi

(anch'egli inspiegabilmente restio ad accreditare la testimonianza di Canevari sulla candidatura politico - militare di Balbo), il ministro dell'Areonautica nell'autunno del 1927 aveva avuto con Basil Liddell Hart, in visita ufficiale presso le Forze Armate italiane, colloqui che il «vate» del pensiero militare «modernista» anglosassone aveva poi registrato nelle sue Memorie come «interessanti»[22]. Canevari testimonia il rapporto di amicizia, del tutto verosimile, tra Grazioli e Douhet, il «vate» del modernismo militare italiano recentemente scomparso, ufficialmente osteggiato dall'Areonautica finchè questa era stata retta da Bonzani e valorizzato invece dopo che il dicastero fu assunto da Balbo[23]. Sono testimonianze precise di una circolazione di idee e di conoscenze interpersonali del tutto comprensibile e naturale: ci si dovrebbe semmai stupire del contrario.

La perfetta coincidenza di date tra i siluri di Grazioli contro il programma Gàzzera e la candidatura di Balbo alla successione di Bonzani anche al ministero della Guerra, dopo quello dell'Areonautica, in qualità di ministro della difesa nazionale, segnala che si trattava di una convergenza nient'affatto casuale.

La candidatura di Balbo insidiava la poltrona di Bonzani, ma anche quella del ministro della Marina, e dava ombra allo stesso Mussolini, che per quattro anni, dal 1925 al 1928, aveva esercitato, sia pure solo nominalmente, il ruolo politico di superministro unico della difesa nazionale cumulando l'interim dei tre dicasteri militari. Ma all'ombra di quella politica di Balbo, si profilava anche la candidatura militare di Grazioli, che insidiava più direttamente Gàzzera, ma anche, indirettamente, Badoglio, cioè l'uomo che si considerava la massima autorità militare della nazione, e la massima autorità politica delle Forze Armate. Ciò spiega la durissima reazione di Badoglio, Bonzani e Gàzzera contro Grazioli. Ed è forse nella sanzione disciplinare che colpì il generale e che comunque lo metteva fuori gioco quale possibile successore di Gàzzera e tanto meno di Badoglio, che sta l'origine dell'idea di Balbo di sostituire la propria candidatura a ministro unico della difesa nazionale (che lo conduceva in rotta di collisione con Mussolini) con quella a

capo di stato maggiore generale, per quanto insolita una carica come quella fosse per un professionista della politica.

Il collegamento tra l'iniziativa di Grazioli e quella di Balbo è indirettamente confermato anche dalla serie di undici articoli anonimi (ma in realtà scritti da Canevari), comparsi nel settembre 1931 sul quotidiano di Farinacci *Il Regime Fascista*. Canevari, che attraverso Douhet e forse Farinacci aveva già a quell'epoca contatti con Balbo, li aveva complessivamente intitolati «lo spirito e la materia», intendendo usare questa contrapposizione come metafora di quella tra «esercito di qualità» ed «esercito di numeri». Vi sosteneva, in termini più generali e teorici, concetti sostanzialmente analoghi a quelli espressi nell'articolo di Grazioli: tuttavia con ampie citazioni del maresciallo Caviglia, storico antagonista di Badoglio e ideale patrono dei riformisti dell'Esercito. Canevari ricorda, divertito, le direttive impartite da Gàzzera al S.I.M., ai carabinieri e ai comandi di Grande Unità per l'identificazione dell'«eresiarca», e le «gravi seccature» subite dal generale Ottavio Zoppi, sospettato, «in quanto modernista», di essere l'autore degli articoli[23-bis].

Canevari sottolinea che Balbo «fece sostenere dai giornali e dalla riviste del suo ministero — in specie dalla *Rivista Aeronautica* — una vivacissima polemica contro i passatisti specialmente dell'Esercito, i quali, appoggiati dal ministero della Guerra infierivano con libri «e pubblicazioni di ogni genere»[24]. Fra questi, Canevari annovera il saggio del colonnello Rocco Morretta *Come sarà la guerra di domani*? (Agnelli, Milano, 1932), nel quale si passavano in rassegna le tesi dei modernisti italiani e stranieri: secondo Canevari il libro «era portato alle stelle dagli scrittori aulici del ministero della Guerra» perchè «sosteneva la impossibilità di prevedere il carattere della guerra futura e perciò la necessità di attenersi strettamente al presente»[25]. In realtà il saggio (una cui recensione suggerì a Gramsci, come si è detto, la deduzione che fosse in atto una «guerra» tutt'altro che ipotetica e futura tra vecchie e nuove gerarchie militari) non può essere liquidato così sbrigativamente, come ha messo in evidenza Ferruccio Botti[26]. Più specifica la contrapposizione tra il volume di Alberto Lumbroso edito dall'Ufficio storico

dello SME in cui si raccoglievano «una ventina di interviste di generali e ammiragli sul tema dell'importanza dell'aeronautica nella guerra futura», che «quei ruderi» relativizzavano[27], e la decisione di pubblicare, con prefazione di Italo Balbo e con l'aggiunta di alcuni articoli comparsi dopo il 1921 sulla *Rivista Aeronautica*, la terza edizione de *Il Dominio dell'Aria* (nel 1936 lo stesso Canevari curò una raccolta di scritti di Douhet, pubblicata, anche questa con prefazione di Balbo, col titolo innovativo *La guerra integrale*, dove «integrale» stava a significare «interforze», e cioè a ribadire il ruolo determinante e condizionante dell'Aeronautica rispetto alle altre due Forze Armate «di superficie»). Altra replica dei «modernisti» alla controffensiva dei conservatori fu il saggio su *I Celeri*, pubblicato nel 1933, con prefazione di De Bono, da Zoppi, in cui l'ex-comandante del Corpo d'armata d'Assalto si accreditava come il prosecutore della teoria dell'esercito meccanizzato lanciata da Grazioli, mentre in realtà, come sottolineano Botti[28] e Longo[29], ne tentava una funesta conciliazione con l'assetto ordinativo delle forze meccanizzate imposto dalle scelte industriali operate da Cavallero nel 1926-1927 prima di lasciare il sottosegretariato della Guerra per assumere la presidenza dell'Ansaldo nel dicembre 1928.

Arbitro di quella che Canevari definiva la «lotta per modernizzare le Forze Armate», e Gramsci la «'guerra' reale attuale tra vecchie e nuove strutture militari», restò indubbiamente Mussolini. Per due anni temporeggiò, evitando di prendere posizione. Lasciò, è vero, che i «modernisti» esprimessero pubblicamente, sia pure in forma attenuata e generica, le loro critiche e i loro programmi, e che nel dibattito teorico «fiorissero cento fiori». Ma il duce non rimise in questione la scelta «di centro» operata nel 1925 per superare lo stallo politico determinato dalla contrapposizione frontale tra gli opposti oltranzismi di Di Giorgio e Giardino. È vero che nel 1927-1928 erano intervenuti sensibili mutamenti nel vertice militare, ma non erano stati tali da mutare la sostanza politica del controllo che, sia pure in modo più indiretto, sia Badoglio (nominale capo di S.M. generale e Governatore della Libia) sia Cavallero

(presidente dell'Ansaldo dal dicembre 1928) continuavano ad esercitare sull'Esercito attraverso la coppia Gàzzera-Bonzani.

La svolta avvenne invece nel 1933 e fu determinata dalla concomitanza, probabilmente non del tutto casuale, tra due snodi decisivi della politica estera e della politica industriale militare. L'iniziale opposizione di Badoglio alle sollecitazioni di De Bono perchè si prendesse in concreta considerazione l'ipotesi di una guerra contro l'Etiopia, indebolì non tanto la posizione personale del maresciallo (il quale avrebbe finito per trarre un consistente beneficio d'immagine dalla campagna), quanto quella del ministro della Guerra che ne condivideva e ne traduceva in pratica le ispirazioni[30]. D'altra parte lo scandalo della falsificazione dei sigilli apposti ai campioni delle corazze destinate a un incrociatore, e che non furono trovate conformi ai campioni approvati, travolse gran parte della dirigenza dell'Ansaldo, costringendo lo stesso Cavallero alle dimissioni: uno scandalo di poco precedente alla convenzione, «della fine del 1933 o all'inizio 1934», che eleggeva la Fiat, a preferenza di altre sei ditte, a esclusivo «*partner* motoristico» dell'Ansaldo[31].

Il 21 luglio 1933 Mussolini liquidò bruscamente Gàzzera e assunse per la seconda volta l'interim della Guerra. Grazioli pagò probabilmente lo scotto del provvedimento disciplinare inflittogli per il coraggioso articolo del luglio 1931, perchè non entrò nel nuovo organigramma di vertice. Tuttavia fu inviato al comando designato dell'Armata di Bologna, un incarico operativo forse anche più consono al suo carattere. Fu in questa veste che Grazioli diresse le grandi manovre a partiti contrapposti (diretti dai generali Zoppi e Ago) svoltesi al Passo della Futa dal 19 al 24 agosto 1934 con la partecipazione di 100 mila uomini, della D. celere *Emanuele Filiberto* e dell'aviazione, e concluse con il celebre «discorso del carro armato» pronunciato da Mussolini in piedi sulla torretta di un carro CV-33. In seguito Grazioli diresse una missione militare in URSS, mettendo in risalto, nella *Relazione* (della quale Canevari riproduce parzialmente la sola *Memoria riassuntiva*) il benefico effetto della rivoluzione e della guerra civile sull'Armata Rossa, perchè, avendo «travolto per sempre persone e cose del passato»,

aveva «liberato l'esercito da ogni scoria di vieto *dottrinarismo*», dandogli «fin da principio... una fresca impronta di originarietà manovriera»: un decisivo vantaggio che era invece mancato a quasi tutti gli altri eserciti «moderni», e in particolare a quelli usciti «vittoriosi» dalla guerra, che erano «ricaduti, più o meno supinamente, preda del *dottrinarismo* a tipo prebellico, forte delle incrostazioni misoneistiche che, neppure la guerra, era riuscita a disciogliere o a spezzare». Con evidente raccomandazione a seguire l'esempio sovietico, la relazione Grazioli sottolineava poi l'importanza del nuovo «piano quinquennale a scopo essenzialmente militare», orientato perciò «quasi esclusivamente verso le industrie pesanti» e la connotazione tecnica dello strumento bellico sovietico «di tipo assai più *offensivo* che *difensivo*», nonostante la strategia sovietica fosse di tipo dichiaratamente «difensivo»[32]. Tuttavia, per quanto le sue idee entrassero in circolo e trovassero una traduzione in pratica nell'Ordinamento del 1934, Grazioli non ebbe neanche in seguito un posto di rilievo nel nuovo organigramma. Al rientro dalla Russia, il 1° ottobre 1934, fu nominato Ispettore Capo della preparazione pre-e post-militare della Nazione: alle dirette dipendenze del capo del Governo, e quindi, in un certo senso, su un piano formalmente pari a quello di Badoglio, ma sostanzialmente escluso da ogni possibilità di incidere sulla politica militare.

A reggere il dicastero della Guerra, in qualità di sottosegretario (secondo la formula già sperimentata nel 1925-1928), fu scelto invece il generale Federico Baistrocchi: sinceramente fascista, ammiratore di Mussolini, dal carattere irruento e dalla personalità spiccata, popolare fra i quadri almeno finchè non si provò a tradurre in pratica le tesi di Grazioli sullo svecchiamento del corpo ufficiali, il generale napoletano si era già segnalato come un esponente di primo piano del gruppo «modernista» con la severa requisitoria contro la gestione Gàzzera pronunciata in Senato il 22 aprile 1932, in occasione della relazione sul bilancio della Guerra[33].

Pareva naturale, contestualmente alla sostituzione di Gàzzera con Baistrocchi, anche quella di Bonzani con Zoppi: ma il

duce non ritenne di aderire alla richiesta, avanzata da De Bono il 24 luglio 1933, di sostituire, oltre il ministro, anche il capo di S.M., che De Bono giudicava «troppo simile *all'altro*»[34]. Applicando anche a questo livello il principio del bilanciamento, con una decisione rivelatasi dannosa (come più avanti meglio diremo), Zoppi fu destinato a ricoprire la ricostituita carica di Ispettore della fanteria (decreto 21 settembre 1933 n. 1273), da considerarsi organo di particolare consulenza del ministro (cioè di Mussolini), «tenuto conto delle caratteristiche di quest'arma, al cui successo *devono* concorrere tutte le altre e per la cui efficacia il fattore tecnico *deve* integrarsi e fondersi con quello spirituale».

Il definitivo siluramento di Bonzani fu tuttavia soltanto rinviato di un anno o poco più, al settembre 1934, e avvenne «per ragioni che non sono note, ma che verosimilmente sono da collegare alla sua ostilità alle avventure coloniali»[35]. tuttavia Bonzani non fu sostituito da Zoppi (il quale lasciò poi anche l'Ispettorato il 1° gennaio 1935): applicando il medesimo criterio seguito per il ministero (interim di Mussolini con delega delle funzioni tecniche al sottosegretario), la carica di capo di S.M. dell'Esercito fu attribuita a Baistrocchi, il quale però ne delegò la gestione concreta al sottocapo di S.M.E., generale Alberto Pariani. In tal modo si completava la sostituzione della coppia dei «tradizionalisti» (Gàzzera-Bonzani) con una coppia di «modernisti» (Baistrocchi-Pariani), ma la posizione formale di quest'ultima veniva ridimensionata rispetto a quella che Bonzani aveva nei confronti di Gàzzera, mentre l'accrescimento dei poteri e delle funzioni degli Ispettori d'Arma ne controbilanciava l'influenza, accentuando l'aspetto di collegialità nella pianificazione dell'Esercito.

È da sottolineare la data (21 luglio 1933) scelta da Mussolini per annunciare la riassunzione dell'interim della Guerra. In quel momento il principale candidato politico alla direzione della politica di riarmo interforze, Italo Balbo, era infatti lontano dall'Italia, impegnato nella «crociera atlantica» del luglio- agosto 1933. Al rientro in Italia, in settembre, il ministro dell'Aeronautica cercò di riguadagnare spazio, candidandosi ormai non

più a ministro unico della difesa nazionale, bensì a capo di S.M. generale, ma con poteri accresciuti ed effettivi, secondo un preciso progetto di legge predisposto dal suo entourage.

Canevari scrive che «in pari tempo» Balbo «in un promemoria precisò l'ordinamento che le forze armate italiane avrebbero dovuto assumere dopo un decennio di metodica preparazione da ripartire — se del caso — in due piani finanziari quinquennali». Il promemoria, di cui Canevari rivendica la paternità, prevedeva la riduzione dell'Esercito a 20 Divisioni sul piede di guerra: come si vede, soltanto una di meno rispetto alle 21 Divisioni equivalenti (a 9 battaglioni) in cui di fatto si sostanziavano le 31 Divisioni a organico ridotto (6 battaglioni) previste per il tempo di pace dall'Ordinamento Mussolini; e tre in più rispetto alle 17 Divisioni (di cui 2 Celeri) proposte da Grazioli nel novembre 1930. Delle 20 Divisioni, 5 dovevano essere alpine, 5 «corazzate» o «motocorazzate» (dotate di mezzi motorizzati propri) e 10 «autotrasportabili» (cioè predisposte per l'autotrasporto mediante veicoli di requisizione). La ferma avrebbe dovuto essere allungata a 24 mesi, e il contingente ulteriormente selezionato mediante più elevati requisiti fisici e attitudinali. La Marina avrebbe dovuto essere potenziata (basi e unità navali), e includere una forza d'intervento oltremare composta di ben 3 Divisioni di fanteria da sbarco (contro il solo battaglione esistente), mentre il rafforzamento dell'Aeronautica sarebbe consistito essenzialmente nella «creazione di una grande industria». Questo piano estremamente ambizioso prevedeva un fabbisogno straordinario di 60 miliardi in dieci anni, di cui la metà per l'Aeronautica, un quarto per la Marina e altrettanto per l'Esercito[36].

La stima dei costi, verosimilmente operata in modo del tutto artigianale e approssimativo da Canevari, non poteva avere che un mero valore indicativo: l'aspetto sostanziale stava nella richiesta di aumento delle spese militari e nelle nuove quote di bilancio assegnate alle singole Forze Armate (in particolare l'Aeronautica doveva passare dal 15 al 50 per cento delle spese per la difesa nazionale, e l'Esercito scendere dal 55 al 25, riducendo anche la quota, se non l'entità, della Marina). Rochat sot-

tolinea la «scarsa concretezza» dell'ipotesi finanziaria (16 miliardi annui di spesa militare, contro un bilancio che proprio allora era stato ridotto da oltre 5 a poco più di 4,5 miliardi), osservando che le spese militari avrebbero assorbito «circa due terzi delle disponibilità totali dello Stato». In realtà la cifra non sembra del tutto assurda, quando si pensi che il piano decennale proposto poi da Pariani nel maggio 1938 ammontava, per il solo Esercito, a 24,5 miliardi (poi ne ottenne 9,5): piuttosto si deve osservare che un simile piano di riarmo era del tutto incompatibile con i progetti di espansione coloniale che Mussolini cominciava ad accarezzare. Contrariamente all'opinione di De Felice, il quale «dà per certa la presentazione di questo piano a Mussolini», Rochat arriva addirittura a ritenere «impossibile (fino a prova contraria!)» che un piano tanto «controproducente per la riuscita dell'obiettivo principale, cioè la promozione di Balbo a capo di stato maggiore generale», fosse stato «realmente presentato e discusso»[37].

In ogni caso la mossa di Balbo era tardiva e del tutto inidonea a ribaltare all'ultimo momento un riassetto del vertice politico militare che aveva tra i suoi scopi principali proprio quello di eliminare l'influenza del ministro dell'Aeronautica. Relativamente alla carica di capo di S.M. generale si ammise in linea teorica che potesse essere ricoperta anche da un ammiraglio o da un generale dell'Aeronautica, ma non ne furono accresciuti i poteri né mutato il titolare: anzi, con grande abilità, Mussolini in ottobre richiamò in patria Badoglio facendogli riassumere l'esercizio effettivo di una carica che restava decorativa, e inviò in Libia, a sostituire Badoglio nella carica di Governatore, proprio l'uomo che aveva sperato di potersi trasferire da viale Pretoriano al Viminale. Balbo perse così il ministero dell'Aeronautica, assunto ad interim, come gli altri due dicasteri militari, da Mussolini, unico responsabile politico della preparazione bellica dell'Italia.

Baistrocchi aveva articolato il suo progetto di «modernizzazione» dell'Esercito in due «trienni», 1933-1936 e 1937-1939. Restò tuttavia in carica soltanto per il primo triennio: il 7 ottobre 1936 Mussolini lo sostituì improvvisamente con Pariani,

che, almeno in linea di principio, assicurava comunque la continuità dell'opera riformatrice, benchè già nel primo triennio fosse emersa una certa difformità di idee tra il sottosegretario capo di S.M. e il suo sottocapo. Non fu quest'ultima, però, a determinare la sostituzione, bensì, secondo Canevari, la gelosia di Mussolini «della propria gloria africana», che sarebbe stata abilmente alimentata da Badoglio «con sapiente lavoro sotterraneo», diffondendo «la voce che Baistrocchi diceva di essere il principale artefice della vittoria». Una seconda ragione sarebbe stata, sempre secondo Canevari, il fatto che il sottosegretario «si dimostrava contrario alla guerra in Ispagna, che turbava i suoi progetti di riordinamento», il che gli avrebbe conciliato l'avversione del ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, principale sostenitore dell'intervento[38]. Pariani subentrò a Baistrocchi in entrambe le cariche da lui ricoperte: ma esercitò direttamente quella di capo di S.M., più conforme alla propria caratterizzazione di «tecnico» anzichè di «politico» affievolendo quindi, secondo il giudizio concorde della memorialistica, la già debole caratura politica del sottosegretario alla Guerra: cionondimeno le circostanze strategiche gli consentirono di ottenere da Mussolini il finanziamento di un piano di ammodernamento («C.S.41») suddiviso in due aliquote approvate nel luglio 1938 e nell'aprile 1939, per l'importo complessivo di 9,5 miliardi, e l'approvazione di un nuovo ordinamento che triplicava il bilancio (da 2,66 a 6,7 miliardi) e aumentava dell'11 per cento la forza bilanciata (da 270 a 300 mila uomini)[39].

I due «trienni» Baistrocchi e Pariani (1933-1939). Successi e fallimenti nella «modernizzazione» dell'Esercito: la selezione dei quadri di carriera, la separazione tra struttura territoriale e forze operative, la dispersione di risorse e i ritardi nella meccanizzazione determinati dalle scelte industriali e dalla mancata integrazione interarma, la mancata riduzione della quantità a vantaggio della qualità determinata dal nuovo quadro strategico

Come si è detto, risale al 1945, con la pubblicazione del li-

bro del generale Quirino Armellini, stretto collaboratore di Badoglio, l'interpretazione completamente negativa della politica militare di Baistrocchi e Pariani, fatta responsabile di quella che Armellini definiva nel titolo «la crisi dell'Esercito». Questa interpretazione, fino a tempi recenti acriticamente avallata dalla storiografia politica e militare, ebbe e continua ad avere grande influenza, perché è funzionale alla tesi dell'assoluta «impreparazione» militare italiana, e dunque della responsabilità esclusivamente politica (del regime e di Mussolini) della guerra perduta. Una tesi che suona assolutoria non solo nei confronti di Badoglio che la diffuse a questo preciso scopo nel dopoguerra, ma anche, più in generale, nei confronti della linea «tradizionalista» di cui il maresciallo fu interprete.

Questa tesi fu contestata nel 1948 da Canevari, in un volume che la congiura del silenzio ha contribuito a conservare attualissimo. La tesi di Canevari, evidentemente non meno preconcetta e tendenziosa, ma assai meglio costruita e argomentata di quella di Armellini e Badoglio, enfatizza le conseguenze negative della mancata nomina di Balbo a capo di S.M. generale: «con la caduta di Balbo — scrive Canevari — il coperchio della tomba si richiuse sulle nostre forze armate e cadde ogni speranza di rinnovamento e anche di futura vittoria. Il cieco conservatorismo badogliano trionfava»[40].

Tuttavia nei capitoli successivi Canevari attenua questo drastico giudizio, rivalutando il primo dei due «trienni» della modernizzazione, quello di Baistrocchi, «il migliore dei ministri preposti all'amministrazione della guerra durante il ventennio fascista e che, se lasciato in carica, avrebbe con la sua infaticabile attività portato l'esercito ad un alto grado di efficienza». La rivalutazione di Baistrocchi da parte di Canevari era senza dubbio influenzata dall'improvvido processo, con l'accusa di aver «fascistizzato» l'Esercito, celebrato nel 1946 davanti al Tribunale militare di Roma a carico dell'anziano generale napoletano, e concluso con una scontata assoluzione e con una brutta figura per il grande accusatore Armellini[41]. In effetti la rivalutazione del triennio di Baistrocchi è fatta in contrappunto alle critiche (in sostanza non molto diverse da quelle rivol-

tegli dall'entourage badogliano) che Canevari riserva al secondo triennio, quello di Pariani. Critiche desunte da un promemoria che lo stesso Baistrocchi (amareggiato per essere stato estromesso dalla direzione dell'esercito subito dopo il successo dela guerra d'Etiopia, che egli tendeva ad attribuirsi) aveva inviato il 27 dicembre 1939 al nuovo sottosegretario alla Guerra, generale Ubaldo Soddu (già, col grado di tenente colonnello, capo di gabinetto di Baistrocchi). «Nel secondo triennio — affermava il promemoria — si è... quasi distrutto quanto si era costruito nel primo»[42].

Il giudizio di Canevari su Pariani risente di un duplice condizionamento: la contrapposizione tra il «primo» e il «secondo» triennio operata dallo stesso Baistrocchi, evidentemente per ragioni emotive più che per un meditato giudizio. Inoltre la valutazione negativa della Divisione «binaria», che accomunava molti «modernizzatori» ai «tradizionalisti»: critiche alla «binaria» e alla valutazione ufficiale del suo impiego in Spagna, erano state mosse da Canevari già in un articolo del luglio 1937 (*La vita italiana*) ed avevano dato luogo ad una polemica Pariani-Farinacci, nonchè da Zoppi nel suo intervento del 29 marzo 1938 al Senato e da Baistrocchi nel citato promemoria. Pur dando atto a Pariani di notevoli doti di equilibrio e di fermezza nei confronti dello stesso potere politico, Canevari sostiene la tesi di una involuzione successiva all'assunzione della carica di sottosegretario, che «da prudente ed equilibrato, come era sempre stato», lo avrebbe reso «ad un tratto sognatore di grandi imprese», mosso da «idee che si sarebbero potute attribuire a un dilettante piuttosto che ad un uomo colto ed abile quale egli era»[43].

Come si è detto, l'interpretazione di Armellini, recepita in modo acritico e tralatizio, è stata a lungo dominante nella storiografia militare, che del resto fino agli inizi degli anni Ottanta non ha proceduto ad una approfondita revisione critica dei termini della questione. Ad essa non sembra mancare di tributare qualche eccessiva reverenza perfino un autore come Massimo Mazzetti[44]. Per un riesame critico dell'intera politica militare italiana degli anni Trenta si sono dovuti attendere gli anni Ot-

tanta: il che non è forse senza rapporto con lo sviluppo di una consistente corrente storiografica «revisionista», alla quale si deve la rimozione di numerosi tabù e condizionamenti politici e ideologici che pesavano negativamente sull'interpretazione del «Ventennio».

Senza per questo volerlo ascrivere a forza nel numero degli storici «revisionisti», si deve riconoscere a Lucio Ceva il merito di avere per primo riesaminato la questione, mettendo in evidenza anche gli aspetti positivi delle riforme militari degli anni Trenta, e consentendo così un giudizio meno preconcetto e più equilibrato sull'opera di Baistrocchi e Pariani[45].

L'interpretazione di Ceva si discosta anche da quella di Canevari, perchè è meno condizionata dalla rivalutazione di Baistrocchi (che Ceva accompagna con numerose riserve), e meno categorica sulle questioni della «binaria» e della «guerra di rapido corso»: è infine proprio Pariani che si indovina in filigrana nel personaggio letterario del «generale Doriani», protagonista di un arguto saggio di fantastoria militare dal significativo titolo *Asse Pigliatutto*, nel quale Ceva ci invita a sognare quali straordinarie conseguenze storiche avrebbe potuto avere una effettiva concretizzazione delle concezioni operative e strategiche di quel Pariani «migliorato»[46].

Nuoce in generale al pur eccellente e fondamentale lavoro del generale Stefani, la scelta pregiudiziale (e francamente inspiegabile) di omettere ogni rendiconto critico della storiografia militare precedente: il che talora non rende agevole riconoscere l'architettura complessiva della sua autorevole e originale interpretazione, e costringe il lettore ad un sforzo notevole per ricavarla egli stesso, e comunque lasciandolo non del tutto certo di aver sempre correttamente inteso il pensiero di fondo dell'autore. Pur con questa *cautio* necessaria, sembra di poter affermare che il giudizio di Stefani su Baistrocchi e Pariani asseveri e approfondisca, in modo meno esplicito ma assai più analitico e tecnico, una sostanziale rivalutazione dei due «trienni». La corretta valutazione dell'importanza di Grazioli (cui Stefani giudica pertinente il detto «*nemo propheta in patria*», corrente nella letteratura militare aeronautica italiana in riferimento a

Douhet)[47] e le citazioni tratte dai promemoria inviati da Baistrocchi a Mussolini e a Soddu nel 1936 e 1939 e parzialmente pubblicati in Canevari[48], confortano il lettore nell'impressione che il giudizio di Stefani concordi in fondo, su molti punti, con quello di Canevari, nonostante di ciò non si dia conto nel testo.

La revisione complessiva dell'opera di Baistrocchi e Pariani, più esplicita in Ceva, più analitica in Stefani, è stata successivamente integrata da lavori più specifici.

La citata biografia di Grazioli che si deve a Luigi Emilio Longo ha consentito di restituire la dovuta importanza al pensiero di quello che oggi comincia ad apparire, confermando il giudizio di Canevari, il più originale e profondo teorico della «modernizzazione» dell'esercito. Interpretate alla luce delle idee e dei criteri generali esposti da Grazioli, le riforme attuate nei due «trienni» (l'epurazione del corpo ufficiali, la distinzione tra struttura territoriale e struttura operativa, la revisione della dottrina di impiego ispirata al criterio della guerra di movimento, la creazione delle prime vere e proprie forze corazzate) mostrano chiaramente la loro intrinseca interconnessione. Si relativizza anche la contrapposizione tra i due «trienni», teorizzata nei promemoria di Baistrocchi e asseverata da Canevari: essa sembra ora doversi ricondurre soprattutto al contrasto tra le due personalità dei protagonisti, i quali, pur discordi su non certo secondarie modalità tecniche (ad esempio sulla «binaria» o sull'inquadramento delle forze corazzate), appaiono entrambi ricollegarsi alla visione d'insieme di Grazioli.

Lo studio di Ceva e Curami sulla meccanizzazione, offrendo nuovo materiale per una interpretazione complessiva che tuttavia gli autori sembrano aver inspiegabilmente esitato a fornire in modo chiaro e lineare, mette in risalto la preterizione tendenziosa, operata dalla memorialistica e dalla storiografia di impronta badogliana, di una questione che appare centrale e decisiva, unitamente a quella del mancato o tardivo rinnovo delle artiglierie, nell'attribuzione delle responsabilità dell'insufficiente preparazione militare italiana. Gli errori e i ritardi innegabili nella meccanizzazione vera e propria, tardivamente iniziata dopo il 1935, sembrano in questa nuova prospettiva

doversi ripartire equamente tra il complesso militare-industriale che faceva capo a Badoglio e Cavallero (ostinazione nello sviluppo degli inutili carri veloci ed erronea progettazione e tardiva produzione della linea dei carri medi, in conseguenza di precisi interessi industriali che avrebbero dovuto essere sacrificati alle esigenze prioritarie dell'efficienza militare) e lo stesso gruppo dei «modernizzatori» (responsabile della mancata concentrazione di tutte le forze corazzate in un unico corpo autonomo di nuova creazione, nonostante che Grazioli avesse chiaramente indicato questa assoluta necessità, e Pariani avesse in qualche modo cercato di darvi parziale attuazione con la creazione dell'Armata del Po articolata sui tre corpi «celere», «motocorazzato» e «autotrasportabile»). Le nuove ricerche hanno consentito di ridimensionare i due principali capi d'accusa elevati dalla storiografia e dalla memorialistica di impronta badogliana nei confronti dei due «trienni», e cioè la «fascistizzazione» (collegata con la questione dell'epurazione dei quadri), e la «binaria».

Relativamente alla fascistizzazione, è emerso come quest'ultima non fosse una novità imposta da Baistrocchi, ma rappresentasse anzi un artificio escogitato dalla precedente gestione del ministero della Guerra allo scopo di barattare una pseudo-omologazione di facciata delle forze armate, e in particolare dell'Esercito, alle altre istituzioni caratteristiche del regime, in cambio di un sostanziale ridimensionamento dei compiti militari della MVSN, se non di una incorporazione di quest'ultima nell'Esercito o un suo sostanziale scioglimento[49]. Mentre semmai caratteristica del primo «triennio» sarebbe stata quella di aver accettato un potenziamento del ruolo militare della MVSN, espresso vistosamente nell'impiego di 5 Divisioni di camicie nere nella guerra d'Etiopia. Tendenzioso è emerso anche il collegamento tra la fascistizzazione dell'Esercito e la selezione del corpo ufficiali, suggerita ad esempio nel memoriale di Armellini, quasi che l'epurazione fosse stata condotta con criteri politici, anzichè con criteri tecnico-professionali. «La legge — scrive Ceva — definita dal badogliano gen. Armellini 'rivoluzionaria ma assolutamente immorale', è certo applicata da Baistrocchi

tenendo conto, nelle promozioni, *anche* dei meriti fascisti... Mancano però precise indagini sul numero di tali promozioni 'politiche'»[50].

Più sfumato appare il giudizio della storiografia militare più recente sulla questione della «binaria» discussa ampiamente, oltre che da Ceva[51] e da Stefani[52], anche dal generale Montanari[53] e da Ferruccio Botti[54] nonchè oggetto di uno specifico saggio del generale Dorello Ferrari[55]. Se soltanto alcuni sembrano inclinare ad una vera e propria rivalutazione (Ceva e Botti), tutti questi autori mettono in rilievo la debolezza e gli equivoci delle argomentazioni contrarie sostenute dal fronte degli oppositori, che vedeva riuniti una volta tanto sia i conservatori (Badoglio, Trezzani) sia i «modernizzatori» (Canevari, Zoppi e Baistrocchi); e sottolineano la coerenza intrinseca della concezione ordinativa di Pariani, attribuendo la cattiva prova data dalla «binaria» soprattutto sul fronte greco-albanese non tanto alla struttura binaria quanto al mancato adeguamento del comando, dell'addestramento e delle dotazioni organiche effettivamente disponibili a un procedimento tattico che aveva rivoluzionato le concezioni tradizionali solo pochi mesi prima di un'entrata in guerra giunta in largo anticipo rispetto alla data indicata da Mussolini a Pariani. Ed emerge anche, dalla ricostruzione minuziosa del dibattito svoltosi nel 1937-1939, il carattere pretestuoso delle più qualificate opposizioni alla «binaria», scelta da Badoglio per sollevare la contestazione dei Quadri contro Pariani, facendo leva sulla loro resistenza psicologica ad una innovazione professionalmente assai impegnativa. Ciò spiega l'eccessivo rilievo che la questione della «binaria» ha a lungo conservato anche nella storiografia postbellica, quasi che gli insuccessi dell'Esercito italiano in Africa Settentrionale e sul fronte greco-albanese potessero ricondursi a quest'unica o almeno principale ragione.

Dal complesso di questa ampia revisione storiografica, del resto non ancora conclusa, sembra emergere un giudizio più equilibrato sulla politica militare dei due «trienni», nient'affatto spregevole negli intenti e in parte anche riuscita nell'opera di modernizzazione dell'Esercito: che altrimenti sarebbe sta-

to ancor più inadeguato rispetto ai compiti, meno assurdi e impossibili di quanto in seguito abbia fatto comodo pensare o convincere la nazione che fossero, ad esso fissati dalla decisione di entrare in guerra. La ragione determinante di quegli insuccessi appare consistere nell'insufficiente realizzazione degli obiettivi pianificati: a sua volta determinata sia dalla resistenza psicologica dei Quadri, specialmente più elevati, sia dai pesanti condizionamenti di scelte industriali del tutto errate e tardive, sia dall'insufficienza delle risorse finanziarie, che non poterono essere razionalizzate riducendo la quantità a vantaggio della qualità non tanto per insipienza, quanto per la concomitanza della modernizzazione con le due ravvicinate emergenze belliche dell'Etiopia e della Spagna. A questi fattori negativi si sarebbe potuto fare fronte qualora il processo di modernizzazione avesse avuto agio di svilupparsi nel termine decennale o quindecennale sul quale ancora Pariani, nel 1936, credeva di poter fare assegnamento, o almeno in quello quinquennale che ancora nel 1938 Mussolini aveva assicurato a Pariani essere disponibile prima che si profilasse una concreta eventualità di entrata in guerra dell'Italia[56].

Portati alla luce i condizionamenti interpretativi che pesano sullo studio della politica militare degli anni Trenta, e ridottane pertanto l'influenza negativa, possiamo ora procedere ad un rapido esame dei punti nodali: selezione dei quadri, distinzione tra struttura operativa e struttura territoriale, meccanizzazione e razionalizzazione dell'impiego delle risorse attraverso un più equilibrato rapporto quantità-qualità.

Come si vede, si tratta dei punti fondamentali già messi in evidenza da Grazioli sia nell'inedita bozza di discorso parlamentare inviata a Mussolini nel novembre 1930, sia nell'articolo dell'estate 1931, e, sia pure in filigrana, nella relazione della missione militare in Unione Sovietica.

La selezione dei quadri non ebbe alcun carattere di discriminazione politica. Si trattava di una misura necessitata, resa tanto più drastica e dolorosa dal fatto di essere stata troppo a lungo rinviata con provvedimenti tampone, allo scopo di evitare l'impopolarità, specialmente presso i quadri superiori che

ne sarebbero stati penalizzati. La gestione Gàzzera aveva esitato ad adottare provvedimenti risolutivi: pur avendo messo allo studio (elaborato dal tenente colonnello Soddu) un piano per stabilire «vacanze obbligatorie» (collocando in ausiliaria ogni anno una determinata aliquota di ufficiali non promossi al grado superiore), alla fine si era preferita una soluzione di compromesso, riunendo in uno speciale «ruolo M» (legge 17 aprile 1930 n. 480) gli ufficiali delle varie armi considerati idonei a svolgere esclusivamente mansioni di carattere territoriale «aventi speciale importanza nei riguardi della mobilitazione». Il ruolo, che inquadrava inizialmente 2.696 ufficiali (1.221 tenenti colonnelli e 1.475 maggiori), venne successivamente ampliato dalla legge 20 dicembre 1932 n. 1926, la quale elevò i limiti di età per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali territoriali e istituì anche un ruolo «consegnatari» composto di capitani anziani delle varie armi, adibiti a funzioni di consegnatari di magazzino e di addetti agli uffici matricola. La misura, oltre che inidonea a determinare un congruo numero di vacanze, fu avvertita come ingiustamente discriminatoria: «non giovò — scrive Stefani — alla compattezza morale del corpo ufficiali e non si risolse a vantaggio di una migliore professionalità di quelli che rimasero nei ruoli comando»[57].

L'istituzione dei ruoli «M» e «consegnatari» ricade in pieno sotto la responsabilità di Badoglio e di Gàzzera. Tuttavia, paradossalmente, fu messa in conto a Baistrocchi, sull'appiglio formale di una sua circolare del luglio 1934 (la n. 569) che, senza nulla innovare nella sostanza (né avrebbe potuto una semplice circolare modificare il disposto legislativo), attribuiva le denominazioni di «ruoli comando» a quelli delle varie armi e dei servizi tecnici, e di «ruoli mobilitazione» ai ruoli «M», «consegnatari» e a quello costituito dagli ufficiali di artiglieria e genio provenienti dalla specialità «treno». Segno anche questo del sistema di fare d'ogni erba un fascio, confondendo in un'unica valutazione misure ispirate a logiche del tutto diverse (è quello che fanno anche Ceva e Stefani confondendo in un tutto unico la politica di selezione dei quadri operata da Gàzzera con quella operata da Baistrocchi).

Per una ricostruzione della ben diversa politica di selezione del triennio 1933-1936 dobbiamo ancora una volta ricorrere a Canevari[58]. Le misure di Gàzzera non avevano affatto risolto il problema: «poche cifre - scrive Canevari - chiariscono la situazione a cui bisognava urgentemente trovare una via d'uscita: di fronte a 3.000 Ufficiali inferiori le vacanze annuali non raggiungevano il centinaio: di fronte a 950 Maggiori e 750 Ten. Col. di fanteria le vacanze non raggiungevano la trentina. Sarebbero quindi occorsi 20 anni per lo sblocco, il che equivaleva alla impossibilità di avanzamento per la massima parte degli ufficiali». L'adozione del sistema delle «vacanze obbligatorie» era a questo punto inevitabile, e mancava solo chi avesse il coraggio di assumersene la responsabilità. Quest'uomo fu Baistrocchi. Il progetto di legge fu discusso in ogni dettaglio durante «diversi giorni» e approvato all'unanimità dal Consiglio dell'Esercito. Lo affermò lo stesso Badoglio in un discorso parlamentare di pieno appoggio alla legge, sostenuta in Senato anche dai generali Bongiovanni, Carletti, Ferrari, Di Benedetto, Grazioli e dall'ammiraglio Sechi: molti interventi sottolinearono il «profondo senso di umanità» (Grazioli) che caratterizzava le disposizioni volte ad assicurare un «decoroso avvenire morale ai benemeriti Ufficiali» esclusi dai «gradi più elevati» non per incapacità ma «per le supreme esigenze della difesa nazionale», da considerarsi preminenti su ogni altra considerazione (Sechi). Complessivamente, ricorda Canevari, ben 71 militari, tra senatori e membri del Consiglio dell'Esercito, ebbero modo di pronunciarsi sul provvedimento, tradotto nella legge 7 giugno 1934 n. 899. Il provvedimento fu completato dalla legge 6 gennaio 1936 n. 99 la quale accelerò ulteriormente le carriere prevedendo l'«avanzamento anticipato e a scelta speciale» per esami.

Il risultato fu di ringiovanire sensibilmente i quadri e dare nuovo incentivo alla professione militare. Nel 1936 Baistrocchi affermava che nei primi due anni di applicazione erano stati «eliminati o promossi» ben 62 generali (di cui 7 di corpo d'armata), e che al previsto ritmo di 47 «eliminati o promossi» all'anno (di cui 5 di corpo d'armata), entro il secondo «triennio»

si sarebbe ottenuta «la totale rinnovazione di tutta l'alta gerarchia».

Nel promemoria del 27 dicembre 1939 a Soddu, Baistrocchi difendeva la bontà della legge d'avanzamento, che definiva «meditata e collaudata», ancorchè «dura»: del resto, aggiungeva, «lo scossone conseguente inevitabile sarebbe andato man mano attenuandosi per scomparire nel 1940 quando la legge avesse assolto il compito di «sfollare, ringiovanire, valorizzare l'alta gerarchia». Ma Baistrocchi imputava a Pariani di aver poi apportato «varianti alla legge d'avanzamento, intese ad attenuarne l'asprezza» ma che «invece, ne scalzarono i canoni fondamentali, favorendo salvataggi, promozioni a scelta, la più *facile* ascesa alla suprema gerarchia. Tutti generali e, quasi tutti per anzianità — sieno pure (fuori) quadro — promossi comandanti di corpo d'armata»[59].

Canevari condivide questo giudizio, attribuendo il non completo raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge del 1934 al fatto che essa, «creata per il tempo di pace, fu invece applicata *durante la guerra e modificata dannosamente nella sua struttura* dai successori di Baistrocchi al Ministero»[60]. In effetti la selezione dei quadri, troppo a lungo rinviata, arrivò nel momento in cui le circostanze storiche avevano determinato la necessità di un'espansione numerica dell'Esercito. Si dette così l'impressione, sottolineata dalla memorialistica (ad esempio dal generale Caracciolo di Feroleto, citato adesivamente da Ceva), che l'esodo dei quadri di carriera rendesse paradossalmente necessario il richiamo di consistenti aliquote di ufficiali di complemento[61]. Il che ovviamente non è vero, perchè l'esodo riguardava soprattutto i quadri generali e superiori, mentre il richiamo degli ufficiali di complemento riguardava per lo più i quadri inferiori e i subalterni. Sta di fatto però che la mobilitazione del 1939, rendendo necessario il richiamo in servizio di 30 mila ufficiali in congedo, fece rientrare nell'Esercito molti di coloro che avevano lasciato il servizio attivo in conseguenza della legge del 1934.

Altro punto qualificante delle riforme fu la suddivisione dell'Esercito in due aliquote, una territoriale e una operativa, in

modo da rendere le Grandi Unità «immediatamente disponibili per le operazioni», e assicurare nel contempo «l'immediata ed efficace difesa delle frontiere» e del territorio nazionale[62].

In tempo di pace i comandi di Corpo d'armata e di Divisione avevano duplice funzione, territoriale e operativa. Una prima distinzione di funzioni era stata stabilita dalla legge 17 aprile 1930 con la quale, oltre al «ruolo M», erano stati istituiti, presso i comandi di Divisione, 30 «ispettorati di mobilitazione», per coordinare l'attività dei distretti e dei depositi che avevano sede nella loro circoscrizione territoriale. Fin dal 1927 i compiti della difesa contraerea territoriale erano stati attribuiti ad una apposita specialità della Milizia (M. D.A.T., poi M. DICAT); nel 1930 fu costituito un Ispettorato generale, che dipendeva dal Comando generale MVSN per reclutamento, amministrazione e mobilitazione, e dallo S.M. Esercito per l'impiego e l'addestramento. Nel 1934 venne costituita anche la Milizia Artiglieria da Costa (M. DA COS), anch'essa posta alle dipendenze — attraverso l'Ispettorato M. DICAT — della MVSN e della Marina.

Una completa riorganizzazione vi fu però con la legge 30 maggio 1935, n. 930, integrata dalla circolare n. 566 del 27 giugno e dal decreto n. 2233 del 31 ottobre. Alle dipendenze del capo di S.M. dell'Esercito veniva istituità la nuova carica di sottocapo di S.M. per la difesa territoriale (DITER), con il compito di «sopraintendere» all'organizzazione incaricata dei compiti di reclutamento e di mobilitazione e della difesa del territorio, inclusa quella contraerea e costiera per la parte di competenza dell'Esercito, con esclusione della zona di frontiera. Dal sottocapo DITER dipendevano così i 13 comandi di Corpo d'armata relativamente alla responsabilità della difesa del territorio non considerato «Zona di Operazioni», che era stata loro attribuita nel 1934, nonché 28 e poi 29 comandi di Zona Militare che prendevano il posto dei 30 Ispettorati di mobilitazione, e avevano giurisdizione sui Distretti Militari, ridotti nel 1934 a 100. La legge prevedeva anche 5 Ispettorati, ridesignati poi Comandi di Gruppo di Zone Militari. Dal sottocapo DITER dipendeva anche l'Ispettorato, ora denominato Co-

mando Milizia DAT e DA COS, che aveva giurisdizione su 6 Comandi di Gruppi di Legioni, con 16 Legioni (14 DICAT e 2 DA COS) e 12 coorti autonome (10 DICAT e 2 DA COS).

L'organizzazione della difesa territoriale, sollecitata dalla guerra d'Etiopia, fu la prima ad assumere, nella storia delle Forze Armate italiane, una precisa configurazione «interforze». La materia fu riordinata dal decreto 5 settembre 1938 n. 1555 seguito dalla circolare n. 746, con cui si stabiliva la dipendenza dei comandi di Z.M. dai corrispondenti comandi di Divisione di fanteria, e si istituivano 13 Comandi di Difesa Territoriale, gerarchicamente sovraordinati alle Z.M., e a loro volta dipendenti dai comandi di Corpo d'armata aventi sede nella massima circoscrizione. Questa gerarchia parallela rispetto a quella delle Grandi Unità operative, doveva rilevarne i compiti in caso di mobilitazione. Ai comandi di D.T. e Z.M. erano devolute le questioni di reclutamento e mobilitazione non devolute agli altri due sottocapi di S.M. (Intendente e per le Operazioni), e le predisposizioni relative alla difesa territoriale, in pace, e l'attuazione della difesa stessa, in guerra, restando esclusi la parte relativa alle zone di frontiera nonchè il territorio dichiarato zona di operazioni. I comandi di D.T. salirono a 16 con l'ordinamento1940, mentre quelli di Z.M. furono ridotti a 28 con l'ordinamento 1938 e non subirono variazioni nel 1940. Dal sottocapo DITER dipendevano inoltre il Comando Milizia Artiglieria Contraerea e Milizia Artiglieria Marittima (MACA e MAM o MILMART), con 6 gruppi legioni (5 MACA e 1 MAM), 30 legioni (22 MAM e 8 MAM) e 1 scuola centrale MACA, nonchè il comitato centrale interministeriale e l'unione nazionale protezione antiaerea (UNPA), costituiti nel 1930 e 1932. Nel novembre 1939 la MILMART, aumentata a due gruppi di legioni e 10 legioni, fu costituita in comando autonomo e posta alle dirette dipendenze dello S.M Marina, assumendo la responsabilità anche della difesa contraerea delle basi navali[63]

Sempre allo scopo di liberare le Grandi Unità da compiti di difesa statica, i compiti di copertura delle frontiere vennero trasferiti, con circolare 20 dicembre 1934 (in evidente rapporto temporale con la mobilitazione antitedesca al Brennero) ad ap-

positi «comandi guardia alla frontiera» (GAF), costituiti presso i corpi d'armata dislocati lungo la frontiera terrestre. I comandi erano articolati in «settori» (retti da generali di brigata o colonnelli) e questi, a loro volta, in «sottosettori», includenti un numero variabile di opere fortificate, nonchè unità «da posizione» di artiglieria, genio e fanteria (fucilieri e mitraglieri). La GAF era coordinata altresì con la Guardia di Finanza, i carabinieri e i reparti confinari della MVSN. Regolamentata con decreto 28 aprile 1937 n. 833, contava, secondo l'ordinamento Pariani, 6 reggimenti artiglieria GAF, saliti a 9 nel 1940. Quest'ultimo ordinamento prevedeva anche 1 reggimento fanteria GAF, 11 comandi GAF di corpo d'armata, 21 comandi di settore di copertura (8 alla frontiera occidentale, 7 a quella settentrionale e 6 a quella orientale), più un gruppo autonomo artiglieria GAF e la GAF della Libia, articolata in due comandi di corpo d'armata.

Del tutto incomprensibile è il «severo...giudizio sugli indirizzi addestrativi di Baistrocchi e specialmente sulle «grandi manovre» intese soprattutto a effetti coreografici con inmmancabile trionfino conclusivo», pronunciato da Ceva[64]. Le «grandi manovre» estive interessarono per la prima volta intere Armate e imponenti aliquote dell'Esercito: 100 mila uomini quelle dell'agosto 1934 sull'Appennino Tosco-Emiliano, complessivamente 210 mila uomini le quattro manovre dell'estate 1935 svoltesi contemporaneamente in Alto Adige, Friuli, Lombardia e Abruzzi-Capitanata, 70 mila uomini quelle dell'estate 1936 in Irpinia, svoltesi nonostante il perdurante sforzo bellico, e durante le quali furono sperimentati la 1ª Brigata corazzata, i mortai da 81, le batterie da 75/18 e le armi anticarro. Furono manovre «a partiti contrapposti», e dunque dall'esito nient'affatto scontato. Baistrocchi sottolineava, nel promemoria del 1939 a Soddu, che nelle «grandi esercitazioni (con i quadri e con le truppe)... predomina(va) l'*imprevisto*, non l'artificio teatrale; bluff», e che esse erano integrate da «campi di manovra estivi e invernali di lunga durata e a grande raggio» nonchè da una «vita, anch'essa manovrata, di guarigione»[65].

Il «dinamismo» teorizzato da Baistrocchi (ma non dissimile

dai principi di Grazioli) fu semplicemente dileggiato, ma mai analiticamente criticato dai suoi detrattori. Non si può comunque negare che esso si tradusse in un coerente insieme di provvedimenti di vasta portata, diretti ad attuare una trasformazione senza precedenti nella storia dell'Esercito italiano. Dalle grandi manovre scaturì una completa revisione della dottrina tattica, ispirata a principi del tutto ooposti a quelli che caratterizzavano la normativa del 1928-1929 (in gran parte ispirata da Cavallero): sia le Direttive d'impiego delle Grandi Unità (DIGU) del 1935 che le Norme per il combattimento della Divisione, del 1936, erano, secondo Stefani, «ispirate al concetto-guida della guerra di movimento (e)...sfrondate di ogni superfluo, di ogni schematismo e di ogni tono tassativo: *criteri e procedimenti vanno adattati alla situazione del momento*». Loro «*leitmotiv* (era) la massima: senza fuoco non si avanza, per cui... l'essenza stessa del combattimento» diveniva nella nuova normativa «la cooperazione tra le armi, specie tra artiglieria e fanteria». In stretta connesione con la revisione della normativa tattica, vi fu la trasformazione della scuola di guerra in Istituto superiore, che probabilmente esagerava nella furia demolitrice di ogni vero o presunto «dottrinarismo», ma che mirava al giusto scopo di orientare gli studi superiori «ai criteri *pratici* della guerra vera»[66]. È importante sottolineare che soltanto da questa revisione dottrinale poté emergere chiaramente l'importanza dei nuovi tipi di armi (mezzi corazzati, artiglieria semovente, blindati, artiglieria controcarro, mortai pesanti) che almeno parzialmente si cercò di approvvigionare negli anni successivi e che misero in condizioni l'Esercito, pur tra enormi errori strategici e tecnici, di sostenere più di tre anni di guerra.

Si realizzarono, nei due trienni, i presupposti materiali di quella «nazione armata» che era stata a lungo invocata, ma sulla carta, negli anni Venti: giudizio non solo nostro, ma anche del generale Stefani[67]. L'affidamento di compiti militari alla MVSN (ordine pubblico, difesa contraerea e costiera, istruzione premilitare e postmilitare) e la creazione di strutture di comando e di aliquote di forze specificamente destinate alla difesa e al servizio territoriale e alla copertura delle frontiere,

consentirono all'Esercito di dedicarsi esclusivamente all'addestramento, tecnicizzandosi e professionalizzandosi. Paradossalmente furono proprio i modernizzatori che avevano posto la «fascistizzazione» dell'Esercito tra i loro obiettivi, a ridurre l'influenza politica dell'istituzione e ad accrescerne la caratteristica di forza combattente, ferro di lancia dell'intera «nazione militare». Scopo prioritario dell'Esercito in tempo di pace divenne così, per la prima volta in modo effettivo, l'addestramento: e scopo primario dell'addestramento divenne «la preparazione alla guerra», come si legge nel *Regolamento di istruzione* del 1930, completamente rielaborato nel 1937. Il regolamento, che il generale Stefani definisce «un piccolo trattato di etica e di tecnica didattica, oltre che un documento programmatico dell'istruzione tecnico-professionale dei soldati, dei sottufficiali e degli ufficiali in servizio permanente e in congedo», si ispirava ai principi dell'«iniziativa», della «cooperazione», della «responsabilità», dell'esempio e della metodica preparazione dell'istruzione militare. Nell'edizione del 1937 erano dettagliatamente stabilite le attività da svolgere nei due «cicli» addestrativi, invernale ed estivo, notevolmente più intense di quelle previste nella precedente edizione[68]. Particolare importanza assumevano, ai fini addestrativi, oltre ai campi di manovra e alle grandi esercitazioni, anche le «scuole centrali» d'Arma, già previste dall'Ordinamento Albricci e da quelli successivi, ma particolarmente sviluppate nel corso degli anni Trenta[69]. Tra i loro compiti, ebbero quello di provvedere alla formazione degli «specialisti» (sottufficiali e militari di truppa di leva), che mutavano la tradizionale immagine del soldato, specialmente di fanteria, come semplice «portatore di fucile». Si calcolava infatti che «la metà all'incirca del contingente doveva essere specializzata, con la conseguenza che tale metà doveva ricevere un'istruzione maggiore dell'altra metà»[70]. Le percentuali di specializzati erano più elevate in fanteria (45 per cento) e sue specialità (52 nei bersaglieri e 47 negli alpini) che in cavalleria (40 per cento) e in artiglieria (dove variavano a seconda delle specialità, dal 49 in quella per divisioni di fanteria, al 48 in quella di corpo d'armata, al 42 nell'artiglieria celere e al 33

nell'artiglieria alpina, dove la quota di specializzati scendeva per la presenza in organico di numeroso personale addetto ai muli). Nonostante le riserve su questioni particolari, è difficile negare il successo della «modernizzazione» nel ringiovanimento dei quadri, nella restituzione della mobilità operativa alle Grandi Unità e nel raggiungimento di un più elevato addestramento all'effettivo impiego in guerra.

Ma le sorti della «modernizzazione» si decisero, e nel senso del fallimento anzichè del successo, sulla questione della «meccanizzazione» e dell'ammoderamento e potenziamento (in primo luogo delle artiglierie e dei supporti di fuoco della fanteria).

Il processo di meccanizzazione in corso nei principali eserciti europei fu oggetto di costante e attenta osservazione in Italia, e il dibattito sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego dei carri armati e degli altri mezzi corazzati, blindati e ruotati fu ricco e pertinente: emerge in modo chiaro dallo spoglio minuzioso, condotto con certosina pazienza da Gian Luca Balestra[71], dell'intera pubblicistica militare italiana degli anni Venti e Trenta. Furono compiuti errori decisivi sia relativamente alle caratteristiche tecniche dei mezzi, sia alle scelte produttive e alle soluzioni ordinative e tattiche. Anzichè concentrare le risorse per lo sviluppo e la produzione in serie di un carro armato vero e proprio, ci si ostinò a lungo a disperderle in varie direzioni, e a dare priorità alla linea degli inutili carri leggeri (detti «veloci» e «d'assalto»), insistendo nella produzione in serie di un gran numero di esemplari, e rinviando a metà degli anni Trenta (pochi anni prima dell'entrata in guerra), lo sviluppo di un carro medio, per giunta caratterizzato da concezioni costruttive errate (collocazione del cannone in casamatta anzichè in torretta, e sostituzione della saldatura delle corazze con la bullonatura): con la conseguenza di dover entrare in guerra con appena 227 carri armati, di cui solo 100 (gli M-39) relativamente soddisfacenti. Anzichè concentrare tutti i mezzi corazzati in un nuovo corpo corazzato, si avviò un fascio di meccanizzazioni parallele, e tra loro concorrenti, delle singole Armi (la Fanteria, le Truppe Celeri, l'Artiglieria): procedendo così con un criterio che avrebbe dovuto riguardare invece la «motoriz-

zazione», la quale a sua volta, stante la penuria dei mezzi (l'esercito entrò in guerra con 36.100 autoveicoli e trattori e 12.500 motomezzi, più o meno quanti ne contava nel novembre 1918), si ispirò a quello che avrebbe dovuto essere il criterio della meccanizzazione, e cioè la concentrazione in un unico Corpo automobilistico responsabile del servizio di motorizzazione per l'intero Esercito anzichè, come sarebbe stato più corretto, del servizio trasporti e materiali.

Vi fu alla radice, indubbiamente, un errore concettuale, di cui forse i «modernizzatori» furono responsabili più dei «tradizionalisti»: e cioè quello — esplicitamente teorizzato nel 1933 con la ricostituzione dell'Ispettorato della Fanteria — di aver incentrato l'intera struttura ordinativa dell'Esercito sull'Arma di Fanteria, sia pure «modernizzata», e cioè potenziata nelle sue capacità di fuoco e movimento: facendo della «cooperazione» con essa la funzione esclusiva o almeno prioritaria di tutte le altre Armi (ma non dell'aviazione, il cui ruolo autonomo era difeso non solo dai sostenitori «douhetiani» del ruolo strategico, ma anche dai fautori «mecozziani» di una funzione operativa «controforze»). La necessità di una stretta cooperazione fanteria-artiglieria per il successo dell'attacco era una lezione tratta dalla prima guerra mondiale, e confermata dalla guerra di Spagna: entrambe le esperienze dimostravano che, come dicevano le DIGU del 1935, «senza fuoco non si avanza». Da questo dogma (condiviso sia dall'«artigliere» Baistrocchi che dal «fante» Canevari) si trassero anche conseguenze giuste, quali l'assegnazione dei mortai alla fanteria, il riequilibrio del rapporto fanteria-artiglieria nella composizione organica delle Grandi Unità (sfociato nell'idea di Pariani di fare del Corpo d'armata, anziche della Divisione, la Grande Unità tattica elementare), lo sviluppo di un'artiglieria non solo a traino meccanico ma anche semovente, idonea a sostenere con azione di fuoco continua l'avanzata della fanteria. Ma si trasse anche l'erronea conclusione che una fanteria, per quanto potenziata e resa più mobile, fosse in grado di svolgere l'azione di sfondamento e penetrazione che solo forze corazzate potevano rendere risolutiva a livello operativo e non soltanto tattico. Né la

mancata integrazione interforze e la dottrina del ruolo autonomo dell'aviazione consentirono di pianificare e regolamentare il concorso delle forze aeree alle operazioni terrestri.

Al successo di questa concezione ordinativa tutta incentrata sulla Fanteria, l'arma che il mito della grande guerra aveva celebrato come «santa» e «contadina», non fu forse estranea l'ideologia populista del regime, sinceramente condivisa da tutti i «modernizzatori», che incentrava l'orgogliosa rivendicazione di una «differenza» specificamente nazionale rispetto alle «demoplutocrazie» sulla contrapposizione tra «spirito» e «materia», rivendicando il primato del «politico» sull'«economico», della «volontà» sulla «potenza» materiale, delle «masse» totalitariamente inquadrate dall'«aristocrazia corporativa» sulla democrazia formale, della frugalità sull'opulenza. Condizionamenti ideologici che segnano la particolare connotazione dalla «modernizzazione» nei regimi totalitari degli anni Trenta, impegnati nella *coincidentia oppositorum* della «rivoluzione conservatrice»[72].

Corollario della rivalutazione della fanteria «pesante», fu la rivalutazione della fanteria «leggera», sviluppo dell'«arditismo» della grande guerra (sia Grazioli che Zoppi provenivano dal comando di grandi Unità «d'assalto» composte interamente di «arditi»). Grazioli e, in misura più rilevante, Zoppi e Baistrocchi, furono i principali teorici delle «truppe celeri», che i «modernizzatori» avevano ereditato dai «tradizionalisti». Truppe che dovevano riunire non già tutti gli elementi «mobili» dell'Esercito (dato che in prospettiva tutto l'Esercito doveva essere destinato al «movimento»), bensì l'aliquota «veloce» del movimento: donde le denominazioni di «celeri» e di «veloci» (quest'ultima attribuita a quegli stessi carri «leggeri» che veniveno qualificati «d'assalto» quando erano impiegati in appoggio della fanteria). Le Divisioni Celeri erano in sostanza le vecchie Divisioni di Cavalleria parzialmente motorizzate e meccanizzate: scarsamente idonee all'inseguimento (data l'eterogeneità dei mezzi di movimento (cavallo, ruota, cingolo), del tutto non idonee allo sfondamento e alla penetrazione a largo raggio (data l'assenza di carri medi e artiglieria semovente), e

utili solo in azioni esploranti a vasto raggio, che però non potevano esplicarsi nel teatro di guerra europeo e non potevano essere condotte da unità per due terzi montate nel teatro nordafricano. In definitiva, nonostante tutto il gran parlare di «cooperazione» tra le varie Armi, e di «guerra di movimento», l'azione di sfondamento continuava a restare indipendente, almeno sotto il profilo ordinativo, rispetto a quella di penetrazione a lungo raggio, e ai carri era assegnato, in entrambi i tipi di azione, un ruolo subordinato a quello dei principali protagonisti di esse, cioè la fanteria «pesante» e le «truppe leggere».

È difficile stabilire fino a che punto questi errori concettuali fossero la causa diretta degli errori tecnici e ordinativi, o non rappresentassero al contrario una successiva razionalizzazione e giustificazione di altri e più decisivi fattori condizionanti.

I più rilevanti furono quelli di carattere industriale, ampiamente messi in luce da Ceva e Curami. La scelta di equipaggiare il Reggimento carri armati con due diversi tipi di carri, quello «medio» e quello «veloce», e di assegnare priorità allo sviluppo di quest'ultimo, maturò fra il 1927 e il 1931, non tanto per effettive esigenze operative, quanto per privilegiare l'industria nazionale: le cinque ditte italiane interessate alla produzione di mezzi corazzati (Moto Guzzi, O.T.O., Carraro/Caproni, Ansaldo e Fiat) non avevano infatti, a quell'epoca, la capacità di progettare autonomamente un carro di tipo moderno, ma solo quella di sviluppare derivati di modelli francesi o inglesi. Il carro «medio» prodotto dall'industria italiana negli anni Venti era il Fiat 3000 mod. 21, derivato dal francese Renault, concepito durante la guerra come carro «leggero», e ritenuto ben presto superato, del quale furono commissionati in tutto un centinaio di esemplari. Gli unici carri «moderni» che l'industria italiana appariva in grado di produrre erano quelli del tipo definito «veloce», poi detti «leggeri» in quanto inferiori alle 5 tonnellate, derivati dal britannico Carden Loyd, del quale una delle ditte (la O.T.O.) era anche, dal 1934, esclusiva licenziataria. La scelta maturò già nel 1927, con l'acquisto diretto dalla ditta costruttrice di 25 Carden Loyd MK VI, assemblati in Italia dalla O.T.O. («C.V. 29»). Fra il 1930 e il 1931 l'Ansaldo, con

l'apporto motoristico della Carraro/Caproni, sviluppò un tipo di carro veloce simile a quello britannico che fu preferito agli altri nel 1933 per la migliore tecnica costruttiva (saldatura anzichè bullonatura). La prima commessa riguardò solo 100 esemplari (C.V.33): ne seguì una molto più ingente di ben 1.300 (C.V. 35) dopo che l'Ansaldo ebbe eretto a proprio esclusivo partner motoristico la Fiat. Ancora nel 1936, quando già era emersa, in particolare durante la campagna d'Etiopia, la palese inadeguatezza del mezzo, si decise una commessa (in seguito annullata da Pariani) di 200 carri «d'assalto» con cannoni in casamatta (mod. 36), motivata con le «necessità sociali». Le consegne dei carri ora denominati «leggeri» continuarono fino al 1939 nonostante che adesso si pensasse di utilizzarli soltanto per il trasporto di munizioni.

Solo nel settembre 1938, dopo l'approvazione del piano di finanziamento straordinario «C.S 41», Pariani fornì all'industria le specifiche per la produzione di tre nuovi tipi di carri «leggeri», «medi» e «pesanti»: e solo un anno più tardi, nel settembre 1939, costretti dall'incalzare dei tempi, vennero commissionati 100 esemplari del carro medio M-11 (M39) prodotto dall'Ansaldo-Fiat: non avevano il cannone in torretta e la tecnica di costruzione era quella della bullonatura, ma furono comunque gli unici mezzi corazzati di cui disponeva l'Esercito al momento dell'entrata in guerra. Gli altri carri medi, di concezione abbastanza valida per il 1940, vennero consegnati nel corso del conflitto: 235 M-13 nel 1940, 851 M40 e M41 nel 1941, 423 M41 e M42 nel 1942 e 115.M42 nel 1943. Una forza di 1.600 mezzi corazzati che se fosse stata disponibile fin dall'inizio delle ostilità avrebbe potuto imprimere un esito diverso alla guerra in Africa Settentrionale[72-bis].

Di fronte al decisivo ritardo nell'approvvigionamento di carri medi perde rilevanza il fatto che dopo il 1937 fossero emersi criteri abbastanza accettabili per l'ordinamento e l'impiego delle forze corazzate. Facendo un passo indietro rispetto alla prima regolamentazione tattica sui carri armati, che risaliva al 1918, gli ordinamenti Albricci e Diaz li avevano inquadrati nell'Arma di Fanteria, dando per scontato che dovessero essere im-

piegati come ausiliari di questa. Significativamente il progetto Di Giorgio li previde invece come corpo a sé stante, il che preludeva a riconoscere loro un ruolo indipendente. Il punto, come ricordano Ceva e Curami[73], fu oggetto di specifica contestazione da parte di Giardino durante le sedute del Consiglio dell'Esercito dedicate all'esame del progetto di esercito «scudo e lancia», e toccò al generale Ferrari difenderne le ragioni. L'importante innovazione, di cui Ceva e Curami non fanno cenno, fu recepita nell'ordinamento Mussolini del 1926: e non è difficile riconoscere in ciò una diretta influenza del sottocapo di S.M. generale, Grazioli. Fu una forzatura rispetto all'opinione dominante, se si pensa che l'Ufficio ordinamento dello SME aveva tratto dalle manovre nel Canavese l'«ammaestramento» che i carri dovessero essere impiegati «in stretto coordinamento» con la fanteria[74], quando una voce indipendente come quella di Francesco Roluti ne traeva, sulla *Rassegna Italiana* dell'ottobre 1925, proprio la conclusione opposta[75].

L'idea della funzione «ausiliaria» dei mezzi corazzati rispetto alle varie armi era implicita nella decisione, formalizzata nel 1927 con la commessa dei Carden Loyd, di approvvigionare due tipi di carri, i «medi» e i «leggeri». In pieno clima «difensivista», la normativa tattica del 1928 (Cavallero) considerava entrambi i tipi di carri mezzi ausiliari della fanteria, da impiegare per azioni, rispettivamente, «di rottura» e «d'assalto», esclusivamente nella fase intermedia tra «preparazione» ed «esecuzione» dell'attacco, cioè dopo il bombardamento d'artiglieria e prima dell'assalto della fanteria, escludendo implicitamente azioni di penetrazione in profondità. Sempre nel 1928, con la fusione degli ispettorati dei bersaglieri e della cavalleria, prendevano vita le «truppe celeri», che dovevano avvalersi, sempre come mezzo ausiliario, del carro leggero, in questo contesto denominato «veloce».

Benchè Grazioli parlasse (ma genericamente) di un ruolo più spiccato per le forze corazzate (che egli avrebbe voluto assegnare esclusivamente alle due Divisioni Celeri di recente costituite dal suo successore Bonzani), sia Zoppi che Baistrocchi, per quanto «modernizzatori», non si discostarono su questo

punto dalla linea seguita dai «tradizionalisti». Se il criterio dei due tipi di carri e della funzione ausiliaria era stato introdotto da Cavallero, indubbiamente il ritardo nello sviluppo di un carro medio e nella costituzione di Grandi Unità corazzate dotate di mezzi idonei va imputato alle tre commesse di 1.600 carri veloci effettuate da Baistrocchi nel 1933-1936. Ebbe la sua parte di responsabilità anche il ruolo svolto nel 1933-1935 dagli Ispettori d'Arma, e in particolare da Zoppi (Fanteria), Ambrosio (Truppe Celeri) e Pugnani (Motorizzazione), che non favoriva l'accentramento delle decisioni relative alle forze meccanizzate.

Con l'ordinamento Baistrocchi (regio decreto 11 ottobre 1934 n. 1723) il reggimento carri armati tornò a far parte dell'Arma di Fanteria, mentre nella Cavalleria vennero previsti «gruppi di carri veloci». La circolare n. 33700 del 9 maggio 1936 dava vita alla nuova specialità della «fanteria carrista», con 4 reggimenti di 4 battaglioni (1 di Fiat 3000 e 3 di C.V. 35), con funzione di meri centri addestrativi: il 1° giugno 1936 venne costituita la 1ª Brigata motomeccanizzata (generale Favagrossa), con 1 battaglione carri d'assalto, 2 di bersaglieri e 1 gruppo obici. Fu inoltre costituita una terza Divisione Celere e furono motorizzati 2 reggimenti bersaglieri e 2 Divisioni di Fanteria. Il programma di Baistrocchi prevedeva di creare 4 Divisioni Motorizzate (di cui 3 «binarie» di bersaglieri), 2 altre Brigate Motomeccanizzate e 3 Divisioni «Autotrasportabili».

Lo sviluppo di vere Grandi Unità corazzate si ebbe però solo con Pariani: le prime due Brigate Corazzate (un reggimento bersaglieri motorizzato e uno di fanteria carrista più supporti), sperimentate nell'agosto 1937 in Sicilia, furono poi potenziate e trasformate in Divisioni Corazzate, dotate anche di mezzi di manovra (reparti motomitraglieri, autotrasportati, artiglieria di medio calibro, mezzi aerei), nate nel dicembre 1938 (ne seguì una terza un anno dopo). Esse furono riunite, assieme a due Divisioni Motorizzate, a formare un Corpo «Corazzato». Questo a sua volta fu riunito, nel novembre 1938, con il Corpo d'armata «Celere» e quello «Autotrasportabile» (ognuno su tre Divisioni del relativo tipo) a formare la nuova 6ª Armata

(detta «*del Po*»). Lungi dall'essere il centro propulsore del nuovo «piccolo esercito meccanizzato» vagheggiato da Grazioli, l'*Armata del Po*, pur definita dalla propaganda «il gioiello dell'Esercito», finì per funzionare, come osservano Ceva e Curami, da mera «riserva generale» cui attingere «singole unità destinate ai vari fronti e generalmente... trasformate prima dell'impiego». Delle 10 Divisioni che la componevano inizialmente, 4 furono inviate gradualmente in Africa Settentrionale, 3 in Russia e 3 in compiti presidiari: l'Armata stessa fu disciolta il 1° ottobre 1941[76].

Le caratteristiche degli ordinamenti Baistrocchi, Pariani e Soddu in confronto con gli ordinamenti degli anni venti: il ritorno all'indice di mobilitazione a 60 Divisioni ternarie equivalenti (88 binarie) e alla struttura «a larga intelaiatura» caratteristica della «nazione armata», e il contemporaneo tentativo di sviluppare una moderna aliquota meccanizzata

È finora mancata una chiara raffigurazione dell'evoluzione della struttura ordinativa dell'Esercito nel ventennio tra le due guerre. I vari ordinamenti proposti o adottati furono presentati all'opinione pubblica, sostenuti o avversati, in modo spesso volutamente ambiguo o reticente, mettendo in rilievo soprattutto i dati numerici relativi ai comandi e alle unità che dovevano essere oggetto della sanzione legislativa: un elemento di ambiguità, e in qualche caso di incertezza, era dato, almeno per i non addetti ai lavori e per gli storici che intendono ricostruire e interpretare quella vicenda, dalla non definizione legislativa dei rapporti numerici e delle correlazioni ordinative tra unità attive e unità quadro, e tra il complesso delle unità previste dall'ordinamento di pace (attive e quadro) e quelle di prevista costituzione in guerra. Così si è spesso dimenticato il condizionamento esercitato sull'ordinamento di pace dall'«indice di mobilitazione» ad esso correlato, e nella disomogenità tra il numero delle Divisioni nominali (a struttura quaternaria, ternaria e infine binaria) previste dai vari ordinamenti di pace, si è rinunciato a istituire i necessari raffronti tra le strutture

degli anni Venti e quelle degli anni Trenta. Tanto meno queste ultime sono state messe a confronto con i progetti di diverso ordinamento effettivamente presentati all'inizio del decennio da Grazioli e Canevari, di modo che non si è messo in risalto quanto le scelte operate riflettessero ovvero si discostassero dalle idee dei principali teorici della «modernizzazione» militare.

Tuttavia il raffronto tra i vari ordinamenti dell'Esercito, e tra quelli adottati e quelli proposti, è abbastanza agevole una volta che ne siano stati messi in evidenza e misurati con un metro comune i principali indicatori, come risulta dalla tabella della pagina seguente.

Le disomogeneità dovute alla differente struttura assunta dalle Divisioni di fanteria nei diversi ordinamenti (prima quaternaria, poi ternaria e infine binaria), e al diverso numero di battaglioni attivi loro attribuiti in tempo di pace e in caso di mobilitazione, possono essere ovviate adottando come misura comune quella che abbiamo chiamato «Divisione Ternaria Equivalente», criterio di calcolo usato correntemente (e testimoniato ad esempio, con diverso nome, nella memoria Ferrari del 1928). A ciascun ordinamento è stato attribuito un numero di DTE corrispondente alla somma dei battaglioni di fanteria attivi (esclusi dunque quelli in posizione «quadro») da esso previsti, divisa per 9, cioè per il numero di battaglioni di una Divisione ternaria completa. Nel caso del progetto Di Giorgio il numero è ovviamente presuntivo, essendo per definizione «variabile» a seconda delle assegnazioni di bilancio e delle esigenze strategiche il numero di unità da mantenere attive. Relativamente ai soli ordinamenti proposti o adottati negli anni Venti sono stati inclusi in questo calcolo anche i 12 battaglioni bersaglieri attivi (uno per reggimento, mentre nei reggimenti granatieri e fanteria i battaglioni attivi erano due contro uno «quadro»), per l'equivalente di una DTE e un terzo: i battaglioni bersaglieri sono stati invece esclusi dal computo delle DTE degli ordinamenti degli anni Trenta perchè in quel periodo erano stati trasferiti a far parte delle Grandi Unità mobili, che abbiamo calcolato a parte, dandone la cifra complessiva effettiva,

Tabella 1. *Raffronto tra i vari ordinamenti dell'Esercito adottati o proposti nel periodo 1919-1940.*

Ordinamenti	Bilancio (milioni)	Forza bilanciata	Ferma (mesi)	Lire pro capite	Contingente	DTE fant.	DTE alp.	GG.UU. mobili	Indice di mobilitazione D. «C.I.»	Indice di mobilitazione D. «C.S.»	Indice di mobilitazione Totale
a) *Adottati*											
Albricci (1919)	1.500	210.000	12	7.143	210.000	40	3	–	40	20	60
Bonomi (1920)	1.200	175.000	8	6.857	262.500	24	3	–	30	30	60
Diaz (1923)	2.000	250.000	18	8.000	166.666	24	3	–	30	30	60
Cavallero (1926)	2.355	250.000	18	9.420	166.666	21	3	–	31	–	31
Baistrocchi (1934)	2.661	269.750	18	9.865	179.833	20	3	3	38	2	40
Pariani (1938)	6.706	300.593	18	22.310	200.395	34	3	7	42*	9*	51*
Soddu (1940)	14.904	253.969	18	58.684	169.312	36	3	8	45*	14*	59*
b) *Proposti*											
Segato (1920)	n. s.	150.000	8	n. s.	225.000	7	1	–	–	68	68
Berti (1920)	n. s.	175.000	8-10	n. s.	250.000	20	3	–	20	60	80
Comm. parl. (1920)	(1.200)	150.000	8	8.000	225.000	7	1	–	6	54	60
Pentimalli (1921)	(1.200)	150.000	9	8.000	200.000	8	?	–	12	48	60
Bencivenga (1921)	(1.200)	150.000	9	8.000	200.000	15	?	–	15	45	60
Gasparotto (1921)	(1.200)	175.000	12	6.857	175.000	12	3	–	20	40	60
Di Giorgio (1925)	variab.	variab.	18	(8.000)	variab.	(18)	(3)	–	30	30	60
Ferrari (1925)	n. s.	n. s.	18	(8.000)	(180.000)	21	3	–	31	–	31
Ferrari (1928)	2.745	270.000	18	10.166	180.000	21	3	–	31	9	40
Grazioli (1930)	n. s.	260.000	18	n. s.	173.000	12	3	2	(15)	(16)	(31)
Canevari (1933)	n. s.	270.000	24	n. s.	135.000	10	5	5	20	(11)	(31)

DTE = Divisioni Ternarie Equivalenti. D. «C.I.» = Divisioni ternarie di costituzione immediata (per mobilitazione della intelaiatura di pace). D. «C.S.» = Divisioni ternarie di costituzione successiva al 20° giorno di mobilitazione. * = Espresso in Divisioni Ternarie Equivalenti alle Divisioni binarie di prevista mobilitazione. Gli indici di mobilitazione in vigore con gli ordinamenti del 1938 e 1940 prevedevano rispettivamente 77 e 88 Divisioni binarie e «speciali» (alpine e mobili), di cui rispettivamente 63 e 67 di «C.I.» e 14 e 21 di «C.S.».

nonostante avessero, almeno quanto a fanteria (bersaglieri, fanteria motorizzata e fanteria carrista), composizione «binaria» (6 battaglioni). Anche i battaglioni alpini, nonostante la variazione numerica dei comandi di Grande Unità alpina (denominati prima «divisioni», poi «raggruppamenti», nel 1926 «brigate» e dal 1934 di nuovo «Divisioni»), passati da 3 a 4 nel 1934 e a 5 nel 1938, sono stati espressi in termini di DTE. Dall'indicazione delle DTE sono state omesse le frazioni decimali dovute in qualche caso (ordinamenti 1919, 1920, 1923, 1924, 1938 e 1940, e progetto Gasparotto) alla non esatta divisibilità prima dei battaglioni bersaglieri e poi di quelli alpini. Non si è tenuto conto delle GG.UU. di cavalleria previste dagli ordinamenti degli anni Venti (2 Divisioni in quello del 1919, 1 sola in quello del 1920, 3 Brigate nell'ordinamento 1923 e 3 Comandi superiori in quello del 1926), trattandosi di unità non tali da caratterizzare l'ordinamento. Le GG.UU. mobili, che relativamente alla componente fanteria erano solitamente a composizione binaria, o comunque di fatto su 6 battaglioni (sia pure appartenenti a tre reggimenti diversi), sono state indicate secondo il numero previsto dall'ordinamento e non tradotte quindi in DTE. Sono incluse nel totale le Divisioni Celeri (2 nel progetto Grazioli, 3 negli ordinamenti 1934, 1938 e 1940), Corazzate (2 nell'ordinamento 1938 e 3 in quello del 1940) e Motorizzate (2 negli ordinamenti 1938 e 1940): Canevari indicava promiscuamente come «motocorazzate» le 5 unità mobili previste nel suo progetto. Le Divisioni «autotrasportabili» previste negli ordinamenti 1938 e 1940 sono state calcolate tra le DTE di fanteria, in quanto non possono essere considerate propriamente «mobili». Relativamente alle Grandi Unità che caratterizzano l'«indice di mobilitazione», sono state considerate di «costituzione immediata» (C.I.), cioè destinate all'approntamento, in teoria, entro il 20° giorno della mobilitazione, quelle nominalmente esistenti fin dal tempo di pace, e di «costituzione successiva» (C.S.) quelle che restavano da costituire ex-novo fino al raggiungimento del previsto indice di mobilitazione. Nel totale sono incluse le DTE alpine e le GG.UU. mobili. Quelle previste dagli ordinamenti del 1938 e 1940 (rispettivamente 63 e 67 C.I.

e 25 e 21 C.S., per un totale di 88) sono state espresse anch'esse in DTE.

La tabella consente di mettere in evidenza i seguenti sette indicatori, ciascuno dei quali può essere caratterizzato da tre livelli (che definiremo «basso», «medio», «elevato»):

a) entità del bilancio (indicatore di onerosità finanziaria): livelli basso (da 1,2 a 3 miliardi), medio (da 3 a 7 miliardi), elevato (oltre 7 miliardi: nel caso unico dell'ordinamento 1940, 14.907 milioni);

b) rapporto tra bilancio e forza bilanciata, o costo pro-capite del soldato (indicatore presuntivo di efficacia): livelli basso (da 6.857 a 10.166 lire per soldato), medio (22.310 lire), elevato (58.678 lire);

c) rapporto tra forza bilanciata e durata della ferma (indice di selettività del reclutamento): livelli basso (contingente da 262 a 200 mila uomini), medio (contingente da 167 a 180 mila uomini), elevato (contingente di 135 mila uomini);

d) rapporto tra forza bilanciata e totale DTE (fanteria + alpini) e GG.UU. mobili (indicatore di livello addestrativo e prontezza operativa delle unità): livelli basso (forza media delle DTE da 5.772 a 9.259), medio (forza media delle DTE da 10.000 a 11.666 uomini), elevato (forza media delle DTE da 13.500 a 18.750 uomini);

e) numero complessivo di DTE (fanteria + alpini) e GG.UU. mobili (indicatore di contrazione dell'intelaiatura di pace): livelli basso (da 39 a 26 DTE), medio (da 24 a 20 DTE), alto (da 15 a 8 DTE);

f) rapporto DTE (fanteria + alpini) GG.UU. mobili (indicatore di modernizzazione): livelli basso (esistenza solo di GG.UU. di cavalleria), medio (3 Divisioni Celeri) e elevato (da 5 a 8 Divisioni motocorazzate);

g) rapporto tra Divisioni (o DTE) di «C.I.» o di «C.S.» (indicatore presuntivo di approntamento delle Grandi Unità da costituire all'atto della mobilitazione): livelli basso (rapporto da 1:8 a 1:3), medio (rapporto da 1:2 a 1:1), elevato (rapporto da 3:1 a 4:1).

In base a tali indicatori è possibile la valutazione comparativa tra i vari ordinamenti secondo la tabella 2.

La tabella 2 conferma il basso livello di spesa militare come il principale fattore condizionante: la richiesta di un significativo incremento delle spese militari allo scopo di aumentare l'efficacia, l'addestramento e la prontezza operativa e attuare la modernizzazione, irrealistica ancora nel 1933, trova finalmente udienza cinque anni più tardi, proprio alla vigilia del conflitto, non mancando tuttavia di consentire l'innalzamento di quasi tutti i principali indicatori.

Tabella 2. *Valutazione comparativa delle caratteristiche degli ordinamenti dell'Esercito adottati o proposti nel periodo 1919-1940.*

Ordinamenti adottati o proposti	Onerosità (a)	Efficacia (b)	Selett. reclut. (c)	Addestr. pront. op. (d)	Contraz. intelai. (e)	Modernizz. (f)	Appront. mobilit. (g)
a) *Adottati*							
Albricci (1919)	B	B	B	B	B	B	M
Bonomi (1920)	B	B	B	B	B	B	M
Diaz (1923)	B	B	M	B	B	B	M
Cavallero (1926)	B	B	M	M	M	B	E
Baistrocchi (1934)	B	B	M	M	B	M	E
Pariani (1938)	M	M	B	B*	B	E	E
Soddu (1940)	E	E	M	B*	B	E	E
b) *Proposti*							
Comm. parl. (1920)	B	B	B	E	E	B	B
Pentimalli (1921)	B	B	B	E	E	B	B
Bencivenga (1921)	B	B	B	E	E	B	B
Gasparotto (1921)	B	B	M	M	E	B	M
Di Giorgio (1925)	B	B	M	M	M	B	M
Ferrari (1925)	n.s.	B	n.s.	M	M	B	E
Ferrari (1928)	B	B	M	M	M	B	E
Grazioli (1930)	n.s.	n.s.	M	E	E	M	M
Canevari (1933)	(M)	n.s.	E	E	M	E	M

* Compensato dall'eccedenza della forza effettiva alle armi sulla forza bilanciata, in conseguenza del richiamo di varie classi e aliquote di classi 1938-1940.

L'altro fattore che sembra aver esercitato il condizionamento maggiore, quanto meno sulla serie degli ordinamenti «adottati», è costituito dal grado di approntamento delle Divisioni da costituire all'atto della mobilitazione. Gli ordinamenti «adottati», sia quelli dovuti alla corrente tradizionalista prevalente negli anni Venti, sia, in modo forse anche più accentuato, quelli dovuti alla corrente modernista prevalente negli anni Trenta, sembrano considerare prioritario un livello di approntamento «medio» o addirittura «elevato», e a questo scopo accettano di mantenere una intelaiatura di pace troppo vasta per il livello di risorse finanziarie disponibili, a scapito dell'addestramento e dell'efficacia, nonchè della modernizzazione. Gli ordinamenti rimasti allo stadio di progetto o di semplice proposta appaiono invece quasi tutti disposti ad accettare un più o meno accentuato abbassamento del livello di approntamento e una corrispondente forte contrazione dell'intelaiatura di pace. Una soluzione di compromesso, suggerita dal generale Ferrari nel 1925 (anche se poi criticata proprio dallo stesso proponente), e recepita nell'ordinamento Mussolini, è quella di ottenere un livello di approntamento elevato semplicemente rinunciando alla costituzione delle Divisioni «C.S.», e dimezzando di conseguenza l'indice di mobilitazione. Ma nel 1928 lo stesso generale Ferrari sottolineerà il rischio che un tale dimezzamento possa compromettere la capacità difensiva dell'Italia nel caso di una guerra «su due fronti» contro la Francia e la Jugoslavia proponendo di riportare l'indice di mob. ad almeno 40 Divisioni. Si deve notare che la tendenza a sacrificare la «quantità» alla «qualità», attraverso la contrazione dell'intelaiatura di pace e l'abbassamento del livello di approntamento delle unità di mobilitazione, sembra essere direttamente proporzionale al carattere prevalentemente teorico della proposta: non è un caso che i più decisi in questa direzione siano teorici senza dirette responsabilità (i membri della segreteria tecnica della Commissione parlamentare Perla, Pentimalli, Gasparotto, Grazioli), mentre più cauti appaiono i riformisti più direttamente impegnati in progetti a carattere più operativo (Di Giorgio, Ferrari, Canevari).

In merito alla selettività del reclutamento la differenza fondamentale è soprattutto cronologica: quanto più il tempo allontana dall'immediato dopoguerra e dal dibattito politico sulla «nazione armata» ottenuta attraverso la ferma unica a carattere quasi esclusivamente addestrativo e il principio del contingente «massimo», riprende vigore il principio tradizionale del reclutamento selettivo, con la riconferma della ferma a 18 mesi: né mancano quanti, come Canevari, vorrebbero portare la ferma a 24 mesi e ridurre il contingente a soli 135 mila uomini, anzichè 180 mila.

Emerge chiaramente dalla tabella 2 il carattere compromissorio dell'ordinamento Cavallero (1925): è l'unico degli ordinamenti «adottati» che riduca, almeno in valori «medi», l'intelaiatura di pace, venendo così incontro a quello che sembra costituire il postulato più caratteristico dei modernizzatori, sia negli anni Venti che negli anni Trenta: ciò consente di innalzare a valori «medi» anche il livello di addestramento e di prontezza operativa. D'altra parte non si rinuncia all'obiettivo di un alto livello di approntamento delle unità di mobilitazione, sia pure ottenuto, come si è detto, attraverso l'artificio di escludere dall'indice di mobilitazione le Divisioni di «C.S.». Proponendosi di elevare a 40 Divisioni: e successivamente ripristinare l'indice di mobilitazione di 60 Divisioni senza rinunciare ad un elevato livello di approntamento delle unità, l'ordinamento Baistrocchi e quelli successivi sono costretti ad abbassare nuovamente il livello di contrazione dell'intelaiatura di pace.

Il relativo incremento delle spese militari nel periodo 1931-1938, e quello assai più accentuato del triennio 1938-1940, offrono un margine di manovra per rialzare contemporaneamente tutti gli indicatori, sia quelli relativi all'approntamento (con conseguente nuova espansione dell'intelaiatura di pace), sia quelli dell'addestramento e della prontezza operativa, sia quelli della modernizzazione (si tenga conto che il basso livello di addestramento che figura negli ordinamenti Pariani e Soddu è illusorio, data la forte eccedenza, in quegli anni, della forza effettiva alle armi rispetto alla forza bilanciata, in conseguenza della semi-mobilitazione in atto dal 1938 in poi).

Gli ordinamenti del 1938 e 1940 fanno posto per la prima volta, almeno sulla carta, a quel piccolo esercito meccanizzato di ridotte dimensioni al quale i modernizzatori pensavano fin dal 1930-1933 (in particolare Grazioli e Canevari): l'enfasi propagandistica posta sull'*Armata del Po*, costituita nel novembre 1938 e sciolta dopo meno un triennio, sembra indicare una scelta in tal senso.

È noto, come abbiamo avuto modo di dire nel paragrafo precedente, che quel piccolo esercito meccanizzato non fu poi effettivamente costituito, avendo le esigenze belliche imposto un impiego a spizzico, diluito nello spazio e nel tempo, delle forze corazzate man mano che venivano costituite (né tale può essere considerata l'Armata Corazzata italo-tedesca impiegata in Africa Settentrionale, che era una unità mista di formazione costituita in zona di operazioni). Ma anche se vi fosse stato il tempo di far seguire fatti concreti alle intenzioni generiche, ben difficilmente l'*Armata del Po* avrebbe potuto divenire, almeno nel medio periodo, il modello di un esercito di tipo nuovo. Infatti la sua costituzione procedette «in parallelo» con una nuova espansione dell'intelaiatura di pace, che in prospettiva si avviava a coincidere con l'intera struttura ordinativa dell'esercito mobilitato (di fatto fu raggiunto nel 1940 il rapporto di 3:1 tra le unità in vita e quelle di «C.S.»). L'ordinamento Pariani prevedeva una forza bilanciata di 300 mila uomini, il doppio di quella ipotizzata dalla corrente riformista degli anni Venti, e il 20 per cento in più di quella considerata indispensabile dalla corrente tradizionalista. Ma l'intelaiatura di pace prevista dall'ordinamento Pariani (37 DTE e 7 GG.UU. mobili, equivalenti ad altre 4,5 DTE) rappresentava un aumento del 55,5 per cento rispetto a quella dell'ordinamento Diaz (27 DTE). L'ordinamento Soddu, che prevedeva una forza bilanciata di 254 mila uomini (appena 4 mila in più di quella dell'ordinamento Diaz), arrivava addirittura a 45 DTE, due terzi in più delle 27 DTE di Diaz. La forza media di una DTE diminuiva così del 61 per cento, passando da 9.259 uomini ad appena 5.644. Naturalmente, per quanto presentato come ordinamento di pace, quello approvato con legge 9 maggio 1940 n. 368 non poteva

non essere interamente condizionato dalla prospettiva ormai certa del conflitto. Cionondimeno esso configurava la scelta concettuale di fondo di una struttura a larghissima intelaiatura e di un esercito di mobilitazione.

In tal modo, alla vigilia della prova decisiva, il fascismo sembrava realizzare contemporaneamente i due diversi modelli di esercito che si erano contrapposti negli anni Venti e nei primi anni Trenta: da un lato il grande esercito di mobilitazione a larghissima intelaiatura, tanto larga da rasentare il modello dell'esercito di milizia, che costituiva la componente propriamente «militare» della «nazione organizzata per la guerra» creata dalle leggi del 1925 e 1931; e dall'altro lato il piccolo esercito meccanizzato, composto prevalentemente di specialisti, che aveva costituito la bandiera della «lotta per modernizzare» le strutture militari, ma che era destinato a soccombere sotto le conseguenze disastrose della fallimentare politica di meccanizzazione.

Si ebbero così, contemporaneamente, «quantità» e «qualità». Ma la «quantità», date le caratteristiche strategiche del conflitto, non poté essere fatta valere sul campo di battaglia, e dovette essere dispersa per i tre quarti in compiti presidiari e di difesa statica. Mentre la «qualità», più nominale che effettiva, venne anch'essa diluita e dispersa per accrescere in modo non significativo l'operatività del «numero». L'indice di mobilitazione del potenziale militare nazionale era salvo. Ma l'Italia affrontava il conflitto praticamente disarmata.

[1] Giorgio Rochat, *L'esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini (1919-1925)*, Laterza, Bari, 1967, pp. 559- 560.

[2] Emilio Canevari, *Retroscena della disfatta*, Tosi, Roma, 1948, 1.

[3] Rocco Morretta, *Come sarà la guerra di domani?*, Agnelli, Milano, 1932. Cfr. *supra*, cap. XIV, nt. 28.

[4] Antonio Gramsci, *Passato e presente*, Einaudi, Torino, 1954, pp. 195-196; cfr. Ferruccio Botti e V.Ilari, *Il pensiero militare italiano dal primo al secondo dopoguerra (1919-1949)*, USSME, Roma, 1985, p. 315.

[5] Per una valutazione complessiva del problema, sul quale è annunciato una vasto lavoro di Lucio Ceva, cfr. per ora Mario Montanari, *L'Esercito italiano alla vigilia*

della seconda guerra mondiale, USSME, Roma, 1982, pp. 319-355. Cfr. Filippo Stefani, *La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito italiano*, USSME, Roma, 1985, vol. II, tomo 1°, pp. 206-211; *L'Esercito italiano tra la prima e la seconda guerra mondiale*, USSME, Roma, 1954, pp. 76-79.

[6] Quirino Armellini, *La crisi dell'Esercito*, Priscilla, Roma, 1945. Cfr. Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 425-433, nonchè V. Ilari e Antonio Sema, *Marte in orbace. Guerra, Esercito e Milizia nella concezione fascista della nazione*, Nuove Ricerche, Ancona, 1988, pp. 216-228.

[7] Giorgio Rochat e Giulio Massobrio, *Breve storia dell'Esercito italiano dal 1861 al 1943*, Einaudi, Torino, 1978, p. 222.

[8] Canevari, *op.cit.*, pp. 198-207.

[9] Cfr. Nicola Della Volpe, *difesa del territorio e protezione antiaerea (1915-1943)*, USSME, Roma, 1986, pp. 25-28; Stefani, *op.cit.*, pp. 340-343 e 397.

[10] Documento in Canevari, *op.cit.*, pp. 236-245, cfr. pp161-162. Canevari giudica il generale Ferrari «uomo pacato e preciso», ma «un po' troppo remissivo» nella sua carica di capo di S.M.: «convinto che il superiore avesse sempre ragione, non poteva essere un educatore di futuri capi, compito primo del capo di S.M. dell'Esercito, ma solo il dirigente di una burocrazia». La memoria, definita «freccia del Parto lanciata dal partente gen. Ferrari», appare a Canevari «un debole tentativo» di Badoglio «per assumere l'effettivo comando di tutte le forze armate», andando oltre i poteri di coordinamento interforze concessi al capo di S.M. generale dal decreto 6 febbraio 1927.

[11] Cfr. Sergio Pelagalli, *Il generale Pietro Gàzzera al ministero della guerra (1928-1933)*, in *Storia contemporanea*, 20 (1989), n. 6 (dicembre), pp. 1007-1058.

[12] Lucio Ceva e Andrea Curami, *La meccanizzazione dell'Esercito fino al 1943*, USSME, Roma, 1989, 2 volumi. Il nome di Grazioli ricorre unicamente a p. 204 del I volume, per la lettera di solidarietà con Canevari e Farinacci, nei cui confronti il capo di S.M. e sottosegretario Pariani si era risentito per i saggi comparsi nel luglio e settembre 1937 su *La vita italiana*, nei quali si criticava la Divisione «binaria», si invocava la cooperazione carri-aviazione d'assalto e si definivano i carri leggeri L3 «vere scatole di latta semoventi».

[13] Canevari, *op.cit.*, pp. 205-206 (in cui sono riprodotti lunghi brani dell'articolo), e 207-209 (note biografiche su Grazioli).

[14] Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 167-173.

[15] Ilari e Sema, *op.cit.*, pp. 147-189 (alle pp. 147-148 una lunga nota traccia la storia delle interpretazioni date al dibattito da Canevari, De Luna, De Biase e De Felice). In un altro scritto lo stesso Ceva ha ricordato il dibattito: cfr. *Un intervento di Badoglio e il mancato rinnovamento delle artiglierie italiane*, in *Il risorgimento*, n. 2, 1976, pp. 136 e 171 nt. 39.

[16] Luigi Emilio Longo, *Francesco Saverio Grazioli*, USSME, Roma, 1989 pp. 376-404 e 653-672. Come afferma l'autore (p. 396 nt. 105) Ceva e Curami gli hanno cortesamente anticipato il loro testo prima della pubblicazione: tanto più inesplicabile appare dunque la preterizione della figura di Grazioli, sulla quale la loro attenzione è stata sicuramente richiamata.

[17] Longo, *op. cit.*, pp. 376-386 e 653-672 («Note esplicative al discorso in Senato sul bilancio della guerra»).

[18] Canevari, *op. cit.*, p. 206.

[19] Longo, *op.cit.*, p. 390.

[20] Longo, *op.cit.*, p. 391.

[21] Giorgio Rochat, *Italo Balbo aviatore e ministro dell'aeronautica 1926-1933*, Italo Bovolenta, Ferrara, 1979, p. 147; Id., *Balbo*, UTET, Torino, 1986, pp. 223-225. Nel secondo dei testi Rochat spende una lunga nota per rievocare il «clamoroso processo per furto» (in realtà, il capo d'imputazione era quello di «peculato per distrazione»)

celebrato a carico di Canevari nel 1929-1931 e concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, ma a seguito del quale il colonnello «si sentì costretto a lasciare il servizio attivo». «Chi conosce la produzione di Canevari — assicura Rochat, quasi invitando il lettore a non prendere in mano i suoi scomodi volumi — sa che spesso propaganda e polemica hanno la meglio sulla sua indiscutibile intelligenza».

[22] Gregory Alegi, *Italo Balbo, stato della ricerca e ipotesi di lavoro*, in *Storia contemporanea*, 20 (1989), n. 6 (dicembre), pp. 1059-1104. B.H. Liddell Hart, *The Memoris of captain Liddell Hart*, London, 1965, I, pp. 104-105 (*cit.* in Alegi, p. 1065, nt. 19).

[23] Canevari, *op.cit.*, p. 208 (sull'amicizia di Grazioli per Douhet e Zoppi). Sulla «strumentalizzazione» del pensiero di Douhet da parte di Mussolini e Balbo, cfr. Rochat, *Italo Balbo... cit.*, p. 88; Id., *Balbo*, *cit.*, pp. 42-48; Botti e Ilari, *op.cit.*, pp. 117-128; Ferruccio Botti e Mario Cermelli, *La teoria della guerra aerea in Italia dalle origini alla seconda guerra mondiale (1884-1939)*, USSMA; Roma, 1989, pp. 543 ss. e *passim*.

[23 bis] Canevari, *op. cit.*, p. 218.

[24] Canevari, *op.cit.*, p. 219.

[25] Canevari, *op. cit.*, p. 219 nt. 1.

[26] Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 153-162.

[27] Canevari, *op. cit.*, p. 220 nt. 1.

[28] Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 172-176.

[29] Longo, *op. cit.*, pp. 393-394.

[30] Giorgio Rochat, *Militari e politici nella preparazione della campagna d'Etiopia*, Angeli, Milano, 1971, specialmente pp. 76-77.

[31] Ceva e Curami, *op. cit.*, pp. 168 e 161.

[32] Longo, *op. cit.*, pp 404-407 e 673-678 (stralcio, già pubblicato in Canevari, *op. cit.*, pp. 246-249, dalla «Memoria riassuntiva della missione militare in Russia»).

[33] Canevari, *op. cit.*, p. 203, dove è riprodotta parte della replica di Gàzzera.

[34] Rochat, *Militari e politici*, *cit.*, p. 33.

[35] Rochat, *Militari e politici*, *cit.*, pp. 76-77.

[36] Canevari, *op. cit.*, p. 221 nt. 1.

[37] Rochat, *Italo Balbo...*, *cit.*, pp. 147-148; Id., *Balbo*, *cit.*, pp. 224-225. Cfr. Giordano Bruno Guerri, *Italo Balbo*, Milano, 1984, pp. 284-286; Claudio G. Segrè, *Italo Balbo*, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 338; Massimo Mazzetti, *La politica militare italiana fra le due guerre mondiali*, Edizioni Beta, Salerno, 1974, p. 70.

[38] Canevari, *op. cit.*, pp. 410, 418-420, 421. Sull'odio di Badoglio per Baistrocchi, cfr. pure Rodolfo Graziani, *Ho difeso la patria*, Garzanti, Milano, 1948 p. 90 (ripubblicato col titolo *Una vita per l'Italia*, Mursia, Milano, 1986, pp. 54-55: «Baistrocchi — avrebbe detto Badoglio a Graziani — durante la campagna (d'Etiopia) ha tentato di farmi la forca ma pagherà... io i miei nemici li strangolo lentamente, così, col guanto di velluto»).

[39] Montanari, *op. cit.*, pp. 303-305.

[40] Canevari, *op. cit.*, p. 222.

[41] Cfr. supra, nt. 6. La sentenza di assoluzione è pubblicata in Canevari, *op. cit.*, pp. 441-445, cfr. pp. 433- 434.

[42] Il promemoria è pubblicato in Canevari, *op.cit.*, pp. 422-432.

[43] Canevari, *op. cit.*, pp. 550-551.

[44] Massimo Mazzetti, *La politica militare italiana fra le due guerre mondiali (1918-1940)*, Edizioni Beta, Salerno, 1974 pp. 63-72 («la lotta per il controllo dell'esercito»). Mazzetti tende a interpretare il contrasto tra «modernisti» e «tradizionalisti» come la facciata di una pura lotta di potere per il controllo dell'esercito che opponeva da un

lato i militari fedeli alla Corona (Badoglio, Ferrari, Gàzzera e Bonzani) ai militari che avrebbero tramato la «fascistizzazione» dell'Esercito (prima Cavallero, poi Grazioli e Zoppi) i cui punti di riferimento politici erano costituiti da De Bono, Balbo e (tramite Canevari), Farinacci. In conversazioni avute con l'autore dieci anni dopo la pubblicazione del libro, abbiamo potuto constatare che questa interpretazione non appare del tutto persuasiva allo stesso Mazzetti.

[45] Lucio Ceva, *Le Forze Armate*, collana «Storia della società italiana», UTET, Torino, 1980, pp. 217 ss. (Baistrocchi) e 258 ss. (Pariani).

[46] Lucio Ceva, *Asse pigliatutto, Memorie 1937-1943 del nob. gen. Triora di Rondissone*, Mondadori, Milano, 1973. «Diretto superiore di Triora è il generale Doriani che assume a tratti la funzione di protagonista e esprime in sé l'elemento parodistico della vicenda. Forse non immune da una sua innocua follia, ma perfettamente lucido nel suo lavoro, Doriani tenta di far applicare in Italia la guerra corazzata di movimento teorizzata da Guderian; ma urta contro tali e tanti interessi, contro tanto radicate e astratte tradizioni, che, per una idea veramente sensata della sua carriera militare, viene fatto passare per pazzo e rischia la prigione» (dal risguardo di copertina).

[47] Stefani, *op. cit.*, pp. 188-189.

[48] Stefani, *op.cit.*, pp. 189, 193-194.

[49] Ilari e Sema, *op. cit.*, pp. 168-176; 191-231; 322-324; Mazzetti, *op. cit.*, pp. 63-72, 121-133.

[50] Ceva, *Le Forze Armate*, *cit.*, p. 218.

[51] Ceva, *Le Forze Armate*, *cit.*, pp. 260: «è difficile pronunciarsi sulla binaria di Pariani perchè essa non fu veramente realizzata» negli organici previsti, almeno quanto ad artiglieria motorizzata (2 gruppi), autoveicoli e pezzi da 47; «ciò che stupisce (se non si tiene conto dell'ipotesi politica) è il numero delle divisioni programmate».

[52] Stefani, *op. cit.*, pp. 294-299, 412-417. Stefani considera un errore in sé la binaria, ma concede che la visione di Pariani era «lucida e realistica». Il resoconto stenografico sullo riunione dei generali del 22 novembre 1937, presieduta da Pariani, relativa alla costituzione della divisione binaria è pubblicato in *L'Esercito* (USSME, 1954), pp. 240-259.

[53] Montanari, op. cit., pp. 9-18.

[54] Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 220-230.

[55] Dorello Ferrari, *Dalla divisione ternaria alla binaria*, in *Memorie Storiche Militari 1982*, USSME, Roma, 1983, pp. 49-77.

[56] Condividiamo il giudizio di Ceva, *Le Forze Armate*, *cit.*, p. 259: «il mancato riarmo resta addebitabile al fascismo che rinuncia all'indispensabile politica finanziaria e industriale, ma la struttura organica è affare del sottosegretario, che, in questo campo, gode assoluta libertà. Se nelle innovazioni del 1936-39 non tutto è condannabile, l'immutata propensione verso un grosso esercito di fanteria, poco motorizzato, e sprovvisto di unità anfibie e paracadutiste, è apparentemente incomprensibile da parte di un uomo che ha previsto la guerra africana e la necessità di conquistare Malta ... La vera ragione è politica e trascende la persona di Pariani. Un esercito numeroso, e quindi basato sulla fanteria per ragioni di spesa, è il prezzo pagato dal fascismo per l'alleanza coi militari. La vasta burocrazia militare risponde a necessità corporative intrinseche dell'organismo ed è fattore potente di assorbimento e di controllo sociale. La tecnicizzazione dell'Esercito, e il suo conseguente rimpicciolimento, rappresenterebbe una perdita di potere politico inaccettabile per Corona e militari, ben consapevoli del loro ruolo di possibile carta di ricambio del regime. Il problema va considerato *anche* sotto questa angolatura e non solo in termini di arretratezza culturale e di misoneismo, pure innegabili».

[57] Stefani, *op. cit.*, pp. 212 e 214. Cfr. *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, pp. 86-87; Montanari, *op. cit*, pp. 217-218.

[58] Canevari, *op. cit.*, pp. 388-389 nt. 1.

[59] Canevari, *op. cit.*, pp. 395 (notiziario del sottosegretario per il capo del governo, 1936), 429-430 (punto I del promemoria del 1939 a Soddu).

[60] Canevari, *op. cit.*, p. 389 nt. 1.

[61] Ceva, *Le Forze Armate*, *cit.*, p. 218, cfr. Mario Coracciolo di Feroleto, *«E poi?» La tragedia dell'esercito italiano*, Corso, Roma, 1946, p. 26.

[62] Stefani, *op. cit.*, pp. 212-213; *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, pp. 129-130.

[63] Canevari, *op. cit.*, pp. 414-415. Cfr. *supra*, nt. 9.

[64] Ceva, *Le Forze Armate*, *op. cit.*, p. 219. Giudizio più articolato, anche se complessivamente critico sull'effettiva intensità e qualità dell'attività addestrativa svolta tra le due guerre, in Stefani, *op. cit.*, p. 222.

[65] Canevari, *op.cit.*, pp. 423-424 e 428 (promemoria Baistrocchi a Soddu).

[66] Canevari, *op. cit.*, p. 428. Sulla riforma delle scuole di guerra cfr. Botti e Ilari, op. cit., pp. 330-333.

[67] Stefani, *op. cit.*, p. 220.

[68] Stefani, *op. cit.*, pp. 199-205.

[69] *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, pp. 34, 40, 51- 52, 54, 74, 81, 83-84, 113-114, 145; *Almanacco delle Forze Armate 1927*, Tipografia del Senato, Roma, 1927, pp. 389-436; *Annuario militare del Regno d'Italia 1928* (VI), Vol. I, Parte 3°, pp. 402-407; Ministero della Guerra, *L'Esercito nell'anno XVII*, Tipografia Regionale, Roma, 1939, pp. 85-92.

[70] *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, p. 139 nt. 1; Stefani, *op. cit.*, pp. 224-225: *L'Esercito dell'anno XVII*, *cit.*, pp. 61-66 e tav. XV (specializzazione del personale in un reggimento fanteria). Per la prima volta, con l'ordinamento Pariani, la proporzione della fanteria scese leggermente al di sotto della metà a livello dell'intero Esercito: la fanteria venne a comprendere, tra tutte le specialità, il 49,29 per cento, contro il 50,71 per cento delle altre armi (artiglieria, genio, cavalleria e servizi). La fanteria divisionale scese a meno di un terzo (29,05), i bersaglieri al 3,7 la fanteria carrista salì al 3,18, gli alpini al 6,62 la Guardia alla Frontiera al 6,74 per cento (cfr. *ibidem*, tav. XVI, tra le pp. 122 e 123).

[71] Gian Luca Balestra, *Il carro armato. Il dibattito nelle riviste militari italiane fra le due guerre mondiali*, tesi di laurea, relatore Luciano Casali, Università degli studi di Bologna, Facoltà di Lettere — Storia contemporanea, anno accademico 1987-88.

[72] Cfr. Jeffry Herf, *Il modernismo reazionario*, Il Mulino, Bologna, 1988, trad. di Gian Enrico Rusconi.

[72-bis] Cfr. pure Marco Doria, *Ansaldo. L'impresa e lo stato*, Angeli, Milano, 1989, pp. 158-159 (presidenza Cavallero, 1928-1933), 165-166 (carri leggeri), 224 (produzione carri 1940-1943).

[73] Ceva e Curami, *op. cit.*, p. 122.

[74] Ceva e Curami, *op. cit.*, p. 123.

[75] Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 190-191.

[76] Sull'Armata del Po, cfr. *L'Esercito dell'anno XVII*, *cit.*, pp. 387-400 («le grandi esercitazioni dell'Armata del Po»), 307-320 e 329-334 (Divisioni motorizzate, corazzate e celeri); volume di 322 pp. intitolato *Armata del Po (6ª Armata)*, Milano, aprile 1942; Ceva e Curami, *op. cit.*, pp.226-227; Ufficio Storico dello SME, *L'Esercito e i suoi corpi. Sintesi storica*, vol. III, tomo I, Roma, 1979, pp. 20-22 (Comando 6ª Armata), 86 (Comando Corpo d'Armata Celere), 78-79 (Comando Corpo d'Armata autotrasportabile, poi XXXV Corpo d'Armata — Corpo di Spedizione Italiano in Russia), 51-52 (Comando Corpo d'Armata Corazzato, poi XVII Corpo d'Armata). Nello stesso volume sono contenute le sintesi storiche relative allle Divisioni Celeri *Emanuele Filiberto Testa di Ferro* (pp. 300-302), *Eugenio di Savoia* (pp. 303-305), *Principe Amedeo Duca d'Aosta* (pp. 306-309), alle Divisioni Motorizzate *Piave* (pp. 217-220), *Po* (pp. 230-231), *Trento* (pp. 278-280), alla Divisione Corazzata *Littorio*, (pp. 313-315).

Quelle relative alle altre Grandi Unità inizialmente appartenenti all'*Armata del Po*, e ricostituite nel dopoguerra, sono contenute nel volume II, tomo I, della stessa pubblicazione: Divisioni Corazzate *Ariete* (pp. 67-69) e *Centauro* (pp. 65-66), Divisione Motorizzata *Trieste* (pp. 80-81). Dell'Armata del Po fecero parte anche, in epoche successive, anche due Divisioni di fanteria «autotrasportabili», *Torino* (III, t. I, pp. 275-278, e *Pasubio* (III, t. I, pp. 205-207). Il Comando Armata del Po fu costituito il 3 ottobre 1938 in Verona, al comando del generale Ettore Bastico, cui poi succedettero i generali Mario Vercellino, Francesco Zingales ed Ezio Rosi. Il C. A. Celere fu costituito in Padova il 10 novembre 1938 (generale Claudio Trezzani, poi Angelo Pivano, Giovanni Messe e Federico Ferrari Orsi). il C.A. Corazzato fu costituito in Mantova l'11 novembre 1938 (generale Fidenzio Dall'Ora). Il C.A. Autotrasportabile fu costituito in Cremona il 1° giugno 1939 (generale Remo Gambelli, poi Silvio Bonini e Francesco Zingales). Il Comando Armata del Po perse la fisionomia di Grande Unità mobile il 15 febbraio 1941, quello del C.A. Celere il 10 maggio 1942, quello del C.A. Corazzato il 1° marzo 1941 e quello del C.A. Autotrasportabile fu trasformato in Comando del Corpo di Spedizione Italiano in Russia il 10 luglio 1941. Il 25 luglio 1943 venne ricostituito in Roma un comando di C.A. Motocorazzato (generale Giacomo Carboni) composto dalle Divisioni Corazzate *Ariete II* e *Centauro II*, dalla Divisione Motorizzata *Piave* e dalla Divisione di fanteria *Granatieri di Sardegna*, (III, t. I, p. 87). Il 10 settembre 1941 le D. *Ariete* e *Trieste* costituirono in Africa Settentrionale il C.A. di Manovra, poi (dal 10 marzo 1942), XX Corpo d'Armata (generale Gastone Gambara, poi Sandro Piazzoni, Arnaldo Azzi, Giuseppe De Stefanis, Francesco Zingales e altri), unica grande unità italiana unita con l'*Afrika Korps* tedesco a formare l'Armata Corazzata Italo-Tedesca (ACIT) — *Panzerarmee Afrika*, e nella quale si avvicendarono anche le Divisioni corazzate *Centauro* e *Littorio*, e più tardi quella, tale solo di nome, *Giovani Fascisti*.

[77] Per un raffronto tra i vari ordinamenti dal 1919 al 1926 con quello del 1910, cfr. Rochat, *L'esercito italiano da Vittorio Veneto, cit.*, pp. 184-187 e Canevari, *op.cit.*, pp. 233-236. Manca però il raffronto delle principali caratteristiche di questi ordinamenti (bilancio, forza bilanciata, durata della ferma, Divisioni Ternarie Equivalenti, indici di mobilitazione) sia tra loro che rispetto ai progetti Gasparotto e Di Giorgio. Per una analisi complessiva del «modo di essere dell'esercito dal 1926 al 1942», cfr. le penetranti pagine di Stefani, *op. cit.*, pp. 219-229. Una tavola di raffronto analitica tra gli ordinamenti 1910-1940 e otto specchi dedicati ai vari ordinamenti dell'Esercito dal 1910 al 1940 compaiono in *L'Esercito* (USSME, 1954), *cit.*, Allegati 34 e 7, 8, 11, 12, 13, 14, 30 e 33. Cfr. pure Ceva, *Le Forze Armate*, *cit.*, pp. 463-467. Per i dati analitici relativi ai tre ultimi ordinamenti, cfr. *L'Esercito* (USSME), *cit.*, pp. 82-87 (1934), 123-133 (1938) e 143-150 (1940); Stefani, *op. cit.*, pp. 280-284 (1934), 299-304 (1938), 305-309 (1940). Per gli ultimi due cfr. in generale il volume di Montanari, *op. cit.*. (a p. 66 l'indicazione della forza bilanciata prevista per l'E. F. 1939-40, pari a 205 mila uomini, con ferma di 16 mesi per tutti tranne 50 mila aventi titolo al congedamento anticipato dopo 4 mesi, con contingente di soli 132 mila uomini e distinzione tra quattro mesi di forza massima a 320 mila uomini e otto mesi di forza minima a 150-160 mila uomini). I tre ultimi ordinamenti vennero sanciti, rispettivamente, dai decreti 11 ottobre 1934 n. 1723, 22 dicembre 1938 n. 2095 e dalla legge 9 maggio 1940 n. 368. L'indice di mobilitazione dell'ordinamento Pariani prevedeva (15 agosto 1939) la mobilitazione di 35 comandi superiori (2 Gruppi d'Armata, 9 Armate, 24 Corpi d'Armata), 77 Divisioni (65 di fanteria, 5 alpine, 3 celeri, 2 corazzate, 2 motorizzate), 501 battaglioni di fanteria (410 fanteria divisionale e granatieri, 33 bersaglieri, 58 alpini), 49 battaglioni mitraglieri, 45 di «mortai», 32 battaglioni carri (5 carri M e 27 carri L) 97 battaglioni territoriali e 158 territoriali mobili (costieri), più quelli della MVSN (132 d'assalto, da montagna e libici, 5 mitraglieri, 10 confinari, 8 coloniali, 39 di complemento, 135 territoriali e costieri), 66 squadroni cavalieri, 15 mitraglieri, 9 di carri L, 1669 batterie (1035 di piccolo calibro, sino al 100 incluso, 537 di medio calibro sino al 210 incluso,

34 di grosso calibro, 63 contraeree), 80 batterie cannoni mitragliere da 20, 10 opere di medio calibro, 370 compagnie e 112 sezioni genio, 13 ponti d'equipaggio, 798 autosezioni (434 pesanti, 31 miste, 107 leggere e il resto speciali), più sanità (87 sezioni, 480 ospedali da campo, 64 nuclei chirurgici, 51 treni ospedali), servizio ippico-veterinario (49 infermerie quadrapedi), sussistenza (107 sezioni sussistenza, 18 di panettieri di cui 8 con forni mobili, 77 squadre panettieri con forni rotabili), carreggi (14 reparti d'armata) e salmerie (73 reparti). Cfr. *L'Esercito* (USSME), *cit.*. pp. 275-276.

Allegato 1. *Gli ordinamenti dell'Esercito 1919-1926.*

	R. D. 21-XI-1919 n. 2143 (Albricci)	D. L. 20-IV-1920 n. 451 (Bonomi)	D. L. 7-1-1923 n. 12 (Diaz)	L. 11-III-1926 n. 396 (Mussolini)	Mod. 1927 (1)
Comandi designati d'Armata	5	4	4	4	4
Corpi d'Armata Territoriali	15	10	10	10	11
C.do Truppe Sicilia (=CA)	–	–	–	1	1
C.do Truppe Sardegna (=Div.)	–	–	–	1	1
Divisioni fanteria	30	27	30	29	29
Divisioni alpini	–	3	–	–	–
Divisioni cavalleria	2	1	–	–	–
Brigate f. e gran. (2)	54	52	52	29	29
Brigate Bersaglieri	6	2	–	–	–
Brigate alpine	4	–	–	3	3
Brigate cavalleria (3)	6	4	3	3	3
Raggruppamenti alpini	–	–	3	–	–
Reggimenti f. e gran. (4)	108	104	104	90	90
Reggimenti bersaglieri (5)	12	4	12	12	12
Reggimenti alpini (6)	9	9	9	9	9
Gruppo carri armati (7)	1	1	1	1	1
Reggimenti cavalleria (8)	16	12	12	12	12
Rgt. a. cam. Tr. Animale (9)	30	27	27	30	30
Rgt. a. p.c. Tr. Meccanico (9)	15	14	14	11	12
Rgt. a. autotrasportata (9)	1	1	–	–	–
Rgt. a. a cavallo (10)	1	–	1	1	1
Rgt. a. da montagna (11)	3	3	3	3	3
Rgt. a. pesante	6	6	6	5	5
Unità contraeree (12)	15	10	10	12	13
Rgt. a. da costa	15	10	10	12	13
Raggr. (Rgt) Genio C. A.	–	–	10	11	12
Btg. Zappatori	15	10	–	–	–
Btg. Telegrafisti	15	10	–	–	–
Rgt. Minatori (13)	1	1	–	–	–
Rgt. Pontieri e Lagunari (14)	1	1	1	1	1
Rgt. Ferrovieri (15)	1	1	1	1	1
Rgt. Specialisti d. Genio	1	–	–	–	–
Rgt. Radiotelegrafisti (16)	1	1	1	2	2
Centri automobilisti	15	10	10	12	13
Gruppi Treno	15	10	–	–	–
Distretti Militari	130	106	106	100	100

(1) Modificato con RD 5.8.1927 n. 1539 (costituzione del C.A di Udine). (2) Binarie, dal 1926 ternarie. (3) Denominate dal 1926 Comandi superiori di cavalleria (fuse nelle 2 Div. celeri con legge 17.4.1930 n. 462). (4) Su 3 btg. (1919), di cui uno quadro (1920): su un numero variabile di btg. (1923 e 1926). (5) Su 3 btg., più 2 btg. ciclisti autonomi (1919): su 3 btg. (1920): su un numero variabile di btg. (di fatto uno) (1923 e 1926). Nel 1923 8 dei 12 rgt. bersaglieri sono ciclisti. (6) Su 2-4 btg. ciascuno (totale 27 btg.). (7) Su reparto carri d'assalto e reparto autoblindomitragliatrici (1919, 1920, 1923): su Centro di formazione e unità carri armati in numero variabile (1926). (8) Su 2 gruppi di 2 squadroni più squadrone mitraglieri. (9) Su 5 Gruppi (1919, 1920); su 3-5 gruppi (1923, 1926). (10) Su due gruppi (1919), ridotto a 1 gruppo rinforzato (1920), poi ricostituito per trasformazione del rgt. a. autoportata (1925). (11) Su 3 Gruppi. (12) Dette «reparti» (1919) e «Gruppi» (1920, 1923), riuniti in 3 «Depositi» (1919, 1920), e poi «centri» (1926). (13) Su 5 Battaglioni, poi fusi nei reggimenti Genio di C.A. (14) Su 4 Battaglioni, poi 2-4. (15) Su 4 Battaglioni (1919, 1920), poi 2-4 (1923), poi 2 btg. e un gruppo esercizio (1926). (16) Su 5 battaglioni (1919, 1920, 1923).

Allegato 2. *Gli ordinamenti dell'Esercito 1931-1940.*

	Ord. 1926 modificato (1931)	R. D. 11.X.1934 n. 1723 (Baistrocchi)	R. D. 22.XII.1938 n. 2095 (Pariani)	Legge 9.V.1940 n. 368
Comandi d'Armata (1)	4	4	5	6
Corpi d'Armata	12	13	17	18
C.A. Corazzato	–	–	1	1
C.A. Celere	–	–	1	1
C.A. Autotrasportabile	–	–	1	1
C.do Sup. Truppe Alpine	–	–	1	1
Divisioni fanteria	30	31	51	54
Divisioni alpine (2)	–	4	5	5
Divisioni celeri	2	3	3	3
Divisioni motorizzate	–	–	2	2
Divisioni corazzate	–	–	2	3
C.di Difesa Territoriale	–	–	13	16
Comandi Zona Militare	–	–	28	28
Brigate fanteria e gran.	30	31	–	–
Brigate alpini	3	3	–	–
Brigate cavalleria	2	3	–	–
Reggimenti f. e g.	90	92	103	109
Reggimenti f. motorizzati	–	–	4	4
Reggimenti bersaglieri	12	12	12	12
Reggimenti alpini	9	9	10	10
Reggimenti f. carrista (3)	1	1	6	6
Reggimento f. G.A. Frontiera	–	–	–	1
Reggimenti çavalleria	12	12	12	13
Gruppi Sq. carri veloci	–	–	. .	. .
Reggimenti a. divisionale	30	31	51	54
Regg. a. per div. celere (4)	1	3	3	3
Regg. a. di C. d'A. (5)	12	12	16	18
Regg. a. d'Armata (6)	11	10	5	5
Regg. a. c/a autocampale	—	5	5	5
Centri contraerei	12	–	–	–
Regg. a. per div. motorizz.	–	–	2	2
Regg. a. per div. corazzata	–	–	2	3
Regg. a. G.A. Frontiera	–	–	6	9
Raggr.ti Genio C.A.	12	12	16	18
Regg. Genio Minatori	–	2	2	2
Regg. Genio Pontieri	1	2	2	2
Regg. Genio Ferrovieri	1	1	1	1
Regg. Genio Radiotelegraf.	2	–	–	–
Distretti Militari	100	100	100	116

(1) In precedenza denominati Comandi «designati» d'Armata (1926, 1934).
(2) In precedenza denominati «Comandi Superiori Alpini» (1926).
(3) In precedenza «Reggimento Carri Armati» (1931, 1934).
(4) Derivati dal Reggimento artiglieria a cavallo.
(5) Corrispondenti alla precedente specialità «pesante campale».
(6) Derivati dai Reggimenti artiglieria pesante (da costa e da fortezza).

Allegato 3. *Notizie demografiche e militari di alcuni Stati europei (anni 1929-1931)*.*

Paesi	Data del censimento	Maschi da 15 a 49 anni % maschi censiti	Caratteristiche del reclutamento	Esercito					Marina		Aeronautica		Spese effettuate per la difesa nazionale			Unità navali		Note
				Forza bilanciata			Media degli effettivi alle armi		Media degli effettivi alle armi		N. velivoli	Potenza totale in HP in 000	Data	Ammontare in milioni	Unità di misura	In servizio N.	Tonnellaggio in migliaia	
				Ufficiali, sottufficiali e truppa (migliaia)			In migl.	Data	In migl.	Data								
				1930	1931	1932												
Austria	1920	53.8	volont.	21	21	21	21	1930	–	–	–	–	1930	103.6[h]	Schillings	–	–	
Belgio	1920	55.3	obblig.	69	66	67	86	–	–	–	340[f]	121	1930	1.443,5	Fra	soppresso nel 1928 per ragioni di economia		
Bulgaria	1926	49.6	volont.	20	20	20	20	1930-31	–	–	–	–	1930-31	1.033,4[h]	Leva	flottiglia del Danubio		
Cecoslov.	1921	51.8	obblig.	122	122	121	139	1931	–	–	546	263	1929-30	1.813,3	Cor. cekogl.	–	–	
Francia	1921	51.4	obblig.	494[c]	497[c]	523[c]	–	–	–	–	2.286[c]	1.181[a]	1930-31	13.809,6	Fra	196	559	
Germania	1925	54.7	volont.	99	99	99	101	1931	15	1931	–	–	1930-31	707,7	R. M.	41	127	
Gran Br.	1921	52.1	volont.	188	193	193	145	1930[d]	104	1931	1.434	740	1929-30	112,6	Sterlina	270	1.106	
Grecia	1928	49.6	obblig.	–	–	53	61	1930-31	9	1932	–	–	1930-31	2.054,3	Dre	31	53	21 anni compiuti
Italia	1921	48.5	obblig.	249	250	249	495[a]	1932[e]	51	1932	1.507	877	1930-31	6.329,0	Lire	192	351	
Jugosl.	–	–	obblig.	110	112	113	184	1931	9	1931	831	270[g]	1929-30	2.802,1	Dinari	14	9	
Olanda	1920	50.2	obblig.	–	–	–	30	1931	9	1931	–	–	1929	190,9	Fiorini	47	52	
Polonia	1921	48.0	obblig.	266	266	266	266	1931	3	1931	700	262	1931-32	1.055,5[h]	Zloty	10	8	
Portogallo	1920	48.3	obblig.	33[b]	–	31[b]	61[a]	1931	6	1931	129	36	1932-33	498,5[h]	Escudos	13	10	21 anni compiuti
Romania	–	–	obblig.	186	174	122	241	1931	6	1931	799	263	1931	12,0[h]	L. sterline	8	6	
Spagna	1920	48.8	obblig.	115[b]	115[h]	119[b]	153[a]	1932	22	1930	33	13	1930	750,9[h]	Pesetas	45	98	
Svezia	1920	50.1	obblig.	–	–	–	25	1930	8	1930	167	51	1929-30	137,7	Kronor	78	83	
Ungheria	1920	50.6	volont.	35	35	–	–	–	–	–	–	–	1929-30	121,6	Pengö	–	–	

[a] Forze armate dislocate nel territorio metropolitano e oltre mare. - [b] Esercito metropolitano. - [c] Esclusi gli Ufficiali. - [d] 30 settembre. - [e] Dicembre. - [f] Compresi 145 velivoli d'istruzione per una forza globale di 31.000 H.P. - [g] Esclusi i H.P. di 263 apparecchi d'istruzione. - [h] Prevista.

* Da Luigi De Berardinis, *Statistica militare*, in *Trattato elementare di statistica* diretto da Corrado Gini, Giuffré, Milano, 1936, vol. VI, p. 79.

Allegato 4. *Raffronto della forza bilanciata 1913-1926 in rapporto alla popolazione nei vari paesi europei*.*

Ordinamenti militari del 1913 nelle frontiere del 1926.
Forza bilanciata dell'Esercito in rapporto alla popolazione.

Paesi europei in ordine di rapporto	Uomini bilanciati		Popolazione		Uomini alle armi ogni 1000 abitanti
	Numero	%	In migliaia	%	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*b-d*
Francia (e Colonie)	895.439	22,93	94.600	18,32	16,89
Jugoslavia	153.048	3,92	12.800	2,48	12,02
Germania	718.773	18,40	60.000	11,62	11,96
Bulgaria	52.212	1,31	4.500	0,87	11,63
Grecia	67.000	1,72	6.100	1,18	10,97
Romania	160.285	4,11	15.800	3,06	10,16
Finlandia	28.730	0,74	3.200	0,62	8,89
Austria	57.195	1,47	6.700	1,30	8,52
Ungheria	66.015	1,69	7.800	1,51	8,42
Italia	290.300	7,43	36.900	7,15	7.86
Belgio	56.976	1,46	7.700	1,49	7,39
Polonia	191.779	4,91	26.300	5,09	7,29
Svezia	37.000	0,93	5.700	1,10	6,57
Estonia	9.095	0,23	1.500	0,25	6,06
Lettonia	10.030	0,26	1.700	0,33	5,90
Russia (europea)	608.615	17,90	119.300	23,11	5,85
Olanda	35.000	0,90	6.200	1,20	5,68
Cecoslovacchia	73.613	1,89	13.900	2,69	5,29
Lituania	21.335	0,55	4.200	0,87	5,13
Portogallo	30.000	0,77	6.100	1,18	4,95
Spagna	86.600	2,22	20.300	3,93	4,27
Norvegia	10.000	0,26	2.500	0,48	4,06
Danimarca	10.526	0,27	3.000	0,58	3,50
Regno Unito	140.200	3,59	45.700	8,85	3,07
Svizzera[1]	3.652	0,09	3.800	0,74	0,95
Totali e media	3.903.514	100	516.300	100	7,56

[1] Senza i richiami per istruzione.

* Da *Esercito e Nazione*, 1927, p. 448.

Ordinamenti militari del 1926 nelle frontiere del 1926.
Forza bilanciata dell'Esercito in rapporto alla popolazione.

Paesi europei in ordine di rapporto	Uomini bilanciati		Popolazione		Uomini alle armi ogni 1000 abitanti
	Numero	%	In migliaia	%	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*b-d*
Estonia	15.840	0,55	1.100	0,21	14,40
Grecia	66.484	2,31	6.430	1,25	10,34
Belgio	78.000	2,71	7.810	1,51	9,99
Lettonia	18.000	0,63	1.840	0,36	9,78
Polonia	272.300	9,47	29.240	5,67	9,31
Jugoslavia	115.940	4,03	12.400	2,42	9,23
Albania	7.200	0,25	800	0,15	9,00
Lituania	19.940	0,69	2.220	0,43	8,96
Cecoslovacchia	110.370	3,84	14.240	2,76	7,75
Finlandia	24.800	0,87	3.400	0,68	7,13
Romania	116.970	4,07	16.730	3,24	6,90
Francia (Colonie)	655.010	22,80	96.470	18,70	6,79
Spagna	123.300	4,29	21.760	4,22	5,67
Italia	230.000	8,00	40.540	7,86	5,67
Bulgaria	28.610	1,00	5.080	0,98	5,63
Svezia	33.120	1,15	6.050	1,17	5,47
Russia	562.000	19,55	102.769	19,92	5,47
Ungheria	33.230	1,16	8.360	1,62	4,35
Olanda	29.800	1,01	7.410	1,44	4,02
Regno Unito	176.070	6,13	45.080	8,74	3,91
Portogallo	23.420	0,81	6.040	1,17	3,88
Austria	18.750	0,65	6.530	1,27	2,87
Norvegia	6.350	0,22	2.760	0,53	2,30
Danimarca	7.050	0,25	3.440	0,67	2,06
Svizzera[1]	6.500	0,23	3.910	0,76	1,60
Germania	94.770	3,30	63.310	12,27	1,50
Totali e media	2.874.004	100	515.800	100	5,57

[1] Compresi i richiami per istruzione.

Allegato 5. *Spese militari e spese civili pro capite. Raffronto internazionale 1927**.

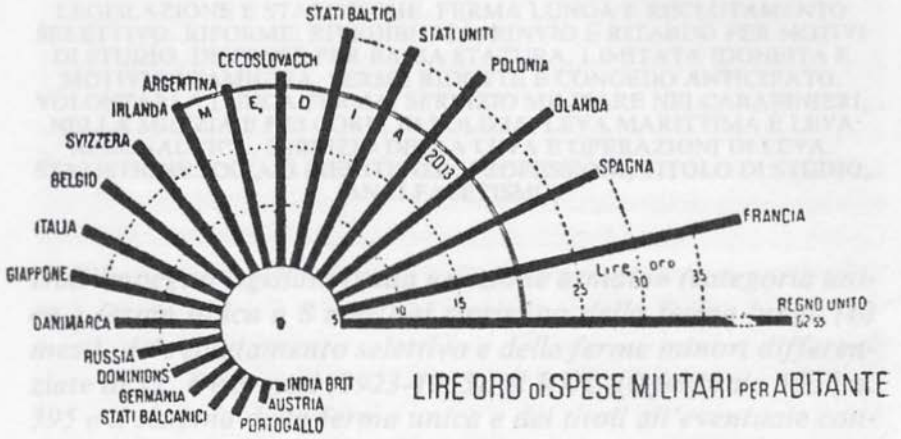

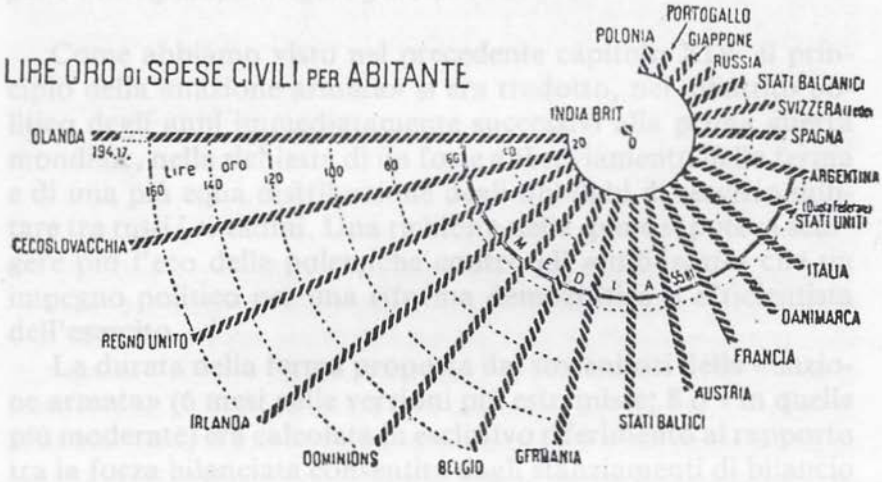

* *Da Almanacco delle Forze Armate 1927* (Tipografia del Senato, Roma, 1927) p. 127.

XVI

IL SERVIZIO MILITARE TRA LE DUE GUERRE

LEGISLAZIONE E STATISTICHE. FERMA LUNGA E RECLUTAMENTO SELETTIVO: RIFORME, RIVEDIBILITÀ, RINVIO E RITARDO PER MOTIVI DI STUDIO, DISPENSE PER BASSA STATURA, LIMITATA IDONEITÀ E MOTIVI DI FAMIGLIA, FERME RIDOTTE E CONGEDO ANTICIPATO. VOLONTARI A LUNGA FERMA, SERVIZIO MILITARE NEI CARABINIERI, NELLA MILIZIA E NEI CORPI DI POLIZIA, LEVA MARITTIMA E LEVA AERONAUTICA. SERVIZIO DELLA LEVA E OPERAZIONI DI LEVA. STATISTICHE SOCIALI (RENITENZA, PROFESSIONI, TITOLO DI STUDIO, ANALFABETISMO)

Dall'impegno legislativo alla «nazione armata» (categoria unica e ferma unica a 8 mesi) al ripristino della ferma lunga (18 mesi), del reclutamento selettivo e delle ferme minori differenziate di 12, 6 e 3 mesi (1923-1935). Il RDL 10 febbraio 1936 n. 395 e il sistema della ferma unica e dei titoli all'eventuale congedo anticipato, in vigore fino al 1964

Come abbiamo visto nel precedente capitolo XIV, il principio della «nazione armata» si era tradotto, nel dibattito politico degli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, nella richiesta di un forte abbreviamento della ferma e di una più equa distribuzione degli obblighi di servizio militare tra tutti i cittadini. Una richiesta nella quale si poteva scorgere più l'eco delle polemiche contro gli «imboscati» che un impegno politico per una riforma democratica o efficientista dell'esercito.

La durata della ferma proposta dai sostenitori della «nazione armata» (6 mesi nelle versioni più estremiste; 8 o 9 in quelle più moderate) era calcolata in esclusivo riferimento al rapporto tra la forza bilanciata consentita dagli stanziamenti di bilancio (1,2 miliardi, corrispondenti a una forza bilanciata di 150 mila uomini, aumentabile a 175 mila attingendo alle scorte di magazzino) e gettito utile di una classe di leva (calcolabile a circa 300 mila arruolati). Non si tenevano in conto né l'esigenza di accrescere in futuro, mediante l'aumento del bilancio, la forza bilanciata per raggiungere l'obiettivo di 250-270 mila uomini

fissato dal Consiglio dell'Esercito, né quella di utilizzare convenientemente, anche in tempo di pace, la forza addestrata per costituire un sufficiente numero di unità operative oltre a quelle destinate alla semplice istruzione delle reclute. Si comprendono perciò le resistenze opposte dalla gerarchia militare ad un tale consistente abbreviamento della ferma, che prima della guerra era di 24 mesi.

Operando una forzatura politica, avallata sotto l'aspetto tecnico dai teorici del pensiero militare riformista, il governo Nitti e il ministro della Guerra Bonomi, appena succeduto nell'incarico al generale Albricci dopo il rimpasto del marzo 1920, si affrettarono a sancire in un provvedimento legislativo (regio decreto 20 aprile 1920 n. 452) i due principi cardine della «nazione armata», ferma breve (8 mesi) e contingente massimo.

Il decreto prevedeva infatti l'abolizione della II e III categoria (fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del provvedimento)[1], e l'istituzione di una categoria «unica» corrispondente alla precedente I categoria e composta da quanti avevano la pienezza degli obblighi militari, cioè il compimento della ferma di leva in tempo di pace e la formazione dell'esercito di prima linea in guerra (obbligo dal quale erano esclusi in linea di principio gli ascritti alla III categoria, destinati in caso di guerra all'esercito territoriale: ma di fatto tale privilegio era stato abolito dalle disposizioni emanate dopo Caporetto)[2].

Tuttavia il principio della «categoria unica» era poi temperato dalla previsione di una riduzione della ferma a tre mesi in tempo di pace per gli inscritti che si trovavano in particolari condizioni di famiglia, più o meno le stesse che in precedenza davano titolo all'assegnazione alla III categoria. Quest'ultima veniva così di fatto ripristinata sotto altro nome, sia pure con la differenza che gli arruolati ad essa ascritti erano adesso vincolati al compimento di una ferma trimestrale: si deve tuttavia osservare che quest'ultima non fu poi concretamente attivata, perchè i militari ascritti a ferma trimestrale furono costantemente dispensati dal compiere la ferma di leva, con l'eccezione di quelli delle classi 1911-1914 chiamati alle armi nel novembre 1935 in concomitanza con la guerra d'Etiopia[3]. La previsione

della ferma ridotta trimestrale derivava dalla duplice esigenza di compensare la mancata riduzione della ferma a 6 mesi (l'unica che avrebbe consentito di incorporare effettivamente tutto il contingente), nonchè di salvaguardare un trattamento di favore agli arruolati che si trovavano in particolari situazioni di famiglia meritevoli di considerazione.

L'art. 19 del decreto n. 452 stabiliva inoltre la «gradualità» del passaggio dalla ferma di 24 mesi a quella di 8 mesi, concedendo al governo di «prolungare», mediante decreto reale e in quanto «strettamente indispensabile», la ferma non solo delle classi già alle armi ma anche di quelle di prossima chiamata, senza precisare alcun termine per il completamento della transizione al nuovo regime. In base a questa norma furono poi emanati i regi decreti 12 giugno 1921 n. 722 e 15 settembre 1922 n. 1253, che prolungarono oltre il termine di 8 mesi la ferma delle classi 1901 e 1902, le quali compirono di fatto, rispettivamente 20-22 e 14 mesi di servizio. La classe 1903 ne fece 12 e mezzo.

Il termine di 8 mesi rimase così solo sulla carta, e fu del resto abbandonato anche dai progetti di esercito «lancia e scudo», i quali, contrariamente a quelli di «nazione armata», ponevano l'enfasi non già sull'entità della forza in congedo addestrata a mobilitabile, che era largamente eccedente le concrete possibilità di armamento e inquadramento, quanto sulle forze di ridotte dimensioni operative fin dal tempo di pace, che avrebbero dovuto essere destinate non esclusivamente a compiti di copertura delle frontiere, ma anche di pronta reattività. Già il progetto Gasparotto, come si è visto, proponeva di elevare la ferma a 12 mesi, e di rendere di conseguenza più selettivo il reclutamento. Sia i tradizionalisti incarnati dal Consiglio dell'Esercito, sia i teorici dell'esercito «lancia e scudo» che si riconoscevano nel progetto Di Giorgio, concordavano sulla necessità di una ferma relativamente lunga, in grado di consentire la costituzione di unità veramente operative fin dal tempo di pace. Scartata la possibilità di ritornare alla ferma di 24 mesi, politicamente improponibile dopo il gran parlare di nazione ar-

mata e di categoria unica, il termine prescelto fu quello di 18 mesi.

Il ritorno della ferma ordinaria massima a quello che era pur sempre il termine di durata medio delle ferme differenziate in vigore nell'anteguerra, fu reso possibile da circostanze politiche particolari: da un lato il rinvio a tempo indeterminato della riduzione della ferma a 8 mesi stabilito contestualmente a quest'ultima, e dall'altro l'avvento del fascismo al potere. Nel nuovo clima passò senza opposizioni e nemmeno rilievi l'allungamento della ferma a 18 mesi sancito dal regio decreto 7 gennaio 1923 n. 3, fatti salvi, anche in questo caso, i diritti acquisiti dai nati nel 1903 rinviati alla chiamata delle classi 1904 e successive per ragioni diverse da diserzione, renitenza e omissione[4].

L'allungamento della ferma rese necessario accentuare la selettività della chiamata alle armi, precostituendo criteri non arbitrari. Come si è detto nel capitolo XIV, il progetto Di Giorgio prevedeva esplicitamente il ripristino della seconda categoria, i cui titoli di ascrizione sarebbero stati stabiliti per decreto reale e variabili perciò a discrezione del potere esecutivo[5]. Anche su questo punto il progetto fu ipocritamente criticato da quanti preferivano non chiamare le cose col loro nome: così la II categoria fu poi ripristinata di fatto pochi mesi più tardi da Cavallero. Semplici eufemismi erano infatti le nuove denominazioni assunte dalle categorie di fatto mantenute dallo stesso decreto Bonomi e ampliate da quelli successivi.

La ferma a 18 mesi, nonostante l'aumento della forza bilanciata a 250 mila uomini, comportava un contingente annuo di soli 167 mila uomini, poco più della metà degli arruolati; il che rendeva necessario rendere ancor più selettiva la chiamata alle armi. Inoltre anche la forza bilanciata di 250 mila uomini, e più ancora quella successiva di 270 mila, era sovradimensionata rispetto alle assegnazioni di bilancio: e quando si ripristinò (con gli ordinamenti del 1926 e successivi) il sano principio della «intangibilità» delle scorte di mobilitazione[6] — le quali erano state invece intaccate sia dagli ordinamenti «provvisori» del 1919 e 1920 sia dall'ordinamento Diaz che pur si pretendeva

«definitivo», proprio allo scopo di mantenere alle armi più soldati di quanti il bilancio consentisse), si fu ovviamente costretti a prevedere il congedamento anticipato dell'aliquota della forza alle armi eccedente le effettive disponibilità. Così il sistema delle ferme differenziate proposto esplicitamente da Di Giorgio[7], cacciato clamorosamente dalla porta, finì per rientrare più discretamente dalla finestra a colpi di provvedimenti «umanitari», di modo che nel 1931, come tra poco diremo, si arrivò a prevedere, accanto alla ferma «ordinaria» di 18 mesi (in realtà di 16 o 17), altre diverse ferme «minori»: una di 12, una di 6 e una di 3 mesi (quest'ultima, di regola, non attivata).

E la concessione degli sconti di ferma per ragioni di famiglia (ben 42 «titoli»!) fu anche utilizzata come strumento di pressione per far decollare il carrozzone della pre-militare, il quale da oltre trent'anni non riusciva a mettere radici nella società italiana. Così, prima ancora che l'istruzione pre-militare fosse resa obbligatoria (sulla carta dalla legge 29 dicembre 1930 n. 1750 ed effettivamente dalla legge 31 dicembre 1934 n. 2150, che esamineremo nel prossimo capitolo), l'art. 8 del decreto Diaz la previde come condizione per la concessione della ferma «riducibile» di tre mesi agli aventi titolo. Di fatto la norma non fu applicata, e il RDL 10 gennaio 1926 n. 85 concesse al ministro la facoltà di non applicarla alle classi 1906 e 1907. Così si verificò che dei quasi 63 mila aventi titolo alla ferma trimestrale (e in pratica alla dispensa) delle classi 1908 e 1909 ben 40.098, pari a quasi il 64 per cento, risultarono sprovvisti del requisito pre-militare o dell'attestato di materiale impossibilità di frequenza dei relativi corsi. Si preferì offrire loro l'alternativa del rinvio a domanda alla prima o al massimo alla seconda chiamata successiva per potere nel frattempo frequentare il corso pre-militare. Meno della metà (18.494) preferì tuttavia questa soluzione, e gli altri sembra fossero effettivamente incorporati (più la spesa che l'impresa...). La concessione fu poi istituzionalizzata dal RDL 25 aprile 1929 n. 674.

Il decreto Diaz del 1923 aggiunse altri due titoli per la concessione della ferma «ridotta» prevista dal decreto Bonomi del 1920, e ne mutò il nome in «riducibile», a sottolineare il carat-

tere interamente discrezionale e amministrativo del riconoscimento, e la variabilità della durata (3 o 4 mesi): ma di fatto gli ascritti alla ferma «riducibile» continuarono ad essere dispensati. Inoltre previde la facoltà del ministro di concedere la riduazione di un sesto della ferma (da 18 a 15 mesi) a coloro che avessero tratto spiccato profitto dall'istruzione della propria arma e avessero tenuto sempre ottima condotta, ovvero si trovassero in speciali condizioni di famiglia, non tali tuttavia da dare titolo alla ferma «riducibile».

Il regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1806 (Cavallero) previde dieci titoli (condizioni di famiglia) che davano luogo ad una ferma «eventualmente abbreviata» di durata non superiore a sei mesi, con la quale in pratica veniva ripristinata la II categoria, evitando tuttavia di chiamarla effettivamente alle armi.

Il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito sostitutivo di quello del 1911 fino ad allora in vigore, approvato con regio decreto 5 agosto 1927 n. 1437, formalizzò la prassi fino ad allora seguita, prevedendo esplicitamente la facoltà del ministro di accordare discrezionalmente la dispensa dal servizio militare in tempo di pace agli arruolati di bassa statura (superiore al limite minimo di m. 1,50 ma inferiore al limite di m. 1,54) e di limitata idoneità al servizio militare (art. 108), nonchè agli arruolati ascritti a ferma riducibile per motivi di famiglia (art. 106). Gli artt. 81 e 82 specificarono inoltre che nella concessione della ferma eventualmente abbreviata il ministro doveva seguire l'ordine in cui i relativi titoli erano elencati nella legge, determinando prima della chiamata alle armi di ciascuna classe quelli che avrebbero potuto farsi valere.

La legge 8 gennaio 1931 n. 3 (Gazzera) previde ben 42 titoli alla riduzione di ferma, che davano luogo, a seconda della preminenza a ciascuno attribuita, a tre diversi «gradi» di «ferme minori»: 12 mesi quella di 1° grado, 6 quella di 2° e 3 mesi quella di 3° grado.

La legge 19 maggio 1932 n. 510 dette al ministro la facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare anticipatamente dopo un anno di servizio, in tutto o in parte i militari arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili, nonchè i militari

che, pur essendo idonei a incondizionato servizio avessero «requisiti fisici poco spiccati», secondo determinazioni e modalità da fissarsi classe per classe con decreto ministeriale.

Queste norme consentivano una larga discrezionalità nella selettività della chiamata alle armi e dei congedamenti anticipati.

In questo modo il tasso di effettivamente incorporati, negli anni 1920-1934, oscillò tra il 43 e il 50 per cento dei visitati, e tra il 62 e il 77 per cento degli arruolati: vi fu un sensibile abbassamento solo in corrispondenza alle classi 1908-1910, per le quali fu disposta la chiamata in due aliquote semestrali allo scopo di consentire di riportare gradualmente la chiamata alle armi delle classi 1911 e successive ai primi mesi dell'anno in cui gli arruolati compissero il 21° anno di età, com'era prima della guerra (regio decreto-legge 5 agosto 1927 n. 2293). Non è noto il numero di incorporati delle classi 1909 e 1910, che furono chiamate alle armi promiscuamente: il tasso di incorporati relativo alla classe 1908 è del 55.24 per cento degli arruolati e del 34.62 per cento dei visitati[8].

Lo scarto tra arruolati e incorporati, variabile tra il 23 e il 37 per cento, era in parte incomprimibile: un 5-7 per cento degli arruolati era eliminato nella visita di «rassegna» presso i distretti militari (riformati, rivedibili, inviati in osservazione all'ospedale militare) oppure per la prassi di dispensare gli arruolati di bassa statura (inferiore a m. 1, 54). Un altro 1 per cento veniva eliminato per motivi vari (deceduti, detenuti, prosciolti per età, per speciali uffici ricoperti, per esenzione o dispensa di chierici, religiosi, missionari, per mancata presentazione, con o senza giustificato motivo). Poco più del 3 per cento era dispensato per residenza all'estero o espatrio prima del compimento del 18° anno di età: un altro 1,5-2 per cento era dispensato per limitata idoneità al servizio militare: infine un ulteriore 5 per cento era costituito dai rinviati alla leva successiva (indispensabili ad aziende agricole o industriali, licenziandi di scuole agricole, industriali e commerciali, militari con altro fratello attualmente alle armi per fatto di leva, motivi vari) ovvero ammessi al ritardo per motivi di studio (studenti di istituti se-

condari e superiori, studenti di teologia e allievi missionari). In tutto un 15-18 per cento degli arruolati era eliminato per ragioni obiettivamente incomprimibili se non in caso di eccezionale necessità, come appunto teoricamente si prevedeva in caso di guerra.

Tuttavia lo scarto tra arruolati e incorporati fu, nel periodo considerato, mediamente il doppio dell'aliquota incomprimibile di «non chiamati» o «non incorporati»: tale era infatti l'effetto della prassi di dispensare dalla chiamata alle armi anche gli ascritti a ferma minore di 3° grado purchè in possesso del requisito dell'istruzione pre-militare: e spesso (come ad esempio per le classi 1911 e 1912) si dispensava un'ulteriore aliquota di ascritti a ferma minore di 2° grado trasferiti alla ferma minore di 3° grado e muniti di requisito pre-militare. In questo modo, dalla chiamata delle classi 1911 e 1912 furono dispensati per quest'ultimo titolo rispettivamente il 19,33 e il 21,8 per cento degli arruolati: 71 e 74 mila uomini in cifra tonda.

L'entità del contingente variò tra il 1920 e il 1934 da un minimo di 183 mila (classe 1908) a un massimo di 229 mila (classe 1911). Di questi, 10-11 mila uomini erano destinati all'Aeronautica (tutti con ferma di 18 mesi) e 8-9 mila alle altre Forze Armate dello Stato, inclusi i Regi Corpi Truppe Coloniali. Tutte queste cifre includono i militari «già alle armi» al momento della chiamata della loro classe di leva, cioè i volontari e gli allievi ufficiali in servizio presso le Forze Armate, inclusi guardia di finanza, pubblica sicurezza, corpo degli agenti di custodia e milizie confinaria, forestale, portuaria e stradale. Il totale dei militari già alle armi è noto solo relativamente alle classi 1915 e 1916 (rispettivamente 16 e 14 mila): si possono presumere cifre non molto diverse anche per le classi precedenti, il che porterebbe l'incidenza dei militari di carriera (poliziotti inclusi) a un tasso variabile tra il 6 e l'8 per cento degli incorporati di ciascuna classe.

Il sistema mutò per effetto della guerra d'Etiopia. Il richiamo di 230 mila uomini (165 mila della classe 1911 e 65 mila di aliquote specializzate delle classi 1907-1910 e 1912) destinati in Africa Orientale, sembrò rendere necessario il reintegro della

forza in congedo addestrata disponibile per una eventuale mobilitazione in territorio nazionale: così con la classe 1914 furono chiamati alle armi, nel novembre 1935, anche gli ascritti a ferma minore di 3° grado: e vennero altresì richiamati altri 210 mila ascritti a ferma minore di 3° grado delle tre classi precedenti (1911, 1912 e 1913), che erano stati dispensati perchè muniti del requisito di pre-militare: se ne potè incorporare l'85,3 per cento, ossia 179 mila, che ricevettero l'addestramento basico della recluta nei tre mesi successivi, unitamente ai circa 60 mila della classe 1914.

Al duplice scopo di elevare l'aliquota del contingente soggetta a ferma intera e di semplificare il servizio della leva e ridurre i lavori dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva, nonchè del ministero, per l'esame delle domande e dei ricorsi avverso alle assegnazioni alle varie ferme minori, il regio decreto-legge 10 febbraio 1936 n. 395 istituì la ferma di leva «unica» di 18 mesi, e ridusse a 10, raggruppando tra loro alcuni dei 42 previsti dalla legge n. 3 del 1931 ed eliminandone altri, i titoli relativi alle situazioni di famiglia di cui tener conto ai fini del servizio militare. Le situazioni di famiglia previste dal decreto-legge non davano più titolo alla «ferma minore» bensì all'«eventuale congedo anticipato» (E.C.A.), disposto discrezionalmente classe per classe dal ministro della Guerra, col solo vincolo di seguire l'ordine dei titoli fissato dalla legge. Benchè non fosse previsto alcun limite massimo o minimo di ferma per questa categoria, di fatto gli arruolati con titolo all'E.C.A. in possesso del requisito di istruzione pre-militare venivano inviati in congedo illimitato subito dopo l'arruolamento e dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe. Questo sistema è rimasto in vigore anche nel dopoguerra, con qualche variante, come l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato per motivi di famiglia (legge 29 marzo 1955 n. 104), e con l'abolizione del requisito dell'istruzione pre-militare come condizione di operatività del titolo. Solo l'art. 91 del DPR 14 febbraio 1964 n. 237 ha modificato i titoli, senza variarne il numero di dieci, e ha adeguato la previsione normativa alla prassi effettivamente seguita, sostituendo l'espressione «eventuale

congedo anticipato» con quella di «eventuale dispensa al termine leva».

Gli arruolati idonei a incondizionato servizio con titolo alle ferme minori dei tre gradi avevano rappresentato complessivamente, nelle quattro classi relativamente alle quali fu applicata tale classificazione (1911, 1912, 1913 e 1914) rispettivamente il 48.83, il 49.25, il 51.21 e il 48.78 per cento degli arruolati. Quelli col titolo alla ferma minore di 3° grado (inclusi quelli sprovvisti di requisito premilitare) costituivano da soli il 20,84, il 23,92 e il 22,96 degli arruolati delle quattro classi considerate. Gli arruolati con titolo E.C.A. rappresentavano invece appena il 13.59 per cento degli arruolati della classe 1916, la prima alla quale fu applicata tale classificazione. Non se ne conosce la proporzione nelle tre leve successive: in quelle delle classi dal 1920 al 1924 gli arruolati con titolo E.C.A. scesero via via dal 6,99 fino all'1,30 per cento degli arruolati: quelli sprovvisti del requisito pre-militare rappresentavano sugli arruolati del 1920 un altro 0.75 per cento, sceso allo 0.11 sugli arruolati del 1924.

Una delle ragioni della ferma unica, se non la principale, era quella di fronteggiare la caduta della curva di natalità delle classi nate durante la prima guerra mondiale. Rispetto al 1915, il 1916 ebbe 113 mila inscritti, 100 mila visitati (pari a un quinto) e 70 mila arruolati in meno. Il 1917 perse altri 88 mila visitati e 39 mila arruolati rispetto al 1916, e il 1918 ancora 44 mila visitati e 31 mila arruolati rispetto al 1917. Solo il 1919 cominciò a risalire, portandosi a un livello leggermente superiore a quello del 1917, e il 1920 tornò sui valori del 1915. Da tutto ciò derivò che, pur diminuendo di 38-50 mila unità il contingente incorporato, il tasso di incorporazione superò addirittura il record delle classi 1914 e 1915, quando, con l'aumento di 50-60 mila incorporati per la ferma trimestrale, il tasso era salito all'81 per cento degli arruolati e al 53 per cento dei visistati. Nella classe 1917 i due valori furono rispettivamente del 78.65 e del 59.25, mentre nelle tre successive si stabilizzarono rispettivamente attorno all'85 e al 65-67 per cento.

Ma una volta cessato l'effetto di due fattori congiunturali come la mobilitazione per l'Etiopia (operante sulle classi 1914

e 1915) e la diminuita natalità occasionata dalla prima guerra mondiale (operante sulle classi 1916-1919), il tasso di incorporazione tornò sui valori precedenti. Della classe 1920, chiamata anticipatamente nel 1940, furono incorporati quasi 280 mila uomini, e il tasso si mantenne ai livelli della classe 1919 (85,6 e 66,9 per cento, rispettivamente, degli arruolati e dei visitati). Ma nella classe 1921, anch'essa chiamata anticipatamente nel 1941, crebbe il numero dei visitati (di 19 mila unità) e degli arruolati (di 61 mila unità) e diminuì invece quello degli incorporati (meno 34 mila): di conseguenza il tasso di incorporazione diminuì al 63.32 degli arruolati e al 45.47 dei visitati. Non si conoscono le cifre delle altre due classi, le ultime chiamate prima dell'armistizio (la classe 1924 fu sottoposta alla leva, ma non chiamata alle armi), ma si può supporre che fossero analoghe.

L'anticipo della chiamata all'anno in cui gli arruolati della classe interessata compivano il 20° anno di età era previsto tra le facoltà del ministro della Guerra dall'art. 108 del testo unico del 1938, il cui art. 5 fissava la chiamata ordinaria all'anno di compimento del 21° di età, come tradizionalmente praticato prima del 1915 e dopo il 1932. L'art. 6 del T.U. del 1938 dava al ministro anche la facoltà di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi all'anno di compimento del 22° di età.

Quest'ultima disposizione si spiega forse anche con l'eccedenza creata dall'unificazione della ferma al livello più alto, quello di 18 mesi. In effetti, anche se l'ordinamento Baistrocchi (1934) aveva elevato la forza bilanciata a 270 mila uomini, e l'ordinamento Pariani (1938) a 300 mila, questo livello era ancora insufficiente a consentire l'incorporazione dell'intero contingente con ferma di 18 mesi. Con l'eliminazione delle dispense il contingente delle classi 1914 e 1915 era salito ad oltre 250 mila uomini, contro un livello precedente variabile tra 188 e 210 mila uomini. Con l'applicazione della ferma unica, il contingente della classe 1916 incorporato nell'Esercito scese a 188 mila uomini, ma essendo diminuito di 100 mila il numero dei visitati e di 70 mila quello degli arruolati, il tasso di incorpo-

razione non subì variazioni rispetto a quello della classe 1915. Com'era già avvenuto nella classe 1915, anche in quella 1916 l'eccedenza fu assorbita raddoppiando il contingente dell'Aeronautica (passato in due anni da 11 a oltre 23 mila uomini) e quelli incorporati nelle altre Forze Armate (passati complessivamente da 8 a oltre 12 mila). La costante diminuzione del numero dei visitati e degli arruolati nelle tre classi successive (da 83 a 130 mila visitati in meno, e da 27 a 70 mila arruolati in meno rispetto al livello del 1916) consentì la riduzione del contingente incorporato rispettivamente a 185, 173 e 212 mila uomini, compresi almeno 14-16 mila volontari a lunga ferma. Il contingente dell'Esercito non è specificato, ma verosimilmente si ridusse a 150-170 mila uomini, i quali, con ferma di 18 mesi, corrispondevano ad una forza bilanciata di 240-250 mila uomini. Quest'ultimo era infatti il livello previsto dall'ordinamento Soddu del 1940 (253 mila uomini di forza bilanciata).

Benchè il suo ordinamento prevedesse una forza bilanciata di 300 mila uomini, nella seduta del consiglio dei ministri di fine dicembre 1938 il sottosegretario generale Pariani indicò per l'esercizio finanziario 1939-40 una forza bilanciata di soli 205 mila uomini, corrispondente a 320 mila uomini alle armi durante quattro mesi di forza massima (due classi alle armi) e 150-160 mila uomini durante gli otto mesi di forza minima. Questi ultimi dovevano essere concentrati nelle forze di copertura (guardia alla frontiera francese e divisioni alpine *Cuneense* e *Taurinense*), mobili (buona parte dell'Armata del Po) e d'oltremare (Libia ed Egeo). Il contingente da incorporare doveva essere ridotto a 132 mila uomini (si ricorderà che la proposta Canevari del settembre 1933 prevedeva di ridurlo a soli 135 mila uomini elevando la durata della ferma a 24 mesi). Era prevista la chiamata unica, il 15 febbraio per la Libia e il 1° maggio per l'Italia, con congedamento previsto rispettivamente per il 15 giugno e per il 1° settembre. La durata della ferma «unica» veniva così di fatto ridotta a 16 mesi, anticipando il congedamento di due mesi: inoltre dei 132 mila incorporati, si calcolava di congedarne dopo soli quattro mesi ben 50 mila, cioè

il doppio, all'incirca, di quelli che erano stati arruolati con titolo all'E.C.A.[9].

In sostanza, almeno nelle intenzioni, il sistema della ferma «unica» e dell'eventuale congedo anticipato non era affatto diverso da quello precedente, essendo anch'esso imperniato sul congedamento anticipato e sulla ferma differenziata. Naturalmente questo sistema fu stravolto dalla mobilitazione parziale disposta già in aprile 1939 e intensificata dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale. L'ultimo dato disponibile relativo agli incorporati, registra per la classe 1920 un contingente di quasi 280 mila uomini, di cui probabilmente 230 mila per il solo Esercito, sugli stessi livelli di quello chiamato durante la guerra d'Etiopia.

Le disposizioni legislative sulla leva emanate fino al 1927 costituivano modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911 n. 1497. Il regio decreto legge 1° luglio 1926 n. 1434 autorizzò il governo ad emanare un nuovo testo unico, che fu approvato con regio decreto 5 agosto 1927 n. 1437 ed entrò in vigore dal 3 settembre successivo. Le numerose modifiche intervenute tra l'agosto 1928 e il giugno 1932[10] resero necessario un nuovo testo unico, approvato con regio decreto-legge 8 settembre 1932 n. 1332. Anch'esso però fu modificato da numerose disposizioni emanate tra il marzo 1934 e l'ottobre 1936[11], e venne pertanto sostituito da un nuovo testo unico, approvato con regio decreto legge 24 febbraio 1938 n. 329. La Parte I («il servizio militare») del regolamento per l'esecuzione del T.U. del 1938 fu approvata con regio decreto 6 giugno 1940 n. 1481: la Parte II («le operazioni di leva») fu invece approvata con il regio decreto 3 aprile 1942 n. 1133. Nonostante le numerose modificazioni successive, il testo unico rimase in vigore fino al 1964, mentre il regolamento lo è tuttora.

Legislazione e statistica della leva tra le due guerre: a) la selezione sanitaria. Gli elenchi «A» e «B» delle imperfezioni e infermità esimenti, i tassi di riforma, rivedibilità, limitata idoneità al servizio militare, morbosità e mortalità del personale alle armi

La selezione sanitaria era regolata in base ai due «elenchi», «A» e «B», delle «imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare»; quelli in vigore nell'immediato dopoguerra erano stati approvati pochi mesi prima di Caporetto, con il decreto luogotenenziale 27 luglio 1917 n. 1156. Gli articoli 33 e 69 dell'Elenco «A» furono modificati dal regio decreto legge 28 agosto 1921 n. 1375. Entrambi gli elenchi furono sostituiti con altri approvati con regio decreto 14 gennaio 1923 n. 24. Durante il periodo considerato vi furono altre due sostituzioni degli elenchi, disposte dai regi decreti 26 aprile 1930 n. 1401 e n. 303 del 1936. Nel secondo dopoguerra il solo elenco «B» fu sostituito dal DPR 7 maggio 1948 n. 603, il quale sostituì al concetto di «limitata idoneità» al servizio militare quello di «ridotta attitudine militare» (R.A.M.). Quest'ultima categoria di arruolati, normalmente dispensati dal compiere la ferma in tempo di pace, fu soppressa dall'art. 69 del DPR 14 febbraio 1964 n. 237: un nuovo elenco delle imperfezioni e infermità fu approvato di lì a poco con DPR 28 maggio 1964 n. 496.

L'art. 5 del decreto legge Bonomi (20 aprile 1920 n. 452) prevedeva la destinazione al «servizio sedentario» degli iscritti i quali, trascorso il periodo massimo di rivedibilità (fissato allora dalla legge in due anni), fossero risultati alla terza visita ancora di debole costituzione o affetti da infermità presunta sanabile.

Il RDL 9 maggio 1935 n. 812 (poi convertito nella legge 24 marzo 1936, n. 554) modificò l'art. 66 del T.U. del 1932 in merito alle determinazioni ministeriali di revoca delle decisioni di riforma pronunciate da parte degli organi di leva, quando in seguito a nuova visita fosse accertata la non sussistenza o la cessazione delle cause che avevano motivato la riforma. Per la revoca, sia disposta d'ufficio sia richiesta dall'interessato, ven-

nero fissati i limiti di due anni dalla decisione di riforma e comunque che l'interessato non avesse superato il 32° anno di età.

Fu solo con l'art. 69 del citato DPR n. 237 del 1964 che la rivedibilità fu ridotta da due a una sola volta, con l'obbligo di pronunciare nella seconda visita la dichiarazione di idoneità ovvero di riforma.

Il limite minimo di statura per l'arruolamento, fissato prima della guerra a m. 1.56 e poi a m. 1.54, era stato abbassato a m. 1.50 dal decreto luogotenenziale 12 aprile 1917 n. 596, allo scopo di accrescere il tasso di arruolamento per compensare l'altissimo tasso di perdite. Tale rimase il limite minimo di statura recepito dall'art. 76 del T.U. 1927. Tuttavia l'art. 108 di quest'ultimo dette facoltà al ministro di dispensare dal compiere la ferma tutti o in parte gli arruolati che si trovassero nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare previste dall'art. 72, ovvero gli arruolati di bassa statura, cioè inferiore a m. 1.54.

I tassi di riforma e rivedibilità debbono essere esaminati congiuntamente, perchè spesso la variazione dell'uno è inversamente proporzionale a quella dell'altro. I valori sono molto oscillanti, e sono compresi tra un massimo del 41,06 per cento di riformati e rivedibili rispetto ai visitati (classe 1907) e un minimo del 21.82 (classe 1920). Con il regime del vecchio elenco del 1917, emanato in periodo bellico e dunque molto restrittivo, il tasso di visitati eliminati per motivi fisici era contenuto tra il 22 e il 24 per cento (classi 1901 e 1902). Con quello del 1923, che mirava ad accrescere la selettività del reclutamento, il tasso di eliminati si portò a valori alti: il 29.47 sulla classe 1903 salì in quelle successive al 31, al 37, al 39 e al 41, per ridiscendere poi al 37-39 nelle tre successive. Il nuovo elenco del 1930 ripristinò una certa selettività, contenendo le eliminazioni fra il 30 e il 34 per cento per le classi 1911-1916. Di fronte alla crisi demografica i criteri furono resi ancor più restrittivi con l'elenco del 1936, il quale aggiunse gli aggettivi «grave» al titolo di riforma-rivedibilità «debolezza di costituzione», «notevole» al titolo «deperimento organico» e «grave» al titolo «riduzione

dal campo visivo», mentre altre restrizioni furono apportate al titolo «lussazioni». In conseguenza di ciò il tasso di eliminazione scese al disotto di un quarto, attestandosi tra uno scarso 22 e il 26 per cento: risalì leggermente, al 27-28, con le classi 1922 e 1923 e toccò di nuovo il 36.11 con la classe 1924: la risalita si spiega con la chiamata anticipata di queste tre classi, che evidentemente aumentava il tasso di rivedibilità, non essendo a 19 anni ancora formata pienamente la costituzione fisica ed essendo più frequenti temporanei scompensi fisiologici.

Sia le disposizioni del 1923 che quelle del 1930 tendevano a mantenere alto il tasso di riforma, che in effetti si mantenne nelle leve dal 1924 al 1935 tra il 10 e il 13, con una punta massima del 13.87 (classe 1907) e una minima, del 7.8 (classe 1908), analoga ai valori del 1921 e 1922. A partire dalla classe 1917 l'indice prima si dimezza (dal 6 al 5 nelle classi 1917-1919) e poi si riduce a un quarto (3-4 per cento nelle classi 1920-1924). Il tasso di rivedibilità presenta un valore minimo di poco superiore al 17 per cento (classi 1901, 1902, 1904, 1911, 1917-1920), uno medio del 20-24 (classi 1903, 1905, 1910, 1912- 1916, 1921-1923) e uno alto, del 26-29 (classi 1906-1909), con una punta eccezionale del 33 per cento relativa alla classe 1924.

Si tenga presente che per avere un quadro oggettivo della selezione sanitaria del contingente, occorre aggiungere al tasso di riformati e rivedibili eliminati alla visita di leva, anche quello di riformati e rivedibili eliminati «in rassegna», cioè nella seconda visita dopo la chiamata alle armi e precedente l'assegnazione definitiva al corpo: nonchè i dispensati per bassa statura e limitata idoneità. Complessivamente circa il 6-9 per cento degli arruolati, pari al 4-6 per cento dei visitati.

Complessivamente il totale della selezione medica rappresentava, su ciascuna classe, una proporzione variabile tra il 27 e il 45 per cento a seconda dei criteri più o meno restrittivi previsti dagli Elenchi «A» e «B».

Le riforme per deficienza di statura avevano costituito, nelle leve sulle classi 1872-1899, da un terzo a un quinto delle cause di riforma. Ancora nella classe 1900 il 3 per cento dei visitati fu eliminato per tale motivo, e nelle due successive lo 0.9 e l'1

per cento. Ma poi la proporzione delle riforme a tale titolo si fissò a livelli minimi, 0.4-0.5 per cento dei visitati che risultavano di statura inferiore a m. 1.50. Più dei due quinti dei riformati lo erano per deficienza toracica, debolezza di costituzione e deperimento organico: nella classe 1906 i valori percentuali dei due titoli erano rispettivamente del 26.22 e del 19.92: nella classe 1916 la «debolezza di costituzione grave» e il deperimento organico costituivano assieme il 45.11 per cento delle cause di riforma: le classi 1914-1916, che ebbero dal 10 all'11 per cento di riformati, ebbero dal 4.27 al 5.20 per cento di riformati per «debolezza di costituzione grave», ossia poco meno della metà dei casi di riforma. L'altra grande causa di riforma era rappresentata dalle ernie viscerali: il 10.02 per cento nella classe 1906, il 12.67 nella classe 1916). Seguivano, in valori compresi tra il 3.5 e l'1 per cento ciascuna, le altre cause: difetto di statura, malattie organiche del sistema nervoso (3.41 per cento nella classe 1916, cerebropatie congenite o acquisite (1.37 per cento classe 1906; 1.86 classe 1916), deformità e alterazioni delle ossa (2.09 e 1.50), gibbosità e viziosi deviamenti della colonna vertebrale (1.27 e 2.06), lussazioni e anchilosi (2.12 e 1.45), convergenza e divergenza delle ginocchia e deviazioni del piede (1.18 classe 1906), tubercolosi polmonare ed extrapolmonare (1.80 classe 1916), congiuntivite granulosa (2.14 e 2.96), imperfezioni da esiti permanenti o traumi del globo oculare (2.35 e 2.03), riduzione dell'acutezza visiva (1.01 classe 1906).

Quando ai rivedibili, la metà veniva dichiarata tale per «debolezza di costituzione», un 5 per cento circa per deficienza di statura, e il restante 45 per cento per «malattie e imperfezioni presunte sanabili».

Dei rivedibili sottoposti a visita, il 5-6 per cento veniva perduto per cancellazione o renitenza, dal 15 al 20 per cento riformati definitivamente, il 30 per cento circa rinviati per la seconda volta alla leva successiva, il 44-50 per cento arruolato (il 40-45 «idoneo a incodizionato servizio», il 4-5 «idoneo limitatamente»).

Si registravano, anche per rivedibilità e riforma, forti dif-

ferenze regionali, con valori massimi tripli e anche quadrupli di quelli minimi: ma da un anno all'altro le graduatorie tra le varie regioni mutavano completamente, il che rende molto difficile tracciare una mappa regionale della discriminazione sanitaria del contingente di leva. Si può dire soltanto, con una certa approssimazione, che il primato delle riforme per imperfezioni e infermità andava generalmente alle regioni centro-settentrionali (Toscana, Piemonte, Emilia, Liguria e Lombardia), mentre quello della rivedibilità per debolezza di costituzione andava a Calabria, Basilicata, Campania, Toscana ed Emilia. Altra particolarità regionale era, per la Sardegna, una statura media inferiore alla media nazionale, al punto che il limite di statura per la concessione della dispensa agli arruolati era generalmente fissato, per i sardi, a m. 1,52, cioè due centimetri in meno del limite nazionale.

Le statistiche sanitarie militari, condotte dopo il 1905 secondo un sistema di rilevazione ideato dal generale medico Ridolfo Livi (12), hanno consentito a Luigi De Berardinis di costruire, nel 1936, un prospetto della «morbosità e mortalità» nell'Esercito italiano dal 1867 al 1914 e dal 1921 al 1929 (13), i cui dati riportiamo qui di seguito, consolidati però per decennio:

Tabella 1. *Morbosità e mortalità nell'Esercito 1870-1929.*

Periodi	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-14	1921-29
Ricoverati (media annua)	202.143	164.242	158.196	152.598	159.023	155.910
Tasso ricoveri/forza	89.85	81.48	75.33	79.59	82.88	76.42
Tasso ricoveri in O. M.	48.64	46.57	49.17	48.91	44.27	56.71
Tasso ricoveri in O. C.	11.15	9.88	8.22	7.45	8.23	5.37
Tasso ricov. infermeria	39.47	43.55	42.61	43.64	47.51	37.92
Giorni degenza in O. M.	18.3	20.6	19	20.9	17.6	18.3
Giorni degenza in O. C.	17.5	19.6	20	20.8	20.0	22.0
Giorni degenza in inferm.	6.5	8.9	–	–	–	7.1
Morti (media annua)	1.996	2.018	1.317	791	860	1.046
Tasso morti/forza	1.03	1.00	0.62	0.38	0.45	0.40

Come si vede, si tratta di indici piuttosto elevati. La diminuzione del tasso di mortalità, praticamente ridotto ad un terzo nel periodo 1870-1929, è diretta conseguenza della maggiore selettività sanitaria del reclutamento, e in particolare dei controlli relativi alle imperfezioni e infermità dell'apparato respiratorio, che nel 1874 costituivano il 42 per cento delle cause di morte. È abbastanza impressionante constatare però che nei 48 anni dal 1867 al 1914 l'Esercito italiano ebbe, escluse le cause belliche, ben 72 mila morti per traumi e malattie, e che ancora nel dopoguerra si dovesse registrare, sia pure con tendenza alla diminuzione al disotto delle 800 unità, un tasso medio di mortalità superiore ai mille morti all'anno.

Emergono tassi di morbosità sensibilmente diversi tra le varie armi e i vari corpi dell'Esercito: negli anni Venti figurava in testa la Cavalleria, con il 78,4 per cento di ricoverati all'anno: seguivano la Fanteria col 77,6 e via via, in ordine decrescente, Bersaglieri, Genio, Artiglieria da campagna, Granatieri, Automobilisti, Sanità (69,4), Alpini (65,4), Artiglieria da costa e da fortezza, Allievi carabinieri, Sussistenza (60, 4), Compagnie di disciplina (56,1) e, a notevole distanza, le Legioni carabinieri (29,8 per cento di ricoverati all'anno). Il fatto che lo stacco tra le Armi e i servizi fosse piuttosto contenuto (un sesto circa di ricoverati in meno per i servizi rispetto alle Armi), indica che le fatiche e gli strapazzi dell'addestramento e delle esercitazioni incidevano piuttosto relativamente: mentre il fortissimo stacco tra il complesso delle unità accasermate, inclusi gli allievi carabinieri, e l'aliquota territoriale dei carabinieri (che presentava un indice di morbosità inferiore della metà), sembra denunciare le condizioni di vita delle caserme (prive di riscaldamento) come la ragione principale delle malattie. Il tasso di ricovero era distribuito abbastanza uniformemente tra i vari mesi dell'anno: tendeva però a salire al di sopra della media annua nel mese di luglio, seguito da febbraio e marzo, in evidente relazione sia con le esercitazioni estive che con i rigori dell'inverno.

Segue: b) i criteri sociali della selezione. I titoli per la dispensa dalla chiamata alle armi (ferma «ridotta», «riducibile», «minore di 3° grado», «eventuale congedo anticipato») e alla riduzione della ferma a 12 mesi («congedo anticipato», «ferma minore di 1° grado») e a sei mesi («ferma eventualmente abbreviata», «ferma minore di 2° grado»)

Come si è visto, il sistema della ferma differenziata, già praticato prima della guerra, fu confermato di fatto, anche se non sempre in linea di principio, nel periodo tra le due guerre mondiali, benchè contraddicesse vistosamente il principio, solennemente affermato, dell'uguaglianza dei cittadini di fronte all'obbligo del servizio militare. La vera ragione stava nella necessità di conciliare il mantenimento di una ferma ordinaria relativamente lunga (18 mesi) con un gettito di leva eccedente i limiti della forza bilanciata consentita dagli stanziamenti di bilancio. Del resto lo si riconosceva esplicitamente: così, a commento del decreto Diaz del 1923, *Esercito e Nazione* del giugno 1927 scriveva che «per evitare, in dipendenza dalla maggiore durata della ferma, che la spesa superasse la disponibilità del bilancio, si conferirono speciali facoltà al ministro della guerra per concedere dispense od abbreviazioni del servizio» (p. 492). Ma, se la scelta del reclutamento selettivo dipendeva da considerazioni di carattere esclusivamente tecnico-ordinativo, quella dei criteri attraverso i quali operare la selezione dell'aliquota di idonei a incondizionato servizio da incorporare effettivamente fu largamente influenzata da considerazioni di carattere sociale.

Non risulta che nel dopoguerra siano stati presi in considerazione criteri di selezione diversi da quelli tradizionalmente applicati nell'Italia liberale, e cioè le ragioni di famiglia. Soltanto nella sintesi del progetto di ordinamento elaborato da Emilio Canevari nel settembre 1933 per conto di Italo Balbo sembra ricorrere un accenno ad una più accentuata selezione fisica e attitudinale al servizio militare, necessaria per poter ridurre in modo non arbitrario il contingente dell'Esercito a soli 135 mila uomini, come appunto Canevari proponeva. Non risulta

che sia stato sollevato il problema di esentare dal servizio militare determinate categorie professionali destinate ad essere esonerate dal richiamo in caso di mobilitazione perchè necessarie all'economia nazionale: anche i tentativi del PNF e della MVSN di favorire un alleggerimento degli obblighi militari degli appartenenti alla Milizia e di coloro che avessero frequentato i corsi di istruzione pre-militari controllati dalla MVSN e poi dalla Gioventù Italiana del Littorio (GIL) ebbero un successo limitato, per la ferma resistenza opposta costantemente dall'autorità militare, anche nel periodo in cui l'Esercito fu retto da Baistrocchi e da Pariani. L'istruzione pre-militare non fu riconosciuta di per sé come titolo per la riduzione della ferma o per la dispensa dalla chiamata alle armi, bensì soltanto come condizione necessaria (del resto concretamente operante solo a partire dal 1930) per far valere i titoli a dispensa o a ferma abbreviata fondati sulle particolari condizioni di famiglia. Limitato ad alcune particolari categorie non molto numerose fu poi, come vedremo meglio più avanti, il riconoscimento del servizio militare prestato nella MVSN ai fini dell'assolvimento degli obblighi di servizio militare alle armi in tempo di pace.

La diversa terminologia usata dalla normativa sulle dispense dalla chiamata e sulle riduzioni di ferma, come pure la diversa configurazione giuridica della titolarità a dispensa o riduzione (vero e proprio diritto, interesse legittimo o semplice aspettativa), non deve trarre in inganno: le statistiche sulla leva dimostrano che nella sostanza il sistema funzionò complessivamente sempre nello stesso modo, anche nel periodo in cui venne formalmente stabilita la cosiddetta «ferma unica» (a partire dal 1936). Di conseguenza, per quanto sotto il profilo meramente giuridico esistano differenze non secondarie tra le varie figure istituzionali, dal punto di vista effettivo è possibile istituire le seguenti equivalenze tra i vari istituti previsti dalla normativa del 1920-1936:

a) la «ferma ridotta» a tre mesi, prevista dal decreto Bonomi del 1920, corrisponde di fatto alla «ferma riducibile» (di durata non inferiore a tre mesi) prevista dal decreto Diaz del 1923, e denominata «minima» dall'art. 83 del testo unico del

1927, nonchè alla «ferma minore di 3° grado (tre mesi)» prevista dalla legge Gàzzera del 1931. È vero infatti che la ferma «ridotta» e la ferma «minore di 3° grado» configuravano, se non un diritto soggettivo, almeno un interesse legittimo, tutelabile in via amministrativa, alla riduzione di ferma, mentre la «ferma riducibile» configurava una mera aspettiva, essendo la riduzione lasciata interamente alla discrezionalità (nell'attivazione e nella determinazione, fatto salvo tuttavia il limite minimo di tre mesi) del ministro della Guerra. Tuttavia il regime al quale di fatto furono sottoposti gli aventi titolo fu il medesimo, di modo che elemento comune alle tre fattispecie divenne, con preminenza sull'interessse legittimo o sull'aspettativa alla riduzione di ferma, l'aspettativa alla dispensa dalla chiamata alle armi, costantemente praticata fino al 1935, e formalmente prevista dall'art. 106 del T.U del 1927 tra le facoltà del ministro della Guerra. È vero che la dispensa concessa ai militari ascritti a ferma minore di 3° grado delle classi 1911-1913 fu revocata nel novembre 1935: ma nella sostanza, anche se non nella forma giuridica, si trattò di fatto di un richiamo alle armi, sia pure con la particolare caratteristica di essere determinato nella durata legale di tre mesi, anzichè — come pure si sarebbe potuto scegliere qualora si fosse deciso di configurarlo come richiamo, anzichè come revoca della dispensa — di durata discrezionalmente fissata dal ministro in misura inferiore ovvero maggiore.

E poichè anche il titolo all'«eventuale congedo anticipato» previsto dalla legge Baistrocchi del 1936 configurava una aspettativa alla dispensa dalla chiamata alle armi discrezionalmente disposta dal ministro, si può sostenere che tale istituto equivalesse per lo scopo perseguito, che era quello di consentire una selezione non arbitraria del contingente da incorporare, al complesso degli istituti che fino al 1936 avevano svolto tale funzione (ferma «ridotta», «riducibile», «minima» e «minore di 3° grado»).

b) Analoga corrispondenza può essere sostenuta tra la «ferma eventualmente abbreviata» (non inferiore a sei mesi) prevista dal decreto Cavallero del 1925, e la «ferma minore di 2°

grado» (sei mesi) prevista dalla legge Gàzzera del 1931, di fatto equivalenti alla vecchia II categoria. Di fatto anche una aliquota di militari ascritti a ferma di 2° grado, pari in genere ad un sesto circa del totale, venivano discrezionalmente trasferiti, secondo l'ordine di successione dei rispettivi titoli, alla ferma di 3° grado e dispensati dalla chiamata alle armi (la prassi è testimoniata per le classi 1911 e 1912).

c) Analoga era anche la funzione della facoltà di concedere la riduzione di un sesto della ferma (tre mesi) riconosciuta al ministro dal decreto Diaz del 1923, e degli istituti del «congedamento anticipato dopo un anno di servizio» (previsto dalla legge n. 510 del 1932) e della «ferma minore di 1° grado (dodici mesi)» (previsto dalla legge Gàzzera del 1931).

Gli istituti dei gruppi b) e c), abrogati nel 1936, furono sostituiti dal sistema dell'eventuale congedo anticipato» (E.C.A.) previsto dalla legge Baistrocchi, il cui scopo era da un lato quello di semplificare le operazioni di leva e alleggerire il contenzioso amministrativo del ministero, e dall'altro quello di accrescere la discrezionalità del ministro nella concessione e nella determinazione quantitativa delle dispense e dei congedi anticipati. Quest'ultimo sistema si rivelò alla prova dei fatti il più razionale, e benchè l'istituto dell'E.C.A. sia stato poi soppresso nel 1964, di fatto il suo posto è stato preso dall'istituto della «dispensa» dalla chiamata alle armi prevista dal DPR 14 febbraio 1964 n. 237.

Come abbiamo visto più dettagliatamente nel primo paragrafo di questo capitolo, fin dal decreto Diaz del 1923 venne stabilito che per poter usufruire della riduzione di ferma o di altri benefici come la dispensa, occorresse il requisito dell'istruzione pre-militare, ovvero della materiale impossibilità di frequentarne i corsi (riconosciuta ad esempio ai residenti in comuni in cui tali corsi non fossero stati attivati). La norma fu però disattesa, prima di fatto (classi 1903-1905) e successivamente in virtù di una norma sospensiva emanata nel 1926 (classi 1906 e 1907), mentre gli aventi titolo a ferma «minima» delle classi 1908 e 1909 sprovvisti di requisito pre-militare, furono rinviati a domanda alle due leve successive per dar loro modo

di mettersi in regola. Soltanto a partire dal 1930 (classe 1910), la norma cominciò a trovare applicazione; tuttavia la legge Gàzzera del 1931 stabiliva che la mancanza del requisito pre-militare non comportasse la totale decadenza dal beneficio, bensì soltanto il trasferimento alla ferma di grado superiore (dal 3° al 2°, dal 2° al 1° e dal 1° alla ferma intera).

Altra condizione tradizionalmente prevista per poter usufruire del beneficio, era che nessun altro fratello consanguineo avesse beneficiato della dispensa o riduzione di ferma. Così il T.U. del 1911, ripetendo la norma già contenuta in quelli precedenti, sottoponeva a tale condizione l'assegnazione alla II e alla III categoria. Tuttavia, poichè durante la guerra tutti gli appartenenti alle due categorie prestarono effettivamente servizio, e gli stessi appartenenti alla III furono in parte trasferiti, nel 1917, dall'esercito di seconda linea (territoriale) all'esercito di prima linea (operante) unicamente in base al criterio dell'idoneità alle fatiche di guerra, allo scopo di non pregiudicare la situazione dei fratelli più giovani, chiamati alle armi nel dopoguerra, l'art. 4 del decreto Diaz del 1923 modificò la condizione formulata nel testo unico del 1911 (che nessun fratello avesse ottenuto l'assegnazione alla II o alla III categoria) con quella che nessun fratello avesse prestato servizio per meno di un anno.

Esaminiamo adesso i titoli per la concessione dei benefici stabiliti dalla normativa succedutasi tra il 1920 e il 1936.

Gli articoli 7 e 9 del decreto Bonomi (20 aprile 1920 n. 452) prevedevano complessivamente undici titoli (i primi nove contraddistinti da un numero progressivo e gli altri due da lettere dell'alfabeto) per l'ammissione alla ferma «ridotta» di tre mesi:

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età o che sia inabile a proficuo lavoro, ovvero sia mutilato e pensionato per causa di servizio militare.

2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni.

3° figlio unico di madre tuttora vedova.

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni.

5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni.

6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni.

7° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni.

8° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni.

9° ultimo nato di orfani di padre e di madre che abbia un fratello inabile a proficuo lavoro quando gli altri fratelli siano da considerare non esistenti in famiglia a senso dell'articolo 5 del sopracitato R. decreto.

La riduzione della ferma... spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

a) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite o infermità contratte a causa del servizio militare

b) mutilato o pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

Tale concessione è subordinata alla condizione che nessun fratello dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, ne abbia usufruito.

Gli articoli 3 e 4 del decreto Diaz (7 gennaio 1923 n. 3) confermarono i titoli precedenti per l'ammissione alla ferma «riducibile» (non inferiore a tre mesi), detta poi «minima» dall'art. 83 del T.U. del 1927, e ne aggiusero altri due:

10° figlio primogenito di madre vedova, ovvero primogenito di orfani, ovvero unico superstite della propria famiglia, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.

11° fratello consanguineo di militare morto (sotto le armi, o in congedo, o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare oppure mutilato e pensionato per causa di servizio militare.

L'art. 106 del T.U. del 1927 specificò che spettava al ministro determinare l'effettiva durata della ferma riducibile, e gli attribuì la facoltà di dispensare, con provvedimento di carattere collettivo e non individuale, dal compiere la ferma minima di tre mesi.

Il regio decreto legge 16 maggio 1926 n. 856 (convertito nella legge 25 giugno 1926 n. 1122), equiparò, agli effetti della riduzione della ferma, ai congiunti di inscritti di leva caduti o mutilati per causa di servizio militare, i congiunti di quanti, dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, in occasione di tumulti, disordini, conflitti, aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente «per fine nazionale» (cioè in appoggio alla causa fascista), avessero riportato un danno nel corpo o nella salute da cui fosse derivata morte o mutilazione.

Gli articoli 1 e 2 del decreto Cavallero (15 ottobre 1925 n. 1806) previdero 12 titoli per l'ammissione alla «ferma eventualmente abbreviata» di durata non inferiore ai sei mesi, corrispondente alla vecchia II categoria il cui esplicito ripristino era stato invano proposto dal ministro Di Giorgio:

1° figlio unico di padre vivente;
2° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
3° nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
4° figlio primogenito di madre tuttora vedova;
5° primogenito di orfani di padre e di madre;
6° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto di padre;
7° orfano di entrambi i genitori, che abbia fratelli consanguinei orfani soltanto del padre;
8° nipote primogenito di avo che non abbia fratelli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
9° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
10° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;
11° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per aver assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per aver intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale;
12° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime quattro classi chiamate alle armi e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Gli articoli 81 e 82 del T.U. del 1927 stabilirono che la riduzione era rimessa alla discrezionalità del ministro della Guerra, unicamente vincolato alla condizione di seguire l'ordine in cui i relativi titoli erano elencati dalla legge, nel momento stesso in cui emetteva tale determinazione.

Conformemente ai criteri che avevano promosso la legge 14 giugno 1928 n. 1312 concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose, l'art. 1 del regio decreto legge 8 novembre 1928 n. 1430 (convertito nella legge 20 dicembre 1928 n. 2898) istituì «con preminenza» sugli altri titoli per l'ascrizione a ferma «eventualmente abbreviata» quello di «primogenito di famiglie numerose». Inoltre sostituì al titolo generico di «figlio unico di padre vivente» quello di «figlio unico di padre vivente che ab-

bia una o più figlie nubili o vedove», ma limitatamente alle famiglie con reddito netto per imposta terreni, fabbricati e ricchezza mobile inferiore a lire 50 mila. Quest'ultimo limite fu ridotto a lire 18 mila in sede di conversione in legge. Infine il decreto n. 2430 invertì l'ordine degli altri titoli previsti dall'abrogato art. 81 del T.U. 1927.

La legge Gàzzera (8 gennaio 1931 n. 3) previde, come si è detto, il sistema delle ferme minori di tre gradi, prefissandone la durata e riducendo quindi la discrezionalità del ministro alla sola concessione della dispensa agli inscritti alla ferma di 3° grado, nonchè al trasferimento dalla ferma minore di 2° a quella minore di 3° grado.

L'art. 4 prevedeva ben 23 titoli per l'ascrizione alla ferma minore di 3° grado (tre mesi):

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità Italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità Italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

9° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

10° figlio unico superstite di madre vedova;

11° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

12° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie maggiorenni;

13° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, né figlie o nipoti nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, né figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

16° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

17° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure, se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

20° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

21° fratello consanguineo di militare sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

22° figlio di militare mutilato o pensionato a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925. n. 2275.

L'art. 5 prevedeva invece 15 titoli per l'ascrizione alla ferma minore di secondo grado (sei mesi):

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni né figlie o nipoti nubili maggiorenni;

7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli minorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000;

8° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a lire 18.000;

9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

13° militare ammogliato con prole;

14° fratello di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della regia marina, della regia aereonautica e della regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali, comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

15° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925 n. 2285.

Il n. 15 dell'art. 5 fu poi abrogato dall'art. 2, ultimo comma, della legge 19 maggio 1932 n. 510.

L'art. 6 della legge Gàzzera del 1931 prevedeva invece tre titoli per l'ascrizione a ferma minore di 1°grado (dodici mesi):

1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 15 dell'art. 5 e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della regia marina, della regia aereonautica e della regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali, comprese tra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti e quelle di cui al n. 1 del presente articolo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

L'art. 2 della legge 19 maggio 1932 n. 510 trasformò l'ultimo titolo (il 15°) previsto dall'art. 5 della legge Gàzzera («fra-

tello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva») per l'ascrizione a ferma minore di 2° grado, nel nuovo titolo 1° per l'ascrizione a ferma minore di 1° grado.

Quest'ultima legge modificò anche l'art. 110 del T.U. del 1927 (corrispondente all'art. 6 del decreto Diaz), concedendo al ministro la facoltà di collocare in congedo anticipato dopo un anno di servizio o di ridurre a 12 mesi la ferma di tutti o di parte dei militari arruolati dopo essere stati rinviati quali rivedibili, nonchè i militari che, pur essendo idonei a incondizionato servizio, presentassero «requisiti fisici poco spiccati», secondo determinazioni e modalità da fissarsi classe per classe con decreto ministeriale.

Il regio decreto legge 10 febbraio 1936 n. 395 fuse insieme, rendendoli assolutamente discrezionali, gli istituti del congedamento anticipato e della dispensa, dando facoltà al ministro di ridurre la durata della ferma di leva unica per tutto o per parte del contingente nei limiti ritenuti opportuni in caso di esuberanza della forza alle armi, nonchè di congedare per anticipazione (ovvero di dispensare dalla chiamata) i militari che si fossero trovati nelle speciali condizioni di famiglia specificate dall'art. 2 (poi art. 85 del T.U. 1938), abrogando gli articoli 84-88, 96, 110 2° comma, 111 e 112 del T.U. 1932. L'art. 2 del RDL n. 395 (= art. 85 T.U. 1938) prevedeva esclusivamente 10 titoli di ammissione all'E.C.A.:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova, purchè in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi;

4° primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età oppure primogenito di madre vedova;

5° nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purchè l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, né figlie o nipoti nubili maggiorenni.

6° primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purchè in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

7° fratello unico di sorella orfana di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

9° figlio o fratello di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare;

10° figlio o fratello di militare mutilato o pensionato a causa di servizio militare.

Questi dieci titoli corrispondevano a 21 dei 23 titoli previsti dall'art. 4 della legge Gàzzera del 1931 per l'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e includevano altresì 3 dei 14 titoli previsti dall'art. 5 della legge 1931 per l'assegnazione alla ferma minore di 2° grado, secondo la seguente tavola di corrispondenza:

Titoli 1936	Titoli 1931	Titoli 1936	Titoli 1931
1°	1°	6°	15°, 16°, 17°
2°	2°	7°	18°
3°	3°, 4°	8°	19°
4°	5°, 6°, 8°, 9°	9°	20°
5°	11°, 12°, 13°, 14° e 6° art. 5	10°	21°, 22°, 23°, 3° e 4° art. 5

Non trovavano più riconoscimento i quattro titoli per l'ammissione alla ferma minore di 1° grado, i titoli 7° e 10° dell'art. 4 (figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni o di madre vedova), nonchè i titoli 1°, 2°, 5°, 7°-14° art. 5 della legge 1931. Veniva meno così la riduzione della ferma a sei mesi garantita, tra gli altri, agli «ammogliati con prole», ai militari con fratello nella stessa leva, ai fratelli di militare «che tro-

visi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale» inclusi quelli in servizio nella guardia di finanza, nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali il cui servizio fosse computato agli effetti della ferma di leva. L'Esercito rinunciava in tal modo ad uno degli incentivi all'arruolamento volontario tradizionalmente previsto dalle norme sul reclutamento della R. Marina. Cadeva anche il beneficio concesso alle famiglie a basso reddito con figlie nubili o vedove senza figli maggiorenni, o con figli maschi minori di 16 anni, nonchè l'equiparazione dei caduti e mutilati per la causa nazionale ai caduti e mutilati per causa di servizio militare.

Al primo posto restavano tutelate le famiglie numerose (con dieci o più figli a carico o dodici o più figli nati vivi e vitali, o con sei o più figli di cui due già alle armi). Seguiva poi il gruppo dei «sostegni di famiglia» già previsti dalla legislazione dell'Italia liberale (figli e nipoti unici o primogeniti di padre anziano o inabile, o di madre vedova, o di avo inabile o ava vedova privi di altri figli e nipoti, orfano con fratelli a carico). Infine gli ultimi due titoli (talora però non contemplati dai provvedimenti ministeriali di concessione della dispensa o del congedo anticipato) beneficiavano i figli e fratelli di militari morti, mutilati o pensionati a causa di servizio militare.

Vediamo adesso quale fosse l'incidenza statistica di tali provvedimenti agli effetti della selezione degli incorporati rispetto agli arruolati idonei a incondizionato servizio, messa in evidenza dalla tabella 2.

Gli idonei a incondizionato servizio con titolo alla ferma «ridotta» (detta nel 1923 «riducibile» e nel 1927 «minima»), mostrano, nonostante l'aggiunta di due nuovi titoli avvenuta nel 1923, una costante tendenza ad una sia pur lenta diminuzione, passando dal 15.66 per cento degli arruolati nella prima classe di applicazione (il 1901), al 10.03 per cento nell'ultima classe di applicazione (il 1910). Ciò è da mettere in relazione con il progressivo esaurimento dei possibili beneficiari dei titoli previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 9 del decreto Bonomi («fra-

Tabella 2. *Tasso di ferme minori sul totale degli arruolati.*

Classi di leva	1901	1902	1903	1904	1905
Arr. con ferma «riducibile	15.66	14.96	14.69	12.52	11.08
Classi di leva	1906	1907	1908	1909	1910
Arr. con ferma «minima»	9.18	7.90	9.69	9.44	10.03
Arr. ferma «ev. abbreviata»	25.05	26.58	29.17	20.82	16.01
Classi di leva	1911	1912	1913	1914	1915
Arr. ferma minore 3° grado	20.83	24.03	23.92	22.96	n. d.
Arr. ferma minore 2° grado	18.09	18.14	21.23	20.90	n. d.
Arr. ferma minore 1° grado	1.77	7.59	6.02	4.90	n. d.
Classi di leva	1916	1920	1921	1922	1923
Arr. con titolo all'E.C.A.	13.59	6.99	4.39	4.88	2.87

tello consanguineo di morto, mutilato o pensionato per ferite riportate a causa di servizio militare»). I militari che beneficiavano di tale titolo rappresentavano infatti, nella classe 1901, rispettivamente il 3.91 e lo 0.64 per cento degli arruolati, mentre nella classe 1902 costituivano rispettivamente il 29.87 e l'8.07 per cento degli aventi titolo e ferma ridotta: ma col passare del tempo evidentemente l'aliquota tendeva a scemare. Seguivano, in ordine di incidenza quantitativa, i titoli 3° («figlio unico di madre tuttora vedova») col 17.88 per cento degli aventi titolo a ferma ridotta della classe 1902; 1° («figlio unico di padre ultrasessantaquattrenne o inabile o proficuo lavoro, o mutilato o pensionato per causa di servizio militare») con il 15.66 per cento; 4° («figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni») con il 10.75 per cento; 2° («figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni del titolo 1° che non abbia altro figlio maggiore di 16 anni») con il 7.24 per cento. Seguivano poi, a notevole distanza quantitativa e nell'ordine, i titoli 8° (2.53 per cento), 7° (1.70), 5° (0.84), 6° (0.75), 9° (0.18).

Molto cospicua l'incidenza dei titoli a «ferma eventualmente abbreviata» (detta nel 1927 «riducibile»), che nelle prime tre classi di applicazione passarono dal 25.05 al 29.17 per cento degli arruolati: la diminuzione di circa un terzo verificatasi nel-

le due classi successive (1909 e 1910) fu provocata dalla circolare 540 (n. 86) del 1928, con la quale fu disposto che gli enti di leva si astenessero dal pronunciare qualsiasi decisione in merito al titolo 8° previsto dall'art. 82 del T.U. 1927 («nipote primogenito di avo che non abbia fratelli maschi ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni»), che nella classe 1908 aveva riguardato il 27.59 per cento degli arruolati con ferma abbreviata a sei mesi.

Come si vede, il sistema del 1920-1925 assicurava la possibilità di selezionare mediante dispensa dal 15 al 10 per cento degli arruolati. Quello del 1926-1930 vi aggiunse la possibilità di congedare dopo soli sei mesi di ferma (appena un terzo di quella intera) più di un quarto degli incorporati, e di accrescere eventualmente anche la quota dei dispensati.

Il sistema del 1931-1935 elevò complessivamente il margine di manovra discrezionale a disposizione del ministro della Guerra al 40-50 per cento degli arruolati idonei a incondizionato servizio, sia pure limitando la facoltà di concedere la dispensa a circa un quinto o un quarto del totale, e quella di concedere il congedo anticipato dopo 6 o 12 mesi ad una aliquota leggermente superiore.

Il sistema instaurato nel 1936 svincolò la discrezionalità del ministro nelle concessioni di dispense e congedi anticipati dal godimento di titoli tassativamente elencati dalla legge, fatta salva la precedenza, nell'ordine stabilito, di quelli con titolo E.C.A. Purtroppo i dati relativi alle classi 1917-1919 sono incompleti, e ciò non consente di tracciare una curva di tendenza: ma dal raffronto tra la classe 1916 e quelle 1920-1924 di cui sono noti i dati disaggregati, sembra emergere una netta diminuzione degli aventi titolo all'E.C.A., che nel 1916 rappresentavano il 13.59 per cento degli arruolati, e nel 1924 appena l'1.3. Ciò dipende senz'altro dalle disposizioni ministeriali relative alla leva delle classi chiamate alle armi in periodo bellico, le quali restrinsero progressivamente il numero dei titoli che potevano essere fatti valere per ottenere il congedo anticipato. Quanto all'incidenza quantitativa dei 10 titoli previsti dal decreto del 1936, i dati relativi alla classe 1916 mostrano al primo posto il titolo 2° (terzo fratello alle armi di famiglia numerosa), con il 47.86 per

cento degli aventi titolo all'E.C.A.. Seguono il titolo 3° (unico figlio maschio di padre anziano o inabile e di madre vedova inabile o con figlie femmine viventi) con il 19.87 per cento dei casi; il titolo 4° (primogenito di padre anziano o inabile o di madre vedova), con il 14.72 per cento, il titolo 9° (figlio o fratello di militare morto per causa di servizio militare) con l'8.95; e infine, a notevole distanza, tutti gli altri sei titoli.

Segue: c) le dispense discrezionali (arruolati di limitata idoneità e di bassa statura, ascritti a ferma trimestrale con requisito premilitare), la riduzione della ferma (arruolati con istruzione premilitare, o con ridotta attitudine militare), l'invio in congedo anticipato dopo un anno (arruolati già rivedibili) o il compimento dell'ultimo periodo di istruzione (classe anziana), ovvero senza limiti minimi di effettivo servizio alle armi (aventi titolo all'E.C.A., aliquota esuberante al bisogno)

Come si è detto, due furono i sistemi utilizzati, come già nel periodo prebellico, per contemperare l'esuberanza degli arruolati con i limiti della forza bilanciata, e cioè la previsione legale e la concessione discrezionale delle dispense dal compiere la ferma di leva, e il sistema delle ferme differenziate e delle riduzioni di ferma e invio in congedo anticipato di una parte della forza alle armi.

Le dispense del compiere la ferma di leva erano di due tipi: legali (cioè disposte in via permanente dalla legge nei confronti di determinate categorie di arruolati), ovvero discrezionali (cioè disposte discrezionalmente dal ministro nei modi e nei limiti previsti dalla legge). Anche se non si può sostenere che al ministro della Guerra fosse mai stata riconosciuta una facoltà generale di disporre dispense discrezionali, pure ad un certo momento si ritenne opportuno specificare espressamente (art. 11 del T.U. del 1938) che non erano ammesse dispense al di fuori dei casi determinati dalla legge (dispense legali) e di quelli per i quali la legge ne desse espressa facoltà al ministro della Guerra (dispense discrezionali).

Le dispense legali, che esamineremo più oltre, riguardavano la tre categorie dei militari residenti all'estero, dei missionari cattolici e dei sacerdoti cattolici aventi cura di anime.

Le dispense discrezionali dovevano essere disposte dal ministro della Guerra classe per classe, e i casi dovevano essere specificati nel manifesto di chiamata. Le categorie ammesse a dispensa discrezionale erano le seguenti:

a) arruolati in condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, ovvero di più bassa statura sino al limite massimo di 1,54 compreso (limite ordinariamente ridotto a m. 1,52 per i distretti della Sardegna). Entrambe le categorie potevano essere dispensate in tutto o in parte, ma non con provvedimento di carattere individuale (art. 6 RDL 7 gennaio 1923 n. 3, corrispondente agli articoli 108 del T.U. 1927 e 128 del T.U. 1938);

b) militari ascritti a ferma «minima» (poi detta «minore di 3° grado»), cioè a ferma di tre mesi; purchè unici beneficiari in famiglia e in possesso del requisito di istruzione pre-militare ovvero nella materiale impossibilità di frequentare i relativi corsi (quest'ultima condizione fu resa operante solo a partire dalla classe 1910) (art. 1 RDL 15 ottobre 1925 n. 1806 e art. 88 T.U. 1927). Questa categoria fu sostituita nel 1936 con quella degli aventi titolo all'E.C.A. Nei confronti di questa categoria la dispensa doveva essere disposta con provvedimento di carattere collettivo e non individuale: e l'eventuale esclusione di alcuni dei titoli di ascrizione alla ferma trimestrale dal beneficio della dispensa doveva seguire a ritroso l'ordine di precedenza tra i titoli fissato dalla legge. Il che significava che per poter escludere eventualmente i titoli con maggior incidenza quantitativa, che erano tra i primi indicati dalla legge, occorreva necessariamente escludere anche quelli successivi, benchè poco rilevanti sotto l'aspetto statistico. La dispensa poteva essere revocata con provvedimento individuale quando ne fossero venute meno le condizioni e i presupposti, ovvero con provvedimento collettivo, in questo caso anche dopo il congedamento della classe per la quale era stata prevista e anche al di fuori dell'ipotesi di mobilitazione generale. Così nel novembre 1935, come si è det-

to, venne revocata quella concessa ai militari con ferma minima delle classi 1911-1913.

Per poter estendere la dispensa ad una aliquota maggiore del contingente, talvolta si ricorreva all'espediente di trasferire, con provvedimento ministeriale inserito nel manifesto di chiamata, gli ascritti a ferma «eventualmente abbreviata» (detta poi «minore di 2° grado, di durata semestrale) alla ferma trimestrale, secondo l'ordine di priorità dei rispettivi titoli. Il provvedimento fu applicato fino alla chiamata alle armi della classe 1912.

Il sistema di selezione in vigore tra il 1923 e il 1926 prevedeva, oltre alla ferma differenziata (18, 12, 6 e 3 mesi), anche altri sistemi di riduzione della ferma cui il ministro della Guerra poteva fare ricorso. L'art. 6 del RDL 7 gennaio 1923 n. 3 prevedeva infatti le seguenti facoltà del ministro:

a) riduzione del servizio alle armi non superiore a un sesto della ferma (3 mesi) per i militari ascritti alla ferma ordinaria che avessero frequentato con esito favorevole i corsi premilitari (art. 109 T.U. 1927)

b) congedo anticipato dopo 12 mesi di ferma dei militari arruolati dopo essere stati rinviati alla leva successiva quali rivedibili (art. 110 T.U.)

c) anticipo dell'invio in congedo illimitato della classe anziana dopo il completamento dell'ultimo periodo di istruzione (e cioè, normalmente, dopo almeno un anno di ferma) (art. 111 T.U. del 1927).

La legge 19 maggio 1932 n. 510 sostituì la categoria a) con quella dei militari che pur essendo idonei a incondizionato servizio avessero requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalità da fissarsi classe per classe con decreto ministeriale (categoria successivamente detta dei militari con «ridotta attitudine militare», R.A.M.).

Il RDL 10 febbraio 1936 n. 395 (convertito in legge 25 maggio 1936 n. 1101), oltre a sopprimere le ferme minori, e di conseguenza la dispensa discrezionale per i militari ascritti a ferma trimestrale, sostituì la limitata facoltà del ministro di concedere la riduzione di un sesto della ferma (ora definita «unica») di

18 mesi e di congedare anticipatamente la classe anziana e i militari già rivedibili dopo almeno 12 mesi di effettivo servizio, con la più ampia facoltà di collocare in congedo anticipato, senza previa incorporazione e senza limiti minimi di servizio effettivo, non solo gli arruolati con titolo all'E.C.A. (art. 85 T.U del 1938), ma anche gli altri militari di una classe quando la forza alle armi risultasse esuberante ai bisogni (art. 131 T.U. del 1938). Nel primo caso il ministro era vincolato a rispettare l'ordine di precedenza tra i dieci titoli che davano luogo all'E.C.A. nell'eventuale limitazione del beneficio. Nel secondo caso il ministro era vincolato a disporre il congedamento con provvedimento a carattere generale e non individuale, ma era rimessa alla sua discrezionalità la determinazione dei limiti. Il congedamento anticipato poteva essere infatti sia totale che parziale, e, in questo secondo caso poteva essere disposto per aliquote di classi, oppure per armi e specialità, oppure seguendo i titoli elencati nell'art. 85 del testo unico per coloro che ne avevano ottenuto il riconoscimento. In questo modo si rendeva più flessibile la discriminazione amministrativa tra gli arruolati, una aliquota dei quali, eccedente il fabbisogno di incorporati, veniva collocata in congedo anticipato subito dopo l'arruolamento, senza prestare alcun periodo minimo di servizio, e si consentiva il congedamento anticipato di una classe o di aliquote di essa anche prima del compimento di un anno di servizio.

Segue: d) gli obblighi di servizio militare in relazione alla cittadinanza italiana e libica, le disposizioni sull'arruolamento e la dispensa provvisoria e definitiva dal servizio militare dei residenti all'estero, la dispensa agli stranieri divenuti cittadini italiani, la ferma speciale ridotta per i residenti all'estero rimpatriati per compiere la ferma di leva, la licenza straordinaria ai militari residenti in luoghi remoti delle colonie.

La legge del 1854 aveva strettamente correlato la soggezione all'obbligo personale del servizio militare con il godimento pieno e attuale della cittadinanza.

Gli articoli 8 e 14 della legge 13 giugno 1912 n. 555 sulla

cittadinanza italiana, avevano tuttavia esteso l'obbligo anche a quanti avessero perso la cittadinanza per aver acquistato quella straniera (spontaneamente o senza concorso di volontà propria) e rinunziato a quella italiana continuando a risiedere all'estero, ovvero per non aver ottemperato all'eventuale intimazione del governo italiano di abbandonare l'impiego del governo estero o il servizio militare di potenza estera che avessero volontariamente assunto; nonchè agli apolidi residenti nel Regno. In questo modo gli emigrati che continuavano a risiedere all'estero non avrebbero potuto sottrarsi all'obbligo del servizio militare mediante l'acquisto della cittadinanza del paese di residenza e la rinunzia a quella italiana.

Non comportava invece la soggezione all'obbligo del servizio militare la cosidettà «piccola cittadinanza», o «cittadinanza limitata» al godimento dei diritti civili con esclusione di quelli politici, prevista dai RDL 10 settembre 1922 n. 1387 e 14 giugno 1923 n. 1418 (convertiti nella legge 17 aprile 1925 n. 473): tuttavia i figli dei cittadini appartenenti a tale categoria erano assoggettati all'obbligo del servizio militare, e soddisfacendolo acquistavano anche i diritti politici.

Parimenti non soggetti erano i cittadini italiani delle isole dell'Egeo ivi residenti, i quali peraltro potevano acquistare la piena cittadinanza per decreto reale mediante la prestazione del servizio militare, sempre che vi fossero stati ammessi a domanda su parere conforme del governatore (RD 15 ottobre 1925 n. 1854 convertito nella legge 15 aprile 1926 n. 113).

Non soggetti erano infine i sudditi coloniali dell'Eritrea e della Somalia (legge 6 luglio 1933 n. 999) e successivamente i sudditi dell'Africa Orientale Italiana (artt. 28 ss. RDL 1° giugno 1936 n. 1019). Parimenti non soggetti all'obbligo del servizio militare erano i «cittadini italiani libici», categoria prevista e regolata dagli artt. 33 e seguenti del RDL 3 dicembre 1934 n. 2012 (convertito nella legge 11 aprile 1935 n. 675). I cittadini libici potevano peraltro concorrere alla cariche anche militari coloniali, e l'aver servito con fedeltà e onore in un corpo militare dello Stato era una delle condizioni per l'acquisto della cittadinanza metropolitana.

Tuttavia il RDL 9 gennaio 1939 n. 70 sull'organizzazione giuridica generale della Libia, dispose che le quattro province costiere entrassero a far parte integrante del territorio del Regno d'Italia e istituì una «cittadinanza italiana speciale» per i libici di religione islamica ivi residenti, concessa individualmente, su richiesta, in base a particolari requisiti e condizioni. In conseguenza di ciò con RD 1° luglio 1939 n. 132 il R. Corpo Truppe Coloniali della Libia (sorto nel 1935 per fusione dei preesistenti R.C.T.C. della Tripolitania e della Cirenaica) venne trasformato in R. Corpo Truppe Libiche, al quale fu concesso l'uso delle stellette a cinque punte sull'uniforme e i gradi corrispondenti a quelli dell'Esercito metropolitano. Accanto all'arruolamento volontario venne istituito il servizio militare obbligatorio per i cittadini libici, soggetti in tempo di pace a ferma addestrativa di tre mesi nonchè all'obbligo dell'istruzione pre-militare nelle file della Gioventù Araba del Littorio (GAL). In base all'ordinamento del 1938 il R.C.T. Libiche e le forze del Territorio militare del Sud comprendevano 12 mila uomini (di cui 9.556 graduati e soldati libici): con la mobilitazione dei coscritti il totale dei libici sotto le armi salì a circa 40 mila uomini: le principali formazioni libiche, dipendenti da un Ispettore delle Truppe Libiche, erano costituite dalle due Divisioni libiche 1ª e 2ª (create il 1° marzo 1940) e dal I Raggruppamento libico (per un totaqle di 19 battaglioni libici, 2 di «fanti dell'aria», 1 «sahariano» e 3 «costieri», 27 compagnie mitraglieri di posizione, 4 gruppi squadroni spahis e savari, 8 gruppi d'artiglieria, 2 battaglioni misti genio, depositi e unità logistiche). Il servizio leva, reclutamento e mobilitazione era svolto da 4 Distretti militari e 2 Depositi libici.

Gli stranieri nati nel regno o figli di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della nascita potevano acquistare la cittadinanza mediante prestazione del servizio militare (art. 3 legge n. 555/1912). La prestazione volontaria del servizio militare comportava il requisito della cittadinanza per coloro che l'avessero perduta a norma degli artt. 7 e 8 della legge sulla cittadinanza (art. 9 legge n. 555), ed era tra i requisiti per l'acquisto della piena cittadinanza da parte dei cittadini privi del

godimento dei diritti politici e della cittadinanza metropolitana per i cittadini libici.

Gli articoli 1 e 33-34 della legge 31 gennaio 1901 n. 23 sull'emigrazione avevano dettato una speciale regolamentazione degli obblighi di leva e di servizio militare dei nati e residenti all'estero e degli espatriati dopo l'iscrizione nelle liste di leva ovvero dopo l'arruolamento nell'Esercito o nella Marina. Tale normativa, modificata e integrata dalla legge 17 luglio 1910 n. 538, venne recepita negli articoli 8 e 88-95 del testo unico della legge sul reclutamento dell'Esercito del 1911.

In linea di principio tutti i cittadini residenti all'estero erano obbligati a presentarsi per sottoporsi alla visita presso i rispettivi Consigli di leva. La mancata presentazione comportava l'apposizione della «nota di renitenza»: e la stragrande maggioranza dei renitenti era appunto costituita dagli emigrati. La legge del 1901 aveva concesso agli inscritti di leva residenti regolarmente all'estero di farsi visitare presso la R. legazione o il R. consolato più vicino, ma la prassi era scoraggiata anche dal fatto che le spese per la visita all'estero erano poste a carico della famiglia che l'aveva promossa. Gli inscritti di leva che espatriavano nell'anno di apertura della leva della loro classe (cioè nell'anno in cui compivano il 18° anno di età) avevano l'onere di sottoscrivere presso il proprio distretto militare un atto «di sottomissione», come condizione per ottenere il nulla-osta militare al rilascio del passaporto. Sulla base di tale atto i Consigli di leva pronunciavano poi la decisione di arruolamento senza visita, e in questo modo almeno tale categoria evitava l'apposizione della «nota di renitenza».

Gli arruolati nati e residenti all'estero, nonchè gli espatriati prima dell'iscrizione nelle liste di leva (cioè prima del compimento del 16° anno di età) nei paesi transoceanici (America, Oceania, Asia esclusa la Turchia e Africa esclusi i domini e protettorati italiani e i paesi rivieraschi del Mediterraneo) erano provvisoriamente dispensati per legge dal presentarsi alle armi finchè durasse la loro permanenza all'estero, salvo il caso di mobilitazione generale, prevedendosi tuttavia la possibilità di stabilire eccezioni in considerazione della concreta possibilità

di rimpatriare in tempo utile. Rientrando nel Regno prima di aver compiuto il 32° anno di età i militari provvisoriamente dispensati a tale titolo erano tenuti a darne immediata notificazione al distretto militare e a presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio militare: contravvenendo a tale disposizione erano dichiarati disertori. I nati e residenti in paese ove, per fatto di nascita, fosse loro imposta la cittadinanza locale, erano tuttavia esentati dal compiere la ferma quando provassero di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito, salva la possibilità di essere chiamati alle armi per completare la loro istruzione militare con una classe di II categoria.

In casi eccezionali i militari ammessi a dispensa provvisoria potevano ottenere dalle RR. autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e rimanervi per un periodo non superiore a due mesi senza decadere dal diritto a dispensa: inoltre il ministro della Guerra era autorizzato, caso per caso e secondo le norme del regolamento, a prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovassero di compiervi un regolare corso di studi.

Coloro che rientravano dopo il 32° anno di età erano definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva.

Il regio decreto legislativo 18 marzo 1923 n. 590 allargò il sistema dell'«atto di sottomissione per l'arruolamento» a tutti gli inscritti di leva che si recavano all'estero (anche prima dell'anno in cui compivano il 18° anno di età) a scopo di lavoro. L'atto doveva adesso essere rilasciato al capo dell'amministrazione del comune di residenza e non più al distretto militare, e doveva essere trasmesso al Consiglio di leva a cura del comune (art. 14 T.U. 1927). Per facilitare le visite all'estero nel 1923 fu approvato anche uno speciale elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare, poi sostituito nel 1930 da quello generale.

La legge 25 marzo 1926 n. 551 disciplinò nuovamente la materia. L'art. 1 (= art. 70 T.U. 1927) estese il sistema dell'«atto di sottomissione» a tutti i residenti all'estero, consentendo di rilasciarlo durante la leva sulla loro classe alle R. autorità di-

plomatiche e consolari o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del regno, fatta salva la facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche e consolari, per far dichiarare il proprio titolo a riforma o rivedibilità.

L'art. 2 estese la dispensa provvisoria in tempo di pace a tutti i militari residenti all'estero arruolati in base all'atto di sottomissione.

L'art. 3 (= artt. 113 e 115 T.U. 1927 e 120 e 127 T.U. 1938) mantenne l'obbligo di presentazione alle armi con la prima classe di leva per i militari rientrati nel Regno prima del 32° anno di età, salvo il caso dei nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale i quali comprovassero di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un periodo di effettivo servizio, tuttavia non più corrispondente a quello della ferma cui avrebbero dovuto essere ascritti in Italia, bensì semplicemente «adeguato». Venne anche mantenuta la dispensa definitiva per quelli rimpatriati dopo il compimento del 32° anno, salvo l'obbligo di rispondere agli eventuali richiami della propria classe.

L'art. 4 (= art. 114 T.U. 1927) ampliò notevolmente la facoltà di permanere nel Regno senza decadere dal diritto a dispensa provvisoria. Coloro che comprovassero di compiervi un regolare corso di studi, potevano ottenere con maggiore facilità dalle autorità diplomatiche e consolari ovvero da quelle militari del Regno, il permesso di soggiorno per tutta la durata del corso stesso. Quelli rientrati per ragioni di salute, di famiglia e di commercio furono autorizzati a risiedere tre mesi se provenienti dai paesi europei e del bacino mediterraneo, e sei mesi, anzichè due, se provenienti da paesi extraoceanici. Con decreto ministeriale 17 gennaio 1927 venne inoltre concessa la dispensa definitiva ai connazionali già combattenti con l'esercito americano.

La legge 24 dicembre 1928 n. 2959 dettò nuove regole ancora più liberalizzatrici. Gli articoli 1 e 2 abolirono l'«atto di sottomissione» rilasciato alle autorità militari o diplomatiche e consolari, che pareva un residuo di una indebita concezione

«contrattuale» e privatistica della soggezione agli obblighi militari, incompatibile con l'idea che essi configurassero una tipica manifestazione del «diritto d'impero» riconosciuto allo Stato nei confronti del cittadino: e fu stabilito che la concessione del passaporto implicasse di per sé stessa l'arruolamento dell'espatriato o del nato e residente all'estero all'epoca del concorso alla leva della propria classe (art. 16 T.U. 1938). L'art. 3 provvide a sanare la perdurante irregolarità nella quale versavano moltissimi emigrati, persino molti di coloro che avevano prestato servizio negli eserciti alleati (e in particolare in quello degli Stati Uniti) durante la guerra, concedendo agli espatriati e ai nati all'estero di ottenere la cancellazione della «nota di renitenza» in semplice via amministrativa anzichè in via giudiziaria.

L'art. 4 istituì inoltre una ferma speciale di mesi sei per i militari residenti all'estero che rinunciassero ad avvalersi della dispensa provvisoria e rientrassero dall'estero per compiere la ferma di leva. Essi potevano fruire, in aggiunta alle concessioni di soggiorno comuni ai dispensati, di un ulteriore permesso di permanenza nel Regno di durata non superiore ad un anno. Trascorso tale periodo, qualora non avessero fatto ritorno all'estero, erano tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva. A tali militari potevano essere concesse adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio, nonchè speciali distintivi onorifici (artt. 122-125 T.U. del 1938). I rimpatri dall'estero per compiere la ferma di leva ammontavano ogni anno al alcune centinaia. A titolo di esempio la classe 1909 ebbe 472 rimpatriati: 226 dalla Turchia, 56 dalla Francia, 51 dalla Svizzera, 23 dall'Egitto, 21 dalla Romania, 16 dal Marocco francese e gli altri 79 da tutti gli altri paesi europei e del bacino mediterraneo.

Vennero inoltre ulteriormente prorogati i permessi di soggiorno «per giustificati motivi», portandoli a 12 mesi per quelli provenienti dai paesi transoceanici e 6 mesi per quelli provenienti dai paesi del bacino del Mediterraneo, fermo restando a 3 mesi il periodo di soggiorno per i provenienti dai paesi europei (art. 121 del T.U. del 1938). Inoltre la permanenza di qual-

siasi durata nei territori coloniali italiani o nelle isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati potevano, per decisione del rispettivo governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa (art. 126 T.U. del 1938).

Gli stranieri che acquistassero la cittadinanza italiana erano dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, quando, per compierla, avrebbero dovuto iniziare il servizio dopo il compimento del 32° anno di età (art. 129 T.U del 1938).

Il regio decreto n. 686 del 1931 (= art. 130 T.U. del 1938) previde la facoltà dei governi delle colonie di concedere ai militari residenti indispensabili per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale e commerciale situato in località remota o periferica delle colonie medesime, una licenza straordinaria per tutto il periodo in cui avrebbero dovuto essere alle armi per compiere la ferma di leva. Durante questo tempo essi erano considerati alle armi in servizio di leva ed erano tenuti a rispondere a qualsiasi ordine e chiamata loro pervenisse dalle autorità militari, restando soggetti alle leggi penali militari e alla giurisdizione militare.

Segue: e) la dispensa legale per i missionari cattolici e i sacerdoti cattolici aventi cura d'anime e i rinvii del servizio militare per gli allievi missionari e gli studenti in teologia: le esenzioni ecclesiastiche dal servizio militare e la disciplina concordataria delle dispense e rinvii

La dispensa legale dei sacerdoti cattolici con cura d'anime e dei ministri di comunioni religiose e culti tollerati dallo Stato, nonchè il ritardo al 26° anno della prestazione del servizio militare per gli studenti di teologia e gli allievi pastori, previsti con varie modalità dalla legge fondamentale del 1854, erano stati soppressi dalla legge 27 marzo 1869 n. 5097 nel quadro delle cosidette «leggi eversive».

Già prima della prima guerra mondiale, tuttavia, le facilitazioni concesse ai nati e residenti all'estero erano state estese ai missionari all'estero nei luoghi e sotto le condizioni prescrit-

te dal ministro degli affari esteri, mentre gli arruolati che si trovassero in qualità di allievi interni in istituti del Regno e della Colonia eritrea a compiere gli studi per le missioni potevano ottenere, in tempo di pace, il rimando della chiamata alle armi fino al 26° anno di età (artt. 96 e 110 T.U. del 1911).

La norma era stata ampliata dal RDL 9 novembre 1923 n. 3149, il quale estese il rinvio e la dispensa provvisoria anche agli allievi di istituti cattolici italiani all'estero ovvero di altre colonie italiane oltre a quella eritrea. Era tuttavia fatta salva la facoltà del ministro della Guerra, d'accordo con quello degli Esteri o delle Colonie, di limitare annualmente il numero dei militari da ammettersi a dispensa in qualità di missionari cattolici (artt. 101 e 116 T.U. del 1927).

Il RDL 17 marzo 1924 n. 383 previde il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno di età per i militari studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico, nonchè la dispensa provvisoria fino al 32° anno di età, e definitiva dopo tale termine, per i militari i quali, compiuti gli studi di teologia, fossero ordinati sacerdoti cattolici e destinati in cura di anime (parroci e vicari risultanti tali per attestazione della competente autorità ecclesiastica). La dispensa era subordinata alla dimostrazione di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego quali aiutanti di sanità (ruolo nel quale molti sacerdoti, tra i quali Angelo Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII, erano stati impiegati in tempo di guerra). Qualora cessassero di avere cura d'anime, i sacerdoti con dispensa provvisoria erano tenuti a presentarsi alle armi con la prima classe chiamata, e quelli con dispensa definitiva erano comunque tenuti a rispondere alla chiamata della propria classe. In caso di mobilitazione generale, salve le eccezioni specificate nel regolamento esecutivo, anche i sacerdoti con cura d'anime dispensati erano comunque tenuti a presentarsi alle armi per essere impiegati come cappellani ovvero come aiutanti di sanità (artt. 102 e 117-120 T.U del 1927).

Non vennero invece ripristinate le disposizioni della legge del 1854 relative ai ministri e agli allievi ministri delle comu-

nioni religiose e dei culti tollerati dallo Stato, stabilendo così una discriminazione rispetto alla Chiesa cattolica.

La materia fu completamente rivista dal Trattato e dal Concordato dell'11 febbraio 1929 tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, in rappresentanza della Chiesa cattolica italiana.

L'art. 10 del Trattato Lateranense, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929 n. 810, dichiarava «esenti dal servizio militare» per diritto internazionale i cittadini italiani «dignitari della Chiesa cattolica» ovvero «appartenenti alla Corte pontificia», nonchè i «funzionari di ruolo dichiarati dalla S. Sede indispensabili e addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della S. Sede e ai dicasteri e istituti godenti delle immunità locali, indicati in apposito elenco concordato tra la S. Sede e il Governo italiano» (protocollo, 6 settembre 1932, approvato con RD 27 ottobre 1932 n. 1492, all. A). All'esenzione dal servizio militare si accompagnava quella dall'ufficio di giurato e da ogni prestazione di carattere personale rispetto all'Italia. Queste categorie erano le uniche legalmente esentate dalla chiamata alle armi e dal richiamo, anche in caso di mobilitazione generale, nonchè da tutti gli altri oneri e obblighi derivanti dalla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

In virtù dell'art. 3 del Concordato Lateranense con la Chiesa Cattolica, anch'esso reso esecutivo dalla legge sopra citata, ai «chierici ordinati in sacris» e ai «religiosi che hanno emesso voti» era riconosciuta una esenzione più limitata, perchè ne era escluso il caso di mobilitazione generale. Questa esenzione concordataria era più ampia della precedente dispensa provvisoria, perchè si estendeva anche ai sacerdoti senza cura d'anime e ai religiosi: inoltre garantiva il beneficio anche di fronte ad eventuali modifiche legislative, qualificandolo sul piano del diritto internazionale. Le disposizioni sul ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno di età degli allievi missionari e sulle dispense erano richiamate dall'art. 133 del T.U. del 1938, il quale rinviava a speciali disposizioni circa le esenzioni concordatarie.

Segue: f) il ritardo della chiamata alle armi per motivi di studio, per avere un fratello alle armi per fatto di leva o per contemporanea chiamata alle armi di due fratelli consanguinei, o per i militari indispensabili al governo di un'azienda

Gli articoli 108 e 109 del T.U. del 1911 prevedevano rispettivamente il ritardo della chiamata alle armi, su richiesta della famiglia, di uno dei due fratelli che fossero venuti a trovarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, fino al compimento della ferma da parte del primo chiamato; e il ritardo fino al 26° anno di età degli studenti universitari e di istituti assimilati, ovvero degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agricole, industriali e commerciali, che avessero contratto l'arruolamento volontario per la ferma di un anno, rinunciando ad eventuali titoli di assegnazione alla II o III categoria e pagando la somma prevista dalla legge e determinata annualmente con decreto reale.

Le due disposizioni vennero recepite negli articoli 105 e 98 del testo unico del 1927 (rispettivamente artt. 118 e 113 del testo unico del 1938). Tuttavia, essendo stato abolito il «volontariato di un anno», la condizione per l'ammissione al ritardo degli studenti universitari venne sostituita da quella che i militari interessati possedessero, per frequenza al tiro a segno nazionale ed ai corsi di istruzione pre-militare, i requisiti determinati dal regolamento esecutivo.

L'art. 1 del RDL 22 dicembre 1921 n. 1860 (= art. 100 T.U. 1927) estese il ritardo per motivi di studio, alle stesse condizioni previste per gli universitari, anche agli studenti dell'ultima classe delle scuole superiori e assimilate, nonchè ai candidati agli esami di maturità, di abilitazione o di licenza delle stesse scuole «caduti in non più di due materie». Quest'ultima norma fu ampliata successivamente a tutti gli alunni dell'ultima classe delle scuole medie, ivi comprese quelle tecniche e ai candidati agli esami di maturità, abilitazione o licenza provenienti da istituti privati autorizzati (art. 115 T.U. 1938). Tale rinvio era concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari erano stati arruolati.

Il titolo al ritardo per gli studenti universitari e assimilati (ivi compresi, come si è visto nel precedente paragrafo, gli allievi missionari e gli studenti di teologia avviati al sacerdozio cattolico) cessava col termine degli studi, ovvero con l'abbandono definitivo di essi, e, in ogni caso, col 26° anno di età (artt. 103 T.U. 1927 e 116 T.U. 1938).

Tuttavia l'art. 1 del RDL 19 luglio 1923 n. 1613 concesse agli studenti universitari e degli altri istituti superiori di continuare a fruire del ritardo fino e non oltre il 26° anno di età anche quando avessero dovuto interrompere gli studi «per gravi motivi» purchè si proponessero di riprenderli l'anno successivo, fossero usciti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, o non avessero potuto conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la loro facoltà, e avessero fatto passaggio ad altra facoltà; ovvero, pur avendo conseguito la laurea o il diploma, avessero necessità di rimanere ancora in congedo per migliorare comunque la loro preparazione culturale e professionale (artt. 99 T.U. 1927 e 114 T.U. 1938).

È da osservare che il ritardo fino al 26° anno di età continuò a essere riconosciuto agli studenti universitari anche nel corso della guerra. Tuttavia una aliquota maggioritaria degli universitari frequentò, a partire dal 1929, i corsi speciali AUC gestiti dalla Milizia universitaria, dei quali ci occuperemo nel prossimo capitolo.

L'art. 2 del citato decreto n. 1613 previde la facoltà di concedere in tempo di pace il rinvio del servizio militare alla chiamata della prima o, al massimo, della seconda classe successiva, ai militari indispensabili per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale cui attendessero per conto proprio o della famiglia, ovvero prossimi a conseguire una licenza in una scuola agricola, industriale o commerciale, purchè allievi dell'ultimo anno di corso (artt. 104 T.U. 1927 e 117 T.U. 1938).

Incidenza quantitativa dei meccanismi di selezione del contingente da incorporare rispetto agli arruolati

Gli istituti della dispensa legale provvisoria, della dispensa

discrezionale, del «congedo anticipato al termine delle operazioni di leva», del «ritardo» della prestazione del servizio militare alle armi concorrevano ad operare la selezione del contingente da incorporare rispetto al gettito utile di leva (arruolati), e rispondevano quindi, oltre che ad esigenze di carattere sociale, anche a precise esigenze di carattere tecnico-militare.

Una ulteriore selezione era costituita dalla visita medica «di rassegna» effettuata presso i distretti militari prima della definitiva assegnazione ai reparti. Dal 4 al 6 per cento dei visitati era eliminato con provvedimenti di riforma, rivedibilità o invio in osservazione all'ospedale militare per ulteriori accertamenti. I recuperati (rivedibili e inviati in osservazione) concorrevano tuttavia, assieme ai rimandati e agli universitari e studenti che cessavano dal rinvio, alla formazione del contingente successivo.

Vediamo adesso l'incidenza quantitativa di questi meccanismi di selezione. Purtroppo i dati relativi alle chiamate alle armi effettuate nel periodo tra le due guerre mondiali sono incompleti, e non consentono di ricostruire la politica di selezione del contingente, se non relativamente alle classi 1911-1916 (v. Allegato N.2) Sulla base dei relativi dati numerici è possibile costruire la seguente tabella 3 dei tassi di dispensa, rinvio ed eliminazione in rassegna, raffrontati al tasso di aventi titolo a dispensa per motivi di famiglia di cui alla precedente tabella 2.

Le dispense che abbiano definito «incomprimibili» (ecclesiatiche, per residenza all'estero, per limitata idoneità e bassa statura), sommate alle perdite per altro titolo (eliminazione in rassegna, rinvii e ritardi, perdite per altro titolo, che includono i deceduti, i detenuti, i non presentatisi per giustificato motivo o senza giustificato motivo e denunciati per diserzione alla chiamata), raggiungono, nelle sei classi considerate, un livello medio del 18,34 per cento degli arruolati. La relativa costanza di questo tasso consente di poterlo ritenere «fisiologico» e dunque costante in tutta le leve del periodo, durante il quale non intervennero mutamenti di portata tale da modificare sensibilmente il dato (come ad esempio il vistoso incremento dei rinvii per motivi di studio e il vistoso calo dei ritardi per il secondo fratello alle armi, che invece caratterizzano il trend delle leve

Tabella 3. *Tassi di dispensa, rinvio ed eliminazione in rassegna (sugli arruolati delle classi 1911-1916).*

Classi di leva	1911	1912	1913	1914	1915	1916
Tasso dispense ecclesiastiche	0.29	0.34	0.37	0.46	0.46	0.46
Tasso dispense resid. estero	3.11	3.33	3.03	2.80	2.74	2.74
Tasso dispense limitata idoneità	1.57	1.93	2.19	2.30	1.91	1.89
Tasso dispense incomprimibili	4.97	5.60	5.59	5.56	5.11	5.09
Tasso eliminati in rassegna e b. stat.	6.42	4.59	7.97	5.15	4.78	4.77
Tasso rinviati e rimandati	6.24	5.51	5.89	7.11	7.23	5.82
Tasso perdite ad altro titolo	0.70	0.64	0.26	1.00	1.25	2.81
Totale perdite incomprimibili	18.33	16.34	19.71	18.82	18.37	18.49
Tasso iscritti a ferma minore 3°. grado	20.83	24.03	23.92	22.96	n. d.	13.59*
Tasso dispense discrezionali concesse	19.32	(21.80)	18.10	–	–	–
Tasso di non incorporati	37.65	25.06	37.81	18.82	18.37	18.49
Tasso di incorporati leve precedenti	2.73	2.32	n. d.	2.45	n. d.	n. d.

* Aventi titolo all'E.C.A.

del secondo dopoguerra). È pertanto possibile calcolare, sia pure per larga approssimazione, il tasso di dispense discrezionali effettivamente concesse anche nelle chiamate alle armi relative alle altre classi di leva, ricavandolo dalla differenza tra il tasso di non chiamati (che è in genere noto, tranne che per le classi 1902, 1903, 1909, 1910, 1922 e 1923) e il tasso medio di «perdite incomprimibili». Il risultato è raffigurato nella seguente tabella 4:

Tabella 4. *Tasso approssimato di dispense discrezionali classi 1901-1921.*

Classi di leva	Tasso non chiamati	Tasso perdite incomprimibili	Tasso dispense discrezionali	Tasso aventi titolo disp.*	Differenza
1901	35.85	18.34	17.51	15.66	+1.85
1904	30.45	18.34	12.11	12.52	−0.41
1905	32.30	18.34	13.96	11.08	+2.88
1906	34.66	18.34	16.32	9.18	+7.14
1907	22.58	18.34	4.24	7.90	−3.66
1908	44.75	18.34	26.41	9.69	+16.72
1911	37.65	18.33	19.32	20.83	−1.51
1912	25.06	16.34	(21.80)**	24.03	?
1913	37.81	19.71	18.10	23.92	−5.10
1914	18.82	18.82	–	22.96	−22.96
1915	18.37	18.37	–	n. d.	n. d.
1916	18.49	18.49	–	13.59	−13.59
1917	21.35	18.34	3.01	n. d.	n. d.
1918	15.15	18.34	–	n. d.	n. d.
1919	14.37	18.34	–	n. d.	n. d.
1920	14.40	18.34	–	6.99	−6.99
1921	36.68	18.34	18.34	4.39	+13.95

* Riferito alle sole ferme trimestrali.
** Il dato è incongruo con quello degli incorporati.

La tabella 4 indica, almeno nelle linee generali, quale fu effettivamente la politica di selezione del contingente incorporato rispetto al gettito utile di leva praticata dal ministero della Guerra tra il 1920 e il 1940.

Fino al 1935, cioè all'epoca della guerra d'Etiopia, alla selezione operata dalle cause incomprimibili (pari a circa il 13 per cento), si aggiunse quella operata attraverso le dispense agli emigrati e ai militari di ridotta idoneità (per un altro 5 per cento circa), nonchè attraverso le dispense veramente discrezionali, concesse per motivi di famiglia (in una entità variabile a seconda del rapporto tra gettito utile e fabbisogno, compresa fra il 12 e il 26 per cento, salvo una punta minima eccezionale nel 1907, poco superiore al 4 per cento). Il tasso di dispense discrezionali risultò in questo periodo leggermente superiore a quello

degli arruolati con ferma trimestrale: e vi si ovviò trasferendo alla ferma trimestrale una aliquota corrispondente di arruolati con ferma semestrale, selezionata sulla base dei titoli prioritari fissati dalla legge.

Nel periodo successivo le dispense discrezionali praticamente non furono più concesse, e si ridusse anche una parte delle dispense che abbiamo definito «incomprimibili», arruolando anche i militari di bassa statura e con limitata idoneità in precedenza dispensati. La ragione non fu soltanto l'esigenza di mobilitazione (operante in particolare per le classi alle armi in concomitanza con la guerra d'Etiopia, 1913 e 1914, e totalmente o parzialmente richiamate, anche con revoca delle dispense dalla ferma trimestrale in precedenza concesse), quanto, per il periodo successivo, la vistosa diminuzione del gettito utile delle classi dei nati durante il conflitto 1915-1918 e nell'anno in cui l'esercito rimase ancora semi-mobilitato (il 1919).

Dai dati disaggregati (purtroppo lacunosi e talora riferiti in modo non omogeneo) relativi alle classi 1911-1916, è possibile ricavare una quantificazione approssimativa delle categorie alle quali ogni anno venivano concessi dispense, ritardi e rinvii. Le dispense ecclesiastiche (chierici, religiosi e missionari) riguardavano ogni anno da mille a 1.500 persone. I nati e residenti all'estero apparivano in diminuzione progressiva, passando, nelle sei classi considerate, da 1.299 a 547. In diminuzione anche gli espatriati prima del 18° anno dispensati, passati da poco più di 10 mila a circa 7 mila. Più variabile invece il numero degli idonei limitatamente dispensati, che nel periodo considerato registrò un minimo di poco più di 5 mila e un massimo di quasi 8 mila. Dieci o undicimila erano gli arruolati con ferma semestrale trasferiti a quella trimestrale e dispensati (classi 1911 e 1912).

I rinviati per motivi di studio (studenti universitari e superiori) erano 9-11 mila all'anno, gli studenti in teologia (seminaristi) ed equiparati circa 1.200-1.400 all'anno, cioè circa il 12 per cento rispetto agli universitari e agli studenti delle superiori: poche decine, invece, gli allievi missionari (95 e 49 nelle classi 1915 e 1916). Molto variabile il numero degli indispensabili

ad aziende agricole industriali rimandati a leva successiva (da mille a 2.500 circa). Poco meno di 400 all'anno erano i licenziandi di scuole agricole e industriali e commerciali: da 3 a 4 mila quelli con fratello sotto le armi. Si aggiungevano ogni anno più di un migliaio di non chiamati per motivi vari non specificati, e da 500 a mille non presentatisi con giustificato motivo. Quelli non presentati senza giustificato motivo e denunciati per diserzione alla chiamata (ma ovviamente non tutti rei di diserzione) erano da 100 a 200 all'anno. Poche decine erano i prosciolti dal servizio militare per età superiore ai 32 anni, mentre a un migliaio arrivano insieme i deceduti e i detenuti. Variabile, ma contenuto in alcune centinaia, salvo periodi particolari, era il numero dei non chiamati per speciale disposizione del ministro della Guerra. Rientravano in tale categoria gli appartenenti alla pubblica amministrazione con speciali qualifiche previste da norme amministrative.

Statistiche sociali della leva di terra: tassi di renitenza e di analfabetismo, titolo di studio e professioni degli iscritti di leva

Come si è detto più volte, il fenomeno della renitenza non esprime tanto l'impopolarità del servizio militare, bensì soprattutto le dimensioni dell'emigrazione. La stragrande maggioranza dei renitenti era infatti costituita non da quanti cercavano effettivamente di sottrarsi all'obbligo di leva, bensì dai nati e residenti all'estero e dagli espatriati prima dell'apertura della leva, i quali non intendevano o non potevano avvalersi delle facilitazioni previste dalla legge per l'assolvimento degli obblighi di leva da parte di questa categoria di cittadini.

La curva statistica del fenomeno appare strettamente correlata con la normativa in materia di assolvimento degli obblighi di leva da parte dei residenti all'estero.

Nelle classi 1901-1903 il tasso di renitenza si mantenne al di sopra dell'11 per cento: scese a poco più del 9 nelle due successive, e ancora di oltre un punto nella classe 1906. Fu poco al disotto del 7 per cento nelle classi 1907-1909, e si collocò in

seguito tra il 5 e il 6 per cento fino alla classe 1916. Il tasso delle tre classi successive non è disponibile: in quelle dal 1920 al 1924 oscillò fra il 3 e il 4 per cento.

La diminuzione verificatasi nella classe 1904 è da mettere in relazione con la citata estensione dell'«atto di sottomissione per l'arruolamento» a tutti gli iscritti di leva che si recavano all'estero a scopo di lavoro, disposta dal RDL 18 marzo 1923 n. 590. La diminuzione verificatasi nella classe 1907 dipende dall'ulteriore estensione dell'«atto di sottomissione» a tutti i residenti all'estero disposta dalla legge 25 marzo 1926 n. 551. L'ulteriore diminuzione successiva è il frutto delle ulteriori facilitazioni previste dalla legge 24 dicembre 1928 n. 2959 e della diminuzione dei flussi migratori all'estero.

La connessione tra renitenza ed emigrazione è evidente anche nei forti squilibri fra i tassi regionali. Nel Sud e nelle Isole, cioè nelle regioni maggiormente interessate dall'emigrazione, il tasso di renitenza si mantenne costantemente al disopra della media nazionale, superando in alcuni casi il doppio di quest'ultima, mentre nelle regioni centrali e settentrionali si mantenne costantemente al disotto.

La distribuzione dei tassi regionali di renitenza tra le varie classi è indicata dalla seguente tabella 5:

Tabella 5. *Tassi regionali di renitenza (per gruppi di regioni).*

	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910
Nord	6.44	5.66	6.03	5.28	5.41	5.64	4.77	4.12	4.92	4.45
Centro	8.50	8.61	10.42	9.30	8,79	7.28	6.29	6.12	6.12	5.01
Sud	16.56	17.88	17.44	14.98	13.94	11.26	9.92	10.16	9.76	7.74
Isole	20.49	18.54	20.13	17.42	15.97	13.67	12.82	13.49	10.57	8.04
Italia	10.75	10.39	11.07	9.49	9.13	8.05	6.88	6.90	6.85	5.69

	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1920	1921	1922	1923
Nord	5.14	5.11	4.51	4.29	4.39	4.06	1.91	2.30	1.76	2.29
Centro	6.02	5.47	4.41	4.20	3.89	4.04	2.76	3.66	2.52	3.43
Sud	8.68	9.52	8.41	7.66	7.74	9.29	9.05	8.67	7.76	9.01
Isole	9.13	9.13	8.59	6.95	6.75	7.49	9.52	9.65	7.28	9.93
Italia	6.52	6.58	5.82	5.29	5.29	5.66	3.39	4.01	3.13	3.95

La regione con maggior tasso di renitenza, pari a due volte e mezza la media nazionale fu la Sicilia (che ebbe un tasso del 23,87 per cento nella classe 1901): la Sardegna si mantenne invece generalmente al di sotto della media nazionale, come pure, unica tra le province dell'Italia meridionale, quella di Lecce. Generalmente al di sopra della media nazionale il tasso di renitenza in alcune delle province dell'Italia centrale a forte tasso di emigrazione, come Macerata, Lucca e Livorno, nonchè nelle province di Cuneo e Porto Maurizio.

Le reali dimensioni della renitenza vera e propria, compiuta con l'intenzione di sottrarsi agli obblighi di leva e non per semplice noncuranza o eccessiva difficoltà, se non materiale impossibilità, di adempiere all'obbligo, possono essere apprezzate sulla base dei dati relativi alle denunce penali per renitenza e altri reati contro l'obbligo di leva, registrati nella seguente tabella 6:

Tabella 6. *Denunce penali per renitenza e altri reati contro l'obbligo di leva.*

Denunce	1909	1910	1912	1913	1914	1915	1916
Falsità in atti	–	9	8	21	14	11	1
Infedeltà in atti	–	–	1	–	–	–	1
Fraud. sost. di persona	–	4	–	–	–	–	–
Procurate infermità	–	–	–	–	–	3	–
Renitenza	4.056	5.901	2.703	4.029	2.981	2.384	1.820
Ren. leve precedenti	2.307	3.433	1.536	2.408	1.653	1.302	1.127
Di cui prosciolti	884	1.175	590	252	175	168	140
Amnistiati	–	–	–	586	320	224	299
Condannati con sosp. cond.	193	238	129	408	318	283	171
Condannati senza sosp. c.	171	199	45	234	177	95	68
Cause pendenti	1.059	1.821	772	928	663	532	449
Della classe di leva	1.749	2.448	1.167	1.621	1.328	1.082	693
Di cui prosciolti	204	309	217	132	144	83	73
Amnistiati	–	–	–	38	30	27	133
Condannati con sosp. cond.	201	253	223	194	293	138	125
Condannati senza cond.	225	201	97	82	71	70	51
Cause pendenti	1.119	1.705	630	1.175	790	764	341
Renit. regolarizzati	?	11.226	7.927	?	8.421	8.936	8.505
Di cui costituiti	?	7.825	4.896	?	5.466	5.525	5.247
Arrestati	?	288	161	?	114	113	73
Regolarizz. estero	?	3.401	2.870	?	2.841	3.298	3.185

Nel quinquennio relativo alle leve delle classi 1912-1916 si verificarono 5.891 denunce per renitenza, poco più di un migliaio all'anno in media. Aggiungendovi i 1.536 processi per renitenza relativi alle leve precedenti e non ancora conclusi all'apertura della leva sulla classe 1912, e sottraendovi i 341 processi ancora pendenti alla chiusura dell'ultima leva del quinquennio considerato, si ottiene un totale di 7.086 processi definiti nel corso del quinquennio, di cui 2.191 (pari al 30, 9 per cento del totale) nell'anno stesso della denuncia, e 4.895 (pari al 69,1 per cento) nell'anno o negli anni successivi. Il 27.85 per cento dei processi si concluse con il proscioglimento, il 23.41 per cento con l'applicazione del provvedimento di amnistia intervenuto nel 1932, il 32.24 con condanna a pena sospesa, e solo il 14 per cento (990 casi) con condanna senza beneficio della sospensione condizionale della pena. Da 8 a 9 mila l'anno erano i renitenti regolarizzati, di cui dal 30 al 37 per cento residenti all'estero ammessi a compiere la regolarizzazione amministrativa. Il resto era per lo più costituito da renitenti spontaneamente costituitisi, e solo poche decine, o al massimo poche centinaia erano i renitenti arrestati (dallo 0,8 al 2,5 per cento dei regolarizzati).

Ancora sensibile era il tasso di analfabetismo degli arruolati, sia pure in sensibile diminuzione: dal 22.99 per cento registrato nella classe 1900, si passò all'8.53 per cento nella classe 1916. Fortissime le differenze regionali, con tassi di analfabetismo doppi e perfino tripli rispetto alla media nazionale nell'Italia meridionale e insulare e pari a circa un terzo della media nazionale in quella settentrionale, come mostra la seguente tabella 7:

Tabella 7. *Tassi regionali di analfabetismo degli arruolati.*

	1900	1906	1909	1911	1912	1913	1914	1915	1916
Nord	8.15	5.93	4.57	3.71	2.98	2.95	2.71	2.54	2.11
Centro	26.14	13.05	10.83	9.02	8.13	7.62	7.90	6.22	6.49
Sud	41.13	29.43	25.44	20.81	21.55	19.54	20.54	19.19	18.21
Isole	39.60	29.43	25.44	27.18	26.72	30.15	22.59	23.02	20.17
Italia	22.99	16.41	12.87	10.98	10.61	10.60	9.80	9.34	8.53

In crescita invece gli studenti, passati in sette anni dal 4,65 al 7,35 per cento degli arruolati: e tra questi, coloro che denunciavano un titolo di studio superiore, passati nello stesso periodo dal 27 al 57 per cento degli studenti arruolati. Circa lo 0,1 per cento degli arruolati risultava già laureato: il dato può a tutta prima sorprendere, perchè l'arruolamento avveniva nell'anno in cui gli iscritti normalmente compivano il 20° anno di età, e in cui solo pochissimi potevano aver già concluso gli studi universitari: senza contare che la maggior parte degli universitari contraeva l'arruolamento volontario anche prima dei vent'anni, partecipando ai corsi AUC svolti dalla Milizia universitaria. Evidentemente la gran parte di coloro che all'atto dell'arruolamento risultavano già laureati era costituita dai rivedibili e dai rimandati per legali motivi alla leva successiva. Difatti, quando l'età dell'arruolamento fu abbassata di un anno, e la rivedibilità venne ridotta da due leve successive a una sola, non si registrarono più laureati tra i giovani arruolati. Tra i laureati predominavano quelli in giurisprudenza (26-30 per cento), seguiti da quelli in economia e commercio, medicina e chirurgia, ingegneria, lettere e filosofia, chimica e farmacia, veterinaria, fisica, matematica e biologia. Il dettaglio degli studenti e dei titoli di studio denunciati è espresso nella seguente tabella 8:

Tabella 8. *Studenti arruolati e titoli di studio denunciati.*

	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916
Studenti arruolati	16.539	16.122	17.636	18.762	20.267	21.526	20.199
% sugli arruolati	4.65	4.39	5.20	5.29	6.03	6.25	7.35
Con titolo di studio	4.463	7.960	7.981	9.143	10.841	11.035	11.541
% sugli studenti arr.	26.98	49.37	45.25	48.73	53.49	51.26	57.14
Maturità classica	2.360	n. d.	n. d.	n. d.	4.215	n. d.	4.683
Maturità scientifica	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	1.300	n. d.	1.230
Abilitaz. ist. tecnico	1.444	n. d.	n. d.	n. d.	1.646	n. d.	1.672
Abilitaz. magistrale	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	1.685	n. d.	1.953
Istituto commerciale	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	679	n. d.	574
Istituto industriale	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	353	n. d.	393
Periti agrari	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	2346	n. d.	241
Laureati	128	n. d.	n. d.	n. d.	359	n. d.	356
Rinviati mot. studio	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	10.757	9.569

Interessanti anche i dati relativi alla classificazione professionale degli iscritti di leva. In media il 34-35 per cento era costituito dagli agricoltori di ogni specie: dal 36 al 41 per cento erano gli operai.

La terza categoria professionale, in ordine di importanza, era costituita dagli addetti ai trasporti, diminuiti progressivamente dall'11 al 6 per cento. Seguivano, col 2-3 per cento, le persone di servizio e di fatica, e con percentuali leggermente inferiori gli ufficiali, gli impiegati pubblici e privati, gli addetti al culto, alle professioni e alle arti liberali, gli esercenti, gli imprenditori (industriali e commercianti), i proprietari e benestanti. Elevata, tra il 5 e l'8 per cento, la quota delle persone in condizioni non professionali, in cui figuravano, accanto agli studenti, anche gli inabili ecc.

Tabella 9. *Classificazione professionale degli iscritti di leva (tassi).*

Categorie	Classe 1910				Classe 1916			
	Totale	Riform.	Rived.	Arruol.	Totale	Riform.	Rived.	Arruol.
1 Agricoltori	34.26	12.64	24.33	62.28	34.54	11.37	20.07	67.23
2 Imprenditori, commercianti	1.52	17.17	23.36	58.29	1.19	12.95	19.31	65.76
3 Esercenti	1.71	18.26	23.89	57.02	1.50	14.21	20.75	63.42
4 Operai	41.05	13.72	24.44	60.96	38.48	10.76	20.36	67.52
5 Addetti trasporti	6.66	11.25	20.22	67.77	4.74	8.01	17.18	73.58
6 Domestici, facchini	3.38	17.02	26.83	55.02	3.76	15.03	27.61	56.14
7 Dipendenti statali	0,27	25.51	24.72	48.11	0.38	13.13	23.27	60.89
8 FF.AA. e corpi arm.	0.96	0.13	0.24	99.58	1.25	0.16	0.18	99.65
9 Culto, prof. e arti	1.51	18.84	27.40	52.76	1.90	12.28	22.21	64.10
10 Uff.li, impiegati	2.99	18.51	25.66	54.83	4.00	14.40	23.41	60.64
11 Proprietari e benest.	0.50	13.51	25.49	59.61	0.29	11.91	20.70	65.57
12 Studenti, inabili ecc.	5.19	14.73	28.34	55.99	7.97	10.94	23.59	64.31

Come risulta dalla tabella 9, il tasso di riforma, rivedibilità e arruolamento era inegualmente distribuito tra le varie condizioni professionali. Prescindendo dai militari (sottufficiali e militari di truppa in ferma volontaria), il tasso di arruolamento più elevato si riscontrava nella categoria degli addetti ai trasporti (dal 68 al 74 per cento), seguiti dai contadini (62-67) e subito dopo dagli operai (61-67). Seguivano, a lieve distanza da questi ultimi, gli imprenditori e commercianti, gli esercenti e i propretari e benestanti. Venivano poi gli studenti, il personale di servizio e di fatica, gli impiegati pubblici e privati, i religiosi, i professionisti e gli artisti e, ultimi, i dipendenti pubblici.

Le ferme volontarie. I sottufficiali in ferma volontaria, in rafferma e in carriera continuativa, i militari di truppa delle varie armi e corpi in ferma volontaria e rafferma, riammessi in servizio, riassoldati e trattenuti alle armi, e l'arruolamento volontario di specializzati

Uno dei tradizionali fattori di debolezza dell'Esercito italiano rispetto sia alla Marina che agli altri eserciti delle principali potenze è stato (e per molti aspetti continua ad essere) la mancanza di una adeguata aliquota di sottufficiali di carriera e militari di truppa a lunga ferma: due categorie che restarono a lungo (almeno fino al 1883) non ben delimitate l'una rispetto all'altra, e che derivavano entrambe dalla categoria dei soldati «d'ordinanza» dell'Armata Sarda, detti poi militari in ferma volontaria ordinaria.

La legge sul reclutamento dell'Esercito prevedeva, oltre agli arruolamenti volontari «ordinari», anche tre tipi di arruolamenti volontari speciali: quelli di stranieri senza obblighi di servizio militare nel regno o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare (prevista dall'art. 3 legge 13 giugno 1912 n. 555 per gli stranieri nati nel regno o da genitori residenti da oltre 10 anni), che dovevano essere autorizzati dal re; quelli contratti in tempo di guerra per la sola durata di essa, sottoposti alla sola condizione di aver

compiuto il 17° anno di età e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto; e quelli dei «volontari di un anno», in sostituzione della ferma obbligatoria, sottoposti alle speciali condizioni già esaminate nel II volume (categoria sopressa nel 1919).

Gli arruolamenti volontari ordinari riguardavano gli allievi degli istituti di reclutamento degli ufficiali (scuola militare di Modena, accademia militare di Torino) e i militari di truppa e gli allievi sergenti di tutte le armi e corpi dell'Esercito, inclusa l'Arma dei Carabinieri. I requisiti comuni per gli arruolamenti volontari ordinari erano: la cittadinanza italiana (ovvero la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante la prestazione del servizio militare); l'aver compiuto il 18° anno di età ma non aver ancora concorso all'estrazione a sorte nella leva della propria classe; non essere ammogliati o vedovi con prole; l'aver attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo di elezione; non essere incorsi in condanna penale pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, o associazione per delinquere; saper leggere e scrivere, produrre attestazione di buona condotta e dimostrare il consenso del padre, od in mancanza di esso della madre, ovvero del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia. Potevano esservi ammessi anche i riformati alla visita di leva, purchè fosse cessata la causa di riforma.

Gli arruolamenti volontari ordinari erano ammessi dal consiglio d'amministrazione del corpo per il quale erano domandati; gli arruolati in un corpo non potevano essere trasferiti in un corpo di Arma diversa senza il loro consenso (così si poteva essere trasferiti d'autorità da un reggimento a un altro, o, ad esempio, dai bersaglieri agli alpini: ma non dalla Fanteria all'Artiglieria), ammenochè non fossero assegnati per cattiva condotta ad un corpo disciplinare.

La legge del 1854 prevedeva per gli arruolamenti volontari ordinari una ferma di durata identica a quella di leva (la cosiddetta «ferma temporanea» di 12 anni, ridotti a 9 per la ca-

valleria, di cui a partire dal 1871, 3 — e 5 per la cavalleria — alle armi e il resto in congedo illimitato). Facevano eccezione soltanto i carabinieri e poche altre categorie (capi armaiuoli, musicanti, uomini di governo degli stabilimenti militari di pena e i volontari stranieri) obbligati alla ferma «permanente» di 8 anni, da trascorrere interamente alle armi. Tuttavia il ministro della Guerra aveva la facoltà di ammettere i militari con ferma temporanea a percorrere la ferma permanente, e di concedere il trattenimento sotto le armi a tempo indeterminato, e anche fino al compimento della ferma temporanea, agli attendenti degli ufficiali che spontaneamente rinunciassero ad andare in congedo. Gli allievi carabinieri e i militari di qualunque altro corpo ammessi a passare nell'Arma dei Carabinieri avevano il privilegio che la ferma permanente cui erano obbligati decorresse dal giorno del loro primitivo arruolamento.

I militari che avevano compiuto la ferma permanente di otto anni potevano chiedere al ministero della Guerra la rafferma annuale senza premio ovvero la rafferma triennale con premio di lire 150 annue, a condizione di non aver superato l'età di 36 anni (limite elevato a 40 per i carabinieri reali) e di soddisfare alle condizioni di idoneità fisica, buona condotta e istruzione determinate da apposito regio decreto. I sottufficiali dei carabinieri erano ammessi sino a quattro successive rafferme triennali con premio: i sottufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e invalidi sino a tre: i graduati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena e maniscalchi, e, inizialmente, i carabinieri non sottufficiali, fino a due. Tuttavia la legge 19 luglio 1880 portò a tre le rafferme con premio dei carabinieri non sottufficiali, prevedendo esplicitamente che dopo il compimento dell'ultima potessero continuare il servizio mediante successive rafferme annuali senza premio. I caporali delle varie armi e i soldati musicanti, trombettieri e sellai, erano invece ammessi ad una sola rafferma triennale con premio. Qualora la cassa militare fosse risultata in attivo, il ministro della Guerra poteva anticipare dall'8° al 6° anno di ferma permanente il godimento del premio per coloro che avessero chiesto la rafferma. Alla cessazione dal servizio i militari raffer-

mati con premio ricevevano dalla cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico 5 per cento, con rendita pari ai 4/5 dei premi di rafferma percepiti.

Come si vede, era normalmente previsto che i sottufficiali restassero in servizio per il periodo di 20 anni necessario a maturare il diritto a pensione. Quelli dei carabinieri potevano infatti aggiungere agli 8 anni di ferma permanente i 12 delle 4 rafferme con premio loro consentite: i sottufficiali delle altre armi potevano cumulare gli 8 anni di ferma permanente e i 9 di rafferma con premio con i 3 anni inizialmente trascorsi alle armi in posizione di «ferma temporanea». Alle altre due categorie, carabinieri non sottufficiali e graduati, mancavano rispettivamente 3 e 6 anni per raggiungere il diritto a pensione, ma ad essi potevano essere concesse altrettante rafferme annuali senza premio: inoltre veniva loro comunque garantita una piccola rendita vitalizia di 120 lire annue.

La crisi della cassa militare, non più alimentata dopo il 1871 dal gettito delle surrogazioni, e solo insufficientemente rifornita da quello della tassa pagata dai volontari di un anno, si ripercosse sulla condizione dei sottufficiali, per lo meno di quelli delle varie armi e corpi, inducendo nel 1883 a eliminare la garanzia della pensione e ad accentuare in generale il carattere «precario» dell'impiego dei militari in ferma volontaria e rafferma non appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

La legge 8 luglio 1883 n. 1470 fu la prima legge organica sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, per la prima volta considerati come categoria a sé. La legge prevedeva tre canali di reclutamento di sottufficiali di leva (volontari di un anno che avessero conseguito il certificato di idoneità a sergente; allievi sottufficiali di complemento che al termine del corso non avessero conseguito la nomina a sottotenente di complemento; caporali maggiori promossi al grado di sergente all'atto dell'invio in congedo illimitato), e due canali di reclutamento dei sottufficiali in ferma vincolata, provenienti da appositi corsi allievi sergenti istituiti presso i corpi, ovvero tratti dai caporali meritevoli con 18 mesi di servizio. Un terzo canale di reclutamento di questo secondo gruppo di sottufficiali era costituito dagli

allievi degli istituti di reclutamento degli ufficiali di carriera che al termine del corso non fossero stati promossi sottotenenti effettivi per deficienza in qualche materia d'esame.

I sottufficiali non dovevano più contrarre la ferma permanente, bensì una speciale ferma di 12 anni, di cui però solo i primi cinque alle armi e gli altri sette in congedo illimitato. Terminato il primo quinquennio quelli giudicati meritevoli dal comandante del corpo potevano essere ammessi, sulla base di tabelle organiche predisposte dal ministero, ad una rafferma di tre anni con diritto a soprassoldo, e a non più di quattro successive rafferme annuali con premio e con soprassoldo doppio. Al termine del 12° anno di servizio, essi dovevano essere collocati in congedo assoluto, perdendo così sia il diritto a pensione sia il vitalizio precedentemente garantiti. In compenso, l'art. 10 della legge garantiva loro il diritto di ottenere un impiego, con uno stipendio non inferiore a un minimo di 900 lire annue, in una delle amministrazioni dello Stato ovvero presso le società ferroviarie ed altre per le quali si potessero con appositi capitolati riservare impieghi.

Per la prima volta si faceva dunque ricorso al sistema di riversare sugli impieghi civili il personale di carriera ritenuto esuberante. Ma già allora, come puntualmente avvenne in tutte le altre volte successive (e anche in tempi molto recenti) in cui si cercò di praticare questo sistema evidentemente molto caro all'amministrazione militare, il meccanismo si rivelò del tutto inadeguato ad assicurare agli interessati un concreto reimpiego non militare. Non solo le società private cui la legge faceva generico riferimento, ma anche le stesse società ferroviarie e la stessa amministrazione pubblica non si mostrarono affatto ricettive all'esigenza al tempo stesso tecnico-militare e sociale dell'amministrazione militare: e perfino quest'ultima non si dimostrò in grado di assorbire nelle categorie del personale operaio e impiegatizio i sottufficiali anziani. Fallimentare fu anche il tentativo, promosso nel quadro della politica magniloquente della «nazione armata», di impiegare i sottufficiali quali maestri di ginnastica nella scuola pubblica.

Così, in omaggio ad un astratto principio tecnico-militare

(la necessità di frequente ricambio dei quadri intermedi in modo da tenerne bassa la media), e in corrispondenza a un più concreto, ma non certo lungimirante, calcolo economico-finanziario (ridurre le spese per il personale e soprattutto l'onere gravante sul fondo previdenziale), si privarono i sottufficiali delle uniche garanzie economiche e occupazionali che consentivano di assicurare il necessario livello qualitativo e quantitativo del reclutamento. E ciò nonostante che proprio in quegli anni l'espansione quantitativa dell'Esercito (passato nel 1882 da 10 a 12 Corpi d'Armata) e le crescenti esigenze tecniche, rendessero sempre più necessario un solido corpo di sottufficiali di carriera, e la generale crescita sociale rendesse meno competitiva la carriera militare con gli impieghi civili. La conseguenza di questa politica fu da un lato la dequalificazione del reclutamento, e dall'altro la cronica insufficienza quantitativa rispetto ad organici già di per sé sottodimensionati. Si pensi che nel 1909 risultavano coperti solo 9 mila degli 11 mila posti di sottufficiale a ferma vincolata, e questi ultimi rappresentavano appena un terzo degli organici francesi e un decimo di quelli tedeschi.

Al 1° luglio 1901 circa il 15 per cento dei sottufficiali, cioè 1.500 unità circa, erano in attesa d'impiego civile avendo ultimato i dodici anni di ferma: e la prospettiva di restare disoccupati per un periodo indeterminato dette luogo a manifestazioni collettive di protesta e alla formazione di comitati di agitazione, che finirono inevitabilmente per coinvolgere anche quelli che non avevano ancora ultimato il dodicennio, con gravi conseguenze per la disciplina militare.

Si dovettero pertanto varare una serie di provvedimenti tampone, che cercassero di porre riparo alle conseguenze più dolorose, ma che non risolvevano radicalmente il nodo, e che quindi non solo non fecero cessare, ma semmai alimentarono ulteriormente proteste e agitazioni.

La legge 3 luglio 1902 n. 266 cercò di anticipare la selezione dei sottufficiali ai primi anni di servizio, e previde la possibilità, per una determinata aliquota, di protrarre il servizio anche oltre il 12° anno, in modo da consentire che maturasse il diritto a pensione. La ferma degli allievi sergenti fu infatti ridotta da

5 a soli 3 anni, seguiti da due successive rafferme discrezionali di un anno, con diritto ad una indennità progressiva per coloro che lasciassero il servizio dopo la prima ovvero dopo la seconda rafferma. Compiuto il quinto anno, i sottufficiali in possesso dei requisiti determinati dal regolamento e che avessero trovato posto in uno speciale «organico delle rafferme con soprassoldo», potevano essere ammessi alla rafferma triennale e alle altre quattro successive rafferme annuali, tutte con soprassoldo. Gli eccedenti l'organico in possesso dei requisiti per aspirare all'ammissione al corso speciale della scuola militare di Modena potevano essere trattenuti alle armi con rafferme annuali senza soprassoldo sino a compimento del 10° anno di servizio. Tutti gli altri dovevano essere congedati.

Una ulteriore e più drastica selezione era prevista dopo il 12° anno di servizio. Si prevedeva infatti uno speciale «organico dei sottufficiali anziani», ammessi ad altre successive rafferme sino al compimento di 25 anni di servizio o di 42 di età. La maggior parte dei sottufficiali anziani era costituita dalla nuova categoria dei «marescialli» (suddivisi nei tre gradi di maresciallo ordinario, capo e maggiore), detta dei «marescialli d'alloggio» nell'Arma dei carabinieri. Il grado di maresciallo era tuttavia limitato esclusivamente ai «furieri maggiori» con attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiali di maggiorità nei battaglioni e nei reggimenti o unità corrispondenti, nonchè ai capi-fanfara di cavalleria e ai maestri di scherma: di conseguenza la maggioranza dei sottufficiali, non impiegati nelle funzioni di furiere e furiere maggiore, non aveva grandi prospettive di entrare nell'organico dei sottufficiali anziani. Al termine del 12° anno di servizio costoro, come per il passato, avrebbero potuto essere congedati, con il diritto all'impiego civile già previsto dalla legge del 1883 e con l'aggiunta di una speciale indennità di congedamento corrispondente a due o tre mesi di stipendio.

Ovviamente questa misura, che esasperava ulteriormente la selezione iniziale e offriva scarsissime prospettive di trattenimento in servizio oltre il 12° anno a coloro che l'avessero superata, non placò l'agitazione della categoria. La legge 25 mag-

gio 1905 n. 211 dovette di conseguenza disporre il trattenimento in servizio, ammettendoli a successive rafferme annuali senza soprassoldo in numero illimitato, dei sottufficiali in attesa di impiego civile, in modo da garantire almeno il raggiungimento del diritto a pensione. Inoltre i limiti per la cessazione dal servizio dei sottufficiali «anziani» addetti a mansioni d'ufficio furono elevati a 30 anni di servizio e a 47 anni di età.

In realtà appariva evidente che l'unica strada percorribile per venire incontro alle aspirazioni dei sottufficiali e incentivare il reclutamento sotto il profilo qualitativo e quantitativo era quella di prevederne l'inquadramento in una regolare carriera, analoga a quella stabilita per gli ufficiali. Le resistenze a una tale riforma erano molteplici: a quelle psicologiche (scarsa considerazione sociale della categoria da parte sia degli ufficiali che della stessa amministrazione) si aggiungevano considerazioni di ordine tecnico-militare (necessità che la massa dei sottufficiali, impiegati in compiti di istruzione e inquadramento dei militari di truppa di leva, fosse costituita da personale giovane) e finanziarie (temendosi l'aggravio di spesa non solo per il bilancio della Guerra, ma anche per la cassa pensioni).

La legge 19 luglio 1906 n. 372 (Majnoni) costituì un passo decisivo verso il riconoscimento di un vero e proprio ruolo organico dei sottufficiali, promuovendo la figura dei marescialli, non più nominati dal comandante del Corpo d'Armata, e non più destinati a mansioni d'ufficio, bensì a sostituire gli ufficiali nei servizi di compagnia e nel comando dei plotoni o sezioni, mentre le mansioni contabili e d'ufficio vennero riservate ai sergenti. Venne inoltre istituito il nuovo grado di «sergente maggiore» (brigadiere nell'Arma dei Carabinieri), promosso dai sergenti con almeno cinque anni di servizio e nominato dal comandante del corpo. I marescialli vennero adesso tratti dai sergenti maggiori con almeno tre anni di servizio nel grado. Sergenti maggiori e marescialli (ordinari, capi e maggiori) venivano adesso esplicitamente riconosciuti quali «sottufficiali di carriera», considerando i sergenti quali appartenenti alla categoria dei graduati di truppa.

La legge 14 luglio 1907 (Viganò) autorizzò i sottufficiali trat-

tenuti dopo il 12° anno di servizio in attesa dell'impiego civile a continuare il servizio rinunciando al premio di riassoldamento oppure a prendere il congedo con speciale indennità di incentivazione. Inoltre previde uno speciale «servizio sedentario» senza premio di riassoldamento per i sottufficiali con 30 anni di servizio. La legge 17 marzo 1907 n. 189 modificò la gerarchia dei sottufficiali, prevedendo i gradi di sergente (di squadra, di contabilità o con incarichi speciali, vicebrigadiere dei carabinieri), sergente maggiore (brigadiere dei carabinieri), maresciallo di compagnia (squadrone o batteria, o con cariche speciali, quali quella di capo fanfara ecc.), maresciallo di battaglione (mezzo reggimento o brigata) e maresciallo di reggimento (ordinario, capo, maggiore, corrispondente al maresciallo d'alloggio dei carabinieri). Inoltre stabilì norme sull'avanzamento, tra le altre categorie, anche dei sottufficiali. Il regolamento sullo stato dei sottufficiali fu approvato con RD 31 gennaio 1907 n. 145.

Il ministro Spingardi presentò nel 1909 un disegno di legge di radicale modifica dello stato dei sottufficiali, approvato tuttavia solo nel 1911, il quale prevedeva la suddivisione dei sottufficiali in due nuclei: quello dei sottufficiali di carriera (sergenti maggiori e marescialli) e quello dei sergenti. I primi, tratti dai sergenti ammessi a rafferma dopo il 5° anno e nominati per decreto reale, erano trattenuti in servizio fino al 30° anno o al 47° di età, fermo restando il diritto di chiedere un impiego civile dopo il 12° anno, e perdendolo dopo il 20° quando maturavano il diritto a pensione. Gli altri erano tratti dai militari di leva disposti a restare un terzo anno sotto le armi, ed erano ammessi a due successive rafferme annuali. Tutte le norme sullo stato dei sottufficiali in vigore vennero riunite nel testo unico del 17 novembre 1912 n. 1329, sostitutivo di quello 30 novembre 1902 n. 521. Il testo unico del 1912 venne modificato con RD 5 luglio 1914 n.621.

Nell'esercito del dopoguerra la necessità di una consistente aliquota di militari a lunga ferma venne notevolmente accresciuta rispetto al passato, soprattutto in conseguenza della riduzione della ferma di leva, che il decreto Bonomi, come si è

visto, aveva, sia pure gradualmente, ridotto a soli 8 mesi. Si trattava di affiancare agli ufficiali un nucleo di quelli che la pubblicistica politico-militare del tempo definiva gli «istruttori» del personale di leva: ma anche di dare una intelaiatura a reparti in cui la maggior parte del personale si sarebbe avvicendata a ritmi addirittura infra-annuali, e una parte dei quali sarebbero stati per alcuni mesi all'anno in posizione quadro, pur dovendo essere prontamente mobilitabili con l'afflusso dei richiamati. Inoltre nel nuovo esercito uscito dalla grande guerra si moltiplicavano, man mano che procedeva l'ammodernamento delle armi tecniche e perfino della fanteria, gli incarichi specialistici che richiedevano uno specifico addestramento aggiuntivo rispetto alla istruzione militare di base: incarichi nei quali era certamente diseconomico impiegare militari di leva che vi si sarebbero avvicendati ogni pochi mesi, senza aver il tempo di familiarizzarsi veramente con l'arma o con il mezzo ad essi affidato.

Accanto alle mansioni di comando e amministrative, al personale a lunga ferma dovevano essere ora affidati anche gli incarichi specialistici prima non previsti o meno complessi. Ciò comportava l'esigenza di accrescerne il numero, incentivando i militari di leva se non a intraprendere la carriera continuativa del sottufficiale, per lo meno a contrarre una ferma prolungata.

Ciò spiega i nuovi criteri ai quali si ispirò la vasta riforma dello stato dei sottufficiali disposta dal RDL 23 giugno 1927 n. 1037. Diversamente dalla normativa del passato, in cui la preoccupazione maggiore era quella di restringere il più possibile le opportunità di carriera continuativa dei sottufficiali e di predisporre molteplici «filtri» affinchè l'amministrazione potesse operare con ampia discrezionalità la selezione del personale, la nuova normativa si preoccupò soprattutto di incentivare la contrazione delle ferme prolungate volontarie, ricorrendo sia alla previsione di «premi» al termine della ferma o della rafferma, anzichè all'inizio, sia alla concessione del grado di sergente ai militari a lunga ferma, grado che importava anche un congruo trattamento economico.

Il sistema, nelle grandi linee ispiratrici, restava quello pre-

visto dalla riforma Spingardi: incentivare un iniziale precariato militare con la concessione di premi e di stipendi legati al grado, e selezionare poi al suo interno una aliquota garantita da una vera e propria «carriera continuativa».

Il reclutamento dei sergenti continuò a fondarsi sul sistema del doppio canale: da un lato quelli più giovani, reclutati a 17 anni tramite apposite scuole sottufficiali decentrate a livello di Corpo d'Armata, e destinati per la maggior parte a continuare la carriera dopo aver superato un complesso di filtri nei primi anni di servizio; e dall'altro lato queli più anziani, reclutati in un secondo momento dopo l'incorporazione per fatto di leva, tratti dai graduati di truppa che avessero superato un apposito esame teorico-pratico. La ferma dei sergenti era ridotta da 3 a 2 anni, in evidente connessione con la riduzione della ferma di leva da 24 a 18 mesi (infatti lo stacco troppo forte avrebbe disincentivato la contrazione di ferme volontarie prolungate), con possibilità di ammissione a una prima rafferma di un anno. Al termine di questa, i sergenti che intendevano proseguire la carriera ed erano riconosciuti idonei all'avanzamento erano ammessi senza limiti numerici a una seconda rafferma di due anni e promossi sergenti maggiori, mentre gli altri erano congedati. Sia la ferma biennale che le due rafferme erano incentivate dalla concessione di un premio, corrisposto però alla fine e non all'inizio della ferma o rafferma. In questo modo si favoriva l'autoselezione dei sergenti e sergenti maggiori, lasciandoli liberi di abbandonare il servizio dopo 2, 3 o 5 anni. Al termine del quinto anno scattava il filtro di quelli che chiedevano il passaggio alla carriera continuativa, regolata da disposizioni analoghe a quelle precedentemente in vigore (facoltà, dopo il 12° e fino al 14° anno di servizio, di chiedere l'eventuale trasferimento ad un impiego civile nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelta, e, dopo il 20° anno di servizio, di ottenere il collocamento in pensione).

La legge del 1927 distingueva l'organico dei sottufficiali in aliquota «bilanciata» (composta dai sergenti e sergenti maggiori) e aliquota «organica» (composta dai marescialli ordinari, capi e maggiori). La prima contava 7.600 unità, cui dove-

vano aggiungersi 1.252 sergenti allievi ufficiali di complemento in servizio di leva, e la seconda 5.948 marescialli (di cui 2.728 in organico e 3.220 nella posizione di «servizio sedentario»). Il «servizio sedentario» non aveva organici prefissati, perchè era composto dai sottufficiali anziani ad esaurimento, ma poteva alimentarsi con nuovo personale proveniente dai sottufficiali in congedo eventualmente riammessi in servizio ovvero dai marescialli in organico: questi ultimi dovevano essere trasferiti al servizio sedentario dopo il 20° anno di servizio. Nessuno dei sottufficiali destinati alle funzioni di inquadramento, addestramento e mobilitazione (sergenti, sergenti maggiori e marescialli ordinari) poteva comunque essere trasferito al servizio sedentario prima di aver compiuto il 12° anno di servizio. Inoltre la legge prolungava dal compimento del 35° anno di servizio al 40° il limite massimo trascorso il quale i marescialli in servizio sedentario dovevano essere collocati a riposo.

Le norme del 1927, integrate con quelle precedenti e con le modifiche successive, vennero poi trasfuse nel nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito approvato con RD 15 settembre 1932 n. 1514.

Parallelamente all'incentivazione del reclutamento dei sottufficiali, si cercò di incentivare quello dei volontari di truppa a lunga ferma per le armi e gli incarichi specializzati.

Già prima della grande guerra, oltre agli speciali arruolamenti volontari di graduati di truppa in servizio presso determinati enti (compagnie di disciplina, stabilimenti militari di pena, depositi di cavalli stalloni) o con speciali incarichi (musicanti, maniscalchi, fuochisti del battaglione lagunare del genio), vincolati alla ferma quinquennale, e agli arruolamenti volontari di allievi sergenti, sottufficiali e carabinieri reali vincolati alla ferma triennale, era previsto l'arruolamento volontario, anch'esso con ferma triennale, di militari di truppa nelle varie armi e corpi (art. 115 T.U. leggi sul reclutamento dell'Esercito del 1911). Erano altresì previsti gli istituti della «riammissione in servizio» di personale di truppa in congedo e del «riassoldamento» di personale di truppa in servizio nelle armi a cavallo e in incarichi specialistici.

La «riammissione in servizio» ordinaria era riservata ai caporali e soldati delle varie armi o corpi in congedo illimitato che non avessero superato il 35° anno di età e non avessero fatto passaggio alla milizia territoriale da oltre due anni. Costoro dovevano assumere la ferma di cinque anni, ma nel caso in cui avessero conseguito la nomina a sergente e avessero compiuto tre anni di servizio sarebbero stati prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio (artt. 115 e 134 comma *c* del T.U. 1911).

Il «riassoldamento» era previsto per i caporali e soldati della cavalleria e dell'artiglieria a cavallo, ammessi al termine della ferma a rimanere in servizio come riassoldati per uno o più anni, con la corresponsione di una speciale indennità. Una speciale «riammissione in servizio» era prevista per i caporali e soldati delle armi a cavallo in congedo da meno di due anni che si obbligassero a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati, con diritto alla speciale indennità (artt.135 e 134 comma *e* T.U. 1911).

L'art. 1 della legge 27 giugno 1912 n. 660, relativa a militari di truppa in posizioni speciali, estese le disposizioni sul «riassoldamento» annuale con speciale indennità anche ai caporali e soldati di artiglieria nominati operai militari od aiutanti telemetristi, a quelli nominati specialisti scelti in aeronautica e a quelli di ogni arma che adempissero sotto le armi incarichi «d'indole professionale specificati nel regolamento».

Inoltre, all'evidente scopo di assicurare agli ufficiali la possibilità di continuare ad avvalersi dei servigi di attendenti trovati di loro gradimento, l'art. 121 del T.U. 1911 autorizzava il ministero della Guerra a concedere il trattenimento alle armi per un periodo di tempo indeterminato, e anche fino al compimento dell'obbligo di servizio (cioè fino al 39° anno di età) ai soldati attendenti di ufficiali che spontaneamente rinunciassero ad andare in congedo illimitato.

Nel dopoguerra, per le ragioni sopra esaminate (riduzione della ferma di leva e moltiplicazione degli incarichi specializzati),lo stesso decreto Bonomi (20 aprile 1920 n. 452) che riduceva la ferma di leva da 24 a soli 8 mesi, rese più flessibili le

condizioni per la riammissione in servizio ed estese l'istituto di riassoldamento a tutte le armi e corpi per i quali ciò fosse richiesto dalle esigenze di servizio. In particolare l'art. 11 ridusse da 5 a 3 anni la ferma volontaria che doveva essere contratta dai militari in congedo riammessi in servizio: stabilendo inoltre che dopo un anno dalla riammissione, purchè riunissero le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, potevano essere proposti per la rafferma con premio già prevista per i carabinieri reali dal decreto luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 495 e per le altre armi dalla legge 19 luglio 1909 n. 506, rimanendo in tal caso prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio. L'art. 13 previde, in aggiunta alle riammissioni in servizio, anche la «riassunzione in servizio» a domanda, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe.

L'art. 6 del RDL 2 ottobre 1919 n. 1802 istituì anche una speciale ferma volontaria biennale per la nuova categoria dei «carabinieri ausiliari», fatta eccezione per quelli tratti di autorità (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi, i quali restavano soggetti alla ferma di leva stabilita per la propria classe. Qualora i carabinieri ausiliari fossero stati ammessi all'arruolamento volontario quali carabinieri effettivi, il periodo di servizio prestato quali ausiliari sarebbe stato computato ai fini della ferma triennale.

Tutte queste disposizioni sugli arruolamenti volontari triennali e biennali, sulle riammissioni in servizio con ferma triennale, sulle riassunzioni con vincolo temporaneo rinnovabile, sui riassoldamenti annuali e sulle rinunce al congedamento degli attendenti, vennero riprodotte negli articoli 90-97 e 129-137 del T.U. del 1927.

Mentre il decreto Bonomi aveva cercato di incentivare il reimpiego nell'esercito di militari di truppa in congedo, i provvedimenti successivi cercarono di incentivare gli arruolamenti volontari, stabilendo anche per quelli nelle varie armi o corpi dell'Esercito criteri analoghi a quelli già sperimentati nell'Arma dei Carabinieri.

Il RDL 24 settembre 1931 n. 1245 (convertito nella legge 17

dicembre 1931 n. 1596) ridusse la ferma volontaria nelle varie armi e nei vari corpi da 3 a 2 anni.

Il RDL 31 ottobre 1935 n. 2057 (convertito nella legge 16 gennaio 1936 n. 134) concesse al ministro della Guerra facoltà di indire particolari arruolamenti di volontari specializzati, con ferma biennale. I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi, erano nominati «specializzati», con diritto alla corresponsione, oltre all'assegno di grado, di una indennità giornaliera di lire due. Le categorie degli specializzati e la durata dei rispettivi corsi erano determinate con decreto del ministro della Guerra di concerto con quello delle Finanze, mentre il numero del personale specializzato era determinato annualmente, come forza media, dalla legge di bilancio.

A tali arruolamenti potevano concorrere i giovani non ancora soggetti alla leva purchè avessero compiuto il 17° anno di età (a tale fine fu modificata la norma che prevedeva il limite minimo di 18 anni di età per contrarre arruolamento volontario nell'Esercito), i soggetti alla leva non ancora chiamati alle armi, i militari già in congedo purchè di età non superiore al 26° anno, in possesso di qualche capacità tecnica comprovata da certificati di studio, attestati di mestiere, dichiarazioni di aziende e di associazioni.

In riguardo agli operai specializzati venne anche abolita la norma (artt. 100 T.U. del 1900 e 124 T.U. del 1927) che vietava di trasferire senza il consenso dell'interessato i volontari arruolati in un corpo ad un corpo di arma diversa.

Le categorie di specializzati per le quali venivano indetti gli arruolamenti volontari erano 21: conduttori di automezzi, motoristi, meccanici, radiatoristi, elettricisti, conduttori di caldaie a vapore, fucinatori, frigoristi, saldatori autogeni, radiotelegrafisti, fotoelettricisti, apparecchiatori telegrafonici, fotografi e cinematografisti, infermieri, aiutanti di radiologia e batteriologia, aiutanti odontotecnici, aerologisti,attrezzisti, sciatori e rocciatori («alpieri»).

All'atto del congedo erano provvisti di un certificato comprovante il servizio prestato quale specializzato valevole per il

reinserimento nella vita civile. Il RD 13 luglio 1939 n. 1405 elevò i premi di arruolamento e rafferma per i militari aiuto specialisti di leva trasferiti in Africa con ferma biennale.

L'arruolamento di volontari specializzati con ferma biennale venne notevolmente incentivato dalla legge 14 ottobre 1940 n. 1539, che estese i limiti massimi di età da 26 a 28 anni, e previde un premio di lire mille al termine della ferma. Inoltre, in luogo della facoltà di riassoldarsi conservando l'indennità di specializzazione di lire 2 già goduta durante la ferma biennale, gli specializzati vennero ammessi a contrarre speciali rafferme annuali con premio ciascuna di lire mille, e con l'aumento progressivo dell'indennità di specializzazione a lire 3 con la prima rafferma, a lire 4 con la seconda e a lire 5 con la terza e successive.

Anche la ferma contratta dai riammessi in servizio fu ridotta da 3 a 2 anni. Pertanto la ferma volontaria triennale continuò ad essere contratta esclusivamente dagli arruolati volontari nell'Arma dei Carabinieri o che vi facessero passaggio quali effettivi, dai riammessi in servizio nell'Arma dei Carabinieri, dai graduati dei reparti di disciplina, degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni, e dai graduati musicanti, maniscalchi e fuochisti lagunari, inclusi quelli appartenenti a tali categorie riammessi in servizio.

Altre quattro categorie di volontari di truppa (carabinieri ausiliari, arruolati e riammessi in servizio nelle varie armi e corpi, volontari specializzati) erano assoggettate alla ferma biennale, mentre una quinta categoria (militari riassoldati) era assoggettata alla ferma annuale, una sesta («riassunti» in servizio) era sottoposta a vincolo temporaneo rinnovabile, e una settima (militari di truppa meritevoli e riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi disimpegnati, non esclusivamente quelli di attendente, che rinunciavano al congedo) rimaneva sotto le armi per un tempo indeterminato.

L'arruolamento dei volontari con ferma biennale era incentivato dalla possibilità, riconosciuta a quelli di essi che fossero promossi caporali e caporali maggiori, di essere ammessi a domanda a successive rafferme annuali senza premio, disposte

dal comando del corpo, per conseguire eventualmente la promozione a sergente in rapporto alle vacanze nell'organico dei sottufficiali.

Quello dei graduati con ferma triennale era incentivato dall'ammissione, al termine, a tre successive rafferme triennali con premio (di lire 200 la prima e di lire 300 le altre due), seguite da rafferme annuali con premio, nonchè da speciali indennità fisse di lire mille e duemila rispettivamente per la prima e per le altre due rafferme triennali.

Secondo una pubblicazione del ministero della Guerra (*L'Esercito nell'anno XVII*, Roma, 1939), i tre canali di reclutamento dei sergenti erano costituiti:

a) dagli allievi sergenti con ferma volontaria biennale e nomina a sergente al 10° mese di corso, seguito presso i 2 reggimenti-scuola A.S. (il 51° «Cacciatori delle Alpi» a Rieti e il 39° «Bologna» a Caserta), la scuola A.S. d'artiglieria (SASA) di Nocera e presso 11 altri fra reggimenti bersaglieri (12° a Pola), fanteria carrista (3° a Bologna), artiglieria alpina (2° a Merano), scuole (militare alpina, di cavalleria) ed enti e reparti vari (per i sottufficiali del genio, di sanità, di sussistenza, del servizio automobilistico e del servizio chimico). Ogni anno le scuole e i corsi A.S. erano frequentati da 2.800 A.S., dei quali 2.500 mediamente nominati sergenti;

b) dai volontari di truppa a ferma biennale con nomina a sergente (per 4.500 su 5.000) al 12° mese di servizio;

c) dai militari di leva nominati sergenti al 12° mese di servizio (500 unità circa all'anno).

Di questi 7.500 sergenti in corso di ferma, in media il 40 per cento (cioè 3 mila) chiedeva la rafferma, e poco più di un quarto (circa 800 unità) otteneva la prima rafferma annuale con premio di lire mille. Di costoro circa il 94 per cento (750 unità in cifra tonda) otteneva la seconda rafferma biennale con premio di lire mille e la nomina a sergente maggiore. Circa il 95 per cento di questi ultimi (700 circa) passava poi al termine del quinto anno alla carriera continuativa, con premio di lire 500. Quelli collocati in congedo ricevevano un premio di lire 2 mila.

Nel 1939 i sottufficiali erano in tutto 25.080, di cui 7.500

sergenti in corso di ferma e 17.580 in organico. Di questi ultimi, 8.150 erano i sergenti maggiori e i sergenti raffermati, e 8.430 i marescialli: vi si aggiungevano un migliaio di sottufficiali «in servizio territoriale» (ossia i marescialli anziani in servizio sedentario).

Nel 1940 i sottufficiali a ruolo in servizio erano 17.233, di cui il 51 per cento dell'Arma di fanteria (8.785 unità), il 4,35 per cento dell'Arma di cavalleria (750), il 25,76 per cento dell'Arma di artiglieria (4.438), il 9,48 per cento dell'Arma del genio (1.633), il 3,27 per cento del corpo automobilistico (563), l'1,98 per cento della sanità (342), il 2,24 per cento della sussistenza (386), l'1,76 per cento maniscalchi (304) e lo 0,13 per cento dei depositi di cavalli stalloni (ventidue).

Il servizio di leva come «carabiniere ausiliario». L'assolvimento degli obblighi di leva e di servizio militare mediante arruolamento volontario nella R. Guardia di Finanza, nei corpi degli agenti di pubblica sicurezza e di custodia delle carceri, nella polizia coloniale, nelle legioni libiche e nei reparti confinari della MVSN, nella MVSN dell'Africa italiana e in alcune «milizie speciali» (portuaria, stradale e forestale)

Fin dal 1919 i sottufficiali e i militari e graduati di truppa dell'Arma dei Carabinieri erano vincolati esclusivamente alla ferma volontaria di tre anni prevista dall'art. 115, 4° comma, del T.U. delle leggi sul reclutamento dell'Esercito (1911). Tale arruolamento non dava luogo ad uno stabile rapporto di impiego: il personale veniva ammesso a successive rafferme, anch'esse di durata triennale, salvo i limiti di età commisurati al grado, con diritto al trattamento di quiescenza dopo diciannove anni di servizio. In questo modo l'amministrazione conservava la facoltà di diminuire la proporzione del personale anziano rispetto a quello giovane, limitando il numero delle successive rafferme, senza alcuna garanzia per i militari. Tuttavia, date le particolari caratteristiche dei servizi d'istituto svolti fino alla prima guerra mondiale dall'Arma dei Carabinieri, non si ravvisava la necessità di limitare la durata complessiva

del servizio di una aliquota del personale allo scopo di disporre di una consistente forza di età giovane.

La situazione mutò radicalmente nel primo dopoguerra, quando il servizio di ordine pubblico, che richiedeva personale giovane, venne attribuito in via principale non più all'Esercito nel suo complesso, bensì all'Arma dei Carabinieri, affiancandole uno speciale corpo di polizia militare di nuova istituzione, la «guardia regia» per la pubblica sicurezza. Nel corso del 1919 l'organico dell'Arma dei Carabinieri venne portato prima a 45 mila uomini (con un aumento del 50 per cento rispetto all'anteguerra) e poi a 60 mila, e venne prevista la costituzione di speciali «battaglioni mobili di CC.RR.» come aliquota dell'Arma destinata al servizio di ordine pubblico. I battaglioni mobili (ne vennero costituiti inizialmente 18, ridotti poi a 12 nel 1923) non figuravano nell'ordinamento dell'Arma, e il personale di truppa non era compreso negli organici. In base all'art. 6 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 1802 (quello che aveva elevato gli organici a 60 mila uomini e previsto l'eventuale costituzione dei battaglioni mobili dipendenti dalle Legioni) venne concesso al personale di leva dell'Esercito di compiere la ferma della loro classe, a domanda, nell'Arma dei Carabinieri in qualità di «carabiniere ausiliario», specialmente destinati ai battaglioni mobili. A fine ferma, avendone i requisiti, i carabinieri ausiliari potevano essere nominati «effettivi», con uno speciale premio di lire 500: il periodo di servizio prestato come ausiliari era computato nella ferma triennale (RDL 1° febbraio 1920 e 15 ottobre 1925 n. 1912: artt. 92 e 95 T. U. 1927, 106 e 110 T. U. 1938).

L'art. 3 del T. U. 1911, ripreso dall'art. 4 del RDL 20 aprile 1920 n. 452, dall'art. 6 RDL 7 gennaio 1923 n. 3, dall'art. 7 del T. U. 1927 e dall'art. 7 del T. U. 1938, stabiliva che «coloro che nel concorso alla leva di terra siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel regio esercito».

Tuttavia una parte degli arruolati, scelta tra gli uomini ascritti alla ferma ordinaria e di statura inferiore a m. 1,60, poteva essere assegnata al servizio della regia marina senza che tale

speciale assegnazione comportasse alcun aumento di ferma (artt. 7 e 115 T.U. 1911: art. 10 T.U. 1927). L'art. 12 del T.U. 1938 stabilì che i trasferimenti dai ruoli dell'esercito a quelli del corpo reali equipaggi marittimi e viceversa erano regolati dal testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima. L'art. 1 del RDL 24 febbraio 1927 n. 391 (= art. 11 T.U. 1927) previde che una parte degli arruolati fosse assegnata al servizio della R. Aeronautica, rimanendo ad essa definitivamente acquisiti.

L'art. 90, 3° comma, del T.U. sulla leva marittima 16 dicembre 1888 n. 5860, dispensava dalla chiamata sotto le armi i militari di I e II categoria dell'Armata in congedo che si trovassero in attività di servizio nei corpi della Guardia di Finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie carcerarie. Analoghe disposizioni si trovavano nel regolamento delle dispense dalla chiamata alle armi di militari in congedo dell'Esercito con determinati impieghi o in posizioni speciali, previsto dall'art. 125, 3° comma, del T.U. del 1911 e approvato con RD 13 aprile 1911 n. 374 (modificato il 17 maggio 1914, n. 548, e il 18 maggio 1915, nn. 561 e 668). La dispensa dal richiamo dei militari in congedo appartenenti alla G.d.F. fu prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 660.

Nel maggio 1915, 18 battaglioni mobilitati della G.d.F. presero parte alle operazioni di copertura delle frontiere, e il RDL 16 maggio 1915 n. 742 (poi modificato dall'art. 8 del RDL 14 giugno 1923 n. 1281 = art. 12 T. U. 1927 e art. 13 T. U. 1938) equiparò l'arruolamento nella G. d. F. a quello nell'Esercito (il che importava il trasferimento all'Esercito di quelli eventualmente inscritti nella leva di mare), e considerò valido, per ogni effetto, il servizio prestato in detto corpo come servizio militare. In tal modo la G. d F. fu il primo corpo armato dello Stato a poter arruolare anche giovani ancora soggetti agli obblighi di leva.

L'art. 8 del RDL 1° maggio 1924 n. 1166 (= art. 13 T. U. 1927) estese il principio anche alle «legioni libiche» della MVSN, stabilendo che l'arruolamento volontario in detto corpo importava anche quello nel R. Esercito, e che il servizio prestato

in colonia da tali militari era computato agli effetti della ferma di leva.

Fra il 1930 e il 1935 il servizio prestato nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, nel corpo dellla polizia coloniale (detta poi «dell'Africa italiana», P.A.I.) e nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, nonchè in alcune specialità della MVSN o milizie speciali, venne riconosciuto valevole, ad ogni effetto, come servizio militare di leva (artt. 14 e 15 T. U. 1938). Tuttavia in caso di interruzione della ferma volontaria per motivi disciplinari, gli agenti e i militi venivano nuovamente assoggettati all'obbligo di assolvere la ferma di leva, qualunque fosse la durata del servizio già prestato.

Relativamente alla MVSN, la disposizione fu applicata dapprima per le milizie «speciali» Forestale e Stradale (art. 1 legge 24 marzo 1930 n. 537). In seguito fu estesa anche alla «portuaria» (art. 15 T. U. 1932) e al personale in S. P. E. della milizia «coloniale», detta poi MVSN dell'Africa italiana (legge 13 giugno 1935 n. 1372 e art. 14 T. U. 1938), mentre con disposizione amministrativa 19 novembre 1934 venne equiparato al servizio di leva anche quello nei reparti confinari della MVSN ordinaria (poi trasformati in «milizia confinaria»).

Le autorità militari cercarono di limitare al minimo l'equiparazione del servizio nella MVSN al servizio di leva, anche a costo di rinunciare a impiegare, destinandola alla MVSN, l'aliquota di arruolati esuberante rispetto al bisogno: e ciò soprattutto allo scopo di limitare l'espansione dei compiti militari della MVSN. Esse furono altrettanto avare, come meglio diremo nel prossimo capitolo, nel dichiarare «indisponibili» al richiamo per mobilitazione i militari dell'Esercito in congedo illimitato appartenenti alle specialità militari della MVSN (milizie «contraerea», «costiera», «coloniale», «confinaria», battaglioni Camicie Nere).

Il contingente della leva di terra assegnato alla R. Aeronautica (1923-1939) e l'istituzione di una speciale «leva aeronautica» (1939-1943)

L'Aeronautica venne prevista fino all'ordinamento Diaz del

1923 come speciale «Arma» dell'Esercito, e il personale di leva venne tratto ovviamente dalla leva di terra. Il sistema proseguì anche dopo che il regio decreto 28 marzo 1923 n. 645 ebbe eretto l'Aeronautica in Forza Armata autonoma accanto all'Esercito e alla Marina. Tuttavia il regio decreto 24 febbraio 1927 n. 391 (convertito nella legge 1° marzo 1928 n. 435) stabilì che il quantitativo dei militari, necessari ai bisogni della R. Aeronautica, doveva essere tratto sia dalla leva di terra che dalla leva di mare, e l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932 n. 2021 ne dettò i criteri.

Il regio decreto-legge 10 aprile 1936 n. 945 fissò le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovevano essere assegnati all'Aeronautica. Comprendevano gli iscritti tra la «gente dell'aria», i titolari di brevetto pre-aeronautico o di volo senza motore, i semplici frequentatori dei relativi corsi presso le scuole riconosciute dal ministero dell'Aeronautica e professionali, gli operai, artieri e manovali dell'industria aeronautica, gli operai delle linee aeree civili e delle officine e stabilimenti militari e civili dell'Aeronautica, i laureati in ingegneria aeronautica e i volontari già arruolati nella Forza Armata. Era inoltre accordata in via generale agli arruolati riconosciuti idonei la facoltà di compiere, previa domanda, la ferma di leva in Aeronautica. La Marina doveva fornire infine 500 uomini pratici del mare da adibirsi prevalentemente ai motoscafi, più 250 marinai atti per servizi vari.

Si trattava di una misura transitoria fino all'organizzazione di una speciale «leva aeronautica» istituita dal regio decreto-legge 27 aprile 1936 n. 1119 (convertita nelle leggi 31 dicembre 1936 n. 2416 e 3 giugno 1937 n. 1318).

Le norme relative all'organizzazione della leva aeronautica vennero dettate dalla legge 19 gennaio 1939 n. 340. La legge comprendeva tre parti (disposizioni generali, della leva e del servizio militare aeronautico, sanzioni amministrative, disciplinari e penali) per un complesso di 108 articoli.

Le liste della leva aeronautica, suddivise nei tre ruoli «naviganti», «specialisti» e «servizi», erano formate per trasferimento di inscritti dalla leva di terra, ed eventualmente dalla

leva di mare, in possesso di determinati requisiti di idoneità. Il numero massimo, comprensivo dei già arruolati volontari in Aeronautica, era determinato per ogni classe di leva al 18° anno di età, d'intesa fra i tre ministri militari.

Nel ruolo naviganti erano iscritti d'autorità i piloti militari e gli appartenenti alle organizzazioni giovanili del regime scelti dal ministero dell'Aeronautica, preferenzialmente tra i titolari di brevetto pre-militare o civile di pilotaggio aereo o di brevetto o di attestato di pilota d'aliante, e tra quanti avessero frequentato corsi di volo senza motore. Inoltre coloro che avessero conseguito tali brevetti o attestati prima dell'apertura della leva di terra e di mare.

Nel ruolo specialisti erano iscritti d'autorità, entro i limiti delle necessità organiche, i volontari del ruolo specialisti e, purchè non inclusi nella leva di mare, gli iscritti fra la gente dell'aria non in qualità di pilota, i titolari di brevetto di specializzazione pre-aeronautica non piloti e i frequentatori dei corsi pre-aeronautici per specialisti e di corsi di volo senza motore. Inoltre quanti, all'atto della chiamata alla leva, risultassero in servizio da almeno sei mesi come operai presso le industrie aeronautiche, le linee aeree civili e le officine e stabilimenti militari e civili della R. Aeronautica: costoro dovevano essere trasferiti dai corsi pre-militari terrestri a quelli pre-aeronautici.

Erano iscritti nel ruolo servizi, in qualità di «avieri di governo», in base a preventivi accordi tra i ministri della Guerra e dell'Aeronautica, i cittadini non aventi requisiti particolari avviati entro il 18° anno di età a compiere l'istruzione pre-aeronautica e gli «avanguardisti pre-aeronautici» che al compimento del 16° anno di età avessero chiesto di compiere la ferma di leva nella R. Aeronautica.

Erano cancellati dalle liste di leva aeronautica e restituiti alla leva di terra o alla leva di mare gli arruolati nelle altre Forze Armate, inclusi i corpi di polizia e le specialità della Milizia, in servizio permanente effettivo, quanti all'atto della chiamata alla leva risultassero regolarmente residenti all'estero o nei possedimenti e colonie italiane, i riformati alla visita di leva e quanti altri venissero trasferiti in via eccezionale dal ministero

dell'Aeronautica, di concerto con quelli della Guerra o della Marina.

Al compimento della ferma, gli incorporati nei ruoli naviganti e specialisti, nonchè gli avieri di governo nominati «aiuto-specialisti» e i primi avieri dichiarati idonei a ricoprire il grado di sergente in caso di richiamo per mobilitazione generale, passavano a far parte permanentemente della forza in congedo della R. Aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compissero il 55° anno di età. Gli altri avieri di governo restavano in tale posizione fino al termine dell'anno in cui compivano il loro 24° anno di età, passando poi a far parte della forza in congedo del R. Esercito. In questo modo la R. Aeronautica limitava a una sola classe di leva la forza non qualificata richiamabile in caso di mobilitazione.

Il titolo I della parte seconda («la leva aeronautica») disciplinava le funzioni degli organi della leva aeronautica (consigli e commissioni mobili e centri di reclutamento e mobilitazione) corrispondenti a quelli della leva di terra (consigli, commissioni e distretti militari), disciplinando in modo del tutto analogo la formazione delle liste di leva, la chiamata alla leva, l'esame personale e arruolamento degli iscritti, le riforme e rivedibilità, l'iscrizione nei tre ruoli e il trasferimento nei ruoli delle altre forze armate dello Stato.

Il titolo II della parte seconda («il servizio militare aeronautico») fissava a 18 mesi la ferma di leva, stabiliva l'«obbligo di volo» per tutti i militari appartenenti alla R. Aeronautica nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, e prevedeva, con differenze di dettaglio rispetto alle norme in vigore per l'Esercito, il ritardo della prestazione del servizio militare per motivi di studio e il rinvio per gli indispensabili al governo di aziende agricole, industriali e commerciali, gli arruolati con un fratello sotto le armi (in servizio di leva o volontario) e uno di due fratelli consanguinei chiamati alle armi nella stessa leva.

Al ministro dell'Aeronautica erano attribuite le medesime facoltà del ministro della Guerra in ordine alla riduzione e facilitazione di servizio ai militari delle classi anziane in determinate condizioni di famiglia, all'invio in licenza illimitata in at-

tesa del congedamento, alla concessione dell'eventuale congedo anticipato per ragioni di famiglia (secondo l'ordine dei 10 titoli già previsti dalla legge Baistrocchi del 1936), ovvero per esuberanza della forza alle armi rispetto al fabbisogno (totale o parziale, per aliquote di classi oppure per ruoli, categorie e specialità), alla concessione di licenze eccezionali per tutta la durata della ferma agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali in località remote o periferiche dell'Africa italiana.

Analoghe a quelle in vigore per l'Esercito erano anche le norme relative agli obblighi della forza in congedo. Entro otto giorni dall'arrivo nel paese di residenza, i sottufficiali e i militari in congedo illimitato dovevano presentarsi alle autorità locali della R. Aeronautica o al capo dell'amministrazione comunale per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito, con l'obbligo di notificare la nuova residenza entro 15 giorni dalla partenza. Erano altresì obbligati a presentarsi alle stesse autorità nel caso di eventuali «chiamate di controllo» disposte dal ministro con manifesto o con precetto personale.

Il ministro poteva disporre il richiamo totale o parziale (per classi o per aliquote, o per ruoli, categorie e specialità, o per centri di reclutamento e mobilitazione di ascrizione) dei militari in congedo, e, col consenso degli interessati, anche quello individuale. I militari giudicati meritevoli, e riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi disimpegnati, potevano essere trattenuti in servizio, a domanda, per un periodo illimitato dopo il compimento della ferma.

La parte terza richiamava anche per la leva aeronautica le norme penali e amministrative sulla renitenza, la diserzione alla chiamata alle armi, e ai richiami per istruzione, l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e dalle liste di leva aeronautica, la fraudolenta sostituzione di persona, la produzione di documenti falsi o infedeli, l'ostacolo agli accertamenti per la formazione delle liste di leva, con la previsione di reati qualificati e di aggravanti per i sanitari e i funzionari dello

Stato. Era altresì penalmente sanzionata l'indebita inclusione nelle note preparatorie alla leva aeronautica.

La legge cominciò ad essere applicata sulla classe 1920.

La leva di mare e la disciplina degli arruolamenti volontari nel Corpo Reali Equipaggi Militari

Abbiamo brevemente esaminato nel II volume (pp. 335-342) le disposizioni relative alla leva marittima, regolata dal testo unico 16 dicembre 1888 n. 5860 e successive modificazioni relative alle rafferme (legge 27 giugno 1901 n. 276), alle operazioni e agli obblighi di leva (legge 27 dicembre 1906 n. 679), ai titoli per l'assegnazione alla II e alla III categoria, al ritardo della chiamata alle armi e alla facoltà di congedamento anticipato della classe anziana dopo 3 anni di effettivo servizio (legge 5 luglio 1908 n. 348), e alla durata della ferma — ridotta da 4 a 3 anni per gli arruolati in I categoria, elevata a 6 anni riducibili discrezionalmente a 4 per i militari in ferma volontaria — e alla facoltà di congedo anticipato della classe anziana dopo 2 anni di effettivo servizio (legge 18 luglio 1911 n. 765).

Altre modificazioni vennero apportate nel dopoguerra coi decreti luogotenenziali 9 febbraio e 20 aprile 1919, nn. 248 e 664, e col regio decreto 4 settembre 1919 n. 1744, sull'assegnazione di categoria degli iscritti di leva marittima, mentre l'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dalla leva di mare del 1914 venne sostituito da altro approvato con regio decreto 21 dicembre 1922 n. 1683.

Come si è già detto nel XIV capitolo, il «Promemoria n. 2294» del capo di S. M. della Marina, ammiraglio De Lorenzi, e le «Istruzioni» impartite dal ministro della Marina, sen. Bergamasco, alla delegazione italiana alla conferenza navale di Washington in data 23 ottobre 1921, includevano tra i punti «irrinunciabili» il mantenimento della coscrizione obbligatoria per il reclutamento dei Reali Equipaggi Marittimi.

La ferma, ridotta a 2 anni nel 1919, venne portata a 28 mesi dal regio decreto 4 febbraio 1923 n. 406, il quale previde altresì, al posto delle soppresse II e III categoria, tredici titoli per

l'ammissione alla «riduzione di ferma a tre mesi», undici dei quali identici o analoghi ai titoli già previsti dal decreto Bonomi del 20 aprile 1920 n. 452 relativo alla leva di terra, e due (7° e 8°) aggiuntivi rispetto a questi ultimi (nipote primogenito di avo entrato nel 70° anno di età o inabile a lavoro proficuo o di ava tuttora vedova, a condizione che l'avo non avesse figli maschi, e l'ava anche altri nipoti, maggiori di 16 anni).

Altre disposizioni del 1923 riguardarono la matricolazione della gente di mare (RDL 8 febbraio, n. 323) e i rinvii del servizio militare in Marina (RD 15 luglio, n. 1668).

La leva marittima fu completamente riordinata dalla legge 23 giugno 1927 n. 1066, sostitutiva, con ulteriori modifiche, del vecchio testo unico del 1888 e delle successive disposizioni. La legge, come il vecchio testo unico, era articolata in sette titoli: disposizioni generali, della leva di mare (persone soggette, autorità incaricate dell'eseguimento della leva, chiamata della leva e presentazione degli iscritti, riforme, riduzione di ferma a tre mesi, rinvii e ritardi nella prestazione del servizio militare), degli arruolamenti volontari, della durata delle ferme e della ripartizione dell'obbligo di servizio, delle rafferme, delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali, disposizioni penali.

L'art. 1 allargava notevolmente, rispetto al corrispondente art. 3 del T. U. del 1888, le categorie dei soggetti alla leva di mare, portandole da cinque a dieci.

Alla leva di mare erano anzitutto soggetti quanti, al momento della chiamata della leva di mare (ovvero della leva di terra, se questa avvenisse prima della leva di mare) risultavano essere stati o essere inscritti tra la gente di mare sia di prima che di seconda categoria in base alle disposizioni del codice della marina mercantile, nonchè quanti avessero esercitato la navigazione anche da diporto o la pesca (inclusa quella nei porti, nei laghi e nelle lagune) o i mestieri di barcaiuolo, battellante, scaricatore di porto o addetto al servizio alle tonnare per la manovra delle reti. Rispetto alla precedente normativa cadeva la restrizione che la navigazione, la pesca o il mestiere fossero stati esercitati per lo spazio di almeno quattro mesi dopo compiuta l'età di 10 anni, come pure l'esclusione dalla leva di mare

dei gondolieri di Venezia che non vi fossero soggetti ad altro titolo.

Parimenti soggetti alla leva di mare erano i maestri d'ascia, calafati e carpentieri in ferro o in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune, anche in questo caso senza più la condizione che il mestiere fosse stato esercitato per almeno sei mesi, ovvero quattro mesi più uno di navigazione.

Veniva confermata la soggezione alla leva di mare degli operai dell'industria navale (costruzione o allestimento di navi, armamenti navali guerreschi, costruzione o riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari e di qualsiasi materiale di allestimento navi), con la specificazione in autonoma categoria degli operai, artieri, manovali e garzoni che a qualsiasi titolo avessero prestato servizio negli arsenali , cantieri e stabilimenti di lavoro di qualsiasi specie della regia marina, e con l'aggiunta degli operai addetti a costruzioni aeronautiche marine.

Alla categoria degli operai fuochisti o addetti al servizio delle macchine a vapore dei galleggianti, venivano aggiunte quelle dei macchinisti, meccanici ed elettricisti presso gli stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri, nonchè gli addetti al servizio fari e segnalamenti marittimi e i radiotelegrafisti navali.

Ai diplomati capitani marittimi, costruttori navali o macchinisti, e agli allievi delle scuole e istituti nautici, venivano aggiunti coloro che avevano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria navale e superati i relativi esami, i laureati in magistero o in scienze economiche e commerciali presso l'Istituto superiore navale di Napoli, gli inscritti ai corsi di applicazione nel ramo di ingegneria navale della scuola di ingegneria navale di Genova, e gli inscritti o ex-inscritti presso scuole di ingegneria, ramo navale, e gli allievi o ex-allievi di scuole marittime peschereccie o professionali per la maestranza marittima o di qualsiasi altra scuola a carattere marinaresco.

Venivano altresì inclusi tra i soggetti alla leva di mare i marinaretti delle navi scuola dell'opera nazionale di patronato, e gli inscritti ai corsi premarinari.

I soggetti alla leva di mare, come pure i volontari arruolati

in Marina, dovevano essere cancellati dalle liste della leva di terra e trasferiti a quelle della leva di mare. Venivano cancellati dalle liste della leva di mare e ripristinati in quelle della leva di terra, gli arruolati in un corpo del R. Esercito, nella R. Guardia di Finanza (in seguito soltanto quelli del «ramo terra»), in uno dei R. Corpi di Truppe Coloniali, nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o comunque incorporati nella R. Aeronautica. Gli iscritti alla leva di mare arruolati nelle legioni libiche della MVSN erano arruolati nel CREM quali presunti abili e dispensati temporaneamente dal servizio finchè durassero in tale posizione. Il servizio da essi prestato in colonia, purchè non inferiore a 3 mesi, era computato a scomputo della ferma di leva cui fossero soggetti.

Gli inscritti alla leva di mare risultati idonei alla visita di leva erano arruolati dai comandanti del porto e assegnati alle categorie del CREM con le classificazioni previste dall'art. 35 del T. U. delle leggi sul CREM e sullo stato dei sottufficiali della R. Marina approvato con RD 21 agosto 1924 n. 1525, tranne l'aliquota ammessa ai corsi per ufficiale di complemento secondo le disposizioni previste dalla legge del 1927 (e che esamineremo nel prossimo capitolo). Erano arruolati nel CREM «con destinazione a terra» gli arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili a nuova visita per debolezza di costituzione o infermità presunta sanabile, nonchè quelli che risultassero affetti da imperfezioni e infermità previste in apposito elenco speciale. Coloro che non fossero ritenuti idonei neanche dopo la seconda visita, erano cancellati dalle liste della leva di mare e ripristinati in quelle della leva di terra per passare una seconda visita di rivedibilità.

Identiche a quelle in vigore per la leva di terra erano le disposizioni sul ritardo della prestazione del servizio militare per motivi di studio o agli allievi missionari, nonchè quelle sull'assolvimento degli obblighi di leva e di servizio militare dei residenti all'estero.

Leggermente diversi da quelli in vigore per l'Esercito, erano i requisiti generali per l'arruolamento volontario in Marina. Erano infatti previsti i limiti minimi e massimi di età (art. 12 T. U.

leggi sull'ordinamento del CREM), la condizione di essere celibi o vedovi senza prole se di età inferiore ai 26 anni, l'attitudine fisica e l'attestazione di buona condotta: ma era più ristretto l'elenco dei reati per i quali essere incorsi in una condanna dava luogo ad esclusione (furto, truffa, abuso di confidenza e associazione per delinquere), né era richiesta la condizione di saper leggere e scrivere.

La facoltà di dar luogo alle ammissioni in base alla legge sull'ordinamento del CREM e alle disposizioni regolamentari delle specialità di cui si componeva il corpo, era devoluta al comando superiore del CREM.

La ferma di leva era di 28 mesi: era però prevista la ferma ridotta a 3 mesi per gli aventi titolo, e il ministro della Marina aveva la facoltà di anticipare, in relazione alle esigenze di servizio, il congedamento degli ufficiali ed aspiranti sia effettivi con obblighi di leva sia di complemento anche individualmente, e i militari del CREM della classe anziana anche per categorie e specialità.

L'arruolamento volontario nel CREM era di due tipi: quello «per anticipazione di leva», contratto da quanti non avevano ancora concorso alla leva, con ferma triennale (in precedenza quadriennale); e quello di 4 o 6 anni di ferma contratto da quanti assumevano o riprendevano il servizio dopo aver già concorso alla leva. La legge del 1901 prevedeva tre tipi di rafferma: quella di 6 anni con soprassoldo, quella di 4 e quella di 2 anni. A due successive rafferme di 6 anni potevano concorrere, dopo ultimata la ferma, i sottufficiali e i sottocapi e comuni di 1ª classe delle categorie cannonieri, macchinisti, fuochisti e semaforisti, anche ascritti a ferma quadriennale, nonchè tutti gli altri sottocapi e comuni ascritti a ferma sessennale. La rafferma quadriennale senza soprassoldo poteva essere concessa ai militari ritenuti meritevoli di quella con soprassoldo e che, per difetto di fondi disponibili, non potevano ottenerla: essa era data con l'affidamento di convertirla in quella di sei anni quando fosse cessato l'impedimento. Quella di due anni era concessa a tutti i militari. In seguito la materia fu disciplinata dal testo

unico delle leggi sull'ordinamento del CREM e sullo stato giuridico dei sottufficiali della R. Marina.

Erano previste «leve straordinarie» per anticipo fino alla classe che compisse nell'anno il 18° di età, nonchè «arruolamenti eventuali» di marinai dei bastimenti mercantili nazionali ancorati nei porti sino a concorrenza di 1/4 dell'equipaggio dei medesimi, disposti discrezionalmente dai comandanti delle regie navi che trovandosi all'estero fossero nell'assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio allo scopo di non compromettere la missione loro affidata: tali arruolamenti, ove vi fosse nel porto un ufficiale consolare dello Stato, dovevano essere disposti da quest'ultima autorità.

La legge fu modificata da altra 3 aprile 1928 n. 919: fu poi sostituita dal testo unico approvato con RD 28 luglio 1932 n. 1365, anch'esso modificato con RDL 19 dicembre 1936 n. 2509. Il nuovo Elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare nella regia marina o determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari fu approvato con RD 20 ottobre 1932 n. 1452.

Servizio della leva (di terra, di mare, aeronautica). La trasformazione della Direzione Generale in Ispettorato generale LST, il ruolo dei commissari di leva, l'esclusione dei consiglieri provinciali dai Consigli di leva, il servizio di leva nelle Colonie e all'estero

La legge sul reclutamento del R. Esercito attribuiva al ministro della Guerra di provvedere e sopraintendere a tutte le operazioni della leva militare e di decidere sugli eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Consigli di leva.

A livello dell'amministrazione centrale il servizio della leva era coordinato dalla Direzione Generale Leva sottufficiali e truppa, retta negli anni Venti dal generale Torquato Poggi, e articolata in un Ufficio coordinamento e collegamento, le tre Divisioni «Servizio della leva», «Sottufficiali» e «Truppa» (la prima su 4 e le altre due su 3 sezioni), e l'Ufficio ispezioni sulla leva.

Con D. M. 22 dicembre 1934 la Direzione generale fu declassata a Ispettorato generale, composto da 4 Divisioni (due rette da funzionari civili e due da ufficiali) per complessive 10 sezioni (7 rette da funzionari e 3 da militari). Il Direttore e poi ispettore generale A. Canale, poi nominato Ispettore generale delle Truppe Alpine, fu sostituito il 26 aprile 1936 dal colonnello Carlo Ferrero, successivamente promosso generale di Divisione. Con legge 6 luglio 1940 n. 1039 l'Ispettorato fu nuovamente elevato al rango di Direzione generale, retta dal generale di Divisione Alfonso Ollearo negli anni della guerra.

La normativa prebellica (art. 9, 2° comma, T. U. del 1911) affidava la direzione delle operazioni di leva nel regno ai prefetti a livello di capoluogo di provincia e ai sottoprefetti a livello di capoluogo di mandamento, attribuendo le operazioni di leva e le decisioni amministrative non di competenza dell'autorità giudiziaria ai Consigli di leva di circondario. L'esecuzione delle varie incombenze relative alla leva era affidata in ogni circondario ad un commissario di leva (due nei circondari con popolazione superiore a 250 mila abitanti), posto sotto la direzione del prefetto o sottoprefetto e appartenente al personale civile del ministero dell'interno.

I Consigli di leva erano presieduti dai prefetti o sottoprefetti, o, in caso di impedimento, da un funzionario da essi designato, e composti da due consiglieri provinciali designati preventivamente dal Consiglio provinciale unitamente a due supplenti, e da due ufficiali superiori o capitani del R. Esercito delegati dal ministro della Guerra. Assistevano con voce consultiva alle sedute del Consiglio il commissario di leva e un ufficiale dei Carabinieri reali: perito sanitario era un medico, non necessariamente militare. L'intervento di tre votanti era sufficiente a rendere valide le decisioni: qualora si trovassero presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei consiglieri o il meno anziano degli ufficiali presenti si asteneva dal votare, conservando però voce consultiva, in modo che il consiglio potesse decidere a maggioranza di voti.

I ricorsi contro le decisioni del Consiglio di leva, a carattere non sospensivo degli effetti di tali decisioni, dovevano essere

presentati al ministro della Guerra, che poteva annullare le decisioni dopo aver acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione centrale composta da un ufficiale generale presidente, due consiglieri di Stato e due ufficiali superiori. Era comunque riservata all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle contravvenzioni alla legge penalmente sanzionate (reati contro l'obbligo di leva), delle questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età, nonchè dei contesi diritti civili o di filiazione.

Il regio decreto 27 maggio 1923 n. 1309 abolì le competenze prefettizie in materia di leva, e istituì, quali organi periferici del ministero della Guerra, gli uffici provinciali di leva presso tutte le provincie (con eccezione di quella di Zara, dipendente ai fini della leva dall'Ufficio di Ancona). Tali uffici continuavano ad essere retti dai commissari di leva (due nelle provincie con oltre 350 mila abitanti, tre in quelle con oltre 700 mila e quattro in quelle con oltre un milione di abitanti, più uno nella provincia di Ancona competente per la provincia di Zara), ma quello dei commissari di leva era trasformato in ruolo civile dell'amministrazione della Guerra, e non più dell'interno. Tale ruolo era ricoperto mediante concorso per titoli riservato agli ufficiali in «aspettativa riduzione quadri» (ARQ, già «in posizione ausiliaria», PAS), aventi il grado di capitano, maggiore o tenente colonnello: all'atto dell'assunzione in servizio quali commissari di leva, tali ufficiali venivano trasferiti, a seconda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva. L'onere di provvedere i locali di tali uffici e alle spese di funzionamento era posto a carico delle amministrazioni provinciali. Presso gli Uffici di leva delle provincie con oltre un milione di abitanti le mansioni relative alla tenuta dell'archivio erano attribuite a un archivista o applicato delle amministrazioni militari. Il RD 27 aprile 1931 n. 985 fissò a 152 unità l'organico dei commissari di leva. Norme sul reclutamento dei commissari vennero dettate dal RDL 27 giugno 1935 n. 1276 (convertito nella legge 6 gennaio 1936 n. 89).

Con lo stesso provvedimento del 1923 venne modificata la composizione dei consigli di leva, attribuendone la presidenza

al presidente del Tribunale o ad altro membro del Consiglio da lui delegato a farne le veci, e composti dal commissario di leva (ora divenuto membro effettivo, continuando però nelle funzioni di segretario), da un solo ufficiale superiore o capitano dell'Esercito anzichè due, e, a partire dalla leva sulla classe 1905 (RD 30 dicembre 1923 n. 2985) da un solo consigliere provinciale (poi sostituito da un rappresentante dell'amministrazione provinciale dopo la soppressione dei consigli provinciali elettivi). Venne altresì stabilito che in caso di parità prevalesse il voto del presidente o di chi ne faceva le veci, salvo che la decisione vertesse sull'idoneità fisica, nel qual caso prevaleva il voto conforme al parere del medico. Venne inoltre ridotto da tre a due il numero dei membri necessari per la validità delle sedute, prevedendosi che il magistrato presidente e il consigliere provinciale normalmente le disertassero.

Al posto dei Consigli di leva mandamentali presieduti dal sottoprefetto, si previde che i singoli Consigli di leva provinciali, dopo proclamata l'apertura della leva, formassero una o più Commissioni mobili di leva composte dagli stessi membri dei Consigli (commissario di leva, ufficiale dell'Esercito e consigliere provinciale), ma presiedute dal pretore del mandamento o da altro membro da lui delegato, con l'incarico di recarsi nei principali comuni della provincia, anche non capiluogo di mandamento, allo scopo di prendere, su delega del Consiglio, tutte le decisioni ad esso spettanti. Tali Commissioni mobili derivavano da quelle temporaneamente istituite dall'art. 2 del RD 19 settembre 1921 n. 1331 nei territori annessi. Queste erano presiedute da un rappresentante dell'autorità politica distrettuale, e composte da un ufficiale e da un delegato della giunta provinciale. Funzionarono per la prima volta nella leva delle classi 1901 e 1902 nelle nuove provincie (1921), e si recarono presso tutti i capiluogo dei distretti giudiziari delle dette provincie che non fossero sede dei Consigli di Leva. Il sistema dette buona prova e si decise di generalizzarlo, essenzialmente allo scopo di accelerare il compimento delle operazioni di leva e di far risparmiare non solo i disagi agli inscritti, in precedenza costretti a portarsi presso i Consigli di leva (di fatto attivati

solo nei capoluogo di provincia e solo in alcuni di quelli mandamentali), ma anche, e forse soprattutto, gli oneri a carico dello Stato per le indennità di soggiorno da corrispondersi agli inscritti bisognosi. In tempo di guerra il ministro della Guerra aveva facoltà di costituire, al posto della commissioni mobili di leva, in località da indicarsi, commissioni temporanee (art. 21 T. U. del 1938).

Venne confermata l'assistenza con voce consultiva di un ufficiale dei carabinieri sia presso i consigli che presso le commissioni mobili, e si previde espressamente che le sedute fossero pubbliche. Inoltre venne prevista l'assistenza, senza diritto di voto, del capo dell'amministrazione comunale o di persona da lui delegata, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati. Le funzioni di perito sanitario vennero riservate agli Ufficiali medici dell'Esercito o di altra Forza Armata, e solo in mancanza a sanitari civili. L'onere di provvedere i locali delle sedute dei Consigli e delle Comissioni mobili e alle relative spese era posto a carico delle amministrazioni comunali.

La legge 8 gennaio 1931 n. 3 abrogò la disposizioni relative alla partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni provinciali ai consigli di leva e alle commissioni mobili, abolendo così ogni residuo del principio del controllo civile sulle operazioni di leva, che la legge del 1854 aveva mutuato dalla legislazione francese.

Il RDL 9 maggio 1935 n. 812 ampliò a tre mesi il termine per il ricorso al ministro della Guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, e modificò la composizione della commissione centrale consultiva d'appello istituita presso il ministero. La presidenza venne affidata al presidente del Tribunale supremo militare, e uno dei due consiglieri di Stato venne sostituito da un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte d'appello.

Al ministro della Marina era attribuito di provvedere e sovraintendere alla leva di mare, e decidere sugli eventuali ricorsi amministrativi, fatte salve le competenze in materia penale e civile riservate all'autorità giudiziaria.

A livello dell'amministrazione centrale, il servizio della leva di mare era coordinato inizialmente dalla Direzione generale del personale e del servizio militare, e in particolare dalla Divisione del Corpo dei Reali Equipaggi Marittimi (CREM). Quest'ultima fu eretta in autonoma Direzione generale del ministero della Marina dal RD 25 luglio 1910 n. 912, con il quale fu articolata su tre divisioni: mobilitazione, avanzamenti, rafferme e disciplina; movimenti e servizi; reclutamento, matricola, assegni, servizi vari. Con regio decreto legge 21 dicembre 1922 n. 1666 la Direzione generale del CREM fu trasformata in comando superiore, con sede decentrata a La Spezia, articolato in cinque uffici: mobilitazione, scuole, movimenti; reclutamento, matricola, congedi; avanzamento e rafferme; giustizia e disciplina, stato civile; affari generali e statistica. Tale comando superiore, che fu retto, tra gli altri, dagli ammiragli Aurelio Bellini e Vittorio Tur, fu soppresso con decreto luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 342, il quale ripristinò la direzione generale del CREM presso il ministero della Marina.

Lo svolgimento delle operazioni di leva marittima, in base alle direttive del Comando superiore del CREM all'uopo delegato dal ministero della Marina, era affidato ai comandanti di porto dei compartimenti marittimi, coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento. A questi ultimi spettava di effettuare le necessarie operazioni di controllo e di indagine presso i cantieri navali e gli stabilimenti industriali compresi nella propria giurisdizione affinchè nessuno degli operai che ne avevano i requisiti sfuggisse alla inscrizione nella leva marittima.

Il capitano di porto, o, in sua assenza, l'ufficiale più anziano della capitaneria, presiedeva il Consiglio di leva marittima del capoluogo compartimentale marittimo, composto dal capo dell'amministrazione comunale o da persona da lui delegata, un altro membro anch'esso da lui designato, un ufficiale di porto del compartimento marittimo e un capitano della marina mercantile nominato dal ministero. Le funzioni di segretaria erano devolute a un ufficiale subalterno o a un sottufficiale ovvero a un impiegato d'ordine della capitaneria. Le funzioni di perito

sanitario erano svolte da un ufficiale medico della Marina o di altra Forza Armata, o, in mancanza, da un medico civile. L'intervento di tre votanti bastava a rendere legali le decisioni, e, nel caso in cui intervenissero quattro votanti compreso il presidente, il più giovane doveva astenersi dal votare.

Anche presso il ministero della Marina, come presso quello della Guerra (e più tardi anche presso quello dell'Aeronautica), esisteva una Commissione consultiva d'appello per i pareri (obbligatori ma non vincolanti) circa i ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva marittimi. Era presieduta da un ammiraglio, e composta da due consiglieri di Stato (uno dei quali sostituito nel 1935 da un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte d'appello) e due ufficiali superiori del corpo di stato maggiore della Marina. Il ricorso non sospendeva gli effetti delle decisioni impugnate, e il termine era identico a quello previsto dalla leva di terra (nel 1935 fu anch'esso esteso a 30 giorni).

Come si è detto, fino al 1939 il reclutamento del personale di leva della R. Aeronautica venne assicurato dal servizio della leva di terra facente capo all'amministrazione della Guerra. L'art. 21 della legge 19 gennaio 1939 n.340 istituì uno speciale «servizio della leva aeronautica» presso il ministero dell'Aeronautica — Direzione generale del personale militare (in particolare divisioni 2ª e 5ª, relative a movimento e matricola, e stato giuridico dei sottufficiali e truppa).

Presso i centri di reclutamento e mobilitazione della Forza Armata erano costituiti i Consigli di leva aeronautica, presieduti dal comandante del centro e composti da un ufficiale del ruolo naviganti, uno del corpo sanitario aeronautico (o, in mancanza, da un ufficiale medico di altra Forza Armata ovvero da un medico civile), e da un ufficiale della R. Aeronautica con funzione anche di segretario. Dopo proclamata l'apertura della leva, ciascun Consiglio di leva costituiva una o più commissioni mobili (presiedute da un ufficiale superiore dell'arma aeronautica in rappresentanza del centro di reclutamento e mobilitazione) incaricate di massima di recarsi presso gli aeroporti o gli altri enti funzionanti da centri di affluenza per ef-

fettuare la visita e l'arruolamento degli inscritti di tutti i comuni soggetti a quella determinata giurisdizione aeronautica.

Alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili, pubbliche, interveniva senza diritto di voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale o suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Per la validità delle sedute era sufficiente la presenza di almeno tre membri. In caso di parità prevaleva il voto del presidente, salvo che la decisione vertesse sull'idoneità fisica, nel qual caso prevaleva il voto del membro sanitario. Gli oneri delle spese e dei locali dei consigli e delle commissioni erano a carico delle amministrazioni comunali.

La Commissione centrale consultiva d'appello per i pareri al ministro sui ricorsi contro le decisioni dei consigli e delle commissioni era presieduta da un generale dell'arma aeronautica e composta da un consigliere di Stato, un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte d'appello e due ufficiali superiori dell'aeronautica, più un funzionario della carriera amministrativa del ministero, con funzioni di segretario senza diritto di voto. Al consigliere di Stato e al magistrato membri di detta commissione spettava la stessa indennità di lire 25 per ogni giornata di seduta prevista per quelli membri delle analoghe commissioni consultive d'appello istituite presso gli altri due dicasteri militari. Anche in questo caso, ovviamente, i ricorsi non avevano carattere sospensivo degli effetti delle decisioni impugnate, e il termine era di 90 giorni dalla decisione.

La giurisprudenza e la dottrina prevalente ritenevano che le funzioni dei consigli di leva e dei ministri militari in materia di leva avessero carattere giurisdizionale, il che ebbe influsso sul precetto legislativo che escludeva l'ulteriore ricorso al Consiglio di Stato contro le pronunce del ministro se non limitatamente alle questioni di competenza o di eccesso di potere. Il carattere giurisdizionale veniva in particolare individuato nelle decisioni relative all'applicazione di norme di legge con esclusione di ogni discrezionalità amministrativa, come ad esempio le pronunce sull'assegnazione a ferme minori dell'ordinaria. Alcuni autori, come Gino Vitta (*Diritto amministrativo*, UTET,

Torino, 1935, II, pp. 224-225), ritenevano tuttavia che la funzione dei consigli di leva e del ministro dovesse «in tutto definirsi come amministrativa», facendo qui difetto «il carattere formale della giurisdizione, e precipuamente l'indipendenza del giudice dalla parte». Ulteriore argomento per negare il carattere giurisdizionale di tali decisioni, era, secondo Vitta, «la potestà del ministro di modificare d'ufficio, sia pure talora entro certi termini, le decisioni dei consigli e delle commissioni (mobili) dipendenti», a suo avviso non sufficientemente considererata dalla dottrina. Vitta ne traeva la conclusione che si trattasse di atti amministrativi, e più propriamente di quelli che denominava «certificativi», destinati a stabilire una qualità individuale: «atti per sé stanti, ma in pari tempo preliminari ad altri, e più precisamente alla chiamata alle armi». Vitta aggiungeva per altro che «la controversia (era) di puro ordine dottrinale, perchè il sistema dei rimedi in pratica non (dava) luogo a difficoltà». In realtà dalla sua tesi, fondatissima, del carattere amministrativo e non giurisdizionale delle decisioni ministeriali in materia di leva, sarebbe dovuta derivare la conseguenza dell'ammissibilità del ricorso ulteriore al Consiglio di Stato: principio che del resto nel dopoguerra è stato pienamente riconosciuto.

Il servizio della leva nelle Colonie era regolato dal RD 11 maggio 1931 n. 686, limitatamente ai cittadini dello Stato nati, domiciliati e residenti nel territorio delle colonie italiane della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia.

A livello centrale il servizio della leva nelle Colonie dipendeva dalla Direzione generale degli affari civili del ministero delle Colonie (poi dell'Africa italiana). Organi della leva erano i Consigli di leva istituiti nei capiluogo delle colonie (e successivamente nei capiluogo delle prefetture della Libia e dei governi regionali dell'A. O. I.), con le relative commissioni mobili, e gli uffici di leva retti da funzionari del ruolo direttivo coloniale, con funzioni di commissari di leva del ruolo metropolitano). I ricorsi avverso le decisioni erano presentati comunque al ministro della Guerra.

I cittadini italiani delle isole italiane dell'Egeo, i cittadini

delle isole italiane dell'Egeo, i cittadini libici e i sudditi dell'A. O. I., giuste le leggi ad essi relative, non erano soggetti all'obbligo di leva (art. 1, ultimo comma, T. U. del 1938).

Il servizio della leva per tutti i cittadini italiani residenti nei possedimenti e nelle colonie italiane soggetti alla leva, era disciplinato da disposizioni speciali da emanarsi con decreto reale, su proposta rispettivamente del ministro per gli affari esteri e del ministro per l'Africa italiana, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze (art. 20, ultimo comma, T. U. del 1938).

All'estero, il servizio della leva era affidato alle RR. autorità diplomatiche e consolari (art. 9, ultimo comma, T. U. del 1911 = art. 20, terzo comma, T. U. del 1938).

Sanzioni penali, amministrative e disciplinari per le contravvenzioni all'obbligo di leva (omissione dalle liste, sostituzione di persone, simulata o procacciata infermità, renitenza, abuso di autorità, corruzione di sanitario) o di presentazione alle armi (diserzione, mancanza alla chiamata)

L'ultimo titolo delle leggi sul reclutamento dell'Esercito (T. U. 1911, 1927, 1932, 1938), sulla leva marittima (l. 1066/1927) e sulla leva aeronautica (l. 340/1939) riguardava le sanzioni penali e amministrative per le contravvenzioni all'obbligo di leva e di presentazione alle armi.

Le contravvenzioni all'obbligo di leva erano riservate alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: quelle all'obbligo di presentazione alle armi erano invece riservate ai tribunali militari. Non era parso infatti opportuno al legislatore sottoporre alla cognizione di questi ultimi, reati necessariamente commessi da persone non ancora arruolate, e dunque che non avevano ancora assunto lo status militare, ancorchè in eventuale concorso con persone appartenenti alle Forze Armate e come tali assoggettate alla legge penale militare. Tuttavia, in considerazione della particolare gravità del reato, l'art. 4 del RDL 9 dicembre 1935 n. 2447 aveva equiparato la simulata o procacciata infermità temporanea o permanente al fine di esimersi dal servizio militare alla mutilazione volontaria e agli altri reati pre-

visti e puniti dagli articoli 174-174 *septies* del codice penale per l'Esercito, con ciò deferendone la cognizione alla giurisdizione penale militare.

La maggior parte delle disposizioni penali e amministrative per la contravvenzioni all'obbligo di leva contenute nelle tre leggi sopra citate erano identiche e stabili nel tempo.

L'omissione con frode o raggiri di un giovane dalle liste di leva di terra e di mare, o dalle liste di leva aeronautica di un giovane già cancellato dalle altre due, era punita con la reclusione fino a tre anni e con multa estensibile a lire due mila, salve le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato. Alla stessa pena soggiaceva il giovane soggetto alla leva che si rendesse colpevole del reato (artt. 137 T. U. 1911; 150 T. U. 1927; 183 T. U. 1938; 87 l. 1066/1927; 98 l. 340/1939).

La produzione di documenti falsi o infedeli da parte dell'inscritto di leva al fine di sottrarsi in tutto o in parte all'obbligo di leva era colpita da sanzione amministrativa (perdita degli eventuali benefici di legge), oltre alle pene stabilite dalla legge ordinaria per coloro che si fossero resi colpevoli del reato di falso (artt. 140 T. U. 1911; 149 T. U. 1927; 181 T. U. 1938; 90 l. 1066; 100 l. 340).

La fraudolenta sostituzione di persone era punita con la reclusione da 3 a 10 anni (artt. 138 T. U. 1911; 151 T. U. 1927; 184 T. U. 1938; 89 l. 1066; 101 l. 340).

La procacciata infermità temporanea o permanente al fine di esimersi dal servizio militare era punita con la reclusione fino a un anno e con la perdita degli eventuali benefici di legge: gli inscritti condannati a tale titolo, qualora risultassero ancora abili a qualunque servizio militare, scontata la pena, dovevano essere arruolati e avviati alle armi. I medici, chirurghi, flebotomi, speziali o farmacisti che avessero favorito questo reato erano puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre alla multa estensibile a lire duemila: pene ridotte alla metà per i complici non compresi in tali categorie (artt. 141 T. U. 1911; 152 T. U. 1927; 92 l. 1066). La legge sulla leva marittima prevedeva inoltre il reato di simulata infermità o imperfezione con

atti tali da poter indurre in errore l'autorità competente, punito con la reclusione da uno a tre mesi (art. 93 l. 1066).

Il RDL 9 dicembre 1935 n. 2447 aggravò notevolmente le pene per la procurata infermità allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare (la reclusione da 6 a 15 anni per l'infermità permanente e fino a 5 anni per quella temporanea), e sanzionò in via generale la simulazione di infermità o imperfezioni in modo tale da indurre in errore i superiori o altra autorità militare, punita con la reclusione fino a tre anni se commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare (stabilito dalla legge o volontariamente assunto), e con la reclusione fino a un anno se commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità. Gli inscritti di leva e i militari in congedo illimitato in caso di richiamo vennero equiparati ai fini della responsabilità penale e dell'assoggettamento alla giurisdizione penale militare per i reati di simulata o procurata infermità ai militari alle armi. Nel caso di concorso di persone in tali reati, la pena era aumentata per coloro che avessero commesso il fatto a scopo di lucro: l'aumento era da un terzo alla metà per coloro che rivestissero la qualità di pubblico ufficiale, medico, chirurgo o altro esercente la professione sanitaria, e della metà per coloro che avessero la qualità di ufficiale (artt. 174-174 *septies* codice penale per l'Esercito; 157-160 e 162 codice penale militare di pace approvato con RD 20 febbraio 1941 n. 303).

Era dichiarato renitente dal consiglio di leva o dalla commissione mobile di leva l'inscritto di leva che, senza legittimo motivo, non si presentasse nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento, ovvero, trovandosi all'estero, non regolasse la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati (artt. 142 primo comma T. U. 1911; 9 RDL 27 maggio 1923 n. 1309; 153 T. U. 1927; 187 T. U. 1938; 94 l. 1066; 86 l. 340).

La legge prevedeva che, trascorsi dieci giorni dalla chiusura del primo periodo di leva, il commissario di leva disponesse la pubblicazione della lista dei renitenti nel capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste i renitenti risultavano inscritti. Una seconda pubblicazione della lista definitiva dei renitenti

doveva essere disposta trascorsi dieci giorni dalla chiusura della leva. Dalla lista dei renitenti dovevano essere successivamente cancellati i deceduti e quelli arruolati dopo l'arresto o la spontanea presentazione, nonchè quanti avessero altrimenti regolato la propria posizione. Era in facoltà del consiglio o della commissione mobile di leva oppure, dopo la chiusura della leva, del comando dell'autorità militare competente (distretto militare, capitaneria di porto, centro di reclutamento e mobilitazione dell'Aeronautica), di annullare in via amministrativa, nei casi previsti dal regolamento, la dichiarazione di renitenza. Il renitente per il quale non fosse intervenuto tale annullamento, era denunciato dall'autorità militare a quella giudiziaria ordinaria. I renitenti presentatisi spontaneamente o arrestati erano esaminati dal consiglio di leva, e se riconosciuti idonei al servizio militare e arruolati, erano subito avviati alle armi, se appartenenti a classe già chiamata alle armi, salvo che avessero titolo alla ferma minore, a dispensa o all'eventuale congedo anticipato (artt. 142 secondo comma, 143 T. U. 1911; 154 T. U. 1927; 188 T. U. 1938; 96 l. 1066; 87-89 l. 340).

Le cause per i reati di renitenza dovevano essere portate a giudizio con precedenza sulle altre (artt. 188 quinto comma T. U. 1938; 99 l. 1066; 93 l. 340).

La pena per il reato di renitenza era differenziata a seconda che i renitenti fossero stati arrestati, ovvero si fossero spontaneamente presentati entro un anno dalla dichiarazione di renitenza ovvero trascorso tale termine: e inoltre, in tutte queste ipotesi, a seconda che fossero o meno risultati abili alla visita. La pena edittale maggiore (reclusione da uno a due anni) era ovviamente prevista per i renitenti arrestati risultati abili. Seguivano, in ordine decrescente, gli arrestati inabili (reclusione da 1 mese a 1 anno), i presentatisi spontaneamente dopo il termine di un anno dalla dichiarazione (reclusione da 6 mesi a 1 anno se abili, e da 1 a 6 mesi se inabili), e quelli presentatisi spontaneamente entro tale termine (reclusione da 2 a 6 mesi se abili e fino a 3 mesi se inabili). Se il fatto era commesso in tempo di guerra, le pene edittali erano raddoppiate (in seguito si stabilì che potessero essere aumentate fino al doppio). In ogni

caso la pena doveva essere scontata dopo la prestazione militare cui i renitenti abili e senza titolo a dispensa fossero tenuti (artt. 144 T. U. 1911; 155 T. u. 1927; 189 T. U. 1938; 97 l. 1066; 93 l. 340).

Disposizioni particolari regolavano la concessione dei benefici di leva a coloro che fossero stati denunciati all'autorità giudiziaria quali renitenti. Gli assolti conservavano ovviamente l'ammissione alle ferme minori o all'eventuale congedo anticipato secondo i titoli di cui fossero in possesso, purchè però un fratello consanguineo non ne avesse beneficiato nel periodo della loro renitenza: si trattava in questo caso non di una sanzione amministrativa, ma della semplice esplicitazione in sede normativa di una conseguenza necessaria delle altre disposizioni sulla concorrenza di fratelli consanguinei all'ammissione ai benefici di leva previsti dalla legge. Relativamente ai renitenti condannati, la legge sulla leva marittima (art. 98 l. 1066) li escludeva senz'altro, come sanzione amministrativa, dai benefici di leva, mentre le altre leggi (artt. 145 T. U. 1911; 156 T. U. 1927; 190 T. U. 1938) condizionavano l'ammissione al beneficio, oltre che alla circostanza che nessun altro fratello consanguineo ne avesse beneficiato durante il periodo di renitenza, anche a quella che il titolo sussistesse anche al momento della dichiarazione di renitenza. La decadenza dal beneficio era invece comminata come sanzione amministrativa accessoria agli inscritti e militari condannati per tutti gli altri reati contro l'obbligo di leva e per diserzione (artt. 140 T. U. 1911; 149 T. U. 1927; 181 T. U. 1938).

Il favoreggiamento di renitenti era considerato autonoma fattispecie criminosa e non semplice concorso nel reato di renitenza. Chiunque avesse scientemente nascosto o ammesso al proprio servizio un renitente, era punito con la reclusione fino a 6 mesi. Alla pena della reclusione da un mese a un anno soggiacevano quanti avessero scientemente cooperato alla fuga di un renitente o con colpevoli maneggi avessero impedito o ritardato la presentazione di un inscritto, senza riguardo all'eventuale relazione di parentela con quest'ultimo. Il reato era aggravato qualora fosse stato commesso da pubblici ufficiali,

ministri del culto, agenti e impiegati dello Stato (reclusione fino a due anni e multa estensibile a 2 mila lire) (artt. 146 T. U. 1911; 157 T. U. 1927; 191 T. U. 1938; 99 l. 1066; 93 l. 340).

I reati di omissione dolosa dalle liste di leva e renitenza non erano soggetti a prescrizione (artt. 147 T. U. 1911; 158 T. U. 1927; 192 T. U. 1938; 100 l. 1066; 107 l. 340). Tuttavia la giurisprudenza ammetteva che l'imprescrittibilità disposta dalla legge avesse termine con lo spirare temporale degli obblighi di servizio militare (nell'anno di compimento del 39° anno di età, e poi, dopo l'estensione avvenuta nel 1929, nell'anno di compimento del 55°), ovvero degli obblighi di ferma (che, in base alle disposizioni sulla dispensa permanente ai residenti all'estero, cessavano nell'anno di compimento del 32° anno di età).

Le leggi sulla leva stabilivano inoltre che fossero punibili secondo la legge italiana gli inscritti, i cittadini e gli stranieri che concorressero nel reato commesso dall'inscritto in territorio estero per sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Era inoltre previsto che il ministro della Giustizia potesse chiedere la rinnovazione del giudizio a carico dei cittadini e degli stranieri già giudicati all'estero per il medesimo fatto (artt. 150 T. U. 1911; 161 T. U. 1927; 195 T. U. 1938; 91 l. 1066).

La corruzione di medici o chirurghi che ricevessero doni o accettassero promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi era punita con la reclusione da due mesi a due anni, anche qualora l'accettazione avesse avuto luogo solo nella previsione della chiamata alle armi e anche nel caso di riforma giustamente pronunciata (artt. 148 T. U. 1911; 159 T. U. 1927; 193 T. U. 1938; 102 l. 1066; 104 l. 340).

Le leggi sulla leva configuravano come speciale caso di «abuso di autorità» (reato previsto e punito dall'art. 323 codice penale) il fatto del pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto avesse autorizzato indebite esclusioni dal servizio militare o indebitamente ammesso a benefici (ferme minori, eventuale congedo anticipato, ritardo nella prestazione del servizio e simili) o a riforma un inscritto di leva o un militare arruolato, ovvero dato arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari

(artt. 149 T. U. 1911; 160 T. U. 1927; 194 T. U. 1938; 103 l. 1066; 106 l. 340).

Le leggi sulla leva di mare e sulla leva aeronautica prevedevano altresì reati particolari contro l'iscrizione di soggetti nelle relative liste.

Erano punite con la reclusione sino e sei mesi e la multa estensibile a lire 500 (poi aumentata a lire 1.500) l'omissione fraudolenta o l'indebita cancellazione dalle liste della leva di mare, ovvero dalle note preparatorie alla leva aeronautica, di giovane che avrebbe dovuto esservi inscritto a termini di legge e che pertanto restasse assoggettato alla leva di terra (ovvero, nel caso delle note preparatorie, alla leva di mare), come pure l'indebita inclusione nelle note preparatorie alla leva aeronautica di un giovane che non possedesse i requisiti (art. 86 l. 1066; 97 l. 340). Da notare che non costituiva reato l'indebita inclusione nelle liste della leva di mare: l'irrilevanza penale di tale fatto, purchè ovviamente esso non configurasse comunque il reato di falso, si spiega sia con la maggior durata della ferma di leva in Marina (28 mesi anzichè 18), tale da escludere di per sé il fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi militari, sia con il particolare favore riservato dal legislatore alle esigenze di reclutamento della Marina.

Erano previsti come reato, e puniti con la multa da lire duemila a diecimila, gli ostacoli e inganni frapposti agli accertamenti dei comandanti di porto relativi agli operai, e dei comandanti dei centri di reclutamento e mobilitazione dell'Aeronautica relativi a tutti i giovani soggetti, rispettivamente, alla leva di mare e alla leva aeronautica. Il reato previsto dalla legge sulla leva di mare era qualificato, nel senso che poteva essere commesso soltanto dai dirigenti dei cantieri navali e degli stabilimenti meccanici e industriali (artt. 87 l. 1066 e 105 l. 340).

L'art. 104 della legge n. 1066/1927 sulla leva di mare, corrispondente all'art. 136 del vecchio testo unico del 1888, considerava e puniva come renitenti i marinai chiamati in conformità alle disposizioni sugli arruolamenti eventuali in porti esteri ove facessero scalo regie navi. Ove però essi appartenessero al-

la Marina come militari in congedo illimitato, erano considerati e puniti quali disertori.

Tutte le leggi sulla leva consideravano infine come diserzione la mancata presentazione al corpo, senza legittimo impedimento, degli arruolati o dei militari in congedo chiamati alle armi. Il reato si consumava trascorsi cinque giorni di ritardo, salva la previsione di termini minori (generalmente ridotti a 24 ore) in tempo di guerra (artt. 151 T. U. 1911; 202 T. U. 1938; 95 l. 1066; 90 l. 340).

La mancata presentazione al corpo degli arruolati e dei militari in congedo venne tuttavia qualificata come autonoma fattispecie criminosa distinta alla diserzione, cioè la «mancanza alla chiamata», dall'art. 151 del codice penale militare, a carattere interforze, approvato con RD 20 febbraio 1941 n. 303. La pena prevista era la reclusione militare da sei mesi a due anni. Nel caso che il reato fosse commesso dall'arruolato chiamato alle armi per compiere la ferma di leva, esso si consumava al termine del quinto giorno successivo a quello previsto. La mancanza alla chiamata per mobilitazione si configurava come reato dopo tre giorni di ritardo: quella alla chiamata al solo scopo di istruzione, dopo otto giorni, ed era punita con pena di durata inferiore (reclusione militare fino a sei mesi). La pena era tuttavia aggravata se il militare chiamato alle armi per il servizio di leva o per mobilitazione si recava all'estero o per sottrarsi all'obbligo del servizio militare (art. 152). Il militare che, chiamato alle armi, non si presentasse facendo presentare altri in sua vece, era considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con aumento di pena da un terzo alla metà. (art. 153), mentre colui che l'avesse sostituito era punito con le pene stabilite per la mancanza alla chiamata, eventualmente diminuite (art. 155). L'aumento, ovvero la diminuizione, della pena da un terzo alla metà erano stabiliti a seconda che l'assenza superasse i sei mesi ovvero non superasse i quindici giorni (art. 154).

La legge sul reclutamento obbligatorio nel Regio Esercito di cittadini albanesi

In seguito all'Unione tra l'Italia e l'Albania, disposta con

legge italiana 13 luglio 1939 n. 1115, venne disposta la fusione tra le Forze Armate albanesi e quelle italiane.

La norma fu attuata con RD 22 febbraio 1940 n. 144, che dispose l'immissione nei corrispondenti ruoli dell'Esercito italiano del personale di carriera dell'Esercito (ufficiali e sottufficiali) e della Gendarmeria (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) albanesi, nonchè l'immissione nelle varie armi e corpi dell'Esercito italiano del personale di leva (sottufficiali e militari di truppa). Analoghe disposizioni per l'immissione di ufficiali e sottufficiali di marina albanesi nei corpi e ruoli della R. Marina italiana, vennero dettate dal RD 2 maggio 1940 n. 903, mentre il Corpo armato di polizia albanese, rimasto autonomo, venne integrato da ufficiali e impiegati di pubblica sicurezza italiani (RD 29 gennaio 1940 n. 148). Le Guardie Reali di Frontiera vennero inquadrate nella R. Guardia di Finanza, mentre venne costituita la Milizia Fascista Albanese (M. F. A.).

All'atto dell'Unione, il piccolo esercito albanese, riorganizzato da una missione militare italiana guidata dal generale Pariani, e poi dal generale Manlio Gabrielli, assorbiva quasi il 40 per cento del bilancio dello Stato, con una spesa di 2,9 milioni di dollari, e non oltrepassava gli effettivi di una Divisione. Era ordinato su 3 comandi di Divisione (nominali), 12 battaglioni di fanteria (di cui 9 attivi e 3 quadro), 12 batterie di cannoni da 65 mm, 6 batterie da 75 mm, 4 batterie pesanti campali (2 di obici da 105 mm e 2 di cannoni da 149 mm), 9 compagnie genio e trasmissioni (di cui 4 di zappatori-minatori), 1 sezione carri armati (con 2 Fiat 3000 donati dall'Italia), 1 sezione autoblindate, scuole, stabilimenti militari, stato maggiore e ministero della guerra. La Gendarmeria Reale Albanese era ordinata su 4 battaglioni. Gli effettivi erano di 13.040 uomini, inclusi 770 Ufficiali e 3.100 gendarmi: la forza in congedo ammontava a 95 mila uomini. La Marina Reale Albanese contava appena 141 uomini e 4 motoscafi. Il reclutamento dei militari di truppa dell'Esercito era basato sulla coscrizio obbligatoria, con ferma di 18 mesi.

Un rapporto francese del 1922 sosteneva che «au point de vue économique, cette durée du service militaire est une véri-

table dilapidation de forces productives dont l'Albanie a tant besoin. Mais elle deviendrait féconde si, pendant un an, par exemple, le soldat faisait son service en construisant des routes sous la direction d'officiers du génie... L'asséchement des marais pourrait également être entrepris par les troupes. Je crois — continuava il rapporto — que l'opinion publique, en Albanie, adopterait volontiers cette solution. Car l'Albanais, quoique né soldat, n'aime pas la caserne»[15].

Con la fusione delle Forze Armate, gli unici reparti organici conservati inizialmente furono il battaglione della Guardia Reale (trasferito a Roma e aggregato, quale III battaglione, al 2° Reggimento *Granatieri di Sardegna*), due battaglioni regolari («Tomori» e «Drino») e la Gendarmeria, trasformata in «Legione Carabinieri Reali Albanesi», con un Comando superiore retto dal generale di Brigata Agostinucci.

Con il ripristino della coscrizione obbligatoria secondo la legge albanese 28 marzo 1938, e il ritorno degli ufficiali albanesi nel frattempo inviati a frequentare speciali corsi di aggiornamento in Italia, nell'estate del 1940 poterono essere costituiti altri quattro battaglioni regolari. La questione del concorso delle unità regolari albanesi all'imminente campagna contro la Grecia venne esaminata nella riunione tenuta a Palazzo Venezia il 15 ottobre 1940. Appreso dal Luogotenente generale dell'Albania, Francesco Jacomoni, che il gettito di una classe di leva albanese era di circa 7 mila uomini, Mussolini osservò: «questo è da considerarsi con attenzione. Sono forze che, pur senza trascurare o respingere, non bisogna che costituiscano un apporto eccessivo per non far credere che l'Epiro sia stato da esse conquistato. Una certa partecipazione degli elementi albanesi, che non disturbi la popolazione, sarebbe opportuna. Farei chiamare due o tre classi»[16].

La misura tuttavia non ebbe seguito, anche in considerazione del non brillante comportamento dei circa 4.500 regolari albanesi aggregati alle Divisioni *Ferrara*, *Venezia* e *Arezzo* (un battaglione per ciascun reggimento divisionale). Le manifestazioni di indisciplina e le diserzioni, determinate soprattutto dall'ordinamento troppo «regolare» per il quale i soldati albanesi

mostravano insofferenza, indussero il comando italiano, pochi giorni dopo l'inizio delle ostilità, a ritirare dal fronte tali reparti e a impiegarli nelle retrovie. Ottima prova dettero invece le formazioni volontarie, sia la Legione di CC. NN. albanesi (detta poi «*Scanderbeg*») forte di 1.200 uomini in 2 battaglioni, aggregata alla Divisione *Ferrara*, sia i circa 6 mila volontari delle bande irregolari (riunite in 6 battaglioni aggregati al Raggruppamento del Litorale e alle Divisioni *Siena*, *Ferrara* e *Julia*, o operanti autonomamente nel Korciano). Le bande, inquadrate da ufficiali italiani, erano state proposte già alcuni mesi prima del conflitto, ma la costituzione era stata a lungo rinviata per l'iniziale opposizione del ministero della Guerra.

Nel maggio 1941 i 6 battaglioni regolari vennero riuniti in tre reggimenti, denominati nel 1942 «*Cacciatori d'Albania*». Contemporaneamente se ne formò un 4°, riunito col 1° a formare la 1ª Brigata Cacciatori d'Albania. Grande sviluppo ebbe invece la Milizia Fascista Albanese, ordinata in 4 Legioni (Tirana, Coriza, Valona, Scutari) e 10 coorti, che nel 1942 mobilitò ben 14 battaglioni volontari.

Per il reclutamento dei Cacciatori d'Albania, nel marzo 1942 venne disposto il richiamo della classe 1916 e la chiamata delle reclute della classe 1920, arruolata secondo la vecchia legge albanese. Le operazioni di richiamo e di leva si svolsero, secondo quanto riferito dal generale Gabrielli al Luogotenente Jacomoni, «in ordine e regolarità»[17].

La legge albanese di reclutamento (28 marzo 1938) venne più tardi sostituita dalla legge 24 dicembre 1942 n. 1846, «reclutamento nel regio esercito di cittadini albanesi».

La legge, comprendente 188 articoli, riproduceva, con adattamenti, le principali disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

Era prevista la cancellazione dalle liste della leva di terra e l'iscrizione in quelle della leva di mare dei giovani in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge italiana, ma limitatamente «al fabbisogno della R. Marina per i propri servizi locali in Albania» (art. 5, terzo comma).

L'obbligo di servizio si estendeva fino al 55° anno, ma la

data di inizio era il 1° gennaio dell'anno in cui l'iscritto compiva il 20°, anzichè la data della leva fascista, come prevedeva il T. U. del 1938 per i cittadini italiani. Conseguentemente era soppressa la norma che prevedeva il soddisfacimento dell'obbligo di servizio, dalla data della leva fascista a quella della chiamata alle armi, «nell'ambito delle organizzazioni del regime». La legge non conteneva neanche le norme sull'istruzione premilitare e postmilitare, rinviate ad altro specifico provvedimento.

Gli albanesi residenti in Italia iscritti nelle liste di leva delle provincie albanesi, dovevano regolare la loro «posizione coscrizionale» presso gli organi di leva del luogo di residenza, senza bisogno di rimpatriare.

Per i cittadini veniva equiparato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio militare, anche quello prestato nella Milizia Fascista forestale, nella Milizia Albanese della Strada e nel Corpo armato di polizia per l'Albania.

Gli articoli 115 e 116 aggiungevano, alle disposizioni speciali in materia ecclesiastica relative ai missionari, chierici ordinati *in sacris* o religiosi cattolici, altre analoghe per i cittadini albanesi di religione ortodossa o mussulmana avviati al sacerdozio che frequentassero scuole di teologia corrispondenti alle scuole medie o superiori (rinvio di anno in anno fino al 26° anno di età dell'adempimento degli obblighi del servizio militare), i chierici ordinati in sacris e i religiosi con voti di religione ortodossa, i preti mussulmani («Hoxha») e i preti «bectashi», o «dervisci» (esenti dal servizio militare salvo il caso di mobilitazione militare, nel qual caso passavano nelle Forze Armate per esercitare il loro ministero tra le truppe oppure essere adibiti ai servizi sanitari: gli ortodossi conservando altresì l'abito ecclesiastico, e i sacerdoti con cura d'anime potevano essere dispensati dal presentarsi alla chiamata, d'intesa con il capo della religione greco-ortodossa dell'Albania).

La legge prevedeva l'istituzione nelle provincie albanesi dei consigli di leva e dei distretti militari, ma non degli uffici provinciali di leva e dei commissari di leva. Diversa era però la composizione dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva:

la presidenza doveva essere assunta da un ufficiale italiano (ufficiale superiore per i Consigli, e almeno capitano per le Commissioni): membri dovevano essere un ufficiale albanese di grado inferiore, oppure di pari grado ma di minore anzianità, e un ufficiale medico italiano, ovvero, in mancanza, un medico civile: un ufficiale albanese doveva svolgere da segretario senza voto, e alle sessioni doveva assistere un ufficiale dei carabinieri, oltre ai capi municipio («Kryeatari i Bashkis») e capi comune («Kryeatari i Kommunes»), assistiti dal segretario municipale o comunale, nell'interesse dei loro amministrati. Tuttavia transitoriamente, fino a futuro decreto, le funzioni della leva continuavano ad essere affidate agli organi previsti dall'abrogata legge albanese (uffici di reclutamento e commissioni di controllo).

La legge prevedeva altresì titoli per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato analoghi a quelli previsti dalla legge per il reclutamento dei cittadini italiani. Vi aggiungeva però altri due titoli, relativi agli iscritti senza famiglia proprietari di almeno un ettaro di terreno regolarmente registrato all'ufficio del catasto che lo coltivassero lavorandovi direttamente, ovvero proprietari di 100 o più ovini regolarmente notificati alle autorità di finanza, che vi attendessero personalmente. Peraltro le disposizioni transitorie stabilivano che fino a nuovo decreto l'eventuale congedo anticipato continuasse a essere concesso ai militari riconosciuti «sostegni di famiglia» secondo le norme e le modalità previste dall'abrogata legge albanese (la quale fissava anche un reddito massimo per l'ammissione al beneficio). I militari ammessi a tale beneficio potevano essere dispensati dal compiere la ferma, ovvero congedati, di massima, dopo tre mesi.

I cittadini albanesi residenti all'estero e appartenenti alle classi precedenti al 1920, anche se rimpatriati prima del compimento del 32° anno di età, dovevano considerarsi definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere ad eventuali richiami della loro classe. Tutti gli albanesi di sangue e di lingua nati oltre i confini dello Stato che si trasferissero nell'Albania «libera e indipendente» allo scopo di

stabilirvisi definitivamente in conformità alla legge albanese sulla sistemazione degli emigrati del 19 aprile 1932, avevano diritto in tempo di pace al rinvio della prestazione del servizio militare per cinque anni a cominciare dalla data di acquisto della cittadinanza albanese.

[1] Cfr. «p. c.», *Il testo unico delle leggi sul reclutamento*, in *Esercito e Nazione*, 2 (1927), n. 6 (giugno), p. 492. Cfr. pure Varo Varanini, *La ricostruzione fascista delle Forze Armate italiane*, Libreria d'Italia, Milano, 1929, pp. 77-83 (la nuova leva militare) e 71-75 (chiamata al 21° anno di età).

[2] Cfr. supra, II volume, p. 433.

[3] Per provvedere a rinforzare le unità di frontiera fu anche disposto il richiamo dei militari a ferma semestrale di tutte le armi e specialità della classe 1913. Cfr. Ministero della Difesa — SME — Ufficio storico, *L'esercito italiano tra la prima e la seconda guerra mondiale*, Roma, 1954, pp. 107 e 221-225. Inoltre il RDL 24 ottobre 1935 n. 1948 dispose la revisione dei riformati di alcune classi.

[4] Le circolari 101 e 614 Giornale Militare 1923 disposero che i nati anteriormente al 1903 vincolati a ferma ordinaria fossero inviati in congedo illimitato al compimento di 12 mesi e mezzo di ferma, purchè il ritardo della prestazione del servizio militare non dipendesse da diserzione, renitenza o omissione.

[5] Cfr. USSME, *L'esercito italiano tra la prima..., cit.*, p. 56.

[6] Cfr. USSME, *L'esercito italiano tra la prima..., cit.*, p. 72 (ordinamento Mussolini) e p. 86 (ordinamento Baistrocchi).

[7] Cfr. USSME, *L'esercito italiano tra la prima..., cit*, p. 56.

[8] Tutti i dati statistici che figurano in questo capitolo sono tratti, ove non diversamente indicato, dalle *Relazioni* al ministro della Guerra *Della leva di terra* presentate per ciascuna classe dalla Direzione generale LST (Statistica), e stampate dall'Istituto poligrafico dello Stato tra il 1933 (classe 1901) e il 1943 (classe 1916). I dati relativi alle classi 1917-1924 sono in parte desunti da USSME, *L'esercito italiano tra la prima..., cit.*, p.208, all. 4, e in parte tratti dai registri conservati presso la sezione statistica dell'attuale Direzione generale della leva, cortesemente messi a disposizione dell'autore.

[9] Cfr. Mario Montanari, *L'Esercito italiano alla vigilia della seconda guerra mondiale*, USSME, Roma, 1982, p. 66.

[10] RDL 3 agosto 1928 n. 1922 (modifica della legge sul reclutamento dell'Esercito); RDL 8 novembre 1928 n. 2430 (modifica del T. U.); legge 13 novembre 1928 n. 2498 (conversione in legge del RDL 5 agosto 1927 n. 2293 sulla chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono 21 anni); legge 20 dicembre 1928 n. 2898 (conversione in legge, con modificazioni, del RDL 8 novembre 1928 n. 2430); legge 24 marzo 1930 n. 459 (estensione degli obblighi militari dal 39° al 55° anno di età); legge 8 gennaio 1931 n. 3 (modificazioni al testo unico sul reclutamento); legge 19 maggio 1932 n. 510 (modificazioni alle leggi sul reclutamento); RD 8 settembre 1932 n. 1932 (testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito).

[11] RDL 5 marzo 1934 n. 482 (modifiche al T. U.); legge 4 giugno 1934 n. 942 (conversione in legge del RDL precedente); RDL 21 novembre 1934 n. 1879 (modifiche al T. U.); RDL 21 novembre 1934 n. 1880 (validità del servizio prestato nei reparti di confine della MVSN), convertiti in legge 27 dicembre 1934 n. 2221 e 1880; leggi 31 dicembre 1934 n. 2150 (sull'istruzione premilitare), 2151 (sull'istruzione postmilitare) e 2152 (sui corsi di cultura militare nelle scuole); RDL 9 maggio 1935 n. 812 (modifi-

cazioni al T. U.); legge 6 giugno 1935 n. 1096 (modifica all'art. 177 del T. U.); RDL 24 ottobre 1935 n. 1948 (per la revisione dei riformati di alcune classi); RDL 10 febbraio 1936 n. 395 (istituzione della ferma unica di 18 mesi); legge 24 marzo 1936 n. 554 (conversione in legge del RDL 9 maggio 1935 n. 812); RDL 8 ottobre 1936 n. 1995 (integrazione dell'art. 75 del T. U.); RDL 27 aprile 1936 n. 1119 (istituzione della leva aeronautica); legge 31 dicembre 1936 n. 2416 (conversione in legge del precedente); legge 6 gennaio 1936 n. 89 (conversione in legge del RDL 27 giugno 1935 n. 1276, sul reclutamento dei commissari di leva); legge 10 febbraio 1937 n. 421 (conversione in legge del RDL 8 ottobre 1936 n. 1995 con integrazione art. 75 T. U.); RD 24 febbraio n. 329 (testo unico). Varianti successive al testo unico del 1938 furono: legge 19 gennaio 1939 n. 340 (sull'organizzazione della leva aeronautica); legge 22 dicembre 1939 n. 2184 (con varianti al T. U.); RD 25 gennaio 1940 n. 95, con modifica all'elenco delle imperfezioni e infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare; leggi 14 ottobre 1940 n. 1539 (aggiunte e varianti al T. U.) e n. 1549 (modifiche all'art. 150 T. U. e sui musicanti effettivi).

[12] Cfr. Ministero della Guerra, *Norme per la statistica sanitaria militare*, Enrico Voghera editore, Roma, 1909.

[13] Luigi De Berardinis, *Statistica militare*, in Corrado Gini (dir.), *Trattato elementare di statistica*, vol. VI, *statistica sociale*, Giuffrè, Milano, 1936, pp. 27 ss.

[14] Quasi inesistente è la bibliografia sulla questione dei sottufficiali, segno eloquente di quanto il problema sia stato rimosso. Deludenti e superficiali, tra il paternalistico e l'ironico, le pagine ad esso dedicate da Niccola Marselli, *La vita del reggimento*, G. Barbèra Editore, Firenze, 1889, pp. 130-42 e 192-193, e da Emilio De Bono, *Nell'Esercito nostro prima della guerra*, Mondadori, Milano, 1931, pp. 54-64 (le peggiori di tutte). Onde si apprezzano maggiormente quelle ben più sobrie ed essenziali, per quanto non prive di qualche inesattezza giuridica, di Felice de Chaurand de Saint Eustache, *Come l'Esercito italiano entrò in guerra*, Mondadori, Milano, 1929, pp. 174-177 (seguite da osservazioni sui carabinieri effettivi). Sette articoli vennero pubblicati sul problema dalla *Rivista Militare* negli anni 1908-1915. Ne erano autori il tenente Epimede Boccaccia, in seguito uno dei principali autori di «pedagogia militare» (*Il reclutamento e lo stato dei sottufficiali*, n. 7, 1908, pp. 1451 ss.), e i capitani Camillo Pavone (*Brevi appunti sul reclutamento dei sottufficiali*, n. 12, 1908, pp. 2499 ss.), Olderigo Redini (*I Quadri degli Ufficiali e Sottufficiali*, n. 8, 1913, pp. 1517 ss.) e Quirino Gamba, autore di quattro articoli comparsi nel 1909 (*Per la definitiva soluzione del problema dei sottufficiali*, nn. 5 e 6, pp. 920 ss. e 1159 ss.), 1913 (*I sottufficiali*, n. 10, pp. 2075 ss.), 1914 (*Reparti autonomi sottufficiali*, n. 7, pp. 2192 ss.) e 1915 (*La crisi dei graduati di truppa*). Il problema risulta successivamente trascurato dalla pubblicistica militare. L'unico articolo in argomento che ci è stato possibile rintracciare è un commento anonimo alla *Nuova legge per i sottufficiali* comparso in *Esercito e Nazione*, 2 (1927), n. 8 (agosto), pp. 691-694, oltre alle pagine dedicate al problema da Varanini, *op. cit.*, pp. 85-91. Scarsissimi gli accenni anche nella storiografia militare contemporanea. Con grande fatica si possono riunire non più di poche righe incidentali in Massimo Mazzetti, *Dagli eserciti pre-unitari all'Esercito italiano*, in AA. VV., *l'Esercito italiano dall'unità alla grande guerra (1861-1918)*, USSME, Roma, 1980, pp. 39-40 (sottotenenti provenienti dai sottufficiali secondo la legge piemontese del 1853); Domenico De Napoli, *Il caso Ranzi e il modernismo militare*, *ibidem*, pp. 229-231 (sull'attenzione prestata da Ranzi e dalla sua rivista alla questione dei sottufficiali, e sulla lettera scritta a *Il Pensiero militare* dal presidente della Federazione Sottufficiali di Milano), Ferruccio Botti, *Note sul pensiero militare italiano dalla fine del secolo XIX all'inizio della prima guerra mondiale*, in *Studi storico- militari 1985*, USSME, Roma, 1986, pp. 61-62 (a proposito delle soluzioni proposte da de Chaurand alla questione dei sottufficiali); Giorgio Rochat, *L'Esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini*, Laterza, Bari, 1967, p. 334 nt. 36 («tra i gesti di Gasparotto che urtarono l'opinione pubblica conservatrice ricordiamo l'aver ricevuto una delegazione di sottufficiali», cfr. *Discussioni Senato*, 28 luglio 1921, Di Campello e Gasparotto, pp. 170-174, nonchè Luigi

Gasparotto, *Diario di un deputato. Cinquant'anni di vita politica italiana*, Dall'Oglio, Milano, 1945, pp. 156-157). Un brevissimo accenno ricorre anche nelle *Note esplicative al discorso in senato sul bilancio della guerra* (scritto nel 1930 ma non pronunciato) del generale Francesco Grazioli, nel quale si criticava l'impiego improprio dei sottufficiali, i quali, invece di costituire, come avrebbero dovuto , «la robusta categoria dei comandanti di squadra o di plotone, inondano gli Uffici del Ministero, dei Comandi, dei Depositi, dei Distretti, costituendo una delle tante categorie burocratiche del Regno» (Luigi Emilio Longo, *Francesco Saverio Grazioli*, USSME, Roma, 1989, p. 653). Circa il numero dei sottufficiali e dei volontari ordinari, la fonte è la periodica relazione (Riservata) *Delle vicende del Regio Esercito dal 1° luglio... al 30 giugno... fatta al ministro della Guerra dalla Direzione generale Leva, sottufficiali e truppa.* A titolo di esempio riportiamo da quella relativa al 1909-1910 (Roma, 1912) che al 30 giugno 1909 risultavano in servizio attivo 17.005 sottufficiali di tutte le categorie dell'Esercito Permanente, più 9.550 in congedo dell'E. P., 5.938 della M. M. e 15.117 della M. T., per un totale di 47.610 unità. Gli arruolamenti volontari ordinari nel 1909 erano stati 4.732 (di cui 1.136 per l'Arma dei Carabinieri, 501 per quella di Fanteria, 58 nel corpo dei bersaglieri, 12 negli alpini, 318 in cavalleria, 215 in artiglieria, 233 nel genio, 191 nelle scuole militari, 537 nei corsi allievi ufficiali di complemento, 1.456 nei corsi allievi sergenti e 12 nei depositi cavalli stalloni). Vi erano state inoltre 213 riammissioni in servizio di militari in congedo, di cui 111 nei Carabinieri. I corsi allievi sergenti erano stati complessivamente frequentati da 1.735 militari, di cui 590 inscritti di leva, 1.084 volontari ordinari, 47 volontari già alle armi, 5 militari di II e III categoria passati alla I per volontaria elezione, 4 volontari di I riammessi in servizio dal congedo e 5 surrogati di fratello. Dei frequentatori dei corsi, erano risultati idonei 1.111.

La consistenza numerica dei sottufficiali al 1° aprile 1914, esclusi quelli dei Carabinieri (Ministero della Guerra, comando del corpo di Stato Maggiore, Ufficio Storico, *L'Esercito italiano nella grande guerra 1915-1918*, volume I-*bis*, *Le forze belligeranti*, Allegati, Provveditorato generale dello Stato, Libreria, Roma, 1927, p. 32, All. N. 24) era di 9.859, di cui 6.996 di carriera e 2.863 sergenti di leva, non compresi 161 allievi delle scuole militari né 61 allievi della Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica. Dei circa 7 mila sottufficiali di carriera, 4.102 (1.902 marescialli e 2.200 sergenti maggiori) erano nei reparti attivi: 1.852 avevano cariche varie (zappatori, scritturali, musicanti ecc.) e 1.042 impieghi speciali (guardaforti, ai comandi militari di stazione, ecc.). La maggior parte (3.437 di carriera e 1.348 di leva) apparteneva all'Arma di Fanteria di linea. I bersaglieri ne contavano rispettivamente 284 e 197, gli alpini 286 e 103, la cavalleria 648 e 376, l'artiglieria da campagna 695 e 328, quella pesante campale 41 (solo di carriera), quella da costa e fortezza 435 e 155, quella a cavallo 30 e 18, quella da montagna 60 e 19, il genio 359 e 188, i depositi allevamento cavalli e cavalli stalloni, 41 e 3, le compagnie di sussistenza 136 e 148, quelle di sanità 154 e 47, gli stabilimenti militari di pena 62 e 15, il R. Corpo Truppe Coloniali e il Deposito Colonia Eritrea 124 e 14, le scuole militari 204 e 4. Circa la forza dei sottufficiali nel 1939 (dati citati nel testo), cfr. Ministero della Guerra, *L'Esercito nell'anno XVII*, Roma, 1939. Le cifre sono approssimate, e corrispondono più o meno a quelle, anch'esse approssimate, relative ai sottufficiali in servizio nel giugno 1940 (USSME, *L'esercito italiano tra la prima...*, *cit.*, pp. 304 e 305, All. 49 e 50; Mario Montanari, *op. cit.*, p. 220).

[15] Cfr. Alessandro Roselli, *Italia e Albania: relazioni finanziarie nel ventennio fascista*, Il Mulino, Bologna, 1986, pp. 230-231.

[16] Francesco Jacomoni di San Savino, *La politica dell'Italia in Albania*, Cappelli, Firenze, 1965, p. 351.

[17] Jacomoni, *op. cit.*, p. 299.

Allegato 1. *Esito della leva di terra sulle classi dal 1901 al 1924*

a) classi dal 1901 al 1908[1]

Classe di leva	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908
Anno di leva	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927
Anno chiamata alle armi	1920	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928*
Anno invio congedo ill.	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1930*
Iscritti di leva	508.680	503.776	484.319	532.716	529.788	562.539	575.508	613.749
Cancellati	40.348	33.652	32.143	39.020	38.345	38.721	39.397	41.981
Renitenti	54.686	52.350	53.620	56.876	44.879	42.192	36.906	39.470
Visitati	413.646	415.878	396.800	444.746	444.264	478.516	496.137	528.804
Riformati	22.456	29.146	34.964	56.873	59.838	61.956	68.804	41.279
Rivedibili	72.269	70.817	81.994	83.262	106.881	125.002	134.924	156.144
Arruolati	318.921	315.915	279.842	304.611	277.545	291.558	292.409	331.381
IIS ferma unica (8-18 m.)	260.643	261.826	235.730	264.872	244.519	189.183	188.687	200.163
IIS ferma rid. 6 mesi	–	–	–	–	–	73.031	77.739	96.674
IIS ferma rid. 3 mesi	49.955	47.286	41.109	38.107	30.745	26.772	23.107	32.107
Idonei limitatamente	8.099	6.803	3.003	1.632	2.281	2.409	2.474	2.159
Titolo 2ª e 3ª categ.	8.323	–	–	–	–	–	–	–
Dispens., rinviati, ecc.	111.790	n. d.	n. d.	92.778	89.648	101.065	66.021	148.308
Incorporati RE e RA[2]	207.131	n. d.	n. d.	211.833	187.897	190.493	226.388	183.073

b) classi dal 1909 al 1916[1]

Classe di leva	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916
Anno di leva	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935
Anno chiamata alle armi	1929*	1930*	1932	1933	1934	1935	1936	1937
Anno invio congedo ill.	1931*	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938
Inscritti di leva	615.949	650.184	606.863	597.733	604.286	586.636	570.259	457.650
Cancellati, escl., prosc.	40.584	42.755	39.357	42.827	41.501	41.761	39.067	32.242
Renitenti	39.399	34.569	36.975	36.517	32.748	28.839	28.096	24.084
Visitati	533.088	570.485	528.123	515.968	527.223	513.798	500.578	399.020
Riformati	52.514	77.433	58.746	60.164	58.607	60.122	51.272	43.905
Rivedibili	156.778	137.908	101.986	117.128	114.169	117.814	104.776	80.404
Arruolati	323.796	355.144	367.391	338.676	354.447	335.862	344.530	274.711
IIS ferma ord. (18 m.)	223.020	257.710	212.050	165.360	165.194	163.880	n. d.	231.760
IIS ferma r. 1° (12 m.)	–	–	6.522	23.907	21.357	16.483	n. d.	–
IIS ferma r. 2° (6 m.)	67.415	56.872	66.464	61.443	75.271	70.211	n. d.	–
IIS ferma r. 3° (3 m.)	30.578	35.628	76.563	81.388	84.789	77.130	n. d.	–
IIS titolo E.C.A.	–	–	–	–	–	–	–	37.353
Idonei limitatamente	2.305	4.827	5.778	6.558	7.780	7.719	n. d.	5.211
Dispensati, rinv., ecc.	n. d.	n. d.	138.322	84.878	134.032	63.206	63.306	50.817
Incorporati FF.AA. [2]	n. d.	n. d.	229.069	253.798	220.415	272.656	281.824	223.894

[1] Fonte: Ministero della Guerra — D. G. LST — Statistica, *Della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1901 (1916)*, *Relazione all'Ecc. il Ministro della Guerra*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1933 (— 1938, 1940, 1942, 1943). USSME, *L'Esercito italiano tra la 1ª e la 2ª guerra mondiale*, Roma, 1954, p. 208, All. 4.

[2] Compresi i militari già alle armi.

* la chiamata delle classi 1908, 1909 e 1910 fu eseguita in due tempi, ripartendo il rispettivo contingente in due aliquote semestrali, in guisa da rendere possibile la chiamata alle armi per tutti gli arruolati nella leva successiva a quella del 1910 nei primi mesi dell'anno in cui compivano il 21° anno di età e tornare gradualmente al sistema dell'anteguerra (RDL 5 agosto 1927 n. 2293).

c) classi dal 1917 al 1924[3]

Classe di leva	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924[3]
Anno di leva	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943
Anno chiamata alle armi	1938	1939	1939	1940	1941	1942	1943	–
Anno invio congedo ill.	1939	1940	–	–	–	–	–	–
Anno richiamo alle armi	1940	1940	1940	–	–	–	–	–
Inscritti di leva	n. d.	n. d.	n. d.	635.492	612.065	616.369	606.515	547.347
Cancellati	n. d.	n. d.	n. d.	50.237	51.624	102.360	110.813	86.106
Rimandati per leg. mot.	n. d.	n. d.	n. d.	10.183	17.337	16.342	18.705	21.021
Esclusi per indegnità	n. d.	n. d.	n. d.	43	173	431	125	55
Renitenti	n. d.	n. d.	n. d.	19.844	22.479	16.095	19.571	18.267
Visitati	312.168	269.295	317.929	517.964	536.660	481.141	457.301	421.898
Riformati	19.365	16.408	16.487	14.042	21.230	19.131	18.244	13.128
Rivedibili	57.639	48.195	54.090	76.852	120.296	112.491	109.438	139.226
Arruolati	235.164	204.692	247.352	326.770	387.655	340.355	320.915	260.835
IIS a ferma unica (18 m.)	n. d.	n. d.	n. d.	276.610	340.173	306.045	293.006	247.036
IIS ammessi E.C.A.	n. d.	n. d.	n. d.	22.851	17.020	16.634	9.208	3.388
IIS-ECA senza req. prem.	n. d.	n. d.	n. d.	2.475	1.374	1.092	822	293
IIS dispensati	n. d.	n. d.	n. d.	15.327	–	–	–	–
Idonei limitatamente	n. d.	n. d.	n. d.	6.805	13.780	14.264	16.088	9.168
Disp. per resid. estero	n. d.	n. d.	n. d.	431	2.243	2.289	1.780	947
Dispensati, rinviati ecc.	50.206	31.022	35.545	47.071	142.199	n. d.	n. d.	–
Incorporati[5]	184.958	173.670	211.807	279.699	245.456	n. d.	n. d.	–

[3] Fonte: per le classi 1917-1919, USSME, *L'Esercito it., cit.*, 1954, p. 208 tav. 4. Per le altre classi, registri analitici presso D. G. Levadife, Ufficio del D. G., sezione statistica, archivio.

[4] Esclusa la Sicilia, per eventi bellici (circ. 104 *G. M.* 1943).

[5] Compresi i militari già alle armi.

Allegato 2. *Esito della chiamata alle armi delle classi dal 1911 al 1916*[1].

Classe di leva	1911	1912	1913	1914	1915	1916
Anno chiamata alle armi	1932	1933	1934	1935	1936	1938
Anno di invio in congedo illim.	1933	1934	1936	1936	1937	1939
Richiamo aliquote Esigenza A.O.	1935	1935	–	–	–	–
Richiamo mobilitazione 1939-40	1940	1939	1939	1940	1940	1940
Arruolati	367.391	338.676	354.447	335.862	344.140	274.351
Non chiamati motivi vari[2]	1.069	2.179	41	1.402	1.590	6.576
Chierici, religiosi, missionari	1.081	1.329	1.315	1.543	1.603	1.285
Residenti all'estero (dispensati)	1.299	1.377	961	531	691	547
Espatriati prima 18° anno (dispens.)	10.137	9.932	9.431	8.874	8.748	6.998
Idonei limitatamente (dispensati)	5.778	6.558	7.783	7.719	6.583	5.211
Ferma 3° grado e Req. Premilit. (disp.)	59.854	63.503	64.178	–	–	–
Trasf. da F. 2° a F. 3° grado e dispens.	11.153	10.327	–	–	–	–
Totale non chiamati	90.551	95.205	83.709	20.069	19.215	20.617
Eliminati in rassegna e bassa statura	23.606	15.570	28.244	17.309	16.473	13.095
Rinviati[3] e rivedibili in rassegna	22.920	18.665	20.884	23.898	24.891	15.979
Assegnati ai corpi[4]	229.069	208.441	220.415	272.656	281.824	223.894
Incorporati Regio Esercito	210.368	188.722	209.493	253.334	251.479	188.087
Incorporati Regia Aeronautica	10.034	10.853	10.922	11.182	19.428	23.519
Incorporati RCTC e altre FF.AA.	8.667	8.866	n. d.	7.940	10.917	12.408
Incorporati di classi precedenti	10.034	7.874	n. d.	8.254	n. d.	n. d.
Ascritti F. 3° gr. chiamati nov. 1935	71.906	77.944	60.185	–	–	–
Ascritti F. 3° gr. non incorporati 1935	11.473	17.207	8.351	–	–	–
Ascritti F. 3° gr. incorporati nov. 1935	60.433	66.737	51.834	–	–	–

[1] Fonte: Ministero della Guerra — D. G. LST — statistica, *Relazioni* sulla leva di terra, *cit.* (per le altre classi non esistono dati disaggregati).
[2] Deceduti, detenuti, prosciolti per età, per speciale disposizione del ministro.
[3] Studenti di istituti secondari e superiori (10.757 cl. 1915. 9.569 cl. 1916), studenti di teologia (1.368 cl. 1915. 1.196 cl. 1916), allievi missionari (95 e 49), indispensabili ad aziende agricole e industriali (2.377 e 1.009), licenziandi scuole agricole, industriali e commerciali (377 e 371), con fratello sotto le armi (3.932 e 2.621), per motivi vari (1.413 e 1.009), non presentatisi con giustificato motivo (1.005 e 662) e senza giustificato motivo (198 e 108).
[4] Compresi i militari già alle armi (16.014 classe 1915. 14.519 classe 1916).

Allegato 3. *Principali indici relativi all'esito della leva sulle classi dal 1901 al 1924.*

Classi di leva	Renitenza (a)	Riforme (b)	Rivedibilità (b)	Arruolati (b)	Incorporati (c)	Incorporati (b)
1901	11.67	5.42	17.47	77.10	64.95	50.06
1902	11.13	7.01	17.03	75.96	n. d.	n. d.
1903	11.85	8.81	20.66	70.52	n. d.	n. d.
1904	9.49	12.78	18.72	68.49	69.54	47.60
1905	9.13	13.47	24.06	62.47	67.70	42.29
1906	8.05	12.95	26.12	60.93	65.33	39.81
1907	6.88	13.87	27.19	58.94	77.42	47.31
1908	6.90	7.80	29.53	62.66	55.24	34.62
1909	6.85	9.85	29.41	60.74	n. d.	n. d.
1910	5.69	13.57	24.17	62.25	n. d.	n. d.
1911	6.52	11.12	19.31	69.56	62.35	43.37
1912	6.58	11.66	22.70	65.64	74.94	49.19
1913	5.82	11.11	21.65	67.23	62.18	41.80
1914	5.29	11.71	22.93	65.37	81.18	53.06
1915	5.29	10.24	20.93	68.82	81.80	56.30
1916	5.66	11.00	20.15	68.84	81.50	56.11
1917	n. d.	6.20	18.46	75.33	78.65	59.25
1918	n. d.	6.09	17.89	76.01	84.84	64.39
1919	n. d.	5.18	17.01	77.80	85.63	66.62
1920	3.39	3.36	18.46	78.18	85.59	66.92
1921	4.01	3.95	22.40	72.23	63.32	45.47
1922	3.13	3.97	23.38	70.74	n. d.	n. d.
1923	3.95	3.99	23.93	70.17	n. d.	n. d.
1924	3.96	3.11	33.00	61.82	–	–

[a] Calcolato sul totale degli iscritti meno i cancellati e i rimandati.
[b] Calcolato sul totale dei visitati.
[c] Calcolato sul totale degli arruolati.

Allegato 4. *Richiami alle armi per Esigenza A. O. (1935-1936)*[1].

a) Richiami effettuati dal 7 febbraio al 2 0ttobre 1935

Classe di leva	Data dei richiami	Aliquote richiamate (Armi e servizi)	Gettito previsto	Affluenza effettiva
1907	23/8	Cavalleria	5.800	6.700
1909	25/8; 6/9	Automobilisti, art. c/a	5.000	4.727
1910	2/7; 10/8; 6/9	Automob., genio RT, a. c/a	11.680	9.556
1911	7/2; 26/3	Tutte le armi e serv.	155.900	164.993
1912	2/7; 28/8; 6/9	Autom., genio, a. c/a, chim.	24.525	24.703
Totale richiamati			202.890	210.810

b) Richiami effettuati dal 5 ottobre 1935 al 1° gennaio 1936

Classe di leva	Data dei richiami	Aliquote richiamate (Armi e servizi)	Gettito previsto	Affluenza effettiva
1907	5/10	Carabinieri reali	3.800	3.976
1908	5/10; 1/1	Carabinieri, Automobil.	7.700	6.274
1909	5/10; 27/10	Carab., genio RT e FE	1.530	2.832
1910	5/10; 24/10	Carab., genio FE, sanità	7.500	6.891
1912	5/10	Carabinieri reali	400	356
Totale richiamati			20.930	20.329

c) Chiamata alle armi di idonei a incondizionato servizio ascritti a ferma minore di 3° grado (tre mesi) e già dispensati (novembre 1935)

Classe di leva	Chiamati	Non incorporati	Incorporati
1911	71.906	11.473	60.433
1912	77.944	17.207	66.737
1913	60.185	8.351	51.834
Totale	210.035	37.031	179.004

[1] Fonte: USSME, *L'Esercito it.., cit.*, 1954, pp. 222-224.

Allegato 5. *Suddivisione per classi della forza richiamata del R. Esercito 1940-1941**.

Classi	Forza a ruolo		Forza richiamata		Forza richiamata		Forza richiamata	
	Iscritti	Arruolati	al 1-1-1941	%	al 1-7-1941	%	al 1-1-1941	%
Anziane (-1909)	–	–	35.855	4,4	216.724	14,2	199.888	6,5
1910	570.485	355.144	56.535		109.430		105.698	
1911	528.123	367.391	74.087		110.837		121.815	
1912	515.968	338.676	81.685	43,5	139.447	45,5	141.365	34,5
1913	527.223	354.447	74.745		168.159		156.337	
1914	513.798	335.862	68.186		166.774		156.015	
1915	500.578	344.530	122.326		185.719		178.892	
1916	399.020	274.711	88.409	52,1	128.436	38,1	126.918	34,5
1917	312.168	235.164	90.989		125.184		143.257	
1918	269.295	204.692	124.274		143.042		140.408	
1919	317.929	247.352	–		33.268	2,1	124.337	19,0
1920	417.964	326.770	–		–		199.632	
1921	536.660	387.655	–		–		–	

* Giorgio Rochat, *Gli uomini alle armi 1940-43*, relazione al convegno *L'Italia in guerra 1940-43*, Brescia 27-30 settembre 1989, in corso di pubblicazione, tabella «G».

XVII

LA «NAZIONE MILITARE».

L'ALLUNGAMENTO DEGLI OBBLIGHI MILITARI AL 55° ANNO, L'ISTRUZIONE PREMILITARE, I CORSI DI CULTURA MILITARE, GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO, GLI OBBLIGHI DELLA FORZA IN CONGEDO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO E L'ASSISTENZA AI LAVORATORI RICHIAMATI, IL SISTEMA DI MOBILITAZIONE, LE PROPOSTE DI UN SERVIZIO MILITARE AUSILIARIO FEMMINILE

Dalla contrapposizione tra «nazione armata» e «nazione organizzata per la guerra» al concetto fascista di «nazione militare» (1934)

Tra i principali elementi in cui maggiormente si espresse il carattere ideologico del nuovo ordinamento della difesa nazionale nello Stato fascista, spicca il collegamento stabilito negli anni Trenta tra il concetto di «nazione organizzata per la guerra» e il concetto in precedenza tanto dibattuto di «nazione armata».

A differenza di quest'ultimo, quello di «nazione organizzata» non trovava la sua origine nella teoria politica delle istituzioni militari, e tanto meno nel patrimonio ideologico della sinistra democratica e socialista. Esso aveva un'origine propriamente tecnico-militare e giuridico-istituzionale, e costituiva il contenitore teorico entro il quale era stato possibile concettualizzare e sistematizzare le esperienze amministrative degli anni di guerra.

Come abbiamo visto nel capitolo XIV, nel dopoguerra la parte più avvertita del pensiero militare (da Gatti a Pentimalli a Di Giorgio) aveva contrapposto i due concetti, deducendo il definitivo superamento della «nazione armata» dall'obsolescenza di una concezione puramente militare della mobilitazione. L'obiettivo della mobilitazione nazionale non era più, dopo l'esperienza della prima guerra mondiale, quello di mettere in campo il maggior numero possibile di soldati, bensì quello di

trarre la più grande quantità di contributi specifici allo sforzo bellico della nazione da parte di tutti i cittadini attivi. Anche sotto l'aspetto demografico, quindi, il potenziale bellico superava i limiti della «forza in congedo», per coincidere tendenzialmente con l'intera popolazione attiva, mobilitata attingendo all'«esercito industriale di riserva» costituito dai disoccupati, dalle donne e dai ragazzi.

Invece a partire dai primi anni di effettiva costruzione del regime (1926-1929), e in misura sempre più accentuata dopo il 1933, il fascismo tese a presentare la nazione «organizzata» come la logica evoluzione della «nazione armata», se non come la sua effettiva realizzazione. Concorsero a ciò molti fattori. Anzitutto l'imprecisione del linguaggio politico sulle questioni militari: in secondo luogo la caratteristica ideologia politica mussoliniana e fascista, improntata al sincretismo e alla tendenza opportunistica a presentare qualsiasi provvedimento, anche il più «tecnico», come una «realizzazione» dovuta al o resa possibile dal nuovo stile instaurato dal regime.

Ma vi contribuirono, a ben guardare, anche altri cinque fattori. Anzitutto la particolare concezione mussoliniana della guerra, recentemente analizzata da Antonio Sema[1], fondata sul primato dei fattori «morali» rispetto a quelli «tecnici», primato che era funzionale alla rivendicazione del comando supremo da parte di un professionista del giornalismo e della propaganda politica come Mussolini.

In secondo luogo il particolare peso che aveva nell'ideologia del regime il mito della «grande guerra», con tutti i relativi aspetti: l'esercito dei fanti-contadini contrapposto agli operai «imboscati», il ruolo «essenziale» degli ufficiali di complemento e degli «intellettuali in uniforme», veri «commissari politici» dell'Esercito di Vittorio Veneto, l'insufficienza dell'approccio tecnico-professionale alla complessità della condotta di una guerra totale. Mito che il fascismo aveva fatto proprio fin dalle origini, e che aveva motivato l'inserimento dell'obiettivo di sostituire l'esercito permanente con la nazione armata tra i punti del programma sansepolcrista. Benchè questo punto fosse ben presto dimenticato, e contraddetto dall'accordo politico con l'E-

sercito, nella persona del maresciallo Diaz, segnato nel colloquio del 26 dicembre 1922, l'istituzione della Milizia volontaria e l'inserimento dell'Associazione Nazionale Combattenti tra le organizzazioni fiancheggiatrici del Partito, contribuivano a mantenere la questione della «nazione armata» nell'arsenale politico del regime.

A ciò si aggiunse (terzo e quarto fattore) l'annessione che il fascismo fece della tradizione nazionalpatriottica, con la sua peculiare visione antiliberale del risorgimento, e la rivalutazione del crispismo come «precursore» della «rivoluzione nazionale» contro l'«Italietta» liberale. Anche in questo caso l'appropriazione ideologica si accompagnava alla sponsorizzazione politica del carrozzone dell'«istruzione premilitare» creato da Pelloux sul nucleo delle società di ginnastica e del tiro a segno nazionale fondato da Garibaldi, e successivamente rilanciato da Spingardi. In questo caso il fascismo dovette contendere all'Esercito il diretto controllo dell'istruzione «premilitare», come più avanti meglio diremo, trasferita prima alla Milizia e poi alla Gioventù Italiana del Littorio, e integrata dall'«istruzione postmilitare» e dai «corsi di cultura militare» nelle scuole medie e nelle università.

Il quinto fattore fu rappresentato dall'istituzione della Milizia volontaria, o per meglio dire, dall'«ingranamento» del vecchio «partito armato» del fascismo nell'Esercito, con l'affidamento alla MVSN di compiti militari ausiliari o particolari. Furono soprattutto i quadri permanenti della MVSN, una o due migliaia di ufficiali provenienti dall'aliquota degli ufficiali effettivi collocati in posizione ausiliaria dopo la guerra, a concepire la MVSN come l'erede diretta del Corpo Volontari nel quale, dal 1862 al 1867, erano stati inquadrati gli ufficiali provenienti dall'Esercito Meridionale di Garibaldi. La filiazione morale, apertamente sostenuta dalla propaganda fascista[2], fu in qualche modo ratificata dall'inserimento della Legione garibaldina, guidata da uno dei nipoti dell'Eroe dei due mondi, tra le organizzazioni fiancheggiatrici del PNF[3].

Indubbiamente la vicenda dei rapporti reciproci tra MVSN ed esercito potè essere letta in analogia con quella dei rapporti

tra volontari e regolari durante il risorgimento: così il giovane console Renzo Montagna, in un promemoria riservato (e tuttora inedito) scritto nel 1929, poteva sfogare le sue delusioni affermando, a proposito degli ufficiali dell'Esercito, che «anche coloro che si professano nostri amici guardano alla Milizia con gli stessi occhi con i quali, durante il Risorgimento, gli ufficiali dell'esercito permanente guardavano a Garibaldi ed alle sue Camicie Rosse»[4]. Tuttavia non vanno dimenticate le differenze, non solo, ovviamente, politiche, ma anche motivazionali e istituzionali, tra i volontari del risorgimento e i militi fascisti. I primi erano soldati politici, ovvero «volontari di guerra» nel senso previsto dalla legge sul reclutamento del R. Esercito, del quale, nonostante la rivendicata autonomia, entravano formalmente a far parte. Gli altri erano invece vincolati a specifici obblighi solo in tempo di pace, rientrando nelle Forze Armate di appartenenza in caso di mobilitazione (ad eccezione di alcune milizie speciali e degli appartenenti alle legioni libiche, e poi anche delle specialità militari della MVSN, a cominciare dai «battaglioni Camicie Nere»). Erano per legge destinati non tanto alla guerra e alla difesa, quanto alla «sicurezza nazionale», intesa soprattutto come «sicurezza interna», e per autorevole definizione politica restavano al tempo stesso «la sentinella della rivoluzione». L'analogia con le precedenti istituzioni del periodo risorgimentale andrebbe semmai cercata non in direzione dei volontari di Garibaldi, bensì in direzione della Guardia Nazionale, anch'essa corpo ibrido; come la MVSN, che cumulava funzioni ausiliarie o secondarie di polizia con funzioni militari ausiliarie in caso di guerra.

Ma il fascismo non si limitò a innestare la legislazione sulla nazione organizzata e la mobilitazione civile nell'alveo tradizionale della nazione armata. Nel corso del secondo decennio, caratterizzato dalla nuova politica tesa alla costruzione dello Stato totalitario e alla trasposizione della teoria della lotta di classe dai conflitti sociali alla competizione internazionale tra gli Stati, gli elementi organizzativi ispirati ai principi della nazione armata e della nazione organizzata vennero ricondotti ad

un concetto qualitativamente diverso e nuovo, quello di «nazione militare».

La nuova parola d'ordine fu lanciata da Mussolini nel discorso tenuto al termine delle grandi manovre dell'anno XII (1934) organizzate da Baistrocchi: «stiamo diventando —disse — e diventeremo sempre più, perchè lo vogliamo, una nazione militare».

Dietro questo concetto non si nascondeva nessun intento di riprendere il punto programmatico del 1919 relativo alla sostituzione dell'esercito permanente con la nazione armata, e del quale nessuno fece mostra di ricordarsi quindici anni dopo: e nemmeno un recondito disegno di politicizzare le Forze Armate e di sottometterle alle organizzazioni paramilitari del regime, come venne polemicamente insinuato dalla memorialistica post-bellica di impronta badogliana. Il concetto di «nazione militare», o anche «guerriera» non si doveva a Mussolini o al PNF, bensì al generale Grazioli, cioè ad uno dei principali esponenti della fronda «modernista» che aveva condotto alla liquidazione degli uomini di Badoglio al sottosegretariato della Guerra e allo stato maggiore, ma che non era riuscita a vincere del tutto le diffidenze di Mussolini.

Tradotto in concreto, lo slogan della «nazione militare» si identificava con il pacchetto dei tre disegni di legge sull'istruzione pre- e post-militare e sull'insegnamento della cultura militare nelle scuole e nelle università, che furono scritti (almeno il primo) sicuramente di pugno di Grazioli, approvati dal Consiglio dei ministri del 18 settembre 1934 e tradotti nelle tre leggi cosiddette «sulla nazione militare» del 31 dicembre 1934 nn. 2150, 2151 e 2152. L'espressione «nazione militare» ricorreva in un solo punto, all'art. 10 della legge n. 2150, come sostanziale equivalente del ben più restrittivo concetto di «preparazione militare della nazione». Quest'ultima doveva essere coordinata da un Ispettore Capo, scelto nella persona di Grazioli, e posto formalmente allo stesso rango del capo di S. M. generale.

Sulle tre leggi e sull'ispettorato, inaugurato solennemente il 29 ottobre 1934 a Palazzo Venezia, si fece molta propaganda.

Tutta la stampa illustrò ed esaltò il «militarismo fascista», mentre Baistrocchi dette disposizioni perchè a partire dal gennaio 1935 la rivista *Esercito e Nazione* (dipendente dal ministero della Guerra e diretta specificamente alla formazione culturale e all'aggiornamento tecnico-professionale degli ufficiali in congedo e della MVSN) assumesse il nuovo titolo di *Nazione Militare*, secondo le linee illustrate da Grazioli nel numero di novembre 1934 della rivista[5].

Nell'estate 1934 Grazioli era appena tornato, pieno di entusiasmi, da una visita ufficiale presso le forze armate sovietiche. A illustrare le nuove leggi sulla preparazione militare Renato Dell'Era prendeva ad esempio i modelli degli Officers' Training Corps americani e dell'«Ossoaviakhim», dei pionieri e del Komsomol sovietici (*Esercito e nazione*, novembre 1934, pp. 860-862). Nell'aprile 1935 Grazioli fu invitato dallo stato maggiore polacco, che voleva meglio conoscere le linee generali della «nazione militare» creata in Italia: e in Polonia funzionava dal 1927 un ufficio nazionale di Educazione Fisica e di Preparazione Militare ed esistevano dal 1936 le «coorti giovanili di lavoro dei Junak» controllate dal ministero della Guerra. In quegli stessi anni provvedimenti del tutto analoghi alle leggi italiane sulla «nazione militare» erano emanati dai governi di vario orientamento politico in Francia, Turchia, Gran Bretagna e Dominions, Svizzera, Belgio, paesi baltici e balcanici...

Non soltanto in Italia, la finalità dell'istruzione militare generalizzata non era esclusivamente, e forse neppure principalmente, quella dell'addestramento all'impiego nelle Forze Armate o in altre organizzazioni ausiliarie in caso di guerra. Essa appariva invece diretta a concorrere all'«educazione nazionale» (patriottica e politica) del cittadino, nel quadro teorico della pedagogia «nazionale» fissato da uno dei maestri del pensiero ufficiale del regime, Giovanni Gentile. L'obbligatorietà dell'istruzione militare generalizzata completava il compito dell'«educazione nazionale» che il nuovo pensiero pedagogico aveva sostituito, per la scuola italiana, a quello della «pubblica istruzione». Al di là della preparazione della guerra, il regime fascista si proponeva, soprattutto nel secondo decennio, il com-

pito di forgiare un cittadino nuovo per la nuova nazione che esso intendeva costruire. Si trattava, insomma, di un caso particolare di quel fenomeno caratteristico del periodo storico dal 1870 al 1940, che Gino Germani e George Mosse hanno rispettivamente qualificato «mobilitazione sociale» e «nazionalizzazione delle masse» e che è stato messo in relazione con l'ideologia comune di tutti i movimenti politici populisti, ai quali possono ascriversi, anche se forse non unicamente ridursi, anche il crispismo e il fascismo italiani[6].

«Otto milioni di baionette». L'estensione degli obblighi militari dal 18° al 55° anno di età. L'obbligo del «servizio civile del lavoro» dal 14° al 70° anno di età (rinvio)

In base alle norme in vigore durante la prima guerra mondiale, gli obblighi di servizio militare si estendevano dal 1° gennaio dell'anno di compimento del 20° anno di età, al 31 dicembre dell'anno di compimento del 39°, e riguardavano tutti i militari arruolati nell'Esercito, nella R. Marina o nella R. Guardia di Finanza. Si trattava in sostanza del gettito utile di 20 classi di leva, che doveva per altro essere depurato delle perdite successive, nonchè degli esonerati in quanto indispensabili al funzionamento dei servizi essenziali e all'attività produttiva. Utilizzando la facoltà concessa al ministro della Guerra di anticipare la chiamata alle armi all'anno di iscrizione della classe nelle liste di leva (quello in cui si compiva il 18°), e di posticipare fino al termine della guerra l'invio in congedo assoluto delle classi che via via raggiungevano il termine del 39° anno di età, fu possibile avere contemporaneamente in servizio militari appartenenti a ben 27 classi, cinque delle quali maturate nel corso dei quattro anni di guerra. Inoltre si fece ricorso alla facoltà, prevista dalla legge, di sottoporre a visita di revisione gli iscritti di leva e i militari riformati, mentre venne abolita la norma che prevedeva l'assegnazione automatica dei militari delle classi dal 33° al 39° anno di età all'esercito territoriale, sostituendo al criterio anagrafico quello fisico dell'«idoneità alle fatiche di guerra» per l'assegnazione all'esercito «operante».

In tal modo le esigenze di reclutamento delle due aliquote («operante» e «territoriale») dell'Esercito poterono essere soddisfatte, anche quando si dovette fronteggiare l'emergenza determinata dalla perdita di oltre 300 mila uomini (circa un sesto degli effettivi) a Caporetto. Le dimensioni dell'Esercito, durante la prima guerra mondiale, non furono determinate nel massimo dal fattore demografico, quanto piuttosto dal fattore del materiale d'armamento disponibile. Ad essere penalizzata fu invece la mobilitazione industriale: solo un terzo circa dei 900 mila militari esonerati dal servizio alle armi in quanto indispensabili alle attività civili essenziali, potè essere impiegato nelle industrie controllate dalla mobilitazione industriale (170 mila operai «esonerati» e 165 mila operai «militari», comandati e a disposizione): di conseguenza solo il 27 per cento circa dell'1,2 milioni di addetti al settore potè essere sottoposto immediatamente al regolamento di disciplina e alla legge penale militare, e per il resto si dovette ricorrere a norme speciali.

Nel dopoguerra ci si propose di razionalizzare la distribuzione della mano d'opera tra le due diverse esigenze della mobilitazione militare e della mobilitazione civile.

Si cominciò con il sancire l'«obbligo» (in seguito più propriamente qualificato come «dovere») di «concorrere» alla difesa della nazione, gravante sia sulla generalità dei cittadini, compresi le donne e i minori, sia sugli enti di qualsiasi specie (art. 3 della legge 8 giugno 1925 n. 969).

La legge 27 giugno 1929 n. 1144 estese poi gli obblighi militari dall'anno di compimento del 39° anno di età, all'anno di compimento del 55°. In tal modo restavano assoggettate agli obblighi di servizio militare, e dunque alla possibilità sia di essere richiamate alle armi che di essere militarizzate sul posto di lavoro o comandate presso enti mobilitati, ben 35 classi di età. In teoria, come metteva in rilievo un documento sulla pianificazione dell'Esercito elaborato dal generale Gàzzera nel gennaio 1930, quel potenziale umano avrebbe di per sé consentito di mobilitare una novantina di Divisioni ternarie[7], ma gli obiettivi di forza più ambiziosi non superarono mai i due terzi di quella cifra, mentre quelli più realistici restavano inferiori alla

metà. L'allungamento degli obblighi militari appare pertanto diretto, più che alle esigenze della mobilitazione militare, ad assicurare quelle della mobilitazione civile.

Due anni più tardi vennero approvati, coi RR. DD. 24 luglio e 14 agosto 1931, nn. 1185 e 1249, i regolamenti sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione e sulle esonerazioni temporanee dal servizio militare in caso di mobilitazione, che erano diretti ad assicurare la sostituzione del maggior numero possibile di militari richiamati in servizio con personale non più soggetto a obblighi di servizio militare (pensionati delle pubbliche amministrazioni, riformati, donne e minori). La legge 14 dicembre 1931 n. 1699 sulla disciplina di guerra sancì l'obbligo del «servizio civile» (ridesignato «servizio del lavoro» nel 1942) per tutti i cittadini dai 16 (e poi dai 14) ai 70 anni non incorporati nelle Forze Armate, comprese le donne fino al 60° anno di età, mentre la legge 24 maggio 1940 n. 461 e altre successive disposizioni raccolte nel testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con RD 31 ottobre 1942 n. 1611, regolamentarono l'espletamento del servizio obbligatorio del lavoro. Tutte queste disposizioni saranno analiticamente esaminate nel capitolo XIX.

Seguirono poi le tre leggi 31 dicembre 1934 n. 2150 sull'addestramento militare, n. 2151 sull'istruzione postmilitare e n. 2152 sui corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori. L'art. 1 della legge n. 2150 dichiarava inscindibili le funzioni di cittadino e di soldato nello Stato fascista, «a significare — commentava Cino Vitta nel 1935 — che ciascun uomo, dal primo momento di gioventù in cui gli è possibile di apprendere, a quell'ultimo momento di maturità in cui abbia forze fisiche bastevoli al servizio delle armi, deve sentirsi perennemente inquadrato nella difesa militare della nazione»[8].

L'obbligo di istruzione premilitare era diviso in due periodi: il primo, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di compimento dell'8° anno di età e fino alla data della «leva fascista» (che aveva luogo il 21 aprile dell'anno in cui si compiva il 18° anno di età e si era di conseguenza inscritti nelle liste di leva) era inizialmente di competenza dell'Opera Nazionale Balilla (ONB),

e successivamente della Gioventù Italiana del Littorio (GIL) che ne prese il posto nel 1937. Il secondo, che decorreva dalla «leva fascista» fino alla chiamata alle armi, competeva inizialmente alla MVSN e venne poi trasferito alla GIL nel 1937. L'obbligo di istruzione postmilitare decorreva dalla data dell'invio in congedo illimitato dopo l'arruolamento ovvero dopo l'incorporazione, fino all'anno di compimento del 32° anno di età, e rimase sempre di competenza della MVSN.

Gli obblighi dell'istruzione premilitare e postmilitare erano distinti e indipendenti dall'obbligo del servizio militare.

L'art. 9 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito (RD 24 febbraio 1938 n. 329), desunto dalla legge del 1934 sull'istruzione premilitare, recitava: «i cittadini dello Stato inscritti nelle liste di leva e validi alle armi, diventano soldati all'atto della leva fascista. Da quel giorno decorre per essi l'obbligo di servizio militare». In tal modo l'acquisizione della qualità di «soldato» e il momento iniziale dell'obbligo di servizio militare erano svincolati dall'atto di «arruolamento» nell'Esercito o in altra Forza Armata, dal quale continuava per altro a conseguire l'acquisizione della condizione giuridica di «militare», non identificabile in quella di «soldato» configurata dall'art. 9 con dizione atipica nel lessico legislativo militare italiano. In tal modo all'atto formale della «leva fascista», che segnava il passaggio dalla condizione di «avanguardista» a quella di «giovane fascista»[9], veniva ricondotta anche una particolare soggezione all'obbligo di servizio militare, distinto dall'obbligo di leva conseguente all'iscrizione nelle relative liste.

L'art. 10 del T. U. specificava che l'obbligo del servizio militare si soddisfaceva: a), dalla data della leva fascista all'atto della chiamata alle armi, nell'ambito delle organizzazioni del regime; b) dall'atto della chiamata alle armi fino all'invio in congedo illimitato, e posteriormente durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nell'ambito delle Forze Armate. In tal modo venivano recuperate altre tre classi disponibili per impieghi di carattere paramilitare o anche militare, che vennero effettivamente utilizzate nel quadro dell'organizzazione della protezione antiaerea e della Milizia Artiglieria Con-

traerea (M. A. C. A.) e Marittima (M. A. M.), nonchè per la costituzione di speciali formazioni militari del PNF (come il Reggimento Giovani Fascisti impiegato in Africa Settentrionale e successivamente trasformato, al momento della chiamata alle armi delle classi di appartenenza dei giovani fascisti, in 8° Reggimento bersaglieri d'Africa).

Nella voce «Mobilitazione» del *Nuovo Digesto Italiano* (VIII, 1938, p. 673) il colonnello Walter Giorgi-Alberti azzardava un calcolo del potenziale militare italiano. Egli stimava in circa 350 mila uomini idonei incondizionatamente o limitatamente alle armi il gettito medio di ogni classe di leva: in realtà il gettito medio della sola leva di terra sulle classi 1901-1924 fu di 309 mila arruolati per un totale di 7,4 milioni. Giorgi-Alberti calcolava un «logorio naturale» (deduzioni da fare per esigenze della mobilitazione civile o per cause varie) del 7,5 per cento per le sei classi più giovani (uomini dal 21° al 26° anno), del 20 per cento per le sei classi successive (27°-32° anno), del 30 per cento per quelle dal 33° al 38° e del 40 per cento per quelle dal 39° al 55°. Ne deduceva che il totale complessivo degli arruolati effettivamente mobilitabili fosse di 8,6 milioni, di cui 3,6 appartenenti alle 16 classi al di sopra dei 39 anni di età. A tale cifra aggiungeva un altro milione di appartenenti alle tre classi dei giovani fascisti e «soldati» dai 18 ai 21 anni, portando il totale del potenziale demografico a 9,5 milioni di uomini, pari al 20 per cento della popolazione: «se necessario — aggiungeva — si può mobilitare alle armi fino al 25 per cento della popolazione».

Erano più o meno questi i calcoli che sostanziavano le cifre fatte da Mussolini nel suo discorso del 31 marzo 1938[10]. «Entro l'anno solare corrente — affermava il duce — l'Italia supererà i 44 milioni di abitanti. Fra dieci anni attingerà nel solo territorio della Madre Patria i 50. Di questo dato fondamentale bisogna tener conto quando si parla di armi e di armati. Senza gli uomini non si fanno i battaglioni e ci vogliono molti uomini per formare i «grossi» battaglioni. Chiamando gli uomini dai 21 ai 55 anni, l'Italia può arrivare a 8 milioni di mobilitati: aggiungendovi i giovani di 18, 19 e 20 anni si oltrepassano i 9 milioni. Calcolando che il 50 per cento di questa massa sia de-

stinato ai servizi delle retrovie, — importanti specie per i caratteri che va assumendo la guerra moderna — restano sempre da 4 a 5 milioni di combattenti di prima linea».

Si è spesso ironizzato sugli «otto milioni di baionette»: la frase propagandistica ha assunto un sapore di involontaria ironia dopo la sconfitta, ed è stata polemicamente utilizzata come titolo di un pamphlet postbellico nel quale un generale denunciava le mistificazioni della politica militare del regime, responsabile dell'impreparazione materiale e della mancanza di mezzi e di armi adeguati per quantità e qualità alle esigenze strategiche e operative.

Ad un esame più pacato, se resta doverosa e legittima la constatazione dell'impreparazione materiale del paese e delle Forze Armate alla seconda guerra mondiale, il sarcasmo sui calcoli relativi al potenziale demografico nazionale appare del tutto fuori posto. Nella seconda guerra mondiale, che fu al tempo stesso guerra «di movimento» e guerra «di lunga durata», le esigenze della mobilitazione militare e civile assorbirono una massa di individui probabilmente doppia o tripla rispetto a quella mobilitata complessivamente dalle nazioni belligeranti durante la prima guerra mondiale. Venne quasi dovunque, è vero, invertita la proporzione reciproca tra forze operative e forze destinate ai servizi di retrovia (territoriali, delle comunicazioni), ma l'entità complessiva della mobilitazione militare non risultò sensibilmente modificata, se non in aumento.

Anche se relativamente allo sforzo bellico italiano durante la seconda guerra mondiale non sono finora disponibili dati ormai stabilizzati e sufficientemente analitici come quelli che possediamo per la prima, è stato comunque calcolato che nei 39 mesi della guerra 1940-43 l'Italia abbia mobilitato, nel solo Esercito (inclusa la MVSN), 4,9 milioni di uomini, cioè più o meno la stessa cifra (5,2 milioni) mobilitata complessivamente nei 41 mesi della prima guerra mondiale. Ma si deve tener conto che il peso della mobilitazione, ripartito nel 1915-18 su ben 27 classi, gravò durante la guerra 1940-43 quasi esclusivamente sulle 13 classi più giovani; e che, mentre la forza dell'Esercito contemporaneamente alle armi non superò mai, durante la prima guerra mondiale, i 3 milioni di uomini (di cui 2,2 milioni nell'esercito operante, e il resto in quello territoriale), duran-

te la seconda guerra mondiale essa fu, almeno a partire dal 1941, quasi costantemente superiore, raggiungendo i 2,6 milioni nell'ottobre 1941, i 3,3 milioni nell'ottobre 1942 e i 3,7 milioni nell'aprile 1943. E a queste cifre vanno aggiunte le forze mobilitate con l'Aeronautica (senza raffronto con la prima guerra mondiale) e quelle mobilitate dalla R. Marina (in misura doppia rispetto ai 150 mila uomini mobilitati durante la prima guerra mondiale). Tuttavia mutò il rapporto tra le forze impiegate nei teatri operativi all'estero e quelle (operative e territoriali) rimaste in territorio nazionale: mentre durante la prima guerra mondiale fu di 4 a 1, durante la seconda oscillò tra il rapporto 1 a 7 (ottobre 1940) e il rapporto 1 a 3 (ottobre 1941, ottobre 1942 e aprile 1943). Ciò dipese peraltro dalle caratteristiche strategiche del conflitto, con la configurazione di un vastissimo fronte Mediterraneo prevalentemente aeronavale.

All'inizio del 1943 risultavano mobilitati per il servizio del lavoro, senza contare i militarizzati e il personale del naviglio mercantile ausiliario e da trasporto, più di 5,2 milioni di individui, dei quali più di 1,2 milioni di donne e 960 mila esonerati e dispensati: in questa cifra sono compresi gli oltre 1,2 milioni di mobilitati presso gli stabilimenti dipendenti dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, una cifra corrispondente a quella mobilitata per la produzione bellica durante la prima guerra mondiale.

In tutto si può calcolare che lo sforzo bellico nazionale impegnasse all'inizio del 1943 tra i 10 e gli 11 milioni di uomini e donne, pari appunto a circa un quarto della popolazione. Ci riserviamo comunque di approfondire la questione dello sforzo bellico compiuto dall'Italia dal 10 giugno 1940 all'armistizio nel XX capitolo, il primo del IV e ultimo volume di quest'opera.

Queste cifre debbono essere messe a raffronto con alcuni dati globali relativi agli altri paesi belligeranti. La Germania fu il paese che più di ogni altro dette fondo alle proprie risorse umane, mobilitando 17 milioni di soldati su 80 milioni di abitanti, cioè il 21 per cento, senza tener conto dei lavoratori stranieri. L'URSS mobilitò 22 milioni di soldati su 172 milioni di abitanti (il 12,8 per cento), ricorrendo all'aiuto americano per

poterli armare ed equipaggiare. Gli Stati Uniti mobilitarono appena il 10 per cento della popolazione: 14 milioni su 138 milioni di abitanti. Di questi 14 milioni, circa 6 furono impiegati nel territorio degli Stati Uniti: dei restanti 8,3 milioni impiegati nelle forze operative, 600 mila erano permanentemente indisponibili (nelle formazioni militari o in corso di trasporto): dei 7,7 milioni restanti, i 2/3 (5,1 milioni) appartenevano ai servizi di retrovia, e solo 2,6 milioni alle forze di prima linea. In totale vennero mobilitati circa 90 milioni di soldati, di cui 20 milioni circa effettivamente combattenti[11].

Il tasso di mobilitazione militare italiano può essere calcolato a circa il 13 per cento, cioè più o meno identico a quello sovietico: un risultato non disprezzabile, reso possibile dalla predisposizione di strumenti normativi e amministrativi avvenuta nel corso degli anni Trenta e alla vigilia della guerra.

L'istruzione premilitare dall'incentivazione attraverso gli sconti di ferma all'obbligatorietà. Il trasferimento dell'attribuzione dall'Esercito alla MVSN e da questa alla GIL. Il coordinamento con la leva fascista e l'attività delle organizzazioni giovanili di massa. L'ispettorato per la preparazione militare della nazione, l'istruzione premarinara e preaeronautica, il libretto militare. Il Reggimento Giovani Fascisti

La memorialistica militare postbellica sembra riflettere un convincimento largamente diffuso anche negli anni Trenta, quando sostiene non solo l'assoluta inutilità dell'istruzione premilitare, ma anche l'ostacolo che essa avrebbe frapposto ad una piena assuefazione alla disciplina militare dei giovani poi chiamati in servizio di leva[12]. Questo giudizio è stato tralatiziamente recepito dalla storiografia militare, con l'unica eccezione della biografia del generale Grazioli, che fu uno dei principali sostenitori dell'istruzione premilitare, recentemente pubblicata da Luigi Emilio Longo: nella quale si sottolineano i vantaggi morali e tecnici che l'istruzione premilitare avrebbe potuto conseguire, qualora essa fosse stata impartita secondo le concezioni di Grazioli e non avesse subito, dopo il 1937, la degenerazione coreografica provocata da quello che Grazioli

definiva lo «pseudo militarismo tecnico», o meglio «il falso tecnicismo dilettantistico» di Starace[13].

È indubbio che negli anni Trenta la principale ragione dello sviluppo dell'istruzione premilitare di massa fosse costituita dalle ulteriori occasioni di clientelismo e di propaganda che la sua organizzazione consentiva ai gruppi di potere del regime. Ma l'istruzione premilitare, che non era certamente una invenzione del fascismo, aveva avuto già nell'immediato dopoguerra la funzione pratica di assicurare un qualche impiego all'aliquota dei quadri ufficiali e sottufficiali esuberante rispetto ai nuovi organici, e al tempo stesso di offrire un criterio per l'attribuzione delle ferme ridotte, necessarie a contemperare «categoria unica» nominale, e forza bilanciata inferiore di almeno un terzo al prodotto del gettito utile di leva per una ferma di 18 mesi. Sotto l'aspetto ideologico, poi, l'istruzione premilitare era un corollario tradizionale della dottrina della «nazione armata», il che contribuiva a conciliarle un consenso pressochè generale.

Il termine di «istruzione premilitare» risaliva agli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale, in riferimento al complesso di attività coordinate dal ministero della Guerra e incentivate in particolare durante la gestione del generale Spingardi, che facevano capo alle società di ginnastica e al Tiro a segno nazionale nonchè ai corpi volontari.

Come si è detto nel II volume (pp. 193-194 e 273-274), il progetto di legge elaborato nell'aprile 1909 dalla Commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare (presieduta da Spingardi), e tradotto in un disegno di legge presentato da Spingardi l'11 febbraio 1910 e insabbiato in Parlamento, attribuiva alle società di tiro a segno provinciali la preparazione della gioventù al servizio militare, articolandola in corsi quadriennali, con apposita prova finale e conseguente rilascio di un diploma di idoneità militare da parte del competente Corpo d'Armata. La frequenza ai corsi avrebbe dovuto avere carattere obbligatorio, salvo impedimento o non idoneità fisica, e costituire condizione necessaria per conseguire la promozione e la licenza nelle scuole medie e l'ammissione agli esami nelle università. Agli iscritti al «riparto gio-

ventù» delle società di tiro a segno appartenenti al contingente di I categoria, avrebbero dovuto essere riconosciuti, all'atto della prestazione della ferma di leva, i vantaggi della scelta dell'arma, del ritardo di tre mesi nella presentazione alle armi e della nomina a caporale dopo tre mesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti. Nel 1912 le società di tiro a segno bandirono di loro iniziativa i primi corsi di preparazione premilitare per la gioventù, posti sotto la direzione e la sorveglianza degli Ispettori provinciali del tiro dipendenti dal ministero della Guerra.

I corsi ripresero nel dopoguerra. V'è molta incertezza sul numero degli iscritti: *Il Secolo* del 14 luglio 1922 sosteneva che vi fosse stata una crescita quasi geometrica, da 5 mila iscritti nel 1919 a 60 mila nel 1922, mentre *La Stampa* del 5 giugno 1922, che includeva nei «battaglioni premilitari» anche i giovani delle associazioni scoutistiche e cattoliche (Federazione diocesana, Istituto Don Bosco, Seminario missioni estere e altre), calcolava per la sola Torino 1.774 volontari, di cui 808 organizzati dalla Società di tiro a segno, 218 direttamente dalle autorità militari e 748 da 11 diverse associazioni. Il ministro Gasparotto valutava in 20 mila i giovani in possesso del requisito premilitare che avrebbero potuto fruire della ferma ridotta, mentre *Il Popolo d'Italia* del 4 luglio 1923 avanzava la cifra di 25-35 mila idonei all'esame finale e di 550 associazioni di istruzione premilitare, articolata in corsi biennali[14].

Nell'ottobre 1921 vennero rese note alla stampa, che le accolse con favore, le proposte elaborate dalla Commissione interministeriale per l'educazione fisica e l'istruzione di preparazione alle armi presieduta dal generale Francesco Saverio Grazioli, e tradotte in un progetto di legge, mai discusso, presentato in parlamento dal ministro Gasparotto, nel quale si prevedevano sovvenzioni statali alle associazioni esistenti e a quelle da promuovere nei centri minori e nelle regioni centro- meridionali, e la riduzione della ferma da 12 a 9 mesi per i volontari[15].

Giorgio Rochat ricorda, sulla base di una relazione del capo dello S. M. centrale, generale Vaccari, al Consiglio dell'Esercito, in data 20 luglio 1922, che le agevolazioni di fatto accordate ai giovani che avevano frequentato i corsi premilitari (ritardo di

un mese nella chiamata alle armi, scelta del reparto in cui prestare servizio e promozione accelerata a caporale) «non erano sempre gradite ai comandanti dei reggimenti, che davano giudizi molto contrastanti sulla preparazione dei premilitari e concordemente chiedevano che costoro non fruissero di un ritardo nella chiamata, ma piuttosto di un anticipo nel congedamento»[16].

Molto netta, come nel suo stile, l'avversione del generale Di Giorgio sia per i corpi speciali di volontari che per l'istruzione premilitare: «non faccio alcun assegnamento — ebbe a dichiarare nel periodo del suo ministero — né pel reclutamento dei graduati, né per l'addestramento del contingente di leva, sull'istruzione premilitare propriamente detta... La vera istruzione premilitare consiste... unicamente nell'educazione fisica. L'istruzione prettamente militare non può essere data che nell'esercito»[17].

Le reclute fornite di brevetto militare risultarono, nelle classi 1902-1904 (chiamate alle armi negli anni 1922-1924), rispettivamente 4.365, 8.266 e 14.273[18]. Fenomeno dunque in crescita, ma certamente molto più contenuto di quanto sperassero i suoi promotori, tra i quali cominciavano ad annoverarsi, come più avanti meglio diremo, anche gli ambienti della MVSN.

Allo scopo di incentivare i corsi premilitari, l'art. 8 del RD 7 gennaio 1923 condizionò l'ammissione a ferma ridotta degli aventi titolo per ragioni di famiglia, al requisito dell'istruzione premilitare, salvo il caso della materiale impossibilità a conseguirlo per l'inesistenza dei relativi corsi nel comune di residenza. La norma fu però disattesa, prima di fatto (classi 1903-1905) e successivamente in virtù di una norma sospensiva (RDL 10 gennaio 1926 n. 85) relativa alle classi 1906 e 1907. Sulle classi 1908 e 1909 risultarono complessivamente ben 40.098 gli aventi titolo alla ferma minima che non avrebbero dovuto essere ammessi al beneficio perchè sprovvisti del requisito premilitare. Si preferì offrire loro l'alternativa tra la rinuncia al beneficio e il rinvio della chiamata allo scopo di consentire loro di mettersi in regola frequentando un apposito corso premilitare abbreviato. Meno della metà (18.494) si avvalsero di tale facoltà. Quest'ultima fu istituzionalizzata anche per le classi

successive dal RDL 25 aprile 1929 n. 674, che concedeva il rinvio alla chiamata della prima, o al massimo della seconda classe successiva alla propria agli aventi titolo a ferma minore sprovvisti del requisito premilitare, per dare loro modo di frequentare i relativi corsi.

Il compito dell'istruzione premilitare (cioè in sostanza la vigilanza sulle centinaia di associazioni volontarie, tra cui quasi tutte le legioni della MVSN, che gestivano i corsi premilitari, frequentati nel 1923 da circa 80 mila giovani), venne trasferito ufficialmente al Comando generale della MVSN con le circolari del ministero della Guerra 20 dicembre 1925 n. 605 e 10 ottobre 1926 n. 578. Si dava in tal modo attuazione alla disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, del RD 14 gennaio 1923 n. 31 (convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473), la quale attribuiva alla MVSN il compito di «preparare» e «conservare inquadrati» i cittadini «per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo».

Il RDL 10 gennaio 1926 n. 95 aveva anche introdotto, come ulteriore incentivo alla frequenza dei corsi premilitari, il trattenimento alle armi per tre mesi «in più» di coloro che, pur avendone la possibilità, «non (avessero) frequentati detti corsi, oppure li (avessero) frequentati con esito sfavorevole»: inoltre tale periodo minimo di servizio avrebbe dovuto essere prestato anche quando il ministro della Guerra si fosse avvalso della facoltà di dispensa. Si trattò tuttavia di una norma priva di effetto, in quanto lo stesso decreto ne sospendeva l'applicazione per le due classi di prossima chiamata (1906 e 1907).

La legge 29 dicembre 1930 n. 1759 sancì, con larghe deroghe e in modo quasi nominale, l'obbligatorietà dell'istruzione premilitare per tutti i cittadini a partire dal 1° ottobre dell'anno in cui compivano il 18° di età. Tuttavia l'art. 2 prevedeva che l'attuazione dell'obbligatorietà avvenisse «gradatamente in relazione alla istituzione di corsi nelle singole località». Erano esenti dall'obbligo coloro che fossero «manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi», nonchè i residenti all'estero o in località distanti oltre 10 chilometri dalla sede del corso più vicino. Il padre, o in sua vece colui che esercitasse la patria podestà,

era tenuto ad iscrivere il minore ai corsi premilitari e a provvedere perchè questi li frequentasse regolarmente, restando soggetto all'ammenda da lire 50 a 500 in caso di contravvenzione all'obbligo di iscrizione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo. Alla stessa sanzione erano soggetti i datori di lavoro o direttori di aziende che in qualsiasi modo impedissero od ostacolassero la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti. Il RD 18 febbraio 1932 n. 82 dispose peraltro l'amnistia per le contravvenzioni alle norme sull'istruzione premilitare.

I corsi per l'istruzione premilitare erano alla diretta dipendenza dei ministeri militari e delle competenti autorità militari territoriali: si prevedeva la facoltà dei ministeri dell'Aeronautica e della Marina di istituire «speciali corsi diretti ad un più specifico addestramento per le rispettive forze armate» (corsi «premarinari» e «preaeronautici»). Lo svolgimento dei corsi era affidato «normalmente» ai locali comandi della MVSN, ma nelle località in cui quest'ultima non avesse potuto ancora istituire con propri organi i detti corsi, e fino alla loro istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento restavano affidati all'Opera Nazionale Balilla (ONB) «a mezzo della organizzazione degli avanguardisti». L'istruzione premilitare si articolava in due corsi annuali da svolgersi normalmente in giorni festivi secondo un programma da stabilirsi dal ministero militare competente. Erano dispensati, a domanda, dalla frequenza del 1° corso, ma non dai relativi esami, coloro che avessero appartenuto per due anni alla «milizia avanguardista» e frequentato le relative esercitazioni. La sanzione per la mancanza dell'istruzione premilitare prevista per i giovani soggetti all'obbligo consistava peraltro nell'esclusione dai corsi allievi caporali, nella non ammissione all'eventuale beneficio della riduzione della ferma per gli aventi titolo, nell'assoggettamento a tre mesi di ferma in caso di provvedimento collettivo di dispensa e nel prolungamento di tre mesi della ferma effettiva stabilita per la propria classe. Il RD 17 novembre 1932 n. 1840 estese l'obbligo dell'istruzione premilitare ai cittadini italiani metropolitani residenti nelle co-

lonie (limitandolo ad un solo corso per gli appartenenti alla classe 1912).

Contemporaneamente venne riordinato anche il Tiro a segno nazionale, con legge 17 aprile 1930 n. 479, modificata dal RDL 16 dicembre 1935 n. 2430 (convertito nella legge 4 giugno 1936), e col regolamento esecutivo approvato con RD 21 novembre 1932 n. 2051.

La ripartizione delle competenze tra ministeri militari, MVSN e ONB (creata tra il 1926 e il 1927 come creatura di Renato Ricci) stabilita dalla legge del 1930 non aveva tenuto conto degli appetiti di Achille Starace, allora segretario del PNF, il quale nell'ottobre 1930 aveva contrapposto alla semiautonoma ONB la nuova organizzazione dei «Fasci Giovanili di Combattimento», strettamente dipendente dal PNF, e nella quale erano inquadrati i giovani fascisti dai 18 ai 21 anni, quelli, appunto, soggetti all'istruzione premilitare, e che, in conseguenza del meccanismo della cosiddetta «leva fascista» istituita nel 1927, entravano a far parte, al 21 aprile di ogni anno, della MVSN.

Il 1° ottobre 1934, nel contesto del rimpasto della «nomenklatura» politico-militare del regime, il generale Grazioli, prestigioso ma scomodo esponenente del gruppo antibadogliano e possibile candidato al grado di maresciallo d'Italia e forse alla carica di capo di S. M. generale in alternativa alla candidatura Balbo, cessava dal comando designato dall'armata di Bologna ed era nominato «Ispettore Capo della Preparazione pre- e post-militare della Nazione», alle dirette dipendenze del capo del governo e conservando tutte le prerogative inerenti alla carica di comandante designato d'Armata (RDL 20 settembre 1934 n. 1862). L'Ispettorato, come l'Ufficio del capo di S. M. generale, ebbe sede al Viminale, presso la Presidenza del Consiglio, a sottolineare anche in questo modo il rango della carica, inclusa, con legge 30 marzo 1936 n. 806, tra i membri con voto consultivo della Commissione Suprema di Difesa, e gestita da Grazioli con grande prestigio e considerevole successo di immagine. Nella realtà, tuttavia, la carica restava poco più che onorifica, ed equivaleva ad una sorta di dignitoso prepensionamento, per quanto essa servisse a giustificare il trattenimento in servizio

oltre i limiti di età, raggiunti da Grazioli alla fine del 1935. Non si può negare l'accortezza di questa soluzione, che rimuoveva senza clamore di un elemento potenzialmente perturbatore del nuovo assetto del vertice politico-militare deciso da Mussolini nell'estate 1934, e al tempo stesso creava un ammortizzatore delle contrapposte strategie di Ricci e Starace per il controllo delle organizzazioni giovanili di massa.

Poco dopo la nomina dell'Ispettore vennero approvate le tre leggi 31 dicembre 1934 nn. 2150 (sull'istruzione premilitare), 2151 (istruzione postmilitare) e 2152 (istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del regno).

La legge n.2150 era un testo a carattere più ideologico e programmatico che tecnico-normativo, e recava l'evidente impronta personale di Grazioli, il quale del resto aveva proprio allora di recente pubblicamente ribadito, in una prolusione tenuta al Teatro Lirico di Milano il 25 novembre 1934, la sua ostilità nei confronti dell'ideale pedagogico rousseauviano e la sua fede nell'ideale, che il generale attribuiva ad Alfredo Oriani, uno dei «precursori» del fascismo, di un «esercito di cittadini ed una nazione di soldati»[18]. La legge proclamava «inscindibili nello Stato fascista» le funzioni di cittadino e di soldato (art. 1), e definiva l'addestramento militare «parte integrante» dell'educazione nazionale (art.2): due principi, come si vede, tipici della dottrina della «nazione armata». L'istruzione premilitare aveva il compito di provvedere alla preparazione spirituale, fisica e tecnico-militare del cittadino» nel periodo che precedeva l'incorporazione nelle Forze Armate, e si inseriva, come «prima fase», nel contesto dell'«addestramento militare», che includeva altresì la seconda e la terza fase dell'istruzione, rispettivamente, «militare» e «postmilitare» (l'una «col compito di perfezionare e completare il pre-militare per formarne un guerriero nella unità che lo inquadra»; l'altra «col compito di mantenere il militare in congedo ad un livello addestrativo aggiornato ed adeguato al suo impiego in guerra»).

L'art. 4 stabiliva che l'istruzione pre-e post-militare «si svolgono nel quadro della vita nazionale», ed erano impartite dalle organizzazioni giovanili del regime (ONB e FGC) e dalla MVSN

«in stretta cooperazione con le forze armate e col ministero dell'educazione nazionale». L'UNUCI, il Tiro a segno nazionale e l'Opera nazionale dopolavoro (OND) erano chiamati a «cooperare alla preparazione militare», «nei limiti delle rispettive possibilità». L'istruzione militare, naturalmente, doveva svolgersi invece esclusivamente nel quadro delle Forze Armate.

Il mantenimento delle competenze dell'ONB era garantito dall'estensione dell'istruzione premilitare ai ragazzi a partire dall'8° anno di età, e dalla sua suddivisione in due «periodi», il primo dei quali (dall'8° al 18° anno di età) era di competenza dell'ONB, e il secondo (dal 18° al 21° anno di età) era di competenza dei FGC e della MVSN.

«Concetti informatori» della preparazione militare della nazione erano: a) reciproca e armonica integrazione delle attività e dei mezzi delle organizzazioni di regime tra loro e con le forze armate; b) programma di addestramento militare unico, orientato ed indirizzato agli scopi finali tecnici e professionali delle forze armate, ispirato a continuità e progressività (art. 5). I «programmi d'istruzione» dovevano avere «carattere totalitario, per quanto riguarda l'insegnamento morale; carattere progressivo per l'insegnamento fisico e tecnico» (art. 7, primo comma).

L'istruzione premilitare dei «Balilla» (dal 1° gennaio dell'anno di compimento dell'8° di età al 21 aprile dell'anno di compimento del 14° di età) doveva consistere nella «preparazione a carattere specialmente morale per lo sviluppo dello spirito militare della nazione», e aveva il compito di «appassionare i fanciulli alla vita militare attraverso i frequenti contatti con le forze armate, rievocandone glorie e tradizioni belliche» (art. 7, secondo comma, lett. *a*).

Agli avanguardisti» (dal 21 aprile dell'anno in cui compivano il 14° al 21 aprile dell'anno in cui compivano il 18°) doveva invece essere impartita la «preparazione militare, armonizzata con quella ginnico-sportiva», con il compito di «portare l'avanguardista a quel grado di istruzione militare (individuale e collettiva) che gli consenta di inquadrarsi nelle formazioni pre-militari della MVSN e in quelle specializzate dei fasci giovanili» (art. 7, secondo comma, lett. *b*).

I «giovani fascisti» (dalla «leva fascista», cioè dal 21 aprile dell'anno in cui compivano il 18° anno di età, fino alla chiamata alle armi) dovevano ricevere una «preparazione tecnico-professionale», col compito di «perfezionare l'addestramento spirituale-ginnico-militare del giovane per formarne un soldato fisicamente e tecnicamente preparato come individuo e come attività personale nell'ambito delle unità minori» (MVSN), ovvero «preparare gli elementi specializzati, di cui hanno bisogno le forze armate» e particolarmente marina e aeronautica (FGC) (art. 7, secondo comma, lett. *c*).

L'art. 8 stabiliva che «il cittadino italiano inscritto nelle liste di leva e valido alle armi diventa soldato all'atto della leva fascista», decorrendogli da quel giorno, sino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 55° anno di età, l'obbligo del servizio militare. In tal modo l'obbligo dell'istruzione pre-militare, già sancito senz'altra sanzione all'infuori di quella indiretta del prolungamento della ferma e della decadenza dal diritto ad eventuali benefici, veniva adesso equiparato all'obbligo del servizio militare. Fino alla chiamata alle armi tale obbligo si soddisfaceva «nell'ambito delle organizzazioni del regime» (MVSN e FGC). L'art. 11 rinviava ad apposito regio decreto per le sanzioni penali (ammende) a carico dei genitori o tutori dei giovani i quali, prima della leva fascista, non adempissero agli obblighi dell'istruzione premilitare, nonchè a carico dei direttori di azienda o datori di lavoro i quali, in qualsiasi modo, impedissero o ostacolassero la frequenza dei corsi premilitari da parte dei propri dipendenti.

L'art. 10 attribuiva all'Ispettore capo della preparazione pre- e post-militare della Nazione il coordinamento tra le forze armate e tutti gli enti che concorrevano alla formazione della «nazione militare», allo scopo di «indirizzare l'opera di tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche del regime in rapporto fra loro e con le forze armate, in guisa da darne organicità, coesione e continuità, vicendevole appoggio e completamento, agli effetti dell'istruzione pre-militare e post-militare». L'Ispettore doveva essere coadiuvato dai tre «segretari» e da sette «commissari» designati rispettivamente dai tre ministeri militari,

da quello dell'educazione nazionale, dal comando generale della MVSN, dalla presidenza dell'ONB e dal segretario del PNF per i FGC. Nella formulazione legislativa, i commissari si configuravano quasi esclusivamente quali organi di collegamento e rappresentanza, e non già come membri di un organo di consulenza a carattere collegiale.

La circolare 559 del *Giornale Militare* 1935 dettò le norme per la prima applicazione della legge. L'istruzione premilitare si articolava in tre corsi a carattere generale di durata annuale, organizzati dalla MVSN per i giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Il 2° e il 3° corso generale erano sostituiti, per i giovani destinati a particolari specializzazioni (e in particolare per la Marina e l'Aeronautica) da appositi corsi specializzati dipendenti dai Fasci giovanili di combattimento.

Erano dispensati dall'obbligo i giovani affetti da infermità tali da importare riforma senza visita, ovvero che presumibilmente potessero dar luogo a riforma in sede di visita di leva. Erano temporaneamente esentati dall'obbligo i giovani residenti a oltre 10 Km dalla località sede dei corsi, i residenti all'estero, quelli con scarso sviluppo fisico, i ricoverati in luoghi di cura o detenuti in istituti di correzione o di pena, nonchè i novizi di istituti religiosi, gli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia. Erano esentati dall'obbligo della frequenza del 1° corso generale i giovani che per due anni avessero appartenuto agli avanguardisti dell'ONB frequentandone le esercitazioni, nonchè i capisquadra avanguardisti. Erano esentati da tutti i corsi gli allievi dei collegi militari, dell'Istituto nazionale per i figli degli aviatori «Umberto Maddalena» e dell'Accademia fascista del Foro Mussolini, nonchè i militari in servizio nelle Forze Armate o nei corpi di polizia e nelle milizie speciali.

I corsi premilitari erano adesso effettivamente frequentati, per lo meno da una consistente aliquota di quelli con diritto a ferma minore per titolo di famiglia: relativamente alla classe 1915, risultò che ben il 76,12 per cento dei 143.412 aventi titolo alle ferme minori dei vari gradi, pari a 109.169 individui, era in possesso del requisito premilitare. Gli altri, in base all'art. 1

della legge 8 gennaio 1931 n. 3 vennero assegnati alla ferma immediatamente superiore a quella cui avevano titolo.

La legge 13 giugno 1935 n. 1067 assoggettò alla legge penale militare gli obbligati al servizio d'istruzione pre-e post-militare. Era comminata l'ammenda da 50 a 500 lire ai genitori o al tutore, nonchè ai direttori o presidi di istituti o convitti che in qualsiasi modo impedissero o ostacolassero la presentazione del minore sottoposto alla loro patria potestà ovvero tutela, direzione o vigilanza. L'ammenda era raddoppiata se il fatto fosse commesso da un direttore di azienda o da un datore di lavoro nei riguardi delle persone dipendenti. L'omessa presentazione, senza giustificato motivo, al servizio di istruzione premilitare da parte di cittadini obbligati al servizio militare dall'atto della leva fascista del 18° anno di età, ovvero l'allontanamento ingiustificato erano puniti con l'ammenda da lire 20 a lire 500 (convertibile, in caso di insolvenza, nel carcere militare, in ragione di un giorno di carcere ogni 50 lire o frazione di 50 lire). L'omessa presentazione senza giustificato motivo per tre volte consecutive, ovvero la terza recidiva specifica dopo due precedenti condanne era punita con la reclusione militare fino a sei mesi. Fuori di tali casi le persone ivi indicate erano soggette, come militari del R. Esercito, dal momento stabilito per la loro presentazione in servizio sino al momento stabilito per la regolare cessazione di esso, alla legge penale militare: quest'ultima si applicava altresì a tutti i militari istruttori per i reati commessi contro o in danno degli obbligati all'istruzione pre o post-militare nel periodo sopra indicato. L'assoggettamento alla legge penale militare perdurava anche, relativamente ai reati di insubordinazione o abuso di autorità, per i fatti commessi fuori del periodo indicato ma a causa del servizio di istruzione pre o postmilitare. In tali casi la pena era comunque diminuita da due a cinque gradi per gli obbligati al servizio premilitare, e da uno a tre gradi per gli obbligati al servizio postmilitare: e quando, per la diminuizione di uno o più gradi della pena da infliggere, si sarebbe dovuto discendere al di sotto del minimo stabilito per il carcere militare, il giudice aveva facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare. L'art. 6 del RDL 7 agosto

1936 n. 1765 accordava altresì al giudice la facoltà di sostituire all'ammenda, al carcere militare o alla punizione disciplinare una semplice «riprensione giudiziale» (ammonimento in pubblica udienza). Per tali reati i colpevoli erano soggetti alla giurisdizione militare, e si procedeva a richiesta dei comandanti di legione o di coorte autonoma della MVSN o dei FGC.

Il RDL 26 marzo 1936 n. 608 (convertito nella legge 4 giugno 1936 n. 1345) istituì uno speciale «libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino». Il RDL 19 maggio 1938 n. 1184 (convertito nella legge 22 dicembre 1938 n. 2173) dettò norme per gli infortunati durante l'istruzione pre e postmilitare.

Disposizioni speciali riguardarono gli «istruttori» pre e postmilitari, per i quali il generale Grazioli istituì una apposita scuola di formazione a Mirandola (Modena). Il RDL 7 agosto 1936 n. 1765 (convertito nella legge 10 febbraio 1937 n. 344), vincolò gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, graduati di truppa e specializzati del R. Esercito, dall'atto del loro congedamento, fino al compimento del 32° anno di età, a prestare servizio gratuitamente in qualità di istruttori premilitari e postmilitari presso la MVSN o presso i fasci giovanili di combattimento, oppure nei corsi speciali indetti dal ministero della Guerra. In cambio di tale impiego, i sottufficiali, graduati e specializzati ricevevano la totale dispensa dai richiami per istruzione, mentre gli ufficiali di complemento erano dispensati dal corso di istruzione stabilito per l'avanzamento nonchè dagli eventuali richiami per l'anno in cui prestassero servizio quali istruttori. Al ministro della guerra era data facoltà, in deroga alle vigenti disposizioni sull'avanzamento, di conferire la nomina diretta al grado di sergente a soldati e caporali in congedo in possesso di licenza di scuola media inferiore e che avessero esercitato, per almeno un anno, le funzioni di istruttore pre o postmilitare. Il RD 28 marzo 1935 n. 443 concesse una speciale indennità agli ufficiali fuori organico destinati dal ministro per la guerra, in seguito a domanda, all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste. L'indennità, che era, rispettivamente, di lire 175, 200 e 250 lorde mensili rispettivamente

per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli, competeva per il periodo di effettivo servizio, ed era conservata durante le assenze per non oltre trenta giorni complessivi in un anno.

Il posto riservato ai Fasci Giovanili di Combattimento nell'istruzione premilitare delineata dalla legge del 1934 era piuttosto marginale, perchè ad essi era riservata esclusivamente l'organizzazione dei corsi di specializzazione, oltre a quelli «premarinari» e «preaeronautici». Ma Starace lavorò negli anni successivi per ampliare la propria influenza, e scalzare sia la posizione di Ricci che l'autorità, peraltro sempre più nominale, di Grazioli. Longo ha rinvenuto una «velina» dell'OVRA (Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo) in data 31 maggio 1937, frutto evidentemente di una intercettazione telefonica, nella quale si accusava Grazioli di aver condotto una campagna diffamatoria contro i Fasci Giovanili di Combattimento, giudicati «inutili e dannosi», e di aver censurato un articolo elogiativo pubblicato dal generale Alberto Baldini su *Nazione Militare*[19].

Fu ovviamente Starace a prevalere. Il RDL 27 ottobre 1937 n. 1839 (convertito nella legge 23 dicembre 1937 n. 2566), decretò la soppressione dell'ONB, assorbita assieme ai FGC nella nuova organizzazione della Gioventù Italiana del Littorio (GIL), controllata da Starace, e la sopressione dell'Ispettorato, le cui funzioni furono trasferite al Comando generale del PNF. Del pari vennero trasferite alla GIL anche le competenze della MVSN relative all'istruzione postmilitare. Ciò rese necessario apportare modifiche alla legge 11 aprile 1938 n. 405. Quest'ultima fu seguita dal decreto del duce 10 agosto 1938 recante norme di applicazione delle disposizioni in materia.

Il RD 9 agosto 1939 agosto n. 1562 approvò il Regolamento per l'assoggettamento alla disciplina militare degli obbligati alla istruzione premilitare e postmilitare. Il regolamento, composto di 83 articoli, comprendeva quattro parti («doveri disciplinari», «ricompense», «sanzioni disciplinari», «coercizione del denunciato e del condannato»). Interessanti le norme sul «cameratismo» (artt. 16-19), sui «doveri morali» (incluso il ri-

spetto della religione, delle persone e delle cose sacre), il «saluto» (minuziosamente regolamentato agli artt. 30-38).

La legge 18 aprile 1940 n. 705 disciplinò con nuove norme l'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della GIL gravante fin dal 1935 sugli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specialisti del R. Esercito in congedo. Le principali differenze rispetto alla precedente normativa riguardavano l'elevazione della durata dell'obbligo sino al 40° anno di età, la concessione delle stesse facilitazioni di tariffa nei viaggi e nei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione stabilite per i militari richiamati alle armi, la facoltà di disporre la nomina a sergente dei graduati e specializzati istruttori premilitari anche in arma o specialità diversa da quella di provenienza, la sanzione della mancata e ingiustificata presentazione per il servizio di inquadramento o di istruzione o dell'allontanamento arbitrario (prevedendosi il carcere militare sino a un anno per i sottufficiali e militari di truppa istruttori che omettessero per più di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione postmilitare, o recidivi specifici per la terza volta).

Il Comando generale della GIL, che giunse a contare 21 «servizi», era retto, come si è detto, dal segretario del PNF. Quest'ultimo si avvaleva di 2 Vice Comandanti generali, un Capo di S. M., due Sottocapi di S. M. e 8 Ispettori Generali, oltre a una Ispettrice generale.

Dal comando generale dipendeva il «Comando premilitare» GIL, articolato in tre «Centri premilitari» per la leva di terra (suddiviso in due sezioni, una per i corsi «generali» e l'altra per i corsi «specializzati»), la leva di mare e la leva dell'aria e due Uffici premilitari, «sanitario» e «sportivo» (dipendenti dai rispettivi «servizi» assistenziale e sanitario, e sportivo). Dal Comando premilitare dipendeva anche la Scuola di perfezionamento degli istruttori premilitari della GIL, che aveva una sede a Mirandola e un'altra al Lido di Roma — Ostia.

Dal «Servizio Accademie e Collegi» dipendevano, oltre alle scuole di Mirandola e di Ostia, anche altri istituti di interesse

militare. Anzitutto l'Accademia della GIL, di carattere universitario, con sede a Roma presso il Foro Mussolini, che era diretta alla formazione degli ufficiali della MVSN dello speciale ruolo GIL, i quali erano anche nominati sottotenenti di complemento del R. Esercito al termine di un corso biennale di formazione. In secondo luogo la Scuola della GIL di specializzazione militare di Bolzano, presso la quale si svolgevano i corsi per istruttori dei corsi «specializzati». Dalla GIL dipendevano anche i due collegi navali di Brindisi e Venezia e il collegio aeronautico «Bruno Mussolini» di Forlì, i cui allievi avevano, tra l'altro, la precedenza nell'ammissione, rispettivamente, all'Accademia Navale e all'Accademia Aeronautica: nonché il Collegio marinaro «Caracciolo» di Sabaudia (con sede staccata a Formia), che preparava tra l'altro al concorso per l'arruolamento volontario nella R. Marina quali specialisti di terra e di bordo.

La struttura era riprodotta a livello provinciale, dove, dal Comandante Federale della GIL dipendevano il Capo di S. M. federale, il Centro premilitare federale, il Vicecomandante federale Giovani Fascisti, e 5 sezioni premilitari (leva di terra, di mare, dell'aria, sanitaria, sportiva). A livello periferico esistevano i Comandi della GIL di Fascio di combattimento o di Gruppo rionale fascista, con dipendente Centro premilitare.

Al 28 ottobre 1939 risultavano inquadrati nella GIL quasi 7,9 milioni di giovani di tutte le categorie, suddivisi per sesso e classi di età. In queste cifre erano compresi 906 mila avanguardisti e quasi 1,2 milioni di «giovani fascisti», per un complesso di 1037 legioni avanguardisti e 1094 gruppi di battaglioni giovani fascisti. Gli istruttori e i dirigenti erano oltre 200 mila, e tra essi 35.311 ufficiali della Milizia ruolo GIL, 12.988 ufficiali della MVSN vera e propria, 29.359 sottufficiali e graduati istruttori premilitari (se ne calcolavano necessari almeno 50 mila) e 4.873 ufficiali delle Forze Armate[20].

I giovani fascisti, gli avanguardisti e una aliquota di balilla scelti tra i 12 e i 13 anni («balilla moschettieri») avevano in dotazione moschetti a ripetizione mod. 1891 calibro 6,5 mm,

ma ai più giovani erano distribuiti modelli su scala ridotta della stessa arma e non idonei al tiro[21].

L'istruzione premilitare generale dei giovani fascisti corrispondeva in sostanza alla scuola delle reclute, e comprendeva l'istruzione formale (ordine chiuso), la ginnastica, la pratica delle armi (fucile, moschetto e fucile mitragliatore), il tiro (tiro ridotto e sei lezioni di tiro a pallottola), l'addestramento al combattimento, individuale e di squadra, l'addestramento al servizio di pattuglia e la conoscenza delle principali norme del regolamento di disciplina, del servizio di presidio, dell'istruzione sull'igiene.

I corsi di specializzazione inquadravano nel 1939 85 mila unità. Si articolavano in corsi «mitraglieri», «cavalieri», «genieri» (per pontieri, telegrafisti, telefonisti, marconisti, fototelegrafisti, segnalatori con bandiere, antincendi ecc.), «per conducenti di mezzi meccanici» (automobilisti, motociclisti, carristi e motoristi), «sciatori», «rocciatori», «infermieri» e portaferiti», «musicanti», «dattilografi».

I corsi «premarinari» e «preaeronautici» inquadravano rispettivamente, nel 1939, 75 e 90 mila giovani fascisti[22].

Il personale della premilitare concorreva inoltre con personale delle classi anziane in congedo (oltre i 37 anni di età) e con particolari categorie di inabili (invalidi e perfino ciechi di guerra, impiegati, questi ultimi, nel servizio di aerofonia) alle esigenze di reclutamento della Milizia Artiglieria Contro Aerei (MACA), che nel febbraio 1940 contava complessivamente 2.900 ufficiali e 75 mila militi[23]. I giovani fascisti costituirono inoltre, durante la guerra, la maggior parte degli effettivi a disposizione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea[24].

Allo scoppio della guerra, Ettore Muti, allora segretario del PNF, lanciò un appello ai giovani fascisti indicendo uno speciale arruolamento volontario nei «Battaglioni del Littorio»: una iniziativa a carattere soprattutto propagandistico, che mirava a rafforzare l'immagine del partito anche nei confronti della MVSN. L'iniziativa ebbe successo; in pochi giorni la cifra dei volontari raggiunse le 24 mila unità, travolgendo il dissenso dissimulato dello Stato Maggiore, il quale dovette alla fine ac-

cettare il progetto Muti, ponendo peraltro la condizione che il numero dei volontari non dovesse superare i ventimila. I volontari vennero inquadrati in 25 battaglioni di 3 compagnie fucilieri e un plotone comando, riuniti in tre Raggruppamenti, che restavano alle dirette dipendenze del comando generale della GIL, pur essendo sottoposti all'ispezione tecnica dell'Esercito. Alpheo Pagin, che ha dedicato un volume alla storia dei giovani fascisti volontari di guerra, sostiene che l'idea di far effettuare ai 25 battaglioni una «Marcia della Giovinezza» di 450 chilometri suddivisi in 20 tappe, fosse diretta non tanto a consentire la necessaria selezione degli idonei alle fatiche di guerra, quanto soprattutto a «procrastinare indefinitivamente ogni deliberazione in merito all'impiego dei... battaglioni». In effetti, al termine della «marcia», arrivò l'ordine di scioglimento dei battaglioni e il collocammento in congedo dei volontari, in attesa della chiamata alle armi della loro classe. Tuttavia, per iniziativa personale, un paio di battaglioni continuarono ad essere inquadrati, e alla fine si decise di costituire sulle loro base un Reggimento Giovani Fascisti di 3 battaglioni, che nel luglio 1941 vennero invitati in Africa Settentrionale, dove combatterono valorosamente[25].

L'insegnamento della cultura militare nelle università e nelle scuole

L'idea di istituire corsi di «cultura militare» prima nelle università e successivamente anche nelle scuole medie e superiori, e di renderne obbligatoria la frequenza, reca le tracce di molteplici influenze ideologiche. Anzitutto la particolare concezione della «cultura» come «scienza in atto», cioè come il complesso di idee e nozioni che in un determinato momento storico e in una determinata società influenzano la concreta azione pubblica e l'intera vita collettiva e individuale. In secondo luogo l'idea, sostenuta ad esempio dal generale Guido Liuzzi che era stato il primo comandante postbellico della Scuola di guerra di Torino e il principale propugnatore dei corsi di cultura militare nelle università, di una neccessaria simmetria tra l'integrazione

delle funzioni di cittadino e di soldato, e l'integrazione tra «forma e forma di cultura»[26].

Come abbiamo visto nel II volume, nella versione risorgimentale e democratica della «nazione armata» era presente l'idea che la scuola dovesse farsi carico non solo dell'«educazione civica», ma anche di quella «militare» del cittadino: i programmi di «educazione fisica» a scopo propedeutico alla successiva «istruzione militare» impartita durante il servizio militare obbligatorio, non costituivano che una parte complementare di un progetto educativo globale, il quale avrebbe dovuto permeare il complesso degli ordinari programmi di insegnamento. Ora, come la scuola avrebbe dovuto farsi carico dell'«educazione militare» generale del cittadino, così l'università avrebbe dovuto farsi carico della «cultura militare» generale, e specializzata in relazione ai vari campi disciplinari dei corsi universitari, della classe dirigente. L'effetto che ci si proponeva di conseguire attraverso l'educazione militare scolastica e universitaria era sensibilimente diverso a seconda delle varie prospettive ideologiche. L'atteggiamento moderato si attendeva dall'educazione militare degli studenti soprattutto una ricaduta civile, più o meno la stessa che ci si attendeva da altre specifiche forme di educazione, come quella religiosa e quella civica: tutte dovevano concorrere alla piena integrazione del discente nella società civile. Questa era la ragione di fondo per la quale la classe dirigente moderata mandava i propri figli a studiare presso i collegi religiosi (alcuni dei quali gestivano essi stessi una educazione anche militare) oppure presso i convitti nazionali, ispirati a una concezione laica dell'integrazione sociale, e nei quali l'enfasi era posta sull'educazione militare come veicolo per l'acquisizione di uno stile di vita confacente alle «pubbliche virtù». Molto diverso era invece l'atteggiamento democratico-nazionale: coerentemente con la teoria, che sembrava essere stata verificata dall'esperienza degli ufficiali di complemento durante la prima guerra mondiale, che i quadri militari della nazione dovessero coincidere, salvo una piccola aliquota di specialisti professionali, con i quadri civili, l'atteggiamento democratico-nazionale assegnava alla scuola superiore e all'università il com-

pito di preparare sotto ogni aspetto (sia tecnico, con i corsi allievi ufficilai di complemento gestiti dalla milizia universitaria, sia culturale, con i corsi di cultura militare adattati alla specificità delle singole facoltà) i quadri della vita civile a svolgere anche la propria funzione di quadri militari della nazione organizzata per la guerra. In prospettiva si poteva addirittura immaginare una soppressione delle accademie militari, cioè degli istituti di reclutamento dei quadri professionali delle Forze Armate e una loro sostituzione con la formazione universitaria, provvedendo poi al reclutamento diretto, mediante pubblico concorso, di una aliquota ridotta di ufficiali permanenti destinati a svolgere i compiti a più spiccata caratterizzazione tecnico-professionale.

Come ogni altro elemento ideologico, anche questi orientamenti di fondo erano da un lato poco esplicitati e manifesti, e quindi poco meditati e corretti dalla critica: e dall'altro lato, proprio in conseguenza di ciò, restavano di fatto scarsamente influenti sul concreto modello militare italiano, ben più pesantemente condizionato dalle strutture materiali e normative e dai concreti interessi corporativi. Tuttavia queste grandi tendenze ideologiche di fondo, proprio in quanto vaghe e inafferrabili, si prestavano a giustificare iniziative concrete e particolari che nascevano da progetti individuali o da situazioni contingenti, offrendo loro una razionalizzazione non troppo spinta da diventare controproducente, in quanto in contrasto con altri e più solidi principi organizzativi del concreto modello sociale, universitario e militare.

In concreto, in Italia, i corsi di cultura militare nelle università non nacquero in esecuzione di un disegno generale del regime fascista di militarizzare la cultura, ma, ben più modestamente, per effetto dell'iniziativa personale di un gruppo di docenti militari della Scuola di guerra di Torino con ambizioni universitarie, desiderosi di un riconoscimento accademico (e quindi anche sociale) della specializzazione didattica e di ricerca scientifica che essi avevano di fatto individualmente conseguito, e che non aveva modo di essere valorizzata all'interno di una istituzione militare sempre più orientata a produrre un pen-

siero applicato a carattere collettivo e tecnico-professionale. Il limite storico della loro esperienza fu che essi cercarono in primo luogo una ricaduta civile del pensiero acquisito in ambito militare: mentre furono al di sotto dell'esigenza veramente interessante, che era semmai quella di favorire una ricaduta militare del pensiero prodotto in ambito universitario. Così di fatto si presentarono, e furono accolti, come dei «missionari» del verbo militare: e non poterono che deludere le aspettative, presentando all'esterno mere volgarizzazioni del pensiero militare, che essi oltretutto non erano più in condizione di seguire nel suo continuo sviluppo, che aveva sede certamente non nella scuola di guerra, bensì nel lavoro degli organi decisionali politico-militari, dalla Comissione suprema di Difesa al Comitato per la mobilitazione civile agli Stati maggiori. Alla lunga, invece di «convertire», finirono per screditare, confermando i pregiudizi correnti della cultura universitaria (che si potrebbero riassumere nell'idea che la cultura militare sta alla cultura come la musica militare sta alla musica). In definitiva ottennero l'effetto opposto a quello che si proponevano: anzichè favorire il contatto, separarono ancora di più, asseverandone i rispettivi pregiudizi, il pensiero militare da quello universitario. Purtroppo le conseguenze negative, che sarebbero di per sé rimaste molto limitate, furono amplificate dal cattivo esempio che i docenti della scuola di guerra dettero agli ufficiali, assai meno qualificati sotto il profilo culturale, che avevano dovuto lasciare l'esercito per riduzione di quadri, e che avevano avuto un ruolo abbastanza derisorio nella neo-istituita Milizia volontaria: furono in molti (si può dire un paio di migliaia) ad esercitare pressioni perchè i corsi di cultura militare fossero estesi, in nome di una simmetria apparentemente logica ed evidente, dall'università alle scuole superiori e medie, e ovviamente resi obbligatori. Come al fondo delle decisioni relative all'insegnamento dell'educazione fisica prese nell'Ottocento si rinviene molto facilmente l'intento assistenzialista nei confronti di categorie benemerite di non socialmente integrati (ex-garibaldini, sottufficiali congedati senza tanti complimenti in omaggio al principio del ricambio dei quadri intermedi), così al fondo del-

la legislazione sui corsi scolastici di cultura militare si rinviene la preoccupazione assistenzialistica nei confronti di quell'altra categoria di marginali sociali che era costituita dagli ufficiali in P. A. S. o della MVSN, ai quali si offrivano soddisfazioni morali (il titolo di «professore») e un piccolo sussidio economico per svolgere alcune ore di «lezione». Ma ovviamente si creava anche un piccolo giro d'affari per gli editori e per gli autori dei testi, compilati secondo programmi ministeriali, che finirono, com'era ovvio, per essere stabiliti dal Ministero della cultura popolare, cioè dall'organo per la propagnda interna ed esterna del regime. Così la cultura militare fu ridotta a mera propaganda, oltre tutto diretta e quindi completamente inefficace, del pensiero e della politica militare del regime.

Come si è detto, i corsi universitari ebbero origine per iniziativa della Scuola di guerra di Torino, riaperta nel 1919 dopo la temporanea chiusura determinata dal conflitto, e nel 1922-23 comandata dal generale Guido Liuzzi, il quale volle la pubblicazione di una nuova rivista di studi militari superiori, *Alere Flammam*.

Alla fine del 1922 presso la Scuola si era aperto un «Gabinetto di cultura», con il «precipuo compito di servire alla ripresa della bella tradizione culturale nostra militare», come avrebbe più tardi scritto il generale Edoardo Scala, allora insegnante aggiunto di storia militare a Torino[27].

Nei due periodi invernali 1922-23 e 1923-24 il Gabinetto aveva organizzato cicli di conferenze tenuti da militari e civili nell'aula maggiore della Scuola, «perchè — come scrisse poi il generale Liuzzi — come non può essere antitesi fra dovere civile e dovere militare ove uno è lo spirito nazionale, che entrambi questi doveri domanda, sempre quando il cittadino è soldato e il soldato cittadino, così non sia antitesi e neppure separazione fra forma e forma di cultura».

Nel 1924 Scala vi tenne una conferenza sul tema «Il Paese, la Scuola e gli studi militari in Italia», in cui si gettavano i criteri di base per l'introduzione della cultura militare nell'insegnamento scolastico. Scala sosteneva, infatti, la necessità di una «saldatura fra Esercito e Nazione che faccia perno sulla fun-

zione civile delle Forze Armate e sulla rivalutazione della formazione culturale degli ufficiali, basata, quest'ultima, sulla convinzione che la cultura militare non è che una parte della cultura generale»[28]. Lo stesso anno la Scuola pubblicò un volume di Liuzzi eloquentemente intitolato *Per l'affratellamento degli studi civili e militari.*

Nel terzo anno il Gabinetto di cultura promosse, d'accordo col rettore dell'Ateneo torinese Alfredo Pochettino e col direttore della R. Scuola d'ingegneria Gustavo Colonnetti, un corso di conferenze per gli studenti universitari, onde fornire loro «una serie di conoscenze le quali, sebbene di un ordine in certo qual modo particolare e tecnico, rientrano tuttavia e si coordinano a quel tessuto complesso e multiforme di cultura, che dev'essere corredo odierno d'ogni cittadino destinato ad esercitare, in una maniera o nell'altra, una parte attiva nella vita nazionale, in pace e in guerra».

Le dieci conferenze, poi riunite in volume, furono tenute dagli ufficiali docenti della Scuola di guerra, colonnelli Epimede Boccaccia (pedagogia militare), Pietro Maravigna (storia militare), Claudio Trezzani (tattica) e Alberto Terziani (logistica), e tenenti colonnelli Scala (aggiunto di storia militare) e Savoia (aeronautica e trasporti ferroviari)[29].

Nel quadro della riforma del vertice politico-militare, e della legislazione sull'istruzione premilitare affidata alla Milizia Volontaria[30] e sull'organizzazione della nazione in guerra, il Regio Decreto 7 agosto 1925 n. 1615 disponeva l'istituzione di «corsi speciali di Storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare» presso le Università e le Scuole di ingegneria dello Stato.

Questi corsi avevano il triplice scopo di: a) promuovere e sviluppare l'attività scientifica applicata alle questioni tecniche militari; b) dare una preparazione scientifica speciale agli studenti destinati a prestare servizio quali ufficiali di complemento; c) preparare laureati e diplomati specializzati per le materie che interessano la difesa nazionale.

Ogni anno si fissavano le cattedre che avrebbero dovuto svolgere i corsi sulle seguenti materie: balistica, aeronautica, ottica

ed acustica, radiotecnica, comunicazioni elettriche applicate alla guerra; politica, arte e storia navale; cartografia; esplosivi e gas aggressivi; fortificazioni; armi subacquee; idraulica militare, trazione meccanica, ecc.[31].

Particolare importanza avevano i corsi di storia militare: quello tenuto nel 1925 a Torino da Scala e Maravigna contava ben 487 iscritti. Nel 1929 insegnava questa materia a Roma il colonnello Nicolò Giacchi: nel 1943 i corsi erano tenuti dal colonnello Amedeo Tosti. L'ammiraglio Oscar Di Giamberardino tenne all'ateneo torinese corsi liberi di politica marittima (1932-33) poi raccolti in volume: l'ammiraglio Giuseppe Fioravanzo insegnò dal 1928 al 1937 nelle università di Pisa, Genova e Torino storia della politica navale e amministrazione coloniale.

L'articolo 3 della Legge stabiliva che all'insegnamento si provvedesse per incarico con quasi tutte le modalità ordinarie per il conferimento di incarichi universitari «esterni». Scala afferma tuttavia che gli insegnanti, scelti fra gli ufficiali in seguito a domanda o su segnalazione dei Comandi di Corpo d'Armata alla segreteria permanente della Commissione Suprema di Difesa, dovevano essere accettati dai Senati accademici.

I corsi, biennali, erano liberi e facoltativi. Benchè Scala affermi che non erano retribuiti, sappiamo che il ministero del Tesoro assegnò un contributo annuo di 180 mila lire per l'attuazione della Legge, contributo in seguito ridotto per esigenze di bilancio alla cifra di 80 mila lire nel 1934[32].

In un discorso del 1935 l'on. Sabato Visco riconduceva all'applicazione di questa legge la creazione della Scuola di balistica presso l'Istituto di ingegneria di Torino. Egli riteneva che essa aveva «reso più intimi i contatti anche sul terreno culturale, tra gli ufficiali delle Forze Armate dello Stato e i professori delle Università e degli Istituti superiori», interessando gli studenti ai problemi militari e dimostrando soprattutto che «la cultura militare è una parte della cultura generale».

I corsi universitari di cultura militare conservarono dunque, all'inizio, una sufficiente qualificazione. Tutto mutò però nel 1934 con l'inaugurazione della politica tesa alla creazione della

«nazione militare», sotto il coordinamento del generale Grazioli.

Già il 21 aprile 1934 nel discorso della Corona all'inaugurazione della legislatura alla Camera il re aveva affermato che «nessuno deve stupirsi se materie di ordine militare fanno parte dei programmi scolastici, dai medi agli universitari».

Successivamente, la legge 31 dicembre 1934 n. 2152 istituì corsi obbligatori di cultura militare per gli studenti maschi delle scuole e delle università, ripartiti in tre gradi di insegnamento.

Il primo grado, a carattere puramente informativo, consisteva in un corso di venti ore complessive, escluse le visite guidate alle installazioni militari, da impartirsi nell'ultima classe delle scuole medie. Il secondo grado comprendeva un corso formativo-informativo di venti ore annuali negli ultimi due anni degli istituti superiori. Il terzo grado consisteva in un corso anch'esso biennale nei primi due anni dell'università.

Nel citato discorso parlamentare del 1935 l'onorevole Sabato Visco affermava di ritenere che i corsi di 2° e 3° grado, frequentati ogni anno da circa 35 mila studenti, consentissero un «gettito annuo di oltre 10 mila giovani preparati ad assolvere le funzioni di ufficiale» di complemento, mentre l'addestramento professionale avrebbe dovuto essere impartito dalle Forze Armate.

L'insegnamento era affidato «ad ufficiali in servizio permanente o in congedo» designati dai ministri rispettivi o dal Comando Generale della M. V. S. N. di concerto col ministro dell'educazione nazionale.

Per la stesura dei programmi unici fu insediata presso il Ministero dell'educazione nazionale una commissione presieduta dal generale Francesco Grazioli. I programmi, stesi materialmente — sembra — dal generale Giacomo Carboni, furono approvati col Regio Decreto Legge 17 ottobre 1935 n. 1990 del ministro De Vecchi, con il quale si estese l'insegnamento a tutte le classi medie, si elevarono le ore a trenta annuali e si introdussero le prove di esame per evitare che i corsi obbligatori fossero considerati, specie all'università, una mera formalità da

soddisfare procacciandosi facilmente una semplice firma di frequenza.

Ruolo preminente, soprattutto nell'insegnamento di primo grado, svolgeva la «storia militare», come la più idonea a «formare la coscienza militare del cittadino-soldato».

Nelle scuole medie si impartivano nozioni elementari di storia e arte militare e topografia. Nelle scuole medie superiori «si sviluppano dapprima le conseguenze della invenzione e introduzione delle armi da fuoco sugli ordinamenti politici e militari durante il medio evo e l'evo moderno... Si entra nel vivo delle origini e degli sviluppi degli ordinamenti militari italiani, a cominciare da quelli piemontesi...». Nelle università, il programma «*è per una metà* di carattere generale e riflette l'esame delle attività militari in relazione alle altre attività della Nazione, *per l'altra metà* di carattere culturale militare specialmente di tecnica superiore, come si addice a giovani destinati ai posti direttivi della Nazione...»[33].

In realtà, come osservava nel 1948 il generale Scala, «gli argomenti militari venivano, purtroppo, confusi, e quasi direi soffocati, tra i molti altri di natura politica, come se il legislatore, invece di diffondere le necessarie notizie sulle attuali caratteristiche della guerra, si fosse proposto soltanto di far propaganda a favore del regime»[34].

Ci si può stupire dello stupore di Scala. I corsi di cultura militare non avevano altro scopo se non quello di propagandare la politica militare del regime. Non era l'Esercito a gestirli, ma il Ministero dell'Educazione Nazionale, retto a partire dal novembre 1936, dal «fascista critico» e «di sinistra» Giuseppe Bottai, il quale aveva ottenuto il ministero in conseguenza dell'intensa campagna giornalistica sul problema scolastico lanciata nel 1935 su *Critica fascista*. Nella «Carta della Scuola» che egli fece approvare, si affermava che lo studio mira alla «formazione morale e culturale» e alla «preparazione politica e guerriera», e che la scuola «attua il principio di una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà; e la innesta, per virtù del lavoro, nelle concrete at-

tività dei mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi»[35].

Fu tra il 1935 e il 1936 che apparvero i primi manuali di cultura militare di primo (generali Alberto Baldini, Romano Fontana, Ettore Grasselli, console Franco Landogna) e di secondo grado (Antonio Sansone-Capogrosso, Carlo De Risky, Enrico Bocchiola, Luigi Sasso) e per le scuole italiane all'estero (Luigi Lusi). Le case editrici erano Signorelli e Giuffré (Milano), Ardita (Roma), Morano (Napoli). Particolarmente interessanti e ben fatti erano gli *Elementi di cultura militare per il cittadino italiano*, editi da Nazione Militare (Roma 1935), del generale Alberto Baldini, direttore della rivista[36].

Allo stesso periodo risalgono le prime dispense dei corsi universitari. Presso l'Università di Roma erano in uso le dispense del generale Ennio Zadotti (Facoltà di medicina e chirurgia) e dell'avvocato console Paolo Ceci (Facoltà di Giurisprudenza), del dott. Riccardo Barreca (Facoltà di lettere e filosofia), tutte stampate dalla Tipografia Agir (Editrice DUSA) rispettivamente nel 1941-42, 1935-36 e 1941-42. A Napoli si adottavano i testi del console Landogna, docente all'Università e all'Accademia aeronautica (Morano 1936). A Milano c'erano i testi di Ettore Grasselli (Giuffré, 1938), di R. Bianchi d'Espinosa e S. Marengo (Cisalpino, 1939), di Carlo De Risky (Cisalpino, 1939[3]). A Roma circolavano anche dispense di Ettore Cianetti (s.d.) e A. Bogliolo (1938).

Nella prima applicazione della legge del 1935 si verificarono molti inconvenienti tecnici e soprattutto si dovette lamentare la tendenza a confondere, nella scuola media, la cultura militare con l'istruzione militare, che le leggi del 1934 aveva lasciato all'Esercito.

Tutto ciò consigliò Bottai, nuovo ministro dell'Educazione nazionale, a riordinare l'intera materia con il nuovo Regio Decreto legge 8 luglio 1937 n. 1541. Esso riportava l'insegnamento ai limiti del 1934, cioè all'ultimo anno delle medie inferiori, all'ultimo biennio delle superiori e al primo biennio dell'università, con trenta lezioni annuali e un esame finale per ciascun grado.

Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi, i rettori e i capi di istituto avrebbero dovuto assegnarli scegliendo gli ufficiali docenti in appositi elenchi relativi ai tre gradi e ripartiti per provincia, predisposti dai ministeri militari e dal comando della Milizia. La retribuzione annua era fissata in lire 500 per il primo, lire 700 per il secondo e lire 2 mila per il terzo grado, cumulabile con i rimborsi e le indennità disposti per gli incaricati fuori sede.

Le retribuzioni erano a carico, in un nuovo capitolo speciale, del bilancio dell'educazione nazionale, ma il ministero della guerra avrebbe corrisposto le retribuzioni agli insegnanti incaricati nel 1935-36 anche se non ufficiali in servizio o in congedo.

I programmi dovevano essere stabiliti con decreto reale su proposta del ministro per l'Educazione nazionale, sentito l'Ispettore generale per la preparazione pre e postmilitare della nazione, che era altresì organo di collegamento con i ministeri militari.

I programmi furono stabiliti con Regio Decreto legge 23 settembre 1937 n.1711. Nella «premessa» si affermava che l'insegnamento della cultura miliare nelle scuole aveva «scopo integrativo», inteso cioè «a concorrere alla preparazione del cittadino-soldato», e non quello di formare «tecnici» e «professionisti», conformemente del resto alla generale impostazione della riforma Bottai.

La scuola civile, «saldando e armonizzando le discipline letterarie, storiche, artistiche e scientifiche con quelle militari, deve soprattutto tendere alla formazione del *carattere*, costituito da quel complesso di qualità intellettive e fisiche e più specialmente morali, che sono alla base dell'efficienza dei quadri delle Forze Armate». Sarebbe stato compito di queste ultime, invece, «coordinare e perfezionare tutti gli insegnamenti impartiti nel campo premilitare» al momento del servizio alle armi.

Si avverte chiaramente in questa premessa la preoccupazione di ribadire la ripartizione dei compiti tra Scuola e Forze Armate. L'accenno al tema del «carattere», così tipico della letteratura pedagogico-militare e così ricorrente nella questione dell'avanzamento degli ufficiali, e della compilazione delle lo-

ro «note caratteristiche» rivela senza dubbio alcuno la mano del militare di professione, probabilmente, come si è detto, Carboni.

Il programma di 2° grado prevedeva una parte «generale» relativa all'epoca romana, medievale e del rinascimento (nel primo anno) e all'epoca moderna e contemporanea fino alla guerra d'Etiopia (nel secondo anno), e una parte speciale in cui si dovevano trattare i problemi ordinativi, tecnici e tattici. Dovevano esserci riferimenti alla milizia, al «potere marittimo», al «dominio dell'aria» e all'«aerocooperazione» terrestre e marittima (secondo anno).

Il programma di 3° grado comprendeva un indice di ventiquattro «argomenti da svolgere». Nel primo anno dovevano essere trattati: il valore nazionale dell'insegnamento della cultura militare nelle scuole, la guerra come fenomeno politico-sociale, le caratteristiche militari della guerra moderna (1914-18), il «potenziale bellico» come fattore demografico; gli aspetti terrestri, navali e aerei del Mediterraneo; le leggi sulla nazione militare; le funzioni degli organi politici e amministrativi periferici e territoriali dello Stato nelle operazioni di reclutamento, mobilitazione e resistenza civile; le operazioni di copertura, mobilitazione e radunata; la mobilitazione delle forze morali e la propaganda; l'influenza della politica sulla condotta delle operazioni e viceversa; il Comando unico delle Forze Armate nelle guerre di coalizione; la smobilitazione e la fine della guerra.

Nel secondo anno si dovevano trattare: il fattore morale e l'efficienza delle Forze Armate; la fanteria come «espressione guerriera della massa»; lo spirito volontaristico nelle tradizioni italiane e nel regime fascista (dai garibaldini alla MVSN); la funzione politico-militare dei Sindacati e delle Corporazioni per la saldezza del «fronte interno», la tenuta sociale e la produttività; notizie sulle forze militari straniere; lineamenti del problema militare italiano e cenni sul servizio informazioni militari; quadro generale del potenziamento delle Forze Armate «sotto il segno del Littorio»; azione e «condotta dinamica» della guerra italo-etiopica; le Forze Armate coloniali, la Marina e

le colonie, funzione politico-militare dell'Impero nel quadro nazionale e internazionale.

Dal gennaio 1938 la rivista *Nazione Militare* iniziò la pubblicazione di estratti mensili di quattro pagine col titolo «la cultura militare nelle scuole civili», che raggiunsero il numero di 42 fino al giugno 1941. Questa rubrica divenne il centro di coordinamento dell'insegnamento della materia, di concerto con l'Ufficio cultura militare istituito presso il Gabinetto del Ministro per l'Educazione nazionale, retto dal generale Grazioli. Quest'ultimo sostituì nel maggio 1941 il generale Baldini alla direzione di *Nazione Militare*.

A Milano, in Corso Milano 69, fu istituito un Consorzio Editoriale per la Cultura Militare, incaricato della stampa e distribuzione di un «libro di Stato» per il 1° e il 2° grado di cultura militare che sostituisse quelli in circolazione. Del problema si occupò anche la Commissione Suprema di Difesa[37].

Autori del libro di cultura militare per il secondo grado furono Aldo Valori («L'Italia guerriera», comprendente la parte generale del primo anno e quella terrestre), l'ammiraglio Angelo Ginocchietti («la Forza Armata del Mare»), il generale Amedeo Tosti (autore della parte generale dell'epoca moderna e contemporanea) e il colonnello Tito Tombesi («Cultura militare aeronautica»)[38].

Per il terzo grado non furono imposti libri di Stato, ma le dispense e le edizioni definitive dei corsi universitari mostrano che in pratica si seguiva pedissequamente l'articolazione degli «argomenti» indicati nel programma del 1937, con minime variazioni fra l'uno e l'altro quanto alla sostanza del discorso. Solo i manuali di Grasselli e De Risky mostrano un impianto e uno svolgimento più solido e autonomo.

Queste misure di accentramento della cultura militare furono seguite dal Regio Decreto legge 15 luglio 1938 n. 1249, che aboliva la consulenza sui programmi e la funzione di collegamento interministeriale svolta dall'Ispettorato generale della premilitare, e disciplinava la questione degli incarichi, divenuti adesso triennali.

Essi non potevano venir più conferiti dai capi d'istituto, ma

solo dai Provveditori agli Studi e dai Rettori, scegliendo in elenchi provinciali predisposti, per ciascun grado di insegnamento, da apposite commissioni interministeriali composte dai rappresentanti dei ministeri militari, dell'Educazione nazionale e del Comando Generale della Milizia.

Gli interessati dovevano presentare domanda non più presso le amministrazioni di appartenenza, bensì presso le commissioni interministeriali competenti per il grado richiesto, servendosi di un modulo predisposto dal ministero.

I richiedenti dovevano essere iscritti al PNF: solo gli ufficiali in servizio effettivo erano esonerati da questa condizione. L'iscrizione negli elenchi del primo grado poteva essere chiesta da tutti gli ufficiali che ritenessero di avere «attitudine» all'insegnamento: per l'iscrizione al secondo grado occorreva provenire dai corsi regolari delle Accademie militari oppure essere forniti di diploma di istruzione secondaria superiore: per quella del terzo grado occorreva provenire dai corsi regolari delle Accademie o essere laureati.

Le Commissioni, che secondo il notiziario di *Nazione Militare* dovevano dare «un crisma ufficiale a quella che può essere giustamente chiamata l'abilitazione all'insegnamento», pubblicarono a fine ottobre 1939 gli elenchi validi per il triennio successivo.

La lista ufficiale dei docenti provenienti dalla Milizia compresi in questi elenchi, curata dall'Ispettorato Generale reparti Universitari, del Comando Generale della MVSN, comprende più di 850 nomi, dei quali 65 del terzo grado, tra cui i consoli generali De Castiglioni (Milano), Giusfredi (Perugia), Monroj (Palermo) e Sabini (Viareggio) e i consoli Ceci, De Bella, Landogna, Semadini (Roma), Mittica e Thaon di Revel (Torino), Schioppa (Bologna), Laconi (Cagliari) e Polito (Napoli)[39].

Il 9 e 10 maggio 1939 si svolse a Roma il raduno di duemila docenti di cultura militare, tra cui oltre 50 generali e ammiragli, i quali furono passati in rassegna in via dell'Impero da Mussolini, alla presenza di Bottai, del rettore dell'Università di Roma Pietro De Francisci e del console generale Galbiati ispettore della milizia universitaria.

Nel suo discorso all'aula magna dell'ateneo romano, Bottai riaffermò che la cultura militare era volta a formare il «carattere» nel quadro dell'«ufficio nazionale e politico della scuola», e non già dei tecnici e professionisti. L'insegnamento doveva pertanto vertere su organizzazione, storia, geografia e politica militari, dando spazio a questioni d'attualità come la guerra in Spagna, l'occupazione dell'Albania, la politica razziale, il fattore demografico.

È interessante notare come nel suo *Diario*, ai giorni 9 e 10 maggio 1939, Bottai non facesse alcun cenno all'incontro con i docenti di cultura militare[40].

Fra i problemi aperti nell'insegnamento della cultura militare, c'era la persistente tendenza, soprattutto nei gradi inferiori, a confondere cultura e istruzione militare, un tema su cui la rubrica di *Nazione Militare* non si stancava di intervenire, citando anche l'articolo del professor Paolino Ferrari comparso su *Milizia Fascista* del 7 aprile 1940, in cui si difendeva il ruolo insostituibile dell'Esercito nell'assicurare l'istruzione militare.

Altra questione era quella dell'ammissione delle studentesse ai corsi, sostenuta in particolare da Ceci e da Visco sia per il ruolo assunto dalle donne in guerra e nella stessa legislazione fascista sulla mobilitazione, sia per il carattere teorico informativo e non pratico applicativo dei corsi.

Restavano esclusi dai corsi gli ebrei, gli stranieri, gli ecclesiastici e i ciechi. Tuttavia si sottolineava il gesto «commovente» dell'Unione Ciechi che aveva chiesto (e ottenuto) l'estensione dei corsi anche ai non vedenti, e si ricordava che anche nei seminari erano stati istituiti corsi ridotti di cultura militare con particolar riguardo alla sanità militare.

Gli esami erano un altro problema: i professori tendevano ad essere troppo severi, e ad abusare dell'equipazione con le altre materie sancita dal decreto del 1938. Si ricordava che nel 1934 non c'erano esami né voti, e che il fine dell'insegnamento era quello di «destare interesse» (e fare propaganda alla politica militare del regime).

Incertezze regnavano sullo *status* del docente. Dalla perife-

ria v'era chi scriveva che «il docente di cultura militare, prima ancora che essere un professore, è, e deve essere soprattutto un animatore, un suscitatore dei migliori sentimenti, in una parola un soldato».

D'altra parte c'erano anche coloro che, come l'avvocato Luigi Licci, incaricato di cultura militare alla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, proponeva sul periodico dell'ateneo (*Vita universitaria*) che ai docenti fosse concesso in via permanente il titolo di professore anche allo scadere dell'incarico.

I docenti dovevano essere iscritti al PNF: ma il decreto 2 marzo 1940 del ministro per l'Educazione nazionale consentiva l'inserimento negli elenchi degli ufficiali non in servizio ma ex combattenti che avessero beneficiato delle nuove modalità di iscrizione al Partito.

Ai docenti universitari si ribadiva che non potevano richiedere posti di assistente ordinario, ma utilizzare soltanto assistenti volontari non retribuiti. Tuttavia era prevalso il criterio del «docente unico» per ciascuna facoltà, il che aveva permesso, almeno nelle grandi università, la creazione di nuovi posti.

Benchè il decreto del 1938 li avesse ammessi al riparto del terzo dei fondi per la ricerca, l'accento continuava ad essere posto unicamente sulla didattica, né la formazione culturale della massa dei docenti era tale da predisporli ad un lavoro creativo di ricerca.

Irrisolto era poi rimasto il punto più essenziale e qualificante: l'insegnamento doveva avere carattere politico-militare generale (come quello di «morale cattolica» nelle università cattoliche) oppure sviluppare in particolare le applicazioni militari specificamente relative alle scienze insegnate nelle facoltà di appartenenza del docente?

Era quanto sosteneva in genere la base. Ceci aveva affermato, in una relazione tenuta alla 28ª riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, tenutasi a Pisa, che «un altro desiderio largamente diffuso, è quello di vedere svolto, in ciascuna delle facoltà universitarie, oltre il programma di cultura militare a carattere generale, anche qualche particolare ar-

gomento più strettamente interferente con altre discipline, che vi insegnano».

Il quindicinale dei G.U.F. di Padova, *Il Bò*, aveva chiesto che fosse inserito nella Facoltà d'Ingegneria un corso di «costruzioni militari terrestri» (meccaniche ed edili) accanto a quelli già esistenti di «chimica di guerra» e «costruzioni navali militari».

Malgrado un certo possibilismo intermittente della rubrica di *Nazione Militare*, l'atteggiamento dell'autorità politica era sostanzialmente negativo su questo punto. La specializzazione avrebbe stravolto la funzione politica e propagandistica dei corsi, avviandone una graduale trasformazione verso la libera ricerca, il che era precisamente quanto non si prevedeva e in ogni caso non si sarebbe voluto.

L'insegnamento dei corsi di cultura militare nella scuola ebbe contraccolpi anche sull'organizzazione scolastica dell'Esercito e sui corsi di formazione degli ufficiali.

L'ingresso della cultura militare nelle università sembrò infatti giustificare lo snellimento dei programmi e il riordinamento delle scuole di reclutamento e di formazione degli ufficiali, anche superiori e di stato maggiore, voluti dal generale Baistrocchi, contrario agli «inutili dottrinarismi» e convinto che gli istituti militari non dovessero formare studiosi, bensì «il comandante, cioè l'uomo d'azione, di carattere». In analogia con la riforma dell'Istituto di Guerra Marittima (decreto 26 luglio 1935), anche la Scuola di guerra fu trasformata in Istituto superiore di guerra per la formazione di ufficiali di stato maggiore (RD 31 ottobre 1935 n. 2233 e regolamento 30 settembre 1936): i relativi programmi vennero rivisti in tal senso nel 1934, 1936 e 1940. Criteri analoghi vennero fissati dalle circolari del sottosegretario Baistrocchi in data 12 aprile 1935, 14 maggio (n. 36090), 10 luglio (n. 46/31) e 18 luglio (n. 53590) del 1936, relative a «carattere e cultura nelle scuole per ufficiali», e alla scelta degli insegnanti delle scuole militari. Il RD 9 luglio 1936 n. 1546 riordinò le scuole militari (3 collegi, ora ridesignati «scuole», militari, 2 accademie, 4 scuole di applicazione d'arma, 5

scuole centrali d'arma, 10 scuole allievi ufficiali di complemento e 4 allievi sottufficiali)[41].

In questa prospettiva, gli ufficiali delle Forze Armate avrebbero partecipato della medesima cultura militare diffusa nella nazione attraverso la scuola e l'università, mentre le loro competenze specifiche avrebbero riguardato esclusivamente gli aspetti tecnico-professionali. In questo contesto è significativo che gli allievi delle Accademie militari partecipassero ai Littoriali della cultura e dell'arte. Quelli dell'anno XIII (1935) videro «gareggiare anche su un tema di competenza militare e con capacità non molto dissimile gli universitari di ogni provenienza accanto agli allievi delle Accademie delle Forze Armate», mentre i Gruppi Universitari Fascisti (GUF) prima e dopo i Littoriali tennero «quasi dovunque riunioni e conferenze di soggetto militare»[42].

Alle Forze Armate veniva lasciata la cultura «tecnica», mentre quella «politica» veniva sempre più sottratta alla loro competenza, e riservata all'Università. Nella rubrica di «cultura militare» di *Nazione Militare* si osservava che, dato il contenuto, ai corsi universitari meglio sarebbe convenuta la denominazione di corsi di «politica militare».

Naturalmente il termine «politica» non introduceva tanto al concetto di «scienza politica», quanto piuttosto a quello di «propaganda».

Sotto questo aspetto non stupisce che il Ministero della Cultura popolare («Minculpop»), istituito il 27 maggio 1937 per trasformazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda creato nel settembre 1934, si interessasse dei corsi di «cultura militare»[43].

Fra i pochissimi documenti della Presidenza del Consiglio relativi al tema della «cultura militare», v'è la richiesta del Ministro della cultura popolare che gli fossero sottoposti preventivamente per l'approvazione i testi di Stato di cultura militare[44].

Nell'archivio del gabinetto del Minculpop sono conservati tutti i numeri della «rassegna di cultura militare» 1935-1943[45], nonchè fascicoli intestati ai generali DeBono, Bollati, Canevari

e Rodolfo Corselli[46], e all'opuscolo di propaganda del tenente colonnello Giuseppe Maria Catanzaro[47].

Dopo il 25 luglio 1943 fu nominata, presso il Ministero della Guerra, una Commissione incaricata della revisione dei programmi di cultura militare, che dovette sospendere i lavori in conseguenza dell'armistizio. Alla fine del 1943 il sottosegretario all'Educazione nazionale Giovanni Cuomo (che sostituiva il ministro Severi impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni), dispose la soppressione dei corsi di cultura militare.

La memorialistica militare del dopoguerra non dedicò particolare attenzione ai corsi di cultura militare in quanto tali, ma valutò molto severamente le misure globalmente tendenti a realizzare la «nazione militare».

L'ammiraglio Fioravanzo considerava l'«educazione guerriera, ossia pseudomilitare della gioventù», una tipica misura del fascismo volta ad abbassare il prestigio delle Forze Armate, alla stessa stregua dell'adozione di uniformi gallonate per i pubblici dipendenti e della legge sull'equiparazione tra la gerarchia militare e quella dei dipendenti statali, e del mancato conferimento di poteri civili alle autorità militari durante la guerra[48].

Il generale Quirino Armellini, collaboratore del maresciallo Badoglio e ultimo comandante fino al 22 marzo 1944 del Fronte militare clandestino di Roma nell'Italia occupata, affrontò il problema in un *pamphlet* carico di accuse contro il generale Baistrocchi[49].

Armellini vi lamentava soprattutto l'inflazione dei gradi, l'obbligatorietà della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento per i diplomati, l'istituzione di nuovi corsi «presso le Università, i Reggimenti vari dell'Esercito, Scuole della MVSN» oltre quelli regolari.

Stigmatizzava che si fosse chiesto all'UNUCI di occuparsi dell'aggiornamento professionale dei quadri di complemento, che nel 1934 fossero stati sfoltiti quelli effettivi (attraverso l'avanzamento «a scelta comparativa» e la riduzione dei posti a concorso nelle accademie) a favore dei complementi. Ricordava come dopo la «marcia della giovinezza» compiuta nell'estate 1940 dai battaglioni di «Giovani Fascisti» si fosse a stento

riusciti a trattenere Mussolini dal nominarli tutti sottotenenti, nonostante ve ne fossero alcuni analfabeti, e la massa avesse solo la licenza elementare. Mussolini avrebbe affermato in quell'occasione che «per fare l'ufficiale non occorre cultura: basta l'ardente spirito fascista».

Dietro questa massiccia immissione di personale non professionista nelle Forze Armate e dietro l'istruzione premilitare Armellini sospettava «il recondito pensiero di estromettere le Forze Armate da una loro naturale funzione» (p. 56).

Tutto ciò aveva provocato, secondo Armellini, una dequalificazione delle scuole militari e delle riviste. «Non più cortesi palestre di libere discussioni intorno a palpitanti problemi militari di attualità, esse venivano riservate agli scritti e alle idee degli specialisti, autorizzati portavoce ministeriali. Gli studiosi, specie se avevano idee proprie, venivano segnati a dito, derisi e messi rigorosamente in disparte». Si era in tal modo sviluppata una cultura militare «specialistica», mentre quella dell'ufficiale avrebbe dovuto essere «enciclopedica».

La diffidenza di Armellini nei confronti del programma della nazione militare era probabilmente condivisa anche dalla maggior parte degli stessi ufficiali che vi avevano in qualche modo collaborato.

Canevari, che concluse la sua carriera militare come primo sottosegretario generale (per pochi giorni) dell'«Esercito Nazionale» della Repubblica sociale, fu l'autore materiale dei testi legislativi che ricostituivano le Forze Armate repubblicane, difendendo a spada tratta, più dello stesso maresciallo Graziani, l'idea di un esercito completamente «apolitico» contro il disegno di Pavolini e Ricci che avrebbe voluto definitivamente sostituirlo con la Milizia[50]. Egli fu dunque completamente in sintonia con il ruolo politico assunto dal maresciallo Graziani durante la RSI, che era quello di riequilibrare in senso «moderato» l'asse politico della RSI che i «duri» del PFR avrebbero voluto spostare «a sinistra».

Il generale Zoppi, senatore del Regno e presidente dell'UNUCI dal 1940 all'8 settembre 1943, che era stato uno dei più fidi collaboratori del generale Baistrocchi e che gli rimase coe-

rentemente accanto anche dopo il processo suscitato dalle accuse di Armellini, affermò in un opuscolo postbellico che durante il fascismo l'Esercito, «sempre rispettato, sovente onorato, e talvolta adulato», aveva saputo conservare la propria autonomia a apoliticità, nonostante il «contraltare» della Milizia, contraltare che, del resto, l'Esercito era riuscito costantemente a dominare «senza incontrare difficoltà». Anche l'UNUCI, secondo Zoppi, era rimasta sempre fedele al principio dell'apoliticità fissato nella legge istitutiva, perfino durante il periodo in cui ne fu formalmente presidente (però senza mai mettervi piede) il segretario del PNF. Quest'ultimo rinunciò alla presidenza nel dicembre 1939 a favore del generale Zoppi, che la assunse in quanto era in quel momento il più anziano dei generali designati d'armata della riserva[51].

Forze Armate e università divennero, nella polemica politica del dopoguerra, concetti antitetici. Alla Costituente trenta deputati della sinistra democratica, tra cui Umberto Calosso (socialdemocratico), il generale Arnaldo Azzi (repubblicano) e Sandro Pertini (socialista), presentarono un emendamento — ovviamente respinto — per stabilire nella Costituzione che le spese militari (giudicate «improduttive») non potessero superare per nessuna ragione quelle per la pubblica istruzione[52].

In quello stesso periodo il professor Gustavo Colonnetti, quello stesso che nel 1925 aveva salutato le conferenze universitarie dei docenti della Scuola di guerra, chiedeva nella sua nuova veste di presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche che si stornasse dagli «enormi» bilanci militari l'uno o il due per cento per destinarlo alla ricerca. L'*Università Italiana* del 15 dicembre 1947 riferiva che il convegno dei rettori aveva chiesto per la ricerca «maggiori sacrifici» da parte dello Stato, «in misura non inferiore a quelli del Ministero della Difesa»[53].

Sempre nel 1947, in quella stessa università di Padova dove otto anni prima il G.U.F. aveva chiesto un corso di tecnica delle costruzioni militari terrestri, gli studenti per protestare contro l'aumento delle tasse scolastiche affissero un manifesto in cui si confrontava l'esiguità della spesa destinata dall'Italia alla ricerca scientifica con quella imponente di Unione Sovietica e Stati

Uniti, e la si contrapponeva polemicamente alla «spese improduttive» dedicate alle esigue Forze Armate allora esistenti[54].

Pregiudizi e polemiche avrebbero pesato a lungo nei rapporti tra Forze Armate e Università. Ma la svolta del dopoguerra era ormai irreversibile. D'ora innanzi non vi sarebbe più stata una «cultura militare» esportabile nella società civile e nell'università, mentre il problema sarebbe apparso ormai quello della penetrazione della cultura universitaria all'interno delle Forze Armate stesse.

La formazione dei quadri della nazione militare: a) l'obbligo di partecipazione ai corsi normali per AUC e AS dei giovani laureati e diplomati, e i corsi speciali AUC riservati a militari in congedo appartenenti a speciali categorie. Le scuole AUC dell'Esercito, gli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica

Prima della grande guerra, come si è detto nel II volume, l'entità e la qualificazione dei corsi per allievi ufficiali di complemento erano calibrate sulle esigenze di inquadramento dell'esrcito di pace, più che su quelle dell'esercito mobilitato, le cui dimensioni erano largamente sottostimate rispetto a quelle che le circostanze strategiche e gli altri fattori condizionanti determinarono poi durante la guerra.

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, gli obiettivi quantitativi dei piani di mobilitazione elaborati nel dopoguerra corrispondevano tendenzialmente al livello massimo raggiunto alla fine del conflitto, e dunque ad una misura addirittura tripla rispetto a quella che veniva pianificata ancora all'inizio del 1915, mentre il livello dell'intelaiatura era rimasto più o meno quello dell'esercito d'anteguerra. Di conseguenza occorreva sganciare la produzione annua di ufficiali di complemento dalle esigenze di inquadramento e di servizio commisurate all'entità dei reparti in vita in tempo di pace, per commisurarla alle esigenze delle unità da costituire per mobilitazione. La struttura a 60 Divisioni, che costituì l'obiettivo costante della preparazione bellica dell'Esercito tra le due guerre, comportava

un fabbisogno di 2-300 mila ufficiali, cioè 10-15 volte il numero di quelli in servizio permanente effettivo. Nelle *Note sull'efficienza complessiva dell'esercito alla fine del 1928 e sui provvedimenti necessari per continuare la preparazione*, comunicate l'8 gennaio 1929 dal generale Gàzzera alle superiori autorità, si metteva in risalto che in caso di mobilitazione gli ufficiali delle categorie in congedo avrebbero costituito il 75 per cento dei quadri delle prime 31 Divisioni (attive fin dal tempo di pace), l'88 per cento delle 9 successive e praticamente il 100 per cento delle ultime 20 da costituire in un secondo momento. La proporzione sarebbe stata poi particolarmente alta nelle armi e nei servizi in cui fin dal tempo di pace si registravano forti carenze numeriche rispetto agli organici previsti per gli stessi ufficiali in SPE (mancava il 57 per cento degli ufficiali di artiglieria e genio, l'87 per cento dei medici e farmacisti, e il 48 per cento dei veterinari)[55].

Si rendeva dunque necessario non solo accrescere il numero degli ufficiali di complemento, destinati a costituire l'aliquota più giovane e operativa degli ufficiali in congedo, ma anche curarne l'aggiornamento tecnico, in modo da renderli effettivamente idonei a riprendere il loro posto nell'esercito in caso di mobilitazione, e selezionare i migliori da destinare a incarichi di comando a livello compagnia e perfino battaglione, cioè incarichi che secondo i criteri di mobilitazione in vigore prima della guerra avrebbero dovuto essere riservati esclusivamente a ufficiali di carriera.

Nel 1926 gli ufficiali dell'Esercito erano complessivamente 206.938, dei quali ben l'83,7 per cento (173 mila) erano di complemento o di milizia territoriale. Di questi ultimi il 10,4 per cento (18 mila) avevano il grado di capitano, quasi il 55 quello di tenente (95 mila) e il 34,7 per cento quello di sottotenente (60 mila).

Durante la guerra gli ufficiali di complemento erano stati reclutati in modo eterogeneo, attraverso corsi accelerati istituiti presso le accademie di reclutamento (Modena e Torino) e le scuole di applicazione di Parma (fanteria) e Pinerolo (cavalleria e veterinari), nonchè presso due apposite scuole istituite nel

1915 a Caserta e nell'autunno 1917 a Ravenna (quest'ultima riuniva i corsi in precedenza organizzati in zona di guerra da enti mobilitati). Le due scuole AUC erano state chiuse rispettivamente il 20 settembre 1919 e il 23 luglio 1918, e si era tornati al vecchio sistema dei plotoni AUC reggimentali.

Il RD 29 agosto 1921 n. 1278 istituì 15 scuole per allievi sottufficiali di complemento presso i Corpi d'armata (quelli di Roma, Firenze, Bari, Napoli e Palermo ne ebbero due, gli altri una soltanto), e con RD 28 ottobre 1921 n. 1596 tali scuole vennero adibite anche allo svolgimento di corsi AUC, in sostituzione dei plotoni reggimentali. L'ordinamento del 1926 previde 12 reggimenti-scuola AUC, presso tre dei quali, a cominciare dal 1928, si svolgevano anche corsi per allievi sottufficiali: quelli a carattere maggiormente specializzato erano tuttavia decentrati presso taluni corpi e talune scuole d'arma o specialità.

Nonostante l'aumento del numero degli enti, il gettito di ufficiali di complemento non si discostò tuttavia da quello d'anteguerra: la ragione risiedeva nel fatto che ai corsi si era ammessi a domanda e che molti dei giovani di leva in possesso dei prescritti requisiti di studio mostravano scarso interesse a parteciparvi.

Per questa ragione il RD 31 dicembre 1923 n. 322 rese obbligatoria la partecipazione ai corsi AUC da parte dei giovani di leva laureati e diplomati in possesso dei necessari requisiti fisici. L'intento non era però quello di destinarvi in massa tutti i diplomati, che erano in ciascuna classe in numero largamente eccedente il fabbisogno dell'esercito di pace, ma solo di consentire l'eventuale assegnazione d'autorità ai corsi AUC qualora le domande di ammissione fossero risultate insufficienti. L'obbligo di frequenza non venne peraltro applicato fino al decreto ministeriale 20 febbraio 1927, il quale lo rese esecutivo a partire dal corso che si apriva il 1° agosto 1927. Il 19 marzo 1927 il sottosegretario Cavallero giustificò alla Camera il provvedimento, asserendo che il ministero della Guerra intendeva destinare ai corsi AUC soltanto 6 mila diplomati di ciascuna classe di leva, in modo che se ne potessero opportunamente selezionare i primi 4 mila classificati, cioè il numero corrispon-

dente alle esigenze dell'Esercito. Gli altri, se idonei, sarebbero stati nominati sergenti, e congedati a fine ferma contemporaneamente ai loro colleghi nominati ufficiali[56].

L'obbligo di frequenza ai corsi AUC venne poi ampiamente regolamentato dalle leggi 28 dicembre 1931 n. 1700 e 14 giugno 1940 n. 1014. L'obbligo era stabilito per i militari in possesso di determinati titoli di studio, purchè non ascritti alle ferme minori e non ammessi all'eventuale congedo anticipato: coloro che si trovavano in tale condizione potevano peraltro essere ammessi a domanda ai corsi AUC, rinunciando ai benefici di legge. I titoli di studio che determinavano l'obbligo della frequenza erano, in ordine di precedenza, la laurea o diploma universitario, la maturità classica, la maturità scientifica, il diploma di istituto tecnico superiore di qualunque specializzazione, il diploma di abilitazione magistrale. Qualora il numero dei giovani in possesso di tali titoli fosse risultato superiore al fabbisogno, il ministero della Guerra aveva facoltà di limitare l'ammissione ai corsi, secondo l'ordine di precedenza stabilito tra i titoli di studio. Il diploma di maturità artistica, l'iscrizione alle accademie di belle arti, il diploma di composizione di un conservatorio musicale, il diploma di un regio istituto d'arte e, da ultimi, il titolo universitario estero e il titolo di studio estero davano peraltro facoltà di ammissione ai corsi AUC. Era accordata facoltà al ministro della Guerra, ove le esigenze del servizio lo richiedessero, di ammettere d'autorità ai corsi e investire poi del grado di ufficiale quanti si trovassero in possesso di uno di tali titoli: nonchè di conferire il grado di ufficiale, in caso di mobilitazione, a coloro i quali, muniti di uno di tali titoli, avessero già compiuto la ferma. La durata del servizio da prestarsi complessivamente come allievo ufficiale e come ufficiale di complemento di prima nomina non poteva eccedere la durata della ferma di leva. I non idonei al corso erano comunque nominati sergenti, e conseguivano il grado di ufficiale con precedenza sui sottufficiali e militari in congedo illimitato aspiranti al grado medesimo. La condizione di ufficiale di complemento costituiva titolo preferenziale nei concorsi per impieghi statali, a parità di merito con gli altri concorrenti, tranne che rispetto a quanti non avessero

potuto frequentare i corsi AUC per inidoneità fisica o perché ascritti alle ferme minori o ammessi all'eventuale congedo anticipato. A sanzione dell'obbligo di frequenza erano stabiliti l'obbligo dei capi di istituto di istruzione di segnalare alle autorità i giovani che vi conseguivano il relativo titolo di studio, e quello dei giovani di denunciare il titolo di studio all'atto di arruolamento. Il reo di omessa o ritardata denuncia del titolo era punito, se militare, con la reclusione militare sino a 3 mesi, ovvero, se estraneo all'esercito, con l'ammenda da lire 100 a mille.

La legge 27 divembre 1934 n. 2220 ammise a frequentare i corsi allievi sottufficiali i giovani soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi AUC del R. Esercito che non fossero stati ammessi a questi ultimi.

Il RDL 4 settembre 1925 n. 1711 aveva cercato di incentivare la partecipazione a domanda ai corsi AUC, riducendo la permanenza nei gradi di truppa degli allievi ufficiali. Questi ultimi dovevano servire come soldati semplici per i primi tre mesi e mezzo, come caporali per i tre successivi, tre come sergenti e per il resto della ferma come sottotenenti in servizio di prima nomina, salva la facoltà del ministro di ridurne la durata. I corsi normali duravano sei mesi (cinque di corso e 30 giorni di campo d'arma): di conseguenza al termine del corso gli allievi idonei erano trasferiti ai reggimenti con il grado di sergente, e solo dopo tre mesi di tirocinio vi iniziavano il servizio di prima nomina quali ufficiali di complemento.

Per compensare la minore selettività del reclutamento di ufficiali di complemento verificatasi durante la mobilitazione per la guerra contro l'Etiopia, il RDL 6 maggio 1935 n. 664 (convertito nella legge 23 dicembre 1935 n. 2333) ridusse la durata del servizio di prima nomina, facendolo precedere da un periodo di esperimento trimestrale (ridotto ad un mese per gli ufficiali di complemento tenuti ad un servizio di prima nomina ridotto a soli tre mesi), intermedio tra il «sergentato» e la nomina a sottotenente. Il periodo veniva compiuto dall'allievo nel nuovo grado, appositamente istituito, di «aspirante ufficiale di complemento», considerato agli effetti disciplinari grado di ufficiale immediatamente inferiore a quello di sottote-

nente. Corrispondeva all'11° grado dell'ordinamento gerarchico generale dello Stato, e gli competevano lo stesso stipendio e le stesse indennità stabilite per quello di sottotenente, salva la riduzione dell'indennità militare nella misura di lire 150 mensili lorde. La nomina a sottotenente di complemento seguiva al termine dell'esperimento, ed era conferita con decreto reale su proposta del comandante del corpo.

Il reclutamento e gli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento vennero disciplinati dal RDL 19 aprile 1927 n. 1538.

Come si è visto, per tutti gli anni Venti l'entità del reclutamento degli ufficiali di complemento continuò ad essere commisurata con le esigenze di inquadramento dell'esercito di pace. Per sopperire a quelle dell'esercito mobilitato si cercò di riordinare la forza in congedo. Tra i primi provvedimenti vi fu la soppressione della categoria degli ufficiali di milizia territoriale e il loro trasferimento in quella degli ufficiali di complemento (RD 30 dicembre 1923 n. 2997).

La legge 27 giugno 1929 n. 1185 (poi modificata dal RDL 5 luglio 1934 n. 1200, convertito nella legge 21 marzo 1935 n. 319, e dalla legge 1° aprile 1935 n. 397) estese le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di complemento del R. Esercito (limitatamente però alla sola Arma di Fanteria), ad alcune particolari categorie di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri privi degli speciali requisiti per la nomina ad ufficiali dell'Arma, dei sottufficiali provenienti dal Corpo Reale Equipaggi transitati nella forza in congedo dell'Esercito, dei militari arruolati nell'ex-Battaglione Aviatori (piloti e motoristi), e dei militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla R. Guardia di Finanza, ovvero incorporati nei corpi sanitario e automobilistico, o che durante la guerra erano stati nominati cappellani, o avevano coperto il grado di ufficiale, ovvero erano stati considerati come rivestiti del grado di ufficiale, ovvero erano stati considerati come rivestiti del grado.

Altri conferimenti del grado di sottotenente di complemento furono disposti *ope legis* a particolari categorie, quali i mutilati e invalidi di guerra (legge 28 dicembre 1931 n. 1633), gli

ex-volontari ciclisti e automobilisti (legge 6 giugno 1935 n. 1078) e gli ex-volontari alpini (RDL 27 giugno 1935 n. 1299, convertito nella legge 24 marzo 1936 n. 563).

Altri conferimenti attraverso corsi accelerati e facilitati disposti in occasione della mobilitazione del 1935 sono stati duramente stigmatizzati dalla memorialistica militare postbellica[57]. La legge 1° aprile 1935 n. 397 prevedeva corsi speciali AUC per sottufficiali e militari di truppa in congedo in possesso dei prescritti requisiti: i corsi comprendevano 36 lezioni serali, 10 istruzioni presso reggimenti, un esperimento pratico di tre mesi presso i reggimenti della propria arma e col grado rivestito nella posizione in congedo. Il RDL 10 ottobre 1935 n. 2396 (convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 699) prevedeva l'ammissione, a domanda, dei luogotenenti generali, consoli e seniori della MVSN a un «corso pratico accelerato d'istruzione» per la nomina a sottotenente di complemento, anche nel caso che avessero superato i 40 anni e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio. Il grado poteva altresì essere concesso direttamente, a giudizio insindacabile del duce, ai seniori della MVSN che fossero ministri o sottosegretari di Stato in carica o membri del gran consiglio o del parlamento.

Il RDL 24 ottobre 1935 n. 2395 accordava ai riformati alla visita di leva di essere ammessi, a domanda, a visita di revisione per la revoca del provvedimento di riforma: quelli privi dei requisiti per la nomina a sottotenente di complemento potevano essere dispensati dal compiere la ferma qualora fossero risultati idonei. Gli altri avevano l'obbligo di frequentare un apposito corso di istruzione accelerato, seguito da un servizio di prima nomina della durata di un mese, senza assegni. I membri del governo e del gran consiglio, i senatori e deputati in carica, i prefetti del regno, i professori ordinari di università e i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al 5° potevano ottenere la nomina a sottotenente anche se avevano superato il 40° anno di età e prescindendo dalla presentazione del titolo di studio. Il provvedimento stabiliva inoltre che in tempo di mobilitazione generale o parziale i militari in congedo, ove avessero chiesto e ottenuto la destinazione a reparti mobilitati, po-

tevano conseguire la nomina a sottotenente di complemento anche se avevano superato il 40° (ma non il 55°) anno di età. La nomina poteva essere revocata qualora detti militari non avessero prestato servizio per almeno tre mesi presso tali reparti, salvo il caso che cessassero di appartenervi per ferite, lesioni o infermità incontrate in servizio e per causa di servizio.

Limitata fu l'ammissione dei sottotenenti di complemento al servizio permanente effettivo. I provvedimenti in tal senso riguardarono, ovviamente, soprattutto i corpi e servizi a più alta qualificazione professionale in cui gli organici erano particolarmente scoperti. Relativamente ai corpi sanitario, chimico-farmaceutico e veterinario la legge 29 novembre 1923 n. 2591, il RD 8 agosto 1924 n. 1304 e il RDL 12 maggio 1927 n. 846 previdero che i sottotenenti di complemento potessero essere reclutati sia da quelli di altre armi sia dai sottufficiali e graduati di truppa laureati, previo esame teorico nel primo caso e previo corso di istruzione tecnico professionale della durata di tre mesi nell'altro caso. Al grado di maggiore medico di complemento potevano aspirare i capitani medici di complemento liberi docenti, primari o aiuti con determinata anzianitàdi servizio, nentre quello di tenente colonnello medico di complemento era iservato ai professori universitari delle facoltà di medicina e di hirurgia e ai direttori di importanti e noti policlinici.

Varie disposizioni (RDL 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, legge 31 gennaio e RDL 4 novembre 1926, nn. 100 e 1917) regolarono l'ammissione di sottotenenti di complemento al corso triennale superiore tecnico d'artiglieria, mentre il RDL 7 luglio 1927 n. 1305 dispose il reclutamento straordinario di 30 tenenti in SPE dell'arma del genio riservato a sottotenenti di complemento.

Per colmare altre esigenze, oltre all'aumento organico di 2.200 ufficiali in SPE operato negli anni 1935, 1936 e 1939, si fece ricorso al trattenimento in servizio di 1.500 ufficiali di complemento (circolare 27 ottobre 1937) e al reclutamento di 1.500 subalterni in SPE (legge 6 giugno 1940 n. 630).

Nel 1938 i corsi normali AUC, della durata di sei mesi (5 di corso e 30 giorni di campo d'arma) si svolgevano presso 6

reggimenti-scuola per la fanteria divisionale (6° Palermo, 13° L'Aquila, 15° Salerno, 52° Spoleto, 87° Arezzo, 94° Fano), 1 reggimento-scuola (il 3°) per la fanteria carrista, 1 reggimento-scuola (il 12°) per i bersaglieri (Pola), e presso le scuole AUC alpini (Bassano), artiglieria d'armata (Moncalieri), di corpo d'armata (Pesaro), motorizzata (Potenza), divisionale (Lucca), alpina (Bra), genio (Pavia), le scuole di applicazione di cavalleria (Pinerolo) e di sanità militare (Firenze), il reggimento chimico (Roma), il 1° centro automobilisti (Torino), la scuola artiglieria contraerea (Nettuno). Nel 1939 vennero aggiunti altri 5 reggimenti-scuola per la fanteria divisionale (21° La Spezia, 27° Cesena, 28° Ravenna, 36° Modena, 157° Bengasi), 1 per la fanteria motorizzata (31° Napoli), 1 di cavalleria (Lancieri di Firenze, Ferrara), 1 di artiglieria di Corpo d'Armata (20° Tripoli), più una scuola di fanteria e una d'artiglieria della Divisione Sabauda in A.O.I. (Addis Abeba).

Questi corsi erano destinati a soddisfare le esigenze di reclutamento dell'esercito, e comprendevano «istruzione formale», «addestramento al combattimento», «educazione fisica» e «conoscenza delle armi». Oltre a questi corsi c'erano quelli, altrettanto numerosi, organizzati dalla Milizia universitaria e dall'Accademia della GIL, dei quali ci occuperemo nel paragrafo seguente, e che erano diretti a produrre i quadri di mobilitazione. In tutto, dal 1926 al 1940, vennero preparati 130 mila ufficiali di complemento.

Come mostra la seguente tabella[58] il gettito complessivo dal 1927 al 1939 si era più che triplicato:

Armi e servizi	Gettito annuale ufficiali di complemento					
	1935	1936	1937	1938	1939	1940
Carabinieri	53	63	56	70	97	81
Fanteria	3.872	8.742	8.474	6.389	6.280	6.294
Cavalleria	84	161	143	229	322	185
Artiglieria	2.212	3.984	3.553	3.117	2.801	2.208
Genio	231	1.093	2.958	2.615	1.230	1.209
Corpo automobilistico	–	–	–	301	227	421
Altri servizi	1.308	1.317	1.374	1.651	2.177	2.313
Totali	7.760	15.360	16.558	14.372	13.134	12.711

Diversamente che nell'Esercito, in Marina gli ufficiali di complemento provenivano solo in piccola parte dai militari in servizio di leva: la categoria, il cui reclutamento era inizialmente disciplinato dagli artt. 17-23 della legge 29 giugno 1913 n. 797 sull'ordinamento dei corpi della R. Marina, si alimentava o dalla marina mercantile (capitani di lungo corso e macchinisti con determinata anzianità di navigazione), o dagli esodi volontari di ufficiali inferiori dispensati dal servizio attivo, oppure tramite concorsi per esami riservati ai sottufficiali del Corpo Reali Equipaggi con almeno otto anni di servizio effettivo e di non oltre 45 anni di età. L'art. 20 prevedeva tuttavia che i sottocapi e comuni (anche di leva) con diploma di istituto nautico nelle sezioni «capitani» e «macchinisti navali» potessero essere nominati rispettivamente guardiamarina o sottotenenti macchinisti di complemento dopo aver seguito con esito favorevole uno speciale corso di abilitazione secondo le norme stabilite da apposito regolamento (approvato con RD 5 marzo 1914 n. 221). Erano altresì previsti altri concorsi fra laureati in medicina e chirurgia, anche non appartenenti alla R. Marina o non iscritti nella leva di mare, per la nomina ad ufficiale medico di complemento, mentre il concorso a sottotenente commissario di complemento era riservato ai sottufficiali congedati dopo otto anni di servizio e ai sottocapi e comuni diplomati che avessero già ultimato la ferma (di leva o volontaria). Gli ingegneri navali con almeno due anni di esercizio professionale potevano essere nominati tenenti del genio navale di complemento.

Nuove disposizioni vennero dettate dai RDL 2 maggio e 22 luglio 1920, nn. 621 e 1060 (convertiti nelle leggi 29 giugno 1922, nn. 921 e 922) e dal RD 11 marzo 1923 n. 741, in base ai quali gli iscritti alla leva marittima con licenza di istituto nautico potevano essere ammessi ai corsi per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi degli ufficiali di vascello, macchinisti e R. Equipaggi (categoria assistenti del genio navale). I laureati delle scuole superiori navali (Istituto superiore navale di Napoli, scuola politecnica superiore di Napoli, scuola superiore di Genova) e i licenziati delle scuole superiori di costruzioni navali di Trieste conseguivano il grado al termine di un semplice tiroci-

nio. Apposito regolamento sul reclutamento degli ufficiali di complemento della R. Marina fu approvato con RD 3 maggio 1923 n. 1129, poi sostituito da quello approvato con RD 7 giugno 1928 n. 1823.

Le norme sugli ufficiali di complemento della R. Marina vennero poi riunite in un apposito testo unico, approvato con RD 11 maggio 1932 n. 819. Altre disposizioni in materia furono emanate con RDL 19 maggio 1938 n. 782 (convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 249).

Ai corsi normali per AUC della Marina si aggiunsero nel 1935, come per le altre due Forze Armate, i corsi «preliminari» per studenti universitari gestiti dalla Milizia universitaria, e diretti a preparare il personale di inquadramento della forza in congedo. Norme specifiche per la formazione degli ufficiali di complemento universitari furono dettate dal RDL 27 ottobre 1937 n. 2010 (convertito nella legge 3 giugno 1938 n. 1130), dal DM 15 ottobre 1938 e dalla legge 22 luglio 1939 n. 1224 (che sanciva l'obbligo di frequenza di tali corsi da parte degli studenti universitari iscritti nella leva di mare).

Anche la Marina, come l'Esercito, cercò di utilizzare gli ufficiali di complemento provenienti dal servizio obbligatorio per ripianare le più vistose carenze negli organici degli ufficiali effettivi. Disposizioni sul trattenimento in servizio temporaneo, a domanda, di guardiamarina o sottotenenti di complemento che avevano ultimato la ferma e intendevano sottoscrivere un vincolo triennale (salva facoltà di proscioglimento dal vincolo riservata al ministro), vennero dettate dal RDL 19 novembre 1925 n. 2091. La legge 6 giugno 1935 n. 1098, modificata dalla legge 22 luglio 1939 n.1180 e sostituita dalla legge 6 luglio 1940 n. 936, istituì poi un «ruolo speciale ufficiali di complemento della R. Marina», con un organico di 459 ufficiali di vascello (25 capitani di corvetta, 146 tenenti di vascello, 288 sottotenenti e guardiamarina) e 284 ufficiali di direzione macchine (15 maggiori, 90 capitani e 179 tenenti e sottotenenti).

Analoghe a quelle della Marina furono le norme sugli ufficiali di complemento della R. Aeronautica. Le disposizioni sulla nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali piloti

con determinati requisiti furono emanate coi RDL 21 aprile e 11 novembre 1927, nn. 722 e 2261, e 24 dicembre 1928 n. 3220 (convertito nella legge 26 luglio 1929 n. 1461). Norme sui titoli di studio per l'ammissione ai corsi di pilotaggio e per la nomina a sottotenente o sergente pilota, sia di complemento che effettivi, vennero dettate coi RDL 16 maggio e 23 dicembre 1935, nn. 967 e 2385 (convertiti nelle leggi 20 gennaio e 20 aprile 1936, nn. 220 e 935). Il RD 13 febbraio 1936 n. 448 dettò disposizioni sul reclutamento di allievi dei collegi militari che avessero conseguito la maturità classica o scientifica, seguite da altre analoghe a favore degli allievi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (RD 22 giugno 1938 n. 1416) e del Collegio aeronautico della GIL di Forlì (RD 19 febbraio 1940 n. 563): a tutti costoro veniva riconosciuta la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari della R. Aeronautica, ma non ai corsi per AUC.

Segue: b) la formazione di ufficiali di complemento al di fuori delle Forze Armate: i corsi preliminari AUC per studenti universitari gestiti dalla Milizia universitaria, i corsi dell'Accademia della GIL, il Battaglione universitario «Curtatone e Montanara» in Somalia, le scuole AU della Guardia nazionale repubblicana

La memorialistica militare postbellica non ha mancato di ironizzare sulla formazione di ufficiali di complemento al di fuori dei corsi normali AUC svolti dalle Forze Armate, giungendo a supporre un recondito intento del regime, o quanto meno della MVSN e della GIL, di soppiantare gradualmente l'esercito regolare per realizzare il modello militare della «nazione armata» e dell'esercito di milizia[59].

Che una tale minacciosa prospettiva aleggiasse talvolta in talune polemiche e in taluni sfoghi personali di questo o quell'esponente, anche di alto livello, della MVSN, è vero: ma è da escludere ogni preciso intento politico in questa direzione. Una tale eventualità venne seriamente prospettata soltanto all'epoca

della costituzione delle Forze Armate della RSI: ma anche allora questa linea risultò ben presto minoritaria e perdente, nonostante che il grosso delle forze militari repubblicane fosse costituito, almeno nella fase iniziale, dalle formazioni della milizia e di volontari[60]. Perfino nel mutato contesto politico nel quale si svolse la vicenda storica della RSI, Mussolini restò fedele alla sua fondamentale linea politica in tema di istituzioni militari, che era quella di ottenere dall'Esercito, in quanto istituzione nazionale e patriottica, un riconoscimento a un avallo del ruolo del fascismo. A maggior ragione una tale prospettiva rivoluzionaria sarebbe stata addirittura impensabile negli anni Trenta, che furono anche gli anni del pieno consenso nazionale al regime, e dell'amalgama costituzionale tra Stato e partito unico.

L'affidamento alla Milizia di corsi AUC per studenti universitari non va dunque ricercato nell'ideologia della nazione armata, e neppure in quella, sensibilmente diversa, della nazione militare (per quanto quest'ultima finì poi per offrire una cornice razionale e una giustificazione politica dell'istituto), bensì in fattori più contingenti e concreti.

Come si è detto, soprattutto l'ala più conservatrice e tradizionalista dell'Esercito continuò a difendere per tutto il periodo tra le due guerre una concezione «quantitativa» del potenziale militare nazionale, mantenendo l'obiettivo delle 60 Divisioni di mobilitazione anche quando fu chiaro che esso era incompatibile con le possibilità finanziarie dell'Italia. In questa prospettiva, come si è pure messo in rilievo, le Forze Armate avrebbero dovuto pianificare la formazione annuale di un numero di ufficiali di complemento, destinati a inquadrare la forza in congedo, doppio o triplo rispetto alle esigenze di inquadramento dell'intelaiatura di pace. In realtà, dimostrando scarsa coerenza teorica, gli stati maggiori seguitarono ad accontentarsi di un numero limitato di ufficiali di complemento: 4 o 5 mila l'anno, cioè lo stretto necessario per sopperire ai servizi ordinari del tempo di pace, e assicurare ai subalterni effettivi non solo un ritmo quotidiano meno incalzante, ma soprattutto di mantenersi in numero tale da non dover poi imporre drastiche selezioni nell'avanzamento ai gradi superiori.

Nonostante tutto l'Esercito continuò di fatto a considerare gli ufficiali di complemento come una sorta di «precariato militare», necessario contrappeso ad una carriera che diventava col tempo sempre più regolare e garantita.

Le iniziative della Milizia per ottenere l'affidamento del compito di formare l'aliquota di ufficiali di complemento necessaria a inquadrare la forza in congedo potevano dunque essere guardate con diffidenza e magari con ironia, ma certamente non si pensò di ostacolarle, perchè erano in definitiva funzionali alla stabilità del modello militare voluto dagli ufficiali regolari. In tal modo si poteva continuare come per il passato: le Forze Armate avrebbero continuato a reclutare i propri ufficiali di complemento nel numero funzionale alle esigenze di pace, mentre la Milizia e le altre organizzazioni del regime si sarebbero fatte carico della formazione dell'aliquota eccedente tali necessità.

C'erano poi altri aspetti dell'iniziativa che convenivano senz'altro all'Esercito. Anzitutto, come meglio diremo più avanti, gli ufficiali di complemento provenienti dai corsi della milizia universitaria prestavano nelle Forze Armate una ferma di soli sette mesi, corrispondenti al loro servizio di prima nomina: ed era dunque un'altra aliquota, non proprio trascurabile, di 5-6 mila militari, pari al 3 per cento circa del contingente annualmente incorporato, che svolgeva di fatto una ferma ridotta, contribuendo dunque a far quadrare i conti, sempre difficili, della forza bilanciata. In secondo luogo l'Esercito poteva isolare dal resto della truppa l'aliquota crescente dei laureati e degli universitari, i quali, a fronte di una maggiore radditività nell'istruzione e nel servizio, potevano essere fonte di complicazioni disciplinari, non solo per il maggior spirito critico, ma anche per l'autorità che derivava loro dal grado di istruzione e dall'età più matura sia nei confronti della massa dei coscritti sia nei confronti degli ufficiali subalterni e dei sottufficiali. Infine l'Esercito poteva continuare a reclutare i 4-5 mila ufficiali di complemento di cui aveva bisogno ogni anno tra i diplomati, anzichè essere costretto a reclutarli anche (e in prospettiva prevalentemente) tra gli universitari e i laureati: e ciò offriva al-

meno due vantaggi, da un lato la maggiore propensione dei diplomati a svolgere un ruolo in cui parecchi di essi potevano vedere una occasione di promozione sociale, più di quanto ciò non apparisse ai laureati, che soprattutto allora appartenevano a ceti socialmente elevati e privilegiati. In secondo luogo maggiore era tra i diplomati, piuttosto che tra i laureati, la propensione a entrare per qualche anno nel «precariato militare» loro offerto attraverso la possibilità di trattenimento in servizio a domanda.

Il successo dell'iniziativa dei corsi AUC per studenti universitari era del resto socialmente e politicamente scontato. Reintroduceva, sotto altro nome e senza alcuna remora di principio, il privilegio militare delle classi superiori. I militi universitari erano in sostanza una riedizione migliorata di istituiti antichi, come i «veliti» dell'età napoleonica e i «volontari di un anno» dell'epoca liberale. Oltre al privilegio dell'istruzione universitaria, da cui derivava quello del ritardo nella chiamta alle armi (che abbiamo già esaminato diffusamente nel precedente capitolo), essi avevano quello di un servizio di durata inferiore (poco più della metà della ferma ordinaria) e agevolato dai privilegi del grado: e per giunta, invece di pagare una tassa elevata (come quella imposta ai volontari di un anno), ricevevano anche lo stipendio e le indennità. Il tutto con la buona coscienza di svolgere un ruolo socialmente utile, e senza il quotidiano confronto con la diversa sorte toccata agli altri coscritti.

C'è inoltre da dire che la milizia universitaria corrispondeva in tutto ad altre e insospettabili istituzioni estere: e in primo luogo ai Reserve Officer's Training Corps esistenti in tutte le più prestigiose università britanniche, canadesi, australiane, neozelandesi, sudafricane e statunitensi. Anche i ROTC erano del tutto indipendenti dalle Forze Armate regolari, e perfino, in molti casi, dalle organizzazioni militari di riserva volontaria (National Guard, Territorial Army, Volunteers, Citizen Force, Militia).

Formalmente la milizia universitaria venne istituita il 29 maggio 1924, come «specialità» della milizia ordinaria. I primi nuclei, composti inizialmente di poche decine di studenti ex-squa-

dristi, si formarono in tutte le principali università nel corso del 1925. Alla milizia erano iscritti anche studenti di scuole medie e superiori residenti in località universitarie di età superiore ai 18 anni: per farvi parte non era sufficiente la sola appartenenza ai Gruppi universitari fascisti (GUF), ma erano necessarie anche la tessera del PNF o dei FGC: anzi, gli elementi che si trovavano in questa condizione furono sottoposti ad un particolare procedimento stabilito con circolare n. 1521/3/9 del 18 maggio 1931. Inizialmente la milizia universiataria dipendeva dai comandi di zona della MVSN, responsabili dell'alta sorveglianza sul funzionamento, inquadramento e addestramento dei reparti universitari esistenti nella propria giurisdizione. Nel 1929 venne costituito uno speciale Ispettorato generale dei reparti universitari dipendente dal Comando generale della MVSN, affidato al luogotenente generale Adolfo Mazzoni, più tardi sostituito dal console Tommaso Semadini[61].

Nel 1928 comprendeva 9 coorti nelle università maggiori e 13 centurie in quelle più piccole; nel 1931 fu ordinata in 6 Legioni (Torino, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Genova), 10 coorti autonome e 7 centurie autonome; nel 1936 le coorti delle università di Napoli, Bari e Palermo furono elevate al rango di Legioni, e l'ordinamento comprese 9 Legioni, 14 coorti autonome (Cagliari, Catania, Camerino, Ferrara, Macerata, Messina, Padova, Perugia, Pisa, Sassari, Siena, Trieste, Urbino e Venezia) e 2 centurie autonome (università di Tripoli e Addis Abeba). I comandi di legione universitaria comprendevano 7 ufficiali e militi in servizio permanente effettivo (console comandante, centurione aiutante maggiore in 1°, capomanipolo ufficiale di amministrazione, capomanipolo addetto alla premilitare, caposquadra scritturale e due graduati o camicie nere scrivani o piantoni). La IV Legione Universitaria dell'Urbe «Benito Mussolini» aveva origine da un nucleo di 75 squadristi iscritti all'università di Roma nel novembre 1925. Nel 1926 la centuria contava 60 militi, saliti a 156 nel 1927, 350 nel 1928. Elevata a coorte (su 4 centurie, di cui una ciclisti e una sciatori) nell'aprile 1928, giunse a contare 745 iscritti nel 1929, 870 nel 1930, 950 nel 1931. Il 10 settembre 1931, al termine del secondo cam-

po estivo del III Raggruppamento Camicie Nere al quale la coorte universitaria romana aveva preso parte, fu elevata a legione. Il numero degli iscritti continuò a salire: 1.005 nel 1932, 1.200 nel 1933, 1.587 nel 1934 e 1.917 nel 1935. La legione svolgeva servizi di ordine pubblico e di onore in occasione di manifestazioni accademiche e goliardiche, organizzava attività sportive e ricreative, crociere premio[62].

In occasione della guerra d'Etiopia la milizia universitaria mobilitò 405 ufficiali e 1.137 camicie nere, ed ebbe 14 caduti, di cui 7 ufficiali. Non apparteneva alla milizia universitaria, invece, il Battaglione Volontari Universitari «Curtatone e Montanara», costituito nell'ottobre 1935 in Tivoli con 35 ufficiali, 36 sottufficiali e 823 volontari selezionati dai tremila studenti di istituti superiori e di università che avevano presentato domanda di arruolamento volontario. Il battaglione, posto al comando del tenente colonnello Aroldo Vinciguerra, assunse l'ordinamento di battaglione mitraglieri, con plotone comando e sei compagnie, e fu aggregato alla VI Divisione CC.NN. «Tevere» (in realtà composta non da reparti della MSVN ordinaria bensì da reparti volontari di guerra). Il battaglione ebbe sul fronte somalo soltanto 6 caduti: ma il totale dei caduti nelle successive campagne di Spagna e della seconda guerra mondiale cui gran parte dei volontari universitari prese parte inquadrato in altre formazioni arriva a 102, mentre i decorati furono in tutto 321 (di cui 13 medaglie d'oro e 16 promozioni per merito di guerra). La bandiera del Battaglione Universitario Toscano custodita dall'Ateneo di Pisa venne decorata di medaglia d'oro al V.M. con decreto 21 maggio 1948 in riconoscimento della tradizione dei volontari universitari non solo nelle guerre di risorgimento, ma anche in quelle del XX secolo[63].

Una prima agevolazione nella prestazione del servizio militare da parte degli studenti universitari, oltre al ritardo della chiamata, venne disposta dal decreto del capo del governo 8 febbraio 1927 in favore degli studenti che avessero seguito due corsi di cultura militare.

Ma il progetto di istituire presso le università speciali «corsi preliminari AUC per studenti universitari» fu approvato da Mus-

solini solo nel 1929. Il primo di tali corsi venne inaugurato a Roma nel cortile della Sapienza, il 17 novembre 1929[64]. Questi corsi non vanno confusi con i corsi «pre-militari», resi obbligatori nel 1930 per tutti i giovani fascisti: lo svolgimento dei normali corsi premilitari dei giovani fascisti iscritti all'università venne infatti anch'esso affidato ai reparti universitari della MVSN con disposizione interna del 13 luglio 1931. Questi ultimi, a carattere obbligatorio, erano frequentati complessivamente da 18 mila studenti ogni anno. Invece i corsi «preliminari», ai quali si era ammessi a domanda e previa iscrizione al PNF o ai FGC (poi alla GIL), erano frequentati annualmente da circa 5 mila universitari. I corsi «preliminari» vennero regolamentati dalle leggi 3 e 10 giugno 1936 nn. 1165 e 1573, che stabilirono l'obbligo di frequenza dei corsi stessi da parte degli studenti ammessivi a domanda. L'ammissione comportava l'arruolamento nel R. Esercito purchè l'iscritto avesse raggiunto il 17° anno di età. Benchè si auspicasse che i corsi AUC fossero resi obbligatori per tutti gli studenti universitari, in modo da evitare «l'inutile dualismo... per cui alcuni studenti seguono il corso della Milizia Universitaria, altri quello delle scuole del R. Esercito»[65], un tale obbligo non venne mai sancito, se non relativamente agli universitari soggetti alla leva di mare o arruolati nel CREM (legge 22 luglio 1939 n. 1224).

Il corso AUC per studenti universitari comprendeva due «periodi preliminari» in due anni successivi (corrispondenti agli ultimi due del corso di studi), con istruzioni teoriche e pratiche svolte presso le università nei mesi da dicembre ad aprile: tra il 1° e il 2° periodo si svolgeva un campo d'arma estivo di 20 giorni. Inizialmente il corso prevedeva anche un secondo campo estivo al termine del 2° periodo, ma in seguito, per rendere meno affrettata la preparazione e ristabilire un certo controllo da parte dell'Esercito, questo secondo campo estivo venne sostituito da un «periodo applicativo» della durata di tre mesi e mezzo (dal 15 luglio al 31 ottobre), da svolgersi presso le normali scuole AUC dell'Esercito. Al termine gli idonei erano nominati «aspiranti ufficiali di complemento» (grado istituito con RDL 6 maggio 1935 n. 664, convertito nella legge 23 dicembre

1935 n. 2333): dopo tre mesi di permanenza in tale grado venivano finalmente promossi sottotenenti di complemento e svolgevano un servizio di prima nomina della durata di altri tre mesi presso il reggimento di assegnazione. In tutto il servizio effettivamente prestato sotto le armi era di circa 10 mesi, cui dovevano aggiungersi gli otto mesi ripartiti in due anni durante i quali gli allievi erano tenuti a frequentare le esercitazioni teorico-pratiche.

Anche presso l'Accademia della GIL si svolgevano corsi AUC per gli allievi dell'Accademia. Gli insegnamenti militari, corrispondenti a quelli stabiliti dai programmi in vigore per le scuole AUC dell'Esercito, erano impartiti da ufficiali di quest'ultima Forza Armata. Il corso AUC si svolgeva negli ultimi due anni del corso accademico, che aveva durata triennale, Al termine gli idonei erano nominati contemporaneamente sottotenenti di complemento dell'Esercito e ufficiali della MVSN, «ruolo GIL», destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili e dei corsi pre-militari.

Durante la RSI la formazione di ufficiali di complemento venne presa in considerazione soltanto dalla Guardia Nazionale Repubblicana, per impulso di Renato Ricci. L'intento perseguito da Ricci, fin dal settembre 1943, era quello di sostituire definitivamente la Milizia dell'Esercito regolare, approfittando dello sbandamento di quest'ultimo, e di provvedere a formare i nuovi quadri di quella che egli sperava sarebbe stata la futura forza armata unica del regime fascista repubblicano. Ricci promosse di conseguenza la costituzione in Orvieto, Siena e Lucca di centri di addestramento della «Guardia Giovanile Repubblicana», poi trasformata in GNR con l'incorporazione di tutti i reparti della MVSN e della struttura periferica dell'Arma dei carabinieri e della Polizia Africa Italiana. Il decreto legislativo del duce 18 dicembre 1943 n. 921 sull'ordinamento della GNR prevedeva due scuole AU e 7 scuole AS, ma successivamente Ricci decise di concentrare ogni sforzo unicamente sulle scuole AU, che di fatto, in relazione al numero di domande (circa 4 mila), furono portate a otto, dislocate a Vicenza, Fontanellato, Lucca, Modena, Orvieto, Rivoli, Siena, Varese. I corsi si svolsero dal marzo al settembre 1944, e poi le scuole fu-

rono sciolte: il loro posto fu preso il 20 settembre 1944 dalla Scuola A.U. della GNR, che iniziò i corsi a Varese e venne poi trasferita in novembre ad Oderzo. Il Bollettino del Comando generale della GNR del 16 novembre 1944 riportava i nominativi dei 2.175 allievi nominati sottotenenti di complemento. Secondo una recente pubblicazione di Emilio Cavaterra, furono in tutto circa 4 mila gli allievi delle scuole AU della GNR appartenenti alle classi 1921-1926. Numerosi furono i caduti di combattimento perchè alcuni battaglioni vennero impiegati in operazioni di controguerriglia: altri allievi caddero per effetto di attacchi dei partigiani.

Le norme relative alla nomina dei sottotenenti di complemento della GNR emanate da Ricci il 21 gennaio 1944 estendevano il reclutamento anche ai giovani in possesso del diploma di scuola media inferiore. Questi ultimi erano tuttavia tenuti a prestare un periodo di permanenza di 5 mesi in un reparto della GNR e a sostenere uno speciale esame per la nomina a «milite» prima di poter essere ammessi a un battaglione-scuola. Gli altri (laureati e diplomati) dovevano invece prestare un periodo di permanenza in un reparto di soli tre mesi, ed erano promossi «militi» senza esame finale, e successivamente inviati in una scuola AU. Sia presso i battaglioni-scuola che presso le scuole AU si svolgevano corsi accelerati della durata di 5 mesi per la nomina a sottotenente di complemento. Il servizio di prima nomina doveva essere prestato in un reparto combattente, e a turno i sottotenenti dovevano essere inviati a frequentare un corso di perfezionamento (diplomati) ovvero di abilitazione al servizio d'istituto (scuola media inferiore) presso la Scuola centrale della GNR di Firenze (che non risula essere mai stata attivata). I sottotenenti di complemeto diplomati potevano diventare effettivi a domanda, gli altri in base alle vacanze organiche e previa frequenza di un corso di perfezionamento di tre mesi[66].

L'aggiornamento dei quadri della nazione miltare: l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI), le disposizioni sull'avanzamento, i corsi di istruzione e i periodi di esercitazione, la Direzione generale per gli Ufficiali in congedo

Si è già accennato all'influenza esercitata dalla collocazione in ausiliaria di alcune migliaia di ufficiali effettivi nel determinare la creazione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e il suo successivo parziale «ingranamento» nell'Esercito. Ma in termini più generali l'esodo sostanzialmente forzato di questi ufficiali ebbe come effetto la nascita di una dozzina di associazioni di ufficiali in congedo, a carattere non solo patriottico e assistenziale, ma anche più spiccatamente corporativo e sindacale. Nel 1926 raggruppavano complessivamente 16 o 17 mila ufficiali in congedo, per la massima parte provenienti dal servizio effettivo: le tre più importanti, che contavano rispettivamente 6, 5 e 3 mila soci, erano l'Associazione generale Ufficiali in congedo d'Italia (Roma), l'Unione lombarda ufficiali in congedo (Milano) e l'Associazione fra ufficiali in P.A.S. (Roma)[67].

Fu il sottosegretario Cavallero a promuovere la loro unificazione in un nuovo ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del ministero della Guerra, affidandone il compito al generale Giuseppe Tarditi. Il 18 giugno 1926 ebbe luogo presso il ministero della Guerra una solenne adunata degli ufficiali in congedo di tutte le province per la costituzione dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI), con lo scopo statutario di: a) tener alto il morale degli Ufficiali e tutelarne il prestigio; b) affermare le tradizioni militari italiane; c) sviluppare le attitudini professionali degli Ufficiali; d) stringere e rendere più intimi i vincoli tra gli Ufficiali in congedo e quelli in servizio permanente. Nel discorso pronunciato in quell'occasione, Mussolini chiarì in modo inequivocabile la natura dell'Unione: «l'UNUCI non ha e non può avere carattere politico di sorta. È altrettanto ovvio che non può avere e non avrà carattere sindacale od organizzativo. Ogni ufficialie, come libero cittadino, può seguire la politica, beninteso in senso puramente

nazionale e può tutelare, nelle appropriate organizzazioni, gli interessi di ordine economico». Successive circolari del ministero della Guerra vietarono tassativamente di chiamare l'UNUCI «associazione» e definire «socio» l'ufficiale iscritto.

Lo statuto dell'UNUCI venne approvato con RDL 9 dicembre 1926 n. 2352. L'Unione venne «riordinata» dalla legge 24 dicembre 1928 n. 3242, modificata dal RDL 28 settembre 1934 n. 1697.

L'UNUCI era un ente di diritto pubblico, retto da un Comitato centrale di nomina governativa, con sede in Roma, composto da un presidente, inizialmente quattro vicepresidenti (due generali dell'Esercito, un ammiraglio e un diplomatico di carriera a riposo), un segretario generale e 10 membri. Presidente fu, nel primo biennio, l'on. Pietro Lanza di Scalea. Seguirono poi i segretari del PNF in carica, Augusto Turati (1928-1930), Giovanni Battista Giuriati (1930-1931), Achille Starace (1932-1939), mentre nel gennaio 1940 la presidenza fu affidata al senatore generale Ottavio Zoppi. Anche nel periodo in cui fu ricoperta dai segretari del PNF la carica di presidente dell'UNUCI restò comunque formalmente distinta da quella del partito. I vicepresidenti vennero ridotti a tre nel 1928 e a 2 nel 1940 (un ammiraglio e un generale dell'Aeronautica). Il primo segretario generale fu il generale Tarditi: nel 1940 era il generale Marco Gorresio.

A livello periferico l'UNUCI era retta da Comitati provinciali formati da un presidente, due vicepresidenti e un segretario. La struttura periferica si articolava in Gruppi provinciali, Nuclei e Sezioni locali (a seconda del numero di ufficiali iscritti). Esistevano anche sezioni UNUCI all'estero, nuclei aziendali e gruppi «tiratori» formati dagli Ufficiali iscritti sia all'UNUCI che al Tiro a segno nazionale.

L'iscrizione, inizialmente facoltativa e a domanda, venne disposta «d'ufficio» nel 1928 per tutti gli ufficiali superiori e inferiori in congedo aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione, con la conseguenza di farvi entrare in massa anche gli ufficiali di complemeto. Nel 1934 l'iscrizione «d'ufficio» venne estesa anche agli ufficiali generali e agli ufficiali supe-

riori e inferiori senza obblighi di servizio in caso di mobilitazione, restando facoltativa per i soli ufficiali dei corpi militari della C.R.I. e del Sovrano Militare ordine di Malta e per i cappellani militari. La circolare 640 del G.M. 1933 stabilì norme per l'iscrizione d'ufficio. Nel 1935 vennero iscritti d'ufficio all'UNUCI anche gli ufficiali a riposo del soppresso corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza. L'UNUCI contava 152.059 iscritti nel 1934 e 168.849 nel 1935. Al 29 ottobre 1940 erano 282.572, pari al 95 per cento circa degli ufficiali in congedo. Naturalmente l'iscrizione «d'ufficio» non fu indiscriminata. Nel 1928 venne istituita per legge una apposita Commissione, presieduta dal presidente dell'Unione e composta da un delegato per ciascun ministero militare, da due delegati del PNF e dal segretario generale dell'Unione, per l'esame delle singole posizioni degli ufficiali esclusi dall'UNUCI per «non buona condotta morale» o per aver svolto «una attività in contrasto con gli interessi della nazione».

La legge del 1928 previde anche la cosatituzione, in senso all'UNUCI ma con proprio bilancio e gestione separata, di una speciale Opera di assistenza agli ufficiali in congedo, allo scopo di «procurare i mezzi necessari per sopperire alle eventuali spese inerenti agli speciali obblighi imposti agli iscritti dalla qualifica di ufficiale e predisporre le facilitazioni volte a migliorarne la condizione». L'Opera era posta sotto la vigilanza del ministero della Guerra, che doveva provvedervi di concerto con quello dell'Economia nazionale: la quota di iscrizione era fissata per legge in lire 100. In una circolare del 1930 il generale Gàzzera chiariva che l'opera non aveva la possibilità «di occuparsi della tutela o rivendicazione di eventuali diritti riflettenti la vita civile o di questioni che riguardano interessi personali (richieste d'impieghi, d'informazioni, sollecitazioni di pratiche, ecc.)». La voce principale del bilancio dell'Opera era infatti costituita dalle spese di assistenza per facilitare la frequenza dei corsi di istruzione istituiti per gli ufficiali in congedo (120 mila lire nel 1934, salite a 460 mila nel 1935). Nel 1934 l'Opera venne fusa nell'UNUCI, alla quale venne attribuita la facoltà

di riscuotere tributi a mezzo esattorie per esonerare i comandi di gruppo e di sezione da questo compito.

Interessante fonte sull'attività dell'UNUCI (sia della presidenza che delle sezioni periferiche) è costituita dalle apposite pagine (da due quattro ogni fascicolo) pubblicate nella rivista *Esercito e Nazione*, poi *Nazione Militare*. La rubrica era inizialmente intitolata «Bollettino dell'UNUCI» (1927-1929), successivamente «La pagina dell'Ufficiale in congedo», poi «La vita dell'Ufficiale in congedo», e infine «L'Ufficiale in congedo nelle guarnigioni e nei campi». La rubrica era suddivisa in due parti (I. «disposizioni ministeriali» e II. «vita e attività dei gruppi e delle sezioni»), ma talora comprendeva una terza parte («varie»), dedicata al commento e all'illustrazione delle principali disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali in congedo.

Nel 1930 la Presidenza segnalava che giungevano «continuamente richiste da parte di gruppi e sezioni perchè la Presidenza interponga i suoi buoni uffici presso Enti, Associazioni e Personalità per ottenere permessi d'accesso e d'uso di locali e materiali sportivi, concessioni di cavalli da sella, di premi, ecc.», e invitava gli enti periferici a corredare le pratiche dell'opportuna documentazione per dar corso alla richiesta.

L'UNUCI organizzava viaggi e crociere (quattro all'anno), pellegrinaggi di ex-comabattenti sui campi di battaglia (anche all'estero), premi scolastici per i figli degli iscritti (nel 1935 i premi avevano importi variabili da 300 a mille lire, per una totale di 150 mila lire), colonie marine e montane (cui nel 1935 avevano preso parte 750 bambini), il servizio balneario militare (ad Acqui per i bagni termali e a Ischia per quelli marini), campionati sciistici e di scherma, partecipazione di rappresentanze UNUCI alle gare generali di tiro a segno. Nelle sezioni erano previsti commissari e commissioni sportive.

Nel campo dell'aggiornamento professionale, i gruppi e le sezioni dell'UNUCI organizzavano conferenze, visite guidate a enti e reparti militari, partecipazione di ufficiali quali osservatori alle esercitazioni tattiche di reparti e scuole militari, e avevano competenze anche nel settore dell'addestramento fisico degli ufficiali in congedo (circolare n. 20 del 29 ottobre 1927).

Ogni anno la Presidenza bandiva un concorso a dieci premi (d'importo variabile tra le 400 e le 2 mila lire) per elaborati su temi a carattere militare. Agli iscritti all'UNUCI erano anche concessi sconti sul prezzo dei «Manualetti di tecnica militare» del costo unitario di lire una, pubblicati a cadenza mensile, a partire dal gennaio 1930, in decine di migliaia di esemplari, a cura della rivista *Esercito e Nazione*. In tutto vennero pubblicati 29 «manualetti», detti poi «volgarizzati», seguiti dai «Manuali di cultura militare», dai «manuali d'arma» e dai «Quaderni di cultura militare volgarizzata». Sconti erano concessi anche per l'acquisto dell'*Enciclopedia militare*, edita nel 1929-1933 dall'Istituto editoriale scientifico di Milano e dal *Popolo d'Italia* in fascicoli mensili (al pezzo di lire 4), per complessivi sei volumi, sotto la direzione di Alberto Malatesta[68].

Attraverso il *Foglio d'ordini* e il *bollettino* l'UNUCI portava poi a conoscenza degli iscritti le disposizioni ministeriali relative agli ufficiali in congedo e le opportunità relative alla partecipazione ai corsi di istruzione necessari per ottenere l'avanzamento.

Fra le disposizioni disciplinari relative agli ufficiali in congedo ricordiamo quelle relative all'uso dell'uniforme, concesso: a) per ragioni di servizio, b) nelle ricorrenze solenni in cui fosse prescritto l'uso dell'alta uniforme agli ufficiali dell'arma di appartenenza, c) in occasione della partecipazione a riviste o cerimonie per invito dell'autorità militare, d) dietro autorizzazione scritta del comando territoriale competente (dalla quale erano esonerati gli ufficiali generali e superiori e quelli in aspettativa per riduzione quadri senza diritto a richiamo). Era comunque vietato vestire l'uniforme nell'esercizio della propria professione civile. Gli ufficiali in congedo erano esclusi dalle categorie esonerate dall'obbligo di denunciare la detenzione di armi sancito dall'art. 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (6 novembre 1926 n. 1848): pertanto erano tenuti a denunciare sciabola e pistola d'ordinanza. Gli ufficiali in congedo restavano limitatamente soggetti alla disciplina militare e potevano essere colpiti dalle sanzioni disciplinari del rimpro-

vero, semplice o solenne, della sospensione e della rimozione dal grado.

Solo una parte degli ufficiali in congedo era considerata idonea al richiamo per mobilitazione e sufficientemente istruita per poter essere immessa nei reparti. Le relazioni programmatiche del generale Gàzzera sollecitavano il richiamo degli ufficiali di complemento in congedo di una o due classi all'anno, ma sia l'insufficienza degli stanziamenti sia la previsione che gran parte di essi non avrebbe concretamente risposto, esibendo valide giustificazione, indussero a soprassedere a richiami in massa[69].

Si preferì seguire la strada del richiamo a domanda, incentivandolo con la prospettiva di concedere l'avanzamento al grado superiore agli ufficiali in congedo che avessero seguito i corsi di istruzione.

La materia fu regolata dalla legge 10 luglio 1930 n. 957 sull'avanzamento degli ufficiali in congedo dell'Esercito (costituiti dalle quattro categorie degli ufficiali di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva). Relativamente agli ufficiali di complemento, che costituivano la categoria più numerosa, la legge disponeva che fossero assegnati alle unità di prima linea i subalterni fino al 40° anno di età, i capitani fino al 45° e i maggiori e tenenti colonnelli fino al 50°. I limiti di età per l'assegnazione alle unità «ausiliarie» erano rispettivamente 48, 52 e 56 anni di età; quelli per l'assegnazione alle unità «territoriali» erano 55, 56, 57 e 58. Era fatta comunque salva la facoltà del ministro di disporre l'impiego nelle unità di prima linea anche di ufficiali che avessero superato i prescritti limiti di età.

Gli ufficiali di complemento potevano essere promossi: a) al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi e servizi tecnici e logistici: b) fino al grado di maggiore se appartenenti alle quattro armi (esclusi i servizi tecnici), o al corpo sanitario quali ufficiali medici: c) fino al grado di tenente colonnello se, appartenenti alle quattro armi, avessero comandato un reparto in zona di operazioni col grado di maggiore, ovvero avessero ottenuto in guerra due ricompense al valor militare oppure una

ricompensa e una o più ferite. Potevano essere altresì promossi tenenti colonnelli gli ufficiali medici che avessero prestato servizio in zona di operazioni nel grado di maggiore. Il periodo minimo di permanenza nel grado era di 3 anni nel grado di sottotenente, 6 in quello di tenente, 8 in quello di capitano e 4 nei gradi superiori. Tali periodi erano aumentati di un anno per gli ufficiali dei corpi e servizi tecnici e logistici.

Nessun ufficiale in congedo poteva conseguire l'avanzamento se non dopo che fossero stati promossi al grado superiore agli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità della stessa Arma o Corpo.

L'avanzamento era a scelta, e previa partecipazione a un periodo di esercitazioni obbligatorio, per gli ufficiali delle quattro armi (esclusi i servizi tecnici) assegnati alle unità di prima linea, e ad anzianità e per titoli per gli ufficiali delle varie armi (compresi i servizi tecnici) assegnati alle unità ausiliarie e territoriali. Per gli altri l'avanzamento era per anzianità.

Per essere preso in esame per l'avanzamento l'ufficiale di complemento da assegnare alle unità di prima linea doveva aver frequentato con esito favorevole i «corsi di istruzione» annualmente istituiti dal ministero della Guerra, e aver preso parte con buoni risultati ai «periodi di esercitazione». I sottotenenti erano tenuti a tal fine a un corso di istruzione nei tre anni precedenti al giudizio d'avanzamento: i tenenti e i capitani dovevano seguirne due nel periodo di permanenza nel grado. I maggiori non avevano l'obbligo di frequentare tali corsi, ma era in facoltà del ministero di chiamarli, prima della promozione al grado superiore, a frequentare un corso informativo.

La legge prevedeva periodi minimi di esercitazioni di 15 giorni per i sottotenenti, 20 per i tenenti e 30 per i capitani. Tali periodi erano aumentati di 10 giorni per gli ufficiali che non avessero la possibilità di prendere parte ai corsi di istruzione per ragione di anzianità all'entrata in vigore della legge. La circolare Bonzani dell'11 marzo 1930 sull'addestramento degli ufficiali di complemento prevedeva che tutti fossero chiamati a partecipare a esercitazioni di tiro con la mitragliatrice o con il

canone da 65/17 mm per fanteria (con l'assegnazione di 30 colpi per esercitazione).

In concreto vennero organizzati ogni anno i seguenti tipi di corsi:

a) corsi «speciali» di istruzione, della durata di 10-12 giorni (5-6 di «istruzione» e 5-6 di «esercitazioni»: gli ufficiali della MVSN, della Milizia DICAT, DACOS e universitaria e dei ruoli GIL, erano tuttavia esonerati dalla prima settimana di istruzione) per ufficiali di complemento da assegnare alle unità di prima linea;

b) corsi di istruzione della durata di 30 giorni, ripartiti in due periodi quindicinali (ciclo invernale a carattere informativo e ciclo estivo a carattere più marcatamente applicativo). Nel 1935 furono previsti tre corsi presso le Scuole d'Arma per 150 capitani ogni corso (85 di fanteria, 10 delle truppe celeri, 45 di artiglieria e 10 del genio) ai quali potevano partecipare complessivamente anche 34 ufficiali superiori di complemento;

c) corsi informativi per maggiori, che prevedevano 12 riunioni (8 conferenze illustrative e 4 esercitazioni con le truppe). Alcuni avevano anche carattere specializzato (es. corso informativo di guerra chinica).

Vennero svolti altresì corsi per ufficiali di complemento da impiegare presso comandi di G.U. nel servizio topocartografico, nel servizio trasporti, nelle varie specialità del genio, nonchè corsi di aggiornamenti per ufficiali medici.

Durante lo svolgimento dei corsi, gli ufficiali erano in posizione di richiamo senza assegni, ma spettavano loro facilitazioni di viaggio in ferrovia. Nel 1930 venne istituito un «libretto personale» in duplice esemplare sul quale dovevano essere annotate le «note caratteristiche» degli ufficiali di complemento, aggiornate durante i richiami qualora superiori a tre mesi.

Gli ufficiali di complemento delle varie armi assegnati ai reparti di prima linea che non fossero stati ritenuti meritevoli della scelta una prima volta, potevano essere sottoposti ad una seconda valutazione entro due anni dalla prima esclusione.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento dei corpi sanitario, veterinario, di commissariato, sussistenza e ammini-

strazione aveva luogo a scelta per titoli, tra i quali anche quelli accademici e le pubblicazioni scientifiche. Varianti all'elenco dei titoli vennero apportate dal RD 13 settembre 1934 n. 1567.

La mobilitazione per la guerra d'Etiopia determinò numerosi provvedimenti. La legge 6 giugno 1935 n. 1025 stabilì sanzioni per gli ufficiali in congedo che avessero smarrito il documento relativo al proprio centro di mobilitazione omettendo di farne tempestiva denuncia. I RDL 17 ottobre 1935, nn. 1964 e 1997 (convertiti nelle leggi 16 gennaio 1936, nn. 128 e 129), stabilirono il trattamento economico, rispettivamente, degli ufficiali mobilitati fuori del regno investiti delle funzioni del grado superiore, e di quelli richiamati per mobilitazione. I RDL 15 novembre e 30 dicembre 1937, nn. 2243 e 2411 (convertiti nelle leggi 17 maggio 1938, nn. 898 e 886) recavano provvedimenti per gli ufficiali di complemento che avevano partecipato alle operazioni in A.O. e norme sul trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in congedo richiamati in caso di guerra o mobilitazione.

Le insufficienze emerse nel corso di quell'esperienza, suggerirono una serie di provvedimenti. La legge 18 aprile 1938 n. 622 istituì un servizio stipendi per ufficiali di complemento. Il DM 25 giugno 1938 (circ. n. 419) elevò la divisione per gli ufficiali in congedo della D.G. Ufficiali del ministero della Guerra, in autonoma Direzione generale (con 2 divisioni civili e 3 militari, e 7 sezioni civili e 8 militari). La legge 14 ottobre 1940 n. 1633 dettò norme sull'utilizzazione di ufficiali in congedo dei servizi sanitari. Altre norme sull'avanzamento degli ufficiali in congedo della R. Marina vennero stabilite dalle leggi 28 maggio 1936 n. 1026 e 23 maggio 1940 n. 649. In applicazione delle famigerate leggi razziali, il RDL 22 dicembre 1938 n. 2111 dispose il collocamento in congedo assoluto del personale militare delle Forze Armate di razza ebraica.

Nel giugno 1940 l'Esercito aveva in organico 21.474 ufficiali effettivi, di cui 18.620 delle varie armi e 4.854 dei servizi tecnici e legistici. Il 23,67 per cento dei primi (4.408) e il 15,29 per cento dei secondi (796) erano stati nominati negli anni 1935-1940.

Alla stessa epoca, come risulta dalla seguente tabella, la disponibilità degli ufficiali delle categorie in congedo ammontava a 280.176 unità, di cui l'85,3 per cento ufficiali di complemento, l'11,2 per cento della riserva e il resto del «ruolo d'onore». Dei 238.801 ufficiali di complemento, quasi l'84 per cento apparteneva alle varie armi, e il resto ai servizi logistici. Ben 79.895, pari al 34,4 per cento degli ufficiali delle varie armi e al 29 per cento degli ufficiali dei servizi, erano usciti dai corsi AUC dell'Esercito o della Milizia universitaria svoltisi negli anni 1935-1940, e di questi, 30 mila erano stati richiamati nel settembre 1939[70]:

Arma e servizio	Complemento	Riserva	Ruolo d'onore
Carabinieri	857	846	29
Fanteria	115.133	15.314	7.186
Artiglieria	57.182	4.390	1.145
Cavalleria	3.600	993	137
Genio	23.760	1.691	399
Medici	22.339	3.198	898
Farmacisti	3.718	1.995	55
Veterinari	2.438	625	59
Commissari	1.819	529	27
Sussistenza	1.497	473	39
Amministrazione	2.958	902	68
Automobilisti	3.500	300	77
Totali	238.801	31.256	10.119

La forza era imponente solo sulla carta. Nella riunione del Consiglio dell'Esercito tenuta l'8 maggio 1939, lo stesso Mussolini affermava: «la massa degli ufficiali di complemento è scadente... Gli ufficiali di complemento da maggiore in su non sono all'altezza»[71].

Le predisposizioni per la mobilitazione militare: a) gli obblighi dei militari in congedo (notifica dei cambi di residenza, chiamate di controllo, istruzione post-militare). I richiami per istruzione e mobilitazione effettuati dal 1930 al 1940. I soccorsi alle famiglie bisognose, l'indennità di smobilitazione, il diritto alla conservazione del posto di lavoro e all'indennità di richiamo alle armi

Gli obblighi dei militari in congedo erano disciplinati dal testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito (artt. 124-133 e 151-157 del RD 24 dicembre 1911 n. 1947: integrati dall'art. 2 della legge 27 giugno 1912 n. 660, sul richiamo dei militari in congedo della R. Guardia di Finanza, corrispondevano integralmente agli artt. 138-153 e 163-168 del RD 5 agosto 1927 n. 1437). Negli anni Trenta si aggiunsero a queste norme quelle relative all'obbligo del servizio di istruzione post-militare (legge 31 dicembre 1934 n. 2151) e alle corrispondenti sanzioni alle norme sulle chiamate di controllo e sulla dichiarazione di residenza dei militari in congedo (legge 3 giugno 1935 n. 1018). Le vecchie e le nuove disposizioni vennero poi trasfuse nel nuovo testo unico (artt. 165-180, 197 e 199-208 del RD 24 febbraio 1938 n. 329). Norme analoghe erano stabilite per i militari in congedo della R. Marina (artt. 5-12 della legge 13 luglio 1911 n. 748; artt. 59-60 e 85 della legge 23 giugno 1927 n. 1066 sulla leva di mare; regolamento di disciplina per i corpi militari della R. Marina) e della R. Aeronautica (artt. 77-85, 90 e 94-96 della legge 19 gennaio 1939 n. 340 sulla leva aeronautica). Norme sull'obbligo di allenamento periodico del personale in congedo dell'Aeronautica furono stabilite dai RD 21 giugno 1925 n. 1943 e 6 settembre 1928 n. 2170, nonchè dalla legge 22 giugno 1939 n. 1170.

Il congedo «illimitato» spettava ai militari che, all'atto della cessazione o dispensa dal servizio, conservavano l'obbligo del servizio militare: quello «assoluto» ai militari sotto le armi o in congedo illimitato prosciolti da ogni obbligo di servizio militare per età o per inidoneità fisica. Il diritto al congedo il-

limitato o al congedo assoluto per ragioni di età era sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe potevano contrarre matrimonio senza richiederne l'autorizzazione all'autorità militare. Essi avevano l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale ed entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, al comando militare di appartenenza (distretto militare, centro di reclutamento e mobilitazione dell'Aeronautica, capitaneria di porto). Erano inoltre obbligati a rispondere alle chiamate di controllo della forza in congedo ordinate dall'autorità militare con manifesto o con precetto personale, presentandosi nel giorno stabilito (che doveva essere normalmente festivo) al capo dell'amministrazione comunale di residenza ovvero alle autorità militari indicate dal manifesto o dal precetto. La mancata ottemperanza agli obblighi di notifica del cambio di residenza e di risposta alla chiamata di controllo era punita con l'ammenda da lire 20 a 300, conciliabile entro un mese mediante il pagamento di 60 lire. L'ammenda prevista in caso di mancata presentazione alle chiamate di controllo da parte degli ufficiali in congedo era da lire 300 a 1500.

I militari in congedo illimitato avevano inoltre l'obbligo di rispondere al richiamo in servizio disposto mediante decreto reale a scopo di istruzione ovvero di mobilitazione. La chiamata poteva aver luogo mediante manifesto ovvero mediante «precetto personale» (cui si ricorreva in caso di «mobilitazione occulta»): in quest'ultimo caso avevano l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato anche qualora non fosse ancora intervenuta la pubblicazione del decreto reale di richiamo. I provvedimenti di richiamo a carattere obbligatorio dovevano avere carattere collettivo: potevano riguardare la totalità della forza in congedo, ovvero soltanto una parte (richiamo parziale), per classi, aliquote di classi, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, per ruolo, per categoria, per grado, o per comando militare di appartenenza (distretto, centro di reclutamento e mobilitazione, capi-

taneria di porto). Col consenso degli interessati potevano essere richiamati dal congedo anche singoli militari. Era in facoltà del governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale richiamo alle armi i militari delle 10 classi più anziane che avessero figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che avessero non meno di quattro figli conviventi o a carico.

Il ministro per la Guerra aveva facoltà di concedere dispense, ritardi o esonerazioni temporanee dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprissero determinati impieghi o si trovassero in posizioni speciali, in conformità ai rispettivi regolamenti sulle dispense e i ritardi (RD 13 aprile 1911 n. 374 per il R. Esercito e 27 novembre 1904 per la R. Marina, sostituiti dal regolamento interforze approvato con RD 24 luglio 1931 n. 1185) e sulle esonerazioni temporanee (RD 14 agosto 1931 n. 1249). Esamineremo il contenuto di tali regolamenti nel capitolo XIX, relativo alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Gli iscritti arruolati e i militari in congedo illimitato che senza legittimo impedimento non obbedissero all'ordine di chiamata alle armi erano dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare. Tuttavia nei casi di richiami alle armi al solo scopo di istruzione i militari presentatisi in ritardo entro l'ottavo giorno successivo a quello fissato erano soggetti a semplice punizione disciplinare, scontata la quale erano trattenuti in servizio per un numero di giorni corrispondenti a quello della punizione.

Le leggi del 1934 e 1935 avevano previsto per i sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato, fino al 32° anno di età, l'obbligo ulteriore dell'istruzione post-militare. Quest'ultima doveva avere carattere essenzialmente pratico, ed era affidata alla MVSN, con il concorso di quadri e di mezzi dei singoli ministeri interessati. La legge prevedeva la cooperazione, «nei limiti delle rispettive possibilità», di «tutti quegli enti statali e parastatali (UNUCI, Tiro a segno nazionale, Opera Nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro organizzazione (fossero) in grado di contribuirvi validamente». La legge del 1934

stabiliva che l'istruzione doveva svolgersi generalmente in giorni festivi, «in condizioni di tempo e di luogo e con le modalità e programmi che saranno stabiliti dai competenti ministeri militari, sentito il parere dell'Ispettore capo per la preparazione pre- e post-militare della nazione».

Allo scopo di incentivare la partecipazione alle esercitazioni domenicali la legge del 1934 prometteva ai militari in congedo «che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione post-militare» la «totale dispensa» o almeno una «adeguata riduzione di durata» dei richiami alle armi per istruzione cui la classe o aliquota di appartenenza fosse eventualmente interessata. Prevedeva inoltre, in termini del tutto generici, che essi sarebbero stati «preferiti ed agevolati nelle promozioni»: una disposizione, quest'ultima, evidentemente inapplicabile.

La legge del 1935 prevedeva che durante l'istruzione post-militare (analogamente a quanto disposto per quella pre-militare) sia i frequentanti che gli istruttori fossero soggetti alla legge e alla giurisdizione penali militari, facendosi peraltro luogo alla diminuzione di pena da uno a tre gradi rispetto a quella edittale per i reati eventualmente commessi durante o a causa del servizio di istruzione post-militare, e accordando al giudice facoltà di sostituirvi una punizione disciplinare, ovvero un semplice ammonimento in pubblica udienza.

In realtà non risulta che l'istruzione post-militare domenicale delineata nella relativa legge (la quale, ricordiamolo, fu scritta dal generale Grazioli) sia mai stata concretamente applicata. Onde l'istruzione post-militare si ridusse esclusivamente ai «richiami di durata adeguata per le armi a larga e complessa specializzazione, o per rinforzare le unità delle forze armate partecipanti a speciali esercitazioni», anch'essi previsti dalla legge del 1934. Se non che questi richiami corrispondevano in tutto e per tutto a quelli già previsti dalla precedente normativa, e la disposizione era pleonastica.

Non si sa neanche quale applicazione concreta avesse il RDL 26 marzo 1936 n. 608 (convertito nella legge 4 giugno 1936 n. 1345) che istituiva il «Libretto dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino».

Nella realtà l'entità dei richiami alle armi per istruzione fu, nel periodo tra le due guerre, notevolmente inferiore rispetto a quella dei richiami effettuati per questo stesso motivo dal 1895 al 1913 (18 richiami, con più di 1,8 milioni di richiamati, di cui 918 mila effettivamente istruiti: e ciò senza contare i richiami per ordine pubblico e per mobilitazione) (cfr. volume II, p. 216).

Il primo richiamo postbellico ebbe luogo il 1° agosto 1930: per 30 giorni vennero richiamati i militari dell'Arma del genio della classe 1904.

Un richiamo più consistente venne disposto con RD 23 giugno 1932 n. 783: vennero richiamate consistenti aliquote della classe 1904 e del 1° semestre della classe 1905, per arma (fanteria, bersaglieri, artiglieria pesante campale, genio telegrafisti e colombofili, automobilisti) e per distretti (limitatamente, in molti casi, ad alcune zone distrettuali). Il richiamo ebbe la durata di 20 giorni, a decorrere dall'11 agosto 1932.

Altri richiami di 20 giorni per distretti e per armi vennero disposti a partire dall'11 agosto 1933 (aliquote non chiamate delle classi 1904 e 1905), dal 9 agosto 1934 (classi 1904, 1905, 1906, 1907 e 1908), dal 20 gennaio (classi 1907 e 1908), 17 agosto (sottufficiali classe 1900 e aliquote classe 1908) e 4 ottobre 1935 (30 giorni: caporali classe 1900, sottufficiali e caporalmaggiori classi 1902, 1903, 1905, classe 1908).

Seguirono poi i richiami per Esigenza A.O. (classi 1907-1912), che interessarono 231 mila militari in congedo, oltre a 179 mila militari delle classi 1911-1913 chiamati a prestare la ferma trimestrale.

L'ultimo richiamo alle armi per istruzione riguardò la classe 1904, per ben 50 giorni (10 luglio - 21 agosto 1937).

Nell'autunno 1938 vennero richiamati 300 mila uomini delle classi 1903, 1904, 1910 e 1912. Nel febbraio-marzo 1939 venne deciso l'anticipo della chiamata del contingente di leva dal 15 maggio ai primi di aprile, allo scopo di avere altri 200 mila uomini istruiti verso la metà di maggio (classe 1918 e I quadrimestre 1919). Inoltre vennero decisi graduali richiami per portare sul piede di guerra i corpi d'armata della Libia e rinforzare i presidi dell'Egeo (elevando la forza di queste unità all'80 per

cento degli organici di guerra), la frontiera orientale (organici al 56 per cento), l'Armata del Po e le armate della frontiera occidentale (organici del 42 per cento della forza di guerra). I richiami interessarono per intero le classi 1901 e 1912, e aliquote delle classi 1902, 1903, 1904, 1905 e 1906, nonchè gli specializzati delle classi 1913 e 1914.

A fine agosto 1939, dopo l'aggravamento della crisi internazionale, fu deciso il richiamo di altri 200 mila uomini (aliquote delle classi 1910, 1912, 1913 e 1914), allo scopo di costituire tutte le 73 Divisioni di prevista «costituzione immediata». Nel settembre 1939 la forza dell'Esercito, inclusi camicie nere, libici e coloniali, era di 1.137.000 uomini (805 mila nel territorio nazionale, 84 mila in Libia, 59 mila in Albania, 18 mila in Egeo e 172 mila in A.O.).

Dal febbraio al maggio 1940 vennero richiamati altri 700 mila uomini: nel febbraio-marzo le reclute del II e III quadrimestre 1919 e l'intera classe 1920. Nell'aprile-maggio i riservisti di aliquote delle classi 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 e 1916. A questa data le forze comprendevano 9 comandi d'armata, 26 di corpo d'armata, 73 Divisioni e 3 raggruppamenti alpini, più un raggruppamento libico e due ragguppamenti corazzati in Libia. Ai primi di giugno la forza era di 53 mila ufficiali e 1.379.000 uomini: a quella data si stimavano ancora occorrenti 11.100 ufficiali e 293 mila sottufficiali e militari di truppa. Alla data del 10 giugno 1940 la forza alle armi era di 1.634.950 uomini (inclusi 312 mila della MVSN), di cui 1.076.940 in territorio nazionale, 24.140 nell'Egeo, 70.290 in Albania, 207.630 in Africa Settentrionale (compresi 28 mila libici) e 255.950 in Africa Orientale (compresi 26 mila CC.NN. e 181 mila coloniali)[72].

La mobilitazione per la guerra d'Etiopia determinò una serie di disposizioni sull'assistenza delle famiglie bisognose e sul trattamento economico dei richiamati.

I «soccorsi alle famiglie bisognose di militari richiamati o trattenuti alle armi» vennero istituiti dalla legge 22 gennaio 1934 n. 115. Aggiunte e varianti a questa legge vennero apportate con i RDL 13 maggio 1935 n. 1101, 1° ottobre 1936 n. 2087 e 5 settembre 1938 n. 1690 (convertiti nelle leggi 23 dicembre 1935 n. 2446, 3 aprile 1937 n. 685 e 5 gennaio 1939 n. 266). Tutte

queste norme vennero poi sostituite dalla legge 10 giugno 1940 n. 836. Il relativo regolamento venne approvato con RDL 26 luglio 1935 n. 1658 (modificato con RD 14 marzo 1938 n. 964). La misura del soccorso giornaliero fu determinata con DM 19 maggio 1936, mentre il decreto del duce 25 agosto 1939 accrebbe la misura dell'«assegno giornaliero ai congiunti di militari richiamti o trattenuti alle armi e alle mogli e ai figli dei militari di leva». Il RD 20 ottobre 1935 n. 1850 trasferì inoltre dal ministero della Guerra a quello degli Interni il servizio per i soccorsi alle famiglie dei militari richiamati, gestito da un apposito ufficio della Direzione generale dell'Amministrazione civile (segreteria e Divisione Affari Generali e Riservati). Presso l'Ispettorato per i servizi di guerra del Ministero dell'Interno venne anche costituito un apposito servizio per la raccolta di notizie per le famiglie dei militari richiamati alle armi.

Al termine della guerra d'Etiopia venne anche istituita una «indennità di smobilitazione» per i militari rimpatriati dall'Africa o dalle Isole dell'Egeo (RDL 1° ottobre 1936 n. 2251, convertito nella legge 19 aprile 1937 n. 1566). Altri provvedimenti elargirono un «premio di smobilitazione» ai sottufficiali e militari di truppa all'atto del rimpatrio dall'Africa (RDL 1° ottobre 1936 n. 2067, convertito nella legge 19 aprile 1937 n. 1553) e a quelli rimasti in A.O. dopo l'entrata in Addis Abeba (RDL 19 maggio 1938 n. 1185). Altre disposizioni riguardarono i viaggi dei militari richiamati alle armi (RDL 20 maggio 1935 n. 1156 convertito nella legge 6 gennaio 1936 n. 252) e i militari in servizio all'estero e i congiunti dei caduti (legge 31 marzo 1938 n. 610). I militari studenti universitari che parteciparono alla campagna d'Etiopia ebbero il beneficio della dispensa dal pagamento delle tasse d'iscrizione ai corsi e delle soprattasse d'esame (RDL 2 gennaio 1936 n, 36; RD 27 aprile 1936 n. 932). Altre disposizioni in favore degli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero vennero emanate con RDL 21 giugno 1938 n. 1077 (convertito nella legge 16 gennaio 1939 n. 225).

La questione socialmente più rilevante era tuttavia costitui-

ta dal riflesso che la prestazione del servizio militare obbligatorio aveva sul rapporto di lavoro.

In netto contrasto con l'interesse pubblico a garantire la sicurezza sociale del lavoratore richiamato alle armi per adempiere ai propri obblighi militari, l'art. 16 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 (legge sull'impiego privato) e successivamente l'art. 2111 codice civile, configuravano espressamente (salvo il patto contrario) la chiamata alle armi come causa di risoluzione automatica del contratto di lavoro. Unico temperamento a questa rigida salvaguardia degli interessi del datore di lavoro era l'obbligo impostogli dall'art. 6, secondo comma, della legge sull'impiego privato, di corrispondere al lavoratore dipendente richiamato alle armi, per i primi tre mesi del richiamo, una indennità pari alla retribuzione ordinaria.

È chiaro che una norma di questo genere avrebbe inevitabilmente provocato una forte tensione sociale in caso di mobilitazione generale. Non stupisce pertanto la disciplina completamente diversa introdotta dalla legge 10 giugno 1940 n. 653, sul trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati richiamati o trattenuti alle armi.

La legge stabiliva l'opposto principio del diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di richiamo alle armi, disciplinando le fattispecie in cui il richiamo poteva dar luogo a interruzione del rapporto di lavoro. Quest'ultimo veniva sospeso fino al termine del richiamo, anche nel caso che al lavoratore dipendente fosse stato comunicato preavviso di licenziamento prima del richiamo (art. 29). Al termine del servizio militare il rapporto di lavoro riviveva integralmente, salva la sospensione del potere di licenziamento per un ulteriore periodo di tre mesi dalla ripresa dell'occupazione. Il prestatore d'opera aveva tuttavia l'onere, a pena di essere considerato dimissionario, di mettersi a disposizione del datore di lavoro entro il termine variabile da 5 a 15 giorni a seconda della durata del richiamo. L'art. 31 consentiva peraltro al datore di lavoro la sostituzione temporanea, mediante contratto di lavoro a termine, dei lavoratori assenti per i quali sussisteva il diritto alla conservazione del posto. Quest'ultimo veniva peraltro meno

nell'ipotesi di cessazione totale dell'attività dell'impresa (art. 5) e qualora il contratto fosse a termine (insito nella natura stagionale del rapporto di lavoro ovvero stabilito dalle parti).

L'art. 4 creava peraltro una forma di assicurazione sociale attraverso la quale si ripartiva il rischio della impossibilità sopravvenuta della prestazione del lavoro, trasferito anche sotto il profilo economico a carico del datore di lavoro. Veniva infatti istituita una speciale «Cassa per il trattamento economico di richiamo alle armi degli impiegati» presso l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (INPS). La cassa era alimentata mediante il versamento dei contributi, dovuti anche per il personale non soggetto a richiamo, e in particolare per quello femminile, a carico del datore di lavoro.

L'art. 34 attribuiva la vigilanza sull'applicazione della legge all'Ispettorato del lavoro. Erano punite con la multa, ove il fatto non costituisse più grave reato, le false dichiarazioni e gli atti fraudolenti predisposti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla legge, e con l'ammenda l'effettuazione di trattenute indebite o il mancato versamento della retribuzione e dell'indennità dovuta al lavoratore, nonchè il rifiuto o l'inesatta comunicazione di dati e documenti necessari per l'applicazione della legge e l'omesso versamento dei contributi[73].

Presso il ministero delle Corporazioni, la III Divisione della Direzione generale del Lavoro e della Previdenza si occupava della legislazione sul trattamento economico dei lavoratori richiamati alle armi. Norme applicative della legge n. 653 del 1940 vennero dettate dal RDL 20 marzo 1941 n. 122 (convertito nella legge 1° agosto 1941 n. 984). Venne inoltre prevista e regolamentata la corresponsione di assegni familiari ai lavoratori richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale. Inizialmente il beneficio riguardò i soli operai (dipendenti da aziende facenti parte dei settori per l'industria, il commercio e l'artigianato), che erano rimasti esclusi dalle disposizioni relative agli impiegati privati (RDL 26 ottobre 1940 n. 1495 convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1941 n. 391: integrato dal RDL 29 dicembre 1941 n. 1582 convertito nella legge 11

luglio 1942 n. 994). Successivamente gli assegni vennero estesi anche ai lavoratori dell'agricoltura, nella misura di 26 giornate per ogni mese di richiamo per i salariati fissi ed equiparati, e di 140 giornate per ogni anno di richiamo per gli aventizi (RDL 16 febbraio 1943 n. 183). La misura degli assegni venne raddoppiata per gli impiegati privati e gli operai richiamati con RDL 25 marzo 1943 n. 314.

Altre particolari provvidenze vennero disposte per altre categorie di lavoratori, come ad esempio il personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi (DM 3 febbraio e 2 marzo 1943). Vennero di tanto in tanto stabilite speciali riserve di posti a favore dei chiamati alle armi in taluni concorsi pubblici: così ad esempio in quelli a notaio (legge 21 gennaio 1943 n. 102).

Segue: b) Ispettorati di mobilitazione, comandi di difesa territoriale e di zona militare, compiti dei distretti militari, progetto di mobilitazione, modalità di esecuzione dei richiami per mobilitazione

L'art. 2 della legge 8 giugno 1925 n. 969 sull'organizzazione della nazione per la guerra considerava la «mobilitazione militare» parte integrante, assieme a quella «civile», della «mobilitazione nazionale», e la definiva come la risultante della mobilitazione separata dalle singole Forze Armate (inclusa la Guardia di Finanza). L'art 4 della legge 21 maggio 1940 n. 415, sostitutiva della precedente, definiva invece la mobilitazione militare come «il passaggio delle forze armate dal piede di pace a quello di guerra, secondo norme e modalità stabilite dai ministeri interessati». Essa costituiva parte integrante della «mobilitazione della nazione per la guerra». Quest'ultima, come la successiva «smobilitazione«, doveva essere preparata e svolgersi secondo un «piano generale» predisposto dalla Commissione suprema di difesa (art. 9, primo comma, legge n. 415). La mobilitazione e la smobilitazione della nazione, tanto generali quanto parziali, dovevano essere ordinate per decreto reale, su proposta del capo del governo, in seguito a deliberazione del

consiglio dei ministri, fatta salva la facoltà di disporle anche senza la pubblicazione del relativo decreto sulla *Gazzetta ufficiale* qualora speciali ragioni lo consigliassero (art. 8).

Tre erano le operazioni della mobilitazione militare: 1° completamento degli effettivi dei vari corpi e servizi esistenti sin dal tempo di pace; 2° costituzione *ex-novo* di comandi, corpi, reparti, servizi e unità e loro inquadramento — assoluto o relativo — nelle grandi unità di costituzione immediata (C.I.) o successiva (C.S.) e nei comandi militari territoriali; 3° vigilanza e difesa delle coste, protezione delle ferrovie e del territorio in genere per assicurare l'afflusso dei richiamati e successivamente il concentramento delle forze nella zona di radunata a ridosso della zona di operazioni[74].

A tale scopo si distingueva tra le operazioni «preparatorie» o «preliminari», da effettuarsi in tempo di pace, e le operazioni «esecutive» in attuazione dell'ordine di mobilitazione.

Le principali operazioni preparatorie o preliminari erano:

a) «tenuta a ruolo della forza in congedo';

b) «ripartizione nominativa della forza in congedo» tra i vari «centri di mobilitazione» (ossia tra le unità, attive sin dal tempo di pace e di prevista costituzione, destinate a ricevere il completamento degli effettivi);

c) «predesignazione nominativa degli ufficiali in congedo» in relazione a disposizioni emanate annualmente dalle autoritá superiori;

d) «predisposizioni per la precettazione e la requisizione» dei quadrupedi, del carreggio, delle bardature e degli autoveicoli (Esercito), del materiale aeronautico (Aeronautica) e del naviglio mercantile (Marina);

e) «predisposizioni per il ricevimento, vestizione, equipaggiamento e inquadramento dei richiamati» di previsto afflusso.

Le operazioni esecutive, da effettuarsi nel corso della mobilitazione, erano le seguenti:

a) comunicazione ai militari in congedo dell'ordine di chiamata alle armi per mobilitazione;

b) ricevimento dei richiamati, e loro vestizione, equipaggiamento e armamento;

c) costituzione delle nuove unitá di guerra o formazione di riparti isolati con compiti speciali (presidiari, costieri, per la protezione della ferrovia), ovvero invio dei richiamati presso unitá esistenti;

d) esecuzione delle operazioni di precettazione e requisizione (mediante apposite commissioni) della requisizione del materiale civile occorrente per il completamento della mobilitazione;

e) riscossione dei fondi occorrenti.

Le operazioni esecutive erano determinate da uno specifico «progetto di mobilitazione» per ogni Forza Armata e per ciascuno dei dipendenti «organi di mobilitazione», continuamente aggiornato.

Gli artt. 1027-1033 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del R. Esercito (RD 3 aprile 1942 n. 1133) disciplinavano le modalità con le quali dovevano avvenire i richiami per mobilitazione. Emanato il decreto di richiamo alle armi delle classi in congedo, il ministro per la Guerra diramava alle autorità militari, ai prefetti e alle autorità diplomatiche e consolari all'estero l'«ordine di mobilitazione», dandone comunicazione, per conoscenza, al ministerò degli Esteri.

I prefetti dovevano a loro volta diramarlo telegraficamente o per espresso agli intendenti di finanza, ai capi delle amministrazionii comunali e alle altre autorità interessate: le quali dovevano immediatamente accusarne ricevuta, riproducendo nella stessa l'ordine loro spedito.

Le autorità comunali dovevano poi provvedere all'affissione dei manifesti per il richiamo dei militari in congedo, all'uopo preparati e stampati dal ministero della Guerra sin dal tempo di pace e conservati dai distretti. I richiamati che si trovavano all'estero dovevano essere avvisati a cura delle autorità diplomatiche e consolari.

Oltre che per manifesto, la chiamata poteva essere disposta individualmente mediante invio di cartolina-precetto. La prima dava luogo alla cosiddetta «mobilitazione palese», la seconda alla cosiddetta «mobilitazione occulta» (per lo meno nel

senso di rendere piú difficile ai servizi di informazione stranieri la valutazione delle esatte dimensioni della mobilitazione e di non divulgare lo «specchio di mobilitazione»).

La legge 17 luglio 1910 attribuí i compiti relativi alla mobilitazione e alla costituzione di nuove unità in precedenza svolti dai distretti militari, ai «depositi reggimentali»: ai distretti rimasero esclusivamente le incombenze relative alla mobilitazione delle unità di milizia territoriale, mentre le unità alpine erano mobilitate dai magazzini di battaglione alpino.

Nel dopoguerra, invece, vennero nuovamente trasferite ai distretti molte funzioni prima attribuite ai depositi, e in particolare la tenuta a ruolo della forza in congedo e la mobilitazione di determinati riparti non soltanto territoriali (circ. 6300 del 10 settembre 1923). La ragione era che i depositi reggimentali apparivano non idonei a provvedere alla sistemazione matricolare dell'ingente massa dei mobilitati durante la guerra, e ad essere sovraccaricati dalle relative pratiche matricolari. Questo fu uno dei vincoli di carattere pratico-amministrativo che impedì nel dopoguerra di prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di passaggio al reclutamento regionale. I distretti tornarono cosí ad essere, com'erano stati sin dal 1910, anche «organi di mobilitazione» dei reggimenti esistenti in pace, oltre che centri di reclutamento e centri di mobilitazione delle unità territoriali.

I distretti erano articolati in quattro uffici: comando, reclutamento e matricola, mobilitazione e forza in congedo, amministrazione. L'ufficio comando trattava tutte le pratiche normalmente devolute a un comando di corpo, e in particolare quelle disciplinari riguardanti la forza in congedo (inclusi gli ufficiali inferiori) e quelle relative ai militari di truppa in licenza nella sede del distretto: aveva eventualmente funzioni di comando di presidio ed era centro di mobilitazione di determinate unità («territoriali» e «ausiliarie»).

L'ufficio reclutamento e matricola comprendeva due sezioni. La sezione reclutamento si occupava del concorso alla leva, della chiamata alle armi, delle pratiche di reclutamento AU e AS e degli arruolamenti volontari. La sezione matricola teneva

e aggiornava i documenti matricolari caratteristici dei militari di truppa e sergenti in corso di ferma («foglio matricolare»), dei sottufficiali e militari raffermati («ruolo matricolare») e degli ufficiali («ruolo alfabetico e stato di servizio»).

In tali documenti erano registrati e certificati i servizi prestati, le ricompense, le ferite e infermità dipendenti da causa di servizio, le sanzioni disciplinari e di stato e ogni altra annotazione prevista dalle leggi sul reclutamento, stato, avanzamento, quiescenza, disciplina.

Anche l'ufficio mobilitazione e forza in congedo era articolato su due sezioni. La prima si occupava dello studio delle questioni di mobilitazione. La seconda della sistemazione della forza in congedo, della mobilitazione (truppa, sottufficiali e ufficiali inferiori), degli esoneri, delle chiamate di controllo, dei soccorsi alle famiglie dei richiamati di truppa.

L'ufficio amministrativo comprendeva la sezione conti e cassa (con funzioni amministrative contabili) e la sezione magazzino (amministrazione e conservazione del vestiario e del materiale di guerra).

Dal distretto dipendeva generalmente anche un «riparto distrettuale» di forza variabile.

Organi corrispondenti ai distretti militari erano, nell'Aeronautica, i centri di reclutamento e mobilitazione, e, nella Marina, le capitanerie di porto.

I primi 45 distretti erano stati istituiti nel 1870: nel 1871 vennero portati a 53, nel 1872 a 62, nel 1877 a 88. Con RD 20 aprile 1920 n. 451 i distretti furono aumentati a 106, in conseguenza sia dell'aumento del territorio del regno, sia dell'aumentata mole di lavoro per la tenuta a ruolo della ingente forza in congedo mobilitata durante la grande guerra.

L'ordinamento del 1926 (legge 11 marzo, n. 396) li ridusse a 100. Nel 1931 vennero sdoppiati i distretti di Roma e Milano, assegnando ai nuovi Distretti Roma II e Milano II esclusivamente la tenuta a ruolo e la mobilitazione delle 19 classi più anziane, a cominciare da quelle 1876-1894, tornate nuovamente soggette agli obblighi militari per effetto dell'allungamento degli obblighi militari sino al 55° anno di età disposto dalla

legge 27 giugno 1929 n. 1144. Nel 1937, con la costituzione dei distretti di Rodi ed Enna, il numero crebbe a 102, dei quali 3 di prima classe, 18 di seconda, 40 di terza, 32 di quarta 8 di quinta, più Rodi e le tre sezioni staccate di Livorno, Zara e Tolmezzo, successivamente elevate anch'esse a distretti. Ne vennero poi costituiti 4 in Libia (Tripoli, Misurata, Derna e Bengasi) e 6 in A.O. (Addis Abeba, Asmara, Gimma, Gondar, Harar, Mogadiscio), questi ultimi con annesso deposito coloniale per le questioni matricolari riguardanti i militari indigeni. La legge 9 maggio 1940 n. 368 ne portò il totale a 116.

L'ordinamento del 1926 cominciò ad avviare la separazione tra struttura territoriale ed esercito di campagna che sarebbe poi stata accentuata negli anni Trenta dagli ordinamenti Baistrocchi e Pariani. Presso i comandi di Divisione di fanteria territoriale vennero infatti costituiti 30 «Ispettorati di mobilitazione», con funzioni ispettive sugli uffici di leva, sui distretti e sui vari centri di mobilitazione dislocati nel territorio di giurisdizione della divisione territoriale, e incaricati a sovrintendere alle operazioni di mobilitazione.

Con l'ordinamento del 1926 venne anche ristabilito il principio di «intangibilità delle scorte di mobilitazione», ribadito da tutti gli ordinamenti successivi. La legge 17 aprile 1930 n. 480 trasferì in un apposito «ruolo M» gli ufficiali delle varie armi giudicati idonei esclusivamente «a determinate funzioni aventi speciale importanza nei riguardi della mobilitazione». La legge 20 dicembre 1932 ampliò gli organici del ruolo «M» e gli affiancò il «ruolo consegnatari», in cui vennero trasferiti capitani anziani adibiti a funzioni di magazzino e di addetti agli uffici matricola. La circolare n. 596 G.M. 1934 mutò la denominazione dei due ruoli in quella di «ruolo mobilitazione».

La legge 20 maggio 1935 n. 930 (modificata dal RD 31 ottobre 1935 n. 2233) istituì la carica di sottocapo di S.M. territoriale (poi detto «per la difesa territoriale», DITER) e 5 ispettorati di zona militare, poi detti Comandi di gruppo di zone militari, mentre gli ispettorati di mobilitazione vennero sostituiti da 29 comandi di zona militare.

Il RD 5 settembre 1938 n. 1555 costituì, in luogo dei co-

mandi di gruppo di zona territoriale, 16 comandi di difesa territoriale dipendenti dai comandi di corpo d'armata, e ridusse a 28 i comandi di zona militare, a loro volta dipendenti di alcuni comandi di divisione di fanteria.

A tali comandi erano devolute: a) le predisposizioni relative alla difesa territoriale, in pace (esclusa la parte relativa alle zone di frontiera), e l'attuazione della difesa stessa in guerra (escluso il territorio dichiarato zona di operazioni); b) le questioni di reclutamento e mobilitazione non devolute ai sottocapi di S.M. Intendente e per le Operazioni, ovvero ai comandi di Corpo d'armata o divisione. In caso di mobilitazione ai comandi di difesa territoriale e di zona militare erano devoluti, rispettivamente, i compiti dei comandi di C.A. e di divisione territoriale.

Verso un servizio militare ausiliario femminile. Le proposte delle donne fasciste, le iniziative dell'Associazione nazionale donne artiste e laureate (1935-1938), i corsi per la preparazione della donna alla vita coloniale (1937-1939), l'impiego delle donne nella mobilitazione civile, il Servizio ausiliario femminile nelle FF.AA. della RSI (1944-1945)

Maria Fraddosio ha anticipato in un recente articolo una parte delle sue ricerche invero pionieristiche su uno dei temi meno conosciuti della storia militare italiana, e cioè quello del servizio militare ausiliario femminile e della partecipazione della donna alla mobilitazione civile[75].

Il tema, reso molto complesso dall'interazione di moltissimi fattori culturali, sociali, psicologici e ideologici, è stato affrontato da Fraddosio con un eccellente approccio a «tutto campo», conducendo un approfondita analisi della pubblicistica del periodo fascista in costante e puntuale rapporto con le iniziative concrete e con le tematiche relative al modello militare totalitario configuratosi a partire dal 1934.

Se si prescinde dall'estensione alle donne del dovere di concorrere alla difesa della nazione sancito dall'art. 3 della legge 8 giugno 1925 n. 969 sull'organizzazione della nazione per la guerra, a dalla proposta presentata all'assemblea annuale del Con-

siglio nazionale delle donne tenutasi a Firenze nel maggio 1926 da Maria Magri Zopegni, per l'istituzione di un corpo di polizia femminile con specifici compiti preventivi, la questione di un concreto inserimento delle donne nella mobilitazione civile e nel sostegno logistico delle Forze Armate risulta essere stata del tutto ignorata nel corso degli anni Venti, nonostante lo sviluppo che questi temi avevano avuto in quell'epoca in altri paesi, e nonostante il ruolo decisivo svolto dal lavoro femminile nella mobilitazione industriale del 1915-1918 anche in Italia.

Soltanto nel giugno 1931 Teresa Labriola, «prendendo spunto dalle nuove disposizioni regolamentari dei Fasci femminili», lanciava sul *Giornale della donna* l'idea di una permanente organizzazione femminile di assistenza, reclutata attraverso una sorta di servizio civile obbligatorio per le donne, simmetrico rispetto al servizio militare maschile, ponendo come limite al primo l'esclusione dal combattimento a dal «dovere di spegnere la vita degli uomini, sia pure momentanei nemici di guerra».

L'iniziativa promossa dalla fiduciaria del Fascio femminile di Milano Lena Trivulzio nell'agosto 1933 di addestrare al tiro le giovani fasciste, e di lanciare l'idea di un corso di «crocerossine armate», suscitò nei mesi successivi un dibattito tra Wanda Gorjoux e Itta Stelluti Scala, future ispettrici nazionali dei Fasci femminili, la prima favorevole, e la seconda contraria, all'iniziativa delle «crocerossine armate».

Il dibattito si polarizzava attorno alla questione del moschetto, simbolo di virilità e discrimine dell'identità sessuale, invece di affrontare la questione più sostanziale, anch'essa peraltro irta di ostacoli psicologici, sia pure di altra natura, della piena equiparazione giuridica della cittadinanza e del lavoro femminili con la cittadinanza e il lavoro maschili.

Le leggi sulla «nazione militare» dell'autunno 1934 posero in prospettiva una tale questione, proprio perchè esse configuravano un modello militare a carattere totale, che coinvolgeva l'intera nazione al di là dell'appartenenza alle Forze Armate. Sul piano normativo, la questione venne risolta nel senso di una rigorosa esclusione delle donne da ogni attività anche solo indirettamente connessa con il militare (ad esempio dai corsi di

cultura militare, che, come si è detto, riguardavano solo gli studenti maschi). Tuttavia non mancavano voci a favore di una estensione alle donne, del resto già inquadrate nelle organizzazioni giovanili di massa del partito, dell'«educazione militare», sia a scopo pedagogico, sia per facilitarne l'impego in caso di mobilitazione nei servizi di pubblica utilità, pur escludendo l'idea, ritenuta per il momento «utopistica» in una società come quella italiana (così Ugo Bernasconi e Topazia Alliata nel *Giornale della donna* del 1° dicembre 1934 e 20 gennaio 1935).

Gli unici riconoscimenti ufficiali, a livello normativo, di formazioni ausiliarie femminili riguardarono il Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, nato sulla base della Scuola istituita presso l'Ospedale Militare del Celio in Roma nel 1907. Durante la prima guerra mondiale prestarono servizio complessivamente 8.200 infermiere volontarie, di cui 40 decedute per causa di servizio e 180 decorate al valor militare. Nella seconda guerra mondiale le infermiere richiamate in servizio furono 4.630, 20 le decedute, 75 le internate in campi di concentramento, 136 le decorate al valor militare (di cui 6 alla memoria)[76].

Tuttavia, nel novembre 1935 Maria Castellani. fiduciaria federale dei Fasci femminili dell'Urbe e co-fondatrice, assieme all'avvocatessa Adelina Pertici Pontecorvo dell'Associazione nazionale fascista donne professioniste e artiste (poi «donne artiste e laureate», ANFDAL), promosse l'addestramento e la costituzione di squadre di volontarie specializzate per la difesa antiaerea, in collaborazione con l'UNPA e con l'appoggio dei fasci femminili, contribuendo altresì all'opera di propaganda e sensibilizzazione sulle questioni della protezione antiaerea. In un articolo apparso sull'*Almanacco della donna italiana 1937* (Firenze, 1936, pp. 89-94), Castellani affrontava la questione del ruolo della donna nel servizio militare, passando in rassegna le più recenti esperienze straniere (URSS, Polonia, Germania, Turchia, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Cina, Spagna) e ipotizzando per l'Italia un sistema simile a quello polacco, basato sull'impiego delle donne nel servizi sanitari, telefonici, telegrafici e per la difesa antiaerea (di questo tipo sarebbe stato più tardi il servizio militare femminile istituito durante la guer-

ra nella Germania nazista). L'autrice proponeva l'ANFDAL come l'unico organismo in grado di gestire la preparazione e l'attuazione di un ipotetico servizio ausiliario femminile nella specifica realtà italiana.

Nel 1938, grazie all'appoggio dello Stato Maggiore per la difesa territoriale (DITER), l'ANFDAL organizzò, attraverso i suoi circoli provinciali, undici corsi di telefonia, radiotelegrafia e telegrafia a filo, le cui frequentatrici restavano poi a disposizione dei comandi militari territoriali per eventuale mobilitazione in caso di guerra e di speciali emergenze. Castellani presentò inoltre «lo schema di cinque studi per un programma relativo all'utilizzazione in caso di conflitto, di donne fasciste specializzate», peraltro «mai reso operativo nonostante le diverse pratiche iniziate presso il gabinetto del ministero e i vari enti interessati per concretizzarne l'attuazione» (Fraddosio, p. 1144).

Le iniziative dell'ANFDAL vennero bloccate, sembrerebbe, non tanto dal ministero della Guerra, quanto dal PNF, che proprio negli anni 1938-1939 aveva cominciato a nutrire un crescente interesse per la questione della mobilitazione civile e del reperimento di mano d'opera. Come meglio vedremo nel capitolo sul servizio obbligatorio del lavoro, nella XVII e ultima sessione della Commissione Suprema di Difesa il PNF riuscí a far riconoscere la sua competenza, concorrenziale con quella del ministero delle Corporazioni, sulla mobilitazione civile, riservandosi in partiocolare la gestione di quella dei giovani dai 14 ai 18 anni (cioè non ancora soggetti all'obbligo del servizio militare nella GIL) e delle donne dai 14 ai 60 anni, obbligati al servizio del lavoro sin dalla legge sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra del 1931.

Ciononostante fino all'estate del 1942 l'ANFDAL continuò ad organizzare corsi per marconiste e centraliniste per conto dell'ufficio del sottocapo di S.M. DITER (generale Bergia), anche se la maggioranza di tali unità specializzate femminili risultava eccedente alle necessità d'impiego e venne pertanto impiegata nelle centrali telegrafoniche sussidiarie dipendenti dal ministero delle Comunicazioni. In seguito però alle nuove di-

sposizioni del 1942 sul servizio obbligatorio del lavoro, che affidavano in esclusiva al Centro nazionale di mobilitazione civile del PNF l'«organizzazione di speciali corsi di addestramento al servizio del lavoro presso i centri federali periferici, con circolari n. 11200 del 2 giugno 1942 del sottocapo di S.M. DITER e n. 15542 del 18 giugno 1942 del PNF, Centro nazionale del lavoro, tutte le competenze relative all'istituzione di nuovi corsi venivano trasferite a quest'ultimo.

Carattere spettacolare e meramente propagandistico ebbero gli speciali «corsi per la preparazione della donna alla vita coloniale» istituiti da Starace nell'ottobre 1937 e organizzati dalle federazioni provinciali dei Fasci femminili d'intesa con l'istituto fascista dell'Africa italiana. In alcuni di questi campi, come in quello di Divaccia presso Trieste, e successivamente nei campi coloniali svolti nel 1938-1939 in Tripolitania, le ragazze svolgevano servizi di guardia ed esercitazioni di tiro a segno. In occasione dell'adunata delle forze femminili fasciste che riunì a Roma nel maggio 1939 circa 70 mila donne, fu tenuta una sfilata di circa 15 mila donne in ordine chiuso lungo via dell'Impero. Sfilarono le 300 volontarie dell'ANFDAL, munite di maschere antigas a simboleggiare il loro impiego nell'UNPA, riunite nella «coorte delle specialiste e tecniche per la mobilitazione civile», e anche le giovani fasciste coloniali con casco e moschetto. Immortalate in una celebre copertina di Beltrame nella *Domenica del Corriere*, queste ultime suscitarono curiosi e ironici commenti della stampa estera, mentre quella fascista metteva in risalto che l'armamento delle giovani coloniali era diretto esclusivamente alla difesa personale, per far fronte all'eventualità di trovarsi «sole in casa mentre gli uomini sono a lontane imprese».

L'esperienza dei campi coloniali non fu tuttavia priva di influenza sulla costituzione del Servizio ausiliario femminile (SAF) nelle Forze Armate della RSI. Il SAF, osteggiato dai militari tradizionalisti che avevano aderito alla RSI, fu voluto dai gruppi femminili fascisti repubblicani con l'appoggio decisivo di Pavolini. Il decreto istitutivo del 18 aprile 1944 gli affidava compiti ausiliari nel servizio ospedaliero, nei comandi ed enti

territoriali, nei posti ristoro e nella difesa contraerea. Numerosissime furono tuttavia le volontarie che chiesero l'assegnazione a reparti operanti: e anche se poche la ottennero, negli ultimi mesi della RSI non mancarono ausiliarie o anche semplici fasciste che presero parte armate ad operazioni militari di rastrellamento di partigiani, ovvero di ripiegamento di unità in ritirata dal fronte o dalle città insorte. Il primo nucleo dirigente del SAF si costituì tuttavia nel gennaio 1944 presso la federazione fascista repubblicana di Brescia, trasferendosi di lì a poco a Venezia e trasformandosi in Comando generale, retto dalla contessa Piera Gatteschi-Fondelli. Il comando era articolato in quattro raggruppamenti, corrispondenti alle quattro specialità di impiego delle ausiliarie: servizi sanitari, servizi amministrativi, posti di ristoro, e contraerea. Dal maggio 1944 sino allo scioglimento, si svolsero a Venezia 6 corsi SAF. Per l'impiego le ausiliarie dipendevano da appositi comandi provinciali (ne furono costituiti 35). Alla data del 18 aprile 1945 il SAF comprendeva 4.431 ausiliarie, escluse quelle in servizio nella Decima Flottiglia MAS, nelle Brigate Nere, nelle Federazioni del PFR e nei reparti autonomi: di queste 25 erano cadute, 8 ferite, 7 disperse e 13 proposte per decorazioni al V.M. (di cui 2 per la medaglia d'oro alla memoria). Le volontarie cadute nei giorni della liberazione e immediatamente successivi, portarono tuttavia il numero delle perdite subite dal SAF ad almeno 251 unità[77].

Resta tuttora largamente imprecisata l'entità della partecipazione femminile alla resistenza, in ruoli di sostegno, fiancheggiamento ovvero operativi. I «Gruppi per la difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà» fondati nel novembre 1943 a Milano da alcune donne appartenenti ai partiti del CLN, tra le quali Elena Merlin, avrebbero «inquadrato in tutta Italia circa 59 mila donne»[78]. Impossibile calcolare il numero complessivo di donne regolarmente inquadrate con varie mansioni nelle formazioni militari della resistenza. Circa 2.500 sono i nomi delle «volontarie della libertà» le cui imprese vengono menzionate nel volume di Mirella Alloisio e Giuliana Beltrami[79]. Le cifre ufficiali parlano di 35 mila par-

tigiane combattenti, 20 mila «patriote», 70 mila nei gruppi di difesa della donna. Il totale dellle resistenti cadute accertate è di 2.750, cui debbono aggiungersi 3 mila deportate e 4.500 arrestate e torturate. I dati più attendibili riguardano l'Emilia-Romagna: 6.479 partigiane combattenti, di cui 415 con incarichi di comando, 1.941 «patriote», 590 «benemerite», 268 cadute e 34 decorate. Circa il 30 per cento delle partigiane romagnole ed emiliane era concentrato nella provincia di Modena.

Le donne partigiane venivano impiegate prevalentemente in compiti di sostegno amministrativo e logistico, informazione, trasporto di armi, esplosivi e documenti, propaganda anche armata, sabotaggio, terrorismo urbano. Più rari i casi di impiego nelle formazioni di montagna e di diretta partecipazione ad attacchi armati contro obiettivi militari. Frequente in tali circostanze l'impiego delle armi da parte delle donne, ma soprattutto in azioni di sganciamento durante i rastrellamenti, sostegno di fuoco, ovvero di autodifesa. Si ha notizia che varie brigate partigiane inquadravano piccoli distaccamenti interamente femminili. Numerose partigiane con incarichi di comando si trovarono a comandare piccole unità maschili o miste. Soltanto nelle formazioni del PCI e del PSI (Brigate *Garibaldi* e *Matteotti*, GAP e SAP) le donne erano normalmente inquadrate in modo regolare, talora con uniforme e distintivi di grado.

Formalmente le Forze Armate regolari inquadrarono per pochi mesi nel 1945, anche le donne partigiane combattenti, con i loro gradi, in quanto facessero parte del Corpo Volontari della Libertà, nel quale vennero formalmente unificate al vertice e riordinate in linea di principio secondo uno schema uniforme, tutte o quasi le formazioni partigiane dell'Alta Italia: e ciò dal momento che il testo di unificazione e di trasformazione delle unità partigiane in regolari unità militari sottoscritto il 14 febbraio 1945 impegnava il CLNAI a richiedere al governo nazionale il riconoscimento del CVL come «parte integrante delle Forze Armate Italiane». Di fatto le uniche donne partigiane combattenti inquadrate nell'Esercito Italiano, furono le poche decine che facevano parte della 28ª Brigata Garibaldi «Mario Gordini» di Ravenna, comandata da Arrigo Boldrini «Bülow» e aggregata al gruppo di combattimento *Cremona*. Nel corso

del 1944 venne organizzato nel Regno del Sud il corpo Assistenza Femminile (C.A.F.), composto sulla carta di 400 volontarie, civili ma in uniforme, per il sostegno logistico dei gruppi di combattimento: tuttavia solo poche decine di volontarie vennero concretamente assegnate presso alcune unità ausiliarie nell'aprile 1945[80].

[1] Antonio Sema, «guerra e politica militare secondo Benito Mussolini», in Sema e Ilari, *Marte in orbace. Guerra, esercito e milizia nella concezione fascista della nazione*, Nuove Ricerche, Ancona, 1988, pp. 15 ss. Cfr. pure Benito Mussolini, *Scritti e discorsi, La difesa armata della nazione*, a cura di Vittorio Mussolini, La Fenice, Firenze-Roma, 1984.

[2] Vittorio Vernè, *La Milizia Nazionale*, Maglione & Strini (succ. Loescher), Roma, s.d. (ma 1925), pp. 169-171 (dove il precedente dei rapporti Camicie Rosse-Esercito è messo in rapporto con i pregiudizi nutriti dagli ufficiali dell'Esercito contro la MVSN e alimentati dalle «opposizioni», seminatrici di «zizzania»), e pp. 267-70 (dove si respinge l'analogia, sostenuta nel dicembre 1924 dalla *Rivista politica parlamentare*, tra MVSN e Guardia Nazionale del 1848-1876). Varo Varanini, *La ricostruzione fascista delle Forze Armate*, Libreria d'Italia, Milano, 1929, pp. 14 e 27; Cfr. pure Alberto Baldini, in *Esercito e Nazione*, 2 (1927), n. 3 (marzo), pp. 191-200, e n.5 (maggio), p.477 (a proposito dell'articolo *Dalla Guardia Nazionale alla Milizia Volontaria*, comparso nella *Rassegna Italiana* di Tommaso Sillani), Aldo Rossi, *Dal volontarismo del Risorgimento alla Milizia fascista*, in *Esercito e Nazione*, 9 (1934), n. 1 (gennaio), pp. 45-48; Collalti, *Milizie volontarie e volontarismo*, Roma, 1934; PNF, *Il cittadino soldato*, testi per i corsi di preparazione politica, Libreria dello Stato, Roma, p. 74 («le Camicie nere hanno ereditato, conservano e tramandano alle future generazioni lo spirito volontaristico delle Camicie Rosse, pur temperato e rafforzato da vincoli di consapevole disciplina»). L'implicita critica al volontarismo garibaldino, accusato di essere «irregolare», è ripresa rapidamente da Alberto Baldini, *Elementi di cultura militare*, ed. Nazione Militare, Roma, 1935, pp. 115-116, dove gli viene appunto contrapposto il disciplinato «volontarismo fascista». La questione doveva essere obbligatoriamente trattata nei manuali di «cultura militare» per le università, secondo i programmi ministeriali. Figurava al titolo XV, «lo spirito volontaristico nelle tradizioni italiane e in Regime fascista», come premessa alla descrizione dei compiti e dell'ordinamento della MVSN. Questo punto di vista è asseverato anche in opere postbelliche: cfr. Vanni Teodorani, *Milizia volontaria, armata di popolo*, C.E.N., Roma, 1962; Ettore Lucas e Giorgio De Vecchi, *Storia delle unità combattenti della MVSN*, Volpe, Roma, 1976, pp. 11-22, e perfino in opere a carattere semi-ufficiale, cfr. Edoardo Scala, *Storia delle Fanterie Italiane*, IX, *I volontari di guerra*, Ispettorato dell'Arma di Fanteria, Tip. Regionale, Roma, 1955, pp. 726 ss.

[3] Ricciotti Lazzero, *Il partito nazionale fascista*, Rizzoli, Milano, 1985, pp. 207-208. Cfr. pure Ugoberto Alfassio Grimaldi, *L'utilizzazione del mito garibaldino ad opera del fascismo*, in Ministero della Difesa, Comitato storico per lo studio della figura e dell'epopea del generale Giuseppe Garibaldi, *Garibaldi generale della libertà* (atti del convegno internazionale, Roma 29-31 maggio 1982), Roma, 1984, pp. 605-614; Mario Isnenghi, *usi politici di Garibaldi dall'interventismo al fascismo*, in Filippo Mazzonis (cur.), *Garibaldi condottiero*, Angeli, Milano, 1984, pp.533-544.

[4] *Cit.* in Lazzero, *op.cit.*, p. 57.

[5] Rassegna degli articoli relativi al «militarismo fascista», e poi all'«educazione militare» e al concetto fascista di «cittadino soldato» comparsi a commento delle leggi sulla «nazione militare» in *Nazione Militare*, 10 (1935), nn. 1 (gennaio), p. 50; 2 (febbraio), pp. 131-132; 3 (marzo), pp. 208- 209; 4 (aprile), pp. 284-285; 5 (maggio), p.

361. Cfr. pure la citata pubblicazione del PNF sul *cittadino soldato*, un fascicoletto di 94 pagine riunito in un cofanetto assieme ad altri sette testi di preparazione politica, articolato in cinque paragrafi («idee generali sull'educazione fascista», «organizzazioni giovanili: ONB e FGC», «La scuola», «le Forze Armate», «lo Sport»). Le leggi sulla «nazione militare» vi sono definite enfaticamente «un codice di vita guerriera».

[6] Cfr. Gino Germani, *Autoritarismo, fascismo e classi sociali*, Il Mulino, Bologna, 1975; George L. Mosse, *La nazionalizzazione delle masse* (1974), Il Mulino, Bologna, 1975; Carlo Tullio-Altan, *Populismo e trasformismo. Saggio sulle ideologie politiche italiane*, Feltrinelli, Milano, 1989; John M. Hoberman, *Politica e sport*, Il Mulino, Bologna, 1988; Detlev Peukert, *Storia sociale del Terzo Reich*, Sansoni, Firenze, 1989; Jeffrey Herf, *Il modernismo reazionario*, Il Mulino, Bologna, 1988.

[7] Sergio Pelagalli, *Il Generale Pietro Gàzzera al ministero della guerra*, in *Storia contemporanea*, 20 (1989), n. 6 (dicembre), 1024 (a proposito del documento SMRE *Efficienza complessiva dell'esercito al 1° gennaio 1930 e sue essenziali necessità*, 13 gennaio1930).

[8] Cino Vitta, *Diritto amministrativo*, II, *parte speciale*, UTET, Torino, 1935, p. 214.

[9] Cfr. Ricciotti Lazzero, *op. cit.*, pp. 136-137. Nella prima «leva fascista», che ebbe luogo il 21 aprile 1927, furono complessivamente interessati 50 mila ragazzi. Questa cifra aumentò a 80 mila nella seconda leva fascista (1928), e 90 mila nella quarta (1930). Nella leva del 1931 90 mila avanguardisti divennero militi e 110 mila balilla passarono negli avanguardisti. Sull'obbligo di reclutamento nella MVSN di tutti gli iscritti al PNF, e sulla questione di una latente contraddizione tra tale obbligo e il carattere volontario del reclutamento nella MVSN, cfr. Salvatore Foderaro, *La Milizia Volontaria e le sue specialità. Ordinamento giuridico*, Padova, Cedam, 1939, pp. 92-93.

[10] Riportato ad es. in Ermanno Manzini e Mario Monterisi, *Economia pubblica e nazione armata*, Fratelli Bocca Editori, Milano, 1939, pp. 65-67.

[11] Jean Perré, *Les mutations de la guerre moderne. De la Révolution Française à la révolution nucléaire*, Payot, Paris, 1962, pp. 344-346.

[12] Amm. Giuseppe Fioravanzo, *Il soldato di domani (democratizzazione delle Forze Armate)*, Tip. dei Borghi, Roma, 1946, p. 13 (stigmatizzata l'«educazione guerriera ossia pseudo-militare della gioventù», la quale «era allevata nell'idea che il moschetto fosse il più apprezzabile strumento della civiltà; che ammazzare il prossimo fosse il più onorevole ideale, che la forza fosse la più legittima espressione del diritto, che l'aggressione di altri popoli fosse nelle relazioni internazionali la più saggia forma di legittima difesa preventiva». Fioravanzo aggiungeva: «a parte il danno etico, ne è derivata la perdita del rispetto dei giovani per l'uniforme militare, dovuta alla consuetudine da essi presa nella G.I.L. Gli ufficiali dovevano poi, all'atto del servizio militare, faticare molto di più per trasformare in un soldato un giovane di vent'anni»). Il gen. Quirino Armellini, stretto collaboratore di Badoglio, scriveva ne *La crisi dell'Esercito*, Casa editrice «Priscilla», edizioni delle Catacombe, Roma 1945, che «il totalitario regime fascista non ha ritenuto di rispettare tale elementare divisione del lavoro» tra Nazione (attraverso la scuola e la famiglia) e Forze Armate nel compito educativo (la prima doveva «educare moralmente», le seconde «militarmente»): «ha creduto invece di far meglio, fondendo e avocando a sè entrambi i compiti, e così, sostituendosi alla famiglia e alle Forze Armate, creare uno — a suo dire — specialissimo clima fascista, nel quale tutti gli italiani — giovani e vecchi, uomini e donne — trovassero la regola per tutta la loro vita civile e militare, in tutte le sue manifestazioni, vivervi e morirvi» (p. 51). Armellini definiva «puerili» le «messe in scena» della «pre-militare». «Le reclute giungevano ai reggimenti, malgrado i 13 anni passati nella GIL, pressochè ignare e per contro viziate, piene di difetti e con falsato concetto dello spirito e della disciplina militare. I 18 mesi di ferma erano teorici perchè in pratica si riducevano a 16, 14 o addirittura a 12». Secondo Armellini «l'ultima classe veramente istruita in Italia» sarebbe stata quella del 1911, giunta alle armi nel 1932 e richiamata per la guerra d'E-

tiopia. «Nella presunzione — aggiunge — che la pre-militare avesse assorbito l'addestramento di recluta, i 6 mesi di addestramento furono ridotti. Lo scopo era quello di far apparire tutti come dei soldati fatti, che marciassero perfettamente al passo romano e sapessero cantare». Armellini criticava inoltre le «chiamate quadrimestrali», che obbligavano gli ufficiali a «ricominciare tutto da capo», e citava ricordi personali: la frase dettagli da un ufficiale della MVSN («ormai la milizia non ha niente da imparare dall'Esercito»), l'osservazione che nel 1934 il btg. CC.NN. assegnato al reggimento da lui comandato non aveva distribuito le mitragliatrici Breda avute in dotazione dal momento che non v'era nessuno che sapesse usarle, e che nell'estate 1938 la Divisione *Piave* aveva partecipato ai campi d'arma con appena 1.500 uomini (pp. 61-69). A questa ricostruzione palesemente forzata, tendenziosa e superficiale, hanno prestato fede acriticamente gli storici militari successivi. Cfr. Dorello Ferrari, *Il Regio Esercito e la MVSN: 1923-1943*, in *Studi storico-militari 1985*, pp. 128-129 (a p. 142 cita l'opposizione del generale Bonzani, nel promemoria 29 dicembre 1933 a Mussolini, alla riduzione della ferma da 18 mesi a 12 chiesta dal capo di S.M. della MVSN Teruzzi, con l'argomento che la «pre-militare» equivaleva soltanto ai primi 15 giorni di ferma. È peraltro evidente che Bonzani aveva interesse a screditare l'istituzione, peraltro promossa negli anni Venti proprio dall'Esercito, allo scopo di scongiurare la paventata riduzione della ferma, e quindi alla sua affermazione si deve dare un peso assai relativo). Cfr. pure Filippo Stefani, *La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito italiano*, USSME, Roma, 1985, vol. II, tomo 1°, p. 217 (che ricorda l'istituzione senza commentarla negativamente). L'importanza della pre-militare, senza peraltro sottoporre questa rivalutazione a una verifica più puntuale, è affermata da Luigi Emilio Longo, *Francesco Saverio Grazioli, USSME, Roma, 1989, pp. 426-435.*

[13] Cfr. Longo, *op. cit.*, p. 434. È peraltro evidente che il giudizio di Grazioli era influenzato dalla personale amarezza per essere stato ancora una volta emarginato ed esautorato dall'unica carica militare di prestigio, sia pure soltanto nominale, che gli fosse stata conferita.

[14] Giorgio Rochat, *L'esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini*, Laterza, Bari, 1967, pp. 348-349, nt. 43, e p. 436 nt. 70.

[15] Rochat, *op. cit.*, pp. 348-350.

[16] Rochat, *op. cit.*, p. 349, nt. 44, in base alla *Relazione Vaccari* del 20 luglio 1922.

[17] Rochat, *op. cit.*, p. 523 nt. 13, in base alla *Relazione Di Robilant* del 12 febbraio 1925. Come si vede il giudizio di Di Giorgio corrisponde in tutto e per tutto a quello di Fioravanzo e Armellini riportato *supra*, nt. 12. L'ostilità nei confronti della «pre-militare», soprattutto qualora gestita dalla MVSN o dalle organizzazioni giovanili del PNF, era preconcetta nei militari di carriera, e derivava dalla rigorosa difesa della «separazione delle competenze» rispetto alle altre forze e istituzioni nazionali, allo scopo di preservare la propria autonomia. Naturalmente contro questa concezione di «arroccamento» insorgevano gli esponenti della corrente «modernista», cioè gli ufficiali sostanzialmente emarginati dall'istituzione, che volevano utilizzare i propri punti di forza e di consenso conquistati nella società e nella classe politica per ribaltare i rapporti di forza all'interno dell'istituzione militare. Di fronte a questo ricorrente braccio di ferro tra «conservatori» arroccati a difesa dell'autonomia (sotto il manto dell'«apoliticità») e «modernisti» all'assalto del potere interno (sotto il manto del «collegamento» tra esercito e nazione e del rifiuto della «separatezza» e dell'«isolamento»), le concrete questioni perdono rilievo, e finiscono inevitabilmente per essere male impostate. Sull'ordinamento dell'educazione fisica e dell'istruzione pre-e postmilitare nel 1927, cfr. *Almanacco delle Forze Armate 1927*, Tipografia del Senato, Roma, 1927, pp. 757-762. A quell'epoca l'istruzione post-militare era ancora affidata alle 700 Società di Tiro a segno nazionale, e in particolare al rispettivo «riparto milizie». Sulle competenze della MVSN circa l'istruzione premilitare, e sulla richiesta di affidare alla Milizia la direzione del Tiro a segno nazionale e l'organizzazione dell'Educazione Fisica Nazionale, cfr. Vernè, *op. cit.*, pp. 302-319 e 345-349.

[18] Longo, op. cit. p. 435 (F. S. Grazioli, *La preparazione militare della Nazione*, in *Civiltà Fascista*, Firenze, 1934, XII, fasc. 1°). Cfr. Marino Valletti-Borgnini, *La preparazione militare dei giovani presso gli antichi*, in *Nazione Militare*, 10 (1935), n. 1,

pp. 7-11; Eduardo Verniani, *Circa il tiro premilitare*, *ibidem*, n. 2, pp. 113-119; Giorgio Vaccaro, *L'educazione fisica in regime fascista*, *ibidem*, n. 4, pp. 235-241; Sandro Piazzoni, *Ginnastica militare e preparazione bellica*, *ibidem*, n. 5, pp. 337-340; Angelo Vittorio Pellegrineschi, *L'opera Balilla nella Nazione Militare*, *ibidem*, n.6, pp. 401-404; Vittorio Gorresio, *La preparazione politica e culturale della gioventù fascista* (sui «Littoriali»), *ibidem*, n. 5, pp. 327-330. Molto interessanti le notizie relative alla «premilitare» all'estero (Francia, Russia, Germania, Svizzera, Polonia, Cecoslovacchia, Lituania, Turchia, Jugoslavia) pubblicate in *Esercito e Nazione*, 9 (1934), pp. 430-434 e *Nazione Militare*, 10 (1935), pp. 210, 286-287, 362-363, 451-452, 568- 570, 652-653, 733-734, 819-820. Da un articolo di Melchiorri su *Milizia Fascista* si traeva la notizia che nell'anno XII avevano frequentato i corsi pre-militari oltre 750 mila giovani (evidentemente erano compresi in questa cifra anche i figli della lupa e i balilla) e che oltre 4 milioni erano stati istruiti fino a quel momento dalla MVSN. Quest'ultima aveva destinato già nel 1935 6 mila dei propri ufficiali (circa un quarto del totale) ai corsi ONB e FGC, in cui erano stati formati 30 mila allievi capisquadra e 22 mila specializzati (cfr. p. 138). Nel rapporto del febbraio 1942 fatto dal federale del PNF di Apuania a Mussolini, si affermava che si era passati da 57 mila a 100 mila promossi, e si davano notizie sulla organizzazione dei corsi premilitari (cfr. Giordano Bruno Guerri, *Rapporto al Duce*, Bompiani, Milano, 1978, pp. 222-223).

[19] Longo, *op. cit.*, p. 172 (ACS, SPDCR, busta 5, fasc. 91/R *Grazioli F. S.*, sottofasc. 1, foglio senza intestazione, protocollo e firma datato 31.5.1937).

[20] Lazzero, *op. cit.*, pp. 158-159. Sul conflitto di potere tra Ricci e Starace, cfr. *ibidem*, pp. 144-146. Sull'ordinamento della GIL, cfr. Foderaro, *op. cit.*, pp. 55-81. L'istituzione del Comando premilitare della GIL presso il Comando generale della GIL venne disposta con *Foglio d'Ordini* n. 198 dell'11 maggio 1937, il quale disciplinava altresì l'ordinamento periferico e il trasferimento delle precedenti competenze dell'ONB e della MVS. Tutte le «Direzioni premilitari legionali» (comprese quelle della Milizia universitaria) passavano alle dipendenze dei rispettivi comandi federali della GIL, trasformandosi in «sezione premilitare leva di terra». Per effetto della stessa disposizione venne inquadrata nel «servizio accademie e collegi GIL» anche la scuola di perfezionamento per istruttori premilitari di Mirandola.

[21] Ferrari, *op. cit.*, p. 128. Le armi erano custodite presso le armerie dei comandi federali della GIL o dei comandi GIL di Fascio di combattimento o di Gruppo rionale fascista, ma restavano di proprietà del Ministero della Guerra (Foderaro, *op. cit,*, pp. 75-76).

[22] Sui corsi «pre-aeronautici», cfr. Ugo Fischetti, *L'addestramento pre e postmilitare in Aviazione* in *Nazione Militare*, 10 (19359), n. 3, pp. 163-166. Norme speciali erano dettate dal RD 14 gennaio 1926 n. 141 (convertito nella legge 12 dicembre 1926 n. 2267) sui corsi premilitari di pilotaggio, dal RD 2 luglio 1931 n. 1125, per l'allenamento dei giovani brevettati piloti da turismo prima della chiamata alle armi e dal RDL 27 aprile 1936 n. 1772 relativo all'assicurazione contro gli infortuni dei piloti militari o turisti e istruttori delle scuole di volo a vela. I RR.DD. 13 febbraio 1936 n. 448, 22 giugno 1938 n. 1416 e 19 febbraio 1940 n. 563, davano la precedenza assoluta all'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia della R. Aeronautica ai provenienti dai collegi militari, dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dal Collegio aeronautico della GIL di Forlì. Agevolazioni fiscali per i corsi di pilotaggio aereo e per i piloti turisti nazionali erano disposte dai RDL 23 settembre 1935 n. 1766 (convertito nella legge 24 febbraio 1936 n. 352) con relativo decreto ministeriale esecutivo (16 febbraio 1936) e 22 aprile 1937 n. 572. Agevolazioni per l'aviazione da turismo erano dettate dalla legge 25 giugno 1936 n. 1310. Sui corsi pre-marinari, cfr. Alcione, *Premilitare e postmilitare marittima*, in *Nazione Militare*, 10 (1935), n. 5, pp. 327-330. Cfr. pure RDL 16 aprile 1925 n. 664, che cambiava la denominazione di «navi asilo» in quella di «navi scuola marinaretti». Sui corsi premilitari e preaeronautici cfr. pure *Almanacco delle FF.AA. 1927*, *cit.*, p. 761, e Foderaro, *op. cit.*, pp. 72-74.

[23] Sulla Milizia Artiglieria Contro Aerei (MACA), già M. DICAT, cfr. Ilari e Sema, *op. cit.*, pp. 340-344; Foderaro, *op. cit.*, pp. 180-182; Nicola Della Volpe, *Difesa del territorio e protezione antiaerea*, USSME, Roma, 1986, pp. 28- 29, 34, 37, 70 e *passim*.

[24] Della Volpe, *op. cit.*, p.48 e *passim*.

[25] Alpheo Pagin, *Mussolini's Boys*, Intergest, Castelbolognese, 1976. Cfr. Armellini, *op, cit.*, pp. 73-74: «nell'estate 1940 alcuni battaglioni di giovani fascisti eseguirono la 'Marcia della Giovinezza» dal Piemonte al Veneto. Mussolini volle trasformarli in altrettanti sottotenenti. Alcuni però erano analfabeti, e la massa aveva solo la licenza elementare. Mussolini disse: 'per fare l'ufficiale non occorre cultura: basta l'ardente spirito fascista'. E ci volle del bello e del buono per dissuaderlo dall'idea. Per non disperdere però quella 'magnifica forza' da quei battaglioni di giovani saltò fuori, dopo varie vicissitudini, la Divisione *Giovani Fascisti*».

[26] Cfr. Ferruccio Botti e Virgilio Ilari, *Il pensiero militare italiano dal primo al secondo dopoguerra (1919-1949)*, USSME, Roma, 1985, pp. 273 ss.

[27] Cfr. Vincenzo Gallinari, in *Rivista militare* n. 3/1980, p. 117.

[28] Edoardo Scala, *I corsi di storia militare presso le R. Università del Regno*, Comando del Corpo di S.M. Esercito, Tipografia G. Bardi, Roma, 1927 (5 pagine).

[29] *Saggi di scienza militare per uso degli studenti universitare*, Schioppo, Torino 1925.

[30] Cfr. ACS, Presidenza del Consiglio, 1925, 1-1-10, 147: la Milizia vuole che le sia affidato ufficialmente «tale onorifico ed oneroso incarico», e sollecita istruzioni dal ministero della guerra. Circolare del Ministero della Guerra in data 20 dicembre 1925, in cui si affida alla MVSN l'istruzione premilitare della gioventù.

[31] Cfr. *Enciclopedia Militare, III, p. 338 (s.v. Cultura militare*. Cfr. Eugenio Barbarich, *Per l'«ingranamento» degli studi militari negli universitari*, in *Rassegna dell'Esercito Italiano*, 1925, fasc. V-VI (1° sem.), nel quale si citavano le proposte di Carlo Cattaneo relative all'istituzione di società di scienze militari nelle varie città, nonchè, «in tutti i licei ed in tutte le università e le accademie di belle arti» di «quel trattato speciale che potesse far parte degli studi militari; sicchè, a cagion d'esempio, si dessero a complemento del corso di fisica o di meccanica gli elementi di balistica, o agli ingegneri ed architetti civili un corso di architettura militare» (*Politecnico*, vol. X, 1861). Per la rivalutazione del pensiero militare di Cattaneo nel nuovo clima della «nazione militare», cfr. Carlo Argan, *Un precursore: Carlo Cattaneo*, in *Nazione Militare*, 10 (1935), n. 1 pp. 12-14. Cfr. pure I volume, pp. 404-406.

[32] Sabato Visco, *I corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori*, in *La Scuola Superiore*, ottobre- novembre 1935.

[33] Cfr. Grasselli, *Corso di cultura militare*, Giuffrè, Milano, 1937.

[34] Edoardo Scala, in *Rivista Militare*, n. agosto- settembre 1948.

[35] Giordano Bruno Guerri, *Giuseppe Bottai, un fascista critico*, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 174-175.

[36] Alberto Baldini, *Elementi di cultura militare per il cittadino italiano*, edito dalla Rivista «Nazione Militare», Roma, 1935, («con 23 tavole a colori e 236 illustrazioni in nero»). Il lavoro si era orientato programmaticamente «verso una trattazione intermedia fra i diversi gradi di insegnamento: medio-inferiore, medio-superiore ed anche universitario», dal momento che nei primi anni scolastici di applicazione della legge non si sarebbe potuto «fare assegnamento su nozioni militari precedentemente impartite». Il «prospetto generale» del lavoro si articolava in cinque parti: «organismi militari» («come si mette insieme la massa dei gregari; l'Esercito; la Marina da guerra; l'Aeronautica da guerra; la Guardia di Finanza; la Milizia Volontaria; Le Forze Armate coloniali; I capi. I comandi. La disciplina. La ripartizione militare del territorio dello Stato»); II. Il terreno e le sue caratteristiche militari; III. Come Forze Armate e nazione passano dallo stato di pace allo stato di guera; IV. La disciplina della nazione in guerra; V. La vittoriosa guerra italo-austriaca del 1915-1918». Le pagine contengono numerosi riquadri con frasi tolte dai discorsi di Mussolini. Le parti riguardanti le singole Forze Armate accennano in modo limpido e sintetico non solo ai problemi ordinativi, ma anche ai criteri operativi e al materiale in dotazione. Sui criteri di insegnamento, cfr. pure Ettore Miraglia, *Cultura militare ed educazione militare*, in *Na-*

zione Militare, 10 (1935), n. 3, pp. 159-162. Per una sintesi dei commenti della stampa sui corsi di cultura militare, cfr. *Nazione Militare* 10 (1935), n. 2, p. 431. Cfr. pure *I giovani e la cultura militare*, ibidem, n. 7, M. 445-446. Per le proposte di Andrea Consoli sull'equiparazione della cultura militare alle altre materie di studio, cfr. *ibidem*, n. 7-8, M. 564-565.

[37] ACS, Presidenza del Consiglio, 1937-39, 5.3.3192.

[38] *Il libro di cultura militare*, Consorzio editorale per la cultura militare, Milano, s.d., I-III volume.

[39] Comando Generale della MVSN, Ispettorato Generale Reparti Universitari, *Ufficiali della MVSN Docenti di Cultura Militare... per il triennio 1939-1942*, Italgraf, Roma 1939.

[40] Biuseppe Bottai, *Diario 1935-1944*, Rizzoli, Milano 1982, p. 147.

[41] Cfr. Barbasetti di Prun, *L'Istituto superiore di Guerra*, in *Un secolo di progresso italiano nelle scienze militari (1839-1939)*, edito a cura del generale Pietro Maravigna dalla «Società italiana per il progresso delle scienze», Roma, 1939, pp. 77-82; Giuseppe Fioravanzo, *Il soldato di domani (Democratizzazione dell'Esercito)*, Tipografia dei Borghi, Roma, 1946, pp. 90 ss.; Edoardo Scala, *Per la preparazione dei nostri ufficiali*, in *Rivista di Fanteria*, settembre 1936; *I cento anni della Scuola di guerra (11 marzo 1867-11 marzo 1967)*, Fototipolitografia della Scuola di guerra, Civitavecchia, 1967, pp. 119-126. Cfr. Arrigo Pecchioli (a cura di), *Le Accademie e le scuole militari*, testi di Alberto Maria Arpino, Franco Gay e Giuseppe Pesce, Editalia, Roma 1990.

[42] Cfr. *Nazione Militare*, giugno 1935, p. 445.

[43] Sul Minculpop, cfr, G. Montefusco, *L'ordinamento, i compiti e le attribuzioni del Ministero per la cultura popolare. Gli enti dipendenti e vigilati e la legislazione sulla stampa*, Roma 1939; P. Cannistraro, *La fabbrica del consenso, Fascismo e mass media*, Laterza, Roma-Bari 1975.

[44] ACS, Presidenza del Consiglio, 1937-1939, 3.2.6.5546. Cfr, pure 5.3.3192 («testi di Stato di cultura militare») e 2.1.154.9.18 («ufficiali in pensione docenti di cultura militare nelle scuole»), nonché 1934-36, 1.1.2.2359 (istanza del prof. dr. Giuseppe De Marinis di Napoli per la nomina ad insegnante di cultura militare inviata al Ministero della Guerra).

[45] ACS, Ministero della Cultura Popolare, Gabinetto, b. 6, fasc. 56.

[46] ACS, Ministero della Cultura Popolare, Gabinetto, b. 7, fasc. 74; b. 230, fasc. 11; b. 231, fasc. 78; b. 233, fasc. 150. Altri fascicoli riguardano il Ministero della Guerra (85,3), lo Stato Maggiore Generale (16,223), lo Stato Maggiore Esercito (185,32), il Comando Generale della MVSN (86,5) e la Commissione Suprema di Difesa (24,352: 128,5: 170,3).

[47] ACS, Ministero della cultura popolare, Gabinetto, b. 233, fasc. 149.

[48] Fioravanzo, *Il soldato di domani, cit.*, p. 13.

[49] Quirino Armellini, *La crisi dell'Esercito*, ed. Priscilla, Roma 1945, pp. 56 ss.

[50] Emilio Canevari, *Graziani mi ha detto*, Magi- Spinetti, Roma 1947 (= Giorgio Pisanò, *Gli ultimi in grigioverde*, FPE, Milano 1967, pp. 53-72); Giampaolo Pansa, *L'esercito di Salò*, Mondadori, Milano 1970, pp. 15 ss. e *passim*.

[51] Ottavio Zoppi, *Il Senato e l'Esercito nel «Ventennio»*, O. Zucchi, Milano 1948.

[52] Virgilio Ilari, *Difesa e Forze Armate alla Costituente*, in *Rivista Militare*, n. 4/1983, pp. 97-98 (= *infra*, pp. 481-482).

[53] *Cit.* in Stellingwerff, *Necessità di difesa e conseguenti doveri della Nazione verso sé stessa*, in *Rivista Militare*, n. 4/1948, pp. 368-369.

[54] In *Rivista Militare*, n. 1/1948, pp. 73-75 (lettera del colonnello Carlo Argan-Chiesa al direttore della rivista).

[55] Pelagalli, *op. cit.*, pp. 1014-1015.

[56] Cfr. *Esercito e Nazione*, 2 (1927), n. 5, p. 302.

[57] Cfr. Armellini, *op. cit.*, pp. 79-82, dove afferma che l'abbassamento dei titoli

richiesti per fare l'ufficiale di complemento ebbe come conseguenza che «anche gli analfabeti ebbero le spalline». Asserisce di aver protestato nel 1937 con Pariani delle promozioni concesse ai gerarchi, e di essersi sentito rispondere che la disposizione aveva valore «squisitamente politico, di cui voi, che siete fuori della politica (*sic!*), non potete valutare la portata». Addebitava al fascismo il fatto che le Divisioni avessero, su 500 ufficiali, appena 20 Ufficiali in SPE (cifra dimezzata in quelle costiere). Critiche all'assegnazione di gradi militari a persone aventi meriti politici fascisti oppure influenze «di varia natura» provenienti da situazioni privilegiate, muoveva anche Fioravanzo, *op. cit.*, p. 13. Identica, in questo caso, la posizione di Emilio Canevari, *Retroscena della disfatta*, Tosi, Roma, 1948, p. 570: «mentre per gli ufficiali in servizio permanente si erano moltiplicati inutilmente gli anni di studio, per gli studenti - da cui unicamente si traevano gli ufficiali di complemento - era stata abbreviata la ferma, oltre al mantenimento del privilegio di protrarre il servizio al 26° anno per terminare gli studi. Una vera aberrazione, simile al sistema dell'antico mandarinato cinese per cui i funzionari dell'amministrazione venivano scelti e promossi per titoli letterari e non per pratica capacità amministrativa, come notava il generale Debeney (*La Guerre et les Hommes*, Paris, 1937) elevandosi contro questo sistema che tanto ha danneggiato l'esercito francese».

[58] Cfr. Mario Montanari, *L'Esercito italiano alla vigilia della seconda guerra mondiale*, USSME, Roma, 1982, p. 217.

[59] Cfr. Armellini, *op. cit.*, p. 56: «non è da escludere vi fosse stato anche indotto dal recondito pensiero di estromettere le Forze Armate da una loro naturale funzione».

[60] Cfr. Ilari e Sema, *op. cit.*, pp. 434 ss.

[61] Ammadura, *Milizia universitaria*, Napoli, 1930; Foderaro, *op. cit.*, pp. 170-173.

[62] Cfr. *Nazione Militare*, 1910 (1935), n. 6, pp. 455- 456.

[63] Cfr. Comitato Nazionale «Bur Scibis», *C'era una volta il Battaglione universitario «Curtatone e Montanara»*, Aziende Grafiche Chicca, Tivoli, ottobre 1985 (a cura di Giuseppe Rebuffa). Nel rapporto al duce del 24 gennaio 1942 il federale del PNF di Roma, Mario Colesanti, affermava che l'improvviso aumento della popolazione universitaria verificatosi dopo l'entrata in guerra (da 85 a 130-140 mila studenti) era provocato dall'intento di ritardare il servizio militare. Peraltro dei 14.105 iscritti al GUF dell'università di Roma, ben 5.028 si trovavano alle armi. All'università di Urbino il tasso di «gufini» alle armi era del 60 per cento (cfr. Guerri, *op. cit.*, pp. 81, 85, 280.

[64] Cfr. *Esercito e Nazione*, 4 (1929), pp. 1143-1144.

[65] Foderaro, *op. cit.*, p. 172.

[66] Emilio Cavaterra, *4000 studenti alla guerra*, Dino Editore, Roma, 1987. Cfr. Giorgio Pisanò, *Gli ultimi in grigioverde*, F.P.E., Milano, 1967, III, pp. 1741-1813.

[67] Cfr. *Almanacco delle Forze Armate 1927*, *cit.*. pp. 764-765.

[68] I primi dieci «manualetti» erano: 1. *Come si legge la carta topografica*, 2. *Il plotone di fanteria nel combattimento*, 3. *La difesa contro aerei e contro i gas*, 4. *Tiro d'artiglieria*, 5. *Le armi della fanteria*, 6. *Nozioni generali sui materiali d'artiglieria*, 7. *I bersaglieri: il servizio di pattuglia in bicicletta: il plotone; la compagnia*, 8. *Le artiglierie campali dell'Esercito italiano*, 9. *La compagnia di fanteria nel combattimento*, 10. *Il battaglione di fanteria nel combattimento*, tutti usciti nel 1930. I «manuali d'arma», pubblicati nel 1936 (Ministero della Guerra) riguardavano *La Fanteria. Il combattimento dei minori reparti* (ten, col. Domenico Barbato), *I celeri* (ten. col. Tullio Bernardi), *L'Artiglieria* (ten. col. Harold Lombardi e magg. Angelo Micciché) e *Il Genio* (ten. col. Biagio Biagioli e Corrado Picone).

[69] Cfr. Pelagalli, *op. cit.*, pp. 1018, 1032. Mussolini era personalmente favorevole al richiamo indiscriminato, per lo meno degli ufficiali. Nel rapporto del 13 luglio 1929 disse enfaticamente che dal richiamo non dovevano essere esentati «neanche i morti», e nell'udienza del 26 giugno 1931 disse che bisognava richiamare «anche Gesù Cristo».

[70] Montanari, *op. cit.*, p. 218.

[71] Montanari, *op. cit.*, p. 26.

[72] Montanari, *op. cit.*, pp. 225-228. Dopo la resa della Francia, nel luglio 1940, venne attuata una prima parziale smobilitazione, seguita da altra più consistente nell'ottobre, per complessivi 600 mila uomini su un totale di 1,1 milione di uomini, appartenenti alle classi fino al 1916 compresa. Sugli effettivi dell'Esercito durante la seconda guera mondiale, cfr. Giorgio Rochat, *Gli uomini alle armi 1940-43*, in *L'Italia in guerra*, convegno di Brescia, 27-30 settembre 1989, in corso di pubblicazione.

[73] Pasquale Sandulli, *s.v. Servizio militare (trattamento dei lavoratori)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1970, XVII, pp. 201-231.

[74] Walter Giorgi-Alberti, *s.v. Mobilitazione*, in *Nuovo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1939, VIII, pp. 671- 674; Francesco Valori, *s.v. Mobilitazione*, in Novissimo Digesto Italiano, UTET, Torino, 1964, pp. 802-808. Mario Varese, *I distretti Militari*, in *L'Esercito dell'anno XVII*, Ministero della Guerra, Roma, 1939, pp. 341-347. Ministero della Difesa, SME-Ufficio storico, *L'Esercito italiano tra la prima e la seconda guerra mondiale*, Roma, 1954, *passim*.

[75] Maria Fraddosio, *Aspeti della militanza femminile nel fascismo: dalla mobilitazione civile alle origini del Saf nella Repubblica Sociale Italiana*, in *Storia contemporanea*, 20 (1989), n. 6 (dicembre), pp. 1105-1181.

[76] Stato Maggiore Esercito, *Il Servizio Sanitario nell'Esercito Italiano*, Mostra Storico Documentaria, Roma, Castel Sant'Angelo, 30 gennaio — 31 marzo 1987, pp. 114-115.

[77] Maria Fraddosio, *La mobilitazione femminile: i Gruppi fascisti repubblicani femminili e il SAF*, in *Annali della Fondazione Luigi Micheletti*, 2, *La Repubblica sociale italiana*, Brescia, 1986, pp. 257-274; Pisanò, *op. cit.* , I, pp. 217-265.

[78] Mirella Alloisio e Giuliana Beltrami, *Volontarie della Libertà*, Mazzotta,Milano, 1981, p. 30.

[79] Alloisio e Beltrami, *op. cit.*, pp. 301-326.

[80] Cfr. Enrico Boscardi, *Le Unità Ausiliarie nella guerra di liberazione*, in *Rivista Militare*, n. 4/1981, p. 88.

Allegato — *La distribuzione dell'Esercito sul territorio nazionale (1920-1939) e lo sviluppo delle GG.UU. dal 1940 al 1943.*

Tabella 1. *Distribuzione regionale delle Divisioni territoriali e di fanteria (1882-1939).*

Regioni	D. quaternarie 1882-1914	D. ternarie		D. binarie 1939
		1923-30	1930-37	
Piemonte	4	4	5	8
Liguria	1	1	1	2
Lombardia	2	2	2	2
Emilia (Piacenza)	1	1	1	1
Veneto	2	3	2	4
Trentino	–	1	1	3
Friuli-Venezia G.	–	3	4	5
Romagna	2	2	2	3
Marche	1	1	1	3
Dalmazia (Zara)	–	–	–	1
Italia centro-settentrionale	13	18	19	32
Toscana	2	2	2	4
Lazio	1	1	1	2
Umbria	1	1	1	1
Abruzzi	1	1	1	1
Campania	2	2	1	4
Puglie	1	1	1	2
Calabria	1	1	1	2
Sicilia	2	2	2	3
Sardegna	1	1	1	2
Italia centro-meridionale	12	12	11	21
Libia	–	–	–	4
Egeo	–	–	–	1
Africa Orientale	–	–	–	1
Oltremare	–	–	–	6
Totale Divisioni	25	30	30	59

Tabella 2. *Città sedi dei Comandi di C.A. (1898-1940).*

Sede	1898-1920	1920-1927	1927-1934	1936	1937	1939	1940
Torino	I	I	I	I	I	I	I
Alessandria	II	–	II	II	II	II	II
Milano	III	II	III	III	III	III	III
Genova	IV	–	–	–	–	–	XV
Verona	V	III	IV	–	–	–	–
Bolzano	–	–	–	IV	IV	IV	IV
Trieste	–	V	V	V	V	V	V
Udine	–	–	XI	XI	XI	XI	XI
Bologna	VI	IV	VI	VI	VI	VI	VI
Ancona	VII	–	–	–	–	–	–
Firenze	VIII	VI	VII	VII	VII	VII	VII
Roma	IX	VII	VIII	VIII	VIII	VIII	VIII
Bari	XI	IX	IX	IX	IX	IX	IX
Napoli	X	VIII	X	X	X	X	X
Palermo	XII	X	(a)	XII	XII	XII	XII
Cagliari	(b)	(b)	(b)	XIII	XIII	XIII	XIII
Treviso	–	–	–	–	–	XIV	XIV
Milano	–	–	–	–	–	–	XVI
Mantova (1938)	–	–	–	–	–	Corazz.	Corazz.
Padova (1938)	–	–	–	–	–	Celere	Celere
Cremona	–	–	–	–	–	Autot.	Autot.
Trento	–	–	–	–	–	Alpino	Alpino
Tripoli	–	–	–	–	XX	XX	XX
Bengasi	–	–	–	–	XXI	XXI	XXI
Tobruk	–	–	–	–	–	XXII	XXII
Homs	–	–	–	–	–	XXIII	XXIII
Tirana	–	–	–	–	–	Albania	XXVI

(a) Comando Militare della Sicilia.
(b) Comando Militare della Sardegna. Nel 1934 XII e XIII C.A.

Tabella 3. *Sedi delle GG.UU. alpini.*

Raggruppamenti (1923-1926)	Brigate alpini (1926-1934)	Divisioni alpine (dal 1935)
I – Torino	I – Torino	1ª *Taurinense* – Torino
II – Bergamo	II – Verona, Milano	2ª *Tridentina* – Trento
III – Belluno	III – Udine, Gorizia	3ª *Julia* – Udine
–	–	4ª *Cuneense* – Cuneo
–	–	5ª *Pusteria* – Brunico

Tabella 4. *Sedi delle GG.UU. mobili.*

GG.UU. mobili	1930-34	1934-36	1936-38	1939
1ª D. Celere *Eugenio di Savoia*	Udine	Udine	Udine	Udine
2ª D. celere *E.F. Testa di Ferro*	Bologna	Bologna	Ferrara	Ferrara
3ª D. celere *P.A. Duca d'Aosta*	–	Verona	Verona	Milano
I Brigata corazzata	–	–	Siena	–
II Brigata corazzata	–	–	Milano	–
131ª D. corazzata *Centauro*	–	–	–	Siena
132ª D. corazzata *Ariete*	–	–	–	Verona
133ª D. corazzata *Littorio*	–	–	–	Parma
101ª D. motorizzata *Trieste* (*Po*)	–	–	Piacenza	Piacenza
102ª D. motorizzata *Trento*	–	Trento	Trento	Trento

Tabella 5. *Città sedi dei comandi di Divisione fanteria (1923-1939).*

Sede*	Ordinativo e denominazione della Divisione			
	1923	1926	1934 (ternaria)	1939 (binaria)
Torino	1ª	1ª	1ª *Superga*	1ª *Superga*
Novara	5ª	2ª	2ª *Sforzesca*	2ª *Sforzesca*
Alessandria	2ª	3ª	3ª *Monferrato*	3ª *Ravenna*
Cuneo	3ª	4ª	4ª *Monviso*	4ª *Livorno*
Asti (1930)	–	–	26ª *Assietta*	26ª *Assietta*
Saluzzo (1939)	–	–	–	36ª *Forlì*
Vercelli (1939)	–	–	–	59ª *Cagliari*
Cuneo (1939)	–	–	–	6ª *Cuneo*
Genova	17ª	5ª	5ª *Cosseria*	5ª *Cosseria*
Savona (1939)	–	–	–	37ª *Modena*
Milano	4ª	6ª	6ª *Legnano*	–
Legnano (1939)	–	–	–	58ª *Legnano*
Brescia	6ª	7ª	7ª *Leonessa*	7ª *Lupi di Toscana*
Piacenza	18ª	8ª	8ª *Po*	101ª *Trieste* (mot.)
Verona	7ª	9ª	9ª *Pasubio*	9ª *Pasubio* (aut.)
Padova	8ª	10ª	–	10ª *Piave* (aut.)
Treviso (1931)	12ª	–	10ª *Piave*	–
Venezia (1939)	–	–	–	32ª *Marche*
Conegliano ('39)	–	–	–	38ª *Puglie*
Bolzano	–	11ª	11ª *Brennero*	11ª *Brennero* (aut.)
Trento (1935)	9ª	–	–	102ª *Trento* (mot.)
Merano (1939)	–	–	–	33ª *Acqui*
Trieste	13ª	12ª	12ª *Timavo*	12ª *Sassari*
Udine	–	26ª	13ª *Montenero*	13ª *Re*
Gorizia	14ª	27ª	14ª *Isonzo*	14ª *Isonzo*
Pola	15ª	13ª	–	57ª *Lombardia*
Fiume (1934)	–	–	15ª *Carnaro*	–
Abbazia (1939)	–	–	–	15ª *Bergamo*
Bologna	10ª	14ª	16ª *Fossalta*	16ª *Pistoia*
Ravenna	11ª	15ª	–	17ª *Pavia* (aut. A.S.)
Forlì (1935)	–	–	17ª *Rubicone*	56ª *Casale*
Ancona	28ª	16ª	18ª *Metauro*	18ª *Messina*
Macerata ('39)	–	–	–	49ª *Parma*
Macerata ('39)	–	–	–	53ª *Arezzo*
Firenze	16ª	17ª	19ª *Gavinana*	19ª *Venezia*

Firenze (1939)	–	–	–		41ª *Firenze*
Livorno	20ª	18ª	20ª	*Curtatone e M.*	20ª *Friuli*
Pisa (1939)	–	–	–		44ª *Cremona*
Roma	19ª	19ª	21ª	*Granatieri di S.*	21ª *Granatieri di S.*
Civitav. ('38)	–	–	–		52ª *Torino*
Perugia	21ª	20ª	–		22ª *Cacciatori d. A.*
Spoleto (1934)	–	–	22ª	*Cacciatori d. A.*	–
Bari	26ª	21ª	23ª	*Murge*	23ª *Ferrara*
Bari	–	–	–		47ª *Bari*
Chieti	27ª	22ª	–		24ª *Pinerolo*
L'Aquila ('34)	–	–	24ª	*Gran Sasso*	–
Napoli	23ª	23ª	–		25ª *Bologna* (aut. A.S.)
Caserta (1934)	–	–	25ª	*Volturno*	–
Salerno	24ª	–	–		55ª *Savona* (aut. A.S.)
Napoli (1939)	–	–	–		51ª *Siena*
Catanzaro	25ª	27ª	27ª	*Sila*	27ª *Brescia* (aut. A.S.)
Catanzaro	–	–	–		48ª *Taro*
Palermo	29ª	28ª	28ª	*Vespri*	28ª *Aosta*
Messina	30ª	29ª	29ª	*Peloritana*	29ª *Piemonte*
Caltanissetta	–	–	–		54ª *Napoli*
Cagliari	22ª	30ª	30ª	*Sabauda*	30ª *Sabauda*
Sassari (1934)	–	–	31ª	*Caprera*	31ª *Calabria*
Garian (1937)	–	–	–		60ª *Sabratha* (aut. A.S.)
Misurata ('37)	–	–	–		61ª *Sirte* (aut. A.S.)
Derna (1937)	–	–	–		62ª *Marmarica* (aut. A.S.)
Barce (1937)	–	–	–		63ª *Cirene* (aut. A.S.)
Zara(1936)	–	–	–		C.do Tr. del Presidio
Rodi (1939)	–	–	–		50ª *Regina*
Addis Abeba	–	–	–		*Granatieri di Savoia*

* Tra parentesi, accanto al nome della città, è indicato l'anno in cui essa è divenuta o ritornata sede di comando di Divisione. (mot.) Divisione fanteria motorizzata. (aut.) Divisione fanteria autotrasportabile. (aut. A.S.) Divisione fanteria autotrasportabile tipo Africa Settentrionale.

Tabella 6. *Dislocazione dei reggimenti delle varie armi dell'Esercito sul territorio nazionale nel 1927*.*

*Reggimenti fanteria**

3 a Torino (Bardonecchia, Pinerolo), 1 a Vercelli, 2 a Novara, 1 ad Alessandria, 1 a Tortona, 1 a Novi Ligure, 1 a Cuneo, 1 a Fossano (Savigliano), 1 ad Alba, 1 a Savona (Imperia), 1 a S. Remo (Taggia, Ventimiglia), 1 a Genova, 2 a Milano, 1 a Como, 1 a Cremona, 1 a Brescia, 1 a Bergamo, 2 a Parma (Piacenza), 1 a Piacenza, 1 a Mantova, 1 a Vicenza, 1 a Verona, 1 a Conegliano, 1 a Padova, 1 a Venezia, 1 a Trento (Rovereto), 1 a Merano, 1 a Bolzano, 3 a Trieste (Capo d'Istria, Postumia, Parenzo), 1 a Sacile (Vittorio Veneto), 1 a Udine (Tarvisio), 1 a Treviso, 1 a Gradisca (Vippacco) poi trasferito a Cormons, 2 a Gorizia (Idria, Cormons), 1 a Fiume, 2 a Pola (Bisterza), 1 a Bologna, 1 a Modena, 1 a Reggio Emilia, 1 a Forlì, 1 a Ferrara (Rimini), 1 a Ravenna, 1 ad Ancona, 1 a Fano, 1 a Zara (Macerata), 1 ad Arezzo, 1 a Pistoia, 1 a Firenze, 1 a Spezia, 1 a Pisa, 1 a Livorno (Portoferraio), 4 a Roma (Viterbo), 1 a Perugia, 1 a Spoleto, 1 a Rodi (Cos), 1 a Bari, 1 a Lecce (Taranto), 1 a L'Aquila (Sulmona), 1 a Chieti, 1 ad Ascoli Piceno, 1 a Caserta, 2 a Napoli, 1 a Potenza, 1 a Nocera Inferiore, 1 a Salerno, 1 a Monteleone (Cosenza), 1 a Catanzaro, 1 a Reggio Calabria, 1 a Girgenti (Sciacca), 1 a Palermo, (Cefalù), 1 a Messina, 1 a Trapani, 1 a Catania, 1 a Siracusa, 1 a Sassari (Maddalena), 1 a Cagliari, 1 a Civitavecchia.

Reggimenti bersaglieri (in ordine di numero)

Napoli, Roma, Livorno, Torino, Siena, Bologna, Brescia, Verona, Asti, Palermo, Gradisca, Milano.

Reggimenti alpini (in ordine di numero)*

Mondovì (Imperia), Cuneo (Dronero, Saluzzo), Torino (Susa, Pinerolo), Ivrea (Aosta, Intra), Milano, Bressanone (S. Candido), Belluno (Feltre), Udine (Tolmezzo, Cividale), Gorizia (Tolmino).

Reggimenti cavalleria

Torino, Voghera, Milano, Parma, Udine, Padova, Ferrara, Pordenone, Roma, Firenze, Napoli, Bologna.

Reggimenti artiglieria da campagna (in ordine di numero)*

Foligno (Perugia), Pesaro (Ancona), Bologna, Pola (Icici), Venaria Reale, Gorizia (Vippacco), Pisa, Verona, Trento (Merano), Caserta, Alessandria (Novi), Capua, Roma, Bari (Lecce, Cerignola), Reggio Emilia, Cagliari (Sassari), Novara, L'Aquila (Chieti), Firenze, Padova, Piacenza (Parma), Palermo, Palmanova (Postumia, Banne), Messina (Catania), Nola (Nocera Inferiore), Ferrara (Faenza, Cesena), Milano, Fossano, Acqui (Imperia), Brescia. *Reggimento artiglieria a cavallo* (Milano).

Reggimenti artiglieria da montagna (in ordine di numero)*

Torino, (Susa, Aosta, Ivrea, Saluzzo, Cuneo), Bergamo (Belluno, Bressanone, Varna), Gorizia (Conegliano).

Reggimenti artiglieria pesante campale (in ordine di numero)*

Casale, Genova, Cremona (Crema), Mantova, Udine (Codroipo), Modena, Livorno, Roma (Civitavecchia), Foggia (Teramo), Napoli, Palermo (Trapani, Caltanissetta).

Centri contraerei (in ordine di numero)*

Rivoli T. (Biella), Genova (Cherasco, Acqui), Lodi (Piacenza), Mantova, Trieste (Pola), Rovigo (Mestre), Firenze, Roma, Pescara, Napoli, Palermo, Gaeta.

Reggimenti artiglieria pesante (in ordine di numero)*

Torino (Vigevano), Alessandria (Cuneo, Albenga), Palmanova (Osoppo, Trieste), Piacenza (Terni), Verona (Treviso, Riva di T.).

Reggimenti artiglieria da costa (in ordine di numero).

Spezia (Savona, La Maddalena), Venezia (Pola), Messina (Reggio C., Taranto, Brindisi).

Reggimenti del genio (in ordine di numero)*

Vercelli, Casale, Pavia, Verona, Trieste (Monfalcone), Bologna (Ancona), Firenze, Roma, Trani, Santa Maria Capua Vetere, Palermo (Messina). Battaglione misto della Sardegna (Ozieri). Reggimento pontieri e lagunari (Piacenza, Verona, Roma, Venezia). Reggimento Ferrovieri (Torino, Treviso, Merano). Reggimenti ragiotelegrafisti Roma (Palermo, Cagliari, Napoli) e Firenze (Piacenza, Venezia). Gruppo aerostieri (Roma).

Reggimento carri armati

Roma (Bologna, Udine, Codroipo). Nel 1931 Bologna (Udine, Codroipo, Bassano del Grappa).

---

* Tra parentesi sono indicate le sedi di Battaglioni, Gruppi e Batterie distaccati dal reggimento indicato.

Tabella 7. *Militari nei vari compartimenti alle date dei censimenti dal 1871 al 1936 e numeri indici (1871 = 100)*.*

Compartimenti	Numero dei militari («Difesa del Paese»)								Numeri indici (1871 = 100)					
	31 dicembre 1871	31 dicembre 1881	10 febbraio 1901	10 giugno 1911	1 dicembre 1921	21 aprile 1931		21 aprile 1936	1881	1901	1911	1921	1931	1936
						Numero militari	Presenti nelle conviv. militari[1]	presenti nella conviv. militari[1]						
Piemonte	17.760	23.138	33.550	37.828	41.568	70.147	65.754	70.535	130	189	213	234	395	424
Liguria	8.455	8.054	18.332	22.685	25.622	30.491	29.472	26.902	95	217	268	303	361	330
Lombardia	16.566	19.318	21.310	26.458	30.535	38.841	35.255	36.112	117	129	160	184	234	240
Venezia Tridentina	–	–	–	–	10.103	3.781	13.562	24.501	–	–	–	100	136	246
Veneto	15.046	17.878	18.932	32.039	33.911	52.007	49.295	57.824	114	121	205	217	332	389
Venezia Giulia e Zara	–	–	–	–	24.162[2]	49.014	46.191	53.875	–	–	–	100	203	235
Emilia	14.641	16.834	18.463	20.854	28.042	37.547	34.723	41.032	115	126	142	192	256	303
Toscana	9.461	10.515	12.555	15.356	23.744	26.605	23.433	23.206	111	133	162	251	281	278
Marche	3.612	4.317	5.244	6.808	6.600	8.797	7.684	8.642	120	145	188	183	181	204
Umbria	3.570	3.359	3.192	3.276	4.013	6,538	5.889	8.371	94	89	92	112	183	260
Lazio	7.268	8.799	14.121	18.686	38.340	55.283	48.968	47.765	121	194	257	528	761	742
Abruzzi e Molise	3.172	4.175	3.884	3.500	6.674	7.401	6.176	5.905	132	122	110	210	233	223
Campania	21.142	18.458	20.020	23.884	35.037	29.898	26.067	30.744	87	95	113	166	141	166
Puglie	4.336	4.550	7.401	11.342	18.476	24.301	21.559	36.769	105	171	262	426	560	955
Lucania	1.411	920	876	477	1.184	1.014	635	1.129	65	62	34	84	72	128
Calabrie	3.751	3.680	3.672	4.483	4.651	6.715	5.527	6.968	98	98	120	124	179	226
Sicilia	11.794	13.403	16.787	18.130	21.033	27.998	23.997	41.273	114	142	154	204	237	408
Sardegna	2.719	2.757	5.673	7.005	6.850	13.886	12.226	19.199	101	209	258	252	511	802
Regno	145.304	160.155	204.012	252.811	262.124	500.163	456.713	540.752	110	140	174	249	344	407

[1] Sono escluse le femmine, che figurano specialmente nei luoghi di cura per militari.
[2] È stato incluso Fiume, entrato a far parte del Regno il 22 marzo 1926.
* Da G. Taliacarne, *La Distribuzione dei militari nelle varie parti d'Italia*, *cit.*, p. 25.

Tabella 8. *Distribuzione percentuale di militari delle varie Forze Armate, di leva e permanenti, tra i vari compartimenti secondo il censimento del 1931 e raffronto con i censimenti 1871 e 1911 e con la situazione 1936*.*

Compartimenti	R.R. Carabinieri e R.R. Guardie di Finanza	Altri corpi Esercito	Marina	Aeronautica	M.V.S.N.	Totale militari	Militari di leva	Militari perm.	1871	1911	1931	1936
Piemonte	6,19	17,23	0,31	6,64	9,34	14,0	16,3	8,5	12,2	14,9	14,0	13,0
Liguria	5,13	3,56	20,59	3,07	7,08	6,1	5,8	6,8	5,8	9,0	6,1	5,0
Lombardia	8,39	7,59	0,38	19,43	8,64	7,8	7,8	7,8	11,4	10,4	7,8	6,7
Venezia Tridentina	3,52	2,24	0,03	0,35	3,26	2,8	2,8	2,6	–	–	2,7	4,5
Veneto	7,20	9,55	7,93	8,69	8,01	10,4	11,4	8,0	10,7	12,7	10,4	10,7
Venezia G. e Zara	8,26	6,24	23,80	4,38	8,98	9,8	9,9	9,6	–	–	9,8	10,0
Emilia	5,07	9,84	0,27	3,36	5,08	7,5	8,3	5,6	10,1	8,2	7,5	7,6
Toscana	6,43	6,25	4,78	3,32	6,21	5,3	5,0	6,0	6,5	6,1	5,3	4,3
Marche	2,25	1,81	0,38	0,86	1,95	1,8	1,7	1,8	2,5	2,7	1,8	1,6
Umbria	0,99	1,48	0,02	0,31	1,52	1,3	1,4	1,0	2,5	1,3	1,3	1,5
Lazio	14,78	12,81	11,44	19,55	11,89	11,0	9,9	13,8	5,0	7,4	11,0	8,8
Abruzzi e Molise	2,12	1,75	0,07	0,05	4,04	1,5	1,3	1,9	2,2	1,1	1,5	1,1
Campania	7,44	6,95	4,43	20,34	8,46	6,0	5,3	7,7	11,5	9,4	6,0	5,7
Puglie	4,43	2,99	18,84	5,73	2,53	4,8	4,5	5,8	3,0	4,5	4,9	6,8
Lucania	0,74	0,14	–	–	1,41	0,2	0,1	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2
Calabria	2,87	1,21	0,31	0,04	2,86	1,3	1,1	2,0	2,6	1,8	1,3	1,3
Sicilia	10,44	5,93	3,27	2,26	6,00	5,6	4,8	7,5	8,1	7,2	5,6	7,6
Sardegna	3,75	2,43	3,15	1,62	2,74	2,8	2,6	3,1	1,9	2,8	2,8	3,6
Regno	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Da G. Taliacarne, *La Distribuzione dei militari nelle varie parti d'Italia osservata secondo i censimenti della popolazione*, vol. XXII degli Studi nelle scienze giuridiche e sociali (Istituto di esercitazioni, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Pavia), Tipografia già Cooperativa, Pavia, 1938, pp. 13, 17 e 27.

Tabella 9. *Prospetto forza inviata oltremare per esigenza A.O. (maggio 1936).*

Uomini	Eritrea	Somalia	Libia	Egeo	Totale
Ufficiali *	8.085	1.822	1.641	127	16.514
Assimilati, Militarizzati	284	58	41	–	383
Sottufficiali *	8.134	1.902	2.011	140	14.741
Truppa *	218.297	48.981	36.802	2.979	346.112
Uomini	234.800	52.763	40.495	3.495	377.750

* Nel totale sono compresi anche i complementi inviati nelle varie colonie (4.826 ufficiali, 2.554 sottufficiali e 39.053 truppa).

Tabella 10. *Prospetto della forza in A.O. all'inizio e alla fine della campagna d'Etiopia.*

	1-I-1935	3-X-1935	1-VI-1936
Uomini	41.030	209.350	494.502
Quadrupedi	12.732	42.900	102.582
Carri armati, autobl.	82	157	498
Artiglierie	839	700	1.542
Automezzi	1.291	15.450	18.932
Mitragl. e f. mitr.	3.334	5.800	14.570
Fucili	98.148	?	513.276
Cartucce	68.000.000	?	845.000.000
Proiettili	223.138	?	4.197.936
Bombe a mano	?	?	3.200.000

Tabella 11. *Grandi Unità mobilitate o costituite per la campagna d'Etiopia (1935-1936).*

	Eritrea	Somalia	Libia	Madrepatria
Corpi d'armata *	4	–	1	–
C.A. Eritreo	1	–	–	–
Corpo Indigeni Somalia	–	1	–	–
D. fanteria **	6	1	1	6
D. alpina (*Pusteria*)	1	–	–	–
D. motorizzata (*Trento*)	–	–	1	–
D. Milizia ***	5	1	1	–
D. eritree ****	2	–	1	–
D. Indigena «Libia»	–	1	–	–
D. Speciale «S»	–	1	–	–

* I, II, III, IV C.A. «A.O.» in Eritrea, C.A. «L.B.» in Libia.

** Divisioni 5ª *Cosseria*, 19ª *Gavinana*, 24ª *Gran Sasso*, 26ª *Assietta*, 27ª *Sila*, 30ª *Sabauda* in Eritrea, 29ª *Peloritana* in Somalia, 126ª *Assietta II* in Libia, 105ª *Cosseria II*, 119ª *Gavinana II*, 124ª *Gran Sasso II*, 127ª *Sila II*, 129ª *Peloritana II*, 130ª *Sabauda II*, a Imperia, Firenze, L'Aquila, Catanzaro, Catania e Cagliari.

*** Divisioni CC.NN. *23 marzo* (1ª), *28 Ottobre* (2ª), *21 Aprile* (3ª), *3 Gennaio* (4ª), *1° Febbraio* (5ª) in Eritrea, *Tevere* (6ª) in Somalia, *Cirene* (7ª) in Libia.

**** Divisioni 1ª e 2ª «Eritrea» in Eritrea, Divisione «Eritrea» in Libia. Nel settembre-novembre 1935 mobilitata la Divisione fanteria 18ª *Metauro* in Eritrea, sostituita dalla 118ª D. f. *Metauro II* ad Ancona.

Tabella 12. *Sviluppo delle GG.UU. dell'Esercito dal 1940 al 1943* (escluse le GG.UU. in A.O.I.)*.

Comandi	1-6-40	1-12-41	1-11-42	31-12-42	11-7-43	8-9-43
Gruppi d'Armata	4	–	1	1	2	2
C. Sup. FF.AA.	1	3	2	2	3	2
Armate	7	4	6	6	8	8
Armata del Po	1	–	–	–	–	–
Corpi d'Armata	23	24	26	25	24	24
C.A. aut. (CSIR)	1	1	1	1	1	1
C.A. celere	1	1	–	–	–	–
C.A. corazzato	1	–	–	–	–	–
C.A. alpino	1	–	1	1	–	–
C.A. motocorazz.	–	–	–	–	–	1
C.A. Roma	–	–	–	–	1	1
C. Sup. FF.AA.	–	1	1	1	1	1
Difesa Territoriale	16	16	16	16	14	14
Difesa Verona	–	1	1	1	1	1
Difesa Roma	–	–	–	–	1	1
Totale C.A.	43	44	46	45	43	44
D. fanteria	43	43	35	33	33	31
D. f. tipo 41	–	–	8	8	8	8
D. f. t. 43 (occ.)	–	3	8	8	5	5
D. f. autotrasp.	3	3	6	6	3	3
D. f. aut. A.S.	9	5	3	–	1	1
D. motorizzate	2	2	2	1	–	–
D. mot. t. A.S.	–	–	–	2	1	1
D. aviotrasp.	–	1	1	1	–	–
D. f. (paracad.)	–	1	2	1	1	1
D. alpine	5	6	6	6	6	6
D. celeri	3	3	3	3	3	3
D. corazzate	3	3	3	1	1	2
D. di marcia	–	–	1	1	–	–
D. costiere	–	9	13	13	25	19
D. Libiche	2	–	–	–	–	–
D. CC.NN.	3	–	–	–	–	–
D. cor. CC.NN.	–	–	–	–	1	–
Totale Divisioni	73	79	91	84	88	80

Brigate costiere	–	3	9	9	11	9
Brigate speciali	–	–	2	3	2	2
Brigate marcia	–	–	2	2	2	2
B. mista Pantell.	–	–	–	–	1	–
Totale Brigate	–	3	13	14	16	13
Raggr. CC.NN.	–	4	5	5	2	2
Rgr. motoc.	–	–	–	–	1	1
Rgr. T. a cavallo	–	–	1	1	–	–
Raggr. alpini	4	–	1	1	1	1
Raggr. sciatori	–	–	1	1	1	1
Raggr. corazzati	2	–	–	–	–	–
Raggr. Libico	1	–	–	–	–	–
Totale raggrupp.	7	4	8	8	5	5

* In A.O.I. si trovavano al 10-6-1940, 3 comandi di scacchiere, 6 comandi truppe, 4 comandi piazza, 1 comando presidio, 27 comandi di settore, 2 Divisioni nazionali, 12 Divisioni coloniali, 29 Brigate coloniali, 1 raggruppamento dubat.

Tabella 13. *Forza alle armi del R. Esercito (1939-1943)*.*

	1-10-1939	1-10-1940	1-10-1941	1-10-1942	1-4-1943
Ufficiali	–	58.000	113.501	136.004	146.251
Sottufficiali e truppa (a)	1.177.907	1.514.921	2.132.756	2.606.265	2.842.917
Carabinieri	58.701	92.874	117.079	135.455	143.194
Reclute	372.715	542.324	301.341	425.635	546.161
Totale	1.610.323	2.208.128	2.645.677	3.303.359	3.706.313
(a) di cui in territorio naz.	1.039.148	1.208.237	1.474.932	1.741.500	1.924.055
(b) di cui in A.S.	90.142	169.101	117.957	141.681	121.684
(c) di cui in altri teatri	48.617	137.583	539.867	723.084	797.178

* Giorgio Rochat, *Gli uomini alle armi 1940-43*, relazione al convegno *L'Italia in guerra* , Brescia 27-30 settembre 1989, in corso di pubblicazione , tabella «C». Nei dati non sono comprese le forze in A.O., che al 1° giugno 1940 ammontavano a 6.065 ufficiali, 70.962 nazionali e 187.981 coloniali.

Tabella 14. *Comandi di C.A. costituiti durante la guerra 1940-43.*

Comando	Costituzione		Scioglimento	
I C.A. mobilitato	III-1940	Alpi Occ.	IX-1943	Provenza
II C.A. mobilitato	III-1940	Alpi Occ.	IX-1943	Toscana
III C.A. mobilitato	III-1940	Alpi Occ.	IX-1943	Grecia
IV C.A. mobilitato	III-1940	Alpi Occ.	IX-1943	Albania
V C.A. mobilitato	III-1940	Fiume	IX-1943	Croazia
VI C.A. mobilitato	1-3-41	Fr. Orient.	IX-1943	Dalmazia
VII C.A. mobilitato	III-1940	Toscana	IX-1944	Corsica
VIII C.A. mobilitato	III-1940	Alpi Occ.	IX-1943	Grecia
IX C.A. mobilitato	III-1940	Adriatico	15-7-44	Bari
X C.A. mobilitato	III-40	Libia	7-11-42	Fuka (A.S.)
XI C.A. mobilitato	III-1940	Udine	IX-1943	Slovenia
XII C.A.	11-10-34	Palermo	13-9-43	Palermo
XIII C.A.	11-10-34	Cagliari	15-7-44	Cagliari
XIV C.A. (C.T. Montenegro)	1-1-39	Treviso	28-9-43	Montenegro
XV C.A.	25-3-39	Genova	12-9-43	Provenza
XVI C.A.	1-3-40	Milano	8-9-43	La Spezia
XVII C.A.	1-3-40		25-7-40	Napoli
XVII C.A. (già C.A. Corazzato)	1-3-41	Calabria	8-9-43	Velletri
XVIII C.A. (già C.A. Bolzano)	10-9-39	Bolzano	25-7-40	Bolzano
XVIII C.A.	1-7-41	Bolzano	19-9-43	Dalmazia
XIX C.A.	3-3-42	Bolzano	11-9-43	S.M. Capua V.
XX C.A.	9-5-37	Tripoli	6-2-41	Agedabia
XX C.A. (Cdo Tripolitania)	16-3-41	Tripoli	31-1-42	Tripoli
XX C.A. (già C.A. Manovra)	10-3-42	A.S.	13-5-43	Tunisia
XXI C.A.	1-10-37	Bengasi	20-12-40	Sollum
XXI C.A. (già C.A. Inv. Tobruk)	10-7-41	Tobruk	13-5-43	Tunisia
XXII C.A.	15-9-39	Tobruk	23-1-41	Tobruk
XXII C.A. (già C.A. Celere)	10-5-42	Veneto	IX-43	Hyères (Prov.)

XXIII C.A.	15-10-39	Homs	5-1-41	Bardia
XXIII C.A.	15-6-42	Trieste	10-9-43	Trieste
XXIV C.A. (già C.A. Alpino)	1-3-43	Udine	11-9-43	Udine
XXV C.A. (già C.A. Ciamuria)	17-11-40	Albania	31-7-41	Grecia
XXV C.A.	16-12-41	Albania	8-9-43	Albania
XXVI C.A. (C.S.T. Albania) («Alpino»)	15-4-39	Tirana	15-6-41	Grecia
XXVI C.A.	1-8-41	Tirana	IX-1943	Epiro-Jonio
XXX C.A. (già C.A. Speciale)	20-8-41	Napoli	8-5-43	Tunisia
XXX C.A. (già C. Tat. Nord Sardegna)	15-7-43	Sassari	25-10-43	Sardegna
XXXI C.A.	15-11-41	Catanzaro	15-7-44	Catanzaro
XXXV C.A. (CSIR)	9-7-42	Russia	8-9-43	Bolzano
LI C.A.	15-9-43	Brindisi	10-6-44	Brindisi
C.A. Alpino	1-9-39	Trento	31-10-40	Veneto
C.A. Alpino (poi XXIV)	20-3-42	Trento	1-3-43	Udine
C.A. Autotrasp. (poi CSIR)	1-6-39	Cremona	10-7-41	Milano
C.A. Celere (poi XXII C.A.)	10-11-38	Padova	10-5-42	Padova
C.A. Ciamuria (poi XXV)	21-10-40	Albania	17-11-40	Albania
C.A. Corazzato (poi XVII)	11-11-38	Mantova	1-3-41	Calabria
C. Spedizione Italiano Russia (CSIR)	10-7-41	Milano	9-7-42	Russia
C.A. di Manovra (CAM) (poi XX)	10-9-41	A.S.	10-3-42	A.S.
C.A. Motocorazzato	25-7-43	Roma	10-9-43	Roma
C.A. Roma (già Com. Presidio)	17-7-43	Roma	10-9-43	Roma
C.A. Speciale (poi XXX)	15-11-40	Padova	20-8-41	Grecia

Tabella 15. *Divisioni e Brigate costituite durante la guerra 1940-43.*

DIVISIONI	Data	Sede
64ª D. f. *Catanzaro* (aut. A.S.)	3-6-1940	Libia
D. f. *Africa*	27-7-1940	Dessié
151ª D. f. *Perugia* (tipo occupazione)	25-8-1941	Perugia
6ª D. a. *Alpi Graie*	15-11-1941	Ivrea
80ª D. f. *La Spezia* (aviotrasportabile)	15-11-1941	Pisa
Divisione Paracadutisti	1-9-1941	Tarquinia
202ª D. costiera (II B. cost.)	15-11-1941	Sicilia
204ª D. costiera (IV B. cost.)	15-11-1941	Sicilia
205ª D. costiera (V B. cost.)	15-11-1941	Sicilia
206ª D. costiera (VI B. cost.)	15-11-1941	Sicilia
207ª D. costiera (VII B. cost.)	15-11-1941	Sicilia
208ª D. costiera (VIII B. cost.)	15-11-1941	Sicilia
211ª D. costiera (XI B. cost.)	15-11-1941	Calabria
212ª D. costiera (XII B. costiera)	1°-11-1941	Calabria
213ª D. costiera	1°-11-1941	Sicilia
153ª D. f. *Macerata* (tipo occupazione)	25-11-1941	Forlì
154ª D. f. *Murge* (tipo occupazione)	1-12-1941	Saluzzo
155ª D. f. *Emilia* (tipo occupazione)	1-12-1941	Ancona
152ª D. f. *Piceno* (tipo occupazione)	20-2-1942	Chieti
159ª D. f. *Veneto* (tipo occupazione)	1-3-1942	Udine
156ª D. f. *Vicenza* (tipo occupazione)	10-3-1942	Brescia
157ª D. f. *Novara* (tipo occupazione)	10-3-1942	Trieste
103ª D. f. *Piacenza* (autotrasportabile)	15-3-1942	Bolzano
104ª D. f. *Mantova* (autotrasportabile)	15-3-1942	Verona
105ª D. f. *Rovigo* (autotrasportabile)	15-3-1942	Padova
136ª D. f. corazzata *Giovani Fascisti*	24-5-1942	Verona
158ª D. f. *Zara* (presidiaria)	1-9-1942	Zara
8ª D. di Marcia (Truppe Complementari CSIR)	1-7-1942	Bolzano
185ª D. f. *Folgore* (D. Paracadutisti)	luglio '42	Tarquinia
184ª D. f. *Nembo* (paracadutisti)	1-11-1942	Pisa
201ª D. costiera (I B. cost.)	1942	Provenza
220ª D. costiera	1942	Lazio
221ª D. costiera	1942	Lazio

222ª D. costiera	1942	Campania
203ª D. costiera (XIII B. cost.)	1943	Sardegna
209ª D. costiera (IX B. cost.)	1943	Puglie
210ª D. costiera (X B. cost.)	1943	Puglie
215ª D. costiera (XV B. bost.)	1943	Toscana
216ª D. costiera (XVI B. cost.)	1943	Toscana
227ª D. costiera (IX 'nuova' B. cost.)	1943	Calabria
214ª D. costiera	1943	Calabria
223ª D. costiera	1943	Provenza
224ª D. costiera	1943	Provenza
225ª D. costiera	1943	Corsica
226ª D. costiera	1943	Corsica
230ª D. costiera (8ª D. di marcia)	1-6-1943	Sicilia
135ª D. corazzata di cavall. *Ariete (2ª)*	1-4-1943	Roma
136ª D. corazzata legionaria *Centauro (2ª)* ('M')	1-4-1943	Roma
52ª D. f. *Torino* (159ª D. f. *Veneto*)	1-6-1943	Udine
2ª D. f. *Sforzesca* (157ª D. f. *Novara*)	1-6-1943	Trieste
BRIGATE		
L Brigata speciale (Tunisia)	12-12-1942	Napoli
LI Brigata speciale	1-2-1942	Bari
LII Brigata speciale	31-12-1942	Firenze
C Brigata di fanteria di marcia	9-7-1942	Salerno
CX Brigata d'artiglieria di marcia	9-7-1942	Napoli
IV Brigata costiera (nuova)	1942	Sardegna
XIV Brigata costiera	1942	Croazia
XVII Brigata costiera	1942	Traù (Dalmazia)
XVIII Brigata costiera	1943	Sicilia
XIX Brigata costiera	1943	Sicilia
XXIX Brigata costiera (II di marcia)	1943	Palermo Porto N
XXXI Brigata costiera (LII B. speciale)	1943	Puglie
XXXII Brigata costiera	1943	Campania
XXXIII Brigata costiera	1943	Sardegna
XXXIV Brigata costiera	1943	Lazio
Brigata mista Pantelleria	1943	Pantelleria

Tabella 16. *GG.UU. disciolte dal 5.1.1941 al 14.8.1943.*

Grande Unità	Data	Dislocazione
64ª D. f. *Catanzaro* (aut. A.S.)	5-1-1941	Bardia (A.S.)
62ª D. f. *Marmarica* (aut. A.S.)	5-1-1941	Bardia (A.S.)
63ª D. f. *Cirene* (aut. A.S.)	5-1-1941	Bardia (A.S.)
61ª D. f. *Sirte* (aut. A.S.)	23-1-1941	Tobruk (A.S.)
D. *Granatieri di Savoia*	20-4-1941	Addis Abeba (A.O)
D. f. *Africa*	15-5-1941	A.O.I.
55ª D. f. *Savona* (aut. A.S.)	17-1-1942	Halfaia (A.S.)
60ª D. f. *Sabratha* (aut. A.S.)	25-7-1942	El Alamein (A.S.)
17ª D. f. *Pavia* (aut. A.S. 42)	25-11-1942	El Qattara (A.S.)
25ª D. f. *Bologna* (aut. A.S. 42)	25-11-1942	Marsa Matruk (A.S.)
27ª D. f. *Brescia*(aut. A.S. 42)	25-11-1942	Fuka (A.S.)
185ª D. f. *Folgore* (paracadutisti)	25-11-1942	El Alamein (A.S.)
102ª D. f. *Trento* (mot. A.S.)	25-11-1942	Bir El Abd (A.S.)
232ª D. cor. *Ariete*	8-12-1942	El Agheila (A.S.)
2ª D. f. *Sforzesca*	aprile 1943	Verona
131ª D. cor.*Centauro*	18-4-1943	Enfidaville (Tun.)
L Brigata speciale	5-5-1943	Tunisia
101ª D. mot. *Trieste* (mot. A.S.)	13-5-1943	Tunisia
136ª D. cor. *Giovani Fascisti*	13-5-1943	Tunisia
1ª D. f. *Superga*	13-5-1943	Tunisia
16ª D. f. *Pistoia*	13-5-1943	Tunisia
80ª D. f. *La Spezia*	13-5-1943	Tunisia
156ª D. f. *Vicenza*	15-5-1943	Brescia
52ª D. f. *Torino*	31-5-1943	Verona
8ª D. di marcia	20-5-1943	Verona
157ª D. f. *Novara*	1-6-1943	Trieste
159ª D. f. *Veneto*	1-6-1943	Udine
XVIII B. costiera	11-7-1943	Sicilia
206ª D. costiera	12-7-1943	Sicilia
213ª D. costiera	15-7-1943	Sicilia
207ª D. costiera	16-7-1943	Sicilia
208ª D. costiera	21-7-1943	Sicilia
XXIX B. costiera	22-7-1943	Sicilia
202ª D. costiera	24-7-1943	Sicilia
230ª D. costiera	24-7-1943	Sicilia
54ª D. f. *Napoli*	14-8-1943	R. Calabria
28ª D. f. *Aosta*	18-8-1943	R. Calabria

Parte quinta

IL «FRONTE DEL LAVORO»

«Fino a quando alle concezioni liberali dell'agnosticismo statale e del prevalere dell'interesse privato sull'interesse pubblico, non si sovrapposero le concezioni dello stato Fascista, nazionale e totalitario... fu lontana dalle menti dei politici l'idea che lo Stato potesse richiedere ai cittadini una qualsiasi prestazione personale, all'infuori dell'obbligatorio servizio militare e della corresponsione di tributi»

Agostino Padoan, *disciplina delle Fabbricazioni di guerra*, 1941.

«Possono presentarsi per chiedere di lavorare in Germania anche quei lavoratori dell'industria e dell'agricoltura che ancora non hanno lavorato in Germania. Essi verranno accolti al pari dei centomila italiani che già hanno trovato oltre Alpe lavoro e pane con quello spirito di giustizia nazionale e socialista che distingue la nuova Germania. Essi vivranno coi loro camerati tedeschi e con quei milioni di liberi lavoratori di tutti i paesi del nostro continente quella comunanza che un giorno sarà il fondamento della nuova Europa dei lavoratori e dei contadini»

Appello ai lavoratori italiani del Feldmaresciallo Kesselring, 8 ottobre 1943.

XVIII

L'«ORGANIZZAZIONE DELLA NAZIONE PER LA GUERRA» (1923-1943).

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA, MOBILITAZIONE CIVILE, PRODUZIONE BELLICA, PROTEZIONE ANTIAEREA, PROTEZIONE CIVILE, RESISTENZA CIVILE

L'esperienza della prima guerra mondiale e la nascita del concetto di «difesa civile». La nuova definizione della «mobilitazione della nazione» come sintesi della mobilitazione «militare» e «civile»

La preparazione bellica di tutte le potenze coinvolte nella prima guerra mondiale era stata concepita, fin quasi alla vigilia del conflitto, in termini pressochè esclusivamente tecnico-militari, con l'obiettivo e sul presupposto di una rapida decisione in una sola grande battaglia di annientamento delle forze avversarie. Dalla reciproca neutralizzazione delle contrapposte «Niederwerfungstrategien», era invece di fatto derivata una durissima e lunga «guerra di logoramento» («Ermattungskrieg»), con caratteristiche analoghe a quelle di una guerra d'assedio, singolarmente reciproca, nella quale le forze militari tradizionali incentrate sulla potenza di fuoco erano immobilizzate nei sistemi fortificati e trincerati estesi lungo tutto il sistema delle frontiere nazionali tra i blocchi contrapposti. Una guerra nella quale l'elemento decisivo stava nella disponibilità di risorse strategiche, nonchè nella capacità del sistema produttivo di metterle in valore e di concentrarle per assicurare la tenuta del fronte.

Anche gli stati maggiori d'anteguerra concepivano la subordinazione necessaria degli obiettivi militari (distruzione delle forze avversarie attraverso la manovra di accerchiamento) agli scopi politici del conflitto (imposizione della volontà del vincitore al nemico sconfitto attraverso la conquista di facoltà di

coercizione politico-diplomatica, quali l'occupazione della capitale e/o dell'intero territorio nazionale e comunque di parti vitali). Nella nuova e imprevista situazione strategica determinata dal mancato conseguimento degli obiettivi militari nell'agosto 1914, essi cercarono di modificarli, perseguendo l'obiettivo militare non più della distruzione, bensì del collasso delle forze avversarie attraverso lo sfondamento in uno o più punti e la interruzione delle linee di rifornimento.

Tuttavia, con il prolungarsi del conflitto, il conseguimento dei tradizionali obiettivi militari, sia pure modificati, andò sempre più perdendo il carattere di necessaria priorità logica e temporale rispetto al conseguimento degli scopi politici. Ci si rese sempre più conto che questi ultimi potevano essere perseguiti anche con strumenti di lotta diversi da quelli classici, contrassegnati da una netta distinzione tra elemento tecnico-militare ed elemento politico: cioè attraverso strumenti certamente non nuovi nella storia delle guerre, ma in qualche modo espunti dalle concezioni strategiche «militariste» anteriori al 1914, quali il blocco economico, la propaganda diretta e indiretta, il sostegno alle correnti pacifiste e ai gruppi rivoluzionari interni del nemico. Nonchè attraverso un uso delle stesse forze militari, impiegate per l'attuazione o il forzamento del blocco economico (che nelle condizioni geostrategiche della guerra europea era essenzialmente un blocco navale) ovvero per azioni di guerra psicologica (terrorismo aereo, impiego delle armi chimiche) e clandestina (destabilizzazione dei governi avversari), i cui obiettivi erano qualificati come «civili» sul piano del diritto bellico interno e internazionale. Il continuo fallimento delle offensive militari, nonostante i successi a scala operativa di alcune di quelle attuate dagli Imperi centrali, rese evidente che la risoluzione del conflitto non poteva essere cercata direttamente sul campo di battaglia, almeno finchè le nuove armi (che del resto cominciarono ad apparire in modo significativo solo nell'ultimo anno di guerra) non avessero ristabilito, per qualità, quantità e concezione di impiego, l'indispensabile differenziale militare tra i due campi in lotta. Soltanto sulla fronte italiana il collasso degli eserciti (di quello italiano a Caporetto, di quello austro-

ungarico a Vittorio Veneto) fu diretta conseguenza di un'offensiva nemica: ma furono fattori psicologici più generali a rendere definitivo il secondo. Il collasso dell'esercito francese del maggio-giugno 1917 non fu diretta conseguenza dell'azione avversaria, bensì di fattori non militari: d'altra parte lo stesso esercito tedesco non fu in condizione di trarne vantaggio, in parte anche per il timore di un «contagio» delle truppe nel momento in cui fossero venute a contatto con le retrovie francesi ammutinate.

Apparve dunque sempre più evidente la possibilità di pervenire, con una combinazione di strumenti militari e non militari, a determinare o quanto meno ad affrettare, anticipandolo ad un momento in cui se ne potesse trarre un decisivo vantaggio politico, il collasso della volontà di continuazione della lotta nel paese prima che nell'esercito avversario. Il che indubbiamente riuscì alla Germania nei confronti della Russia zarista (sia pure soltanto grazie al prevalere della linea «nazional-bolscevica» di Lenin su quella «internazionalista» di Trotzkij, contraria alla pace separata con la Germania), e avvenne poi nel novembre 1918 a vantaggio dell'Intesa.

D'altra parte emerse anche la necessità di provvedere all'organizzazione di un «fronte interno», al duplice scopo di assicurare i rifornimenti al fronte militare e di preservare la volontà di continuazione nella lotta fino alla vittoria, dal logoramento determinato dalla durata della guerra e dall'azione avversaria. Risalgono agli anni della prima gurra mondiale, nel lessico politico e giuridico italiano, i concetti di «mobilitazione» e di «resistenza civile», nel cui duplice ambito vennero ricondotte tutte le misure attuate nel corso del conflitto, alcune delle quali (esoneri dal richiamo alle armi per mobilitazione, militarizzazione, ausiliarietà degli stabilimenti industriali ecc.) abbiamo esaminato nel precedente XIII capitolo del II volume.

La storiografia politica, militare e giuridica, non soltanto italiane, non sembra aver finora reso conto adeguato delle rilevanti trasformazioni indotte dall'esperienza della prima guerra mondiale sull'ordinamento della difesa nazionale, come sintesi di difesa civile e di difesa militare.

Una prima ragione di questa lacuna risiede nella complessità dell'indagine, che deve necessariamente vertere su aspetti e ambiti assai differenziati e specifici. A ciò si aggiunge il carattere poco vistoso delle strutture giuridiche e amministrative di difesa nazionale e di difesa civile, che, a differenza di quelle militari, in tempo di pace si trovano prevalentemente allo stato di quiescenza, o embrionale. Una terza ragione, specifica per la difesa civile, consiste nell'evoluzione concettuale e terminologica determinata dal cambiamento della sua funzione strategica: inizialmente concepita soprattutto come «mobilitazione» dell'apparato economico-produttivo e come organizzazione del «fronte interno» nel quadro di una guerra di lunga durata condotta fuori dal territorio nazionale o alle frontiere, durante la seconda guerra mondiale — per lo meno in alcuni paesi, tra cui l'Italia — essa ha dovuto confrontarsi anche con il problema della resistenza attiva (militare e civile) in caso di prolungata occupazione nemica del territorio nazionale. Nell'epoca nucleare, gli Stati Uniti e la NATO hanno concepito la difesa civile in modo riduttivo, riducendola quasi esclusivamente alla sola difesa passiva antinucleare (concetto derivato dalla difesa passiva antiaerea) e ai «piani civili d'emergenza» (una sorta di protezione civile per il tempo di guerra), e sostituendo la mobilitazione industriale con la specializzazione di uno specifico settore produttivo militare a carattere permanente: e ciò coerentemente con la nuova strategia mirante alla dissuasione dalla guerra attraverso le armi nucleari. Mentre in Unione Sovietica la difesa civile ha conservato maggiormente le caratteristiche tradizionali, in coerenza con la politica economica forzatamente autarchica e con una concezione strategica che, fino a tempi recenti, non rinunciava, almeno in linea di principio, all'eventuale iniziativa del ricorso all'uso della forza per la difesa dei propri interessi vitali contro l'Occidente. Nei paesi neutrali d'Europa, confrontati con la possibilità di essere coinvolti in una guerra tra i due blocchi, la difesa civile ha invece assunto un carattere più totale, accentuando sopra ogni altra la componente della «resistenza» attiva in caso di invasione, concepita come elemento della strategia necessariamente basata sulla «di-

fesa in profondità». Infine, a partire dagli anni Sessanta, la difesa civile, che alcuni autori ipotizzano perfino «nonviolenta», è stata teorizzata come strumento esclusivo della dissuasione, alternativo e non integrativo rispetto allo strumento militare e/o nucleare.

Ma la lacuna storiografica relativa all'evoluzione dei concetti di difesa nazionale e di difesa civile nel periodo tra le due guerre e in quello successivo alla seconda guerra mondiale, dipende, nel caso italiano, anche dal collegamento cronologico, e in parte anche sostanziale, tra le riforme dell'ordinamento della difesa nazionale attuate dal 1925 al 1940, e il riassetto totalitario dello Stato e autarchico dell'economia propri del regime fascista. Ciò ha indotto, da un lato, a considerare intrinsecamente fasciste tutte le norme allora emanate, e dall'altro a considerarle (erroneamente, come tra poco si dirà) tutte indiscriminatamente cadute, in quanto incompatibili, con l'entrata in vigore del nuovo sistema politico-costituzionale democratico e repubblicano, contribuendo a distogliere l'attenzione degli studiosi da norme considerate di secondaria importanza (in quanto quiescenti in tempo di pace) e comunque prive di rapporto con i problemi del presente.

Indubbiamente la propaganda fascista, di cui si riscontra ampia traccia nei non molto numerosi studi a carattere politico-militare o giuridico comparsi al riguardo durante il ventennio, sottolineava il carattere ideologico della normativa sull'organizzazione della nazione per la guerra e sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, contrapponendo anche su questo punto la politica «nazionale» del regime a quella (che, per la verità, non appare invece molto diversa) degli ordinamenti politici demoliberali: così ad esempio Agostino Padoan sottolineava, nel suo libro del 1941 sulla disciplina delle fabbricazioni di guerra, il «carattere fascista della legislazione italiana di guerra»[1], e concetti analoghi erano sostenuti dagli ufficiali commissari della Marina Ermanno Manzini e Mario Monterisi, nel loro libro del 1939 su *Economia pubblica e nazione armata*[2].

È d'altra parte innegabile il rapporto tra il sistema delle leggi sull'organizzazione della nazione per la guerra e il regime

autarchico dell'economia, esso stesso finalizzato allo scopo della indipendenza economica come condizione della sicurezza nazionale. È infine evidente il collegamento, non soltanto cronologico, tra il primo nucleo di questa normativa (legge 8 giugno 1925 n. 969 e RDL 4 gennaio e 15 ottobre 1925, nn. 123 e 2281) e la riforma autoritaria della presidenza del Consiglio, con l'attribuzione a Mussolini delle funzioni di «capo del governo e primo ministro» (legge 21 dicembre 1925 n. 2263). Queste norme facevano del capo del governo il più alto responsabile politico della difesa nazionale, e contribuivano a precostituirlo di fatto, anche se non formalmente, come il naturale destinatario della delega regia del comando supremo in guerra.

Le incertezze dell'attuale configurazione dell'alto comando in caso di guerra derivano dalla tesi, diffusa nel dopoguerra da quanti non gradivano il principio della prevalenza del potere politico su quello militare affermatosi nel 1925, che quella riforma rappresentasse una sorta di anomalia italiana, dovuta al carattere totalitario del regime. Di conseguenza solo a fatica, nel corso degli anni, le responsabilità necessariamente spettanti al presidente del consiglio nel campo della difesa nazionale, sono state gradualmente riconosciute, almeno negli aspetti di maggior rilevanza in tempo di pace: ma si attende ancora una norma che lo identifichi chiaramente come la più alta autorità politica della difesa nazionale dopo il presidente della repubblica.

In realtà la riforma del 1925 non aveva alcun carattere di singolarità rispetto alla coeva legislazione straniera. Essa derivava dall'evidente constatazione del carattere globale delle attività di preparazione della difesa nazionale e di condotta strategica della guerra, resa manifesta dal recente conflitto. Nel caso italiano si aggiungeva poi il ricordo dei notevoli inconvenienti creati dalla delega regia del comando supremo ad una autorità militare (il capo di S.M. dell'Esercito, generale Cadorna, sostituito dopo Caporetto da Diaz), contemporaneamente al conferimento di poteri straordinari al governo da parte del parlamento: un assetto poco chiaro, fonte di continui conflitti di attribuzioni tra il comandante supremo delegato e il governo, e, in particolare, il ministro della Guerra e il presidente del

Consiglio. Il principio che individua necessariamente nel governo e non in una autorità militare l'autorità responsabile della condotta strategica della guerra ha del resto trovato una precisa, per quanto indiretta conferma nell'attuale assetto costituzionale, e precisamente nell'art. 78 della Costituzione, il quale stabilisce che alla deliberazione dello stato di guerra le Camere uniscono il conferimento al governo dei poteri necessari[3].

Un'altra disposizione della Costituzione, l'art. 52 primo comma, il quale qualifica «la difesa della patria sacro dovere del cittadino», ha dato sanzione costituzionale agli obblighi e ai doveri sanciti dalle leggi sull'organizzazione della nazione per la guerra e sui doveri dei cittadini in tempo di guerra, in aggiunta all'obbligo di servizio militare espressamente previsto dal secondo comma dello stesso articolo, sia pure lasciando alla discrezionalità del legislatore di determinarne i modi e i limiti. Beninteso, ciò non significa che gli obblighi e i doveri dei cittadini previsti nella legislazione del ventennio fascista siano sottratti all'eventuale sindacato di costituzionalità. Ciò pone in qualche caso problemi interpretativi e di compatibilità sostanziale con la tutela costituzionale dei diritti civili, etico-sociali, economici e politici individuali e collettivi dei cittadini, onde parrebbe opportuna una revisione legislativa di norme che, nonostante non abbiano mai avuto occasione di essere applicate dopo il 1945, non cessano per ciò solo di essere pienamente in vigore fino ad abrogazione o modifica.

La legge sull'organizzazione della nazione per la guerra: le responsabilità del governo per la mobilitazione militare e civile della nazione, le attribuzioni delle amministrazioni, la previsione di speciali organi per la mobilitazione civile, il dovere di concorso alla difesa e alla resistenza della nazione

Il compromesso politico sottoscritto dalla Corona e dal maresciallo Diaz in rappresentanza dello Stato e dell'Esercito con il duce del fascismo, imponeva, tra l'altro, la salvaguardia del-

la prerogativa regia sul comando delle Forze Armate e il rispetto della loro tradizionale «apoliticità», interpretata come autonomia, sia pure subordinata, nei confronti del potere politico.

Tuttavia la prassi costituzionale, già nel periodo liberale, aveva di fatto grandemente attenuato il contenuto della «prerogativa regia», pur senza ridurla alla mera funzione di garanzia costituzionale, quale sembra oggi doversi intendere il contenuto del comando presidenziale sulle Forze Armate. Al sovrano restava la piena titolarità del potere di esercizio effettivo, e dunque di delega, del comando supremo in caso di guerra, senza alcun vincolo normativo nella individuazione dell'organo destinatario. Come si è detto, durante la prima guerra mondiale la delega era stata attribuita ad una autorità militare (il capo di stato maggiore dell'Esercito), senza peraltro definirne l'autorità nei confronti del governo, i cui poteri erano stati eccezionalmente accresciuti con deliberazione delle Camere al momento della dichiarazione di guerra.

Le norme sull'organizzazione della nazione per la guerra (ONG), emanate nel 1925 e modificate nel 1940, attribuivano una speciale responsabilità del governo per la preparazione del paese alla guerra e per la mobilitazione nazionale e civile, e stabilivano un obbligo generale di concorso alla difesa per tutti gli enti costituiti nello Stato e per tutti i cittadini, uomini e donne, non incorporati in un reparto militare.

Fu la Commissione suprema di difesa, organo a carattere interministeriale istituito nel 1923, a deliberare lo schema dei provvedimenti per i casi di mobilitazione e di guerra che successivamente il ministro della Guerra, generale Di Giorgio, acquisito il parere (in questo caso favorevole) del Consiglio dell'Esercito, presentò al parlamento, congiuntamente all'altro suo meno fortunato progetto di nuovo ordinamento dell'Esercito.

La legge che ne scaturì (8 giugno 1925 n. 969) fu poi integralmente sostituita, alla vigilia della entrata in guerra, dalla più chiara ed articolata formulazione della legge 21 maggio 1940 n. 415.

La prima legge si limitava ad attribuire al governo il compito di «organizzare la nazione per la guerra». Quella del 1940

specificò meglio tale compito, distinguendo tra quello «di preparare, sin dal tempo di pace, l'organizzazione e la mobilitazione della nazione per la guerra», e quello di «attivare, non appena ne riconosca la necessità, dirigere, coordinare e controllare la mobilitazione della nazione» (artt. 1 delle due leggi).

La «mobilitazione nazionale» (o «della nazione per la guerra») constava della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali poteva essere «generale» o «parziale» (artt. 2, primo comma, l. 969, e 4, primo comma, l. 415). La mobilitazione militare era definita come «il passaggio delle forze armate dal piede di pace a quello di guerra, secondo norme e modalità stabilite dai ministeri interessati» (art. 4, secondo comma, l. 415). La mobilitazione civile era definita dalla legge del 1925 come «la trasformazione della organizzazione di pace, nella organizzazione di guerra di tutte le attività nazionali, oltre le forze armate» (art. 2 terzo comma, l. 969). A questa tortuosa e troppo generica definizione, la legge del 1940 sostituì quella che la faceva consistere «nel passaggio delle pubbliche amministrazioni, delle industrie, dei servizi, aziende ed enti necessari alla vita, alla resistenza ed alla difesa della nazione, dallo stato di pace allo stato di guerra» (art. 4, terzo comma, l. 415). Alla definizione del concetto di mobilitazione (nazionale e civile), la legge del 1940 aggiunse anche quella del concetto di «smobilitazione». Quella «della nazione» era definita come «il ritorno dai compiti, funzioni ed organizzazioni di guerra» a quelli «di pace». Anche la smobilitazione poteva essere, come la mobilitazione, generale o parziale (art. 6 l. 415).

La legge del 1940 aggiungeva inoltre che la mobilitazione e la smobilitazione civile dei cittadini e degli enti erano preparate e attuate secondo la legge sulla disciplina di guerra e il relativo regolamento (art. 7.).

La legge del 1925, pur attribuendone la responsabilità al governo (combinato disposto degli artt. 1 e 2, primo comma), aveva lasciato nel vago la forma dell'ordine di mobilitazione. La legge del 1940 stabilì invece che la mobilitazione e la smobilitazione della nazione, tanto generali quanto parziali, erano ordinate per decreto reale, su proposta del capo del governo in

seguito a deliberazione del consiglio dei ministri, con facoltà di sospendere la pubblicazione del relativo decreto sulla *Gazzetta ufficiale*, in considerazione di «speciali ragioni» (quale, ad esempio, la tutela del segreto) (art. 8 l. 415). In tal modo l'ordine di mobilitazione veniva esplicitamente sottoposto alla garanzia costituzionale della firma del capo dello Stato.

Comunque entrambe le leggi prevedevano che il governo, «ai fini della difesa immediata della nazione», potesse avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni della legge sull'ONG anche prima che fosse ordinata la mobilitazione totale o parziale (artt. 15 l. 969 e 19 l. 415).

Entrambe le leggi facevano derivare dall'ordine di mobilitazione generale o anche semplicemente parziale, l'assoggettamento degli enti di diritto o di fatto comunque costituiti nello Stato, nonchè dei cittadini di età superiore ai 14 anni non soggetti a obblighi militari (incluse le donne) o per qualsiasi motivo non incorporati in un reparto militare pur avendo tali obblighi, al generale «dovere di concorrere alla difesa ed alla resistenza della nazione con spirito di devozione e di sacrificio di combattenti», all'obbligo di rispondere alla chiamata di mobilitazione civile e alla conseguente sottoposizione alla disciplina di guerra (artt. 3 l. 969 e 5 l. 415).

La legge del 1925 attribuiva al governo, in caso di mobilitazione anche solo parziale, il potere di requisire, secondo un apposito regolamento per la disciplina delle requisizioni in tempo di guerra, i servizi individuali e collettivi dei cittadini, i servizi dei sindacati, delle società e delle associazioni comunque esistenti nello Stato, i beni mobili e immobili esistenti nel territorio dello Stato o appartenenti a cittadini italiani, esclusi quelli coperti da speciale immunità, nonchè qualsiasi invenzione, nonchè di opporsi alla sua applicazione e divulgazione (artt. 9 e 10 l. 969).

A questo potere di requisizione, l'art. 16 della legge del 1940 aggiunse anche quelli di:

— disciplinare i consumi mediante razionamento o contingentamento;

— limitare o vietare le importazioni e le esportazioni, il commercio interno e la detenzione di qualsiasi specie di merce;

— obbligare i cittadini alla denuncia dei beni mobili necessari alla difesa della nazione da essi detenuti;

— procedere alla costituzione di organizzazioni di produttori e di commercianti allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni nonchè alla incetta, requisizione e distribuzione di generi e merci di qualsiasi specie.

Inoltre specificò che tali poteri, inclusi quelli di requisizione, potevano essere esercitati anche «nell'imminenza», oltre che «nel corso», della mobilitazione.

Entrambe le leggi attribuivano altresì al governo la facoltà di disporre sin dal tempo di pace, ai fini dell'organizzazione e della mobilitazione della nazione per la guerra, qualsiasi censimento ritenuto opportuno. I dati, le notizie e gli elementi raccolti potevano peraltro essere utilizzati esclusivamente ai fini della difesa del paese e della preparazione ed attuazione della mobilitazione e dovevano avere carattere strettamente riservato. (art. 11 l. 969 e 18 l. 415).

Tutte le altre disposizioni della legge sulla ONG riguardavano la disciplina delle competenze del governo e delle amministrazioni, nonchè del Partito nazionale fascista, previsto dalla legge del 1940 quale ente con specifiche attribuzioni nel settore della mobilitazione civile.

L'art. 7 della legge del 1925 faceva obbligo a tutti i ministeri e agli uffici dipendenti, nonchè ai sindacati, società e associazioni designate dalla Commissione suprema di difesa, di elaborare e «tenere al corrente» propri «progetti di mobilitazione», prevedendo la sostituzione del personale eventualmente richiamabile con altro non soggetto a obblighi militari; nonchè, ai soli ministeri, di elaborare studi a carattere statistico con dati costantemente aggiornati relativi alle importazioni di materie prime, alle fabbricazioni di guerra, alle risorse alimentari e all'assistenza civile dei combattenti, degli emigrati e degli invalidi di guerra: studi da comunicare alla Commissione suprema di difesa.

L'art. 8 faceva altresì obbligo ai ministeri competenti di ela-

borare, sulla base delle direttive della CSD, e in considerazione delle statistiche ad essa comunicate da tutti i ministeri, un «opportuno piano dei consumi da razionare», provvedendo «a costituire delle riserve di quelle derrate che il paese non produce o produce in quantità insufficiente».

L'art. 5 attribuiva la preparazione della mobilitazione della mano d'opera alla CSD, in accordo con i ministeri militari per la parte relativa ai cittadini con obblighi militari, mentre gli artt. 12 e 13 prevedevano la presentazione di uno specifico disegno di legge sulla disciplina di guerra e l'emanazione di un apposito regolamento per disciplinare la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra nei riguardi delle amministrazioni militari, dei servizi speciali creati per la guerra e di ogni altro ente o servizio dello Stato con funzioni comunque connesse con la guerra.

Relativamente all'attuazione della mobilitazione civile, l'art. 4 prevedeva la costituzione, alle dipendenze dei ministeri competenti, e sotto il coordinamento della CSD, di quattro speciali organi (per le importazioni di materie prime, per le fabbricazioni di guerra, per l'alimentazione e per la propaganda e assistenza civile), nonchè di appositi comitati regionali incaricati dalla direzione di tutte le attività civili mobilitate nei limiti della propria giurisdizione, ed eventualmente coadiuvati da sottocomitati corrispondenti alle singole attività (industriali, agricole, commerciali, di assistenza e propaganda). L'art. 5, terzo comma, prevedeva che all'atto della mobilitazione il servizio relativo alla mano d'opera, unitamente al servizio riguardante l'impiego dei prigionieri di guerra, passasse sotto la giurisdizione di apposito organo sottoposto alle direttive delle autorità militari. Al ministro degli esteri l'art. 6 riservava il controllo e il coordinamento dell'azione («industriale, commerciale e di propaganda») svolta all'estero dagli organi della mobilitazione civile e dai loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici in sito.

Come si vede, almeno in questa parte, l'articolato della legge del 1925 assomigliava più a un documento preparatorio che

a un testo legislativo. Molto più rigoroso ed essenziale era invece il disposto della legge del 1940.

L'art. 2 disciplinava l'attività del governo ai fini dell'«organizzazione» della nazione per la guerra (ONG). Al governo era riservato di stabilire i compiti della presidenza del consiglio, del PNF e dei singoli ministeri, sulla base di progetti e studi predisposti da tali enti e comunicati alla CSD per la necessaria azione di coordinamento (art. 3). In sostituzione degli organi di mobilitazione civile previsti dall'art. 4 della legge del 1925, al governo era riconosciuta la facoltà di costituire, non appena ne riconoscesse la necessità, per decreto reale e su proposta del capo del governo, «speciali organi ed uffici» non legalmente predeterminati. Gli venivano altresì attribuiti la disciplina, il coordinamento e il controllo delle attività degli enti pubblici e privati comunque interessati alla preparazione della ONG e della MNG. Il governo doveva infine assicurare fin dal tempo di pace: a) lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attività della nazione per conseguire la vittoria: b) la costituzione di scorte adeguate di derrate e materie prime.

L'art. 9 attribuiva alla CSD la predisposizione di un «piano generale» per la mobilitazione e la smobilitazione della nazione. Sulla base di tale piano generale la presidenza del consiglio, il PNF, i ministeri ed organi dipendenti, nonchè il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (COGEFAG) per gli stabilimenti delle industrie private controllate, dovevano elaborare piani di mobilitazione e smobilitazione civile, comunicati alla CSD per la necessaria azione coordinatrice. Il piano generale finanziario, previsto dall'art. 10, era elaborato dal ministro delle finanze in base ai preventivi della presidenza del consiglio, del PNF, dei singoli ministeri e del COGEFAG. L'art. 11 specificava che i piani di smobilitazione erano elaborati in tempo di pace solamente nelle linee generali e dovevano essere sviluppati e completati nel corso della guerra in conformità alla situazione.

L'art. 13 attribuiva ai ministri responsabili e al Commissario generale per le fabbricazioni di guerra la «sorveglianza» e il «controllo» sulla preparazione e sullo svolgimento della mobi-

litazione civile della presidenza del consiglio, del PNF, dei singoli ministeri ed organi ed enti dipendenti, nonchè delle ditte dipendenti dal COGEFAG.

L'art. 12 prevedeva l'istituzione sin dal tempo di pace di speciali «uffici di mobilitazione civile» presso la presidenza del consiglio, il PNF, i singoli ministeri e, occorrendo, presso i dipendenti organi periferici, le prefetture, i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, nonchè presso gli enti, i servizi, le industrie e le aziende designate dalla CSD su proposta dei ministeri interessati e del COGEFAG in quanto necessarie al soddisfacimento degli essenziali bisogni della nazione in guerra. Tali uffici avevano il compito di predisporre, disciplinare e coordinare tutti i provvedimenti per il pronto e ordinato passaggio dai compiti, funzioni e organizzazione di pace a quelli di guerra; preparare e tenere aggiornati gli «elaborati di mobilitazione (piani, istruzioni, regolamenti)»; e dirigere e coordinare le operazioni di mobilitazione dei dipendenti organi ed uffici.

L'art. 17 confermava le disposizioni sul potere di coordinamento e controllo dell'attività da svolgere all'estero attribuito al ministero degli esteri, specificando che le questioni finanziarie dovevano essere trattate per il tramite esclusivo dei rappresentanti diplomatici.

L'art. 14 stabiliva che la mobilitazione e la smobilitazione della nazione dovevano essere preparate e attuate in base alle diposizioni delle leggi sulla ONG, sulla disciplina di guerra (con relativo regolamento) e militari, prevedendo l'emanazione di «disposizioni complementari» da parte della presidenza del consiglio, del PNF, dei ministeri interessati e del COGEFAG, ciascuno per la parte di propria competenza. L'art. 20 autorizzava il governo ad emanare norme per l'attuazione della legge sulla ONG e a stabilire le sanzioni penali per le infrazioni alla medesima.

Esamineremo più avanti, nei paragrafi dedicati specificamente alla mobilitazione civile, la legislazione sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra (leggi del 1931 e del 1940 e re-

golamento del 1933), nonchè sulla militarizzazione di enti in caso di mobilitazione (RDL 1938).

Ci soffermeremo invece qui sulle norme relative alla Commissione suprema di difesa (CSD) e sugli organi da essa dipendenti o coordinati.

La Commissione suprema di difesa (CSD): il Comitato deliberativo (CD), gli organi consultivi, e la Segreteria generale (SG)

La Commissione di difesa istituita nel 1923 aveva un precedente nella Commissione suprema mista per la Difesa dello Stato, un organo a carattere interministeriale istituito con decreto 19 luglio 1899, successivamente modificato dal RD 2 febbraio 1908 n. 1935, e riconosciuto dalla legge 17 luglio 1910 n. 515.

Tuttavia la CSD del dopoguerra ebbe competenze molto più ampie e una diversa organizzazione. Nella nuova configurazione venne istituita, inizialmente ancora con il qualificativo «mista» (poi soppresso), con il RD 11 gennaio 1923 n. 21, modificato lo stesso anno dai RR.DD. 7 giugno n. 1432 e 20 dicembre n. 2957. Venne sensibilmente modificata con i RDL 4 gennaio e 15 ottobre 1925, nn. 123 e 2281, e col RD 6 agosto 1926 n. 1765, poi riuniti in un testo unico, approvato con RD 8 gennaio 1928 n. 165. Altre modifiche furono apportate con la legge 30 marzo 1936 n. 806 e il RDL 3 giugno 1938 n. 1481. La CSD fu anch'essa completamente riordinata, come la normativa sull'ONG e sulla disciplina di guerra, alla vigilia dell'entrata in guerra, dalla legge 21 maggio 1940 n. 416.

Secondo il decreto istitutivo, la CSD aveva lo scopo di «risolvere le più importanti questioni concernenti la predisposizione e l'organizzazione delle varie attività nazionali e dei mezzi necessari alla guerra». Vi fu qualche incertezza sull'attribuzione alla CSD, anzichè al governo nel suo complesso, dei compiti di «organizzazione», che infatti non figuravano nel RD n. 1432 del 1923: questi furono tuttavia restituiti alla CSD sei mesi più tardi, con il successivo decreto n. 2957.

Nel 1925 (n. 123) venne precisato il carattere di «organo in-

terministeriale» della CSD, e le venne attribuito il coordinamento «dello studio e della risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale», nonchè «di stabilire le misure per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stessa». Nel testo del 1940 l'ambito di competenza fu allargato alla «sicurezza e difesa della nazione, alla organizzazione e mobilitazione per la guerra, allo sviluppo e migliore utilizzazione di tutte le attività nazionali ai fini della difesa».

Le competenze della CSD si deducevano dalla legge sulla ONG. Quella del 1925 attribuiva alla CSD le seguenti funzioni:

— designazione dei sindacati, società e associazioni tenuti ad elaborare un proprio progetto di mobilitazione (art. 7);

— emanazione di direttive ai singoli ministeri per l'elaborazione dei relativi piani dei consumi da razionare (art. 8);

— preparazione della mobilitazione della mano d'opera, in accordo coi militari per la parte relativa alle dispense dai richiami per mobilitazione (art. 5);

— coordinamento degli organi di mobilitazione civile da costituire ai sensi dell'art. 4 in caso di mobilitazione.

La legge del 1940 sulla ONG (n. 415) attribuiva invece alla CSD:

— il coordinamento tra i progetti e gli studi predisposti dalla presidenza del consiglio, dal PNF e dai singoli ministeri relativi ai compiti che per ciascuno di tali enti dovevano essere stabiliti dal governo (art. 2);

— la predisposizione di piani generali per la mobilitazione e la smobilitazione della nazione (art. 9);

— la designazione, su proposta dei ministeri interessati e del COGEFAG, degli enti, servizi, industrie e aziende tenute a costituire un proprio Ufficio di mobilitazione (art. 12).

L'organo decisionale della CSD era il «comitato deliberativo» (CD), tipico comitato interministeriale, presieduto dal capo del governo e composto dai ministri dei dicasteri militari (non sostituiti dai sottosegretari nei periodi in cui l'interim fu tenuto da Mussolini), nonchè dai ministri degli Esteri, Colonie, Interni, Economia nazionale e, dal 1925 (RDL n. 2281) anche delle Comunicazioni. Nel 1925 (RDL n. 123) la vicepresidenza

della CSD fu attribuita a vita al maresciallo Diaz, benchè questi non facesse parte del governo. Potevano essere chiamati dal presidente a partecipare con voto deliberativo alle riunioni della CSD nelle quali si trattassero le questioni attinenti alle loro particolari competenze, anche altri ministri. A partire dal 1936, tuttavia, vennero normalmente inclusi nel CD della CSD tutti i membri del governo, con facoltà del presidente di limitare la partecipazione alle singole riunioni ai soli membri particolarmente interessati alle questioni da trattare.

Alle riunioni del CD interveniamo anche, quali membri con voto consultivo, i capi di stato maggiore (generale e di Forza Armata), il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (e poi del Comitato per la Mobilitazione Civile), nonchè, fino al 1925, i presidenti dei tre corpi consultivi dei dicasteri militari (Consiglio dell'Esercito, Comitato degli Ammiragli e Comitato superiore dell'Aeronautica), che erano anche organi collegiali di consulenza della CSD. Nel 1925 le funzioni di presidenza dei primi due furono attribuite ai capi di stato maggiore delle rispettive Forze Armate.

Nel 1936 vennero inclusi tra i membri con voto consultivo i marescialli d'Italia e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, fino al raggiungimento dei limiti di età per la dispensa da ogni impiego e servizio, nonchè il segretario del PNF e l'Ispettore capo della preparazione premilitare e postmilitare della Nazione. Questi ultimi due furono però esclusi nel 1938.

Nel 1940 vennero inclusi tra i membri con voto consultivo i sottosegretari di Stato alle Forze Armate, alla Presidenza del Consiglio e agli Affari albanesi, l'Ispettore delle Truppe d'Oltremare, e, al posto del presidente del Comitato per la Mobilitazione Civile, il Commissario generale (poi Sottosegretario) per le fabbricazioni di guerra, nonchè il Segretario generale della CSD. Al presidente venne altresì attribuita la facoltà di invitare ad alcuni lavori del CD persone aventi una specifica competenza sugli argomenti trattati, nonchè di limitare la partecipazione alle riunioni, oltre che dei membri con voto de-

liberativo, anche di quelli con voto consultivo, in relazione alle questioni inscritte all'ordine del giorno.

Il CD formulava le questioni che dovevano essere sottoposte agli organi consultivi per l'acquisizione del relativo parere, ed emanava «direttive» (definite dalla legge del 1925 «decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo»). Tali direttive erano vincolanti per i ministri, anche se estranei all'organo e non intervenuti alle riunioni.

La legge sull'ordinamento della CSD non prevedeva convocazioni ordinarie periodiche del CD. Tuttavia, per prassi, quest'ultimo veniva convocato una sola volta l'anno. Le sessioni erano peraltro a lungo e minuziosamente preparate dalla segreteria generale, in esecuzione degli ordini ricevuti dal presidente e capo del governo, e normalemente si svolgevano per più giorni consecutivi per l'esame delle varie questioni all'ordine del giorno. Dagli atti conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato (Presidenza del Consiglio — Commissione suprema di difesa), risalta l'ampiezza delle materie trattate, e in particolare la sottoposizione alle deliberazioni del CD di tutti gli schemi di disegno di legge concernenti la difesa nazionale e la mobilitazione civile.

L'ultima sessione (la diciassettesima) ebbe luogo nel febbraio 1940. In tempo di guerra il CD non fu più riunito, ma la SG e gli altri organi dipendenti continuarono a lavorare, attuando gli ordini e le direttive impartiti dal capo del governo, duce del fascismo e primo maresciallo dell'Impero, il quale, a mente della circolare n. 5569 del 4 giugno 1940, aveva assunto per delega regia il «comando (supremo) di tutte le forze armate dovunque dislocate», poi ristretto dall'ordine del giorno alle truppe diramato dal re l'11 giugno 1940 a quello «delle truppe operanti su tutte le fronti».

La CSD venne sciolta dal D-L luogotenenziale 26 ottobre 1944 n. 33, e le sue attribuzioni vennero restituite al governo nella sua collegialità. Con tale soppressione venne anche smantellata la segreteria generale e tutta l'organizzazione che rendeva possibile un effettivo coordinamento e controllo della politica globale di difesa nazionale da parte del presidente del

consiglio. Nessuna equivalenza con le funzioni attribuite alla CSD può essere riconosciuta a quelle di altri successivi organi di coordinamento interministeriale su singoli aspetti della difesa nazionale, dal Comitato di Difesa che ebbe breve vita dal 1945 al 1947 (per il semplice coordinamento dei ministeri militari, fino alla loro unificazione nel ministero della Difesa) al Comitato Interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) istituito nel 1977, Carattere del tutto diverso dalla CSD ha il Consiglio supremo di difesa istituito nel 1950 sulla base della previsione costituzionale: benchè disponga di una segreteria, e si riunisca due volte l'anno, il Consiglio è infatti un organo di informazione del presidente della Repubblica per l'espletamento della sua funzione di garanzia costituzionale sulla difesa nazionale, e ha esclusivamente un potere di «indirizzo» e non di «direttiva» vincolante per il governo e i ministri, anche se di fatto molte rilevanti decisioni sono state prese in quella sede.

Dalla Commissione suprema di difesa dipendevano una serie di organi, che esamineremo di seguito uno per uno indicandone con lettere maiuscole il relativo capoverso.

A) Oltre a prevedere l'intervento ai lavori del Comitato deliberativo della CSD, quali membri con voto consultivo, dei presidenti del Consiglio dell'Esercito e dei due corrispondenti organi consultivi degli altri due ministeri militari, nonchè del presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (poi per la Mobilitazione Civile — CMC), a partire dal RD 7 giugno 1923 n. 1432, tutti i provvedimenti sull'ordinamento della CSD qualificavano come «organi consultivi» della medesima, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza;

a) il Consiglio dell'Esercito (istituito dal RD 16 gennaio 1921 n. 3, e modificato dagli artt. 13-17 del RDL 6 febbraio 1927 n. 69):

b) il Comitato degli Ammiragli (istituito dal RD 1° febbraio 1920 n. 156):

c) il Comitato superiore di aeronautica (istituito con DP 22 maggio 1923) poi trasformato in Comitato tecnico di Aeronau-

tica (RDL 4 maggio 1925 n. 627 e 14 gennaio 1926 n. 143 e successive modificazioni). Da osservare che quest'organo non figurava più tra quelli consultivi della CSD elencati dal RDL 4 gennaio 1925 n. 123 e fu ripristinato solo col successivo decreto n. 2281 del 15 ottobre 1925);

d) il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, sostituito successivamente nel 1925 dal Comitato per la Mobilitazione Civile.

La segreteria della CSD provvedeva a trasmettere agli organi consultivi le richieste di parere formulate dal presidente della CSD in relazione alle questioni all'ordine del giorno.

Ma oltre a questi pareri obbligatori, altri facoltativi vennero sempre più frequentemente richiesti dalla CSD ad altri organi, in particolare la Commissione suprema per l'Autarchia creata nel 1937, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e i Comitati permanenti delle Corporazioni che trattavano le questioni relative ai principali settori strategici (« minerali metallici», «combustibili», «industria chimica», «agricoltura e cellulosa»).

Fin dall'aprile-maggio 1934 i dicasteri militari avevano avviato contatti con il Consiglio Nazionale delle Ricerche — allora presieduto da Guglielmo Marconi — per il reperimento di notizie tecniche e il censimento degli esperti di problemi scientifico-militari. Il CNR presentava altresì alla CSD un rapporto annuale sulla disponibilità di materie prime predisposto da una apposita Commissione per le materie prime insufficiententi e per i surrogati e i succedanei (CISS) presieduta dallo stesso presidente del CNR.

Il collegamento con la difesa nazionale e l'ambiente militare divenne più ufficiale quando la presidenza del CNR e della CISS fu assunta, nel 1937, dal maresciallo Badoglio, al tempo stesso capo di stato maggiore generale, e presidente altresì del Comitato nazionale per l'Indipendenza Economica (CNIE), ossia dell'organo supremo dell'autarchia recentemente costituito.

Notevole anche il contributo fornito da militari alla teoria dell'«economia armata» e dell'«autarchia di guerra». Tra i nomi dei spicco ricordiamo il tenente colonnello Efisio Marras,

allora capo della segreteria di Badoglio al Vinimale (*Orientamenti attuali alla preparazione militare*, Edizioni dell'UNUCI all'Estero, 1932), i generali Aurelio Richetti e Giulio Cravero (*La guerra come scienza positiva ed economia*, Casanova & C, Torino, 1933), gli ufficiali commissari di Marina Ermanno Manzini e Mario Monterisi (coautori di un ampio saggio su *Economia pubblica e nazione armata*, Fratelli Bocca, Milano, 1939), Aldo Aytano (*La guerra economica: materie prime e Grandi Ammiragliati*, Edizioni centri tecnici, Roma 1939) e lo stesso maresciallo Badoglio (*La guerra moderna come organizzazione industriale*, arti grafiche Gualdoni, Milano, 1939: contributi ai volumi collettanei *Economia armata*, edizioni Centri tecnici, Roma — arti grafiche E. Gualdoni, Milano, 1939)[4].

La legge 21 maggio 1940 n. 416 (sulla CSD) portò da quattro a sei gli organi consultivi legalmente previsti per la CSD (e che dunque esprimevano parere obbligatorio, mentre il parere degli altri organi era meramente facoltativo: ai tre organi consultivi militari (Consiglio dell'Esercito, Comitato degli Ammiragli e Consiglio dell'Aria), venivano infatti aggiunti il CNR e il Centro Nazionale di Mobilitazione Civile del PNF, mentre il CMC era sostituito dal COGEFAG.

B) Dalla CSD dipendeva anche un «ufficio di segreteria», trasformato, a partire dal RD 20 dicembre 1923 n. 2957, in «segreteria generale», istituita presso la Presidenza del Consiglio.

La composizione della segreteria generale (SG) venne inizialmente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio, ma il RDL 15 ottobre 1925 n. 2281 la stabilì direttamente. Essa era retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio Esercito, e vi erano addetti tre ufficiali superiori rispettivamente comandati dai ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica. Era posta inizialmente alle dipendenze disciplinari e amministrative del ministro della Guerra, ma la legge 30 marzo 1936 n. 806 la pose alle dipendenze amministrative della Presidenza del consiglio dei ministri.

Compito della SG era, in base agli ordini ricevuti dal presidente del Consiglio nella qualità di presidente della CSD, di «accentrare» (funzione poi meglio specificata con i termini «rac-

cogliere e coordinare») le questioni da sottoporre agli organi e quindi al Comitato deliberativo della CSD, e quindi di «notificare» ai vari ministeri le decisioni del Comitato medesimo. Il RD 4 gennaio 1925 n. 123 soppresse l'ulteriore funzione ispettiva — invero del tutto incongrua con la natura e il livello dell'organo — che i primi decreti avevano attribuito alla SG nei confronti dei ministeri, laddove aggiungevano al compito di «notificare» le deliberazioni del CD della CSD, anche quello di «seguirne l'attuazione». Tuttavia, come si apprende dalla testimonianza del capitano di vascello Luigi Castagna, resa attraverso una relazione presentata alla I sessione del Centro Alti Studi Militari (1949-1950), la SG era rappresentata «a tutte le riunioni presso le Corporazioni, i ministeri e i comitati che studiavano l'applicazione delle varie deliberazioni, e riferiva mensilmente al capo del governo, dal quale spesso partivano incitamenti verso i ritardatari»[5].

La legge 21 maggio 1940 n. 416 (sulla CSD) ampliava notevolmente le funzioni della SG e del segretario generale, formalizzando peraltro compiti già di fatto esercitati fin dal 1935.

La SG era definita per eccellenza «organo» della commissione suprema di difesa. In base agli «ordini» e alle «direttive» del duce del fascismo, capo del governo e presidente della CSD, la SG doveva:

— preparare in tempo utile, mediante la raccolta e il coordinamento di dati, notizie e informazioni, e mediante studi ed elaborati, tutti gli elementi necessari al duce e alla CSD per le deliberazioni sulle questioni di competenza;

— sottoporre agli organi consultivi le questioni sulle quali essi dovevano esprimere il parere;

— tradurre in deliberazioni, direttive ed istruzioni, le determinazioni del duce e della CSD, curandone la comunicazione agli interessati, per i conseguenti provvedimenti di competenza, seguendone altresì lo sviluppo, per tenere continuamente informati il duce e il comitato deliberativo, e per provocare in tempo utile, se necessario, nuove deliberazioni, istruzioni e direttive;

— mantenere uno stretto collegamento fra le autorità, gli

enti e gli organi interessati allo studio e alla risoluzione delle questioni di competenza della CSD.

Il segretario generale doveva essere scelto tra gli ufficiali generali delle Forze Armate, e nominato con decreto reale su proposta del capo del governo e presidente della CSD.

Il segretario generale era posto alle dirette dipendenze del duce del fascismo, capo del governo e presidente della CSD. Esso aveva facoltà di delegare il personale dipendente ad intervenire in sua vece nei consessi dei quali faceva parte in rappresentanza della CSD. Aveva inoltre il potere di chiedere direttamente alle amministrazioni pubbliche e private tutti gli elementi, notizie e dati di cui la SG potesse aver bisogno per lo studio e la trattazione di questioni e di argomenti di competenza della CSD.

L'organico della SG era stabilito, su proposta del segretario generale, con decreto del capo del governo e presidente della CSD. Il personale era destinato, nella posizione di comandato, dai vari ministeri: l'ordinamento interno della segreteria era stabilito con proprio provvedimento dal segretario generale. La SG aveva sede nel palazzo dei Marescialli (attuale sede del Consiglio superiore della Magistratura), ed era amministrata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla relativa rubrica di bilancio nello stato di previsione del ministero delle Finanze,

La SG fu a lungo retta dal generale Umberto Spigo, che nel 1946 pubblicò un libro di memorie (*Premesse tecniche della disfatta*, editrice Faro, Roma) sulle condizioni economiche e materiali dell'Italia nel corso del secondo conflitto mondiale, il cui esito egli sosteneva, sia pure retrospettivamente, scontato fin dall'entrata in guerra dell'Italia. Dal 1937 al 1940 fu invece segretario il generale Gaetano Fricchione.

Dettagli sull'ordinamento della Commissione suprema di Difesa e sulla relativa segreteria, sono contenuti nell'opuscolo del Ministero delle Comunicazioni *Ordinamento e compiti della Commissione suprema di difesa*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1940. Nel 1940 la Segreteria generale, che costituiva il nucleo amministrativo di una specie di ministero della difesa nazionale retto direttamente dal capo del governo in questa sua

funzione, comprendeva 3 direzioni: Affari generali, Risorse nazionali ed organizzazione industriale, Attività militari e mobilitazione civile. Vi erano impiegati 12 ufficiali, più tecnici e personale ausiliario.

La CSD era rappresentata dal segretario generale, o da dipendenti da lui specificamente delegati, presso i seguenti organismi:

a) Comitati interministeriali:

— per l'autarchia (presieduto dal capo del governo):

— per le telecomunicazioni (presso ministero delle Comunicazioni):

— per la mobilitazione dell'energia elettrica (presso ministero dei Lavori pubblici);

b) Commissioni (tecniche) interministeriali:

— sorveglianza impianti (presso il ministero della Guerra):

— per gli esoneri doganali per ampliamento d'impianti di interesse nazionale (presso il ministero delle Corporazioni):

— per le materie prime insufficienti, i surrogati e i succedanei (presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche);

c) Commissioni tecniche:

— per le esenzioni dai richiami alle armi (presso il ministero della Guerra):

— per statistiche enti mobilitati (presso l'Istituto centrale di statistica, ISTAT):

— consiglio direttivo e commissione centrale tecnica dell'Unificazione industriale;

d) Comitati superiori tecnici:

— per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche (presso il ministero della Marina):

— per le armi e munizioni (CSTAM), istituito inizialmente presso il Gabinetto del ministero della Guerra, e poi posto alle dipendenze del capo di S.M. generale, comandante supremo delegato;

e) organi collegiali consultivi:

— vari Comitati consultivi delle Corporazioni (presso il ministero delle Corporazioni) che trattavano le questioni relative

ai principali settori strategici («minerali metallici», «combustibili», «industria chimica», «agricoltura e cellulosa»):

— Commissione consultiva per i combustibili liquidi (presso la segreteria generale della CSD):

— Commissione centrale consultiva per la disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna da ardere e carbone vegetale (costituita in tempo di guerra presso il ministero dell'Agricoltura e foreste):

— Commissione consultiva per il diritto di guerra (presso la Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

Speciali organi centrali a carattere consultivo o giurisdizionale: la Commissione consultiva per il diritto di guerra, il comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione, la Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra

Anche se non dipendenti dalla CSD, speciale importanza per le questioni relative alla difesa nazionale e alla mobilitazione civile avevano taluni organi centrali collegiali a carattere consultivo ovvero giurisdizionale.

C) Con RD 5 settembre 1935 n. 1651 venne istituita, alle dirette dipendenze del capo del governo, una commissione incaricata di procedere alla revisione delle norme legislative e regolamentari che disciplinavano la condotta della guerra nei rapporti dei belligeranti e dei neutrali, ed i problemi ad essa connessi, e di formulare i disegni di legge, gli schemi di regolamenti e di istruzioni che essa ritenesse necessari.

La commissione predispose tra l'altro i testi della legge di guerra e della legge di neutralità, che il governo approvò, per delega del parlamento, con RD 8 luglio 1938 n. 1415.

La Commissione venne poi resa permanente, presso la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con RD 15 dicembre 1938 n. 2091, e con la denominazione di «Commissione consultiva per il diritto di guerra«. Era presieduta dal presidente della Camera, e comprendeva il procuratore generale militare del re e imperatore (con funzioni di vicepresidente) e altri 14 membri,

tra cui tre professori universitari di materie giuridiche (Giacinto Bosco, Roberto Ago e Giorgio Balladore-Pallieri), un viceprefetto, due consiglieri di Stato, un magistrato, un console generale della MVSN, un ispettore generale e un tenente generale delle Capitanerie di porto, e quattro ufficiali generali, uno della Marina, uno dell'Aeronautica e due dell'Esercito (tra cui l'ex- segretario generale della CSD Umberto Spigo).

La Commissione aveva lo scopo di dare pareri sulle questioni attinenti al diritto di guerra terrestre, marittima e aerea e su ogni altra questione giuridica concernente la condotta della guerra nei rapporti dei belligeranti e dei neutrali. La Commissione doveva fornire altresì il proprio parere sulle questioni attinenti la situazione determinata da particolari emergenze. Aveva infine il potere di proporre l'adozione di atti e provvedimenti legislativi e regolamentari, di istruzioni e di altri atti amministrativi, relativi alle materie suaccennate, preparandone i disegni e gli schemi.

La Commissione si avvaleva di una segreteria generale retta dal generale di Brigata Augusto Muzzioli.

D) Il RD 21 giugno 1941 n. 688 aveva istituito una speciale giurisdizione sulle controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni approvate con RD 18 agosto 1940 n. 1741. Si trattava del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione: era presieduto da un presidente di sezione della Corte di Cassazione, con la vicepresidenza di un consigliere di Stato.

Il RDL 2 dicembre 1941 n. 1670 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1942 n. 1819), devolse alla competenza del Comitato giurisdizionale la cognizione di tutte le controversie relative a requisizioni eseguite nel regno, durante lo stato di guerra e a causa della guerra, relativamente sia alla legittimità del provvedimento sia alla determinazione del prezzo e delle indennità. Erano tuttavia eccettuate le controversie in materia di requisizione del naviglio mercantile, regolate dalla legge 13 luglio 1939 n. 1154.

Il Comitato si avvaleva di una segreteria (con sede in via del Gesù 85), retta anch'essa, come quella della Commissione con-

sultiva per il diritto di guerra, dal generale Muzzioli, autore di un *Manuale della legislazione vigente aggiornata e coordinata in materia di requisizioni* (Stamperia Reale, 1941). Tra le norme più importanti, il testo unico sulle requisizioni di quadrupedi e veicoli per l'esercito e la marina militare, approvato con RD 31 gennaio 1926 n. 452 (modificato con legge 12 gennaio 1928 n. 93, RDL 4 ottobre 1928 n. 2327, legge 22 dicembre 1939 n. 2208), il relativo regolamento esecutivo (RD 11 dicembre 1927, n. 2598), i RD 1940 n. 1265 (sulla requisizione da parte dell'autorità civile di mezzi di trasporto e di quadrupedi per esigenze di pubblico interesse), 18 agosto 1940 n. 1741 e 21 giugno 1941 n. 688 (disciplina delle requisizioni). Le indennità per espropri per esigenze militari erano regolamentate dalla legge 25 agosto 1940 n. 1382.

E) La legge 6 febbraio 1943 n. 144 e il RD 25 marzo 1943 n. 145 disposero e disciplinarono la regolazione e la revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le amministrazioni militari, tutti i corpi armati dello Stato, i servizi speciali creati per la guerra ai sensi della legge 21 maggio 1940 n. 415 sulla ONG, nonchè ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra (determinati con successivo decreto del capo del governo, d'intesa con il ministro delle Finanze).

A tale scopo venne istituita una Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra, incaricata di pronunciarsi sui prezzi di aggiudicazione delle forniture, delle opere e delle costruzioni, d'importo non inferiore a lire 3 milioni. Erano sottoposte all'esame della Commissione anche le convenzioni addizionali a contratti che ne facessero crescere l'ammontare oltre il limite, ovvero relative a contratti sui quali la Commissione stessa avesse in precedenza pronunciato: nonché i contratti di importo inferiore a 3 milioni, anche se posti in essere in tempi successivi, quando risultassero stipulati con lo stesso fornitore e per lo stesso oggetto e raggiungessero, nel complesso, l'indicato importo. Era in facoltà del ministro competente chiedere la pronuncia della Commissione anche quando l'importo risul-

tasse inferiore ai 3 milioni. Era anche prevista la retroattività della revisione a tutti i contratti di importo superiore ai 3 milioni stipulati a partire dal 1°gennaio 1939: a suo insindacabile giudizio la Commissione poteva altresì assoggettare a revisione anche i contratti di importo inferiore.

La Commissione era nominata con decreto reale su proposta del capo del governo, ed era composta di un ministro di Stato, presidente, di un senatore del regno, di un consigliere nazionale, di due esperti scelti fra persone di particolare competenza, nonché di quattro tecnici designati dalle amministrazioni militari e dal Fabbriguerra con i relativi supplenti. Alla Commissione potevano essere aggregati, con voto consultivo, tecnici delle altre amministrazioni, in relazione alla particolare natura del contratto sottoposto a revisione. La commissione deliberava a maggioranza, prevalendo il voto del presidente in caso di parità, e per la validità delle deliberazioni era sufficiente la presenza della metà dei componenti. Era vietato far conoscere i nomi dei relatori. La commissione poteva chiedere l'intervento di funzionari e privati in grado di fornire chiarimenti e notizie, e disporre tutte le indagini e gli accertamenti reputati necessari: era fatto obbligo alle imprese di fornire tutti gli elementi di giudizio richiesti, e le spese degli accertamenti potevano essere poste a carico delle imprese qualora il risultato di essi non rispondesse alle dichiarazioni delle imprese stesse. Prima di emettere ogni deliberazione definitiva di riduzione del prezzo pattuito in contratto, la Commissione doveva interpellare l'impresa interessata fissandole un termine per la presentazione, pel tramite dell'amministrazione competente e in carta semplice, delle proprie deduzioni, nonché di tutti gli elementi e gli atti ritenuti utili ai fini dell'esatta valutazione del prezzo.

La Commissione, ove giudicasse, sentita la ditta contraente, che il prezzo o i prezzi determinati erano superiori a quelli rispondenti ad una giusta valutazione e dovessero perciò essere ridotti, stabiliva il conseguente addebito. La delibera di addebito per riduzione di prezzi doveva contenere una succinta enunciazione dei motivi e la precisa indicazione delle somme che si ritenevano dovute. Le delibere dovevano essere trasmesse al mi-

nistro competente, il quale, entro 10 giorni dal ricevimento, doveva notificarle all'interessato. Quest'ultimo aveva il termine di 30 giorni per presentare ricorso ad apposito collegio arbitrale: trascorso il quale la delibera non impugnata diventava esecutiva.

Il collegio arbitrale era composto di cinque membri, tre permanenti (un magistrato della Corte di Cassazione, uno del Consiglio di Stato e uno della Corte dei Conti designati dai rispettivi presidenti, unitamente ai relativi supplenti) e due nominati per ogni controversia, uno dal ministro per le finanze e l'altro dalla parte ricorrente: era presieduto dal magistrato dell'ordine giudiziario. Il collegio, che aveva competenza giuridica e tecnica, aveva facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno. Il ricorso doveva contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione, e la designazione dell'arbitro di parte: quest'ultimo poteva tuttavia essere scelto dal presidente qualora l'arbitro scelto non intervenisse nel giorno fissato senza giustificato motivo o dichiarasse di non accettare o abbandonasse l'ufficio. Gli arbitri dovevano giudicare secondo le norme di diritto, in base alle prove e agli atti prodotti dalle parti o acquisiti d'ufficio in causa, ma con l'esclusione della prova testimoniale, delle perizie e delle ispezioni di cose e località. Contro la decisione del collegio era ammesso soltanto il ricorso alla Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del collegio.

Gli «organi per l'attuazione della mobilitazione civile» previsti dalla legge del 1925, i «nuclei» e gli «uffici speciali» di mobilitazione istituiti nel 1933 e 1935, gli «uffici centrali di mobilitazione» istituiti nel 1940 e gli speciali organi e uffici costituiti per le esigenze del secondo conflitto mondiale dalle amministrazioni dello Stato

Come si è detto, l'art. 4 della legge 8 giugno 1925 n. 969 sull'ONG, prevedeva l'istituzione, appena se ne dimostrasse l'evidente necessità, di speciali organi per l'«attuazione» della mo-

bilitazione civile, alle dipendenze dei ministeri competenti e sotto il coordinamento della CSD.

La legge prevedeva esplicitamente la costituzione di quattro organi incaricati di provvedere, rispettivamente:

a) ad accertare le operazioni commerciali relative alle importazioni di materie prime, destinato a provvedere ai bisogni delle Forze Armate ed a quelli della popolazione civile:

b) alle fabbricazioni di guerra, alla ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, al controllo degli stabilimenti, sia statali che privati:

c) per l'alimentazione, incaricato di provvedere alla incetta e alla ripartizione delle derrate alimentari destinate tanto alle Forze Armate, quanto alla popolazione civile, nonché al controllo delle industrie alimentari, statali e private:

d) alla propaganda nell'interno ed all'estero, alla assistenza alle famiglie dei combattenti e degli emigrati ritornati in patria, alla sistemazione dei minorati di guerra, alla concessione delle pensioni di guerra.

Allo scopo di opportuno decentramento, la legge prevedeva altresì la costituzione di appositi «comitati regionali» per la direzione di tutte le attività civili mobilitate nei limiti della propria giurisdizione, eventualmente coadiuvati da «sottocomitati» corrispondenti alle singole attività (industriali, agricole, commerciali, di assistenza e propaganda).

Fu sulla base di tali disposizioni che — come ricorda Fortunato Minniti[6] — con RD 13 marzo 1933 n. 674 vennero istituiti tre «nuclei di mobilitazione civile», due presso il ministero delle Corporazioni («organo delle operazioni commerciali» e «organo per la M.C. della manodopera») e uno presso quello dell'Agricoltura («organo dell'alimentazione»). Con RD 1° aprile 1935 n. 412 venne prevista l'istituzione (completata entro il 1938) di nove «Uffici speciali di mobilitazione civile» presso i ministeri delle Corporazioni («combustibili liquidi» e «prodotti minerari»), delle Comunicazioni («trasporti dei rifornimenti» e «combustibili solidi»), dell'Agricoltura («legnami»), dei Lavori pubblici («energia elettrica»), Interni («assistenza civile»), Esteri («propaganda» all'estero), Guerra («pro-

tezione antiaerea»). Inoltre, come più avanti meglio diremo, il RDL 14 luglio 1935 n. 1374, istituì il Commissariato generale per le Fabbricazioni di Guerra (COGEFAG), costituito sulla base della segreteria del Comitato di Mobilitazione Civile presieduto dal generale Dallolio, il quale divenne anche Commissario generale del COGEFAG.

Nel 1938 la SG della CSD rivendicò le funzioni di coordinamento dei nuclei e uffici speciali di mobilitazione civile istituiti nel 1933 e 1935, suscitando la netta opposizione di Dallolio, il quale riteneva che tale coordinamento dovesse essere affidato non alla SG bensì al CMC, il quale, come più avanti specificheremo, era anch'esso organo della CSD, cioè dell'ente cui l'art. 4 della legge sull'ONG affidava genericamente il «coordinamento» degli speciali organi di mobilitazione civile.

Il conflitto portò, nell'agosto 1939, alle dimissioni del generale Dallolio dalla presidenza del CMC e dall'ufficio di Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, cariche nelle quali venne sostiuto dal più accomodante generale Carlo Favagrossa.

Come si è detto, la legge n. 416 del 1940 soppresse il CMC, lasciando la SG quale unico «organo» direttamente dipendente dalla CSD, mentre il COGEFAG, trasformato in organo consultivo di quest'ultima, continuava a dipendere, com'era fin dalla sua costituzione, direttamente ed esclusivamente dal capo del governo.

Nell'ultima sessione (febbraio 1940) della CSD, venne anche decisa la costituzione di un tredicesimo nucleo speciale di mobilitazione civile, il Centro Nazionale di Mobilitazione del PNF, incluso anch'esso tra gli organi di consulenza della CSD, il quale era specialmente incaricato del reperimento di manodopera tra i non occupati (minori dai 14 ai 18 anni e donne dai 19 ai 60), ferme restando le attribuzioni dell'Ufficio centrale della mano d'opera della D.G. del Lavoro e della Previdenza (ministero delle Corporazioni), incaricato del reperimento della mano d'opera tra gli uomini dai 19 ai 70 anni esenti o esonerati dalla chiamata alle armi.

La legge n.415 del 1940 (sulla ONG) soppresse inoltre i nove

uffici speciali di mobilitazione civile costituiti nel 1935, e attribuì al governo il potere di costituire in caso di necessità, per decreto reale, su proposta del capo del governo, speciali organi e uffici ai fini dell'organizzazione della nazione per la guerra.

Inoltre la legge attribuì in modo più chiaro ed esplicito che non la precedente del 1925, ai ministri responsabili la sorveglianza e il controllo sulla preparazione e lo svolgimento della mobilitazione civile delle amministrazioni dipendenti (Presidenza del consiglio, PNF, singoli ministeri). Le stesse funzioni erano attribuite al Commissario generale (e poi Sottosegretario) per le Fabbricazioni di guerra, relativamente agli stabilimenti delle industrie private che esplicavano attività inerenti.

Sempre la stessa legge aveva formalizzato l'istituzione (avvenuta di fatto già da qualche anno) di appositi Uffici di mobilitazione civile costituiti fin dal tempo di pace presso tali amministrazioni e stabilimenti allo scopo di:

— predisporre, disciplinare e coordinare tutti i provvedimenti per il pronto e ordinato passaggio dai compiti, funzioni e organizzazione di pace, a quelli previsti per la guerra:

— preparare e tenere aggiornati gli «elaborati di mobilitazione» (piani, istruzioni, regolamenti) delle singole amministrazioni e dei singoli stabilimenti:

— dirigere e coordinare le operazioni di mobilitazione dei dipendenti organi e uffici. Di fatto si occupavano anche della protezione antiaerea e antigas.

Gli Uffici di mobilitazione erano previsti presso:

— la Presidenza del Consiglio dei ministri (Gabinetto):

— ogni ministero, e, occorrendo, presso le singole Direzioni generali e i dipendenti organi periferici, nonché presso le amministrazioni ed aziende autonome (Ferrovie dello Stato, Poste e telegrafi):

— ogni prefettura:

— ogni comune con popolazione superiore ai 3 mila abitanti. Presso i comuni con popolazione inferiore, alle funzioni sopra indicate provvedevano, in luogo degli Uffici di mobilitazione civile comunali, i normali organi del comune:

— enti, servizi, industrie ed aziende sottoposte al controllo

e al coordinamento del Commissariato generale (poi Sottosegretariato) per le Fabbricazioni di Guerra.

Soltanto nell'aprile del 1941 — come ricorda Minniti[7] — e in concomitanza evidente con il rafforzamento dei poteri del capo di stato maggiore generale, la SG della CDS propose la costituzione di un organo unitario di coordinamento. «La proposta — scrive Minniti — ebbe l'assenso di tutti i ministeri interessati; soltanto il PNF manifestò una netta opposizione alla creazione di un «Commissariato generale per la mobilitazione civile», e «si ripiegò perciò su un semplice Ufficio di Coordinamento per la mobilitazione civile dipendente dalla Presidenza del Consiglio, con compiti di coordinamento tra tutti i settori meno quello della manodopera».

Gli organi e uffici effettivamente costituiti presso le varie amministrazioni non militari dello Stato in occasione del secondo conflitto mondiale furono i seguenti:

A) presso il Ministero delle Corporazioni:

— Ufficio centrale mano d'opera (D.G. Lavoro e Previdenza sociale)

— Ufficio combustibili liquidi (D.G. dell'Industria)

— Divisione III della D.G. Consumi industriali (dott. Leonida Pastorelli) incaricata dei rapporti con il ministero per gli Scambi e le valute e il Sottosegretariato Fabbriguerra per l'utilizzazione dei contingenti di importazione dei prodotti industriali, e la ripartizione fra le aziende industriali dei prodotti industriali sia di importazione che di produzione nazionale.

B) presso il Ministero degli Scambi e Valute:

— Ufficio approvvigionamenti all'estero in caso di guerra (D.G. per i servizi delle importazioni).

C) Ministero delle Comunicazioni:

— Ufficio centrale mobilitazione (D.G. Ferrovie dello Stato — Servizio Personale e Affari Generali)

— Ufficio protezione antiaerea (D.G. Poste e Telegrafi — Servizio lavori e patrimonio)

— nuove attribuzioni di guerra del Comando Generale delle Capitanerie di Porto (D.G. della Marina Mercantile) stabilite con RD 19 febbraio 1940 n. 194.

D) Ministero dell'Agricoltura:

— Commissione centrale di vigilanza per l'Alimentazione

— Direzione Generale dell'Alimentazione istituita sulla base del Nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione presso la D.G. della produzione agricola. Era retta dal direttore generale Vittorio Ronchi, coadiuvato dal col. commissario Pasquale Del Duca, e comprendeva tredici «reparti», di cui sei retti da colonnelli o generali e sette da funzionari civili. I reparti si occupavano di: Affari generali; Personale militare; Mobilitazione; Amministrazione nei confronti del personale militare, legislazione e ispezioni; Censimento scorte (cereali; zootecniche; vino e ortofrutticoli; olii e grassi); Censimento prodotti industriali e coloniali diversi; Assegnazione generi alimentari alle Forze Armate; Determinazione dei quantitativi di generi alimentari occorrenti alla popolazione civile (prof. Livio Livi, dell'ISTAT); Acquisti, requisizioni e incetta delle derrate:

— Ufficio II, Divisione VIII del Comando della Milizia Forestale, incaricato dei contatti con la CSD e della difesa antiaerea e antigas degli uffici, nonché del rimboschimento d'interesse militare, e comprendente un Ufficio legnami nazionali, il Comitato di studio sui trasporti dei rifornimenti in guerra e il Servizio di polizia militare in tempo di guerra.

E) Ministero dei Lavori Pubblici:

— Ufficio di mobilitazione (D.G Affari generali, coordinamento legislativo e personale)

— Divisione XXIX della D.G. dei servizi speciali, incaricata della riparazione e risarcimento dei danni di guerra, opere gestioni e prestazioni in dipendenza della guerra, riparazione danni prodotti da scoppio di polveriere, interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità, servizi tecnici (radio, telecomunicazioni, ecc.) e magazzini di pronto soccorso

— particolari attribuzioni del Comando della Milizia nazionale della strada, dipendente dall'Azienda Autonoma Statale della Strada (A.A.S.S.).

F) Ministero dell'Africa Italiana

— Ufficio militare (col. Arturo Ferrara), articolato su sette

servizi: Ordinamento e organizzazione militare, Stato maggiore, Marina, Aeronautica, Personale, Servizi, Amministrazione
— Ufficio mobilitazione civile (D.G. del personale e degli affari generali, Direzione del personale dei ruoli coloniali)

G) Ministero delle Finanze
— Ufficio mobilitazione civile (Ispettorato generale per gli affari generali e il personale — Divisione I, segreteria)
— Divisione VI della D.G. del Tesoro (competenze estese ai finanziamenti di spese militari di carattere eccezionale)
— Divisione VII della D.G. del Tesoro (competenze estese ai trattati e accordi internazionali relativi alla nuova guerra)
— Divisione IX della D.G. del Tesoro, competente per le questioni finanziarie attinenti alla guerra, i danni di guerra all'estero, le assicurazioni marittime contro i rischi di guerra, i problemi monetari e finanziari nei territori occupati, la conversione monetaria nei territori annessi, il controllo sugli averi dei sudditi di Stati nemici o che avessero bloccato beni appartenenti a cittadini italiani.

H) Ministero degli Interni:
— Ufficio Mobilitazione civile (D.G. Affari generali e Personale)
— Ufficio soccorsi alle famiglie dei militari richiamati (D.G. dell'Amministrazione civile)
— Divisione servizi speciali (D.G. dell'Amministrazione civile), servizi in dipendenza dei terremoti (affari relativi a comuni terremotati)
— Ufficio degli affari generali e del personale — Direzione Generale della Sanità Pubblica (incaricato anche dalla mobilitazione civile del personale sanitario, nonché della protezione antiaerea e dei servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità)
— Intendenza generale per i servizi di guerra (istituita con RD 25 gennaio 1943 n. 4 e RDL 9 giugno 1943 n. 588), per il coordinamento e l'organizzazione dei servizi destinati a prevenire e ad affrontare le conseguenze delle offese nemiche sulla vita civile della nazione in guerra. Esercitava il coordinamento sulle DD.GG. dei Servizi Antincendi (prefetto Ferdinando Na-

poli), nonché, per le attività direttamente attinenti allo stato di guerra, sulla D.G. della Pubblica Sicurezza: inoltre anche sull'Ispettorato (poi Direzione Centrale) per i servizi di guerra (prefetto Marcello Tallarigo), istituito con RD 5 maggio 1941 n. 410. Quest'ultimo comprendeva: Segreteria e servizi per la disciplina della circolazione degli autoveicoli in tempo di guerra; Ufficio assistenza straordinaria agli sfollati sgombrati da zone di frontiera, ai rimpatriati dall'estero e ai danneggiati da azioni belliche; Uffcio Mobilitazione Civile; Servizi per la raccolta di notizie per le famiglie dei militari chiamati alle armi.

I) Ministero della Cultura popolare (Alessandro Pavolini):

— Direzione generale per la Propaganda (dir. gen. Ubaldo Rochira). Comprendeva: Ufficio coordinamento, Ufficio «Nu. P.I.E.» (incaricato dei collegamenti con la CSD) nonché 4 Divisioni per i contatti con l'estero, ripartite per aree geografiche (paesi di lingua neo-latina, paesi germanici e scandinavi, paesi transoceanici, paesi balcanici e del Mediterraneo): organismo tecnico della D.G. era l'I.R.C.E. La propaganda interna era attribuita alla Divisione IV della D.G. della stampa italiana, dalla cui Divisione I dipendevano anche i «progetti di mobilitazione del personale addetto alle aziende giornalistiche», mentre l'Ufficio di mobilitazione civile del ministero era costituito presso la Divisione I della D.G. dei servizi amministrativi, degli affari generali e del personale.

Il controllo della mobilitazione industriale e la disciplina della produzione bellica e degli approvvigionamenti di armi e mezzi. Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (1923-1925), il Comitato per la Mobilitazione Civile (1925-1940), il Servizio degli Osservatori industriali, poi Servizio ispettivo tecnico (1923-1944), il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (1935-1940), il sottosegretariato «Fabbriguerra» (1940-1943), il Ministero della produzione bellica (1943-1944)

Già nel 1912, durante la guerra di Libia, era stata costituita una Commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello

Stato. Tuttavia solo durante la prima guerra mondiale l'esigenza di un coordinamento della produzione bellica e degli approvvigionamenti di armi e mezzi per le Forze Armate fu chiaramente avvertita e affrontata con misure adeguate.

Con RD 9 luglio 1915 n. 1065 veniva istituito il Sottosegretariato Armi e Munizioni, che restava tuttavia alle dipendenze del Ministero della Guerra. Esso doveva provvedere all'approvvigionamento delle materie prime, alla loro distribuzione tra le industrie e alla fornitura di artiglierie e munizioni sia all'Esercito che alla Marina. I suoi compiti erano di carattere tecnico-amministrativo, con ampie facoltà di decisione nei settori degli approvvigionamenti, delle produzioni e dei rifornimenti.

Con RD 10 giugno 1917, n. 980, il Sottosegretariato veniva trasformanto in Ministero Armi e Munizioni, con autonomia ancor più accentuata, rimanendo affidato al generale Dallolio, ma venne sciolto al termine della guerra e le Direzioni Generali tecniche dei dicasteri della Guerra e della Marina, che vi erano state temporaneamente trasferite, tornarono alle amministrazioni di origine[8].

Si avvertì tuttavia l'esigenza di non disperdere con una smobilitazione assoluta e indiscriminata il patrimonio di capacità tecnica e produttiva, nonché di esperienze organizzative e gestionali accumulato faticosamente durante il conflitto, in modo da consentire, in caso di necessità, una più rapida, ordinata ed efficace mobilitazione dell'apparato industriale nazionale (pubblico e privato) necessario per la guerra.

Si cominciò con l'istituzione di una speciale Commissione di esperti incaricata di determinare gli strumenti industriali che dovevano essere conservati per eventuali necessità belliche (RDL 23 dicembre 1923 n. 2871 e RD 6 maggio 1926 n. 827). Sulla base della relazione della Commissione, vennero approvate misure di concorso del governo per esperienze e studi (RDL 11 settembre 1924 n. 1553, convertito nella legge 28 magggio 1925 n. 1093). Il RD 6 settembre 1923 n. 2009 provvide inoltre a istituire uno speciale «servizio degli osservatori industriali», posto alle dipendenze della CSD, per l'acquisizione e l'aggiornamento continuo di dati e notizie sulle attrezzature, maestranze,

capacità tecniche e produttive delle industrie private ai fini di un loro eventuale concorso agli armamenti militari.

I primi decreti sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa (1923-1925) prevedevano la costituzione, alle dipendenze di questa, di uno speciale organo di «studio» e «consulenza» sulle questioni attinenti all'intera mobilitazione nazionale, inclusa quella militare. La presidenza di quest'organo, denominato «Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale», venne assunta naturalmente dal generale Alfredo Dallolio.

Il presidente del Comitato era nominato per decreto reale su proposta del presidente del Consiglio e della CSD; il Comitato comprendeva inoltre i capi di S.M. delle tre Forze Armate (inizialmente, per l'Aeronautica, il comandante generale), i direttori generali della Banca d'Italia e delle Ferrovie dello Stato, 8 (e più tardi 11) direttori generali o capi servizio dei ministeri interessati, da 6 a 10 (e più tardi 11) rappresentanti delle scienze, industrie, agricoltura ed economia nazionale, e in seguito anche 11 presidenti o rappresentanti delle grandi associazioni tecniche-culturali ed economiche del paese. Il presidente poteva integrarlo, di volta in volta, con persone scelte tra quelle particolarnente competenti nelle questioni da trattare, e poteva deliberare di suddividerlo in sezioni.

Le funzioni di segreteria erano svolte dalla segreteria della CSD, la quale aveva il compito di coordinare i lavori delle varie sezioni in esecuzione degli ordini ricevuti dal presidente del Comitato stesso.

Questa struttura prefigurava non solo la continuazione delle competenze riconosciute durante la guerra al Ministero Armi e Munizioni (sia pure limitate, in tempo di pace, agli aspetti di studio e di consulenza di altro organo decisionale a carattere interministeriale): ma perfino un loro ampliamento al settore della mobilitazione militare. È vero che, partecipando al Comitato, i capi di S.M. di Forza Armata potevano dire la loro sulla mobilitazione civile: ma essi erano in netta minoranza di fronte al preponderante numero dei membri civili, e i pareri complessivi emessi dal Comitato avrebbero necessariamente su-

bordinato le esigenze della mobilitazione militare complessiva (nonché quelle delle mobilitazioni militari delle singole Forze Armate) alle esigenze della mobilitazione civile.

Naturalmente era questa una logica razionalizzazione del principale insegnamento che si traeva dal recente conflitto, e cioè l'obsolescenza relativa della mobilitazione intesa essenzialmente in termini di aumento delle dimensioni numeriche delle Forze Armate. Tuttavia essa era in controtendenza rispetto all'assetto del potere militare, soprattutto dopo la relativa vittoria dell'ala conservatrice su quella riformista, manifestatasi con le dimissioni del ministro Di Giorgio dal dicastero della Guerra. C'era inoltre un altro aspetto di incongruità nel comitato per la preparazione della Mobilitazione Nazionale, e cioè l'eccessiva pesantezza, e il carattere eterogeneo della mobilitazione civile, nella quale concorrevano questioni molto differenti, accomunate soltanto dal loro carattere residuale (non militare) rispetto alla mobilitazione militare.

Sia le resistenze dei dicasteri militari a rinunciare alla loro tradizionale autonomia nel campo della mobilitazione, sia l'iniziativa del giovane e dinamico ministro dell'economia nazionale Giuseppe Belluzzo, spiegano il cambiamento nella configurazione e nelle attribuzioni del Comitato deciso nei mesi successivi alle dimissioni di Di Giorgio e all'approvazione della legge sull'organizzazione della nazione per la guerra. Come si è visto, Belluzzo aveva dato il suo totale appoggio a Di Giorgio, intervenendo in parlamento con una celebre relazione al bilancio della Guerra in cui si criticavano le diseconomie dell'ordinamento Diaz. Aveva poi collaborato alla stesura dell'*Almanacco delle Forze Armate* del 1927, e aveva presentato alla Camera una proposta per l'istituzione di un organo specificamente addetto alla mobilitazione dell'industria. Come ricorda Minniti[9], tale organo avrebbe dovuto curare: 1)un archivio di dati sulla capacità produttiva e la specializzazione degli impianti; 2) l'approntamento anticipato presso le fabbriche di tutti i disegni ed i diagrammi di lavorazione delle armi e dei mezzi da produrre; 3) l'aggiornamento continuo delle notizie sulle condizioni di esercizio delle imprese per avere elementi

sufficienti nella discussione sui prezzi delle forniture; 4) lo studio della produzione «autarchica» di certe materie prime; 5) la diffusione della ricerca applicata presso le aziende; 6) la introduzione di sistemi moderni nell'organizzazione del lavoro. La politica industriale militare avrebbe dovuto essere improntata alla ricerca di tecnologie nuove, alla standardizzazione dei prodotti e alla concentrazione di alcune lavorazioni in stabilimenti specializzati.

Per tutte queste ragioni non sorprende che il RDL 15 ottobre 1925 n. 2281 sopprimesse il comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, sostituendolo con un più limitato e funzionale Comitato per la Mobilitazione Civile, nè che quest'ultimo fosse posto nell'ambito del ministero dell'Economia nazionale.

Il CMC era organo «di studio e consultivo» della CSD per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, all'organizzazione e all'impiego delle risorse occorrenti per la guerra. In linea di principio, cioè, dal CMC venivano scorporate delle funzioni del preesistente organismo soltanto le funzioni relative alla mobilitazione civile. A rafforzare questa deduzione stava il fatto che la nuova segreteria del CMC istituita presso il ministero dell'Economia nazionale ereditava dalla segreteria della CSD gli Uffici Armi e Munizioni; Miniere e Trasporti marittimi e Alimentazione, mentre il servizio degli Osservatori industriali, che prima faceva capo direttamente alla CSD, veniva adesso posto alle dipendenze dirette del CMC, e inquadrato amministrativamente e nel ministero dell'Economia Nazionale. In realtà, però, ben presto il CMC si ridusse alle sole questioni relative alla mobilitazione industriale, perdendo le attribuzioni relative all'alimentazione, ai trasporti marittime e altre, che di fatto furono restituite alla SG. Ciò fu all'origine della latente rivalità tra SG e CMC, sfociata poi, nell'agosto 1939, nelle dimissioni di Dallolio.

Il CMC comprendeva, oltre al presidente (Dallolio), tre rappresentanti dei dicasteri militari (in sostituzione dei capi di S.M.), i direttori generali del ministero dell'Economia nazionale (in sostituzione del direttore generale della Banca d'Italia), 10 di-

rettori generali o capi servizio di vari ministeri (i sei rappresentati nella CSD più quelli della Giustizia, della Pubblica Istruzione, della Marina Mercantile, delle Poste e Telecomunicazioni) e del Commissariato per l'emigrazione, 11 rappresentanti delle attività nazionali e 11 presidenti delle grandi associazioni.

Tuttavia il RD 6 agosto 1926 n. 1765 ridusse a 13 i membri del CMC, rendendolo più effettivo, e qualificandolo maggiormente come organo per la mobilitazione industriale. Erano confermati, oltre al presidente, il segretario generale della CSD e i rapresentanti dei ministeri militari: era abolita la partecipazione dei direttori generali e capi servizio, mentre i rappresentanti delle attività nazionali e delle grandi associazioni erano ridotti complessivamente da 22 a 8.

In una nota del 12 novembre 1934, riferita da Minniti[10], il generale Dallolio metteva in risalto che l'attività del CMC aveva fino a quel momento riguardato: 1) il censimento delle industrie belliche del paese (realizzato attraverso il SOI); 2) la registrazione della specializzazione degli stabilimenti; 3) la preparazione della mobilitazione industriale mediante il sistema delle «commesse di previsione», che Minniti definisce «commesse fittizie, assegnate dai ministeri e ripartite dal CMC presso le aziende, in base alle quali ogni anno veniva controllata la capacità produttiva degli impianti».

Nel 1935, con l'istituzione del COGEFAG, il CMC fu di fatto posto in quiescenza, e in seguito formalmente soppresso dal nuovo ordinamento della CSD stabilito dalla legge n. 416 del 1940.

Il principale strumento per la preparazione della mobilitazione industriale era costituito dal «Servizio degli osservatori industriali» (SOI), istituito nel 1923 e in seguito trasformato in «servizio ispettivo tecnico» (SIT) del Fabbriguerra e poi del Miproguerra. Venne costituito con RD 6 settembre 1923 n. 2009, modificato dal RDL 15 ottobre 1925 n. 2281 (norme poi inserite nel titolo II del T.U. aprovato con RD 8 gennaio 1928 n. 165).

Il SOI aveva lo scopo di «seguire l'attività e la produzione delle varie industrie del Paese (attrezzamento, maestranze, ca-

pacità tecnica e produttiva, ecc.) ai fini del loro concorso agli armamenti militari.

Inizialmente il SOI era posto alle dirette dipendenze della CSD e, per essa, della segreteria generale: nel 1925 fu incluso nel ministero dell'Economia Nazionale e posto alle dirette dipendenze del presidente del CMC per il suo speciale servizio.

Il servizio comprendeva inizialmente 50 «osservatori industriali», portati nel 1925 a 55, ripartiti tra le diverse amministrazioni militari (36 e poi 40 della Guerra, 11 e poi 12 della Marina e 3 dell'Aeronautica), ma con facoltà della CSD di variare tali proporzioni in relazione a eventuali mutamenti della situazione industriale.

Gli osservatori erano tratti dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani del R. Esercito e gradi corrispondenti delle altre due Forze Armate, nonchè, dal 1925, dai chimici dei ruoli militari, e ammessi allo speciale servizio con norme emanate dalle amministrazioni militari interessate, di concerto con il ministero dell'Economia nazionale: l'assunzione in servizio diveniva effettiva dopo un periodo di esperimento di sei mesi.

Gli osservatori erano amministrati dalle amministrazioni militari dalle quali dipendevano, restando a far parte del proprio ruolo d'origine. Il periodo di permanenza nelle funzioni di osservatore industriale (alle quali si accompagnava la corresponsione di un assegno mensile senza diritto d'indennità di missione per i sopralluoghi nelle ditte della loro giurisdizione), non poteva oltrepassare i 5 anni.

Ferma restando la dipendenza dal ministero dell'Economia Nazionale, gli osservatori industriali facevano capo a stabilimenti, direzioni e uffici tecnici e ad altri vari organi di produzione, di esperienze e di studio delle tre amministrazioni militari. Erano ripartiti in 7 «zone».

Per l'espletamento delle loro funzioni, essi avevano libero accesso presso tutti gli stabilimenti industriali del paese. Agli industriali e al loro personale dipendente (tecnico e amministrativo) era fatto obbligo di aderire alle richieste di informazioni loro rivolte dagli osservatori industriali relative rispettivamente agli stabilimenti di proprietà e al rispettivo speciale

servizio svolto nell'ambito di questi. Tuttavia, per la comunicazione di notizie involgenti gravi interessi delle ditte industriali, queste potevano riservarsi di riferire direttamente al capo della segreteria della CSD (e, dal 1925, al presidente del CMC). Il rifiuto di fornire notizie, ovvero l'indicazione di dati ed elementi falsi erano puniti con la multa da lire mille a 10 mila, e, in caso di recidiva specifica, anche con la reclusione fino a sei mesi.

Norme molto rigorose tutelavano il segreto industriale. Sia gli osservatori industriali che gli appartenenti alla segreteria della CSD (e, dopo il 1925, i dipendenti della CMC) avevano il vincolo del segreto sopra ogni informazione raccolta, non soltanto nei confronti degli altri industriali e di qualsiasi persona o ente pubblico o privato, ma anche nei confronti di qualsiasi amministrazione dello Stato. La comunicazione di notizie («anche a una sola persona») era punita con la reclusione fino a 30 mesi e con la multa fino a lire 3 mila. Il RDL del 1925 puniva anche la divulgazione colposa («quando le notizie siano conosciute per negligenza o imprudenza del funzionario») con la reclusione sino a 3 mesi e la multa fino a lire mille. I «dati raccolti» (e quindi non soltanto le notizie fornite dalle ditte, ma anche ogni altro elemento raccolto durante i sopralluoghi agli stabilimenti) dovevano essere comunicati, «in via riservatissima», prima alla segreteria della CSD e, dopo il 1925, a quella del CMC. Il ministero dell'economia Nazionale doveva coordinare le funzioni del SOI con quelle dei dipendenti organi aventi compiti affini.

Il SOI seguì le sorti del CMC, passando alle dipendenze del COGEFAG di fatto fin dalla costituzione di quest'organo, e formalmente in virtù della legge 21 maggio 1940 n. 416, entrando in seguito a far parte del Ministero della produzione bellica.

Con RDL 14 luglio 1935 n. 1374, convertito nella legge 27 dicembre 1935 n. 2384, venne istituito, sulla base dell'art. 4 della legge n. 969 del 1925 sull'ONG, e in occasione della prossima guerra d'Etiopia, uno speciale organo per le fabbricazioni di guerra, con rango di Commissariato Generale (COGE-

FAG), allo scopo di disciplinare e controllare le attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, nonchè l'impiego dei mezzi e del personale all'uopo necessari. Il COGEFAG era posto alla diretta ed esclusiva dipendenza del capo del governo nella sua qualità di presidente della CSD.

Il successivo decreto del capo del governo 23 settembre 1935 stabiliva, più in dettaglio, che il COGEFAG doveva assicurare la razionale distribuzione delle maestranze, delle materie prime e delle lavorazioni tra le varie industrie, coordinando i programmi di approvvigionamento delle tre Forze Armate con la capacità produttiva delle industrie e la scala delle priorità. Il giorno dopo aver preso cognizione del decreto, cioè il 24 settembre 1935, il sottosegretario alla Marina, ammiraglio Domenico Cavagnari, scriveva una vibrata lettera di protesta a Mussolini, in cui dichiarava che la Marina poteva accettare esclusivamente una «coordinazione» limitata alle sole «armi e munizioni» (come era avvenuto durante la prima guerra mondiale) ma non anche «a costruzioni complesse ed esclusive come quelle delle navi» e delle loro «parti di dotazione ed allestimento»[11]: con ciò ponendo esplicitamente sul tappeto uno degli aspetti maggiormente condizionanti dell'effettiva possibilità di coordinamento della produzione militare, cioè quello della mancata integrazione interforze.

Il COGEFAG comprendeva tre servizi (Ispettivo, della Mobilitazione industriale, degli Osservatori Industriali), nonchè nove «Delegazioni interprovinciali» (DELEGAF) costituite sulla base delle zone del SOI, e corrispondenti ai «comitati regionali» previsti dall'art. 4 della allora vigente legge sulla ONG, nonchè un organo consultivo, che di fatto sostituiva il CMC: la Giunta centrale, composta di 23 membri (rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e dei sindacati, esperti e direttori generali dei dicasteri economici). Commissario generale era, nella sua qualità di presidente del CMC, il generale Dallolio.

Il COGEFAG fu mantanuto anche dopo la smobilitazione: nel 1939 aveva 771 dipendenti (fra cui 32 funzionari e 90 impiegati civili), mentre gli stabilimenti controllati, che nel luglio

1936 avevano raggiunto il massimo di 1.238 (con circa 600 mila addetti) scesero nel dicembre 1937 al minimo di 872. Nell'agosto 1939 il generale Dallolio si dimise, lamentando che i poteri del COGEFAG non fossero stati aumentati, come aveva richiesto, restando largamente inferiori a quelli a lui attribuiti durante la seconda fase della prima guerra mondiale in qualità di Ministro per le Armi e Munizioni, e fu sostituito dal generale Carlo Favagrossa. Anche Favagrossa, come Spigo, scrisse nel dopoguerra un interessante libro di memorie (*Perchè perdemmo la guerra*, Rizzoli, Milano, 1946), sottoposto peraltro da Fortunato Minniti ad una serrata e penetrante verifica critica[12]. Sulle funzioni del COGEFAG esiste anche un ampio e dettagliato studio a carattere giuridico di Agostino Padoan, *Disciplina delle Fabbricazioni di guerra*, Roma, 1941.

Nell'imminenza dell'entrata in guerra, due giorni dopo l'approvazione delle tre leggi sull'ordinamento della nazione per la guerra, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra e sull'ordinamento della Commissione suprema della Difesa, il Commissariato generale venne trasformato, con RD 23 maggio 1940 n. 499, in Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra (Fabbriguerra).

Il sottosegretariato aveva sede in via Sallustiana 53 e in via Giosuè Carducci 3. Comprendeva: una segreteria (con i servizi diagrammazione statistica, informazione e biblioteca), una Divisione affari legali, un comando R. Guardia di Finanza retto da un tenente colonnello, e tre Direzioni. La prima Direzione (della Mobilitazione industriale e produzione bellica) era retta dal colonnello Attilio Lazzarini, e comprendeva le divisioni Industrie belliche, Servizi logistici e Chimici esplosivi. La seconda Direzione (materie prime metalliche per le industrie belliche) era retta dal generale Camillo Calamani e si articolava nelle Divisioni Metalli ferrosi, Metalli non ferrosi e Miniere e metallurgia. La terza direzione (Disciplina delle industrie belliche, personale e servizi amministrativi), retta dal generale Giovanni Marciani, comprendeva due sole Divisioni (Personale industria bellica — disciplina e vigilanza stabilimenti, e Personale del Fabbriguerra e servizi amministrativi). Tutti i capi divisione (tran-

ne l'ultimo, che era un funzionario civile), erano colonnelli dell'Esercito o del Genio navale.

Dal Fabbriguerra dipendevano inoltre un Ispettorato tecnico (articolato in quattro Reparti) e due Servizi Ispettivi, Tecnico (SIT) e disciplinare (SID), per il controllo delle Delegazioni Interprovinciali, salite nel frattempo da 9 a 11 (Torino, Milano provincia, Milano-Lombardia, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, Genova, Firenze, Venezia). Nel giugno 1940 il sottosegretariato controllava 1.173 stabilimenti con quasi un milione di dipendenti.

Le attribuzioni del sottosegretariato furono disciplinate dal RD 12 gennaio 1942 n. 464, frutto di una nuova e più incisiva politica di coordinamento interforze impressa dal maresciallo Cavallero dopo l'effettiva assunzione della carica di capo di stato maggiore generale, il quale aveva del resto potenziato il Comitato superiore tecnico armi e munizioni (CSTAM) costituito presso il Comando supremo, trasformandolo in organo di coordinamento degli approvvigionamenti di Forza Armata.

Il successore di Cavallero, generale Ambrosio, intese separare in modo più netto il coordinamento delle operazioni (affidato al Comando supremo) da quello della produzione bellica. A tale scopo con RD 6 e 12 febbraio 1943 nn. 24 e 25 il sottosegretariato fu elevato a Ministero della Produzione bellica (Miproguerra), cui furono devolute anche le attribuzioni delle amministrazioni militari relative all'apprestamento e all'approvvigionamento dei materiali bellici e il coordinamento generale della produzione bellica per quanto concerneva i prezzi e le unificazioni dei tipi (RD 8 e 22 marzo e 22 aprile 1943 nn. 219, 261 e 329).

Secondo questo ordinamento gli Stati maggiori determinavano il fabbisogno di ciascuna Forza Armata, mentre il Comando supremo, avvalendosi del Comitato superiore tecnico armi e munizioni, coordinava e vagliava le richieste dei mezzi e materiali bellici, inoltrando al Miproguerra quelle di sua competenza. Con i regi decreti 8 e 22 marzo e 22 aprile 1943 (nn. 219,261 e 329) furono trasferite al nuovo ministero le attribuzioni dei ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronau-

tica, e in particolare le direzioni generali «tecniche» (motorizzazione, genio, artiglieria) del ministero della Guerra e le divisioni dei dicasteri della Marina e dell'Aeronautica che si occupavano della produzione non specializzata (eccettuati scafi e motori navali, cellule e motori aeronautici). Dal settembre 1942 il generale Favagrossa era anche divenuto Commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti (Cogecarburanti), incaricato della lavorazione, distribuzione e accantonamento dei prodotti petroliferi.

La razionale gestione economica delle risorse disponibili, imponeva una razionalizzazione dell'intero settore industriale bellico, composto da un gran numero di ditte «a potenzialità limitata». Non essendo mai stata decretata, nel corso del secondo conflitto mondiale, la mobilitazione generale, mancavano gli strumenti giuridici per realizzare questo indispensabile riordinamento, del quale si discusse in una riunione promossa dal Fabbriguerra il 31 luglio 1942.

L'idea, condivisa dagli organi tecnici del ministero dell'Aeronautica e della Confederazione fascista dell'industria (il cui direttore generale era Giovanni Balella), era di costituire, per ciascun settore della produzione bellica, Gruppi aziendali raggruppati attorno alle principali ditte.

Il Ministero dell'Aeronautica costituì a tale scopo un Consiglio dell'Industria Aeronautica: quello della produzione bellica costituì tre Comitati, per la Motorizzazione, le armi e le munizioni e per le telecomunicazioni. Nel Consiglio e nei tre Comitati figuravano i rappresentanti delle industrie (rispettivamente 10, 9, 14 e 10), il presidente del Comitato superiore tecnico armi e munizioni, i direttori generali «tecnici» dei dicasteri militari e del Miproguerra, il direttore generale della Confindustria, e un rappresentante del «Gruppo costruttori aeronautici italiani» (ing. Gianferrari), cioè dell'associazione di categoria delle imprese aeronautiche.

Tuttavia, a causa del precipitare della situazione militare, questo avvio di razionalizzazione dell'industria militare rimase senza effetto. Il RDL del 27 gennaio 1944 n. 24 sopprimeva il Miproguerra, ripartendone le attribuzioni fra gli altri ministeri

militari e il ministero dell'Industria, commercio e lavoro. A quest'ultimo sarebbe spettato il controllo sugli stabilimenti delle industrie private che esplicavano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, limitatamente alla parte disciplinare, restando affidato agli enti militari il controllo tecnico tramite non più un servizio centralizzato degli osservatori militari (SOI-SIT), bensì tramite gli uffici tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: nonchè il coordinamento generale dei programmi delle lavorazioni occorrenti alle Forze Armate, alla Marina mercantile e alle altre amministrazioni dello Stato, e la ripartizione fra le stesse delle materie prime. In caso di disaccordo fra i ministri interessati e quello dell'Industria, avrebbe deciso il capo del governo ai sensi della legge 24 dicembre 1925 n. 2263. Ai ministeri interessati veniva restituita la potestà di provvedere agli approvvigionamenti dei prodotti di fabbricazione estera e di speciali caratteristiche tecniche che risultasse necessario avere a disposizione. Ai ministeri militari venivano pure restituite le attribuzioni relative all'apprestamento e all'approvvigionamento di mezzi e materiale bellico. Le funzioni delle delegazioni interprovinciali, anch'esse soppresse, erano restituite ai Consigli provinciali delll'economia e agli Uffici tecnici periferici delle Forze Armate.

La difesa antiaerea passiva e la protezione antiaerea e antigas della popolazione civile. L'Unione Nazionale Protezione Antiaerea e i «Capi-fabbricato» e la mobilitazione civile dei portieri

Sia l'esperienza dei bombardamenti terroristici dimostrativi durante la guerra mondiale, sia la teoria del potere aereo, indicavano che la popolazione civile avrebbe potuto divenire obiettivo dell'offesa aerea e/o aerochimica in caso di guerra, o quanto meno restare coinvolta in azioni di offesa aerea dirette contro installazioni militari o stabilimenti industriali.

Fin dagli anni venti venne fatta una chiara distinzione tra i concetti di «difesa contraerei» (poi «antiaerea») «attiva» e difesa «controaerei» (poi «antiaerea») «passiva». Un documento del Comando del corpo di S.M. in data 31 maggio 1927[13],

relativo al «concorso di enti civili e delle popolazioni alla difesa contro-aerei del territorio nazionale», affermava che la difesa «attiva» aveva carattere militare, per quanto ad essa potessero concorrere «anche gli enti civili e le popolazioni, nella forma e misura consigliata dai loro particolari interessi, ovvero stabilite a termine di legge». Invece la difesa «passiva» aveva «carattere civile», e ad essa dovevano pertanto provvedere agli enti civili (pubblici e privati) direttamente interessati: amministrazioni comunali, amministrazioni ferroviarie, direzioni di stabilimenti e depositi, associazioni private: peraltro sempre sotto la direzione e il coordinamento dell'autorità militare territoriale (comandi di Corpo d'Armata e di Dipartimento marittimo).

Il documento individuava nove diversi tipi di «provvidenze» necessarie per l'attuazione della «difesa passiva»: 1. allarme ai mezzi di difesa e alle popolazioni: 2. mascheramento degli obiettivi: 3. oscuramento degli obiettivi: 4. ricovero per le persone e per i materiali e costruzioni speciali: 5. servizio sanitario: 6. servizio antigas: 7. servizio pompieri (incendi, sgomberi, riattamenti, ecc.): 8. sgombero delle popolazioni: 9. protezione delle dighe di ritenuta per laghi artificiali. In relazione a ciascun tipo di «provvidenza», il documento dettava i criteri fondamentali cui le autorità interessate dovevano attenersi.

Compito dell'autorità militare territoriale era di fissare la graduazione delle zone da difendere e delle provvidenze per ogni zona, in relazione alle diverse probabilità di offesa aerea e alla diversa vulnerabilità degli obiettivi. Gli enti civili interessati all'esecuzione dovevano invece compilare, in base alle direttive ricevute dall'autorità militare, dettagliati «progetti di protezione».

La materia fu rivista da una apposita Commissione interministeriale presieduta dal generale Dallolio e composta dai rappresentanti dei ministeri militari, degli Interni, Finanze, Lavori Pubblici e Comunicazioni, nonchè della segreteria della CSD, la quale mise a punto nel luglio 1928 un più ampio «Regolamento per la difesa c.a. passiva del territorio nazionale».

Il regolamento faceva consistere la difesa passiva nell'impiego di «mezzi di protezione» e nell'applicazione di «provvi-

denze varie» direttamente «agli obiettivi da difendere, allo scopo di limitare la possibilità degli attacchi e circoscriverne gli effetti».

Il regolamento del 1928 prevedeva che la «direzione» fosse attribuita ad apposito Organo interministeriale presso il ministero degli Interni, mentre l'«esecuzione» (includente tra l'altro l'elaborazione di specifici «progetti di difesa passiva» provinciali e comunali, che dovevano essere approvati dall'Organo centrale) doveva essere affidata ai Municipi, alle amministrazioni private e agli organi periferici dei ministeri, sotto il coordinamento di apposite Commissioni provinciali e comunali di difesa passiva.

L'effettiva costituzione dell'Organo centrale interministeriale per la protezione antiaerea (O.C.I.P.A.A.) presso il ministero dell'Interno, avvenne tuttavia soltanto nel settembre 1930, quando fu chiamato a presiederlo il generale di C.d'A. Alfredo Giannuzzi Savelli. In due anni, malgrado il disinteresse dell'amministrazione e la totale mancanza di fondi, il dinamico generale riuscì ad ottenere l'effettiva costituzione di 63 Comitati provinciali (C.I.P.A.A.) nelle province più esposte alla possibilità di offesa aerea. Nel 1932 la CSD decise di porre alle dipendenze dell'Organo centrale anche la Federazione tecnica nazionale dei pompieri , e di trasferire l'Organo, denominato adesso Commissione centrale interministeriale (C.I-.P.A.A.), alle dipendenze del ministero della Guerra.

Venne pure approvato, con RD 5 marzo 1934, un nuovo «Regolamento per la protezione antiaerea del territorio nazionale e della popolazione civile», consistente nella diretta applicazione di mezzi di protezione agli obiettivi da difendere, allo scopo di limitare la possibilità e gli effetti degli attacchi aerei. Il nuovo elenco dei «provvedimenti di P.A.A.» includeva 1. allarme per la popolazione, 2. oscuramento degli obiettivi, 3.mascheramento degli obiettivi, 4. sgombero o sfollamento dei grandi centri e località speciali, 5. tecniche costruttive antiaeree, costruzione dei ricoveri per persone e materiali, protezione delle condutture, 6. protezione sanitaria e antigas, 7. protezio-

ne antincendi, 8. protezione del patrimonio artistico e scientifico.

La P.A.A. doveva essere applicata ai seguenti «obiettivi» potenziali:

a) città più probabili obiettivi di attacchi aerei per quantità di popolazione e per la loro speciale posizione lungo le frontiere terrestri o marittime o perchè sedi di importanti stabilimenti militari o industriali:

b) stabilimenti industriali e depositi di materiali importanti, speciali installazioni importanti:

c) stazioni e linee ferroviarie, impianti portuari e aeroporti:

d) speciali manufatti quali grandi ponti, bacini idrici, centrali elettriche, impianti idrovori, argini di fiumi, strade nelle zone di frontiera o di accesso a importanti obiettivi interni: grandi monumenti, ecc.

In tempo di pace l'organizzazione della P.A.A. era di competenza del ministero della Guerra (comando del Corpo di S.M.), il quale vi provvedeva per mezzo di un Comitato centrale (C.C.I. P.A.A.) e di vari Comitati provinciali e comunali di P.A.A., tutti a carattere permanente. In tempo di guerra le competenze del Comitato centrale erano trasferite all'Ufficio del Sottocapo di S.M. per la difesa territoriale (DITER), e in particolare alla 3ª sezione («protezione antiaerea e difesa chimica») di detto Ufficio, mentre i comitati comunali e provinciali passavano alle dipendenze dei comandi territoriali (di C.d'A. di Divisione, di Presidio e comandi marittimi).

Il regolamento configurava il C.C.I.P.A.A. come «organo di studio e direttivo», al quale «fa(ceva) capo tutto quanto interessa(va) la protezione anti-aerea». Era presieduto da un ufficiale generale in S.P.E. e composto di un vicepresidente (ufficiale generale in congedo), uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio e di ciascun ministero, nonché i rappresentanti del PNF, del CMC, della Croce Rossa Italiana, dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), del Sindacato nazionale fascista ingegneri, della Federazione nazionale della proprietà edilizia, della Federazione tecnica nazionale del Corpo dei pompieri, nonché del clero. Il presidente

aveva facoltà di invitare ad assistere a «qualche» seduta personalità militari e civili di speciale competenza in argomenti della protezione anti-aerea.

Il Comitato era competente a esaminare e studiare tutte le questioni attinenti con la protezione anti-aerea, a compilare le relative istruzioni e, valendosi degli organi tecnici dei competenti ministeri, a esperimentare materiali e impianti.

Il Comitato centrale inviava a quelli provinciali «direttive» e «istruzioni» per lo studio delle misure di P.A.A. e per la compilazione dei conseguenti progetti di P.A.A., resi esecutivi dopo revisione e approvazione da parte del Comitato centrale. In relazione agli ordini ricevuti dallo S.M. DITER, quest'ultimo dava disposizioni ai comitati provinciali per lo svolgimento di «esperimenti» od «esercitazioni» totali o parziali di P.A.A. Il Comitato centrale inviava le medesime direttive ai ministeri competenti per la costruzione di edifici o l'esecuzione di speciali impianti, affinché potessero tenerne conto nei rispettivi progetti.

I comitati provinciali, costituiti solo nelle provincie stabilite dal Comitato centrale (comprendenti città e località maggiormente vulnerabili all'offesa aerea), erano presieduti dai prefetti e comprendevano: il questore, il segretario federale del PNF, i podestà dei comuni interessati, l'ingegnere capo del genio civile, il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato, il direttore provinciale delle poste e telegrafi, il locale R. Sovrintendente ai monumenti, il dirigente l'ufficio regionale dell'Ispettorato corporativo, il comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco e rappresentanti delle Forze Armate (della Marina solo per le piazzeforti marittime), della CRI, dell'UNUCI, degli stabilimenti industriali ed aziende più importanti, del sindacato ingegneri, della Federazione della proprietà edilizia e del clero.

Nelle provincie in cui vi fossero più centri importanti, ai quali occorresse applicare la P.A.A., i Comitati provinciali potevano istituire Comitati comunali presieduti dal podestà, con composizione e compiti analoghi. In ogni caso, nei capoluoghi di provincia, il comitato provinciale era anche comunale. Nei

grandi centri potevano essere altresì costituiti Sottocomitati di zona, con composizione e compiti da stabilire caso per caso.

I comitati locali dovevano studiare le misure di P.A.A. da adottare nelle rispettive provincie, e compilare i conseguenti progetti, attuandoli dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale. Essi dovevano inoltre organizzare, a richiesta del Comitato centrale, esperimenti ed esercitazioni, eventualmente con l'intervento di elementi delle Forze Armate: l'alta direzione delle esercitazioni spettava in ogni caso all'autorità militare più elevata del luogo.

I Comitati centrali e provinciali si avvalevano di apposite Segreterie permanenti. Quella del C.C.I. era retta da un ufficiale superiore capo ufficio, e composta di due sezioni. Quelle dei C.P. erano costituite con funzionari delle prefetture, e con il concorso volontario e gratuito di «qualche» ufficiale in congedo designato dai Comandi di C.d'A., e di «qualche» ingegnere appartenente ai Sindacati provinciali fascisti.

Fin dall'autunno 1932, il generale Giannuzzi Savelli aveva proposto al ministero della Guerra la creazione di una lega nazionale della protezione antiaerea che, sull'esempio di analoghe associazioni esistenti in altri paesi, provvedesse alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica («propaganda») e alla raccolta di fondi specificamente destinati allo scopo (e non concessi dal ministero delle Finanze). L'iniziativa non aveva però avuto alcun esito.

Solo nel 1934, per iniziativa di privati, venne costituita in Milano l'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (UNPA), eretta in ente morale dal RD 30 agosto 1934 n. 1539. Lo Statuto dell'UNPA venne approvato con RD 14 maggio 1936 n. 1062. Presidente fu eletto il generale Giovanni Cattaneo, mentre Savelli e altre personalità entrarono a far parte del Consiglio direttivo centrale. Durante la guerra ne era presidente l'ing. Giuseppe Stellingwerff, e vicepresidente il cons. naz. Edmondo Del Bufalo. I soci, inizialmente 16 mila, crebbero nel 1937 a 150 mila: ben pochi, se confrontati con gli 11 milioni di aderenti alla analoga lega tedesca, i 2 milioni della lega polacca e i 15 milioni di quella sovietica.

L'UNPA, articolata in un Consiglio direttivo centrale, vari Consigli provinciali e Delegazioni comunali, si proponeva di integrare l'azione degli organi statali preposti alla protezione antiaerea collaborando all'attuazione dei relativi provvedimenti e di diffondere la conoscenza dei reali pericoli della guerra aerea. Era posta sotto la vigilanza del ministero della Guerra.

Con circolare 673 del 15 novembre 1936 del PNF venne istituito l'ufficio di «capo-fabbricato»: dichiarati «mobilitati civili» con d. del duce 28 agosto 1940, nomina ed attribuzioni dei capi-fabbricato vennero fissate con legge 1° novembre 1940 n. 1609. Venivano nominati inizialmente dal PNF d'intesa con l'UNPA, e in seguito dall'UNPA previo nulla osta del PNF, e dipendevano dai comandi rionali dell'Unione. Spettavano loro la vigilanza, il controllo e l'applicazione delle norme di protezione, assumendo nel fabbricato la direzione e la responsabilità della P.A.A. al momento dell'allarme aereo. Curavano il collegamento tra il proprietario della casa e gli inquilini e le autorità preposte alla protezione: il proprietario dell'edificio aveva l'onere di provvederlo, a proprie spese, di maschera antigas, nonché di provvedere all'apprestamento delle opere e dei servizi di P.A.A. Il capofabbricato era scelto tra gli abitanti di ambo i sessi, e soggetto a particolari doveri, essendo passibile di arresto e ammenda in caso di contravvenzione. Il decreto del capo del governo 22 dicembre 1942, dispose altresì la mobilitazione civile dei portieri.

Dopo reiterati tentativi e sollecitazioni compiuti presso la CSD, il generale Savelli ottenne finalmente, nel 1939, una congrua assegnazione di fondi all'UNPA, nel frattempo riconosciuta quale Ente parastatale dalla Presidenza del Consiglio. Inoltre il PNF dispose che i comandi federali fornissero, per ogni Comando rionale dell'UNPA, una Squadra collegamento composta di un capo squadra motociclista (giovane fascista della classe 1922) e 8 ciclisti (due giovani fascisti della classe 1922 e 6 avanguardisti delle classi 1923 e 1924). In tutta Italia i comandi federali del PNF fornirono all'UNPA circa 69 mila giovani. Le unità ausiliarie seguivano corsi di addestramento te-

nuti il sabato pomeriggio, distinti per i tre servizi di ordine pubblico, antincendi e sanitario[14].

Nel 1938 la C.C.I.P.A.A. emanò una *Istruzione sulla protezione antiaerea* comprendente undici fascicoli, relativi all'Organizzazione della P.A.A. (con appendici sulle esercitazioni ed esperimenti e sullo schema di progetto di P.A.A.); ai Mezzi di offesa e loro effetti; alla Segnalazione dell'allarme; all'Oscuramento delle luci; all'Urbanistica, edilizia antiaerea e ricoveri; alla Dissimulazione degli obiettivi (mascheramento, occultamento, creazione di falsi obiettivi); allo Sfollamento della popolazione (includente la precettazione dei mezzi di trasporto degli sfollati e degli autisti, e le norme di carico e movimento, nonché per l'assistenza agli sfollati e la vigilanza sugli sfollati e suelle case rimaste vuote); alla Protezione sanitaria antiaerea (maschere antigas, autoprotettivi, indumenti protettivi, protezione animali e collettiva, bonifica); alla Protezione antincendi; ai Provvedimenti complementari (protezione della casa, servizio di polizia antiaerea, protezione delle attività, del traffico, della produzione, rimozione, distruzione e inertizzazione delle bombe inesplose).

L'UNPA venne militarizzata con RDL 18 giugno 1940 n. 632. Nel marzo 1940 l'organizzazione della P.A.A. assunse la fisionomia di guerra, e le competenze della C.C.I. vennero trasferite al comando del corpo di S.M. (S.M. DITER). In particolare vennero devoluti allo S.M. DITER: le direttive per l'organizzazione della P.A.A.; lo studio e l'elaborazione delle leggi, regolamenti e istruzioni; le norme per studi ed esperienze per materiali e impianti; l'approvazione dei progetti provinciali; le disposizioni per le esercitazioni; le relazioni con enti e ministeri già di competenza del C.C.I.P.A.A.

La segreteria della Commissione centrale venne trasformata in Direzione Centrale della P.A.A., articolata su un direttore centrale, un Ispettore generale, una segreteria e due Divisioni. Ad essa spettava, attuando le direttive del sottocapo di S.M. DITER, di: curare l'attuazione dei provvedimenti di P.A.A.; concorrere all'elaborazione di norme legislative; proporre disposizioni e provvidenze; compiere studi ed esperienze nel cam-

po dei materiali e impianti; corrispondere con i Comitati provinciali per le normali questioni.

L'attuazione dei provvedimenti era delegata, per quanto di rispettiva competenza, alle «unità ausiliarie» dell'UNPA (Comandi rionali e squadre di collegamento fornite dal PNF), alla Commissione interministeriale di sorveglianza opere e protezione stabilimenti, all'Ufficio Difesa controaerei, all'Ufficio P.A.A. e Difesa costiera dello S.M. DITER. I provvedimenti riguardavano l'oscuramento e il mascheramento degli obiettivi, l'allarme della popolazione, lo sgombero e sfollamento dei grandi centri e delle località speciali, le norme tecniche costruttive antiaeree, la costruzione di ricoveri e protezione condutture, la protezione sanitaria e antigas, la protezione antincendi, la protezione del patrimonio artistico e scientifico nazionali, l'addestramento della popolazione e la propaganda.

Con decreto 5 maggio 1941 n.410, la Direzione centrale della P.A.A. venne trasformata in Direzione Generale dei Servizi per la Protezione Antiaerea e posta alle dipendenze del ministero degli Interni. Direttore generale era il prefetto Ferdinando Natoli. La Direzione comprese due Ispettorati, quello Tecnico (generale di C.d'A. Luigi Gambelli) e quello Amministrativo (viceprefetto Edoardo Belli Contarini), nonché tre Divisioni. La I era incaricata delle funzioni di segreteria degli organi consultivi, della legislazione in materia di P.A.A., dei rapporti con l'UNPA e i comitati provinciali, nonché dello stato di previsione della spesa e della revisione dei rendiconti per le spese di P.A.A. La II Divisione era incaricata dei ricoveri antiaerei pubblici e privati e altri apprestamenti di P.A.A., nonché dell'organizzazione della protezione sanitaria antigas e dei rapporti con la CRI. La Divisione III si occupava dei mezzi per la segnalazione e diramazione dell'allarme, dell'oscuramento e dissimulazione degli obiettivi, della protezione antincendi, degli stabilimenti industriali e del patrimonio artistico e culturale, nonché dell'agricoltura, degli studi e dell'esame di progetti e dati tecnici per la costruzione degli apprestamenti antiaerei e delle relazioni sulle incursioni nemiche e relazioni varie. Questa

era l'unica delle tre Divisioni diretta da un ufficiale dell'Esercito.

Ricordiamo in chiusura del paragrafo sulla protezione antiaerea, altri provvedimenti legislativi in materia, quali il RDL 24 settembre 1936 n. 2121 sull'obbligo di apprestare un ricovero antiaereo nei fabbricati di nuova costruzione (convertito in legge 10 giugno 1937 n. 1527); il RDL 29 ottobre 1936 n. 2216 con disposizioni fondamentali in materia (convertito in legge con modificazioni 10 giugno 1937 n. 1629); la legge 22 dicembre 1938 n. 2224, sulla costruzione di ricoveri pubblici antiaerei; il decreto del duce, 17 giugno 1940, sui segni distintivi per la protezione di edifici e monumenti.

Numerose furono le disposizioni relative alle maschere antigas (costavano 35 lire l'una e nonostante tutta la propaganda fatta, alla vigilia della guerra ne erano state vendute solo 140 mila): legge 23 maggio 1932 n. 551, sulla produzione e la vendita delle maschere antigas per la popolazione civile; legge 6 aprile 1933 n. 284, sulla distribuzione delle maschere antigas; RD 29 maggio 1933 n. 1330, col regolamento per l'esecuzione della legge che ne disciplinava la produzione e la vendita; RD 18 aprile 1935 n. 919, col regolamento sulla distribuzione (modificato all'art. 4 dal RD 8 ottobre 1936 n. 1935); RDL 27 luglio 1938 n. 1429, per la distribuzione a operai e al personale statale e parastatale (convertito in legge 22 dicembre 1938 n. 2201); legge 22 dicembre 1939 n. 2202, sulla distribuzione agli operai delle industrie e al personale statale.

La protezione civile «bivalente»: l'assistenza alle popolazioni colpite da pubbliche calamità, i servizi antincendi, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e le attribuzioni dell'Intendenza generale per i servizi di guerra del ministero dell'Interno

Manca tuttora una ricostruzione della storia della protezione civile in Italia, se si prescinde da un volume relativo alla cronaca degli interventi di soccorso alle popolazioni civili colpite da calamità naturali compiuti dall'Esercito dal 1861 al 1975[15].

Il problema è stato tuttavia correttamente impostato, nelle linee generali, in un recente saggio di Paolo Padoin[16].

Padoin ricorda che nel periodo post-unitario, in assenza di un concetto unitario e globale di «protezione civile», «i provvedimenti urgenti per fronteggiare le emergenze nell'immediatezza del loro manifestarsi trovavano il loro fondamento normativo nel generale potere d'ordinanza dell'autorità amministrativa — il prefetto o il sindaco — che, ai sensi della legge 25 giugno 1865 n. 2359, potevano disporre della proprietà privata in caso di rottura degli argini, di rovesciamento di ponti e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza». Altre disposizioni relative alle eruzioni vulcaniche, alla prevenzione delle frane, alle alluvioni, mareggiate, uragani e altre calamità naturali furono emanate nel 1906.

Nonostante i terremoti del 1908 e del 1915, bisognò attendere la legge 17 aprile 1925 n. 473, perché fosse chiaramente individuata (nel ministero dei Lavori pubblici e nel Genio civile, con il concorso degli uffici sanitari), l'autorità responsabile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali. Il RDL 9 dicembre 1926 n. 2389 attribuì al ministero dei Lavori pubblici la direzione e il coordinamento degli interventi di soccorso compiuti dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle Forze Armate, dalle Ferrovie dello Stato, dalla Croce Rossa Italiana e dai Corpi comunali dei pompieri: il regolamento esecutivo, approvato con D.M. 15 dicembre 1927, disciplinava, nel titolo III, anche l'attività privata nell'opera di soccorso. In sede di conversione in legge del RDL n. 2389 (legge 15 marzo 1928 n. 833) vennero disciplinate anche le competenze dei sindaci e dei prefetti, soprattutto nella fase di prima emergenza, in attesa che il ministro o un sottosegretario ai Lavori pubblici assumessero direttamente sul posto la direzione delle operazioni. Non appena venuto a conoscenza dell'evento, il sindaco competente per territorio doveva inviare sul luogo i pompieri e il personale a sua disposizione, dandone immediata notizia al prefetto. Quest'ultimo assumeva la direzione e il coordinamento delle operazioni fino al loro trasferimento all'autorità ministeriale.

Gli interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche cala-

mità e i servizi tecnici relativi (radio, telecomunicazioni, ecc.), nonché i magazzini di pronto soccorso, dipendevano dalla Divisione XXIX della D.G. dei servizi speciali del Ministero dei Lavori pubblici, retta durante la seconda guerra mondiale dal dott. Domenico Romano. Dalla stessa D.G. dipendevano altre quattro Divisioni (XXIV, XXVI-XVIII) incaricate delle attività amministrative relative ai provvedimenti in favore delle regioni colpite dai terremoti del 1908, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1930, 1933 e dei sussidi a favore di privati in dipendenza di terremoti, alluvioni, piene, frane ed eruzioni vulcaniche. Dalla D.G. dipendevano altresì un Ufficio tecnico (con funzioni ispettive e di consulenza, incaricato anche della normativa tecnica di edilizia antisismica).

Particolare importanza avevano, nelle operazioni di primo soccorso, i corpi dei pompieri. Tali corpi erano costituiti su base comunale: ancora il T.U. 3 marzo 1934 n. 383 della legge comunale e provinciale (art. 91, lett. D) dichiarava obbligatoria la relativa spesa soltanto nei Comuni capoluoghi di Provincia e in tutti gli altri con popolazione superiore ai 40 mila abitanti: perciò nella massima parte dei Comuni italiani l'istituzione di corpi di pompieri era meramente facoltativa. Secondo la statistica promossa dal Ministero dell'Interno nel 1910 e pubblicata a cura della Federazione tecnica dei Corpi dei Vigili del Fuoco, esistevano circa 1.100 corpi, dei quali 900 comunali o intercomunali (che assistevano 1.800 comuni su 8.300) e 200 volontari o privati. I militi del fuoco erano 15 mila, dei quali 10 mila avventizi non accasermati, 3 mila pompieri professionisti accasermati e 2 mila privati.

Solo il RDL 10 ottobre 1935 n. 2472 (convertito in legge 10 aprile 1936 n. 833) provvide all'organizzazione su base provinciale e alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici. Norme per la prima applicazione furono dettate poi dal RD 9 marzo 1936 n. 470. Il nuovo ordinamento istituiva, alla diretta dipendenza del ministero dell'Interno, il «Corpo Pompieri», per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i servizi tecnici in genere. Esso comprendeva un Ispettorato centrale pompieri presso il ministero dell'Interno, e Corpi provinciali (comando provinciale, corpo pompieri nei capiluoghi e distaccamenti nei centri minori). Gli ispettori e gli ufficiali permanenti

facevano parte del personale statale: il personale aveva la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, e con RD 5 novembre 1937 n. 2678 ricevette l'armamento individuale dei corpi armati di polizia, fermo restando che nei servizi di spegnimento degli incendi doveva intervenire disarmato. Era prevista la militarizzazione in caso di mobilitazione.

Con RDL 16 giugno 1938 n. 1021 i pompieri assunsero la denominazione di «vigili del fuoco», e con il RDL 27 febbraio 1939 n.333 (convertito con modificazioni in legge 22 maggio 1939 n. 960) vennero dettate nuove norme per l'organizzazione dei «servizi antincedi». I compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco vennero estesi alla «tutela della incolumità delle persone» e alla «salvezza delle cose», mediante «la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione aerea». Venne inoltre attribuito al Corpo il compito di «contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale». Venne in tal modo chiaramente fissato il principio della «bivalenza» dei servizi antincendi e di soccorso tecnico, sia per il caso di calamità naturali e incendi, sia per il caso dell'emergenza bellica.

A livello centrale vennero costituiti una Direzione generale dei servizi antincendi e due scuole centrali, una d'applicazione per gli allievi ufficiali e una d'istruzione per gli allievi sottufficiali, nonché un'apposita Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere. La cassa, dotata di personalità giuridica (come i Corpi provinciali) era alimentata dai contributi dei comuni, nonché da contributi sui premi assicurazioni e incendi, contributi eventuali di enti e privati e da rendite patrimoniali. Le entrate dei Corpi provinciali, amministrati dai Consigli d'amministrazione, erano costituite da canoni consolidati a carico dei comuni, da eventuali contributi integrativi a carico della Cassa sovvenzioni, da eventuali contributi di enti e privati, da rendite patrimoniali e dai proventi delle prestazioni a pagamento. Il personale era distinto in permanente e volontario. Gli ufficiali permanenti erano iscritti in ruoli statali, col trattamento degli impiegati civili dello Stato: i sottufficiali, vigili scelti e vigili

permanenti in ruoli provinciali. L'art. 21 vietava inoltre l'organizzazione di altri pubblici servizi antincendi o similari.

La legge di ordinamento venne poi integralmente sostituita dalla successiva legge 27 dicembre 1941 n. 1570, contenente numerose modifiche di dettaglio. Altre disposizioni a carattere complementare furono approvate coi RR.DD. 16 marzo 1942 n. 699 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), n. 701 (regolamento di disciplina) e n. 702 (regolamento per il personale dei ruoli statali del servizio antincendi). Altre norme speciali per il servizio antincendi nei porti e per l'organizzazione del servizio durante lo stato di guerra furono emanate con le leggi 13 maggio 1940 n. 690, e 2 ottobre 1940 n. 1416 (poi modificata con legge 19 gennaio 1942 n. 101).

La Direzione Generale dei servizi antincendi del ministero dell'Interno era incaricata delle seguenti funzioni:

— direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere:

— studi e decisioni sulle questioni tecniche di carattere generale inerenti all'organizzazione dei servizi antincendi:

— sorveglianza sull'andamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dalla Direzione dipendeva il Consiglio d'amministrazione della Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere, presieduto dal Direttore generale (che durante la guerra fu il prefetto Alberto Giombini).

La Direzione generale comprendeva una Divisione Amministrativa, un Comando scuole centrali dei servizi antincendi, un Ufficio Ispettivo, tre altri Uffici (Affari generali e personale; Tecnico; Militare) e un Ispettorato sanitario.

Un passo decisivo verso l'accentramento di tutte le questioni relative alla protezione civile, almeno in tempo di guerra, nel ministero dell'Interno, fu rappresentato dal RD 25 gennaio 1943 n. 4, con il quale venne istituita presso il ministero dell'Interno l'Intendenza generale per i servizi di guerra, e dal RDL 9 giugno 1943 n. 588, recante nuove norme per la disciplina dei servizi di guerra di pertinenza del ministero dell'Interno.

L'Intendenza era istituita per tutta la durata della guerra in

corso, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, con il compito di provvedere all'organizzazione e di coordinare tutti i servizi destinati a prevenire e ad affrontare le conseguenze delle offese nemiche sulla vita civile della nazione in guerra. Essa doveva altresì provvedere alla fornitura ed all'apprestamento di ogni mezzo occorrente per assicurare il regolare funzionamento di tutti i servizi civili di guerra dipendenti dal ministero dell'Interno.

L'Intendente, scelto tra i prefetti a disposizione, aveva «tutti i poteri per l'espletamento dei compiti commessi all'intendenza». Poteva richiedere la mobilitazione o il comando di militari e il distacco di funzionari delle varie amministrazioni dello Stato, nonché la messa a disposizione dei servizi tecnici necessari per il normale svolgimento dell'attività dell'intendenza o per fare fronte a speciali contingenze. La richiesta di comando di militari presso l'Intendenza doveva essere rivolta al Comando supremo, dal quale essi avrebbero continuato a dipendere direttamente agli effetti militari.

L'intendente aveva facoltà di procedere, con le stesse modalità vigenti per le requisizioni militari e per la mobilitazione degli stabilimenti ausiliari, alla requisizione dei beni o rispettivamente alla mobilitazione delle imprese e dei servizi ritenuti necessari per l'espletamento dei compiti commessi all'intendenza, nonché alla mobilitazione per il servizio del lavoro di personale tecnico civile.

I servizi dell'intendenza erano equiparati a tutti gli effetti, anche in relazione alla messa a disposizione dei mezzi occorrenti, ai servizi mobilitati delle unità di guerra operanti, e godevano pertanto del diritto di precedenza assoluta nelle assegnazioni. Il ministero dell'interno per le forniture e gli apprestamenti necessari sia per il funzionamento dei servizi di guerra, sia per fronteggiare le conseguenze dell'offesa nemica sulla vita civile della nazione in guerra, era equiparato alle amministrazioni militari anche relativamente alla esecuzione dei trasporti.

I servizi di guerra del ministero dell'interno sottoposti all'organizzazione e al coordinamento dell'intendenza erano quelli attribuiti alle quattro Direzioni Generali per i servizi di Pro-

tezione antiaerea, Antincendi, di Guerra e, limitatamente all'attività attinente allo stato di guerra, della Pubblica Sicurezza, nonché all'UNPA, al Corpo nazionale vigili del fuoco e, limitatamente all'attività applicata nel campo della protezione antiaerea, alla Croce Rossa Italiana.

Per il funzionamento di tali servizi il ministero dell'Interno poteva chiedere al Comando supremo, tanto per i propri organi centrali che per quelli periferici, l'impiego di militari in servizio appartenenti alle classi 1908 e più anziane, nei limiti numerici e di grado fissati d'intesa con il ministero della Guerra, nonché la precettazione di singoli militari del R. Esercito in congedo appartenenti alle seguenti categorie: a) i riformati sottoposti a visita di revisione per l'accertamento dell'idoneità ai fini dei servizi di prevista assegnazione; b) i militari delle calssi 1900 e più anziane; c) i militari delle classi dal 1908 al 1901, nei limiti numerici fissati d'intesa con il ministero della guerra; d) i militari delle classi dal 1916 al 1901 idonei ai soli servizi sedentari.

Sempre per gli scopi indicati, il ministero dell'Interno poteva chiedere il comando di funzionari di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici in genere, nonché la messa a disposizione di uffici e servizi tecnici civili, esclusi quelli statali.

Per il personale di tali servizi era prevista l'equiparazione dei gradi con quelli corrispondenti del Regio Esercito, la concessione del distintivo della guerra in corso, uno speciale trattamento economico per il personale che avesse partecipato ad operazioni di guerra, limitatamente all'effettiva durata di tale partecipazione, nonché i benefici previsti per i congiunti dei caduti o deceduti per causa di servizio, e per quanti riportassero ferite o lesioni o contraessero infermità dalle quali derivasse perdita o menomazione della capacità di lavoro.

I comitati comunali per la resistenza civile previsti dal capo II della legge di guerra del 1931, abrogato dalla legge del 1940

Gli artt. 5-7 della legge 14 dicembre 1931 n. 1699 sulla disciplina di guerra, integrati dagli artt. 9-23 del relativo regolamento esecutivo approvato con RD 15 giugno 1933 n. 1176,

prevedevano che presso ogni comune, per iniziativa del podestà e previa autorizzazione del prefetto della provincia, venisse costituito, appena indetta la mobilitazione, un Comitato per la resistenza civile retto da un Direttorio (formato dal podestà, dal segretario politico del locale Fascio e da un cittadino nominato dal prefetto) e includente la segretaria del locale fascio femminile, i rappresentanti locali delle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, nonché i cittadini la cui opera fosse ritenuta utile dal direttorio, tra i quali dovevano essere compresi, ove possibile, un rappresentante di ciascuna delle due Associazioni nazionali dei Combattenti e dei Mutilati e invalidi di guerra.

Il Comitato di resistenza civile aveva il compito di:

— vigilare, nell'ambito del territorio del comune, sull'osservanza della legge sulla disciplina di guerra:

— coadiuvare, se richiesto, gli organi costituiti a norma della legge sulla ONG:

— coadiuvare gli enti municipali e statali nella ricerca della mano d'opera necessaria alle industrie e aziende in genere, nonché delle persone tenute a prestare la loro attività nelle opere assistenziali:

— agevolare la pratica attuazione di tutte le disposizioni emanate dal governo centrale e dai suoi rappresentanti locali:

— segnalare di urgenza alle autorità governative le informazioni degne di rilievo e le iniziative meritevoli di essere incoraggiate e proporre ricompense:

— compilare un diario di tutti gli avvenimenti più rilevanti in dipendenza dello stato di mobilitazione e delle disposizioni più importanti emanate a causa di esse.

Il comitato aveva facoltà, ove necessario, di ingiungere ai cittadini non mobilitati civili, di prestare la loro attività nel termine, nel luogo e nel modo ritenuti al caso: nonché di prescrivere determinate direttive agli enti e alle associazioni locali non mobilitati civili. Contro le ingiunzioni e prescrizioni era ammesso unicamente ricorso al prefetto, contro la cui decisione non era consentito ulteriore gravame.

Il direttorio aveva la rappresentanza del comitato e ne in-

diceva le riunioni, informando il prefetto dell'azione svolta dal comitato. Quest'ultimo svolgeva i propri compiti in base alle istruzioni impartite dal direttorio: poteva, specialmente nei grandi centri, dividersi in sezioni con compiti separati e definiti, presiedute dai singoli membri del comitato designati dal direttorio, il quale doveva essere tenuto al corrente quindicinalmente (e immediatamente nei casi che lo richiedessero) del lavoro delle sezioni. I locali e le spese di funzionamento erano a carico del comune. L'opera dei membri del direttorio e del comitato era gratuita, salvo rimborso o eventuale anticipo, a carico del comune, delle spese realmente sostenute o da sostenersi, previa autorizzazione, di volta in volta, del prefetto.

La funzione di vigilanza sull'osservanza della disciplina di guerra nell'ambito del territorio del comune, comportava l'obbligo per il presidente di denunciare all'autorità giudiziaria ogni infrazione alla legge, e quello dei componenti del comitato di segnalare immediatamente al presidente quelle di cui venissero a conoscenza. Il comitato era altresì tenuto a fornire agli enti statali e nunicipali che ne facessero richiesta tutte le notizie di cui fosse in possesso relative alla disponibilità di impiegati e di lavoratori, nonché, sempre su richiesta dei predetti enti, a compiere la ricerca di personale mediante i mezzi ritenuti più opportuni, con l'esclusione della precettazione.

Il diario doveva essere tenuto su apposito registro regolamentare, e in esso dovevano essere descritti, con brevi appunti, tutti gli avvenimenti locali più rilevanti in dipendenza dello stato di mobilitazione, con speciale riguardo: a) ai servizi di mobilitazione civile istituiti dal comitato stesso (con l'indicazione nominativa delle persone ad essi preposte e con la registrazione dei dati statistici relativi): b) al vettovagliamento ed altri bisogni collettivi della popolazione (con l'indicazione dei relativi servizi e dei provvedimenti particolari adottati in caso di deficienza dei prodotti): c) ai movimenti della popolazione con l'indicazione delle principali cause di essi (esodo dal comune: ritorno nel comune: accentramento da altri comuni): d) alle condizioni sanitarie della popolazione: e) agli attacchi aerei, segnalati od effettuati, ed alle conseguenze di questi ultimi (mor-

ti, feriti, colpiti dai gas: incendi o altri danni: con l'indicazione delle condizioni atmosferiche in cui fossero compiuti o tentati), sempre quando non esistessero nel comune comandi di difesa controaerei o enti preposti alla protezione antiaerea: f) alle manifestazioni di spirito pubblico. Nel diario doveva anche tenersi nota delle disposizioni più importanti emanate nel comune a causa dello stato di mobilitazione, allegando anche copia dei manifesti od avvisi relativi, facendo altresì succinta menzione delle deliberazioni adottate dal comitato e dal direttorio, risultanti dai relativi verbali. Il diario doveva essere tenuto al corrente giornalmente, e le registrazioni dovevano indicare la data ed essere firmate dal compilatore e inoltre controfirmate, ogni decade, dal presidente del comitato. Il diario aveva carattere riservato, con personale responsabilità, a tale riguardo, del presidente e del compilatore. Nella zona delle operazioni di guerra il diario doveva contenere solamente le notizie relative all'assistenza civile, a meno che il comando supremo non disponesse diversamente. In tutto il territorio dello Stato, poi, il diario doveva essere trasmesso alla fine di ogni mese alla prefettura, che doveva curarne la conservazione.

L'ingiunzione ai cittadini non mobilitati civili di prestare la loro attività nel termine, nel luogo e nei modi ritenuti al caso, era ammessa soltanto per necessità di carattere locale o provinciale, sia di enti pubblici non statali o di opere assistenziali, sia di industrie od aziende che, per la loro importanza, interessassero la vita comunale o provinciale. L'ingiunzione era fatta dal presidente su conforme deliberazione del comitato ovvero, nei casi di urgenza, del direttorio, e notificata a mezzo di un messo o agente comunale.

Le direttive che il comitato aveva facoltà di dare agli enti ed associazioni locali non mobilitati civili, nonché agli organi, rappresentanze od agenzie di enti od associazioni non locali, limitatamente al campo della loro attività nel comune, dovevano essere deliberate dal comitato o dal direttorio in caso di urgenza, impartite dal presidente con lettera d'ufficio, e immediatamente comunicate al prefetto, che aveva facoltà di revocarle o annullare la deliberazione. L'eventuale ricorso al prefetto con-

tro le ingiunzioni doveva essere inviato entro cinque giorni dalla notificazione del provvedimento e non aveva effetto sospensivo.

Durante la guerra, tuttavia, i comitati comunali di resistenza civile non vennero costituiti, in quanto le relative disposizioni vennero abrogate dall'art. 21 della legge 24 maggio 1940 n. 461. Una parte dei compiti per essi previsti fu infatti attribuita agli Uffici comunali di mobilitazione civile, mentre quelli relativi al reperimento della mano d'opera confluirono nelle attribuzioni dei due principali enti della mobilitazione civile, cioè il Centro Nazionale di Mobilitazione Civile del PNF e il Ministero delle Corporazioni.

[1] Agostino Padoan, *Disciplina delle Fabbricazioni di guerra*, legislazione aggiornata al 15 settembre 1941, edizione curata dall'Autore (S.A. Artegrafica Ettore Padoan, Milano) Roma, 1941, p. 29.

[2] Ermanno Manzini e Mario Monterisi, *Economia pubblica e nazione armata*, Fratelli Bocca Editori, Milano, 1939, pp. 7 ss. e *passim*.

[3] Sui «poteri necessari», cfr. Michele Scudiero, *Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra*, Jovene, Napoli, 1969.

[4] Cfr. Emilio Canevari, *La guerra italiana. Retroscena della disfatta*, Tosi Ettore, Roma, 1948, I, pp. 538-548 («Badoglio, l'industria e la tecnica», con ampi brani dei testi di Badoglio), 548-550 («la Commissione Suprema di Difesa») , 607- 610 («Funzionamento della Commissione suprema di Difesa — alcuni esempi»).

[5] C.V. Salvatore Castagna, *La preparazione economica dell'Italia alla seconda guerra mondiale e l'azione svolta al riguardo dalla Commissione Suprema di Difesa*, Centro Alti Studi Militari, I[a] sessione, 1949-1950.

[6] Fortunato Minniti, *Aspetti organizzativi del controllo sulla produzione bellica in Italia (1923-1943)*, in *Clio*, XIII, n. 4, ottobre-dicembre 1977, pp. 305-340 (p. 315).

[7] Minniti, *op. cit.*, pp. 316-317.

[8] Cfr. Massimo Mazzetti, *L'industria italiana nella grande guerra*, Ufficio storico dello SME, Roma, 1979.

[9] Minniti, *op. cit.*, pp. 314-315.

[10] Minniti, *op. cit.*, p. 315.

[11] Minniti, *op. cit.*, pp. 323-324 (ACS, MM b. 193, Domenico Cavagnari a Mussolini, 24 settembre 1935).

[12] Minniti, *op. cit.*, p. 330, il quale fa risalire proprio a Favagrossa la responsabilità di una «concezione riduttiva delle funzioni del Miproguerra la quale di fatto assecondava la palese volontà di ciascuna delle tre armi di continuare a provvedere in perfetta autonomia — sia nei confronti dell'organo delle fabbricazioni di guerra del Comando supremo che delle altre due — all'approvvigionamento delle armi e dei mezzi». Cfr. pure Id., *Il problema degli armamenti nella preparazione militare italiana (1935-1943)*, in *Storia contemporanea* n. 1 (febbraio), 1978, pp. 5-51.

[13] Cfr. Nicola Della Volpe, *Difesa del territorio e protezione antiaerea (1915-1943)*, USSME, Roma, 1986, pp. 124 ss. Sul ruolo della MVSN nella protezione antiaerea,

cfr. Vittorio Vernè, *La Milizia Nazionale*, Maglione & Strini (succ. Loescher), Roma, s.d. (ma 1925), pp. 337-340.

[14] Della Volpe, *op. cit.*, pp. 45 ss. Sul ruolo del PNF nella protezione antiaerea, cfr. Ricciotti Lazzero, *Il partito nazionale fascista*, Rizzoli, Milano, 1985, pp. 292-299.

[15] Ministero della Difesa, Ufficio storico dello SME, *L'esercito per il paese 1861-1975*, Roma, 1977.

[16] Paolo Padoin, *La protezione civile in Italia*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1988, pp. 12-13 («storia della protezione civile»). Sulla proposta di affidare alla MVSN la protezione antincendi, cfr. Vernè, *op. cit.*, pp. 276-280.

XIX

LA «DISCIPLINA DEI CITTADINI IN TEMPO DI GUERRA»

IL SERVIZIO OBBLIGATORIO DEL LAVORO, LA DISCIPLINA DELLE DISPENSE DAL RICHIAMO ALLE ARMI PER MOBILITAZIONE, LA MILITARIZZAZIONE, LA MOBILITAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE E DEGLI STABILIMENTI AUSILIARI

L'evoluzione della normativa sulla disciplina di guerra e la corrispondenza semantica tra le varie locuzioni che vi ricorrono

Nulla denuncia lo scarso approfondimento concettuale e la scarsa sistematicità della letteratura tecnica e della normativa italiane degli anni Trenta relative alla difesa civile, quanto il ricorrere di locuzioni e termini non legalmente definiti, e frequentemente sostituiti con altri ritenuti di volta in volta più esatti. Questa incertezza di definizioni ha inciso anche sulla legislazione postbellica, rendendo più difficile una chiara saldatura tra le norme emanate nel contesto di un sistema costituzionale e politico totalitario e l'indispensabile revisione tesa ad adeguare tale normativa ai mutati principi costituzionali.

L'espressione «disciplina di guerra» ricorreva già nell'art. 3 della legge 8 giugno 1925 n. 969 sulla ONG, e già allora sembrava indicare, sia pure in modo poco chiaro, la concretizzazione dell'obbligo gravante sugli enti civili e sui cittadini senza obblighi militari di concorrere alla difesa morale e materiale della nazione, ivi sancito.

Nella prima legge sulla «disciplina di guerra» (14 dicembre 1931 n. 1699) questa si configurava come generale assoggettamento degli enti e dei cittadini non aventi obblighi militari a particolari doveri, obblighi e divieti, nonché ad una particolare responsabilità penale e disciplinare, ed eventualmente anche alla giurisdizione militare, graduata a seconda della misura in cui decisioni e provvedimenti amministrativi attivassero l'obbligo

principale, cioè quello della prestazione d'opera in un ente civilmente mobilitato.

La tendenza della legislazione successiva fu quella di restringere sempre di più l'ambito di concreta attivazione amministrativa della disciplina di guerra, fin quasi a farla coincidere con l'obbligo della prestazione d'opera, qualificato nel 1940 obbligo di «servizio civile» (in evidente simmetria rispetto all'obbligo di servizio «militare»), e dalle leggi successive, emanate guerra durante, obbligo di «servizio del lavoro» (cogliendosi forse in questa evoluzione terminologica l'influsso della normativa tedesca). Un residuo della precedente concezione, basata sulla simmetria tra «servizio militare» e «servizio civile», si può forse scorgere nel fatto che le norme sulla responsabilità penale dei mobilitati civili, inizialmente tutte contenute nella legge sulla disciplina di guerra, fossero in parte trasferite, nel 1941, nel codice penale militare di pace, anziché in quello di guerra, nonostante che la mobilitazione civile, e la conseguente attivazione amministrativa dell'obbligo di servizio «civile» o «del lavoro», non fossero logicamente concepibili altro che per il tempo di guerra, o per lo meno per il tempo della mobilitazione in vista della guerra.

La seconda legge in materia, che, pur riguardando anche la mobilitazione civile degli enti pubblici e privati, e non soltanto quella dei cittadini, era denominata «legge sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra» (24 maggio 1940 n. 461), non sostituì interamente la legge del 1931, lasciandone sussistere i capi V-IX. Il capo V, relativo alla particolare responsabilità penale e disciplinare dei mobilitati civili appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra ovvero dagli enti, associazioni e stabilimenti privati dichiarati «ausiliari» o «preausiliari», e come tali sottoposti ad un particolare controllo da parte dell'organo per le Fabbricazioni di guerra (COGEFAG, Fabbriguerra, Miproguerra), venne integralmente sostituito dal nuovo testo approvato con legge 1°novembre 1940 n. 1782. Il capo VI, che recava disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili, fu modificato e integrato dalla legge 16 dicembre 1941 n. 1611. La stessa legge n. 461 venne inte-

grata e modificata dal RDL 24 agosto 1941 n. 1035 (integrazioni all'art. 5, relativo all'assunzione della qualità di mobilitato civile) e dal RDL 26 febbraio 1942 n. 82 (altre modificazioni).

Come scrisse Francesco Valori in una interessante voce del *Novissimo Digesto Italiano*[1], «per mettere un po' d'ordine in questo garbuglio legislativo, che produceva non pochi inconvenienti, la legge 6 dicembre 1941 n. 1041 autorizzava il governo ad emanare in proposito un testo unico», poi approvato con RD 31 ottobre 1942 n. 1611 («testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra»). Tuttavia l'art. 11 della legge di autorizzazione escludeva dal testo unico le disposizioni penali già contenute nel capo V della legge 1931, che nel frattempo avevano trovato collocazione nel capo II (artt. 242-251) del titolo V, libro II, del codice penale militare di pace approvato con RD 20 febbraio 1941 n. 303, modificato poi dal RDL 15 marzo 1943 n. 313.

Il testo unico era articolato in quattro capi: «del servizio del lavoro»; «disposizioni penali»; «disposizioni disciplinari»; e «disposizioni finali». Come si vede, la «disciplina dei cittadini in tempo di guerra», una volta sfrondata dei doveri e degli obblighi dal contenuto generico e dalla difficile, se non impossibile attivazione amministrativa, si riduceva in realtà al solo «obbligo del servizio del lavoro». Quest'ultima espressione era sostituita, dall'art. 44, alla precedente locuzione «servizio civile». Il testo unico era integrato da un nuovo regolamento esecutivo (RD 31 ottobre 1942 n. 1612, sostitutivo di quello precedente approvato con RD 15 gennaio 1933 n. 1176).

La definizione e il contenuto degli obblighi gravanti sui cittadini e sugli enti civili: dall'«obbligo», poi «dovere», di «concorrere alla difesa della nazione», all'obbligo del «servizio civile», poi «servizio del lavoro»

«Fino a quando — scriveva nel 1941 Agostino Padoan nel suo volume sulla disciplina delle fabbricazioni di guerra — alle

concezioni liberali dell'agnosticismo statale e del prevalere dell'interesse privato sull'interesse pubblico, non si sovrapposero le concezioni dello Stato Fascista, nazionale e totalitario... fu lontana dalle menti dei politici l'idea che lo Stato potesse richiedere ai cittadini una qualsiasi prestazione personale, all'infuori dell'obbligatorio servizio militare e della corresponsione di tributi»[2].

L'art. 3 della legge 8 giugno 1925 n. 969 sanciva, come si è detto, l'«obbligo» di tutti i cittadini, «uomini e donne», e «di tutti gli enti legalmente costituiti», «di concorrere alla difesa morale e materiale della Nazione», con la conseguente soggezione «ad una disciplina di guerra», attivabile sia nel caso di mobilitazione generale che, nei limiti ritenuti dal governo, nel caso di mobilitazione parziale.

Appare evidente da questa formulazione che il legislatore concepisse la «disciplina di guerra» come una regolamentazione generale di tutte le attività dei cittadini diversamente regolate, e anche non regolate, nel tempo precedente la mobilitazione.

Questa concezione globale, che considerava i cittadini quali membri di una speciale «organizzazione della nazione» assunta in vista della guerra, influì sulla legge del 1931.

L'art. 1 di quest'ultima sostituiva il termine «obbligo» con il termine «dovere», e aggiungeva al «concorso alla difesa e alla resistenza della nazione» una particolare connotazione enfatica, stabilendo che tale dovere dovesse essere assolto «con spirito di devozione e di sacrificio di combattenti». Inoltre, senza innovare nella sostanza rispetto all'art. 3 della legge del 1925, assoggettava a tale dovere, oltre agli enti comunque costituiti e denominati, tutti i cittadini, compresi le donne e i minori, che non avessero obblighi militari, nonché quelli i quali, pur avendo tali obblighi, non si trovassero, per qualsiasi motivo, «presenti in un reparto militare» (inclusi pertanto i militari in congedo temporaneo).

L'art. 2 specificava gli obblighi in cui si concretava il dovere di concorso alla difesa e alla resistenza della nazione. Al primo punto figurava naturalmente l'obbligo della prestazione d'o-

pera («materiale, intellettuale e spirituale»), purché «comunque richiesta dalle autorità e dagli organi competenti, salve le limitazioni derivanti dalla eventuale posizione militare o dalle pubbliche funzioni rivestite dal cittadino». Più generici gli altri cinque obblighi e doveri previsti;

— dovere di ridurre al minimo possibile le spese e i consumi (che comportava l'assoggettamento qualificato alle norme annonarie e suntuarie);

— dovere di astenersi da qualsiasi atto, che potesse contribuire a menomare la resistenza del paese (correlato alla sanzione penale del sabotaggio e del disfattismo);

— dovere di «pronta e assoluta» obbedienza a qualsiasi disposizione delle competenti autorità (correlato all'aggravamento della responsabilità disciplinare ordinaria per i mobilitati civili);

— obbligo di fornire immediatamente alle autorità (indicate nei carabinieri, per la generalità dei cittadini, e nei superiori gerarchici per i militari alle armi, agli art. 3-5 del regolamento esecutivo del 1933) ogni informazione di carattere militare, o, comunque, collegata con le operazioni militari di cui si fosse venuti a conoscenza;

— dovere di contribuire ad ogni azione che potesse comunque giovare alla difesa della patria.

L'art. 3 esentava dagli obblighi di lavoro e di austerità i minori fino al 16° anno di età, i vecchi oltre i 70 anni e tutti coloro che ne fossero dispensati da altre leggi. Erano esentati dal dovere di austerità tutti coloro che dimostrassero di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure, mentre si faceva rinvio alle norme sulla protezione della maternità e dell'infanzia per la previsione di speciali esenzioni dal lavoro per le donne in periodo di gestazione o puerperio.

L'art. 7 del regolamento specificava che anche gli inabili a lavoro proficuo potevano essere assoggettati all'obbligo della prestazione d'opera, mentre speciali disposizioni della stessa legge (capo IV, artt. 22-29, e artt. 76-92 del regolamento) disciplinavano la mobilitazione civile dei riformati dal servizio militare e degli ufficiali invalidi di guerra delle prime otto categorie,

non riassunti in servizio sedentario all'atto della mobilitazione.

Nella prima formulazione l'art. 4 prevedeva l'obbligo di tutti i cittadini e di tutti gli enti civili comunque costituiti di rispondere alle chiamate e agli inviti loro rivolti dalle autorità «locali» e dal comitato di resistenza civile del proprio comune (art. 8 del regolamento), nonché di dare tutte le notizie di cui fossero richiesti. Il RDL 5 settembre 1938 n. 1731 soppresse la menzione dei comitati di resistenza civile (in effetti non più previsti dalla legge del 1940) e la limitazione delle autorità competenti a quelle «locali», sottolineando in tal modo l'intenzione del legislatore di accentrare le funzioni amministrative relative alla mobilitazione civile. Inoltre aggiunse agli obblighi di rispondere alle chiamate e alle richieste di notizie anche quello di sottoporsi agli accertamenti (in particolare sanitari e anagrafici) ritenuti opportuni dalle autorità.

L'intero capo I della legge del 1931 venne abrogato, unitamente ai capi II-IV e IX, dall'art. 21 della nuova legge del 1940. Tuttavia il generale dovere di concorso alla difesa e di sottoposizione a una disciplina di guerra era già stato riformulato dall'art. 5 della legge 21 maggio 1940 n. 415 sulla ONG, il quale ora recitava che «in caso di mobilitazione generale o parziale, gli enti di diritto o di fatto comunque costituiti nello Stato, e i cittadini di età superiore ai 14 anni non aventi obblighi militari o non incorporati in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa e alla resistenza della nazione con spirito di devozione e sacrificio di combattenti, e possono essere mobilitati civilmente e conseguentemente sottoposti ad una disciplina di guerra».

Questa più chiara formulazione condizionava l'assoggettamento ad una disciplina di guerra ad uno specifico provvedimento amministrativo, e cioè la «mobilitazione civile» (ossia l'attivazione dell'obbligo di prestazione d'opera). Venivano pertanto lasciati cadere tutti i doveri del 1931 (austerità, pronta e assoluta obbedienza, astensione da atti di sabotaggio o disfattismo ecc.), lasciando ad altre leggi, e in particolare a quella penale (comune o militare) la sanzione di particolari specifici doveri ispirati a tali criteri di massima.

La nuova legge sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra si limitava a disciplinare, specificandone più chiaramente contenuto e attivazione, l'obbligo di prestazione d'opera, ora definito dal nuovo art. 1 «obbligo del servizio civile al fine di assicurare con ogni mezzo la vittoria delle Forze Armate».

«Giuridicamente e di fatto — affermava Padoan — l'obbligo del servizio civile è in tutto analogo all'obbligo del servizio militare di cui, mutata unicamente la specie di prestazione, ripete i caratteri di prestazione di servizio e di assoggettamento totalitari ed esclusivi a favore e agli ordini dello Stato»[3].

L'art. 2 chiariva che per «servizio civile» si intendeva «la prestazione della propria attività intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni e i pubblici servizi, aziende od enti comunque necessari alla vita, alla difesa ed alla efficienza della nazione in guerra» (quindi, non necessariamente presso enti propriamente mobilitati).

L'art. 3 dichiarava obbligati al servizio civile, ciascuno «secondo l'età, le proprie condizioni fisiche o familiari e le proprie capacità tecnica o professionale», quattro categorie di cittadini: gli uomini dal 19° al 55°anno di età (e come tali soggetti agli obblighi militari) che per qualunque motivo non si trovassero o non fossero incorporati nelle Forze Armate dello Stato; gli uomini dal 56° al 70°anno di età; i giovani dal 14° al 18°anno di età; le donne dal 14° al 60°anno di età.

Potevano essere dispensati dalla prestazione del servizio civile obbligatorio (art. 4), quanti dimostrassero di trovarsi in speciali condizioni di famiglia ovvero in condizioni di salute tali da richiedere speciali cure, ferme rimanendo le particolari esenzioni stabilite da leggi, convenzioni e trattati (come quelli con la Santa Sede). L'esenzione dal servizio civile poteva essere concessa, previ i necessari accertamenti, a richiesta dei cittadini chiamati in servizio civile (art. 6).

L'obbligo di rispondere alle chiamate delle autorità locali, precedetemente previsto, fu riformulato dall'art. 11 come obbligo di rispondere alle «chiamate di controllo» disposte in qualsiasi momento (cioè anche prima della mobilitazione) dagli organi competenti.

Del tutto analoga era la formulazione contenuta negli artt. 1-4 del testo unico, salva la sostituzine della locuzione «servizio del lavoro» a quella «servizio civile», e la diversa formulazione delle categorie di cittadini obbligati («uomini dai 14 ai 70 anni» e «donne dai 14 ai 60»), con rinvio a norme specifiche per gli uomini con obblighi militari e per le categorie «militarizzate» (appartenenti a corpi armati dello Stato, delle province e dei comuni, al S.M.O.M. e infermiere volontarie della C.R.I.).

Agli inizi del 1943 i mobilitati per il servizio del lavoro erano 5.240.872 (di cui 3.993.287 uomini e 1.247.585 donne), così ripartiti: 971.753 nelle amministrazioni pubbliche, 142.775 nell'agricoltura, 8.251 nelle banche e negli enti assicurativi, 4.080.092 nell'industria (di cui 1.219.890 negli stabilimenti statali o ausiliari dipendenti dal Fabbriguerra) e 26.681 in altri settori.

La mobilitazione civile di enti pubblici e privati e di stabilimenti per la produzione dei mezzi bellici («censiti», «preausiliari», «ausiliari»)

La mobilitazione civile di enti e stabilimenti trovava il proprio fondamento nel generale dovere di concorso alla difesa e alla resistenza della nazione in guerra sancito dalle leggi sulla organizzazione della nazione per la guerra e dalla legge del 1931 sulla disciplina di guerra.

L'art. 8 della legge 1931 sulla DG (cfr. artt. 24-26 del relativo regolamento del 1933), e l'art. 13 della legge 24 maggio 1940 n. 461 (sulla DG), distinguevano due diverse procedure per la mobilitazione civile di enti e associazioni, pubblici e privati, di diritto e di fatto, e per quella degli stabilimenti per la produzione dei mezzi bellici.

La prima era dichiarata mediante decreto del capo del governo, su proposta dei ministri interessati, previa dichiarazione della mobilitazione civile disposta con decreto reale, e sul presupposto, esplicitato dall'art. 13, che gli enti fossero riconosciuti «necessari alla vita, alla difesa e alla efficienza della nazione in guerra».

La seconda conseguiva invece all'«ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario» emanato dall'autorità preposta alle fabbricazioni di guerra (CMC, poi COGEFAG, poi Fabbriguerra, poi Miproguerra).

La mobilitazione civile, sia degli enti che degli stabilimenti, poteva tuttavia esere limitata solo ad una parte del funzionamento dell'ente, associazione o stabilimento.

Agli enti mobilitati civilmente potevano essere imposte dall'amministrazione che esercitava la vigilanza, o dalla CSD, misure atte a garantire la sicurezza delle installazioni (art. 11 T.U. del 1942).

A cura del ministero competente o dell'organo per le fabbricazioni di guerra doveva essere data subito partecipazione agli enti interessati del decreto o della determinazione, che dovevano indicare anche la data di inizio della mobilitazione civile.

Tuttavia, già prima del decreto o della determinazione, enti e stabilimenti potevano, rispettivamente, essere designati dal presidente della CSD come destinati ad essere mobilitati civilmente (art. 27 lett. c) del regolamento sulla DG), ovvero ricevere preavviso di ausiliarietà dal CMC (e in seguito dall'organo preposto alle Fabbricazioni di guerra) (artt. 98 e 27 lett. d) del regolamento). Tutti gli stabilimenti potevano inoltre essere sottoposti a censimento (ai sensi dell'art. 11 della legge n. 969/1925 sulla ONG: cfr. art. 46 regolamento sulla DG). Sulla base di tale normativa, il Fabbriguerra aveva classificato gli stabilimenti in tre categorie: «censiti», «preausiliari» e «ausiliari».

Gli stabilimenti «censiti», ma non dichiarati «preausiliari» o «ausiliari», costituivano la «riserva nazionale delle fonti di produzione dei mezzi bellici», e potevano essere ammessi, entro certi limiti, ad assegnazioni di materie prime e di personale. Tuttavia ad essi non incombevano obblighi particolari, oltre quelli di sottostare alle operazioni di censimento nonché ai controlli tecnici disposti dagli organi del Fabbriguerra ai sensi dell'art. 18 della legge n. 415/1940 sulla ONG.

Gli stabilimenti dichiarati «preausiliari», come pure gli enti designati dal presidente del CSD per l'eventuale mobilitazione

civile, erano invece tenuti, fin da tempo di pace, a tenere e aggiornare annualmente il proprio «progetto di mobilitazione», concernente l'ordinamento organico da assumere in caso di mobilitazione, l'indicazione nominativa del personale da proporsi, in quanto indispensabile, per la dispensa dal richiamo o per il ritardo alla presentazione alle armi, nonché del personale da precettarsi in sostituzione di quello richiamato o occorrente per nuovi, maggiori bisogni (artt. 27-32 regolamento sulla DG).

Inoltre gli stabilimenti preausiliari erano sottoposti alla sorveglianza e al controllo sulla preparazione e sullo svolgimento della mobilitazione previsto dall'art. 13 della legge n. 415 del 1940 sulla ONG.

Gli stabilimenti «ausiliari» erano sottoposti inoltre a un duplice controllo, tecnico e disciplinare, rispettivamente esercitato dai due Servizi Ispettivi, Tecnico (SIT) e Disciplinare (SID) dipendenti dal Fabbriguerra. Le competenze degli Ufficiali addetti al SID, definite con circolare 669 del 28 aprile 1941 del Fabbriguerra, riguardavano: a) il controllo sull'osservanza delle norme legislative in materia di disciplina di guerra e delle disposizioni comunque emanate dal Fabbriguerra: b) indagini e accertamenti sulla situazione disciplinare nello stabilimento, sul movimento del personale, sulle mancanze disciplinari, sull'applicazione delle relative sanzioni disciplinari, sugli atteggiamenti e le tendenze politiche e sull'operosità delle maestranze; c) l'assunzione di informazioni su ogni fatto notevole interessante la vita dello stabilimento e su ogni divergenza o vertenza di natura sindacale, come pure di ogni infrazione o violazione delle norme sul contratto di lavoro e delle norme di legislazione sociale in grado di ripercuotersi sulla disciplina e sull'efficienza produttiva delle maestranze. Per l'espletamento di tali compiti gli ufficiali del SID potevano avvalersi della competenza e della collaborazione degli organi sindacali e corporativi e degli organi tecnici di controllo dei ministeri militari[4].

All'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, conseguiva la mobilitazione civile sia dello stabilimento che di tutti gli «appartenenti» ad esso, inclusi quelli divenuti tali successivamente alla mobilitazione civile. Padoan risolveva in senso

estensivo la questione, più volte sollevata, se il decreto dichiaratorio di ausiliarietà estendesse o meno i suoi effetti alla Direzione generale dell'Azienda industriale proprietaria dello stabilimento ausiliario, anche nel caso in cui la sede dell'Azienda fosse diversa da quella dello stabilimento o ne dipendessero più stabilimenti, alcuni dei quali esclusi dall'ausiliarietà. Secondo Padoan la condizione di mobilitato civile doveva intendersi acquisita a tutti coloro che direttamente partecipavano all'attività funzionale dello stabilimento, e quindi non soltanto ai Dirigenti (tecnici e amministrativi), agli impiegati e alle maestranze, ma anche agli amministratori e a quei componenti delle Direzioni generali dalla cui attività e responsabilità, tecnica e amministrativa, dipendesse, per rapporti gerarchici di dipendenza e subordinazione, l'attività e la vitalità dello stabilimento di produzione[5].

Il regolamento sulle dispense dai richiami e sui ritardi nella presentazione alle armi per mobilitazione, le esonerazioni temporanee, il comando di militari in servizio civile, la condizione giuridica dei dispensati mobilitati civili. Sanzioni penali relative.

L'istituto della mobilitazione civile, e del conseguente obbligo del servizio civile, aveva per scopo, oltre che di assoggettare a particolare disciplina i lavoratori impiegati nei servizi e nelle aziende essenziali per la guerra, anche quello di rendere disponibile per il richiamo alle armi la maggior parte della forza in congedo, pianificando fin dal tempo di pace la sostituzione degli occupati aventi obblighi militari con personale delle classi più anziane o non vincolato a tali obblighi.

Abbiamo esaminato nel XIII capitolo del II volume gli inconvenienti verificatisi durante la prima guerra mondiale in conseguenza di una mancata prepianificazione delle sostituzioni in caso di richiamo: inconvenienti che poterono allora essere in parte ovviati soltanto per il basso livello occupazionale del tempo di pace, e per l'alta proporzione di mano d'opera non qua-

lificata (manovali, braccianti, personale di fatica) che si registrava tra gli occupati.

Lo sviluppo quali-quantitativo dell'occupazione, soprattutto nel settore industriale, avvenuto nel dopoguerra, rendeva del tutto obsoleta la normativa prebellica sulle dispense dai richiami alle armi (RD 13 aprile 1911 n. 374 per il R. Esercito e RD 27 novembre 1904 per la R. Marina), rivelatasi già insufficiente ad assicurare una equilibrata ripartizione della mano d'opera tra esigenze militari ed esigenze civili.

Venne di conseguenza predisposto un nuovo «regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione», approvato con RD 24 luglio 1931 n. 1185.

Il regolamento, comune a tutte le Forze Armate (inclusa la R. Guardia di Finanza, ma esclusa la MVSN, per la quale vigevano norme speciali), prevedeva gli istituti della «dispensa» dai richiami e del «ritardo» alla presentazione alle armi per il personale addetto alle pubbliche amministrazioni e ai principali pubblici servizi, allo scopo di assicurarne il funzionamento in caso di richiamo alle armi per mobilitazione. Le disposizioni del regolamento si applicavano ai militari in congedo illimitato, agli ufficiali di complemento che avessero già prestato il servizio di prima nomina, agli ufficiali della riserva e ai militari messi a disposizione dell'associazione della Croce Rossa Italiana (a norma del RD 12 febbraio 1930 n. 84 convertito nella legge 17 aprile 1930 n. 578), nonché al personale del Sovrano Militare Ordine di Malta. Disposizioni analoghe, da emanarsi all'uopo dai locali governi delle Colonie e delle Isole italiane dell'Egeo, riguardavano i militari ascritti alla forza in congedo dei Regi Corpi di Truppe Coloniali o dei presidii dell'Egeo. L'art. 5 prevedeva altresì la concessione di «esonerazioni temporanee» per le necessità dell'agricoltura, delle industrie e dei servizi pubblici per i quali non fossero ammesse dispense, nei modi e per il tempo stabiliti da apposito regolamento (poi approvato con RD 14 agosto 1931 n. 1249).

Il capo II del regolamento (artt. 6-11) disciplinava le «condizioni generali e gli effetti della dispensa».

Alla condizione dell'età facevano eccezione, secondo le pre-

visioni degli artt. 23 e 26, le dispense dei personali dipendenti dai tre ministeri militari e delle tre amministrazioni riunite nel ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato, Marina mercantile, Poste e telegrafi), designati negli specchi allegati al regolamento: nonché quelle dei sacerdoti cattolici con cura d'anime, per i quali si faceva eccezione anche alla condizione di insostituibilità, ai sensi dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede approvato con legge 27 maggio 1929 n. 810. Si poteva fare eccezione alla condizione dell'età anche per le dispense dei ministri di un culto ammesso nel regno, la cui nomina fosse stata approvata ai termini dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929 n. 1159, su attestazione del procuratore generale del re della corte d'appello che l'opera loro fosse assolutamente indispensabile ed insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

In nessun caso potevano essere ammessi a dispensa militari che fossero incorsi nei reati di diserzione in guerra, abbandono di posto dinanzi al nemico, autolesionismo o simulazione di infermità, anche se amnistiati.

Cessati l'impiego o l'insostituibilità, cessava anche la dispensa, e, se richiamato, il militare doveva presentarsi alle armi. Era data facoltà al governo di revocare o sospendere per imprescindibili esigenze militari le dispense concesse.

L'art. 10 prevedeva che il militare dispensato dal richiamo alle armi restasse nella posizione di congedo: tuttavia l'art. 8 della legge 24 maggio 1940 n. 461 stabiliva che i chiamati alle armi esentati per qualsiasi motivo dal servizio militare assumevano a tutti gli effetti la qualità di «mobilitato civile».

Il capo III (artt. 12-19) disciplinava le procedure amministrative per le «proposte» e le «dichiarazioni» di dispensa, prevedendo l'emanazione di apposita *Istruzione* esecutiva da parte del ministero della Guerra, di concerto con gli altri due militari e con quello delle Finanze. La dispensa doveva essere proposta dalle amministrazioni e dagli enti per il cui funzionamento era ammessa, alla competente autorità militare, indicata nei ministeri di appartenenza per gli ufficiali generali del R. Esercito e per tutti gli ufficiali delle altre Forze Armate; nei comandi, di-

rezioni ed uffici territorialmente competenti per ragione di residenza, per gli ufficiali superiori e inferiori del R. Esercito; e negli enti territoriali di reclutamento e mobilitazione (Distretti militari, Capitanerie di porto e Centri di r. e m. della R. Aeronautica) per i sottufficiali e militari di truppa. Le dispense dei militari della R. Aeronautica appartenenti al personale navigante e specializzato con l'obbligo di volo non erano ammesse che in casi eccezionali e per determinazione del ministero.

Le proposte di dispensa dovevano essere fatte fin dal tempo di pace, non appena il militare venisse a trovarsi nelle condizioni all'uopo prescritte. Quelle relative a militari impiegati in organi costituiti in caso di guerra per la mobilitazione civile, dovevano essere fatte di volta in volta al competente ministero militare, al quale era riservata la concessione.

I competenti comandi e uffici dovevano rilasciare la dichiarazione di dispensa su apposito modulo da rimettersi ai singoli militari a mezzo dell'amministrazione proponente, tenendone nota in apposito registro.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti erano tenuti a procedere ogni anno, entro il mese di dicembre (poi entro il mese di ottobre, ai sensi del RD 23 maggio 1923 n. 775) alla «revisione» delle dispense già ammesse, delle proposte di nuove ammissioni e di cancellazioni, e a notificare le relative variazioni alle competenti autorità militari. La revisione doveva informarsi al criterio «che non il grado ma soltanto l'impiego e la carica effettivamente occupati possono dare titolo a dispensa, a condizione che il titolare sia assolutamente insostituibile».

Dando esecuzione all'art. 7 della legge 8 giugno 1925 n. 969 sulla ONG, l'art. 17 del regolamento faceva obbligo a tali amministrazioni ed enti di preparare annualmente apposito «progetto di mobilitazione», «per dare un conveniente assetto ai propri uffici e servizi in caso di mobilitazione, mediante il più proficuo impiego del personale proprio e di personale provvisorio non soggetto ad obblighi militari, per lasciar disponibile il maggior numero possibile di richiamati».

Norme sulla tenuta dei «progetti di mobilitazione» erano dettate dagli artt. 27-32 del regolamento sulla DG, approvato

con RD 15 giugno 1933 n. 1176. L'obbligo di tenuta riguardava: a) le pubbliche amministrazioni; b) le confederazioni nazionali sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti; c) gli enti designati per la mobilitazione civile dalla presidenza della CSD; d) gli enti per il cui funzionamento fossero ammessi dispense o ritardi. Il progetto doveva determinare, come si è detto, sia le indicazioni nominative del personale da proporsi per dispensa dai richiami o per ritardo alla presentazione alle armi, nonché del personale da precettarsi in sostituzione di quello chiamato alle armi, od occorrente per nuovi, o maggiori bisogni. Tali progetti diventavano esecutivi dopo l'approvazione da parte del ministro o dell'autorità amministrativa sovraordinata o di vigilanza, competente ad apportarvi modifiche, e dovevano essere aggiornati annualmente, con analoga procedura. L'art. 11 e i capi IV e V (artt. 20-32), dettavano disposizioni comuni al personale di tutte le pubbliche amministrazioni e speciali per determinate categorie.

Erano dispensati di diritto i militari facenti parte del governo come ministri o sottosegretari di Stato. Il personale assunto dalle amministrazioni dello Stato con contratto a termine era ammesso a dispensa e a ritardo alle condizioni del personale di ruolo a parità di attribuzioni. Potevano essere dispensati dai richiami i funzionari e gli agenti che occupassero nelle pubbliche amministrazioni governative, provinciali e comunali, o negli enti od aziende designati negli allegati al regolamento impieghi o cariche determinati negli allegati stessi, cui potevano essere apportate variazioni con decreto del ministro per la guerra, di concerto con gli altri ministri militari e delle Finanze.

Oltre alle disposizioni relative alle dispense dei personali dipendenti dai ministeri militari e delle comunicazioni (eccezione alla condizione dell'età), dei sacerdoti cottolici con cura d'anime e dei ministri di culti ammessi nel regno, altre prevedevano la possibilità di accordare la dispensa anche alle seguenti categorie:

a) membri sacerdoti o laici delle missioni cattoliche italiane all'estero o persone preposte in territorio italiano alla direzione, amministrazione e sorveglianza di tali missioni;

b) funzionari ed agenti destinati a prestar servizio come tali nelle unità dell'esercito operante, scelti tra le categorie indicate negli specchi annessi al regolamento;

c) militari che si trovassero ad esercitare mansioni per le quali nell'interesse dello stato si ritenesse necessaria la loro permanenza (ammessi dal governo a dispensa o ritardo su proposta del ministro per gli Affari Esteri).

Erano esclusi dalla dispensa i militari delle due più giovani classi in congedo appartenenti alla R. Aeronautica o a determinate specialità o categorie del R. Esercito (genio, sanità, sussistenza, servizio chimico, trasporti a trazione meccanica) o del Corpo Reale Equipaggi Marittimi (marinai del battaglione San Marco: conducenti; timonieri; cannonieri specialisti; torpedinieri; radiotelegrafisti; carpentieri; meccanici; fuochisti specialisti; semaforisti; infermieri; furieri sussistenza). Erano del pari esclusi dalla dispensa, fino al 32° anno di età, i militari in congedo destinati ai reparti ferrovieri (con l'eccezione dei residenti nell'isola di Sardegna), telegrafisti e radiotelegrafisti.

Il capo VI (artt. 33-38) disciplinava i ritardi alla presentazione alle armi. Era prevista una durata variabile da uno a tre mesi in relazione all'importanza del servizio e al tempo presumibilmente occorrente per precettare e addestrare il personale provvisorio da assumersi in sostituzione dei richiamati. Il ritardo decorreva normalmente dalla data in cui era indetta la mobilitazione; qualora il richiamo alle armi avvenisse almeno un mese dopo tale data il ritardo di tre mesi era ridotto a due, e quello di due mesi ad uno. Ritardi di durata maggiore potevano essere concessi ai militari che esercitassero all'estero mansioni necessarie all'interesse dello Stato. Qualora per cause di forza maggiore di carattere generale il personale da assumere in luogo di quello richiamato alle armi non potesse presentarsi nel giorno designato, l'amministrazione interessata poteva essere autorizzata dal competente ministero militare a ritardare la partenza del personale richiamato per il tempo necessario a diramare nuovi precetti di mobilitazione civile per la sostiuzione.

I ritardi previsti negli specchi allegati al regolamento erano distinti per specialità di servizio, e potevano anche raggiungere

la totalità dei funzionari e agenti rispettivi, quando non diversamente disposto negli specchi stessi. Tuttavia, relativamente alle sole amministrazioni centrali dello Stato (esclusa quella degli Esteri), e alla sola categoria dei funzionari, era fissato un limite masimo per le ammissioni a ritardo (un decimo dei funzionari in organico).

Le proposte di ritardo dovevano essere nominative e rinnovate ogni anno in relazione al progetto di mobilitazione: gli elenchi nominativi dei proposti erano acquisiti agli atti da parte dei competenti comandi, i quali dovevano rinviare, firmati, datati e bollati, alle amministrazioni competenti gli appositi moduli personali da rimettersi ai ritardatari.

Disposizioni complementari al regolamento sulle dispense e i ritardi vennero dettate dalla legge 14 dicembre 1931 n. 1699. L'art. 14 stabiliva che la condanna a pena restrittiva della libertà personale per le infrazioni alla disciplina di guerra, e in particolare per l'abbandono del servizio per oltre 24 ore, comportava di pieno diritto la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione. A tale scopo era stabilito l'obbligo di notifica della sentenza all'autorità militare, la quale doveva immediatamente procedere alla revoca della dispensa, ritardo o esonerazione.

La legge del 1931 stabiliva l'«incompatibilità» della condizione di mobilitato civile col servizio alle armi, stabilendo che essa, qualora assunta, e in mancanza di un provvedimento di dispensa, ritardo o esonerazione, cessasse in caso di chiamata o di richiamo alle ore 24 del giorno precedente la vigilia di quello stabilito per la presentazione alle armi (art. 18). La condizione veniva senz'altro riacquistata qualora i mobilitati civili o richiamati in servizio militare e presentatisi alle armi, non venissero poi, per qualsiasi motivo, incorporati. In questo caso erano tenuti a ripresentarsi all'ente civile mobilitato dal quale dipendevano, entro il termine di 10 giorni, ridotto a 24 ore qualora l'ente avesse sede nello stesso comune dell'autorità militare. La mancata presentazione entro tali termini era punita con la reclusione da 6 mesi a un anno, e con la pena prevista dal codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace

qualora i rei non si presentassero neppure entro i cinque giorni successivi alla scadenza (art. 19). La condizione di mobilitato civile non si riacquistava invece automaticamente qualora la cessazione dal servizio militare si verificasse per qualsiasi motivo dopo l'incorporazione. Tuttavia in questo caso gli ex-mobilitati civili che per disposizioni di legge o contrattuali non avessero obbligo di ripresentarsi all'ente o associazione a cui appartenevano o da cui dipendevano, erano tenuti a dare ad esso notizia del congedamento, con lettera raccomandata o a mezzo del comitato di resistenza civile, restando passibili di arresto sino a un anno in caso di inottemperanza (art. 20).

Questa macchinosa normativa, dalla quale restavano esclusi i militari non mobilitati civili e non richiamati o incorporati, ovvero congedati dopo l'incorporazione, fu sostituita dall'art. 8 della legge 24 maggio 1940 n. 461, il quale stabiliva che i chiamati alle armi esentati per qualsiasi motivo dal servizio militare (dispensati, ritardatari, esonerati temporanei, non incorporati, congedati) assumevano a tutti gli effetti la qualità di mobilitato civile, restando soggetti alla responsabilità amministrativa e penale stabilita per tale categoria.

L'art. 9 della stessa legge estese l'istituto della «dichiarazione di temporanea o permanente insostituibilità negli incarichi ricoperti in tempo di pace», anche ai cittadini non militari, con la conseguenza di una loro assimilazione, riguardo agli obblighi del servizio civile, ai militari ammessi a ritardo o dispensa.

Lo stesso articolo unificò nella categoria dei «militari comandati in servizio civile» quelli ammessi a ritardo o a dispensa sulla base del regolamento del 1931, quelli ammessi ad esonerazione temporanea e altre categorie di militari che, pur non appartenendo ad amministrazioni pubbliche o ad enti e stabilimenti mobilitati civili, esercitassero mestieri e professioni, stabiliti dal governo, giudicati di particolare necessità.

Le più importanti sanzioni penali a garanzia di una corretta applicazione del regolamento sulle dispense e i ritardi, nonchè di quello sulle esonerazioni temporanee e delle norme relative all'assunzione di mano d'opera non avente obblighi militari, erano tuttavia previste nel capo VI della legge 14 dicembre 1931

n. 1699 sulla disciplina di guerra, rimasto in vigore anche dopo la revisione delle norme sulla disciplina di guerra operata dalla legge n. 461 del 1940.

Il capo VI prevedeve come reato:

a) la non ottemperanza agli obblighi incombenti fin dal tempo di pace o all'atto della mobilitazione ai direttori degli stabilimenti destinati a divenire ausiliari e alle persone preposte agli organi della mano d'opera competenti, nei riguardi del personale aventi obblighi militari, o dell'assunzione della mano d'opera (punita con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da 500 a tre mila lire, salve le maggiori pene per casi altrimenti previsti) (art. 39);

b) le altre contravvenzioni alle norme relative alla mano d'opera, punite con l'ammenda da lire 100 a lire 500 (art. 42);

c) la falsa attestazione di circostanze allo scopo di ottenere o conservare dispense, ritardi ed esonerazioni, nonchè l'omessa denuncia della avvenuta cessazione delle condizioni che avessero dato motivo alla dispensa, ritardo o esonerazione: era prevista la reclusione da 1 a 5 anni per quanti, per ragione del loro ufficio, avessero facoltà di fare richiesta, o di rilasciare a tal uopo dichiarazioni, ovvero obbligo di dimettere i militari che fruissero del beneficio: era prevista la reclusione da 3 a 5 anni per i militari che fruissero del reato (art. 40);

d) il fatto di chi, nell'esecuzione delle disposizioni relative alla mano d'opera, con deliberato proposito rendesse indisponibili per la chiamata alle armi un numero di persone eccedente l'aliquota consentita dagli organi competenti, ovvero persone che non vi avessero titolo: sia i diretti responsabili che i militari che avessero scientamente fruito del reato, erano puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. Il reato concorreva con quello di falsa attestazione o omessa denuncia (art. 4);

e) l'impiego di militare dispensato, ammesso a ritardo o esonerato in mansioni diverse da quelle che avevano determinato il provvedimento, senza autorizzazione della competente autorità, punito con la reclusione fino a 2 anni (art. 43 = art. 31 T.U. del 1942);

f) la non ottemperanza all'obbligo di tenere al corrente il

progetto di mobilitazione, punita con l'ammenda minima di lire 3 mila (art. 44), misura poi fissata da mille a 10 mila (art. 29 T.U. del 1942).

L'art. 14 della legge del 1931 stabiliva inoltre la revoca legale della dispensa, ritardo o esonerazione in caso di condanna per i reati preveduti dalla legge sulla disciplina di guerra.

La mobilitazione civile dei cittadini: a) autorità preposte e organi del servizio del lavoro e della precettazione, assegnazione e chiamata in servizio del lavoro. Chiamate di controllo e corsi di addestramento

Come si è detto, i progetti di mobilitazione predisposti fin dal tempo di pace dovevano determinare l'indicazione nominativa del personale da precettarsi in sostituzione di quello chiamato alle armi, od occorrente per nuovi, o maggiori bisogni.

Inizialmente la ricerca e la precettazione del personale erano disciplinate dagli artt. 33-53 del regolamento del 1933 sulla disciplina di guerra. In tempo di pace la precettazione era predisposta solamente nei riguardi dei cittadini esenti da obblighi militari. Le pubbliche amministrazioni dovevano precettare con priorità i pensionati già in servizio nelle stesse amministrazioni, in secondo luogo quelli già in servizio presso altre amministrazioni e solo in seguito scegliere tra gli altri cittadini. Gli altri enti potevano precettare i cittadini non richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

Gli elementi necessari erano richiesti ai comuni (dati anagrafici), alle intendenze di finanza competenti per territorio (relativamente ai pensionati destinati a uffici aventi sede nella provincia) e al competente ufficio del ministero delle Corporazioni o ai dipendenti uffici provinciali (relativamente agli altri cittadini). Le pubbliche amministrazioni avevano facoltà di sottoporre, in qualunque momento, ad accertamenti sanitari i pensionati statali designati a prestare servizio alle loro dipendenze. I pensionati statali che ritenevano di essere inidonei a qualsiasi servizio di mobilitazione civile avevano facoltà di essere sotto-

posti, a proprie spese, a visita medica. I non idonei erano cancellati dai ruoli dei precettati. Le cartoline precetto dovevano essere predisposte nominativamente fin dal tempo di pace, lasciando in bianco la data e l'indicazione del giorno di presentazione, e conservate quali documenti riservati dagli uffici presso i quali i precettandi erano destinati a prestare eventuale servizio.

La compilazione delle cartoline precetto era di competenza dei singoli ministeri per le amministrazioni statali, di quello delle Corporazioni per le confederazioni nazionali sindacali, del ministero delle Comunicazioni per i servizi collettivi dell'industria privata, di quello della Guerra per la C.R.I. e il S.M.O.M., e del CMC (poi del COGEFAG) per gli stabilimenti censiti, mentre i prefetti provvedevano a predisporre la precettazione dei servizi e delle aziende pubbliche.

La legge del 1931 sulla disciplina di guerra assegnava un ruolo, nella ricerca del personale, anche ai comitati di resistenza civile, in cui erano rappresentate le autorità periferiche del PNF.

Venendo incontro alle pressanti sollecitazioni di quest'ultimo, interessato ad esercitare un ruolo di intermediazione sociale nel reperimento della mano d'opera per la mobilitazione civile, fin dal 1938 si decise di affidare alle strutture periferiche del PNF i compiti prima previsti per i comitati di resistenza civile: nell'ultima sessione del febbraio del 1940, il Comitato deliberativo della CSD decise inoltre la suddivisione dei compiti di ricerca della mano d'opera tra il ministero delle Corporazioni (Ufficio centrale della mano d'opera, presso la D.G. del Lavoro e della Previdenza) e il PNF (che a tal uopo costituì un Centro Nazionale di Mobilitazione civile integrato da Centri costituiti presso le Federazioni). Il primo era incaricato di reperire la mano d'opera tra gli uomini dai 19 ai 70 anni esenti o esonerati a qualsiasi titolo dagli obblighi militari: il secondo era competente per il reperimento della mano d'opera femminile e minorile.

Le attribuzioni, i criteri e le procedure per il reperimento della mano d'opera, l'assegnazione in servizio civile o del lavoro, la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego

e trattamento economico e il controllo sull'impiego dei mobilitati in servizio del lavoro vennero determinate dagli artt. 10, 17 e 18 della legge n. 461 del 1940 e, in modo dettagliato, dagli artt. 6 e 14-22 del T.U. del 1942, nonchè, 1, 3, 5, 6, 8, 17-28, 32-50 del nuovo regolamento esecutivo del 1942.

Era prevista la formazione, attraverso iscrizione a domanda di volontari ovvero attraverso censimento dei cittadini, di speciali elenchi nominativi, distinti per sesso, qualifica professionale e categoria, di cittadini obbligati al servizio del lavoro, dai quali trarre, mediante chiamata in servizio civile (poi del lavoro), il personale occorrente agli enti, associazioni e servizi, anche non mobilitati, «necessari alla vita, alla difesa e alla efficienza della nazione in guerra» (art.2 l. 461, corrispondente all'art. 2 T.U. del 1942). Padoan qualificava tali elenchi come vere e proprie «liste di leva civile»[6].

Autorità preposte al servizio del lavoro erano il PNF e il Ministero delle Corporazioni: il primo con il compito di provvedere al censimento e all'addestramento dei cittadini, il secondo con quello di provvedere all'assegnamento e alla chiamata dei cittadini in servizio del lavoro. Il ministero degli Interni doveva assicurare la propria collaborazione, sia mediante gli organi centrali che mediante i prefetti (art. 14 T.U.).

Il PNF e il ministero delle Corporazioni dovevano comunicare alla CSD, per la necessaria azione di coordinamento, i problemi emergenti dall'applicazione della legge, con particolare riguardo ai rapporti tra il servizio del lavoro e il servizio militare (art. 19 T.U.).

La regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e trattamento economico era attribuita al ministero per le Corporazioni, di concerto con i ministeri interessati, il PNF e il Fabbriguera (art. 10 l. 461 = art. 22 T.U.).

Il controllo sull'impiego dei mobilitati civili era attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministeri da cui dipendevano o erano vigilati gli enti presso i quali prestavano servizio i cittadini mobilitati, nonchè al Fabbriguerra, relativamente a quelli impiegati negli stabilimenti ausiliari (artt. 18 l. 461, 18 T.U. e 6 regolamento).

Organi del servizio del lavoro erano, per il ministero delle Corporazioni, i prefetti nella loro qualità di presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni: per il PNF, il Centro Nazionale di Mobilitazione Civile (poi del Servizio del lavoro) e i dipendenti Centri federali e Centri di censimento rispettivamente costituiti presso le federazioni e presso i fasci, comandati dai rispettivi segretari (artt. 15 T.U. e 17-18 regolamento).

Avvalendosi del materiale anagrafico del comune e delle comunicazioni degli uffici di leva e di collocamento, i centri di censimento dovevano provvedere a formare e tenere al corrente delle variazioni le liste di censimento, distinte in unità maschili e femminili, iscrivendovi i cittadini che entro l'anno compissero il loro 14° di età, i riformati dai 20 ai 25 anni, i disoccupati; stabilire l'attitudine a specifico impiego dei cittadini che non esercitassero professioni o mestieri mediante richiesta individuale agli interessati dei dati necessari: accertare, sulla base dei dati forniti dagli uffici di collocamento e degli elenchi nominativi degli iscritti e degli idonei forniti dagli enti che istituivano corsi di addestramento professionale, la qualifica e l'attitudine professionale: annotare i cittadini che presentassero domanda (in carta libera) di volontaria prestazione del servizio del lavoro (sia perchè non soggetti all'obbligo, sia perchè, pur obbligati, non ancora mobilitati): formare infine separati elenchi di categoria degli obbligati in base all'attività professionale esercitata (relativi a quelle di pubblica amministrazione, agricole, industriali, commerciali, di trasporti e comunicazioni, credito e assicurazioni, concernenti l'assistenza civile o la difesa del territorio). Ai centri federali dovevano essere trasmessi gli elenchi del personale occupato presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese agricole, industriali, commerciali, bancarie e assicurative, con l'indicazione delle qualifiche professionali, e i centri dovevano comunicare ai prefetti i dati riassuntivi del personale femminile, di quello maschile distinto per classi e delle qualifiche professionali (artt. 5, 19-26 e 54-55 del regolamento). I cittadini i quali ritenessero di avere titolo alla dispensa dal servizio del lavoro dovevano esibire ai competenti centri di censimento i relativi

documenti attestanti le loro speciali condizioni (certificato medico in carta libera rilasciato da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto per l'allegata inidoneità fisica), e potevano essere assoggettati ad accertamenti sanitari, restando peraltro disponibili per altri servizi per i quali risultassero fisicamente più idonei. La dispensa era concessa dal centro federale (artt.4 l. 461; 3 e 4 T.U.; 27 e 28 regolamento).

Il Centro Nazionale del PNF poteva disporre, mediante manifesto o invito personale, chiamate di controllo presso i centri periferici: dovevano aver luogo nel comune di residenza, in giorni festivi o in ore serali, e comunque in modo da non turbare l'andamento del lavoro (artt. 11 l. 461, 20 T.U., 32 regolamento).

Era prevista l'istituzione di speciali corsi di addestramento obbligatorio, a carattere prevalentemente pratico, allo scopo di rendere atti ai compiti di servizio del lavoro i cittadini privi di specifiche attitudini d'impiego o che facessero domanda di prestare un servizio per il quale dichiarassero attitudine «generica»: all'occorrenza, potevano comprendere anche un periodo di applicazione. Erano organizzati dal Centro Nazionale a mezzo di quelli federali, che si avvalevano della collaborazione dei centri del lavoro giovanile della GIL per i cittadini dai 14 ai 21 anni, ovvero, per gli altri cittadini, dei regi provveditorati agli studi, dei comandi di difesa territoriale, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di istruzione professionale e delle imprese industriali e agricole in grado di istituire corsi di fabbrica o per la formazione di lavoratori agricoli. La frequentazione dei corsi di addestramento da parte dei cittadini soggetti al servizio del lavoro era obbligatoria, e la sottrazione all'obbligo era punita con l'ammenda fino a lire mille (artt. 21 e 24 T.U., 33 e 34 regolamento).

Ferme restando le disposizioni del RDL 21 dicembre 1938 n. 1934 (convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739) sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, il personale da assegnare al servizio del lavoro doveva essere assunto attraverso gli organi ad esso preposti, mediante richiesta nominativa o numerica del personale occorren-

te indirizzata ai prefetti presidenti dei consigli provinciali delle corporazioni (e trasmessa per tramite delle Delegazioni interprovinciali del Fabbriguerra nel caso degli stabilimenti ausiliari) (artt. 6 primo comma T.U. e 35 regolamento).

nell'assegnazione al servizio del lavoro doveva essere data la precedenza, all'interno delle categorie e qualifiche professionali, ai volontari, ai disoccupati, alle nubili, alle vedove senza prole e alle maritate senza prole (artt. 17 l. 461 e 6, secondo comma, T.U.).

Nei riguardi dei cittadini «in servizio scolastico» (scolari e studenti), l'assegnazione ai corsi di addestramento e la chiamata in servizio del lavoro, disposte nel corso dell'anno scolastico, erano effettuate d'intesa col ministro per l'educazione nazionale, tenendo conto delle esigenze della scuola (art. 17 T.U.).

L'assegnazione al servizio del lavoro era comunicata dal prefetto a mezzo di apposita cartolina. Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione e non ancora quella di precetto, assumeva un posto di lavoro diverso da quello di assegnazione, doveva darne comunicazione entro dieci giorni all'ente mittente della cartolina di assegnazione (artt. 36 e 43 regolamento).

Atto distinto dal precedente era la chamata in servizio del lavoro, disposta dal prefetto mediante cartolina precetto al personale assegnato e richiesto dagli enti. Nei casi di richieste numeriche di personale non assegnato in precedenza, i prefetti, ove ritenessero di accogliere totalmente o parzialmente la richiesta, comunicavano ai centri federali il numero dei cittadini da designare per la chiamata in servizio presso l'ente richiedente, e i centri a loro volta comunicavano i relativi nominativi ai prefetti, cui competeva la chiamata in servizio. Il servizio del lavoro era di regola prestato nel luogo di residenza, ma poteva eccezionalmente essere prestato altrove. Nel caso in cui per la categoria di lavoratori richiesti non vi fosse disponibilità di personale, il prefetto trasmetteva le richieste pervenutegli, unitamente al proprio motivato parere, al ministro per le Corporazioni, il quale poteva disporre, per l'eventuale chiamata in

servizio del personale occorrente, la precettazione di personale residente in altre province. Il ministro per le Corporazioni poteva altresì disporre la chiamata di cittadini in servizio del lavoro, indipendentemente dalla richiesta di enti interessati, per provvedere a particolari esigenze interessanti la difesa dello Stato o l'economia della nazione. Il prefetto poteva dichiarare, mediante invio di cartolina precetto, in servizio del lavoro il prestatore d'opera alle dipendenze di un ente anche non mobilitato. Il ministro per le Corporazioni poteva altresì disporre, di propria iniziativa, o su richiesta dei prefetti, la chiamata per manifesto (redatto dal prefetto e affisso all'esterno della casa comunale e in altri principali luoghi pubblici) (artt. 12 l. 461; 7 T.U.; 37- 42 regolamento).

Contro le decisioni del prefetto presidente del consiglio provinciale delle corporazioni, anche in materia di assegnazione di personale richiesto, e di chiamata per il servizio del lavoro di personale dipendente, era data facoltà agli enti interessati di ricorrere al ministro per le corporazioni (art. 44 regolamento).

Nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, delle province, dei comuni, del governatore di Roma e degli enti pubblici a carattere nazionale, l'assegnazione e la chiamata in servizio del lavoro presso altri enti erano disposte dal ministro per le corporazioni, d'intesa con l'amministrazione centrale competente, salvo che per il personale dipendente da amministrazioni ferroviarie, per il quale i relativi provvedimenti erano adottati dal ministro per le comunicazioni (art. 16 T.U.).

L'assegnazione e la chiamata in servizio del personale occorrente alle amministrazioni statali erano fatte sulla base di speciali elenchi dei pensionati già dipendenti da ciascuna delle amministrazioni, trasmessi dalle intendenze di finanza e tenuti aggiornati semestralmente. Le amministrazioni segnalavano al ministro delle corporazioni, con separati elenchi, i nominativi dei pensionati ad esse occorrenti, e di quelli ad esse non occorrenti per il servizio del lavoro, avanzando richieste nominative e numeriche per il personale ulteriormente necessario. Il ministro delle corporazioni provvedeva ad assegnare, previo eventuale accertamento sanitario, il personale pensionato già dipen-

dente dalla stessa amministrazione e nominativamente segnalato, quello tratto da altre amministrazioni, ed eventualmente, qualora necessario per mansioni di gruppo A e B, quello tratto dagli esercenti un'arte o una professione. La chiamata in servizio avveniva a mezzo di cartoline precetto predisposte dal ministero delle Corporazioni (artt. 45-50 regolamento).

b) Acquisto e cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro. Doveri, responsabilità disciplinare, riflessi del divieto di abbandonare il servizio senza autorizzazione sullo scioglimento del rapporto di lavoro. Responsabilità disciplinare dei dirigenti: commissariamento

I modi di acquisto della qualità di mobilitato per il servizio del lavoro erano determinati dall'art. 9 della legge del 1931 (e artt. 33, 48-49 e 54 del regolamento del 1933), dagli artt. 5, 8, 14 e 15 della legge n. 461 del 1940, e infine, in modo più chiaro, dall'art. 5 del T.U. del 1942.

Per la generalità dei mobilitati l'acquisto avveniva alla ricezione dell'ordine di prestare anche temporaneamente la propria opera (chiamata in servizio del lavoro), disposto con provvedimento individuale (precetto personale) ovvero collettivo (manifesto). Gli appartenenti agli stabilimenti ausiliari acquisivano la condizione di mobilitati mediante comunicazione del provvedimento di mobilitazione dell'ente.

A tale scopo il dirigente o comunque la persona preposta all'ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro doveva dare comunicazione (mediante affissione all'interno degli uffici o dei locali di lavoro di apposito ordine di servizio, ovvero mediante diretta partecipazione) ai dipendenti del decreto di mobilitazione o dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario. L'omessa comunicazione dolosa, entro il termine prescritto nel provvedimento, ovvero entro il termine legale di 24 ore (poi esteso a tre giorni), della dichiarazione di mobilitazione dell'ente, era punita, qualora il fatto non costituisse più grave reato, con la reclusione fino a 3 anni. L'omissione colposa era sanzionata con la multa fino a lire 5 mila (art. 15

legge del 1931: art. 15 legge del 1940; artt. 10 e 30 T.U. del 1942).

Il testo unico non riprodusse la disposizione, pleonastica o ambigua, degli artt. 8 e 9 della legge n. 461, che prevedeva l'acquisto automatico della condizione di mobilitato civile mediante esenzione per qualsiasi motivo (dispensa,ammissione a ritardo, esonerazione temporanea, non incorporazione, invio in congedo illimitato) dal servizio militare, ovvero mediante comando di militari in servizio civile (artt. 8 e 9). In effetti i dispensati, esonerati e ammessi a ritardo acquisivano necessariamente la condizione di mobilitato per effetto della mobilitazione dell'ente in cui già prestavano servizio, mentre la distinzione tra «militari comandati» e «cittadini chiamati» in servizio civile era puramente terminologica e priva di rilievo quanto agli effetti e alla natura del provvedimento (cartolina precetto o manifesto). Negli altri casi, invece, l'acquisto della condizione di mobilitato civile non avrebbe avuto alcuna rilevanza pratica, non potendosi in alcun modo configurare una situazione dei militari non incorporati diversa da quella di tutti gli altri cittadini soggetti all'obbligo del servizio civile.

Un caso particolare di acquisto della condizione di mobilitato civile era quello delle donne e dei minori di anni 17 appartenenti a categorie, amministrazioni o enti militarizzati (art. 3 RDL 30 marzo 1943 n. 123).

La cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro era disciplinata dagli artt. 18 e 51 della legge 1931, 7 e 16 della legge del 1940 e 8 del T.U. del 1942. La cessazione poteva avvenire, secondo le leggi del 1931 e 1940, per richiamo alle armi (anche se Padoan rilevava giustamente che in tal caso si riscontrava più una «sospensione» che una cessazione, dal momento che la qualità riprendeva nel caso che il militare chiamato non fosse incorporato, e poteva riprendere nel caso di collocamento in congedo dopo l'avvenuta incorporazione), ovvero in conseguenza del provvedimento di smobilitazione dell'ente di appartenenza (decreto di smobilitazione ovvero revoca dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario). La legge del 1940 non contemplava l'ipotesi della smobilitazione

individuale (regolamentata invece dall'art. 51 della legge del 1931), in coerenza con il principio informatore della legge, che sembrava configurare uno stato di «quiescenza» della condizione di mobilitato civile per quanti fossero allontanati dal servizio. Meno equivoca la previsione dell'art. 8 del T.U., nel quale non si menzionava la chiamata alle armi, e si prevedevano, accanto all'ipotesi della smobilitazione dell'ente, quelle del «licenziamento» e dell'accoglimento di richiesta avanzata dall'interessato. Sulla proposta di licenziamento o sulla richiesta di cessazione dal servizio del lavoro decideva l'organo di assegnazione, sentita l'amministrazione che esercitava la vigilanza sul funzionamento dell'ente. Tuttavia, ove ricorressero motivi disciplinari di tale gravità da rendere improseguibile il rapporto di lavoro, il licenziamento poteva essere deciso e attuato direttamente dall'ente presso il quale il mobilitato prestava servizio. Nei riguardi dei cittadini mobilitati presso il PNF e le amministrazioni statali, la facoltà di decidere sulla richiesta dalla cessazione dal servizio del lavoro spettava all'amministrazione interessata: nei riguardi dei dipendenti dagli stabilimenti ausiliari la facoltà spettava al Fabbriguerra.

Il divieto di abbandono del servizio era stabilito dalla legge del 1931 in modo indiretto, prevedendo una speciale responsabilità penale per il caso di assenza arbitraria protratta oltre un certo termine (24 ore oppure 5 giorni, a seconda che il mobilitato civile avesse o meno obblighi militari), assimilato a quello di diserzione in tempo di pace. Nulla però disponeva in merito all'abbandono di servizio determinato da provvedimento di licenziamento o da lettera di dimissioni, seguiti dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

L'art. 14 della legge del 1940 sancì invece il divieto di abbandono del servizio senza autorizzazione scritta della competente autorità (cioè dell'autorità che esercitava la vigilanza o dalla quale dipendeva l'ente o stabilimento mobilitato). Tale divieto riguardava non soltanto il prestatore d'opera, ma anche il datore di lavoro, ed aveva dunque incidenza sul rapporto di lavoro, il cui scioglimento era sottoposto a specifica autorizzazione amministrativa. Padoan negava che in tal modo si

fosse mutata la natura eventualmente privatistica del rapporto di lavoro, e individuava nell'autorizzazione amministrativa il semplice «riconoscimento di una carenza specifica di interesse pubblico al permanere di un vincolo di diritto privato»[7]. La denegata autorizzazione impediva peraltro lo scioglimento del rapporto finchè permanesse la condizione di mobilitato civile, e si configurava come illegittima anche la semplice sospensione dal lavoro del mobilitato civile in attesa dell'autorizzazione all'allontanamento. Non solo: ma il terzo comma dell'art. 8 del T.U. del 1942 riconobbe alle amministrazioni statali, al PNF e al Fabbriguerra la facoltà di procedere al licenziamento (non solo su richiesta dell'ente, ma anche d'autorità per gravi motivi disciplinari o di incompatibilità), anche nel caso in cui lo scioglimento del rapporto di lavoro fosse regolamentato da norme di diritto privato, e non vi fosse stata iniziativa del prestatore d'opera o del datore di lavoro.

La disciplina privatistica del rapporto di lavoro presso gli stabilimenti ausiliari fu anche sensibilmente modificata dalla norma dell'art. 18 del T.U., il quale stabiliva che i provvedimenti relativi al movimento, pel servizio del lavoro, del personale addetto o da adibire a stabilimenti ausiliari fossero adottati non dalla dirigenza e secondo i contratti collettivi di lavoro, bensì dal ministero delle corporazioni, di intesa con il Fabbriguerra, ovvero dai prefetti (nella loro qualità di organi del ministero delle corporazioni) sentite le competenti delegazioni interprovinciali del Fabbriguerra.

Norme particolari sulla «disciplina del movimento del personale» (assunzioni, scioglimento e sospensione del rapporto di lavoro) vennero dettate dalla circolare del Fabbriguerra 28 aprile 1941 n. 670/907879 (riprodotta in Padoan). Erano previste norme speciali per le assunzioni presso stabilimenti di esplosivi o di particolare interesse, di rimpatriati dall'estero, stranieri e di personale in prova. Altre riguardavano l'autorizzazione, i licenziamenti individuali e collettivi (con disposizioni particolari per il licenziamento di personale rivestito di cariche sindacali, o tratto in arresto, o di razza ebraica), il licenziamento d'autorità, le dimissioni contrastate, o per arruolamen-

to volontario nelle Forze Armate, o per assunzione di impieghi statali, il servizio di leva e la chiamata alle armi, la sospensione del rapporto di lavoro (per sospensione dal lavoro o per riduzione di orario oltre i termini contrattuali), i trasferimenti interni di azienda, la costituzione di centri di lavoro, l'allontanamento d'autorità. Altre disposizioni del Fabbriguerra riguardavano l'assegnazione alle industrie interessanti la produzione bellica di personale avente obblighi di servizio militare (*Compendio delle predisposizioni*, edito dal COGEFAG nel dicembre 1939, e integrato dalle *Istruzioni* N. 4 e 9, del giugno e dell'agosto 1941).

Al datore di lavoro era fatto obbligo di specificare il motivo del licenziamento o delle dimissioni che giustificavano la richiesta dell'autorizzazione all'allontanamento, in modo che l'autorità di controllo potesse accertare che i motivi indicati non fossero fittizi e dunque illeciti, in quanto diversi da quelli contemplati come giusta causa di licenziamento dai contratti di lavoro. Tale accertamento era del tuto indipendente da quello di competenza della giurisdizione del lavoro, e aveva per unico scopo non la tutela del lavoratore, bensì quella dell'interesse pubblico alla piena occupazione e alla massima produttività dello stabilimento ausiliario.

Il mobilitato civile poteva tuttavia essere licenziato di autorità, ovvero essere colpito da ordine di allontanamento dallo stabilimento, emanato dall'autorità amministrativa di vigilanza. Il primo provvedimento poteva essere adottato per gravi mancanze disciplinari: il secondo nei casi in cui l'autorità ritenesse incompatibile la permanenza al lavoro di elementi a cui carico sussistessero gravi precedenti penali, o morali, o politici, ovvero fossero riconosciuti pericolosi o sospetti, o si fossero resi colpevoli di comportamenti illeciti. Secondo Padoan si trattava di atti d'imperio, come tali immediatamente esecutivi: tuttavia solo il licenziamento d'autorità incideva necessariamente sul rapporto di lavoro, determinandone lo scioglimento indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro. L'ordine di allontanamento costituiva invece semplice giusta causa di licenziamento, ma non lo implicava necessariamente restando in

facoltà del datore di lavoro l'eventuale prosecuzione del rapporto, ad esempio mediante impiego del lavoratore in altro stabilimento non mobilitato.

Il mobilitato civile poteva essere comandato a prestare la propria opera in località diversa da quella ove era la sede dello stabilimento ausiliario, oppure poteva essere trasferito ad altro stabilimento, nonchè impiegato presso reparti militari o a bordo di navi da guerra o aeromobili (ad esempio per collaudi e manutenzioni). L'unico limite era che non poteva essere destinato a servizi di guerra, bensì soltanto a servizi di natura civile. In tal caso l'autorità poteva applicare il diverso istituto della «militarizzazione». Il comando comportava la sospensione del preesistente rapporto di lavoro, e il trasferimento comportava lo scioglimento di questo.

La condizione di mobilitato per il servizio del lavoro comportava inoltre una speciale responsabilità disciplinare, aggiuntiva rispetto a quella determinata dalla legge organica per i pubblici dipendenti ovvero dai regolamenti interni per i lavoratori dipendenti da enti privati.

Le disposizioni disciplinari erano contenute negli artt. 10, 11, 13 lett. *a*), 38 e 47 della legge del 1931; 37-ter, 38 e 38-bis della legge 1° novembre 1940 n. 1782; 38-43 (capo III) del T.U. del 1942. Norme esecutive erano contenute nella circolare 28 aprile 1941 n. 670/907878 (disciplina del personale) emanata dal Fabbriguerra (Padoan, pp. 311-317).

Per il personale di ruolo delle amministrazioni statali la condizione di mobilitato comportava l'aggravamento delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti generali e speciali (aumento da uno a tre gradi, e fino al triplo per quelle pecuniarie): le sanzioni dovevano però essere inflitte dall'autorità competente per livello a infliggere sanzioni del grado determinato dall'aggravamento.

Il personale non di ruolo di dette amministrazioni era assoggettato alle medesime sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento. Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal

lavoro, alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione, era sostituita la multa sino a lire 5 mila.

All'aggravamento delle sanzioni previste dai regolamenti interni o contratti collettivi di lavoro, per infrazioni commesse in servizio o fuori servizio, erano assoggettati anche i dipendenti da enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti. Qualora i regolamenti mancassero o non disponessero in merito alla responsabilità disciplinare dei dipendenti, l'organo che aveva promosso la mobilitazione dell'ente (CSD o ministro) provvedeva all'emanazione di apposite norme disciplinari, d'intesa con il ministro per le corporazioni. Nel caso che mancassero i contratti collettivi, le norme erano emanate da quest'ultimo, d'intesa con l'organo che aveva promosso la mobilitazione dell'ente.

Limitatamente agli appartenenti e dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati ausiliari, di sesso maschile ed età non inferiore ai 16 anni, era prevista l'applicabilità, d'ordine dell'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, anche delle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare. L'art. 95 del regolamento del 1933 stabiliva che l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare poteva applicare tali punizioni, sia di propria iniziativa sia su richiesta della direzione tecnica o amministrativa dello stabilimento, qualora ritenesse insufficienti le sanzioni disciplinari previste dai regolamenti interni, sia pure aggravate. L'art. 97 limitava l'applicabilità alle sole punizioni disciplinari degli arresti (inflitti ai capi-reparto, capi-sala e capi-operai) e della prigione (inflitta a tutti gli altri operai, manovali o apprendisti dipendenti).

La circolare del Fabbriguera sulla disciplina delle persone prevedeva specifiche causali delle mancanze disciplinari e particolari modalità di applicazione delle sanzioni, differenziate per maestranze, impiegati e dirigenti. Dettava inoltre disposizioni sull'aggravamento, l'applicazione e la registrazione delle punizioni disciplinari, i reclami, i ricorsi, le inchieste e le ispezioni disciplinari, le udienze del personale, le assenze arbitrarie e i reati commessi dal personale.

Per le infrazioni disciplinari commesse fuori servizio e non a causa di servizio, ovvero da mobilitato non dipendente da ente o stabilimento, era prevista la multa sino a lire mille (art. 42 T.U. del 1942).

Le violazioni di legge, ovvero di disposizioni generali o particolari emanate dall'amministrazione dello Stato che aveva promosso la mobilitazione dell'ente o stabilimento, ovvero dal Fabbriguerra relativamente agli stabilimenti ausiliari, qualora non costituisse reato, dava luogo a responsabilità disciplinare del dirigente, al quale potevano essere inflitti, secondo la gravità dell'infrazione commessa, la censura, la sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato, la sostituzione nell'ufficio o nel servizio, e l'allontanamento dall'ente, impresa o stabilimento. Al posto della persona sostituita, l'autorità che emetteva il provvedimento poteva nominare un commissario straordinario di propria scelta, conferendogli i necessari poteri tecnici e amministrativi per assicurare la regolarità della produzione (art. 37-ter legge n. 1782 del 1940; art. 43 T.U. del 1942).

La responsabilità penale dei mobilitati per il servizio del lavoro. Disposizioni comuni. Responsabilità specifica dei dirigenti. Sottoposizione alla giurisdizione penale militare per alcuni reati

La responsabilità penale comune dei mobilitati per il servizio del lavoro e, in relazione a specifiche funzioni e a specifici reati, anche di non mobilitati, era prevista dagli artt. 12, 13 lett. *b*), 16-17, 19-21 della legge del 1931, tutti abrogati dall'art. 21 della legge n. 461 del 1940, la quale vi sostituì i reati di «sottrazione all'obbligo di servizio civile» (fraudolenta, dolosa e colposa: art. 19) e di «non ottemperanza alla chiamata di controllo» (art. 20). Tutavia le disposizioni penali già contenute nell'abrogato capo II della legge del 1931, nonchè alcune di quelle già contenute nel capo VI rimasto in vigore (prevalentemente dirette a sanzionare le disposizioni amministrative sulla richiesta e concessione di dispense, ritardi ed esonerazioni dalla

presentazione alle armi in caso di mobilitazione), vennero in seguito ripristinate o inserite, con integrazioni e varianti nella fattispecie e nella specie ed entità della pena, dalla legge 16 dicembre 1941 n. 1611. Tutte queste disposizioni vennero poi inserite nel capo II del T.U. del 1942 (artt. 23-36).

Alcune delle fattispecie criminose prescindevano dalla condizione di mobilitato civile del soggetto attivo del reato: altre riguardavano la generalità dei mobilitati per il servizio del lavoro: altre escludevano la categoria dei mobilitati presso gli stabilimenti statali o privati per la produzione bellica, soggetti a responsabilità penale speciale: altre presupponevano nel reo la qualità di dirigente dell'ente mobilitato, fatte salve le speciali disposizioni penali per i dirigenti degli stabilimenti ausiliari.

Prescindevano dalla condizione di mobilitato civile del soggetto attivo del reato, in relazione a specifiche funzioni da esso esercitate, le seguenti fattispecie:

a) inosservanza dell'obbligo di tenere il piano di mobilitazione da parte di persona specificamente di ciò incaricata, punita con l'ammenda da lire mille a diecimila (ipotesi già prevista dall'art. 44 della legge del 1931 e punita con l'ammenda non inferiore a lire 3 mila);

b) impiego indebito (in mansioni diverse da quelle che avevano determinato l'esenzione) di militare esentato dal servizio militare per servizio del lavoro, punita con la reclusione fino a 2 anni (ipotesi già prevista e ugualmente punita dall'art. 43 della legge del 1931);

c) inosservanza delle norme regolamentari (comprese quelle stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra) e degli ordini impartiti dalle autorità preposte alla vigilanza sugli enti, punita con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda sino a lire 6 mila, salvo che il fatto non costituisse più grave reato (fattispecie prima non prevista).

Presupponevano invece nel reo la qualità di mobilitato per il servizio del lavoro, indipendentemente dalla specie dell'ente di assegnazione (anche non mobilitato, e inclusi gli stabilimenti

ausiliari o statali per la produzione bellica) le seguenti fattispecie criminose:

a) non ottemperanza, senza giusto motivo, alla chiamata di controllo disposta dagli organi del servizio del lavoro del PNF, punita con l'ammenda fino a lire 300 (l'art. 20 della legge n. 461 del 1940 aveva stabilito invece la sanzione dell'arresto sino a un anno o dell'ammenda da lire 300 a lire a 3 mila);

b) sottrazione agli obblighi di addestramento al servizio del lavoro, punita con l'ammenda fino a lire mille (fattispecie prima non prevista);

c) mancata presentazione in servizio, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prescritto dal provvedimento di chiamata, punita con la reclusione sino a un anno (l'art. 17 della legge 1931 prevedeva la stessa pena stabilita dal codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace, fissando tuttavia il termine di 5 giorni);

d) abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo in contravvenzione a disposizioni od ordini dei superiori, punito, se il fatto non costituiva più grave reato, con la reclusione sino a 2 anni, e da 2 a 10 anni se dal fatto derivava grave danno (fattispecie prima non prevista).

Presupponevano nel reo la qualità di mobilitato per il servizio del lavoro in ente, anche non mobilitato, diverso da stabilimento statale o ausiliario per la produzione bellica, le seguenti fattispecie:

a) abbandono o mancata riassunzione in servizio (assenza arbitraria protratta per oltre 3 giorni o mancato rientro da legittima assenza nei 3 giorni successivi a quello prescritto: termine ridotto a 24 ore per il mobilitato esentato dal servizio militare), punito con la reclusione fino a 2 anni. Gli artt. 13 e 13 lett. *b* della legge del 1931 fissavano i termini di 5 giorni e 24 ore, e comminavano per l'abbandono del servizio la stessa pena prevista dal codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace: l'art. 19 prevedeva la stessa pena per il mancato rientro all'ente civile di appartenenza di mobilitato civile richiamato alle armi e per qualsiasi motivo non incorporato, protratto oltre i 5 giorni successivi al termine legale di rientro

(24 ore se l'ente e il comando militare di presentazione avevano sede nello stesso comune, altrimenti 10 giorni). Tuttavia il ritardato rientro (prima del 5° giorno successivo alla scadenza del termine legale) costituiva ugualmente reato, punito con la reclusione da 6 mesi a un anno. L'art. 66 del regolamento del 1933 stabiliva che le assenze arbitrarie per periodi di tempo inferiori al termine legale ricadevano sotto le sanzioni disciplinari previste per le singole amministrazioni, con gli aggravamenti previsti dalla legge sulla disciplina di guerra;

b) impedimento od ostacolo al funzionamento di enti, anche non mobilitati, presso i quali si prestasse servizio, punito, se il fatto non costituiva più grave reato, con la reclusione fino a 4 anni, e da 1 a 5 anni se dal fatto derivasse grave danno. La pena era aumentata in entrambe le ipotesi (rispettivamente fino a 5 anni e da 2 a 7 anni) se il fatto era commesso in danno di pubbliche amministrazioni, enti, servizi o imprese mobilitati (ipotesi precedentemente non contemplata come reato).

Presupponevano nel reo la qualità di dirigente o comunque preposto a un ente, impresa, o stabilimento, le seguenti fattispecie:

a) omessa comunicazione al personale dipendente del decreto di mobilitazione entro il termine prescritto, ovvero, in mancanza, nel termine di tre giorni dalla comunicazione ricevuta, punita, se il fatto non costituiva più grave reato, con la reclusione sino a 3 anni, ovvero con la multa fino a lire 5 mila se il fatto era commesso per colpa (l'art. 15 della legge 1931 non prevedeva l'ipotesi colposa e comminava la sanzione da 6 mesi a 3 anni: inoltre il termine legale era di 24 ore dalla comunicazione ricevuta);

b) violazione di disposizioni dell'autorità statale, consistenti in 1. omessa, ritardata, infedele o incompleta comunicazione di notizie e dati richiesti dall'autorità statale che aveva provocato la mobilitazione; 2. domanda di assegnazione di materie prime o prodotti industriali per quantità superiore o diversa da quella necessaria o sufficiente; 3. alienazione di materie prime e prodotti industriali assegnati, ovvero utilizzazione di essi per produzioni o scopi diversi da quelli per i quali erano stati con-

cessi; 4. omessa o trascurata manutenzione degli impianti dello stabilimento con conseguente riduzione della capacità produttiva; 5. trasformazioni di lavorazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, alienazione totale o parziale degli stabilimenti stessi ovvero di macchinari ivi esistenti, senza autorizzazione dell'autorità competente. Tali comportamenti erano puniti con la reclusione da tre a cinque anni qualora l'ente fosse pubblico e mobilitato, e da un mese a due anni qualora l'ente, impresa o stabilimento avesse carattere privato e non fosse mobilitato (disposizione introdotta dall'art. 37-bis della legge 1° novembre 1940 n. 1782 e recepita nell'art. 32 del T.U. del 1942).

Quest'ultima disposizione venne anche inclusa, in riferimento ai dirigenti degli stabilimenti privati mobilitati (cioè dichiarati «ausiliari» o «preausiliari» dal Fabbriguerra), nell'art. 251 del codice penale militare di pace approvato con RD 20 febbraio 1941 n. 313, il quale prevedeva l'aumento di pena da un terzo alla metà qualora il fatto fosse commesso previo accordo tra due o più persone (l'aggravante era già prevista dall'art. 49 della legge del 1931, il quale prevedeva l'aumento della metà della pena).

L'art. 48 della legge del 1931 puniva con la stessa pena prevista dal codice penale militare per la mutilazione volontaria in tempo di pace, salvo il conguaglio della pena per coloro che non avessero obblighi militari, la procacciata o simulata infermità e la procurata mutilazione allo scopo di sottrarsi agli obblighi del servizio civile (cfr. art. 103 del regolamento del 1933, sull'autorità cui incombeva l'obbligo di denuncia all'autorità giudizioria). La norma venne recepita nell'art. 242 del codice penale militare di pace del 1941, stabilendo peraltro una diminuizione di pena rispetto a quella prevista per la mutilazione o l'infermità procurata o simulata al fine di sottrarsi al servizio militare.

La legge del 1931 prevedeva la sostituzione delle pene comuni alle militari, secondo il conguaglio fissato dal codice penale militare, qualora il reo di mancanza alla chiamata in servizio civile, abbandono di servizio o mancato rientro all'ente non avesse obblighi di servizio militare (art. 50). Inoltre assog-

gettava alla giurisdizione dei tribunali militari tutti gli appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati, indipendentemente dal sesso e dall'età, limitatamente, peraltro, ai reati preveduti nel capo V. Richiamava inoltre i benefici di legge previsti per i minori di 18 anni, e prevedeva la sostituzione delle pene comuni con quelle militari (secondo il ragguaglio fissato dal codice penale militare) per gli appartenenti e dipendenti che avessero obblighi di servizio militare (art. 30). Quest'ultimo articolo venne riprodotto negli articoli 30 e 38-ter della legge 1° novembre 1940 n. 1782, e su tale presupposto i reati preveduti dal titolo V della legge sulla disciplina di guerra vennero poi inclusi nel titolo V (capo II) del codice penale militare, libro II, approvato pochi mesi più tardi.

Tuttavia l'art. 11 della legge che autorizzava il governo ad emanare un testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra (6 dicembre 1941 n. 1041), estese a tutti i mobilitati per il servizio del lavoro, sia pure con l'eccezione di alcuni reati, l'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali militari per le contravvenzioni alle disposizioni penali contenute nel capo II del testo unico (norma riprodotta nell'art. 37 di tale T.U.). Era fatta salva, peraltro, la competenza dell'autorità giudizioria ordinaria per i reati di mancanza alle chiamate di controllo, sottrazione agli obblighi di addestramento, inosservanza dell'obbligo di tenere il piano di mobilitazione, e violazione di disposizioni dell'autorità statale qualora commesso da dirigenti di enti, imprese e stabilimenti privati non mobilitati. Per i reati commessi da minori di 18 anni venivano richiamate le disposizioni del RDL 20 luglio 1934 n. 1404 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935 n. 835).

La responsabilità penale: disposizioni speciali per i mobilitati civili dipendenti da stabilimenti statali di produzione per la guerra ovvero da stabilimenti privati mobilitati

Le disposizioni penali contenute nel capo V della legge del 1931, modificato dalla legge 1°novembre 1940 n. 1782, venne-

ro poco più tardi trasfuse negli artt. 243-251 del codice penale militare di pace.

Erano reati specifici del mobilitato civile dipendente da stabilimenti statali di produzione per la guerra ovvero da stabilimenti privati mobilitati:

a) l'abbandono del servizio (assenza arbitraria per oltre 5 giorni o mancato rientro nei 5 giorni successivi a quello prefissato (termine ridotto a 24 ore per i comandati a tempo determinato o indeterminato), punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. La nuova formulazione dell'art. 31, previde l'aumento di pena se il fatto fosse commesso da tre o più persone previo accordo, e la riduzione da un terzo alla metà se la durata dell'assenza non superasse i 15 giorni (art. 31). Il RDL 15 marzo 1943 n. 313 comminò la reclusione militare fino a 6 mesi per le assenze e i ritardi superiori a un giorno commessi da mobilitati civili non appartenenti alla categoria dei militari comandati in servizio del lavoro;

b) la violenza a superiori nella scala gerarchica tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare, punita con la reclusione, da 2 a 9 anni nel testo del 1931, e da 2 a 5 in quello del 1940. Erano previste le attenuanti che il fatto fosse commesso per cause estranee al servizio (pena da 1 a 5 anni nel testo del 1931 e riduzione da 1/3 alla metà in quello del 1940), ovvero in stato d'ira determinato da fatto ingiusto del superiore (riduzione da 1/3 alla metà). Il testo del 1931 considerava aggravante la premeditazione: quello del 1940 aggiunse la previsione delle stesse pene previste nel codice penale militare se la violenza consisteva nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave (artt. 32 e 35);

c) minaccia e ingiuria a superiore o autorità militare, punita con la reclusione da sei mesi a 3 anni (testo del 1931), poi fino a 3 anni (testo del 1940), con la previsione delle attenuanti delle cause estranee al servizio (reclusione fino a 2 anni) e dell'aver reagito in stato d'ira ad un fatto ingiusto del superiore (diminuizione da 1/3 alla metà) (artt. 33 e 35);

d) rifiuto di obbedienza a superiore o autorità militare, pu-

nito con la reclusione fino a 4 mesi (testo del 1931), poi fino a 8 (testo del 1940), con la previsione dell'aggravante del rifiuto commesso in servizio o in presenza di più individui del personale (aumento di pena) (artt, 34 e 35);

e) abuso di autorità (con uso di violenza) da parte di superiore o di autorità militare, punito con la reclusione da 6 mesi a un anno (salve le maggiori pene qualora il fatto costituisse altro o più grave reato), con l'attenuante di aver agito nello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto dell'inferiore (diminuzione dalla metà ai due terzi) (art. 36);

f) minaccia a un inferiore, punita con la reclusione fino a otto mesi, ovvero fino a due anni se la minaccia fosse grave o fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 del codice penale, prevedendosi l'attenuante dello stato d'ira determinato da fatto ingiusto dell'inferiore (art. 36-bis);

g) ostruzionismo o sabotaggio nei lavori («chiunque dolosamente ostacola il corso dei lavori, o esegue lavorazione difettosa o deteriora il materiale di lavoro affidatogli»), puniti, secondo il testo del 1931, con la reclusione da 1 a 5 anni, ovvero «non inferiore ai 7 anni» qualora il danno fosse grave: il testo del 1940 puniva il reato con le pene previste dalla prima parte dell'art. 253 del codice penale (reclusione non inferiore a 8 anni) e prevedeva la pena di morte se il fatto fosse diretto a menomare l'efficienza bellica dello Stato ovvero ricorressero le ipotesi previste dai nn. 1° e 2° del capoverso del citato art. 253 (fatto commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano: compromissione della preparazione ovvero dell'efficienza bellica dello Stato, ovvero delle operazioni militari) (art. 37).

L'art. 37-bis prevedeva come reato specifico del dirigente di stabilimento o ente privato mobilitato la violazione di disposizione dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra, con le ipotesi già esaminate nel precedente paragrafo, in tutto corrispondenti a quelle previste dall'art. 32 del T.U. del 1942 relativo ai dirigenti degli altri enti.

Il 2° comma del vecchio art. 30 della legge del 1931, e il 1° comma dell'art. 38-ter della legge n. 1782 del 1940, prevedeva-

no la sostituzione della reclusione militare alla reclusione comune per i mobilitati civili con obblighi militari. L'inclusione dei reati previsti dal capo V della legge sulla disciplina di guerra nel codice penale militare di pace determinò la sostituzione in via generale della reclusione ivi stabilita con la sanzione di diversa specie della reclusione militare, ora applicabile anche al personale senza obblighi militari, incluse le donne e i minori.

Gli articoli 31-35, 36, 36-bis, 37 e 37-bis del capo V corrispondevano rispettivamente agli articoli 243-246, 247, 248, 250 e 251 del codice penale militare di pace. Gli artt. 244 (violenza contro superiori o contro militari preposti) e 247 (violenza contro inferiori) previdero tuttavia che in caso di omicidio o lesione personale gravissima o grave si applicassero le pene previste per tali casi dal codice penale comune, peraltro aumentate (con semplice aumento della pena detentiva temporanea nel caso della violenza contro l'inferiore). L'art. 248 aggiunse all'ipotesi della minaccia del superiore contro l'inferiore, anche quello dell'ingiuria (in precedenza non sottoposto a sanzione penale). L'art. 249 estese ai casi preveduti dagli artt. 244 e 247 le disposizioni previste dall'art. 587 codice penale comune nel caso della violenza a causa di onore o nelle circostanze indicate dall'art. 587.

La militarizzazione di enti e di cittadini

L'istituto della militarizzazione, consistente nell'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare e al regolamento di disciplina militare di persone non appartenenti alle Forze Armate (inclusi i militari in congedo), venne disciplinato:

a) dal RDL 14 ottobre 1937 n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile «al seguito dell'Esercito operante» e sull'equiparazione del servizio reso da militarizzato al servizio militare, e della C.R.I. e dello S.M.O.M. a corpi militari;

b) dall'art. 26 della legge di guerra (RD 8 luglio 1938 n. 1415), che qualificava «appartenenti alle Forze Armate» i militarizzati, gli assimilati ai militari e gli appartenenti a corpi civili mi-

litarmente ordinati, purchè inquadrati nelle FF.AA. e muniti dei distintivi prescritti;

c) dal RDL 5 settembre 1938 n. 1628, che prevedeva la possibilità di militarizzazione collettiva degli appartenenti a enti di importanza nazionale, mediante decreto reale da emanarsi su proposta del ministro della Guerra, di concerto con gli altri ministri interessati e col ministro delle Finanze;

d) dalla legge 25 agosto 1940 n. 1304, che accordava ai ministri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica la facoltà di militarizzare, con propria disposizione, e in relazione alle funzioni esercitate, i personali civili comunque dipendenti dalle rispettive amministrazioni, limitamente però al permanere dello stato di guerra;

e) dalla legge 1°novembre 1940 n. 1610 sulla facoltà dei ministri per la Guerra, la Marina e l'Aeronautica di militarizzare qualsiasi cittadino che svolgesse attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della nazione;

f) dal regolamento sulle militarizzazioni approvato con RD 29 maggio 1941 n. 401;

g) dall'art. 232, secondo comma, del codice penale militare di guerra (RD 20 febbraio 1941, n. 313), il quale attribuiva ai tribunali militari di guerra la cognizione di qualunque reato (anche comune) commesso nei territori delle operazioni militari o considerati tali: 1° dalle persone estranee alle Forze Armate dello Stato, che per qualsiasi titolo si trovasero in rapporti, anche indiretti, di servizio, impiego, prestazione di opera, somministrazioni, forniture, requisizioni e simili con le FF.AA. suddette; 2° da chiunque fosse addetto al privato servizio delle persone indicate al numero precedente, e da ogni altra persona che, con una mansione qualunque, si trovasse al seguito delle Forze Armate dello Stato a norma della legge o dei regolamenti approvati con decreto reale (l'art. 233 accordava tuttavia al giudice militare facoltà di rimessione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni);

h) dal RDL 30 marzo 1943 n. 123, che rielaborava, in un solo corpo normativo, tutta la materia afferente l'istituto della militarizzazione.

Durante il corso della guerra vennero inoltre emanati numerosi provvedimenti, inclusi bandi militari, per attuare la militarizzazione di personali e categorie civili in particolari condizioni.

Il RDL 18 giugno 1940 n. 631 (convertito in legge 14 ottobre 1940 n. 1541) dispose la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari: tuttavia il provvedimento venne poi sostituito dalla legge 1° novembre 1940 n. 1782, contenente le disposizioni penali e disciplinari relative al personale (dirigenti e dipendenti) degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o degli enti, aziende o stabilimenti privati mobilitati, in seguito trasfuse, come abbiamo visto, negli artt. 243-251 del codice penale militare di pace, e negli artt. 32 e 37 del T.U. delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Altri provvedimenti di militarizzazione di enti o categorie furono il RDL 18 giugno 1940 n. 632, relativo al personale dell'U.N.P.A., il bando del capo del governo 4 novembre 1943 n. 11, relativo ai marittimi in servizio sulle navi ausiliarie dello Stato, e il decreto del capo del governo 23 agosto 1941 n. 73, il quale sanzionò, dando loro valore giuridico, le militarizzazioni effettuate dai governi coloniali dell'A.S. e dell'A.O. con decreti governatoriali o vicereali, e in particolare il decreto vicereale 30 dicembre 1940 n. 1810, relativo al personale di tutte le amministrazioni dello Stato in servizio in A.O.I. Cfr. in proposito Ministero della Difesa-Esercito, *Raccolta delle disposizioni riguardanti il personale militarizzato (1937-1954)*, Poligrafico dello Stato, Roma, 1955.

Come si è detto, la disciplina della militarizzazione fu interamente riordinata dal RDL 30 marzo 1943 n. 123.

Relativamente all'assunzione della condizione di militarizzato, superando la precedente distinzione tra militarizzazione dei cittadini e di enti (o collettiva), il RDL n. 123 distingueva tra l'assunzione «di diritto» (art. 1) e l'assunzione «per ordine di militarizzazione» (art. 2). La prima conseguiva necessariamente dal provvedimento di assegnazione a comandi, reparti o servizi delle Forze Armate mobilitati dai rispettivi stati maggiori per operazioni di guerra: conseguentemente la cessazione

dell'assegnazione produceva anche quella condizione di militarizzato, salvo specifica disposizione di proroga emanata dal capo del governo (artt. 6 e 7). La seconda conseguiva da specifico ordine, a carattere individuale o collettivo, emesso dal competente ministero militare d'intesa con gli altri ministeri eventualmente interessati o, nel caso di appartenenti a stabilimenti ausiliari, dal ministro della produzione bellica: aveva effetto dal giorno della comunicazione individuale del provvedimento e cessava dal giorno della comunicazione della revoca dell'ordine, salvo facoltà di specifica proroga riservata al capo del governo. L'interruzione temporanea del servizio di militarizzato non faceva cessare, in questo caso, lo stato di militarizzato (artt. 2, 5, 6 e 7).

A differenza della militarizzazione di diritto, quella per ordine poteva essere disposta soltanto quando fosse ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, ovvero la mobilitazione generale o parziale, nonchè in ogni altro caso in cui fosse ritenuto necessario dal capo del governo (al quale implicitamente si riservava l'attivazione della facoltà attribuita dall'art. 2 ai ministri militari e della produzione bellica).

All'eventuale militarizzazione per ordine erano soggetti anzitutto i dipendenti delle amministrazioni militari: in secondo luogo quelli delle altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici: in terzo luogo gli appartenenti a stabilimenti ausiliari o ad altre aziende private: e infine ogni altro cittadino (art. 2). Indipendentemente dalla loro eventuale appartenenza a categorie o enti militarizzanti, le donne e i minori di anni 17 erano esclusi dall'ordine di militarizzazione (art. 3). Tuttavia anche le donne e i minori di anni 17 potevano essere assoggettati alla giurisdizione penale militare di guerra nei casi previsti dall'art. 232, secondo comma, del CPMG. Inoltre, per espressa disposizione dell'art. 3, secondo comma, del RDL n. 123, le donne e i minori di 17 anni appartenenti a categorie o enti militarizzati assumevano la condizione di mobilitato civile.

La militarizzazione comportava l'equiparazione dei gradi civili a quelli militari, stabilita dal ministero militare competente, d'intesa con il ministro dal quale dipendeva il personale da

militarizzare e con quello delle finanze. I militarizzati potevano essere tenuti a indossare una speciale uniforme o a portare speciale distintivi, secondo norme da emanarsi dal ministro competente (art. 8).

La militarizzazione comportava l'assoggettamento:

a) alla legge penale e alla giurisdizione militare;

b) alle norme della disciplina militare in vigore per la Forza Armata al seguito della quale il militarizzato si trovava, o presso la quale svolgeva la propria attività l'ente o azienda di appartenenza: e a quelle in vigore per il R. Esercito in ogni altro caso (art. 9).

Il vincolo di subordinazione gerarchica, agli effetti penali e disciplinari, risultava dalla equiparazione dei gradi, sia nei rapporti dei militarizzati tra loro, sia nei rapporti tra questi e gli altri appartenenti alle Forze Armate dello Stato. Era in ogni caso dovuta obbedienza, come a superiore, al militare o militarizzato che esercitava funzioni di comando, ovvero di direzione o sorveglianza del servizio. Per il personale delle amministrazioni statali l'appartenenza a un gruppo superiore importava esercizio di funzioni di comando rispetto agli appartenenti a gruppi inferiori, ancorchè essi rivestissero gradi superiori, fermo restando il dovere di obbedienza in caso di dipendenza diretta. I vincoli di subordinazione stabiliti per i mobilitati civili nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate dello Stato si estendevano anche nei confronti del personale militarizzato (artt. 10 e 11).

Era prevista la possibilità di applicare, in luogo delle sanzioni disciplinari militari, le sanzioni disciplinari prevedute dalle leggi sullo stato giuridico o dai contratti collettivi, qualora, per la specie e la gravità delle infrazioni disciplinari non si ritenesse adeguata alcuna delle punizioni militari. In ogni caso, per le infrazioni commese da dipendenti statali che avessero carattere esclusivamente tecnico o amministrativo, si applicavano soltanto le sanzioni prevedute dalle norme sullo stato giuridico. Le sanzioni disciplinari militari inflitte a militarizzati che avessero anche la qualità di militari in congedo, erano co-

municate al competente centro di mobilitazione, per essere annotate nei documenti matricolari (artt. 13-16).

Il servizio prestato dal personale militarizzato assegnato a comandi, reparti o servizi delle Forze Armate, era equiparato, sotto ogni effetto, compreso il regime delle pensioni di guerra, al servizio militare. Il regime delle pensioni di guerra si applicava al personale militarizzato ai sensi dell'art. 2 (per ordine) soltanto in caso di decesso o invalidità derivante da operazioni belliche (art. 12). Per poter fruire dei benefici concessi dalla legge ai combattenti i militarizzati di cui all'art. 2 dovevano poter esibire il provvedimento formale, individuale o collettivo, di militarizzazione, in mancanza del quale ne restavano esclusi. Tale onere non gravava invece sui militarizzati di diritto.

L'art. 17 del RDL n. 123 disponeva che ai dipendenti statali militarizzati di diritto ai sensi dell'art. 1, spettava il trattamento economico stabilito per i comandi, reparti o servizi ai quali erano assegnati, esclusa l'indennità di rappresentanza. In ogni caso l'eventuale trattamento economico speciale per i militarizzati doveva essere stabilito con decreto del ministro competente, d'intesa con quello per le finanze. Tuttavia nessun trattamento economico speciale poteva essere attribuito in dipendenza della militarizzazione al personale degli stabilimenti ausiliari di produzione per la guerra. Quest'ultima disposizione era diretta ad evitare l'inconveniente verificatosi durante la prima guera mondiale, e rilevato dalla Commissione di inchiesta per Caporetto, la quale aveva osservato che «gli operai militarizzati riunivano in sé il duplice vantaggio egoistico di essersi assicurati vantaggi, benessere, ricchezza prima loro sconosciuti ed insperati; non solo *imboscati*, quindi, ma premiati al tempo stesso»[8].

Discussi in dottrina erano gli effetti della militarizzazione sul rapporto di lavoro. Secondo Padoan, la militarizzazione aveva effetti sospensivi del rapporto di lavoro originario fra il prestatore d'opera e l'azienda, sostituendovi un rapporto diretto di prestazione d'opera tra l'amministrazione militare, così come sostituiva la dipendenza diretta dall'autorità militare alla dipendenza dall'autorità civile dello Stato, rappresentata, nel

caso degli stabilimenti ausiliari (mobilitati ma non militarizzati) dal Fabbriguerra[9].

Francesco Valori sosteneva invece che «secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente la militarizzazione non crea alcun rapporto, né sopprime il rapporto di impiego e di lavoro preesistente per sostituirlo con un nuovo rapporto *iure imperii*, basato sulla coercizione: essa sovrappone invece al vincolo volontario preesistente una nuova disciplina più rigorosa simile a quella degli appartenenti alle Forze Armate e che non è, normalmente, concepibile nei confronti di chi non sia militare». Di conseguenza la militarizzazione non modificava in nulla lo *status* del prestatore d'opera, e tanto mento trasformava il rapporto di lavoro privato in quello di pubblico impiego (cfr. *Il Consiglio di Stato nel settennio 1951-1957*, Libreria dello Stato, Roma, 1959, vol. I B, p. 1237; vol. II, pp. 534-35)[10].

Le speciali disposizioni relative alla mobilitazione e militarizzazione della Marina Mercantile

La speciale disciplina della Marina mercantile in tempo di guerra era contenuta nel RDL 19 settembre 1935 n. 1836 (convertito nella legge 9 gennaio 1936 n. 147), «organizzazione della marina mercantile nel tempo di guerra», nella legge 13 luglio 1939 n. 1154 recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, nelle leggi 11 aprile 1941 n. 267 e 7 maggio 1942 n. 600 relative all'utilizzazione professionale dei marittimi mercantili (espressamente richiamate, in deroga alla generale disciplina delle militarizzazioni, dall'art. 19 del RDL 30 marzo 1943 n. 123), negli articoli 252-259 del codice penale militare di pace (relativi alla responsabilità penale militare dei piloti non militari e dei capitani di navi mercantili e comandanti di aeromobili civili), nonchè nel bando del capo del governo 4 novembre 1943 n. 11, relativo ai marittimi in servizio sulle navi ausiliarie dello Stato.

In tempo di guerra la parte del naviglio mercantile più idonea poteva essere requisita e destinata a cooperare direttamente con la marina militare. Essa veniva incorporata nel quadro del R. Naviglio con la qualifica di «naviglio ausiliario»: il ri-

manente assumeva la qualifica di «naviglio da traffico», la cui organizzazione ed esercizio competevano al Ministero delle Comunicazioni (D.G. della Marina Mercantile). A tale scopo erano previsti fin dal tempo di pace censimenti preventivi del naviglio mercantile, ed eventuali lavori di rinforzo per la pronta installazione delle artiglierie, disposti dal ministero della Marina ed eseguiti a spese del bilancio di quest'ultimo relativamente alle navi da iscriversi nel naviglio ausiliario, ovvero del bilancio del ministero delle Comunicazioni nel caso del naviglio da traffico.

Il naviglio ausiliario in tempo di guerra comprendeva: le navi dragamine e posamine, le navi onerarie, le navi per scorta a convogli e le navi da crociera. L'assegnazione delle navi a una delle dette categorie era determinata insindacabilmente dal ministero della Marina, che doveva darne notizia al Ministero delle Comunicazioni e ai proprietari.

La requisizione delle navi mercantili era di competenza del ministro della Marina per quelle destinate a costituire il naviglio ausiliario, e del ministro delle Comunicazioni per quelle destinate a costituire il naviglio da traffico. Con la requisizione passavano a detti ministeri, rispettivamente, l'impiego e la gestione delle unità inscritte ad entrambe le categorie.

Gli equipaggi del naviglio ausiliario dovevano essere composti esclusivamente di marittimi nazionali. I minori di 17 anni dovevano essere sbarcati dal naviglio ausiliario. Con l'assegnazione al naviglio ausiliario il personale nazionale imbarcato passava a far parte della R. Marina, assumendo a tutti gli effetti carattere militare anche nel caso in cui non avesse obblighi militari, sempreché esercitasse funzioni corrispondenti a quelle disimpegnate da militari a bordo delle navi da guerra. Il personale adibito a funzioni esercitate su navi da guerra da civili, assumeva la stessa posizione di costoro (militarizzati). All'uopo veniva assegnato dal Ministero della Marina il grado militare temporaneo competente ai componenti del personale. Tale grado poteva essere confermato per tutta la durata della mobilitazione per coloro che dovevano continuare a prestare servizio nella R. Marina, anche quando fossero cessate le ragioni

che avevano dato titolo al conferimento del grado, purchè questo fosse stato ricoperto per almeno sei mesi, ovvero in considerazione di speciali meriti.

Dal momento dell'inscrizione della nave nel naviglio ausiliario dello Stato, e per tutto il tempo in cui vi rimaneva, nessuno dei componenti l'equipaggio poteva ottenere lo sbarco, ad eccezione di coloro la cui classe non fosse stata ancora chiamata, o comunque non soggetti a richiamo alle armi, salvo il caso che non fosse possibile sostituirli con altro personale (militare o soggetto a obblighi militari). Questa eccezione si applicava anche a coloro che, soggetti a richiami alle armi, appartenessero ai ruoli della R. Aeronautica in qualità di naviganti o di specialisti.

I militari in congedo che al momento del loro richiamo per mobilitazione si trovavano imbarcati su navi da traffico, o che eccezionalmente occorreva imbarcare, erano lasciati, mediante esonerazione, a prestare servizio sul naviglio da traffico, nei limiti e modi stabiliti dal regolamento sulle esonerazioni temporanee.

Il personale delle navi da traffico non avente obblighi militari poteva essere sbarcato solo dietro autorizzazione del ministero delle Comunicazioni.

L'art. 22 del RDL 19 settembre 1935 n. 1836 stabiliva, agli effetti della legge penale pel tempo di guerra e dell'assoggettamento alle disposizioni della legge penale militare marittima e della giurisdizione relativa, l'equiparazione delle navi mercantili (sia di proprietà dello Stato che requisite) alle navi da guerra, e del personale imbarcato ai militari ovvero ai civili mobilitati o militarizzati a seconda delle funzioni disimpegnate e degli obblighi di servizio militare di ciascuno.

Il codice penale militare di pace prevedeva e puniva i seguenti reati commessi da piloti non militari di navi militari o appartenenti a convogli sotto scorta militare, ovvero da piloti non militari di aeromobili militari (art. 256):

a) perdita, investimento, incaglio o avaria grave cagionata alla nave: la perdita era punita con la morte mediante fucilazione nella schiena, gli altri eventi con la reclusione non infe-

riore a 8 anni. Se il fatto era commesso per colpa, si applicava la reclusione, fino a 10 anni nel caso di perdita, e fino a 2 anni negli altri casi;

b) abbandono della nave, punito con la reclusione da 1 a 5 anni, e da 3 a 10 anni se il fatto era commesso in caso di pericolo (art. 253);

c) rifiuto, omissione o ritardo nell'assunzione, o comunque nella prestazione del servizio, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 254);

d) induzione in errore del comandante, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, con danno del servizio: punita con la reclusione da 2 a 10 anni. Se l'errore del comandante derivava dalla colpa del pilota, questi era punito con la reclusione fino a un anno (art. 255).

L'art. 257 puniva con la morte mediante fucilazione nella schiena la perdita di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta militare provocata dal comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare. Se il comandante si separava dal convoglio si applicava la reclusione fino a 3 anni. Se il fatto era commesso per colpa, si applicava la reclusione fino a 10 anni nel caso di perdita della nave o aeromobile, e fino a un anno in caso di separazione dal convoglio.

L'art. 259 puniva con la reclusione da 1 a 3 anni il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiutasse o omettesse di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo.

L'art. 258 prevedeva infine il ricorso di circostanze attenuanti nei reati di perdita, investimento, incaglio o avaria commessi a titolo di dolo dal pilota civile di nave o aeromobile militare, nonchè nel reato di abbandono di nave o aeromobile: in questo caso alla pena di morte era sostituita la reclusione non inferiore a 7 anni, e le altre pene erano diminuite dalla metà a due terzi.

[1] Francesco Valori, s.v. «Mobilitazione», in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1964, X, p. 807.

[2] Agostino Padoan, *Disciplina delle Fabbricazioni di guerra*, edizione curata dall'Autore (S.A. Artegrafica Ettore Padoan, Milano), Roma, 1941, p. 102.

[3] Padoan, *op. cit.*, p. 113.

[4] Padoan, *po. cit.*. pp. 127-136 e 68-80. Il testo della circolare *ibidem*, pp. 311-316.

[5] Padoan, *op. cit.*, p. 119.

[6] Padoan, *op. cit.*, p. 118. Per quanto riguarda le competenze del PNF nel settore della mobilitazione civile, cfr. Ricciotti Lazzero, *Il Partito nazionale fascista*, Rizzoli, Milano, 1985, pp., 299-308 (con analisi delle disposizioni interne emanate con i Fogli di disposizioni nn. 1387, 1399, 1409, 1412, 1433 dell'agosto-ottobre 1939, nn. 7 del 14 novembre 1939, 124 del 28 aprile 1940, 100 del 22 aprile 1941). Il compenso previsto per i mobilitati civili destinati a sostituire gli agricoltori richiamati alle armi era «una paga giornaliera pari al 50% di quella minima prevista dai contratti di lavoro in vigore nella provincia»: tuttavia il Foglio di disposizioni n. 100 del 22 aprile 1941 stabiliva che «contemporaneamente al 50% versato ai comandanti di squadra per il pagamento degli operai, i datori di lavoro trasmetteranno al Centro federale un altro 25% delle tariffe sindacali. Quest'ultima somma verrà impiegata sia per la corresponsione di premi agli elementi distintisi per rendimento e disciplina sia per l'attività assistenziale».

[7] Padoan, *op. cit.*, p. 130.

[8] F. Traina, s.v. «Guerra (Disciplina interna)», in *Nuovo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1938, VI; F. Valori, s.v. «Militarizzazione», in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1964, X, p. 692.

[9] Padoan, *op. cit.*, pp. 122-123.

[10] F. Valori, s.v. «Militarizzazione», *cit*, p. 692.

INDICE DEL TERZO VOLUME

PARTE IV - LA «NAZIONE MILITARE» (1919-1943)

XIV. Dalla «nazione armata» alla «nazione organizzata per la guerra». L'ordinamento dell'Esercito dal 1919 al 1926: la difesa della tradizionale struttura «a larga intelaiatura» da parte dei generali della Vittoria» (Diaz e Giardino), i progetti di «esercito scudo e lancia» (Gasparotto e Di Giorgio) e la soluzione di compromesso (ordinamento Cavallero-Badoglio) 7

Verso l'elaborazione di nuovi concetti: dalle ambiguità sulla «nazione armata» alle formule innovatrici della «nazione organizzata per la guerra» e dell'esercito «scudo e lancia», p. 7. I criteri della pianificazione militare e gli ordinamenti dell'Esercito dal 1919 al 1922: gli ordinamenti «provvisori» (Albricci e Bonomi), il progetto della Commissione parlamentare consultiva (Perla) e il progetto Gasparotto, p. 26. - La riaffermazione dell'esercito «a larga intelaiatura» (1922-1923): la «relazione» del Consiglio dell'Esercito, il compromesso fissato dall'ordine del giorno 30 ottobre 1922, l'esclusione di un ruolo militare della MVSN, l'ordinamento Diaz e la fissazione della ferma ordinaria a 18 mesi, p. 54. - Gli effetti perversi del sovradimensionamento dell'esercito rispetto alle risorse disponibili indotti dall'ordinamento Diaz: la rinuncia agli investimenti e all'ammodernamento, il consumo delle scorte di mobilitazione, la riduzione della prontezza operativa, del livello addestrativo e del tasso di produzione di riserve addestrate, p. 63. - L'ultima battaglia dei riformisti (1924-25), il progetto di esercito «lancia e scudo» del mi-

nistro Di Giorgio e il parere negativo del Consiglio dell'Esercito, p. 68. - L'ostruzionismo dei senatori militari, la polemica del ministro contro la milizia, l'attacco di Farinacci, il ritiro del progetto e le dimissioni di Di Giorgio, l'«interim» della Guerra a Mussolini e il riassetto del vertice politico-militare (5 dicembre 1924-4 maggio 1925), p. 79. - La «Memoria» Ferrari dell'aprile 1925 e il definitivo «ordinamento Mussolini» dell'11 marzo 1926, soluzione di compromesso tra l'«esercito a larga intelaiatura» e l'«esercito scudo e lancia». La ferma ridotta di 6 mesi, espediente per tornare al reclutamento selettivo (contingente minimo con ferma di 18 mesi), p. 90. - Note, p. 99.

XV. La «modernizzazione» conservatrice. La «lotta per modernizzare l'Esercito» condotta da Balbo e Grazioli (1927-1933), la vittoria politica della linea modernista (1933) e il fallimento di Baistrocchi e Pariani nella creazione di un esercito «lancia e scudo» meccanizzato integrativo e non sostitutivo di quello tradizionale «a larga intelaiatura» (1933-1939) 109

La «lotta per modernizzare l'Esercito» (1928-1934): la candidatura di Balbo alla direzione di una politica militare interforze, i piani di ristrutturazione dell'Esercito elaborati dal generale Grazioli (1930-31) e dal colonnello Canevari (1932-33) e la sconfitta della «linea di raccoglimento» (Badoglio) e dell'Esercito di numero (Gàzzera, Bonzani), p. 109. - I due «trienni» Baistrocchi e Pariani (1933-1939). Successi e fallimenti della «modernizzazione» dell'Esercito: la selezione dei quadri di carriera, la separazione tra struttura territoriale e forze operative, la dispersione di risorse e i ritardi nella meccanizzazione determinati dalle scelte industriali e dalla mancata integrazione interarma, la mancata riduzione della quantità a vantaggio della qualità determinata dal nuovo quadro strategico, p. 133. - Le caratteristiche degli ordinamenti Baistrocchi, Pariani e Soddu in confronto con gli ordinamenti degli anni Venti: il ritorno all'indice di mobilitazione di 60 Divisioni ternarie equivalenti (88 binarie) e alla struttura «a larga intelaiatura» caratteristica della «nazione armata», e il contemporaneo tentativo di sviluppare una moderna aliquota meccanizzata, p. 156. - *Note*, p. 165. - *Allegati*: N. 1, Gli ordinamenti dell'Esercito 1919-1926, p. 172. - N. 2, Gli ordinamenti dell'Esercito 1931-1940, p. 173. - N. 3, Notizie demografiche e militari di alcuni Stati europei (anni

1929-1931), p. 174. N. 4, Raffronto della forza bilanciata 1913-1926 in rapporto alla popolazione nei vari paesi europei, p. 175. N. 5 Spese militari e spese civili pro capite. Raffronto internazionale 1927, p. 177.

XVI. Il servizio militare tra le due guerre: legislazione e statistiche. Ferma lunga e reclutamento selettivo: riforme, rivedibilità, rinvio e ritardo per motivi di studio, dispense per bassa statura, limitata idoneità e motivi di famiglia, ferme ridotte e congedo anticipato. Volontari a lunga ferma, servizio militare nei Carabinieri, nella Milizia e nei corpi di polizia, leva marittima e leva aereonautica. Servizio della leva e operazioni di leva. Statistiche sociali (renitenza, professioni, analfabetismo, titolo di studio) 179

Dall'impegno legislativo alla «nazione armata» (categoria unica e ferma unica a 8 mesi) al ripristino della ferma lunga (18 mesi), del reclutamento selettivo e delle ferme minori differenziate di 12, 6 e 3 mesi (1923-1935). IL RDL 10 febbraio 1936 n. 395 e il sistema della ferma unica e dei titoli all'eventuale congedo anticipato, in vigore fino al 1964, p. 179. - Legislazione e statistica della leva tra le due guerre: a) la selezione sanitaria. Gli elenchi «A» e «B» delle imperfezioni e infermità esimenti, i tassi di riforma, rivedibilità, limitata idoneità al servizio militare, morbosità e mortalità del personale alle armi, p. 192. - b) i criteri sociali della selezione. I titoli per la dispensa dalla chiamata alle armi (ferma «ridotta», «riducibile», «minore di 3° grado», «eventuale congedo anticipato») e alla riduzione della ferma a 12 mesi («congedo anticipato», «ferma minore di 1° grado») e a 6 mesi («ferma eventualmente abbreviata», «ferma minore di 2° grado»), p. 198. - c) le dispense discrezionali (arruolati di limitata idoneità e di bassa statura, ascritti a ferma trimestrale con requisito premilitare), la riduzione della ferma (arruolati con istruzione premilitare, o con ridotta attitudine militare), l'invio in congedo anticipato dopo un anno (arruolati già rivedibili) o il compimento dell'ultimo periodo di istruzione (classe anziana), ovvero senza limiti minimi di effettivo servizio alle armi (aventi titolo all'E.C.A., aliquota esuberante al bisogno), p. 213 - d) gli obblighi di servizio militare in relazione alla cittadinanza italiana e libica, le disposizioni sull'arruolamento e la dispensa provvisoria e definitiva dal

servizio militare dei residenti all'estero, la dispensa agli stranieri divenuti cittadini italiani, la ferma speciale ridotta per i residenti all'estero rimpatriati per compiere la ferma di leva, la licenza straordinaria ai militari residenti in luoghi remoti delle colonie, p. 216. - e) la dispensa legale per i missionari cattolici e i sacerdoti cattolici aventi cura d'anime e i rinvii del servizio militare per gli allievi missionari e gli studenti in teologia: le esenzioni ecclesiastiche dal servizio militare e la disciplina concordataria delle dispense e rinvii, p. 223. - f) il ritardo della chiamata alle armi per motivi di studio, per avere un fratello alle armi per fatto di leva o per contemporanea chiamata alle armi di due fratelli consanguinei, o per i militari indispensabili al governo di un'azienda, p. 226. - Incidenza quantitativa dei meccanismi di selezione del contingente da incorporare rispetto agli arruolati, p. 227. - Statistiche sociali della leva di terra: tassi di renitenza e di analfabetismo, titolo di studio e professioni degli iscritti di leva, p. 232 - Le ferme volontarie. I sottufficiali in ferma volontaria, in rafferma e in carriera continuativa, i militari di truppa delle varie armi e corpi in ferma volontaria e rafferma, riammessi in servizio, riassoldati e trattenuti alle armi, e l'arruolamento volontario di specializzati, p. 238. - Il servizio di leva come «carabiniere ausiliario». L'assolvimento degli obblighi di leva e di servizio militare mediante arruolamento volontario nella R. Guardia di Finanza, nei corpi degli agenti di pubblica sicurezza e di custodia delle carceri, nella polizia coloniale, nelle legioni libiche e nei reparti confinari della MVSN, nella MVSN dell'Africa italiana e in alcune «milizie speciali» (portuaria, stradale e forestale), p. 255. - Il contingente della leva di terra assegnato alla R. Aeronautica (1923-1939) e l'istituzione di una speciale «leva aeronautica» (1939-1943), p. 258. - La leva di mare e la disciplina degli arruolamenti volontari nel Corpo Reali Equipaggi Militari, p. 263. - Servizio della leva (di terra, di mare, aeronautica). La trasformazione della Direzione generale in Ispettorato generale LST, il ruolo dei commissari di leva, l'esclusione dei consiglieri provinciali dai Consigli di leva, il servizio di leva nelle Colonie e all'estero, p. 268. - Sanzioni penali, amministrative e disciplinari per le contravvenzioni all'obbligo di leva (omissione dalle liste, sostituzione di persone, simulata o procacciata infermità, renitenza, abuso di autorità, corruzione di sanitario) o di presentazione alle armi (diserzione, mancanza alla chiamata), p. 277. La legge sul reclutamento obbligatorio nel R. Esercito di cittadini albanesi, p. 284. *Note*, p. 290. *Allegati*: N. 1, Esito della leva di terra sulle classi dal 1901 al 1924, p. 293. - N. 2, Esito della chiamata alle armi delle classi dal 1911 al 1916, p. 296. - N. 3, Principali indici

relativi all'esito della leva sulle classi dal 1901 al 1924, p. 297. - N. 4, Richiami alle armi per Esigenza A.O. (1935-36), p. 298. - N. 5, Suddivisione per classi della forza richiamata del R. Esercito 1940-41, p. 299.

XVII. La «nazione militare». L'allungamento degli obblighi militari al 55° anno, l'istruzione premilitare, i corsi di cultura militare, gli ufficiali di complemento, gli obblighi della forza in congedo, il trattamento economico e l'assistenza ai lavoratori richiamati, il sistema di mobilitazione, le proposte di un servizio militare ausiliario femminile 301

Dalla contrapposizione tra «nazione armata» e «nazione organizzata per la guerra» al concetto fascista di «nazione militare» (1934), p. 301. - «Otto milioni di baionette». L'estensione degli obblighi militari dal 18° al 55° anno di età. L'obbligo del «servizio civile del lavoro» dal 14° al 70° anno di età (rinvio), p. 307. - L'istruzione premilitare dall'incentivazione attraverso gli sconti di ferma all'obbligatorietà. Il trasferimento dell'attribuzione dall'Esercito alla MVSN e da questa alla GIL. Il coordinamento con la leva fascista e l'attività delle organizzazioni giovanili di massa. L'Ispettorato per la preparazione militare della nazione, l'istruzione premarinara e preaeronautica, il libretto militare. Il Reggimento «Giovani Fascisti», p. 314. - L'insegnamento della cultura militare nelle università e nelle scuole, p. 331. - La formazione dei quadri della nazione militare: a) l'obbligo di partecipazione ai corsi normali per AUC e AS dei giovani laureati e diplomati, i corsi speciali AUC riservati a militari in congedo appartenenti a speciali categorie. Le scuole AUC dell'Esercito, gli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica, p. 352. - Segue: b) la formazione di ufficiali di complemento al di fuori delle Forze Armate: i corsi «preliminari» AUC per studenti universitari gestiti dalla Milizia universitaria, i corsi dell'Accademia della GIL, il Battaglione universitari «Curtatone e Montanara» in Somalia, le scuole AU della Guardia nazionale repubblicana, p. 363. - L'aggiornamento dei quadri della nazione militare: l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI), le disposizioni sull'avanzamento, i corsi di istruzione e i periodi di esercitazione, la Direzione generale per gli Ufficiali in congedo, p. 372. - Le predisposizioni per la mobilitazione militare: a) gli obblighi dei militari in congedo (notifica dei cambi di resi-

denza, chiamate di controllo, istruzione post-militare). I richiami per istruzione e mobilitazione effettuati dal 1930 al 1940. I soccorsi alle famiglie bisognose, l'indennità di smobilitazione, il diritto alla conservazione del posto di lavoro e all'indennità di richiamo alle armi, p. 382. - Segue: b) Ispettorati di mobilitazione, comandi di difesa territoriale e di zona militare, compiti dei distretti militari, progetto di mobilitazione, modalità di esecuzione dei richiami per mobilitazione, p. 391. - Verso un servizio militare ausiliario femminile. Le proposte delle donne fasciste. Le iniziative dell'Associazione nazionale donne artiste e laureate (1935-1938), i corsi per la preparazione della donna alla vita coloniale (1937-1939), l'impiego delle donne nella mobilitazione civile, il Servizio ausiliario femminile nelle FF.AA. della RSI (1944-45), p. 397. *Note*, p. 404. *Allegato*: La distribuzione dell'Esercito sul territorio nazionale (1920-1939) e lo sviluppo delle GG.UU. dal 1940 al 1943, p. 412. - Lo sviluppo dell'Esercito dal 1940 al 1943, p. 423.

PARTE V - IL «FRONTE DEL LAVORO» 431

XVIII. L'«organizzazione della nazione per la guerra» (1923-1943). Commissione suprema di difesa, mobilitazione civile, produzione bellica, protezione antiaerea, protezione civile, resistenza civile 433

L'esperienza della prima guerra mondiale e la nascita del concetto di «difesa civile». La nuova definizione della «mobilitazione della nazione» come sintesi della mobilitazione «militare» e «civile», p. 433. - La legge sull'organizzazione della nazione per la guerra: le responsabilità del governo per la mobilitazione militare e civile della nazione, le attribuzioni delle amministrazioni, la previsione di speciali organi per la mobilitazione civile, il dovere di concorso alla difesa e alla resistenza della nazione, p. 439. - La Commissione suprema di difesa (CSD): il Comitato deliberativo (CD), gli organi consultivi, e la Segreteria generale (SG), p. 447. - Speciali organi centrali a carattere consultivo o giurisdizionale: la Commissione consultiva per il diritto di guerra, il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione, la Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra, p. 457. - Gli «organi per l'attuazione della mobilitazione civile» pre-

visti dalla legge del 1925, i «nuclei» e gli «uffici speciali» di mobilitazione istituiti nel 1933 e 1935, gli «uffici centrali di mobilitazione» istituiti nel 1940 e gli speciali organi e uffici costituiti per le esigenze del secondo conflitto mondiale dalle amministrazioni dello Stato, p. 461. - Il controllo della mobilitazione industriale e la disciplina della produzione bellica e degli approvvigionamenti di armi e di mezzi. Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (1923-25), il Comitato per la Mobilitazione Civile (1925-40), il Servizio degli Osservatori Industriali, poi Servizio Ispettivo Tecnico (1923-1944), il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (1935-40), il sottosegretariato «Fabbriguerra» (1940-43), il Ministero della produzione bellica (1943-44), p. 468. - La difesa antiaerea passiva e la protezione antiaerea e antigas della popolazione civile. L'Unione Nazionale Protezione Antiaerea, i «capi-fabbricato» e la mobilitazione civile dei portieri, p. 480. - La protezione civile «bivalente»: l'assistenza alle popolazioni colpite da pubbliche calamità, i servizi antincendi, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, e le attribuzioni dell'Intendenza generale per i servizi di guerra del ministero dell'Interno, p. 489. - I comitati comunali per la resistenza civile previsti dal capo II della legge di guerra del 1931, abrogato dalla legge del 1940, p. 495. - *Note*, p. 499.

XIX. La «disciplina dei cittadini in tempo di guerra». Il servizio obbligatorio del lavoro, la disciplina delle dispense dal richiamo alle armi per mobilitazione, la militarizzazione, la mobilitazione della marina mercantile e degli stabilimenti ausiliari 501

L'evoluzione della normativa sulla disciplina di guerra e la corrispondenza semantica tra le varie locuzioni che vi ricorrono, p. 501. - La definizione e il contenuto degli obblighi gravanti sui cittadini e sugli enti civili: dall'«obbligo», poi «dovere», di «concorrere alla difesa della nazione», all'obbligo del «servizio civile», poi «servizio del lavoro», p. 503. - La mobilitazione civile di enti pubblici e privati e di stabilimenti per la produzione dei mezzi bellici («censiti», «preausiliari», «ausiliari»), p. 508. - Il regolamento sulle dispense dai richiami e sui ritardi nella presentazione alle armi per mobilitazione, le esonerazioni temporanee, il comando di militari in servizio civile, la condizione giuridica dei dispensati mobilitati civili. Sanzioni penali relative, p. 511. - La mobilitazione civile dei citta-

dini: a) autorità preposte e organi del servizio del lavoro e della precettazione, assegnazione e chiamata in servizio del lavoro. Chiamate di controllo e corsi di addestramento, p. 520. - Segue: b) acquisto e cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro. Doveri, responsabilità disciplinare, riflessi del divieto di abbandonare il servizio senza autorizzazione sullo scioglimento del rapporto di lavoro. Responsabilità disciplinare dei dirigenti: commissariamento, p. 527. - La responsabilità penale dei mobilitati per il servizio del lavoro. Disposizioni comuni. Responsabilità specifica dei dirigenti. Sottoposizione alla giurisdizione penale militare per alcuni reati, p. 534. - La responsabilità penale: disposizioni speciali per i mobilitati civili dipendenti da stabilimenti statali di produzione per la guerra ovvero da stabilimenti privati mobilitati, p. 539. - La militarizzazione di enti e di cittadini, p. 542. - Le speciali disposizioni relative alla mobilitazione e militarizzazione della Marina mercantile, p. 548. *Note*, p. 552.

Società Poligrafica Editrice - Printed in Italy

Il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), costituito con Decreto del Ministro della Difesa, è un organismo che promuove e realizza ricerche su tematiche di natura politico-strategico-militare, avvalendosi anche di esperti e di centri di ricerca esterni con i quali vengono conclusi convenzioni e contratti di ricerca; sviluppa, inoltre, la collaborazione tra le Forze Armate, le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri nonchè con altre Amministrazioni ed Enti che svolgono attività di studio nel settore della sicurezza e della difesa; promuove la specializzazione di giovani ricercatori italiani; seleziona gli studi di maggiore interesse, fornendoli alla Rivista Militare che ne cura la pubblicazione. Un Comitato Scientifico, presieduto dal Ministro della Difesa, indirizza le attività del Centro; un Consiglio Direttivo ne definisce i programmi annuali. Direttore è un Generale (o Ammiraglio) di Divisione, assistito da un Comitato Esecutivo.

Quanto contenuto negli studi pubblicati, peraltro, riflette esclusivamente il pensiero del gruppo di lavoro e non già quello del Ministero della Difesa.

L. 25.000